COLLEZIONE DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI, RAGIONAMENTI ED ALTRE...

Digitized by Google

201
13 K
11

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

COLLEZIONE

DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI,

EDITTI, RAGIONAMENTI

ED ALTRE PRODUZIONI

TENDENTI A CONSOLIDARE

LA RIGENERATA REPUBBLICA

ROMANA.

TOM. IV.

201. 13. K. 11

(1799)

ROMA AN. VII. REPUBBLICANO
E II. DELLA REPUBBLICA ROMANA.

PEL IL CITTADINO LUIGI PEREGO SALVIONI
STAMPATORE DEL SENATO, E TRIBUNATO.

Digitized by Google

Digitized by Google

COLLEZIONE
DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI RAGIONAMENTI,
ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE,
LA RIPRISTINATA
REPUBBLICA ROMANA.

LIBERTA' N°. 1. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Notificazione . Roma 1. Ventoso Anno 7. Repub. Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere .

L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dall' Amministrazione Municipale del Cantone di Riofreddo le opportune istruzioni sopra le offerte ad essa esibite per l' affitto degli infrascritti Beni Nazionali per procurare sempre più i vantaggi della Nazione, invita tutti quelli, che vorranno accudire all' affitto de' medesimi, ad esibire alla detta Amministrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte chiuse e sigillate anche separatamente sopra ciascun Fondo in mano degli Amministratori adunati in Seduta alli quì sottonotati fondi per prenderli in considerazione, e deliberare in seguito l' affitto al miglior Oblatore per il tempo di anni due, e colle condizioni volute dalle leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti quei patti, e condizioni, che sogliono apporsi in simili contratti . Dovrà però l' Offerente essere conosciuto dalla sudetta Amministrazione per Persona responsabile, ovvero in caso contrario darà un' idonea solidale sicurtà da approvarsi dalla medesima .

Ad oggetto poi, che ognuno sia sicuro, che non rimanga occulta la di lui offerta, come soleva accadere sotto il passato Governo, si darà a di lui favore nell' atto dell' esibizione della sua offerta il certificato della medesima sottoscritto dal Presidente, e dal Segretario .

Dalmazzoni Presidente , Nicolaj Segretario .

Digitized by Google

LI BENI D' AFFITTARSI SONO LI SEGUENTI

Terreni attinenti alla Comune di Riofreddo numerati a Canne Romane.

Terreno lavorato nudo, in contrada Sesera di Canne 300.

Terreno ad uso di Canepina in contrada le Canepine della Mola 80.

Terreno in contrada Fornalese 80.

Terreno Sasso, ed incolto in contrada Terrato 480.

Terreno Sodivo, ed incolto, atto a Fabricarvi un Molino a grano in contrada sotto la ripa 1440.

Terreno in contrada Fonte Caramanna 80.

Terreno Macchioso con Alberi di Cerro in contrada l' Antera di circa R. 14.

Terreni attinenti alla Comune di Percilj Cantone di Riofreddo Segnati a Rubbie, Coppe, e Quartucce

Terreno seminativo a Quartaria con 4. Alberi di Quercia nel quarto di Campanili vocabolo Fattucchi di circa Rub. o. 3. 1. e mezzo.

Terreno seminativo con 5. Alberi di Quercia nel sud. in Vocabolo Valleoro o. 11. e mezzo

Terreno nudo in vocabolo la Occetta quarto delli Campanilli di circa o. 8. 1.

Terreno nudo nel quarto delli Casali in vocabolo Casa de Vecchi o. 4. 1.

Terreni con 8. Alberi di quercia nel quarto sudetto in vocabolo sud. o. 6. 3. e mezzo.

Terreno nudo seminativo nel quarto sud. in vocabolo Fratoni o. 6.

Terreno nudo in vocabolo detto Lugaro o. 4.

Terreno nudo nel quarto de' Casali in vocabolo Misserodele o. 4. e mezza

Terreno rustico sassoso con 10. Alberi di quercia nel vocabolo del Pozzo 2. 3. 3. e mezzo

Terreno nudo seminativo nel vocabolo detto Serre o. 4. 2.

Terreno nudo seminativo con circa 8. Cepponi di quercie nel quarto della Murella in vocabolo Salamoni o. 11. 1.

Terreno Prativo con Alberi di Noce in vocabolo Via Piana di o. o. 3. e mezzo

Terreno ad uso di Orto con un Albero, e Vite selvatica in vocabolo Monte Castello o. o. 1. e mezzo

Terreno nudo lavorativo a Canapina nel Pacino a Ponte o. o. 1.

Digitized by Google

Terreno Vignato in contrada Territoriale detto Molasà o. 2. 1. e mezzo .

Un sito in cui vi era una Capanna , ora ridotto ad' Orto in vocabolo Via Piana di Can. 2. larg. canne 1. e mezza

Terreno Alberato con viti in vocabolo Salomoni o. 4. o. e mezzo

Terreno parte vitato , e parte incolto in contrada delle Vigne ſratte o. 3. o.

Terreno Alberato a viti in vocabolo Varnina o. o. mezza o.

Terreno Alberato a vii in vocabolo Via piana o. 1. o.

Terreno Vignato in vocabolo Monte Castello o. 1. o.

Terreni , attinenti alla Comune della Scarpa numerati a Canne Romane

CANTONE DI RIOFREDDO.

Terreno Olivato in Contrada Territoriale detta la Canepina di 80.

Terreno nudo lavorativo ad uso di Canepina in Contrada Territoriale detta Ferrata 75.

Terreno lavorativo ad uso di Canepina in Contrada Territoriale detta Ferrata 100.

Terreno nudo Prativo in Contrada Territoriale detta Cestiglione 200.

Terreno con Noci Seminativo in Contrada Territoriale detta la Tasseta nel 4. della Pantana 800.

Sito Sassoso in Contrada Cinetto 480.

Jus di vendere l' Erba da Rica delli Terreni delli particolari

Terreni attinenti al soppresso Beneficio di S. Stefano nella Comune di Scarpa , numerate a Canne Romane .

CANTONE DI RIOFREDDO.

Terreno Alberato , e Vitato in Contrada Territoriale di S. Agata di circa 600.

Terreno Alberato a Viti con 10. Piante d' Olivo in detta Contrada 1600.

Terreno Alberato a Viti in detta Contrada 100.

Terreno Sassoso vestito con 20. Olivastri in detta Contrada 600.

Terreno nudo Seminativo con 3. Alberi di Quercie nel 4. delli Pantani in Contrada detta Aleucei 2400.

Terreno Seminativo con un' Albero d' Olivo in Contrada Territoriale detto il Casale 600.

Terreno parte Arativo , e parte Rustico con 4. Cepponi di Querſcie infruttiferi in Contrada Territoriale detto il Colle di S. Stefano .

Digitized by Google

Terreno Sodivo una volta Vignato, ora Oliveto, e vi sono 11. Piante d' Olivo in Contrada Territoriale detta il Castiglione 300.

Terreno nudo seminativo in Contrada Territoriale detta Fonte Amato di 150.

Terreno Alberato, e Vitato in vocabolo piano Agostinello di circa 1400.

Terreno Sodivo con 3. Piante d' Olivo in Contrada Territoriale detta Redipinci.

Terreno nudo Seminativo in Contrada Territoriale detta degl'Angeli di circa 480.

Terreno nudo Seminativo in Contrada Territoriale il passo dell' Olmo di circa 125.

Terreno nudo seminativo in Contrada Territoriale detta le Moraglia di circa 250.

Terreno Ortivo con 6. Piante d' Olivo in Contrada Territoriale detta alla Canepina 600.

Terreno nudo seminativo con 2. Piantarelle d' Olivo in Contrada Territoriale detta gli Annali di circa 400.

Terreno nudo Seminativo con un' Albero di Noce in Contrada Territoriale detta la Pezzetta nel 4. del Monte 400.

Terreno Seminativo con Coppe due di Quercia con patto Ridemendi di Scudi 6. in Contrada Territoriale detta gli Aleucci di circa 400.

Terreni, attinenti alla Comune di Vall' infreda

CANTONE DI RIOFREDDO.

Terreno nudo seminativo in vocabolo Starnel,e nel 4. di Monte Aguzzo d. Rub. o. Cop. 6. Quartucci co.

Terreno nudo seminativo in vocabolo Cerescia o. 6. oc.

Terreno nudo seminativo in vocabolo Cesali o. 9. o.

Terreno seminativo in vocabolo Fontanelle o. 4. oo.

Terreno in vocabolo Pranateglia 6. 2. oo.

Terreno nudo seminativo in vocabolo Giumento 4. della Piana o. 5. oo.

Terreno nudo seminativo in vocabolo Castiglioni o. 7. oo,

Terreno nudo seminativo in vocabolo l' Ara dell' Olmo o. 9. oo.

Terreno in vocabolo Piedi Nolfi o. 2. oo.

Terreno in vocabolo Satelli o. 3. oo.

Terreno in Contrada Pacchetta di 6. 2. 2.

Terreno nella Contrada sudetta di 2. 4. o. e mezzo.

Digitized by Google

Terreni attinenti alla Comune di Vivaro Cantone di Riofreddo

Terreno a Selva Matricina di circa 300. Alberi di Cerro fruttifero, e con altro legname infruttifero in Contrada Territoriale della Sfera 6. 0. 0. 0.

Terreno macchioso con 25. Cerri giovani, ed altro legname, in detta contrada 1 2. 0. 0.

Terreno con circa 45. Alberi di Castagno in Contrada Territoriale detta Bocca Selva grande 4.

Jus di vendere l'Erba da ricalata prodotta dalli Terreni delli particolari della detta Comune in 4. del Piano in vocabolo Polledrara, Pantano, e Pò Faglione di 70.

N.° 2.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 3. Ventoso Anno VII. Repubblicano

Gli Amministratari Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

VEgliano indarno le Leggi, se ne venga trascurata l'osservanza. Provida sovra ogni altra è quella sulle funzioni de' Corpi Amministrativi Articolo 18., che qualunque lavoro pubblico a carico delle Casse Nazionali, debba eseguirsi previa l'ispezione, e vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali. A richiamarne l'adempimento furono ben solleciti li nostri Antecessori con replicato Proclama dei 4., ed 8. Messifero Anno VI., ma ad onta di così savie provvidenze è continuato, e continua tuttora l'enorme abuso di commettersi, ed eseguirsi tali pubblici lavori, anche di rilievo, e di spesa grande senza veruna nostra scienza, o interpellazione.

Questo disordine deve assolutamente arrestarsi, e la Legge richiama ogni Cittadino all'osservanza esattissima di quanto su tal proposito è stato saviamente prescritto. Quindi è, che da ora in poi non sarà permesso a veruno il commettere qualunque pubblico lavoro, anche di piccolo oggetto, e niun' Architetto, Artista, o Manuale potrà farlo eseguire, o eseguirlo con fiducia di ottenerne l'importo dalle Casse Nazionali, se non sarà preceduta la scienza, ed approvazione della Nostra Amministrazione.

Chiunque contraverrà alle presenti disposizioni analoghe anche alla mente del Cittadino Ministro dell'Interno, e deri-

Digitized by Google

vanti dalla Legge, sappia che non avrà azione alcuna per conseguirne l'importo dalle sudette pubbliche Casse, e dall'Erario della Repubblica, e solo avrà adito a diriggersi contro quelli, da' quali avrà ricevuta la Commissione.

Dalmazzoni Presidente Nicolaj Segretario.

LIBERTA' N.° 3. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta delli 4. Ventoso
Anno VII. Repubblicano

IL CONSOLATO

CONsiderando quanto sia privilegiata nell'umana Società la Causa de' poveri Infermi, degli Orfani, delle abbandonate Zitelle, de Fanciulli projetti, e di altre miserabili persone, che esiggono tutti i maggiori tratti di compassione: Rammentando, che sin dai primi giorni del suo istallamento una delle prime sue cure fu quella di provvedere gli Spedali di questa Centrale di tutti gli oggetti, e soccorsi necessarj al sostentamento, e bisogni di persone sì degne de' riguardi del Governo Repubblicano; ma che stante le notissime circostanze, e disastri fu impossibile di attivare, ed ultimare un' operazione sì utile, e da tutti desiderata:

In virtù delle Leggi dei 30. Pratile, e 7. Fruttifero Anno 6. essendo autorizzato ad eseguire la distribuzione, ed erogazione dei Beni delle soppresse Confraternite, Università, Oratorj, Congregazioni, e qualunque altra Corporazione, o unione di Persone Laiche a favore degli Spedali, visto il rapporto del Ministro dell'Interno, decreta provvisoriamente, e sino a nuova disposizione quanto siegue

Art. I. Tutti i Beni stabili, mobili, o di qualunque altra specie spettanti alle soppresse Laiche Corporazioni della Comune ci Roma, saranno provvisoriamente distribuiti, ed applicati in favore degli Spedali della detta Comune nella maniera seguente.

Allo Spedale di S. Spirito.

Vengono applicati i Beni delle Laiche Corporazioni sotto il nome di B. Rita da Cascia, S. Rocco, S. Salvatore in Campo, S. Salvatore delle Copelle, Università de' Saponari, Università de' Sellari, SS. Simone, e Giuda. S. Simon Profeta, S. Spirito in Sassia, Sacre Stimate, Sudario detto de' Piemontesi,

Digitized by Google

S. Trifone, S. Valentino de' Droghieri, S. Valentino de' Mercanti, Congregazione di S. Girolamo della Carità, Via Crucis in Campo Vaccino, SS. Vincenzo, ed Anastasio alla Regola de'Pasticcieri, S. Venanzio de' Camerinesi, e la Congregazione della Santissima Annunziata.

Allo Spedale di S. Giovanni in Laterano.

Vengono applicati i Beni di S. Lucia del Confalone, S.Maria dell' Orto, S. Maria del Suffraggio, S. Maria di Loreto de' Fornari Italiani, S. Maria del Carmine alle tre Cannelle, S.Maria del Buon Consiglio, S.Maria della Morte, S. Maria della Neve a' Monti, S. Maria del Pianto, Santa Maria in Trastevere del Sagramento, detta del Cimiterio, S. Maria di Costantinopoli, S. Maria sopra Minerva del Rosario, detta del Sagramento, detta del Nome di Dio, S. Maria in Monterone, S. Maria in Cosmedin de' Calzettari, S. Teresa in S. Maria della Scala, S. Michele in Borgo, S. Nicola in Arcione, S.Nicola in Carcere, S. Nicola de' Perfetti del Rosario, S. Nicola Incoronati della Modestia, Nome di Maria, Sant' Omobono de'Sartori Padroni, detta de' Sartori Giovanni, S.Salvatore alle Scale Sante, S. Paolo alla Regola, Unione de' Preti, S. Petronio detto de' Bolognesi, San Pietro in Vaticano del Sagramento, San Giovanni della Pigna. S. Quirico a Monti, Compagnia de'Ricattieri. Santa Maria della Purità de' Caudatarj.

Allo Spedale della Consolazione.

Vengono applicati i Beni di S. Caterina di Siena, S. Cecilia, SS. Celso, e Giuliano, SS. Cosmo, e Damiano de' Battiloro, Confraternita di S. Margherita in SS. Cosma, e Damiano, S. Crispino, e Crispiniano de' Calzolari, S. Croce detta de' Lucchesi, Sacconi Bianchi, SS. XII. Apostoli, S. Antonio in SS. XII. Apostoli, S. Egidio in Borgo, S. Elena de' Credenzieri, S. Eligio de' Ferrari, S. Eligio degli Orefici, S. Elisabetta de'Fornari Tedeschi, S. Elisabetta de' Zoppi, e Ciechi, S. Eustachio, Università degli Albergatori, detta del Sagramento, S. Maria della Consolazione de' Pescatori, S. Felice nella Chiesa de'Cappuccini, S. Filippo a Strada Giulia, S. Francesco di Paola a Monti detta della Concezione, S. Francesco a Ripa Terz' Ordine; Gesù Congregazione degli Ex-Nobili, Detta Natività di Maria, Detta Congregazione della Buona Morte, Detta della Concezione, Gesù Nazzareno de' Sacconi Rossi, Gesù Maria al

Digitized by Google

Corso, S. Giacomo in Borgo, S. Giovanni detto de' Fiorentini, S. Giovanni Decollato, S. Giovanni in Laterano, S. Giovanni detto de' Genovesi, S. Giovanni della Malva, S. Giovan Battista de' Neofiti, S. Giuliano a Monte Giordano, S. Giuseppe de'Falegnami, S. Gregorio de' Muratori, e S. Gregorio Taumaturgo.

Allo Spedale di S. Giacomo degl' Incurabili.

Vengono applicati i Beni di S. Agata alli Monti, Agonizzanti, S. Anastasia, S. Gaetano in S. Andrea della Valle, S. Andrea delle Fratte, S. Angelo in Pescaria, SS. Angeli Custodi, S. Anna detta de' Bresciani, S. Anna de' Palafrenieri, S. Barbara de' Librari, Università de' Barbieri, S. Bartolomeo detto de'Bergamaschi, S. Bartolomeo de' Vaccinari, S. Biagio Confraternita di S. Camillo, S. Biagio de' Materazzari, S. Biagio degli Osti, Università de' Calzettari, Oratorio del Caravita, S. Carlo al Corso, Congregazione della Divina Pietà in S. Gregorio a Ponte quattro Capi, S. Carlo a Catinari della Neve, Detta del Sagramento, Detta della Disciplina di S. Paolo, Detta di S. Cecilia de' Musici, S. Apollonia in S. Agostino, e Congregazione degli Ex-Nobili de' SS. Apostoli.

Allo Spedale di S. Gallicano.

Vengono applicati i Beni di S. Grisogono in S. Maria del Carmine, S. Leonardo de' Scalpellini, S. Lorenzo in Miranda de' Speziali, S. Lorenzo in Damaso del Sagramento, Detta della Concezione, Detta del Soccorso de' Poveri, S. Lorenzo in Lucina della Natività, Detta del Sagramento, S. Lorenzo a Monti Congregazione, S. Lucia de' Ginnasi Congregazione de' Sacerdoti, Detta delli Lanari Padroni, Detta delli Lanari Giovani, S. Lucia de' Cocchieri, S. Macuto, S. Monaca, Crocifisso di S. Marcello, S. Marco, S. Maria de' Miracoli, S. Maria in Via, S. Maria della Querce de' Macellari, S. Maria della Rotonda, detta de' Linaroli, S. Antonio presso S. Pietro Montorio, Compagnia de' Candelottari, Università de' Fabricatori de' Cappelli, S. Maria in Cacaberis de' Cocchieri, S. Aniano de' Scarpinelli, S. Prassede, Rosario in S. Clemente, e Rosario in S. Sabina.

Art. II. Tutti i Beni delle dette Laiche Corporazioni verranno trasferiti negli Spedali unitamente ai Crediti, debiti, azioni, diritti, e pesi.

Art. III. Dai detti pesi vengono eccettuati li Legati Pii, de' quali ne fu già ordinata la sospensione con Decreto dei 6. Brumale scorso.

Digitized by Google

Art. IV. Le respettive Municipalità trasferiranno agli Spedali, ai quali sono stati applicati i Beni a tenore dell' Art. 1. le carte, chiavi, e tutt' altro appartenenti alle Corporazioni esistenti nel loro Circondario formandone Processo Verbale.

Art. V. Le medesime esibiranno all' Amministrazione Dipartimentale del Tevere il rendimento de' Conti delle dette Corporazioni fino all' effettiva traslazione dei Beni delle medesime.

Art. VI. Il debito delle Doti promesse dovrà intieramente soddisfarsi dagli Spedali a tenore delle dette Leggi dei 30. Pratile, e 7. Fruttifero.

Art. VII. Il Ministro dell' Interno, è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed affisso nella Comune di Roma.

Il Presidente del Consolato Zaccaleoni
Dal Consolato Il Segretario Gayvernon
Per Copia Conforme
Il Ministro dell' Interno Franceschi

N.° 4.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 4. Ventoso Anno VII. Repubblicano
Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

INformata la nostra Amministrazione, che taluni degli Architetti stipendiati dalla Repubblica si facciano lecito di esiggere il due per cento sopra le tare, che fanno su i Conti degli Artisti Creditori della Nazione; e volendo Noi in coerenza dell' invito su tal oggetto fattoci dal Cittadino Ministro delle Finanze estirpare una così perniciosa costumanza, che abusivamente si pratticava sotto il passato Governo; per mezzo della presente avvertiamo tutti gli Architetti, che sono al servizio della Repubblica, e che per conseguenza dovranno rivedere, e tarare i Conti degli Artefici, i quali hanno lavorato per la Nazione, di astenersi dall' anzidetta indebita percezione del due per Cento, e contentarsi del congruo appuntamento loro assegnato dalla Repubblica, per esimerci così dal far uso di quei mezzi, che ci somministrano le Leggi contro coloro, che sono refrattarj agl' ordini delle Autorità costituite.

Dalmazzoni Presidente, Nicolaj Segretario.

Digitized by Google

Num. 5.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. A dì 5. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

Gli Edili del Terzo Circondario

NOTIFICAZIONE.

AUtorizzati dal Citt. Ministro dell'Interno invitiamo le Creditrici di Doti per le Corporazioni laicali soppresse nel nostro Circondario ad esibire alla nostra Contabilità nel perentorio termine di un mese, i titoli, che le abilitano al conseguimento di dette Doti.

Stambrini Presidente, Especo Segretario.

Num. 6.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Roma 6. Ventoso Anno 7. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione del Decreto del Consolato dei 5. Piovoso si fa noto, che nelle Stanze del Burò dell' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali posto nella Piazza di Monte Citorio, si esporranno dalle 9. alle 10. della mattina del giorno 14. del Mese Ventoso al pubblico Incanto gl' infrascritti Fondi Nazionali stimati in conformità dell' enunciato Decreto del Consolato, quali Fondi verranno aggiudicati al maggiore offerente, coll' aùzzione del prezzo sopra quello della delibera sino alle ore quattro della sera,

Sarà a tenore dell' anzidetto Decreto pagabile il prezzo dell' Incanto o in Piastre, o in Assegnati valor nominale a genio dei Compratori: Resta esclusa la Moneta Plateale, o Erosa, o sia di Rame.

Casamento segnato lettera F posta nel Vicolo detto della Lupa, che da Campo Marzo tende sulla Piazza di Borghese spettante al soppresso Convento di S. Sabina composto di Pianterreno con commodo di Rimesse, e Stanze num. quattro Piani superiori di nove Stanze, e due Cucine per Piano; Mezzanino sopra di sette Stanze, e la Cucina; Loggia scoperta, sue Cantine sotto, e Cortile con Fontana d' acqua perenne, Vasche da lavare, ed altri annessi &c. confinante per un lato colla Casa del medesimo Luogo Pio soppresso, per altro lato con il Vicolo, che tende alla Chiesa di S. Biagio de' Materazzari, e per d' avanti con il Vicolo della Lupa salvo &c. valutato libero Sc. 9799. 25.

Digitized by Google

Casa posta nel Vicolo detto di S. Biagio segnata lettera G., che dalla Piazza di CampoMarzo tende al Quartiere di Borghese confinante per un lato con la Chiesa di S. Biagio de' Materazzari per di dietro con le Case del soppresso Convento di S. Sabina, e spettante una volta a detto Convento, composta di un Pianterreno, Rimesse, Stalla, e di tre piani superiori con Fontana di acqua perenne di Trevi, Vasche da lavare, ed altri annessi &c. valutata libera sc. 4177. 14.

Casa posta nella Piazza di Campo Marzo segnata lettera A confinante per un lato col soppresso Convento di S.Sabina, per altro lato con la Chiesa di S. Nicola de' Perfetti, per d'avanti la Strada Publica suddetta spettante una volta a detto soppresso Convento, composta di un Piano terreno, Cortile, Vasca da lavare con Fontana d'acqua perenne, e numero quattro Piani superiori valutata libera Sc. 1815. 26.

Casa posta nel primo Circondario Sezzione del Giannicolo sulla Strada della Lungara incontro il Palazzo Salviati già spettante al Soppresso Ospizio degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, confinante per d'avanti con la Strada pubblica suddetta, per di dietro con la Ripa del Fiume Tevere per un lato colla Piazzetta avanti Salviati, salvo &c. composta di Pianterreno, e di un Piano Superiore valutata libera sc. 1066. 62.

Rimessa posta in Roma nel terzo Circondario Sezzione del Campidoglio contigua alla Chiesa, e Convento di S. Giorgio in Velabro già spettante allo stesso soppresso Convento, confinante per d'avanti colla Strada pubblica da un lato con la detta Chiesa di S. Giorgio, e per di dietro con la Fabbrica dello stesso Convento valutata libera. Sc. 213. 66.

Granaro a piano Terreno nel 3. Circondario Sezzione del Campidoglio a S. Giorgio in Velabro già spettante a detto Soppresso Convento di S. Giorgio contiguo alla Porteria del medesimo Convento confinante per d'avanti colla strada pubblica, e da tre lati, e per di sopra colla fabbrica di detto Convento valutato libero. Sc. 346. 20.

Orticino entro il Claustro del soppresso Convento di San Giorgio in Velabro della quantità di Ordini 24., o siano Canne 77. riquadrate valutato libero. Sc. 300.

Per commodo dei Compratori si avvisa, che chiunque sopra li Beni descritti nella presente Notificazione desiderasse

Digitized by Google

schiarimenti si potrà presentare nel Burò dell' Amministrazione Generale suddetto dalle ore 9. della mattina fino alle tre dopo il mezzo giorno, dove troverà i Documenti necessarj unitamente alle stime. *Filippo Quenard*

Dall' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali
Carlo Trenca Segretario Generale.

Num. 7.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 6. Ventoso Anno 7. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

LA sicurezza della pubblica sussistenza, e le attuali circostanze non permettono, che i Grani, e le Farine si destinino ad oggetti di lusso, e di voluttuosità. Le Farine devono formare del Pane a sfamo del Popolo, e non delle paste a sfogo degli oziosi e de' Parasiti.

Ogni Caffettiere pertanto, o Pasticciere, o altra qualsivoglia persona non potrà cuocere o spacciare qualunque pasta conosciuta sotto il nome di Pasticcj, Pasticcietti, Ciambelle o altro, finchè le circostanze non ne permetteranno di accordare la vendita.

I Commissarj di Polizia invigileranno perchè questa nostra disposizione abbia il pieno suo effetto, e non sia da alcuno contsavenuta.

Gorirossi, Gigli, Van-Roy. Grandi Edili
Serpieri Segretario

LIBERTA' Num. 8. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana 6. Ventoso Anno 7. Repubblicano.
Il Ministro della Giustizia e Pulizia ai Cittadini Romani

I Nemici della Patria dopo d'aver perduto le loro speranze appoggiate ai spergiuri d' un Rè, ardivano di confidare in un orda d' Assassini, che colle devastazioni, coi saccheggi, coll' incendj, colle rapine tentavan di distruggere l' opera della gran Nazione. Infami! Le loro speranze liberticide sono nuovamente distrutte dal valore dei Repubblicani. Gl' Insorgenti sono annientati su tutti i punti. Lettere officiali, delle quali si da l'estratto, ne assicurano compiutamente il Governo. I buoni n' esultino. La calma è in ogni parte ristabilita. Fremino i Malvagi, che ardissero ancora manifestare i loro scellerati disegni. Il loro gastigo sarebbe egualmente severo che pronto, ed immancabile. *Martelli*

Digitized by Google

Dal Quartier Generale di Terni il dì 21. Ventoso an. 7. Rep.
Giorgio Grabovvoscki Generale di Divisione Comandante le Truppe Romane al Cittadino Ministro della Giustizia e Polizia.

Jeri ebbi l' onore di fare un rapporto in succinto al Consolato sulla presa di un de' più forti Paesi occupato dagl' Insorgenti.

Oggi mando il rapporto officiale, che io ho ricevuto da diverse Colonne. Rileverete da esso, che noi abbiamo a farla con degli Assassini guidati dalla disperazione, e dalla speranza del Saccheggio, e non ostante le Armi Republicane sono da per tutto state vittoriose.

Tutta la riva dritta della Nera è affatto sgombra dai Briganti. I siti i più forti sono stati presi di assalto dai meno forti, i Briganti sono fuggiti, ed i Paesi hanno mandato i loro Deputati, e si sono restituiti al dovere. Rileverete dalle Carte annesse, che la strada da Spoleto a Terni è libera, e dietro un mio invito l' Amministrazione del Clitunno ha fatto publicare l' annessa Notificazione. Notificazione. Non si può assolutamente credere, che questa sia una insurrezione di popolo, nè di Contadini, ma di Briganti Soldati, e partitanti del Rè di Napoli, i quali hanno invaso questo nostro Paese, e dei Fanatici, e dei Preti hanno profittato di questa occasione per indurre i Contadini ad unirsi a loro. D' altronde questo Popolo del Clitunno è naturalmente buono, e pacifico, e rientrerà facilmente nel dovere. Oggi noi marcieremo avanti da tutte le parti verso Rieti per liberare questa Città, che è ancora bloccata. Vi auguro

Salute, e Considerazione *Giorgio Gabovvscki*

Per Copia Conforme

Il Capo del Segretariato Luciani

Li 2. Piovoso Anno 7. La Municipalità di Terni al Cittadino Ministro della Giustizia, e Polizia

Da venti giorni a questa parte varie Popolazioni confinanti con questa Città atterrarono l' Albore della Libertà, si misero in armi, e si dichiararono apertamente nemiche della Repubblica. Il morbo a poco a poco si è propalato, e tutti i contorni di Terni sono stati per qualche giorno occupati dagl' insorgenti. Il Commandante di questa Piazza avendo poche forze è dovuto stare sulla difensiva. Venuto però il Generale Grabovvscki con della Truppa i detti Insorgenti sono stati dissipati. Jeri incominciò l' attacco Generale. Una Colonna dalla

Digitized by Google

parte di Narni assalì Stroncone. La Colonna di Terni assalì Miranda, Papigno, e la Montagna Scurgora. La colonna di Spoleto si stese nella Valle in Arca. Questa avendo preso la sera antecedente Monte Franco abbandonato dai sollevati attaccarono jeri mattina il Ponte di Arrone. Il fuoco durò circa un ora; I Republicani spuntarono per detto Ponte, ed entrarono colla spada alla mano in Arrone, che fu saccheggiato, e brugiato. Gl' Insorgenti si misero in fuga, e la paura fece prendere lo stesso partito ai sollevati di Piedilugo, Collestatte, e Torre Orsina. Queste Comuni spedirono subito de' Deputati, ed ottennero il perdono dal Generale con facilità, perchè a riserva di pochi, gli altri abitanti erano innocenti.

La Colonna partita da Terni prese per assalto Papigno, saccheggiando quella infelice Bicocca. Circa quaranta Insorgenti vi si tennero forti una mezz' ora, e ferirono il Cavallo del Generale. Dopo breve resistenza fuggirono, e per un'ora dette un foco orrendo. Nel furore furono uccisi sette Abbitanti. Il Commandante della nostra Piazza raffrenò la furia. Parte della stessa Colonna attaccò le alture vicino a Miranda, discacciò i Rivoltosi, ed incendiò varie Case di Campagna. L' elevazione del sito non permise loro di prendere anche Miranda, oggi però sono fuggiti da detto Castello l'Insorgenti, e gli Abitanti hanno rialzato l' Albero della Libertà.

Le Montagne di Papigno, e Miranda erano sgombrate affatto fino da questa mattina.

L' altra Colonna, che attaccò Stroncone ha trovata della resistenza.

Domani arriva altra Truppa, e Stroncone o si arrenderà o sarà preso per assalto. Preso Stroncone può dirsi finita l'Insorgenza. Salute, e Fratellanza.

G. Petrucci Edile T. Montani Segretario

Per Copia Conforme

Il Capo del Segretariato Luciani.

Dal Passo di Corese 5. Ventoso Anno 7.

L' Ajutante di Campo Rapatel All' Ajutante Generale Fririon.

JEri circa le tre ore, mio caro Generale ho io quì incontrato l' inimico. All' istante l'ho fatto attaccare, ma egli non ci ha aspettato: Io l' ho fatto sorprendere dalla Cavalleria, così noi gli abbiamo uccisi una Sessantina di Uomini. Io non ho

che un sol Cacciatore ferito . Io mi dirigo su i diversi Villaggi , dove ancora esiste qualche attruppamento , tentarò tutte le strade per dissiparli senza compromettermi in cosa alcuna .

Io vi Saluto *Sottoscritto Rapatel*

Per Copia Conf*L'Ajutante Generale Capo dello Stato Mag.Fririon*

Per Copia Conforme *Il Capo del Segretariato Luciani*

LIBERTA' Num. 9. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Roma li 6. Ventoso Anno VII. Repub.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

A comodo de' Curiali , e di ogni altro Cittadino , a cui occorra fare ricerca di carte nell' Archivio del soppresso Tribunale del Tesorierato , o sia Ex-Camerale esistente dietro Monte Citatorio incontro Palazzo Palombara , sarà in appresso ogni *primo* , *terzo* , *sesto* , *nonodì* di ciascuna Decade aperto . Ivi si troverà il Cittadino Capponi Archivista Nazionale pronto a prestarsi ad ogni ricerca , e occorrendo la di lui opera a qualcuno negli altri giorni , potrà diriggersi alla di lui abitazione in Piazza di Spagna sopra l' Officio .

Dalmazzoni Presidente , Nicolaj Segretario .

LIBERTA' Num. 10. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese . Proclama . L' Ambasciatore della Rep. Francese appresso della Repubblica Romana agli abitanti di Roma .

IL Nemico straniero è stato discacciato dalle vostre mura , e dal Territorio della Repubblica . Il valer Francese ha dissipato le di lui vili Coorti : ma la perfida invasione ha lasciate delle tracce funeste , che ora si tratta di togliere affatto .

Prima dell' ingresso de' Napoletani nello stato Romano , l' abbondanza regnava in Roma ; e le misure ordinarie potevano assicurar questa fino al Raccolto futuro .

Questo stato di cose ha cambiato . La sola presenza del Despota , ora rifugiato dentro le mura di Palermo , sembra aver chiamata la carestia sulla vostra grande Citrà . Gli sforzi costanti , lo zelo attivo del vostro Governo hanno veramente operato a tenerla lontana fino al giorno d'oggi : ma un concorso di molte circostanze , ch'egli non ha potuto nè prevedere , nè arrestare esigge ora il soccorso di mezzi straordinarj : E voi soli o Abitanti di Roma , potete rinvenirli , e porli in pratica .

Ascoltate la voce di quello che è l' organo del Governo Fran-

cese presso la vostra Repubblica, di colui, il quale altro non desidera, altro non vuole, che la vostra Libertà, e la vostra felicità; di colui, il quale, dopo che si trova in mezzo a voi, altro scopo non ha avuto, che quello di secondare con tutte le sue forze le intenzioni benefiche della Nazione Francese per la vostra prosperità; di colui, che ha diviso con voi i danni, che ne li dividerà ancora, che geme sui vostri mali, e che s'occupa senz' interrompimento a medicarli. Ascoltatelo. Ciocch' egli viene a proporvi si è il risultato di una conferenza, che ha tenuta con trenta de' vostri più distinti Concittadini.

Voi avete bisogno di grani per preservarvi dalla carestia. Ciò non è punto controverso.

Questi grani si possono trarre dall' interno della Repubblica, dove per anche se ne trova buona quantità: e si possono anche far venire dall' estero, dove abbondano.

Per procurarsi questi generi o dall' interno, o dall'esterno della Repubblica, v' è duopo di numerario. Le casse del Governo non possono sul punto somministrarlo.

Io non vi propongo nè prestito forzato, nè requisizioni, le misure violente sono lontane dal mio cuore; e solamente la necessità più assoluta può costringermi a porle in opera.

Io non vi domando, che una sottoscrizione volontaria, alla quale concorrano tutti i Cittadini d'ogni sesso, e condizione.

Ciascuno si sottoscriverà secondo le proprie facoltà. Il ricco certamente il farà in proporzione de' Beni, che possiede: il Cittadino di mediocre fortuna il farà conformemente ai mezzi, che ha. Il povero benedirà gli uni e gli altri perchè accorrono a di lui sovvenimento; e questa concordia d'animi tra tutti i Cittadini farà quanto prima rinascere l'abbondanza.

Io ho sottoscritto pel primo: I Francesi seguiranno il mio esempio. Trenta de' vostri Concittadini hanno già sottoscritto con me, nel giorno stesso della nostra conferenza. Io non dubito punto, che il Senato, il Tribunato, il Consolato, i Ministri, tutti i Membri dei Tribunali, e le altre Autorità Costituite non vogliano accorrere dai Ricevitori di Sezione; e sono sicuro, che tutti i Cittadini Romani s' affretteranno a concorrere a questo grand'atto di un vero Patriottismo. Chi non potrà somministrare che una piastra, che leverà dal suo necessario, avrà altrettanto merito col ricco, il quale ne toglierà

Digitized by Google

mille sul suo superfluo. Io mi compiaccio anche di credere, che le Cittadine daranno in questo difficile momento delle nuove prove del loro attaccamento per la Patria. Esse certamente non si dimenticheranno, che Roma antica è stata più volte debitrice della sua salvezza all' impegno ed alla generosità delle Matrone Romane; e Roma rigenerata ben si glorierà di rinchiudere ancora nel suo seno delle Veturie, delle Valerie, e delle Cornelie.

Le sottoscrizioni saranno aperte il giorno della pubblicazione del presente Proclama, appresso i Ricevitori di Sezione qui sotto segnati. Saranno pagabili in tre terzi: il primo, nel giorno della sottoscrizione; il secondo, al primo di Germile; il terzo, al primo di Fiorile. Ogni prestito, ogni requisizione, che abbia per oggetto le sussistenze di Roma, resterà sospesa fino ai 25, del corrente mese Ventoso, giorno, in cui si pubblicherà la Lista di tutti i sottoscrittori: E queste Requisizioni, o Prestiti, non avranno più luogo nel caso, che la sottoscrizione volontaria produca le somme sufficienti per far l' acquisto dei Grani esistenti nell' interno, e dar così al Governo il tempo di farne venire dall' Estero.

E' stata formata un'Amministrazione di Vigilanza per dirigere l' impiego delle somme provenienti dalla sottoscrizione. Quest' Amministrazione sarà composta di un Console Romano, del Ministro dell' Interno, di un Grand' Edile, e dei Cittadini Patrizj, Valdambrini, Franchi Antonio. L'Ambasciatore si farà un dovere ed un piacere d' assistere alle loro deliberazioni.

Per porre dell' unione e dell' armonia nelle operazioni, il Ministro dell' Interno sarà il solo incaricato di fare i contratti, e gli acquisti, che sottoporrà all'approvazione dell'Amministrazione di Vigilanza.

Ciascuna Sezione avrà un Ricevitore delle sottoscrizioni. Eccone la Lista.

Sezione	*Ricevitori*
Marte . . .	Cittadino Giorgi
Pincio	Bonaccorsi
Quirinale	Barberini
Terme	Pallavicini
Suburra	Marco Liberti
Campidoglio	Maggi Domenico

Digitized by Google

Panteon	Ercolani
Pompeo	Valentini
Flaminio	Lante
Bruto	Abbondj
Vaticano	Valerj
Gianicolo	Dezj

Cassiere Generale Chigi

I Ricevitori di Sezione verseranno ciascuna Decade nella Cassa Generale il prodotto delle sottoscrizioni, che avranno ricevute. Essi si sceglieranno tre Cooperatori, per attivare, e sollecitare le sottoscrizioni, e li faranno conoscere per mezzo della Stampa ai Cittadini della loro Sezione. Il Ministro dell' Interno darà a ciascun Ricevitore di Sezione, ed al Cassier Generale delle istruzioni particolari per regolare il modo, e la forma della loro Contabilità; ed i loro Conti verranno stampati, ed affissi.

Romani di ogni età, di ogni sesso, e d'ogni condizione, la vostra salvezza è nelle vostre mani. Affrettatevi di venir voi stessi al vostro proprio soccorso. Non avete un momento da perdere. Scongiurate la procella, che minaccia la vostra libertà, le vostre persone, e le vostre proprietà. Sarebbe difficile di calcolare i mali ai quali vi esporreste ricusando di prestarvi al mio Invito. Se li sperimenterete non dovrete poi accusarne altri, che voi stessi, e non potrete rimproverar nulla alla sollecitudine mia, ed a quella del Governo.

Fatto a Roma il dì 6. Ventoso anno 7. della Rep. Francese.

L'Ambasciatore della Rep. Franc. presso la Rep. Rom. *Bertolio*

RISTRETTO DELLA PRIMA NOTA

Delle somme contribuite a titolo di Dono gratuito per le Sussistenze a tenore del sopraddetto Proclama.

	Moneta Fina.	*Erosa.*	*Assegnati*
Dal Citt. Bertolio Ambasciatore della Repub. Francese piastre 500., che disse cioè scudi 100. per dono proprio fatto, e sc. 400. per dono fatto da diversi Citt. Francesi	₰ 500		
Dalla Sezione delle Terme . .	163 45	₰ 3	₰ 125 56
della Suburra . .	17 50	2 05	112 86
del Quirinale .	228 96	3 00	529 98

Digitized by Google

del	Pincio	. .	₰	367	74½	₰	2	70	₰	301 81
di	Marte	. .		808	25					152 35
di	Bruto	. .		19			1			131 40
di	Pompeo	.	sc.	200	96		17	11		193 40
di	Flaminio	.		212	32					174 88
del	Panteon	. .	sc.	649	88		13	50		158 96
del	Capitolio	.		29	20			50		21 90
del	Vaticano	.		——			6			1005
del	Giannicolo	.		9	50		1	50		140 40
	Totale		₰	3206	76½	₰	50	36	₰	3048 50

RISTRETTO

Delli pagamenti fatti dalla sudetta Cassa, con ordini del Cittadino Franceschi Ministro dell' Interno, come appresso

Pagati al Citt. Salvi Basilio in Conto di Rub. 500. Grano a Sc. 15. finì il Rub. ₰ 1000

Sansoni, in Conto di Rub. 50. Grano a Sc. 12. 50. fini sc. 300 63

Codastefano Filippo in Conto di Rubbia 200. Grano a Sc. 16. fini sc. 500

Lucani Francesco in Conto di Rub. 432. Orzo a Sc. 6. fini sc. 600

Mancini Antonio in Conto di Rub. 50. Granone a Sc. 5. fini sc. 100

Porta Angelo Domenico in Conto di Rub. 400. Grano a Sc. 20. in erosa da ragguagliarsi in Piastre ₰ 300

Giambini Gioacchino in Conto di Rubbia 200. Grano ₰ 200

Capodagli Carlo Sc. 200. erosa in Conto di Rub. 200. Grano a Sc. 20 in erosa il Rub., e ragguagliati in Assegnati a baj. 37½ per Scudo importano ₰ 533 33

Somma il pagato	₰	3000 63	₰	533 33
Restano in Cassa	₰	206 13½	₰ 50.36 ₰	2515 17
	₰	3206 76½	₰ 50.36 ₰	3048 50

Chigi Agostino Cassiere Generale de' Doni gratuiti.

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

Digitized by Google

Num. 11.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 6. Ventoso Anno 7. Rspubblicano.

IL CONSOLATO.

COnsiderando, che la facilità dei Questori nel prestarsi al pagamento degli Ordini delle Amministrazioni per le spese locali, senza che preventivamente gli siano stati assegnati dal Ministro dell' Interno i fondi a tale effetto, è totalmente contrario non meno all' Articolo 10., e 11. della Legge Organica sulle Finanze, ed all' Articolo 12. tit. 1. §. 2. dell'altra Legge sull' organizzazione dei Corpi Amministrativi, che agli Articoli 74. e 75. delle istruzioni del Consolato per la Gran Questura.

Considerando, che la facilità medesima ritarda il più delle volte la marcia delle operazioni amministrative, e rende ancora non curanti le Municipalità di prestarsi agl' Inviti del Ministro dell' Interno per l' esibizione dello Specchio delle loro spese, ad effetto di ottenerne la destinazione de' Fondi proporzionati alle medesime, ordina quanto siegue.

Art. I. I Questori tanto Dipartimentali, che Municipali, i quali si presteranno al pagamento di alcun' Ordine, che potrà essergli tratto dalle Amministrazioni per le spese loro locali saranno destituiti.

Art. II. I pagamenti, che avranno fatti in questa maniera, non gli verranno abbonati, ma anderanno intieramente a loro carico.

Art. III. Avutasi appena la notizia, che alcun Questore sia incorso nella sopraespressa mancanza, si verrà subito alla nomina di chi dovrà rimpiazzarlo nei termini, e forme degli Articoli 2., e 4. della Legge dei 25. Pratile.

Art. IV. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Zaccaleoni

Dal Consolato il Segretario Gayvernon

Per Copia Conforme

Il Ministro delle Finanze Duport

Digitized by Google

Num. 12.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Gli Amministratori de' Beni Enfiteutici
Ipotecati per Garanzia degli Assegnati
Roma 6. Ventoso Anno 7. Repubblicano

NOTIFICAZIONE.

FRA i disordini cagionati alla Repubblica dalla rapida invasione di una Truppa nemica, deve ancora annoverarsi il ritardato stabilimento della nostra Amministrazione destinata dalla Legge dei 23. Fruttifero a garantire la somma totale di due Millioni di Assegnati col maneggio del Prodotto di tanti Beni Enfiteutici.

Le veglianti premure del Consolato per l' adempimento di così provvida Legge per questa ragione, e per altre, che se ne sono cumulate in appresso non avevano per anche prodotto il loro effetto. La moltiplicata attività, e vigilanza ci ha fornito ora li mezzi di riorganizzarci, ed abbiamo anche avuto il contento di riportare dal Consolato l' appresso Decreto in data de' 29. Piovoso.

Con questo non solo viene rivocato l'altro Decreto provisorio delli 16. Nevoso, che fino alla nostra perfetta Organizzazione autorizzava i Questori Dipartimentali ad incassare li Canoni scaduti, ma nell' ordinar loro il rendimento de' Conti alla nosrra Amministrazione ci vengono confermate tutte le Attribuzioni indossateci dalla surriferita Legge per la Garanzia, e Ritiro degli Assegnati.

In coerenza di tutto cio dopo di avere avvertiti singolarmente tutti i Questori de' Dipartimenti per il sudetto rendimento de' Conti, Noi ci affrettiamo ad invitare tutti i Possessori de' Beni Enfiteutici indicati nel Quadro già pubblicato, perchè versino immediatamente nella nostra Cassa li Canoni scaduti nelle specie designate nell' Articolo XVI. della detta Legge, per essere erogati a tenore di quanto viene prescritto negli altri Articoli XVII. XVIII. XIX., e XX.

Il Cittadino Ministro delle Finanze ci ha comunicato di già una porzione de' Titoli, e Documenti, che concernono i detti Beni Enfiteutici, ed attendiamo gl' altri a momenti. Bramando però di ridurre al più esatto sistema la nostra Ammini-

Digitized by Google

strazione, invitiamo tutte le Autorità Costituite ne' Dipartimenti, ed ogni onesto Cittadino a comunicarci le notizie, ed i lumi, di cui può esser fornito relativamente a questi Fondi, affinchè possiamo insistere sull' adempimento di tutti i patti, de' quali sono vestiti i contratti Enfiteutici dei Beni affidati alla nostra Amministrazione.

L'interesse pubblico, che vuole assicurarsi con ritirare gli Assegnati già emessi, e l'osservanza della Legge, alla quale siamo strettamente tenuti, non ci permettono di accordare la minima dilazione ai pagamenti, ma ci obbliga a costringere i Debitori con i mezzi più efficaci somministrati dalle Leggi, e dalle Convenzioni.

Preveniamo pertanto chiunque gode tali Beni, che in caso di morosità, verrà accettata immediatamente la Devoluzione con prender possesso dei Fondi stessi. Noi speriamo di trovare in tutti la più puntuale corrispondenza, ed in qualunque caso di dubbiezza per raggnagliare col pagamento li Pesi, de' quali è gravato, potrà ciascuno presentarsi al nostro Burrò posto nel Palazzo di Monte Citorio al secondo Piano.

E' chiaro abbastanza, che la tenue somma di due Millioni di Assegnati resta esuberantemente garantita da Capitali così cospicui, e l' erogazione del Prodotto, che Noi adempiremo scrupolosamente, dissiperà ben presto le voci allarmanti, che si spargono dagli infami INCETTATORI, e MONOPOLISTI contro la buona Fede, e le cure de'MAGISTRATI, e del CONSOLATO.

Noi non mancheremo di mettere in opera tutti i mezzi possibili per corrispondere alla fiducia, della quale ci vediamo onorati, e ci affretteremo a render pubblico il Conto della nostra Amministrazione nell' Epoche assegnate nell' Articolo XXII. della detta Legge.

Lazzari, Crespi, De Romanis = Amministratori
Jannarelli Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 29. Piovoso
Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che l' Amministrazione de'Beni Enfiteutici Ipotecati per Garanzia degli Assegnati dalla Leg-

Digitized by Google

ge dei 23. Fruttifero è già organizzata; ordina quanto siegue:

Art. I. Viene rivocato il Decreto provisorio del dì 16. Nevoso passato, e viene incaricata l'Amministrazione stessa della riscossione del prodotto de' Beni Enfiteutici a lei assegnati in tutto, e per tutto a forma della Legge.

Art. II. I Questori Dipartimentali renderanno conto alla detta Amministrazione di quanto hanno esatto, ed eseguito in virtù del Decreto del dì 16. Nevoso.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Zaccaleoni
Dal Consolato Il Segretario Gayvernon

Per Copia Conforme
Il Segretario del Consolato Gayvernon

Num. 13.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Notificazione. Roma 6. Ventoso Anno 7. Repub.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dalle Amministrazioni Municipali dei Cantoni di Subiaco, e Palestrina le opportune istruzioni sopra le offerte ad essa esebite per l' affitto degli infrascritti Beni Nazionali, per procurare sempre più i vantaggi della Nazione invita tutti quelli, che vorranno accudire all' affitto de medesimi, ad esebire alla detta Amministrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data del presente le loro offerte chiese e sigillate anche separatamente sopra ciascun Fondo in mano degli Amministratori adunati in Seduta alli quì sottonotati Fondi per prenderle in considerazione, e deliberare in seguito l' affitto al Miglior Oblatore per il tempo di anni due, e colle condizioni volute dalle leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti quei patti, e condizioni, che sogliono apporsi in simili contratti. Dovrà però l'Offerente essere conosciuto dalla sudetta Amministrazione per Persona responsabile, ovvero in caso contrario darà un idonea sicurtà da approvarsi dalla medesima.

Ad oggetto poi, che ognuno sia sicuro, che non rimanga occulta la di lui offerta, come soleva accadere sotto il passato Governo, si darà a di lui favore nell' atto dell' esibizione

della sua offerta il certificato dalla medesima sottoscritto dal Presidente, e dal Segretario.

Dalmazzoni Presidente, Nicolaj Segretario

Li Beni d' Affittarsi situati nel Cantone di Palestina sono li seguenti.

Nota bene, il primo numero significa Rubbie il secondo Quarte, il terzo Scorzi, il quarto Quartucci.

Terreni, attinenti al Cantone di Palestrina

Terreno Macchioso in Contrada Cannucceta con sorgente d' Acqua di R. 3.

Il Pascolare dell' Erba per tutto il Territorio della Comune sì d' Estate, che d' Inverno

Terreni, attinenti alla Badia detta la Mentorella della Comune di Poli, e Guadagnolo

CANTONE DI PALESTINA

Terreno Arativo in Contrada il Basso del Candipoze di o. 3.
Terreno Arativo in Contrada il Tusso o. o. o. 2.
Terreno Castagnato in Contrada suddetta o. o. 1. o.
Altro Terreno Castagnato in detta contrada o. o. 1.
Terreno Olivato in Contrada il Casal Bertoni o. o. 1.
Altro Terreno Olivato in Contrada Ficozzivoli o. 2. 1.
Altro Terreno Olivato in Contrada Colle d' Arzaro o. o. o. 2.
Terreno Arativo in Contrada il Colle d' Arnano o. o. o. 2.
Terreno Castagnato in Contrada il Colle de Portella o. o. 2.
Terreno Arativo in Contrada il Colle suddetto o. o. 1. 2.
Terreno Castagnato in detta contrada o. o. 2.
Altro Castagneto in Contrada il Colle o. o. o. 1.
Terreno Olivato in detta contrada o. 1.
Terreno Vignato, e Arativo in detta Contrada o. o. 2.
Terreno Vignato in detta Contrada o. o. 1.
Terreno Arativo, ed olivato in contrada il Condotto o. 1. o. 1.
Terreno Arativo in contrada la Piaja o. 2.
Terreno Arativo in contrada Costecalle 8.
Terreno Arativo in detta contrada 3.
Terreno Arativo in Gontrada la Crocetta di 4.
Terreno Arativo, ed Olivato in contrada Ficozzivoli o. 2. 2. 2.
Terreno Arativo, ed Olivato in detta contrada o. 1. 1.
Terreno Arativo in detta Contrada o. 2. 1.
Terreno Arativo con Quercie in detta Contrada o. 2.
Terreno Arativo con Castagne in contrada il Fontanile Marchetta o. 2.

Digitized by Google

Terreno Arativo in contrada il Fontanile di Placido 5.
Terreno Arativo, ed Olivato in contrada il Fornello 1. 2.
Terreno Arativo in Contraea Grotta Marchetta 0. 0. 2.
Terreno Arativo con quercie in Contrada li limiti della Tenuta del Monte 2.
Terreno Cannetato in cotrada la Lombarda
Terreno Vignato, ed Olivato in contrada la Madonna della Quercia 0. 1.
Terreno Arativo in contrada li Mandrili 0. 2. 2.
Terreno Arativo in contrada le Marzotte 0. 2. 2.
Terreno Arativo in contrada le Mandrette 5. 2.
Terreno Arativo, e Prativo in contrada le Mole 0. 2.
Terreno Arativo, e Prativo in contrada la Morra 1. 1.
Terreno Arativo con Olive in detta contrada 0. 2.
Terreno Arativo in contrada il Moricone 3.
Terreno Arativo con Olive in contrada la Piaja 0. 2. 2.
Terreno Arativo in contrada il Piano 1. 2.
Terreno Arativo in contrada Piazza Mola 1.
Terreno Arativo con Noci in contrada li Porcili 7.
Terreno Vignato, ed Olivato in Contrada il Riaccio 0. 3. 2.
Terreno Cannetato in Contrada S. Martino 0. 2. 0. 3.
Terreno Castagnato in Contrada Torre Crocca 0. 0. 1. 2.
Terreno Vignato, ed Arativo in contrada la Valle 1.
Terreno Arativo in Contrada detta la Valle Castagna 9.
Terreno Arativo con Noci in contrada di S. Martino 7.
Terreno Arativo in contrada la Valle Rocca 9.
Terreno Arativo in Contrada Valle Saviano 2. 2. 2.

Terreni attinenti all' ex Patrimonio Gesuitico nella Comune di Gallicano

CANTONE DI PALESTINA

Terreno Seminativo in Contrada Colle Vigna 5. 2. 2.
Altro Seminativo in contrada Caipoli 5. 2.
Altro Seminativo in contrada Valle Abbate 4. 0. 3.
Altro Terreno in coutrada Valle Inversa 9. 2. 2.

Altri, attinenti alla Comune di Gallicano

Juslignandi in contrada Acquatraversa di circe 4. 0. 2.
Dieci piccoli Pezzetti di Terreno ridotti ad uso di Canneto in contrada la Piullica 1.
Juslignandi a prò della Popolazione sopra 11. 1. 0. 3.

Digitized by Google

Juslignandi a favore come sopra in contrada Colle Selva di 3.
Juslignandi come sopra in contrada Cajpoli di 14. 2 1.
Terreni Cannetati in Num. 39. piccoli pezzi in quantità fra tutti, in contrada Colle S. Rocco 3. 3. 3. 3. e 6. ottave
Terreno seminativo in contrada Vallefura di 3.
Terreno Macchioso contiguo 6. 1. 2.
Due piccoli pezzetti di Terreno in Contrada Vallefura
Juslignandi a favore della Popolazione Terreno Macchioso in contrada Casal S. Maria Vocabolo l' Olmato 9. 3. 1.
Altro Juslignandi a favore come sopra Terreno Macchioso in contrada il Fattore Vocabolo Acqua Rossa 14. 1.
Dodici pezzetti di Terreno in contrada S. Pastore ridotti ad uso di Canneto 0. 2. 2.
Juslignandi a favore come sopra contiguo al sudetto 2.
Sei pezzetti di Terreno in contrada S. Pastore 0. 2. 1.
Terreno in contrada Valleinversa 3.
Altro pezzo di Terreno Limitoso in contrada Valleinversa
Jus, ed azzione di vender l' Erba d' Inverno in ciascun anno in tutto il Territorio eccettuati li quarti d' Acquatraversa, Collossi, e Cajpoli
Terreni, attinenti al Soppresso Convento di S. Lucia di Palestrina.
Terreno in contrada Acqua di Maggio Territorio di Valmontone di circa 3.
Terreno in contrada il Porlone in detto Territorio 4. 3.
Terreno nel Territorio di Palestrina in contrada Vicesimo
Terreno in contrada Colle Cardella Territorio di Zagarola
Terreno Cesato lavorativo in contrada Forma le Tavole 8.
Terreno Prativo in contrada Muraccio 0. 3.
Terreno Vignato in contrada Selciata 0. 4.
Terreno Vignato, e Cannetato in detta contrada 0. 4.
—— gravato di 10. Caldarozzi di Mosto l' anno a favore della Mensa Vescovile di Palestrina
Terreno Alborato, e Cannetato in Contrada Rodi di 0. 5.
Terreno lavorativo in contrada Colle Martino di 0. 4.
Terreno lavorativo in detta Contrada 0. 6.
Terreno Vignato in contrada Colle Martino 0. 3.
Terreno Vignato in d. contrada di 0. 4.
Terreno Lavorativo in contrada Covarelle 0. 3.
Orto annesso al Convento

Digitized by Google

Terreni, attinenti al soppresso Collegio della SSma Annunziata de' PP. Barnabiti di Zagarolo

NEL CANTONE DI PALESTRINA

Terreno Vignato Sodivo, e Macchioso in Contrada Colle Magnano di circa 1. 2.
Terreno Vignato in detta 1.
Terreno Vignato in detta 1. 1. 1.
Terreno Vignato, e poco Cannetato in Contrada il Coro 0. 1.
Altro Vignato in detta contrada 0. 0. 3.
Terreno Vignato in contrada Carlo Vallecchia 1. 0. 2. 1.
Terreno Vignato, Cannetato, e Macchioso in contrada Colle Magnano 0. 2.
Terreno Cannetato in contrada Vallecchia 0. 0. 1. 1.
Terreno Cannetato in Contrada Selvicola 0. 1. 0. 2.
Terreno Vignato in contrada Carnoralo 0. 0. 3.
Terreno Vignato in contrada Colle Pennese 0. 1. 1.
Terreno ad uso di Orto sotto detto Collegio 0. 2.
Terreno sodivo a Colle Magnano 0. 2. 2.
Terreno lavorativo a Sementa in Vocabolo Caipoli & Aqua Traversa 12.

—— Tutti li sudetti Terreni sono gravati in Annui Sc. 4. 65. a favore di diversi

Terreni, attinenti al soppresso Collegio di S. Girolamo di Palestrina.

Terreno ad uso di Orto con Alberi di Uva, e Olivi in contrada Arcioni di circa 3. 2.
Terreno lavorativo in contrada Formalicchi 3.
Terreno lavorativo in contrada Quadrelle 2. 2. 0. 9.
Terreno Macchioso in detta Contrada 2. 3.
Terreno lavor., e Macchioso in contrada Valle del Rombo 3.1.0.1.
Terreno Macchioso in contrada Marciliano 0. 1. 0. 1.
Terreno Cesato in contrada la Spina 3. 2.
Terreno Prativo in detta contrada di 0. 3.
Terreno Prativo in contrada la Cora 0. 9.
Terreno lavorativo in Contrada Valle del Prato 0. 7.
Terreno lavorativo, e sassoso in contrada Valle Mazzana 4.
Terreno lavorativo in Contrada Fontana Tori 1. 6.
Terreno Vignato in contrada Cerroni 1.
Terreno Olivato in contrada Colle Martino 0. 1.
Terreno Vignato in detta contrada 0. 3.

Digitized by Google

Tereno Vignato in Contrada Acqua Nova o. 6. o. 7.
Terreno Vignato in contrada Selciata della Mola di o. 4. o. 6.
Terreno Vignato in contrada Conicella di o. 2. o. 3.
Terreno Castagniato in contrada Agliano
Terreno Vignato in contrada sudetta o. 7. o. 2.
Terreno Vignato in contrada sudetta o. 4.
Terreno Olivato in contrada Piscarello o. 1.
Terreno Vignato in contrada Fontana Magrina o. 5. o. 8.

Terreni, attinenti alla Comune di S. Gregorio.

CANTONE DI PALESTINA

Un pezzo di Terreno lavorativo in Vocabolo le difese de Bovi Aratorj con il Jus lignandi, e pascendi di circa 56. 3.
Un Terreno incolto in Vocabolo le difese delle Bestie da Soma di 4.
Un Terreno lavorativo in Vocab. Saviano
Un Terreno Vignato, e lavorativo nel Vocab. sud. di 1. e mez.
Altro Terreno lavorativo in detto Vocab. 1.
Jus lignandi nella Montagna, e tutto il Territorio a riserva della Macchia detta la Mola di circa 1. 3. 8. o.
Jus lignandi, & pascendi nella Doganella, che non entrano a quarto d'Erba, e nelli medesimi quarti dell'Erbe dopo il dì 8. Marzo a tutto Maggio

Terreni attinenti all' ex Patrimonio Gesuitico nella sudetta Comune di S. Gregorio.

Un Terreno Olivato di circa 500. Alberi in Vocab. Russiano in Contrada Aurora di circa 5. o. o. o.

Terreni, attinenti alla Commune di Castel S. Pietro

CANTONE DI PALESTRINA

Terreno in Contrada la Campagnata
Altro lavorativo in Contrada Costa del Fume 3. 2. o. o.
Altro d. in Contrada Casa Nuccola o. 1. o. o.
Altro d. in Contrada formale Canne
Jus Pascendi

Terreni attinenti alla Comune di Rocca di Cave

CANTONE DI PALESTRINA

Terreno Seminativo in Contrada Cavisi di 1. 2. o. o.

Terreni attinenti alla Comune di Capranica

CANTONE DI PALESTRINA

Terreno Lavorativo in Contrada la Costa di 9. o. o. o.
Canone sù d'un Terreno in Contrada le Costarelle di R. 3.

Digitized by Google

Terreni attinenti alla Comune di Zagarola

CANTONE DI PALESTRINA

Orto sotto le Mura Castellane di o. o. o. 1.
Jus Pascendi sopra R. 264. 3. 3. 2. sopra Terreni Arativi nei quarti di Casa Romana
Jus Pascendi della Valle Communitativo di l' Erbaggi sopra R. 11. o. 3. 3. di Terreni a Vigna

Terreni attinenti alla Comune di Poli

CANTONE DI PALESTRINA

Jus Lignandi nella Macchia detta le Monnelle

Terreni attinenti alla Comune di Guadagnolo

CANTONE DI PALESTRINA

jus Lignandi, e Pascendi
Difesa del Circuito intorno al Paese per le Bestie Somarine Cavalline, e Pecorine

Terreni attinenti alla Comune di Casappe.

CANTONE DI PALESTRINA

Terreno in Vocab. Araceccarella Vignato, ed Olivato
Altro Terreno in Vocab. Cretone Vignato
Altro Terreno Vignato posto in detta Contrada
Altro Terreno lavorativo in Vocab. la Selva
Altro Terreno Vignato, ed Olivato in Vocab. Serroni
Altro lavorativo, e Macchioso in Contrada il Territorio
Altro Terreno lavorativo, e Vignato in Vocab. Torciano
Altro Vignato in Vocab. Tufi
Altro Terreno in Vocab. Vallecchie Vignato &c.
Altro Vignato in Vocab. Vallerci
Altro Vignato in Vocab. Via Nova
Altro Terreno in Vocab. il Termine
Terreno in Vocab. Torciano
Terreno Vignato, ed Olivato in Vocab. Vallecchie
Terreno Vignato, Olivato, e lavorativo in Vocab. Pizzelle
Altro Terreno in Vocab. Via Nova Vignato
Altro Terreno Olivato in Vocab. Via Piana

Terreni attinenti alla Comune di Cave.

CANTONE DI PALESTRINA

Terreno Macchioso, e lavorativo in Contrada Roncicanti di circa o. 2. 1. o.
Altro lavorativo in Contrada Samele o. o. 2. 1.

Digitized by Google

Altro simile in Contrada Valle Romana 1. 0. 0. 0.
Altro lavorativo in Contrada il Colle 0. 2. 1. 0.
Altro lavorativo in Contrada Valledonica 1. 1. 0. 0.

BENI URBANI

Fabrica di tre Piani in Contrada Piazza Colonna
Altra Casa, Bottega, e Cantina in detta Contrada
Altra Bottega in detta Piazza
Altra Stanza a Granaro incontro li Scaloni a Gramiccia
Stalla incontro S. Maria
Bottega ò sia Archivio in Contrada la Piazza
Due Stanze in un Granaro incontro Piedi stalazzo

Terreni attinenti alla Comune di Pisciano.

CANTONE DI PALESTRINA

Terreno Cannetato in Contrada il Commune di circa 0. 1. 1. 0.
Altro detto in detta Contrada 0. 0. 1. 0. e mezzo
Altro in Contrada Miroldo 0. 0. 0. 1. e mezzo

Terreni attinenti al Soppresso Convento dell' Agostiniani di S. Maria Nuova nella Comune di S. Giorgio.

CANTONE DI PALESTRINA

Vigna nel recinto del Convento con num. 300. Alberi, cioè una quarta circa Vignato, e l' altro Olivato in tutto 2. 0. 0. 0.
Alberi di diversi frutti circa 100.
Terreno lavorativo in contrada Mercorano 3. 0. 0. 0.
Altro Terreno alla Mola dell' Arci
Altro Terreno a S. Lucia 1. 0. 0. 0.
Una Vigna sotto S. Maria Nuova responsiva alla quinta
Altra Vigna in contrada Carpentiera responsiva alla Strada
Olivato vicino la Terra di S. Gregorio di Alberi num. 30.
Un' Oliveto responsivo alla Strada parte dell' Olio di Alberi n. 20.
Vi sono diversi Canoni a denaro di fruttato anno circa sc. 10.

NOTA DEI BENI DELLA COMUNE Di SUBJACO.

Terreni

Terreno rustico, e sassoso in Contrada Cepponi di circa 11 11.
Altro vestito di Arbori di Cerque, Cerri, Fargne, e Castagne di circa 28. 1. 1. 1.
Altro in vocabolo Forma Decorata di circa 13. 10. 2. 20.
Altro in vocabolo Camapegli di circa 30. 6.
Altro in contrada Laurea, e Marciano di circa 125. 0. 1. 15.
Altro macchioso in contrada Monte Ofilano, una piccola por-

Digitized by Google

zione del quale trovasi a Canone per annuo scudo uno di circa 96. 11. 2. 32.

Altro in vocabolo Nocicchia = Valle Mancina = Rivolta = Cnlle del Fotno = Piano Stillo = Montagnola = Parte dell' Obacone di cui Rubbia 1., e Coppe 3, sono a Canone per aunui b. 50. di circa 403. 11. 1. 9.

Altro macchioso in vocabolo Lucinette di circa 200. 1. 3. 45.

Altro ad uso d' Orto in contrada la Madonna della Neve

C A S E

Casa posta in contrada Pietra spregata d' annuo affitto 6

Altra posta fuori la Porta Angelina d'annuo affitto 25

Il Macello

Forno di Pan venale in contrada Capo di Celsi 50

Pizzicaria 234. 09. e mezzo

Altra in Piazza S. Andrea 52. 24. e mezzo

Osteria fuori Porta Angelina 33. 83. e mezzo

Due Stanze ad uso d' Archivio dei pubblici Contratti 10.

C A N O N I

Canoni diversi sopra Terreni, e Casa comprensivi il ritorno delle Acque 25. 70.

Beni della Comune di Rocca Cantarano, e Rocca di mezzo

T E R R E N I

Pascolo Estivo, e d' Inverno del Monte, Montagna di S. Michele, Montagna di Mezzo, e Sterili dispersi nelli vocabili di Valsi, Cerretana, ed altre diverse den: di circa 110. 7. 19.

Simile della Montagna dirimpetto alla Montagna di mezzo, con diversi vocaboli di circa 241. 7. 2.

Erba d' Inverno nei Prati, e Sterili annessi in più Contrade di particolari

C A S E, E D A F F I T T I

Casa ad uso di Mola in Contrada il Fosso della Mola.

Mola a Grano in Contrada suddetta.

Affitto della Depositaria de' Pegni.

Affitto della Pizzicaria.

Affitto del Forno a Socio.

Affitto de' Danni.

Affitto del Forno di Pan venale.

Digitized by Google

Num. 14.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Decreto del Direttorio Esecutivo contro i prevenuti delle Rapine, Esazioni, e Dilapidazioni. Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese del dì 7. Ventoso anno 7.

IL Direttorio Esecutivo, informato, che, dopo il ritorno in Roma dell'Armata Francese, e dopo l'occupazione seguitane degli Stati Napoletani, sono state commesse in questi Paesi delle rapine, delle esazioni, e delle dilapidazioni, delle quali la voce pubblica accusa alcuni individui, i quali hanno fatto, e fanno tuttora parte dell' Armata di Napoli, o i quali vi sono, o vi sono stati attaccati, ovvero impiegati nel seguito.

Considerando, che fa d' uopo prevenire con un esempio strepitoso la rinnovazione d' eccessi, che sono tanto riprensibili, e che privano l' Armata delle risorse legittime, ch' essa ha diritto d' aspettare dal frutto delle sue vittorie.

Decreta quanto segue

Art.I. Il Generale in Capite dell'Armate d'Italia, e di Napoli, farà condurre, senza indugio, avanti un Consiglio di Guerra tutti i prevenuti delle rapine, esazioni, e dilapidazioni, qui sopra mentovate, qualunque siano i loro gradi, i loro impieghi, o professioni.

Art. II. Sarà particolarmente tradotto avanti il Consiglio di Guerra il nominato Bassal, già Cittadino Francese.

Art. III. Il presente Decreto sarà posto all' Ordine delle Armate d'Italia, e di Napoli: sarà impresso nelle due Lingue, ed affisso in qualunque luogo convenga, nei Territorj Romani, e Napoletani.

Il Ministro della Guerra resta incaricato della di lui esecuzione.

Il Presidente del Direttorio *Barras*.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale *Lagarde*.
Per copia conforme il Ministro della Guerra *Scherer*.
Per copia conf. il Gen. in capite dell'Arm. di Napoli *Macdonald*.
Per copia conf. l'Ambasc. della Rep. Franc. a Roma *Bertolio*.
Per l'Ambasciatore il Segret. d'Ambasciata *Florens*.

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 15. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 8. Ventoso Anno 7. Repubblicano

I Grandi Edili Notificazione

IL Sale non ha sofferto alterazione alcuna di prezzo: questo è fissato nella Salara a bajocchi ventuno la Decina, e negli Spacci, e botteghe a bajocchi Venticinque secondo il solito.

Niuno può permettersi alcuno aumento ed i Commissarj di Polizia, ed i Grascieri invigileranno, che non si faccia assolutamente.

La Libra sarà ragguagliata alla detta proporzione.

Non vi dovrà essere alcuna diversità di Moneta.

Chi cotraverrà à questa disposizioni sarà punito a tenore delle Leggi Annonarie tuttora vigenti.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy, Grandi Edili

Publio Serpieri Segretario

LIBERTA' Num. 16. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 8. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che è cessato il bisogno, e il fine per cui erano stati spediti nei Dipartimenti della Repubblica alcuni Commissarj autorizzati dal medesimo Consolato, o che rimanendo a terminarsi qualche operazione, può benissimo supplirvisi dalle rispettive Municipalità, ordina come siegue.

Art. 1. Cesseranno immediatamente le Funzioni de' Commissarj Paloni, Poggioli, Jacoucci, Polelli, Greco, Amici, e Bouchard.

Art. 2. Essi si renderanno alla più breve dilazione ai rispettivi luoghi donde partirono, e nel termine di due Decadi dalla pubblicazione del presente, daranno sfogo, e renderanno conto delle loro operazioni al Governo, e per esso ai rispettivi Ministri, secondo le diverse operazioni, che hanno dovuto fare.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato e pubblicato nelle solite forme.

Il Presidente del Consolato Zaccaleoni

Il Segretario del Consolato Gayvernon

Per Copia conforme *Il Ministro dell' Interno Franceschi*.

Digitized by Google

Num. 17.

LIBERTÀ' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Notificazione Roma 9. Ventoso Anno 7. Rep.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere avendo per il vantaggio della Nazione determinato di procedere all' affitto degl' infrascritti Beni Nazionali , situati nel Cantone di Monte Rotondo invita tutti quelli , che vorranno accudire all' affitto dei medesimi , ad esibire alla detta Amministrrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data del presente le loro offerte chiuse , e sigillate anche separatamente sopra ciascuno Fondo in mano degli Amministratori adunati in Seduta alli quì sotto notati Fondi per prenderle in considerazione , e deliberare in seguito l' affitto al miglior Oblatore per il tempo di anni due , e colle condizioni volute dalle leggi , e specialmente da quelle del 29. Fiorile , e 6. Vendemmiale prossimo passato , e con tutti quei patti , e condizioni , che sogliono apporsi in simili contratti . Dovrà però l' Offerente essere conosciuto dalla sudetta Amministrazione per Persona responsabile , ovvero in caso contrario darà un idonea sicurtà da approvarsi dalla medesima .

Ad oggetto poi , che ognuno sia sicuro , che non rimanga occulta la di lui offerta , come soleva accadere sotto il passato Governo , si darà a di lui favore nell' atto dell' esibizione della sua offerta il certificato della medesima sottoscrirto dal Presidente , e dal Segretario .

Dalmazzoni Presidente , Nicolaj Segretario .

Li Beni d' affittarsi come sopra sono li seguenti

N. B. il primo num°. significa Rubbj , il 2. Quarte , il 3°. Scorsi , ed il 4°. Quartuccie .

Terreni attinenti alla Comune di Monte Rotondo .

Tenuta vocabolo le Cese , e Pantano Prativo , e Macchioso comprese l' Erbe d'Inverno ed Estate di circa 108.

Terreno Macchioso di pubblico Pascolo , e del Jus Lignandi in Vocabolo Gattaceca 110.

Terreno Prativo vocabolo Torre mancino , o Cese 0. 1.

Terreno Prativo in vocabolo Monte Ciafrone 1. 1.

Terreno Prativo in vocabolo le Dogane di Pantano 5. 1. 1. 2.

Altro Prativo in vocabolo sudetto 1. 0. 1. 2.

Digitized by Google

Altro simile in vocabolo la Casetta o. o. 2. 3.
Altra simile fuori le Mura o. o. 1. 2.
Altro Sodivo in vocabolo o. o. 1. 2.
Altro Simile in vocabolo le Pratarine o. 3. o. 2.
Altro simile in vocabolo sudetto o. o. o. 2.
Altro simile in vocabolo il Mondezzaro o. o. o. 3.
Altro simile in vocabolo vicino la posta del Palazzo o. o. 1.
Altro Sodivo, Sterposo, ed Infruttifero in vocabolo la Fonte o. 3. 2. 2.
Altro sodivo in vocabolo la Pietrara 1. o. 2. 2.
Altro Cannetato, e Sodivo in vocabolo lo Scoppio o. o. o. 2. e mezzo.
Altro Sodivo in vocabolo la Madonna di Loreto o. o. 2.
Terreno Sodivo in vocabolo la Cascina o. o. 1.
Altro simile in vocabolo la Crocetta o. 3. 2. 3.
Terreno Vignato, e Sodivo in vocabolo la Suolta di Mentana 1. 3. o. 2.
Orto fuori le Mura o. o. 2. 3.
Terreno Vignato in vocabolo Vallagati o. 2. 1.
Terreno Vignato in vocabolo S. Anna o. 1. 3. 1.
Terreno Vignato in vocabolo S. Martino o. 1.
Vigna in vocabolo S. Maria
Vigna in vocabolo S. Anna

Terreni Responsivi alla quinta posti nel 4. delle Mole nella Comune di Monticelli.

Terreno Seminativo in contrada il Grottone 1. o. 2. 2.
Altro Seminativo in contrada Capo Mozzo 1. o. 1. 1.
Altro come sopra in contrada le Pezze, ossia S Severino 2. o. 3.
Altro come sopra in contrada il Casale, o siano Prati 1. o. o. 1.

Terreni Frativi liberi in detto Quarto.

Terreno Prativo in contrada il Casale 1. o. o. o. e mezzo
Altro simile in contrada Prato famarolo o. 1. o. 1. e mezzo
Altro simile in contrada li Carracci o, 1. 2.
Altro simile in contrada il Macchione o. o. 2. 3.
Terreno prativo in contrada li Prati o. o. 3.
Altro simile in contrada Pantano o. 1. 1.
Altro simile in detta contrada 1. 3. 2. 2.
Altra simile in detta contrada 1. 2.

Digitized by Google

Terreni prativi responsivi alla quinta in detto Quarto.

Terreno prativo in contrada Prato Famarolo o. 1. o. 2.
Altro simile in contrada Prato nuovo o. 1. o. 2.

Terreni macchiosi liberi in detto Quarto.

Terreno macchioso in contrada il Ceppetello 22.
Altro come sopra in contrada Selva magna 167. 3.

Terreni olivati liberi in detto Quarto.

Terreno olivato in contrada Colliagrassa o. o. o. 2.
Altro come sopra in contrada Capo Mozzo o. o. 3. 2. e mezzo.

Terreni seminativi liberi in Monticelli nel Quarto di Magliano.

Terreno seminativo in contrada il Caponcio 1. 2. 2.
Altro simile in contrada le Case grandi 18. 3. 2. 3.
Altro sassoso incolto in detta contrada 2. 2. 1. 1.
Altro seminativo in contrada Collegrosso 4. 3.
Altro sassoso incolto in detta contrada o. 2. 2. 2.
Altro seminativo in contrada Formello 2. 1. 1.
Altro come sopra in contrada la Fornace 2. 3.
Terreno seminativo in contrada la Longara 1. o. 1. 1.
Altro come sopra in contrada le Molette o. 3. 3. 1.
Altro come sopra in detta contrada 2. 2.
Altro come sopra in detta contrada 6. 3. o. 3.
Altro sterposo incolto in detta contrada 1. o. 3. 1.
Terreno seminativo in contrada Valle Forello 1. o. 1. 2.
Altro simile in contrada Valle di Mangliano 1. 2.

Terreni responsivi in detto Quarto.

Terreno seminativo in contrada la Fornace 1. 2.
Altro simile in contrada il Cannetaccio 1. o. 1. 2.

Terreni macchiosi liberi in detto Quarto.

Terreno macchioso in contrada li Casali 4. 3.
Altro simile in contrada Colle Sciarra, o sia Costa Rampazzolo 6.

Terreno prativo in detto Quarto.

Terreno prativo in contrada la Fornace o. o. o. 1.

Terreni seminativi liberi nella Comune di Monticelli nel Quarto delle Caprine.

Terreno seminativo in contrada Casale bianco 1. 3.
Terreno seminativo libero in contrada Fosso del Diavolo o. 1. 1. 2.
Altro simile in detta contrada 1. 1. 3.
Altro simile in contrada passo del Tufo o. 2. o. 2.
Altro simile in contrada le Puzzolane 1. 1. o. 2.
Altro simile in contrada de' Spagnoli 1. 2.

Digitized by Google

Terreni Seminativi responsivi alla Quinta in detta 4.

Terreno seminativo in contrada Colle Cervino 1. 3. 2.
Altro simile in contrada Fosso del Diavolo 1. 1.

Terreni nella Comune di Palombara spettanti al Cantone di Monte Rotondo.

Due Oliveti alli Ferrari
Terreno Olivato a Vallecupa

Terreni attinenti al Cantone di Monte Rotondo, e la Comune di Palombara.

Terreno Macchioso Colle secco nel Territorio di S. Polo 5. 1.
Terreno Macchioso Colle Veneziano colle Strade &c. di 6.1.1.3.
Terreno Macchioso Carpini 38. 1. 1. 3. e mezzo
Terreno Macchioso Colle dell' Ospedale 6. 1. 2.
Terreno Macchioso vicino l'Olive 6. 1. e mezzo
Terreno Macchioso Carpini dell' Olivi 17. 0. 0. 2.
Terreno Macchioso Santa Anatolia 8. 2. 1. 2.
Terreno Macchioso Carpini 9. 2. 1. 1. e mezzo
Terreno Macchioso Monte Gennaro con S. Polo, Monte Flavio, ed altre Comuni 675. 2. 2. 2.
Terreno Sodivo inutile cento Ducati, vocabolo la Fontana 0. 0. 2. 2.
Terreno inutile vocabolo Fonte Santa Maria 0. 0. 2.
Terreno sodivo Albanetta sotto strada 0. 1. 0. 1.
Terreno Vignato vocabolo Formella 0. 1. 3.
Terreno Vignato vocabolo Canale 0. 3. 1. 2.
Canoni diversi attivi in Monte Rotondo di fruttato annuo circa 22. 12. e mezza
Canoni diversi attivi nella Comune di Monticelli di fruttato annui circa 60. 14. e mezza

Terreni attinenti all' ex Camera nel Cantone di Monte Rotondo

Terreno Vignato vocabolo li Cappuccini 1. 2. 2. 3.
Altro lavorativo 0. 0. 2. 3.
Altro Cannetato 0. 0. 2. 3.
Altro Macchioso 0. 1. 3. 2.
Altro in vocabolo la suolta di Mentana 0. 0. 3. 3.
Altro in vocabolo S. Martino 1. 2. 1. 3.
Casa in contrada Mattonata
Altra Casa in detta Contrada
Altra a Strada Felice

Digitized by Google

Terreni attinenti alla Comune di Riano

CANTONE DI MONTE ROTONDO

Macchia Cedua nel 4. detto di S. Giorgio compresa l' Erba d'Inverno d' ogni anno 8. 3.

Terreni attinenti alla Comune di Stazzano

CANTOOE DI MONTE ROTONDO

Una Casa posta nel Monte Castello 1. 1.

Terreni attinenti alla Comune di Mentana

CANTONE DI MONTE ROTONDO

Terreno in vocabolo Monte Pizzuto 48. 2.
Terreno ad uso di Macchia nel 4. vocabolo Trentani 13.
Altra Macchia nel vocabolo S. Giovanni 12.
Altro Terreno di 4.
Altro simile in detta contrada 2. 0. 2.
Altro simile in contrada Colle Giannetta 2. 0. 3. 1.
Altro simile in contrada il Fossetello 0. 3.
Terreno seminativo libero in contrada il Limite grande 0. 3.
Altro simile in contrada Muro longo 0. 3. 1. 2.
Altro simile in contrada Prato del Pidocchio 1. 1. 3. 2.
Altro simile in contrada Selva maggiore 0. 2. 3. 2.
Altro simile in contrada Valle Sterpara 4. 0. 2.
Altro simile in detta contrada 0. 1.
Altro simile in detta contrada 0. 0. 3.
Altro simile in detta contrada 1. 1. 2. 3.

Terreni responsivi alla Quinta in detto Quarto.

Terreno seminativo in contrada Colle Giannetta 1. 2, 0. 2.
Altro simile in contrada Muro longo 1. 2. 3.
Altro simile in contrada Selva maggiore 0. 3. 3. 2.
Altro simile in contrada Pantano 1. 1. 1.

Terreni responsivi prativi in detto Quarto.

Terreno prativo libero in contrada Selva maggiore 0. 0. 2. 1.
Terreno prativo responsivo in contrada Prato del Pidocchio 1. 2.

Terreni seminativi liberi nella Comune di Monticelli nel Quarto del Cupo.

Terreno seminativo in contrada il Cupo 2. 0. 1. 2.
Altro simile in contrada la Torre 0. 1. 1.

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 18. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Notificazione

Planta Incaricato Provisorio del Ministro di Guerra, Marina ed affari Esteri alli cittadini della Repubblica Romana

I Delitti non possono rimanere impuniti, e le sue vittime esser deggiono sollevate. Voi tutti che al prezzo di tanti sacrificj per amor della libertà aggiungeste la sofferenza nel sottoporvi ad arbitrarie, ed eccessive requisizioni aspettando che il Governo vi stendesse il braccio, tranquillizzatevi: questo momento è arrivato. Il ferro vindice delle leggi và a colpire gli autori delle vostre sventure: essi non isfuggiranno all' occhio vigilante della giustizia, che li rintraccia, e li vuole annichilati per sempre. Eccovi quì appresso il Decreto del vostro Governo, alla cui esecuzione dovete tutti contribuire affrettandovi di diriger a me, come a ciò incaricato, gli schiarimenti, e i ricorsi, onde scoprire i colpevoli. *S. Planta*

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 11. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato avendo presa nella più seria considerazione il general reclamo di una moltitudine di abitanti della Repubblica Romana contro molte arbitrarie, ed eccessive requisizioni, ordina come segue.

Art. 1. Tutte le Comuni della Repubblica, e tutti i particolari Individui che han sofferto degli aggravj, o credono averli ricevuti, sull' oggetto delle requisizioni, o di danari, o di Bestiami, o di Derrate, o di qualunque altra cosa, sono invitati a dedurre i loro ricorsi al Ministro della Guerra nel termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 2. Tali ricorsi dovranno essere ancora giustificati o colle ricevute, o in altra guisa.

Art. 3. Il Consolato si riserba in appresso di far prendere le necessarie misure dalle legittime Autorità contro quelli, che si troveranno delinquenti.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, è pubblicato.

Il presidente del Consolato Zaccaleoni, dal Consolato il Seg. Gayvernon

Per Copia Conforme *L' incaricato provisorio del Ministro di Guerra, Marina, ed Affari Esteri S. Planta*

Digitized by Google

Num. 19.

LO STAMPATORE

Considerando , che la Collezione viene di molto accresciuta nel suo volume dalle Sentenze delle Commissioni Militari , e del Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere , non ostante finora siano state date scorciate per quanto è stato possibile , a risparmiare perciò in avvenire ai Cittadini Associati , e ad altri , che se ne provvedono , una maggior spesa , ha determinato di non più stamparle secondo il solito , ma di accennarle semplicemente nelle loro rispettive date coll' indicare la Commissione , o Tribunale , da cui sono state pronunziate , contro di chi , e per qual delitto , o a favore di chi , essendo assolutoria . Eccone il primo esempio .

Corpo d' Armata di Roma

Seduta del dì 11. Ventoso anno VII. Repubblicano

SEntenza della Commissione Militare contro Francesco Manazzi Fornaro Veneto condannato a cinque anni di ferri per delazione d' Armi proibite , non essendosi trovato nell' incolpazione alcuna cosa , che aggravasse il delitto, sottoscritta dal Capitano Relatore *Hocquard* .

Num. 20.

Armata di Roma . Seduta del dì 12. Ventoso anno 7. Repub.

SEntenza della Commissione Militare contro Pietro Perioni di Bastia in Corsica Chirurgo , e Nicola Manochi di Fossombrone studente di Mosaico , il primo condannato a morte , l' altro a cinque anni di ferri attesa la sua età minore , per essersi portati in diverse Comuni del Cantone di Morlupo , ed aver esercitati degli arresti , e sequestri con appropriarsi gli effetti , ed argenti , fatti de' Proclami , dati ordini alle Autorità Costituite , fatte delle requisizioni di Cavalli , Castrati , ed altri effetti sotto nome di Commissarj della Commissione Militare Francese anche colle armi alla mano , e minacce , sottoscrivendo i loro atti di autorità col nome di Recard Segretario .

Sottoscritto = Hocquard .

LIBERTA' Num. 21. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Roma li 12. Ventoso Anno VII. Repubblicano

Gli Amministratari Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

DOvendosi prendere in esame , e liquidare i conti di coloro , che per stime de' Fondi Nazionali , rogiti , confezzioni

Digitized by Google

di Specchi, ed altre simili cause sono divenuti creditori dell' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali invitiamo tutti, e singoli Agrimensori, Architetti, ed altri compresi nell' indicata classe di Creditori ad esibire nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente i loro Conti nella prima Divisione del nostro Burò, onde se ne possa formare la nota, o sia lo specchio completo da rimettersi in seguito alla lodata Amministrazione Generale :

Dalmazzoni Presidente, Nicolaj Segretario

Num. 22.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 13. Ventoso Anno 7. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione del Decreto del Consolato dei 5. Piovoso si fa noto, che nelle Stanze del Burò dell' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali posto nella Piazza di Monte Citorio si esporranno dalle 9. alle 10. della mattina del giorno 14. del Mese Ventoso al pubblico Incanto gl' infrascritti fondi Nazionali stimati in conformità dell' enunciato Decreto del Consolato, quali Fondi verranno aggiudicati al maggiore offerente, coll' auzzione del prezzo sopra quello della delibera sino alle ore quattro della sera.

Sarà a tenore dell' anzidetto Decreto pagabile il prezzo dell' Incanto o in Piastre, o in Assegnati valor nominale a genio dei Compratori : Resta esclusa la moneta Plateale, o Erosa, o sia di Rame.

Casa posta nel Vicolo detto comunemente l' Archetto della Minerva contiguo il Macello, Sezione del Pantheon segnata num. 30. spettante per lo passato alla Camera Generalizia della Minerva, in oggi della Repubblica Romana, confinante per tre lati con le Case della Camera Generalizia sudetta, e per altro lato con il medesimo Vicolo salvo &c. consistente in una sola Stanza terrena, ed una Stanza superiore stimata libera Scudi 236. 98.

Casa posta nella Sezione sudetta segnata num. 31., e precisamente nella Strada, che dalla Piazza della Minerva tende a quella della Rotonda spettante per lo passato alla Camera Generalizia sudetta, per altro lato con il Vicolo detto comunemente dell' Archetto, e per d' avanti con la via pubblica sud

Digitized by Google

detta Salvo &c. consistente in un Piano terreno con Bottega affittata ad uso di Macello, e in quatro Piani superiori stimata libera Scudi 3325. 01. ¼

Casa posta nella detta Sezione segnata num. 32., e precisamente nella Strada, che dalla Piazza della Minerva tende a quella della Rotonda spettante per lo passato alla Camera Generalizia della Minerva, in oggi di pertinenza della Repubblica Romana confinante per tre lati con le Case della stessa Camera Generalizia, e per d' avanti con la Via publica sopradetta Salvo &c. consistente in un piano terreno di una Bottega affittata ad uso di Fornaro, Cortile, ed altri commodi, e in numero tre Piani superiori, stimata libera Sc. 3291. 41. ¼

Casa posta nella detta Sezione segnata num. 33. spettante per lo passato alla sopradetta Camera Generalizia della Minerva in oggi di pertinenza della Repubblica Romana confinante per tre lati con le Case della Camera Generalizia sudetta, e per d' avanti colla sunnominata Via pubblica Salvi &c. consistenti in un Piano terreno, in num. quattro Piani superiori stimata libera Scudi 2958. 69.

Per commodo dei Compratori si avvisa, che chiunque sopra li Beni descritti nella presente Notificazione desiderasse schiarimenti si potrà presentare nel Burò dell' Amministrazione Generale suddetto dalle ore 9. della mattina fino alle tre dopo il mezzo giorno, dove troverà i Documenti necessarj unitamente alle stime.

Filippo Quenard
Dall' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali
Carlo Trenca Segretario Generale.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Num. 23.

L E G G E

Il Generale Comandante in Capo L'Armata di Roma

COnsiderando che in tutte le rivoluzioni che hanno promessa la libertà civile e politica dei popoli assoggettati per un lungo corso di secoli; s' è dovuto ricorrere a delle Leggi di circostanza, senza le quali le Costituzioni accettate dai popoli sarebbero perite nell' istessa loro nascita.

Considerando che la guerra, l'insurrezioni, la carestia arte fatta, più pericolosa che la reale, la mancanza di registri, e

Digitized by Google

d' iscrizioni civiche funesti risultati dell' invasione Napolitana affliggono in questo momento la Repubblica Romana.

Considerando che i mali non potrebbero che accrescersi coll' esecuzione attuale d' alcuni Articoli Costituzionali che i nemici della Repubblica aspettano con impazienza per seminare la discordia, ed estendere l' Anarchia, per mezzo delle quali si lusingano di rovesciare la Costituzione e di rendere infruttuose per la libertà dei Romani le vittorie de' Francesi.

Considerando che la Costituzione nella sua profonda saviezza, presenta da se stessa i mezzi di sottrarla ai pericoli che la minacciano.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Decreta:

Art. 1. Gli Articoli 9. e 10. della Legge del dì 2. Germile sull' organizzazione de' Consiglj Legislativi saranno eseguiti secondo la loro forma, e tenore.

In conseguenza l' estrazione prescritta per riempire il terzo del Tribunato si farà in Seduta pubblica il dì 16. del presente Mese Ventoso. Sarà a tal' oggetto fatta una lista di tutti i Tribuni, che dopo la formazione del Tribunato, fossero morti, o che fossero stati destituiti, o che avessero dati le loro dimissioni le quali fossero state accettate.

Il numero de' Tribuni, che si troveranno in uno di questi tre casi sarà contato in quello dei 24. Membri, che debbono sortire il dì primo Pratile.

Art. 2. Il giorno dell' estrazione, e nella medesima Seduta sarà fatto un' appello nominale il quale comproverà il numero de' Membri del Tribunato, o siano assenti, o siano presenti.

Art. 3. La lista de' Membri componenti effettivamente il Tribunato sarà fatta d' appresso questo appello nominale, e per ordine alfabetico.

Art. 4. Sarà fatta una prima estrazione alla sorte per fissare l'ordine nel quale ciascuno si presenterà all'estrazione definitiva.

Art. 5. Per giungere a questa prima estrazione, saranno messi in un' Urna tanti Viglietti quanti vi saranno di Membri nella lista alfabetica, ciascuno di questi Viglietti avrà un numero, dall' uno sino al numero di cui la lista sarà composta, v.g. dall' uno sino al 62., se il numero de' Membri del Tribunato sarà composto di 62, e così di ogni altro numero.

Art. 6. Il numero del viglietto, che ciascheduno caverà

Digitized by Google

a sorte dopo di essere stato chiamato nell' ordine della lista alfabetica, servirà a denotare il rango secondo il quale ciascheduno sarà chiamato nell' estrazione definitiva.

Art. 7. A misura che ciascun Membro caverà un Viglietto portante un Membro, lo sottoscriverà e lo lascierà sopra il Burò, ove sarà raccolto dai Segretarj.

Art 8. I viglietti aventi un numero, e così sottoscritti serviranno per comporre la lista, che fisserà l' ordine, che si seguirà, nell' estrazione definitiva, e questa lista sarà pubblicamente collazionata con i Viglietti aventi i numeri, e le sottoscrizioni.

Art. 9. Per procedere, e pervenire all' estrazione definitiva saranno fatti altrettanti Viglietti, quanti Membri effettivi si troveranno portati sulla lista alfabetica. Questi viglietti saranno della stessa carta, forma, e grandezza.

Art. 10. Sopra 48. di questi Viglietti sarà iscritta l' espressione Restante, e sopra il di più necessario per arrivare al numero portato nella lista alfabetica sarà scritta l' espressione Sortente. I Viglietti sieno restanti, o sortenti saranno sottoscritti dal Presidente, e da i due Segretarj, e posti nell' urna destinata all' estrazione.

Art. 11. A misura, che ciascun Membro caverà un viglietto o sia restante, o sia sortente lo sottoscriverà, e lo lascerà sopra il Burò, ove sarà raccolto da i Segretarj.

Art. 12. I viglietti così estratti, e sottoscritti serviranno per comporre la lista de' Membri che sortono, e quella de' Membri che restano, e queste due liste saranno pubblicamente confrontate con i Viglietti portanti l' indicazione di quelli che restano, e di quelli che sortono colle loro sottoscrizioni.

Art. 13. Le Adunanze de' Comizj, Tribuli, ed Elettorali sono sospesi, e l' Articolo 368. della Costituzione Romana continuerà ad essere in vigore finchè una Legge vi abbia altrimenti provveduto.

Roma 13. Ventoso dell' anno 7. Repubblicano.

Il Generale in Capo Macdonald

Il Consolato ordina che la presente Legge sia stampata, pubblicata, e munita del Sigillo della Repubblica.

Il Presidente del Consolato Zaccaleoni

Per copia conforme *Dal Consolato il Segretario Gayvernon*

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 24. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana 13. Ventoso Anno 7.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia.

IL Governo Romano riceve nel momento da ogni parte le assicurazioni più decise della Vittoria. L' orda degli Assassini, che turbava la tranquillità interna della Repubblica, cade vittima del coraggio Repubblicano. Stroncone è occupato dalle Truppe Francesi, e Romane, ed i Briganti che la difendevano sono sotto la scure della Giustizia. Rieti è liberato da un Blocco sostenuto da quei Cittadini con intrepidezza, e con costanza, ed i Briganti, che la circondavano sono stati dissipati come la nebbia del Matutino dal valore dei vostri Fratelli. In Alatri i Patriotti, e la Guardia Nazionale hanno respinti nelle prime loro mosse gl' Insorgenti, che fugati, e dispersi cercano i nascondigli delle fiere per sottrarsi alle Bajonette che li perseguono. I Magistrati, i Cittadini mostrano in tutta la linea del Confine già Napolitano un' energia, che ha sconcertato le trame dei nostri nemici, e salvato i Dipartimenti da un' Invasione. I colpevoli sono distrutti; I traviati dimandono un perdono. Eccovi l' estratto delle nuove Officiali. Rassicuratevi Abitatori del Territorio Romano. Affidatevi alla vigilanza del Governo, alla fermezza dei ben' intenzionati Cittadini, al valore de' vostri Soldati. Già essi sono Emuli di quello dei Francesi, e caminano con egual passo all' attacchi, ed alla Vittoria. Le strade sono di nuovo aperte alle relazioni commerciali, ai trasporti delle sussistenze. Non temete. La pace ricondurrà l' abbondanza deviata dalla stolida ferocia d' un Rè spergiuro, e d' una turba d' Assassini che in nome d' un Dio pacifico portavano nelle Città, e nelle Campagne la desolazione. L' interesse di tutti è affidato all' essistenza d' un Governo Repubblicano. Esso esisterà malgrado i sforzi riuniti de' suoi Nemici. *Martelli.*

Repubblica Romana Armata di Roma.

Dal Quartier Generale di Terni a dì 10. Ventoso Anno 7. Rep. Giorgio Grabowski Generale di Divisione Commandante le Truppe Romane al Consolato.

Cittadino Presidente.

HO l' onore di prevenirvi Cittadini, che il Paese di Stroncone è preso, che abbiamo in mano 64. Prigionieri ri-

belli, e fra quali i loro due Capi Grimani, ed un tal Luigi di Cotanello, e tutti presi colle armi alla mano.

In seguito vi darò ulteriori dettagli.

Salute, e Rispetto *Giorgio Grabowski*

Per Copia Conforme

Esistente nel Min. della Giust. e Pol. Il Capo del Seg. Luciani

Repubblica Romana Macerata a dì 8. Ventoso Anno 7. Rep.

Polelli Commissario Consolare nel Dipartimento del Musone

Cittadini Consoli.

CON mia dei 4. andante vi ragguagliai, Cittadini Consoli, dell' insorgenza di Apiro, e dell' invasione di quei Cittadini nella Comune di Cingoli. Quale fosse l' esito in Apiro voi lo sentiste dalla stessa mia lettera. Un vantaggio consimile hanno riportato in Cingoli le armi Repubblicane. Colà è riuscito di arrestare alcuni degl' Insorgenti, quali sono stati immediatamente fucilati. Il Generale Cambray con suo Proclama qui affisso annunzia, che in tutto questo Dipartimento non solo, ma anche negli altri vicini sono stati distrutti, e dispersi gl' Insorgenti. Conoscete da questo, che con la forza tutto si ottiene, e con la sola guarnigione della Truppa Francese spero attivare ancora il servigio per il trasporto del Grano, che tutt' ora seguita a scalarsi in buona quantità. Passo a protestarvi. Salute, e Rispetto. *Polelli.*

Per Copia Conforme

Esistente nel Min. della Giust., e Pol. Il Capo del Seg. Luciani.

Repubblica Romana. Rieti 9. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

La Municipalità di Rieti. Ai Cittadini Consoli Romani.

UNitevi, Cittadini Consoli, al nostro giubilo, alla nostra contentezza. La Patria è salva nonostante i più violenti sforzi dei Briganti per rovesciarla. Questi nel numero almen di sei mila il dì 27. Piovoso caduto contornarono la nostra Città; occuparono le alture, che la dominano; vi piantarono un pezzo di Cannone, e tagliarono l'Acqua, che volta tutti i nostri Molini. Noi non avevamo, che un pezzo di Campagna, il quale scoppiò al terzo colpo. La Guarnigione Francese era di soli 150. Uomini circa; Pochissimi Fucili avevamo in istato di servire per darsi ai nostri buoni Patriotti, e la Città tutta era sguarnita dei mezzi per resistere ai sforzi, con i quali tentava opprimerci l' inimico che aveva il suo più stretto Cordo-

Digitized by Google

ne a due portate di fucile dalle nostre Porte. L'aspetto della nostra situazione riguardato in tutti i punti era il più spaventevole, ed il più pericoloso. Conveniva spiegar nell'istante tutto il coraggio, che l'amor della Libertà può ispirare ad un animo Repubblicano. Lo abbiamo fatto, ed eccoci liberi, vincitori, e contenti. La Gioventù a prese le Armi, è stata continuamente sulle mura, ed ha fatte delle sortite, nelle quali la vittoria ha sempre secondati i suoi passi. Le Autorità Costituite, i buoni Cittadini han travagliato indefessamente al buon ordine della Città, a tener contento, ed occupato il Popolo nelle fortificazioni fatte in diversi luoghi al momento, e nelle precauzioni per reggere ad un più lungo assedio, qualora non ci fosse il di 5. corrente giunto il soccorso, che ci avete Voi inviato, fra le quali è da contarsi principalmente la fusione di quattro Cannoni, un Molino a braccia, ed una Fabrica di Polvere, Edificj che ci promettono la miglior riuscita. Tanto ci affrettiamo di parteciparvi riserbandoci in seguito di mandarvi un'esatto dettaglio di quanto è accaduto. Vi contestiamo la nostra riconoscenza alle cure, che vi siete per noi date, ed alle quali abbiamo noi pienamente corrisposto. Viva la Libertà. Viva la Repubblica, e l'unione sia quella, che ci faccia trionfar sempre dei nostri Comuni nemici. Salute, e Rispetto.

N. F. Holi Presidente, Leoni Edile, Sorge Edile.

G. Massa Prefetto Consolare, Francesco Alessio Segretario

Per Copia Conforme

Esistente nel Min. della Giust., e Pol. Il Capo del Seg. Luciani

Repubblica Romana. Veroli 11. Ventoso Anno 7. Repub.

I Commissarj del Potere Esecutivo nel Circeo

Al Cittadino Ministro della Giustizia, e Polizia Generale

ARivammo la sera del dì 9., e passando per Frosinone con un centinajo di Patriotti trovati sul momento, incoraggimmo i buoni, e la Guardia Nazionale. In Veroli trovammo il miglior ordine. Il linguaggio della Patria avea parlato al cuore de' bravi Cittadini, l'Edile non avea mancato di dare le migliori disposizioni. La Guardia Nazionale si trovava nella maggiore attività. Essa avea piantato delle Sentinelle da tutte le parti, e dei Picchetti avanzati. Nell'interno le Pattuglie, e tutti i Patriotti senza dormire stavano in continua vigilanza. La nostra inaspettata comparsa con la forza ravvivò tutti, tanto

più, che conducevamo dei Disertori Napoletani Allarmisti. Le più severe misure si sono prese contro gli Allarmisti. Siate sicuro Cittadino Ministro, da qualunque insorgenza. Gli Alberi della Libertà signoreggiano in tutte le Comuni. I bravi Repubblicani vegliano alla loro custodia, la Guardia di Ceprano, di Monte S. Giovanni, di Alatri, di Veroli ha ben meritato della Patria. Viva la Repubblica. Salute, e Fratellanza.

Li Commissarj = Jacoucci, e Poggioli

Per Copia Conforme

Esistente nel Min. della Gius., e Pol. Il Capo del Seg. Luciani

Repubblica Romana. Veroli 11. *Ventoso Anno* 7.

Il Presidente del Tribunal di Censura

Al Cittadino Ministro della Giustizia, e Polizia = Roma

MI affretto, Cittadino Ministro, di parteciparvi le Vittorie dei Patriotti Alatrini sopra gl' Insorgenti di Fumone, che io vi accennai colla passata mia dei 9. corrente. Il loro coraggio è veramente degno di onorata menzione nel libro del futuro. Io vi compiego copia delle lettere scritte su tal particolare. Salute, e Rispetto *Gorirossi*

Lettera del Cittadino Alviti Edile di Alatri 11. *Ventoso anno* 7.

L'intrepidezza, ed il coraggio Repubblicano è stato sempre eguale in tutti. I Ribelli erano fortificati in una nostra Campagna; Fu dato l'Assalto. I Patriotti fecero fuoco contro di essi, inseguendoli continuamente. Cinque Briganti vi perirono, ed erano di quelli, che nella passata rivolta infierirono di più contro i migliori Patriotti, che incominciano a farsi temere. *Altra del sudetto sotto i* 9. *Ventoso.*

Jeri sera verso le due nella Porta di S. Francesco voleva entrare un numero di Ribelli. La nostra Pattuglia sparò. Intanto corsero tutti i Patriotti, esponendosi dov'era maggiore il pericolo.

Altra del sudetto a Jacoucci.

Ammirate il coraggio veramente Repubblicano dei nostri Patriotti. L'altro jeri ci recassimo in Fumone. Colà erano i Ribelli. Furono sparati più colpi di Fucile contro i medesimi. Fuggirono gettando per terra molte cose, che i Patriotti conquistarono, e conservano. Uno dei Ribelli rimase estinto.

Salute Repubblicana. *Alviti*

Per Copia Conforme

Esistente nel Min. della Gius., e Pol. Il Capo del Seg. Luciani

Digitized by Google

Num. 25.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Notificazione . Roma 14. Ventoso Anno 7. Repub.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere .

VOlendosi procedere dall' Amministrazione Dipartimentale del Tevere alla vendita del Mobilio esistente nel Palazzo Vescovile di Ostia , si partecipa al pubblico , che una tal vendita si aprirà il giorno 30. del corrente mese Ventoso all' ore dodici della mattina: Chiunque , pertanto voglia fare acquisto di detto Mobilio potrà presentarsi in detto giorno in Ostia nell' enunciato Palazzo ove seguirà l' Incanto , e si delibererà al migliore oblatore .

Dalmazzoni Presidente , Per il Segr. Petrucci Amminist.

Num. 26.

Armata di Roma . Seduta de' 15. Ventoso an. 7. Rep.

SEntenza della Commissione Militare contro Francesco Chiggi detto Mastro Checco il Festarolo alla strada de' Pozzi , Padron Checco Fabro vicino la Chiesa di S. Maria Liberatrice , ed il Giovane Barbiere della Bottega di Andrea Milani a Piazza delle Carrette , Contumaci , accusati di aver disotterrato un Cadavere Pollacco , e rispettivamente assolutoria per Francesco Torrini Facchino accusato di complicità in detto delitto.

Sottoscritto = *Hocquard*

Num. 27.

Armata di Roma . Seduta del dì 15. Ventoso an. 7. Rep.

SEntenza della Commissione Militare di morte contro i Contumaci Clemente Rotinelli Padre , Gio. Battista , e Giacomo suoi Figli Guardiani di Garofalo , Francesco detto il Fanciullo , Giuseppe per sopra nome il Pepaccio Bovattiere in S. Savero , e Costanzo detto il Capitano Guardiano del Cittadino Galassi per ruberia a mano armata nella Comune di Cervetri , dove hanno tagliato , e brugiato l' albero della Libertà , e fatto contribuire varj Cittadini in danaro , effetti , ed armi , rubato Cavalli , ed arnesi , fatto delle carcerazioni , e tenuto de' discorsi sediziosi ; ed assolutoria a favore di Persio Jesi , Giuliano Vaccari , Lorenzo Romagnoli , e Venanzio d' Angelo , non trovati complici .

Sottoscritto = *Hocquard*

Digitized by Google

Num. 28.

In nome della Popolo Romano

Li 15. Ventoso anno 7. Repubblicano.

SEntenza del Consiglio di Guerra sulle Truppe Romane a favore del Citt. Giacomo Santori Chirurgo Maggiore prevenuto d'aver abbandonato il suo Corpo nell' invasione de' Napolitani, colla quale si ordina che sia messo in libertà, e reso alla sue funzioni nel suo corpo, non essendosi trovato reo.

Sottoscritto = *Revelly*.

Num. 29.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 16. Ventoso Anno 7. Repubblicano

Manifesto. Il Ministro della Giustizia, e Polizia -

IN un Governo Repubblicano il primo dovere del Cittadino è di conoscere le Leggi della sua Patria, e di formarne la regola delle sue operazioni.

I Greci, i Romani le tenevano sculte nel Foro, e le consegnavano alla memoria de' Fanciulli. Età felice, in cui poche, ed informi Leggi erano sufficienti a diriggere, ed a raffrenare le passioni dei Conquistatori del Mondo!

La corruzione de' Popoli, depravazione dei Governi, l'abito pestifero dell' Aristocrazia, e del dispotismo, dopo di aver eccitato le passioni Umane, dopo di aver posto in eterna contradizzione l'interesse privato col bene pubblico ha imposto ancora agli uomini la fatale necessità di avere una complicata Legislazione, fino a tanto che la virtù non avrà ricuperata fra i Mortali i suoi diritti, e l'adempimento de' proprj doveri non diverrà una dolce, e facile abitudine.

I principj fondamentali della Democrazia sono già stabiliti nella nostra Costituzione, che millioni di Uomini hanno giurata, e sigillata col proprio sangue.

Ma per governare un Popolo libero fà d'uopo di Leggi, che ne decidano l'interessi, ne diriggano i giudizj, tanto per le forme estrinseche, quanto ancora per l'applicazione delle medesime nella diversità dei casi, e delle circostanze, che si presentano alla decisione de Giudici.

Questo è appunto lo scopo della Legislazione, che si presenta ai Cittadini nell' associazione al Bollettino delle Leggi. Il buon senso, e la ragione dei Litiganti non sarà più sepolto

Digitized by Google

sotto l' immensi volumi della Giurisprudenza Giustinianea, sotto l' involucro di un' idioma, che può chiamarsi privativo di pochi. Le sostanze de' Cittadini non saranno per conseguenza più esposte alla voracità degl' Avvoltoj togati, che dopo aver fatto un traffico infame di cavilli, ed ambagi sull' incertezza, ed oscurità delle Leggi trionfano soli in mezzo alle angustie del Popolo, e divengono gl' istromenti delle Civili discordie.

La semplicità, la chiarezza, l' ordine formeranno il pregio d' una Legislazione Filosofica protetta dal genio della Libertà, e dalla savièzza de' nostri Rappresentanti.

La Costituzione stessa vindice dei diritti di ogni Cittadino ha prescritto la compilazione della Legislazione Romana, ed il Governo, dopo d' averne ritardato per le troppo note circostanze l' associazione, seconda al fine i Voti pubblici, la presenza a suoi Concittadini.

In essa saranno compresi il così detto Bollettino delle Leggi, i Decreti Consolari, la prattica Criminale, e tutte le altre emanazioni della volontà generale, che in avvenire dai Corpi Legislativi saranno pubblicate.

L' associazione è già aperta in tutti gli Officj di Posta delle Centrali dei Dipartimenti. Ivi potrà prendersi l' arretrato, ed il corrente al prezzo di due bajocchi di moneta sonante per ciascun foglio franco di ogn' altra spesa.

Possa così la Nazione intera al par della Grecia, dell' antica Roma, conoscere, e corrispondere a quei doveri, che stabiliscono in lei la tranquillità, l' ordine, e la solidità del Governo. *Martelli*

Num. 30.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere
Regolamenti Provisori

LA moltiplicità delle Cause, le quali vengon portate al Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere, ed il desiderio dei Giudici di prestarsi nella miglior maniera ad amministrar la Giustizia anche con il possibile minore incommodo dei Difensori, hanno determinato il Tribunale medesimo ad aggiungere ai Regolamenti provisori altre volte prescritti anche i seguenti:

Digitized by Google

Nel Nonodì d'ogni Decade si terrà dal pieno Tribunale all' ora solita delle nove in punto della mattina un'altra Seduta, oltre le due del primodì, e sestodì.

In essa si publicheranno tutte le Sentenze, ed i Decreti definitivi delle Cause decise nel decorso della Decade: Se pure urgenti motivi da riconoscersi dal Tribunale non esigessero la pubblicazione di qualche decreto anche nelle altre Sedute.

Nella Seduta sudetta si proporranno, e decideranno tutte le istanze, le quali dalle Parti vorranno proporsi al Pieno Tribunale.

Nelle Sedute del Primodì, e Sestodì destinate alla discussione, e definizione delle Cause di maggior rilievo, che si riferiscono dai rispettivi Relatori, non si riceveranno altre istanze, se non quelle, che vi saranno state rimesse dal Presidente, o con suo Decreto, o con citazione da lui sottoscritta.

Le cause, le quali si riferiranno dai Relatori nelle Sedute del Primodì, e sestodì di ciascuna Decade, oltre le solite intimazioni che si trasmettono alle parti insieme col Biglietto del Relatore, dovranno essere intimate personalmente almeno dieci giorni prima della proposizione, da quella parte, che vuol farle proporre. Se mancherà questa intimazione, o non sarà stata riprodotta negl'Atti dello Scriba, la causa non sarà proposta.

In quelle cause, nelle quali dal Tribunale sarà pubblicata la deliberazione senza aggiungere la clausula ed esser luogo alla spedizione sarà permessa alle Parti una nuova discussione in altra Seduta da destinarsi dal Relatore. Nelle altre, nelle quali vi sarà la sudetta clausula si osserverà inalterabilmente quanto negl' antecedenti Regolamenti è stato stabilito.

I presenti Regolamenti incomincieranno ad aver luogo nella prossima futura Decade.

Dalla Piena Seduta del Tribunale del dì 16. Ventoso Anno 7.

Lamberti Presidente

Per Copia Conforme

Sommaini Scriba

Num. 31.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Roma. Seduta del dì 16. Ventoso anno 7. Rep.

SEntenza della Commissione Militare di morte contro Giovanni Onori per detenzione d'Armi cariche, e proibite,

Digitized by Google

e delle munizioni; a dieci anni di ferri contro Giglio Secardini possessore di un Fucile senza permissione; e di cinque anni di ferri contro Tommaso Fiorentino come possessore d'armi non provato sufficientemente: e dalla Carcere fino alla Pace generale oltre la pena di due volte il doppio della sua entrata contro il Cittadino Giovanni Abbondi che come Padrone della Casa di Campagna, in cui erano quantità di cariche, e proibite, ed alcune munizioni, non poteva ignorare la di loro esistenza, avendo anche permesso senz'ordine ad uno de' suoi Uomini di portare due Fucili.

Sottoscritto Hocquard.

Num. 32.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Consiglio di Guerra delle Truppe Romane
li 16. Ventoso anno 7. Rep.

SEntenza assolutoria a favore del Cittadino Luigi Marini Tenente della I. Legione accusato d'aver abbandonato il suo Corpo nell'invasione de' Napoletani, e non trovato reo messo in libertà, e restituito alle sue funzioni nel suo Corpo.

Sottoscritto Revelly.

Num. 33.

Consiglio di Guerra delle Truppe Romane
Li 16. Ventoso anno 7. Repubblicano.

SEntenza contro il Cittadino Vincenzo Carlucci sotto Tenente della I. Legione condannato a tre mesi di Carcere, alla destituzione del suo grado, e dichiarato incapace di poter avere alcun grado nell'Armata, per aver abbandonato il suo Corpo nell'invasione de' Napolitani.

Sottoscritto = Revelly.

Num. 34.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Ventoso Anno 7. Rpubblicano.

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione del Decreto del Consolato dei 5. Piovoso si fa noto, che nelle stanze del Burò dell'Amministrazione Generale de' Beni Nazionali posto nella Piazza di Monte Citorio, si esporranno dalle 9. alle 10. della mattina del giorno 25 del Mese Ventoso al pubblico Incanto gl'intrascritti Fondi Nazionali stimati in conformità dell'enunciato Decreto del Consola-

Digitized by Google

to, quali fondi verranno aggiudicati al maggiore offerente, coll' auzzione del prezzo sopra quello della delibera fino alle ore quattro della sera.

Sarà a tenore dell' anzidetto Decreto pagabile il prezzo dell' Incanto o in Piastre, o in Assegnati valor nominale a genio dei Compratori: Resta esclusa la Moneta Plateale, o Erosa, o sia di Rame.

Casa posta in Roma nel primo Circondario Sezione del Giannicolo sulla Strada della Lungara incontro la Casa Bardi già spettante al soppresso Ospizio di S. Leonardo degli Eremiti Camaldolesi di Mente Corona, confinante per d'avanti colla detta Strada publica, per di dietro colla Ripa del Fiume Tevere per un lato verso Tramontana col Giardino di detto Ospizio, e per l' altro lato col Vicolo dirupato, che tende al detto Fiume, salvo &c. composta di Piano Terreno con Cantina sotto, e di un Piano superiore gravata dell' annuo Canone di baj. dieci, e del quindennio di scudi 18. in favore del Capitolo di S. Pietro, quale peso defalcato, risulta la stima netta, in conformità della Perizia in sc. 421. 23.

Tre rimesse poste nella Sezione del Campo di Marte, e precisamente nel Vicolo detto di S. Biagio de' Materazzari già spettante per lo passato al Soppresso Convento di S. Sabina, in oggi di pertinenza della Repubblica Romana, confinante per un lato con la Casa delli medesimi PP. di Santa Sabina, per altro lato con la Casa di S. Cecilia in Trastevere, per di dietro con la Casa di S. Nicola de' Perfetti, e per d'avanti con il sopradetto Vicolo, salvo &c. stimate libere da qualunque peso, o Canone in conformità della Perizia in sc. 1562. 36. ÷

Giardino annesso al Soppresso Convento di S. Dorotea in Trastevere, e di provenienza di detto Convento circondato da Muro con suo Sopraterre, con Fontana d' Acqua perenne, e con un Fieniletto il tutto in conformità della Perizia stimato libero da Pesi sc. 244. 77 ÷

Altro Giardino annesso al Soppresso Convento di S. Giuseppe alla Longara di provenienza del detto Monastero circondato da Muro, con Vasi d' Agrumi, con suo Sopraterra, con due Fontane in buon stato di Acqua perenne, con piccola Stanza, con Cancelletto di Ferro a due partite, e con Cancello grande di legno parimenti a due partite, il tutto in conformi-

Digitized by Google

tà della Perizia valutato libero da Pesi scudi 789. 77. e mezzo.

Per commodo dei Compratori si avvisa, che chiunque sopra li Beni descritti nella presente Notificazione desiderasse schiarimenti si potrà presentare nel Burò dell' Amministrazione Generale suddetto dalle ore 9. della mattina fino alle tre dopo il mezzo giorno, dove troverà i documenti necessarj unitamente alle stime.

Filippo Quenard
Dall' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali
Carlo Trenca Segretario Generale

Num. 35.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Ventoso Anno 7. Repubblicano
I Grandi Edili Notificazione

IN conformità dell' Articolo XI. del Decreto Consolare dei 26. Piovoso gli Amministratori Generali delle sussistenze di Roma ci hanno esibita la Tariffa del Pane vendibile per la presente Decade nei Forni a favore di quei Cittadini, che ò per la loro industria, abilità, o per la loro possidenza non sono considerati nella Classe degl' Indigenti.

Noi l' approviamo in seguito dell' Articolo XII. del Decreto medesimo. Invitiamo a tal' effetto tutti i Fornari a tenerla affissa nei loro Spaccj. Rammentiamo ai medesimi, ed a tutti i Cittadini, che per qualunque frode, alterazione di prezzo, rivendita del Pane sarà luogo al Giudizio Militare prescritto col summenzionato Decreto.

Gorirossi, Gigli, Grandi Edili
Publio Serpieri Segretario

Tariffa del Pane

La pagnotta sarà di una libra l' una di tutta Farina: la Pagnotta sarà formata con un segno in mezzo per poterla dividere, e venderla anche per metà.

Prezzo per ogni libra Bajocchi 11.

Num. 36.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Ventoso Anno VII. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

IN seguito del Decreto Consolare dei 26. scorso Piovoso publichiamo l' Elenco de' Forni a Tariffa, nei quali si dovrà

vendere il Pane, a forma della contemporanea nostra Notificazione.

Gorirossi. Gigli Grandi Edili
Serpieri Segretario
Forni di Tariffa
Primo Circondario
Vaticano Rusticucci, *Pompeo* Corallo, Paradiso
Pantheon Quattro Capi, Pescaria
Secondo Circondario
Pincio Fratina, Capranica, *Bruto* Orso, Spada
Marte, Pontefici, Fontanella, *Flaminio* Cattinari
Terzo Circondario
Quirinale, Felice, *Capitolio*, Pantani, S. Galla
Suburra, Corvi, S. Giovanni
Forni di Pane di Lusso alla ragione di baj. 20. la libra.
Sciarra, S. Pantaleo, Croce

Num. 37.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 17. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

NOTIFICAZIONE

DOmani si dà esecuzione al Decreto Consolare dei 26. Piovoso. Domani si distribuisce il Pane a bajocco per i soli indigenti, e si forma il Pane a Tariffa per la Classe dei facoltosi, e di tutti coloro i quali ò con la rendita del loro patrimonio ò col prodotto della loro industria possono sostentarsi senza entrare nella Classe di quelli, ai quali il Consolato ha voluto provvedere con il Decreto medesimo. Il Pane sarà dell' istessa qualità. I soli Indigenti avranno il Pane alla ragione di un bajocco per Pagnotta, che avranno dai Forni qui sotto notati con l' esibizione del Biglietto.

Questo sarà firmato dal Commissario di Polizia, dal Prefetto Consolare della Municipalità, e contrasegnato con un nostro Sigillo, e con quello della Municipalità medesima. I Poveri, che formano l' oggetto più interessante al Governo, gl' Indigenti avranno domani il Biglietto del proprio Parroco, che è tenuto per questa volta a farne la distribuzione.

Con l' esibizione di questo avranno il Pane al Forno indicato; a questo effetto si sono prese le più matura precau-

Digitized by Google

zioni, affinchè ogni Fornaro abbia un determinato numero di Pagnotte corrispondente al numero delle Porsone dirette al di lui Forno. A questo fine, sebbene con il Decreto del 26. Piovoso il numero dei Forni fosse ristretto a soli dodici, nonostante il Consolato, usando un' amorevole tratto verso questa Popolazione, ha creduto d' ampliarlo, come con Lettera del Cittadino Ministro dell' Interno dei 14. corrente Ventoso. In conseguenza i Forni non devono essere giammai sprovisti di Pane; nè sarà obbligata la Popolazione ad affollarsi per i Forni.

Non potranno i Fornari tenere chiuso il loro Forno, ancorchè si desse la difficile combinazione, che per qualche momento mancasse il Pane cotto; nel qual caso, se si rileverà in loro una minima mancanza saranno subito tradotti alla Commissione Militare per esser giudicati col sommo rigore delle Leggi a forma del suddetto Decreto Consolare.

Il Pane deve essere dell' identifica qualità dell' altro che si vende a Tariffa; chiunque abuserà del bisogno del Popolo, chiunque rivenderà il Pane ò bajoccante o di Tariffa sarà egualmente tradotto alla Commissione Militare per essere giudicato a forma del summenzionato decreto Consolare.

Assicurata così della Sussistenza la Classe degl' Indigenti, il Pane a Tariffa si comprerà dal resto de' Cittadini al saggio, con il quale si acquista il Grano. Non è giusto, che la Cassa publica soffra sù questo ramo di sussistenza un' enorme remissione di circa tre mila Piastre al giorno, a motivo della sproporzione terribile, che passa fra il prezzo del Grano, ed il prezzo del Pane. Questa differenza ha impedito finora di corrispondere esattamente agli Agricoltori il prezzo dei Grani loro dovuti; Questa differenza si opporrebbe vieppiù alla Coltivazione delle Terre; da che ne deriverebbe anche nell' anno venturo una penuriosa Stagione.

I Forni del Pane a Tariffa fabricheranno il Pane di una libra. Ogni Forno, ò bajoccante ò a Tariffa dovrà tenere un merco diverso, di cui nello spazio di 24. ore verrà onninamente esibita la mostra al Burò Centrale.

I Biglietti del Pane bajoccante valeranno a tutto il corrente mese Ventoso. Nel mese venturo si correggerà la distribuzzione, e si faranno nuovi Biglietti.

La Guardia Nazionale quando sarà chiamata ad assistere ai

Forni, non potrà in conto alcuno pretendere il Pane bajoccante se non avrà il Biglietto. Tutti i Fornari terranno affissa nei Forni questa Notificazione.

Ogni *Contraventore* sarà soggetto al suddetto Decreto Consolare, e giudicato Militarmente in conformità del medesimo Decreto Consolare.

Gorirossi, Gigli = *Grandi Edili*
Serpieri Segretario.

Forni destinati alla Fabricazione del Pane Bajoccante.

PRIMO CIRCONDARIO

Sezione	*Teste*	*Pagnotte a ragione di 3. a Testa*	*Forni*	*Pagnotte che dovranno fare*
Giannicolo	5586	16758	(S. Dorotea	8000
			(S. Cecilia	9000
			(S. Agnese	10000
Pompeo	8693	26079	(Cappellari	10000
			(Pettinari	7000
			(Minerva	8000
Pantheon	5430	16293	(Branca	9000
Vaticano	2359	7062	(Borgo Pio	9000

SECONDO CIRCONDARIO

			(Due Macelli	12000
Pincio	6072	18222	(Impresa	7000
			(Impresa	1000
Flaminio	2897	8691	(Madama	8000
			(Lauro	11000
Bruto	7035	21105	(Panico	11700
			(Ambrogio	12435
Marte	11835	36235	(Vantaggio	12000
			(Popolo	12000

TERZO CIRCONDARIO

			(Trevi	8000
Quirinale	5615	16945	(S. Claudio	9000
			(Montanara	9000
Capitolio	4911	14733	(Conti	8000
			(Suburra	11000
Suburra	9056	27168	(Monti	11000
			(S. Vito	6000
Terme	1309	3927	(S. Vito	4000

Digitized by Google

Num. 38.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Proclama. Repubblica Francese.

Romani

SI cerca d' ingannarvi, i vostri nemici spargono fra di voi delle voci allarmanti: si vuole eccitarvi alla turbolenza, ed alla sedizione, si vuole malgrado voi stessi strascinarvi alla vostra perdita.

Pensate che dalla vostra tranquillità e dalla vostra sommissione alle Leggi dipende la vostra salute. Pensate che, se il minimo disordine accade in Roma, le vostre sussistenze mancheranno intieramente. Solo col restar tranquilli, le nostre comunicazioni continueranno ad esser libere, ed i Grani continueranno ad arrivarci; Solo col restar tranquilli, le intenzioni del Generale in Capo Macdonald potranno avere il suo effetto. Egli si occupa in Napoli dei vostri bisogni; La sua corrispondenza con me sù di tale oggetto è la più consolante. Egli mi significa che fra alcuni giorni farà cessare le vostre, e le mie inquietezze. Non vi abbandonate adunque à falsi timori. Non prestate fede a quelle notizie che seminano gl' intriganti per dividervi.

Diffidate di quelli che sotto la maschera del Patriottismo vogliano deprimere il vostro Governo, e fargli perder la vostra fiducia. Rigettate con orrore coloro che vogliano allontanarvi dalla Gran Nazione. Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese tiene continuamente fissi gli occhj su di voi. Esso fa avanzare delle nuove forze per consolidare le Conquiste fatte per la libertà, sul Despota Napolitano, e per richiamare fra di voi il buon' ordine, la pace, e l' abbondanza, che l' invasione di questo Despota non ha che troppo turbata.

Io secondo con tutte le mie forze le sue intenzioni, ma è d' uopo che voi stessi vi concorriate colla vostra pazienza, col vostro voraggio, e colla vostra docilità alle Leggi.

Qualche privazione momentanea potrebbe forse bilanciarsi colla conservazione delle vostre persone, delle vostre proprietà, e della vostra libertà? Voi peraltro le comprometterete, se non continuate a rimaner quieti e tranquilli, e ad aspettare gli effetti delle misure che il Governo Francese ed il vostro prendo-

Digitized by Google

no di concerto, per riparare i vostri mali, e per farvi godere della felicità, a cui voi giungerete, malgrado le congiure dei vostri nemici.

Il Generale Dufreisse è stato inviato a Roma dal Generale in Capo per prendere il Comando delle truppe Francesi nella Repubblica Romana, e voi dovete tutto sperare dai mezzi saggi ed energici ch' egli è per sviluppare.

Il Generale Merlin ha in suo potere Civita Vecchia; Questa Comune è rientrata sotto le leggi della Repubblica. La sua sommissione assicura le vostre sussistenze; ed è questo il presagio felice che la pace e la tranquillità vanno ben presto a rinascere in tutti li Dipartimenti, e che Roma vedrà sparire i mali passaggeri che l' hanno afflitta.

Fatto a Roma il dì 17. Ventoso Anno 7. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana *Bertolio*

per l' Ambasciatore il Segretario d' Ambasciata *Florens*

LIBERTA' Num. 39. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 18. Ventoso Anno 7.

NOn essendosi eseguita a tempo la distribuzione dei nuovi Viglietti restano abilitati i Cittadini a provvedersi di Pane con i vecchj; e quei Forni, che dovevano darlo a tariffa lo somministreranno al Saggio di jeri. *Franceschi*

LIBERTA' Num. 40. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 18. Ventoso Anno 7. Rep.

Antonio Franceschi Ministro dell' Interno

P R O C L A M A

ROmani. Le nuove provvidenze prese sulla panizzazione della Centrale di Roma vennero dettate al Governo dal vero desiderio di sollevare la Classe degl' Indigenti, e di non fare godere ai Facoltosi di un Benefizio, che esteso di troppo va ad esaurire interamente l' Erario Publico, e piomba in conseguenza sul Popolo.

Cagioni non prevedute, cagioni in qualche parte procurate hanno inquietato per un momento i buoni Cittadini di Roma, e si è fatto loro credere, che si volessero benchè indigenti costringere a comprare il Pane a Tariffa.

Digitized by Google

Per togliere ogni diffidenza si deduce a notizia del Pubblico, che i viglietti dispensati per avere il pane a bajocco ascendono a settantatre mila, come dai registri passati ai Grandi Edili dalle rispettive Municipalità.

Tuttavia per assicurare tutti i Cittadini si sospende per ora il nuovo sistema su i Forni, e si continuerà come per lo passato, fino a tanto che probi Cittadini verifichino, se a tutti sono stati distribuiti i viglietti a norma della nuova providenza.

I Cittadini nominati si troveranno qui sotto descritti, e riterranno una ricevuta da tutti i capi delle Famiglie indigenti.

Vedranno, se vi è stato duolo, o ommissione, e rimedieranno agli sconcerti.

Terminata con esattezza l'operazione tutti quelli, che si crederanno gravati, ricorreranno ai Grandi Edili, che verificata l'indigenza farà dare il Viglietto.

Questa nuova provvidenza assicurerà la sussistenza del Pane, minorerà un'enorme rimessa, ed il monopolio cagione principale di ogni disordine.

A tale effetto si stamperà ogni giorno la Nota precisa del Grano distribuito, della quantità, che se ne dà ai Fornari, ed il numero delle pagnotte, che dovranno Essi fare.

I Fornari dovranno a punta di giorno tenere aperti i loro Forni, e i Commissarj di Polizia faranno rapporto in iscritto ogni mattina ai Grandi Edili, quanto pane è stato fabbricato nella notte da ciascun Fornaro.

I Soldati della Guardia Nazionale, che servano nella giornata, avranno per ordine del Consolato le razioni, e sono invitati a serbare il buon ordine, e la tranquillità, conoscendosi abbastanza il loro sperimentato Patriottismo. *Franceschi.*

Primo Circondario, Antonio Dezi, Ruga, Rofini,
Secondo Circondario, Bontadossi, Ricciotti, Galassi Gio.
Terzo Circondario. M. Liberti, Ceva, Cleter Pietro.

Num. 41.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. A dì 18. Ventoso anno 7. Repubblicano
Il Ministro della Giustizia, e Polizia al Popolo Romano

I Nemici della vostra quiete vorrebbero farvi credere che la sussistenza di questo giorno è in pericolo. Non credete alle false suggestioni d'Uomini infami che cercano la sovver-

Digitized by Google

sione d' ogni buon ordine, per commettere sopra di voi stessi le più grandi scelleraggini.

Le Sussistenze colle nuove misure, che il Governo ha prese sono più assicurate che giammai. Non turbate le sue operazioni colle vostre inquietezze.

Già tutti i Funzionarj pubblici sono in attività per provedere ai vostri bisogni. Tornate in calma.

Il Pane sarà esattamente distribuito o con i nuovi Biglietti, o cogli antichi. Voi non ne mancherete assolutamente.

Se avete dei reclami e delle lagnanze; portatele ai vostri Parrochi. Essi con egual quiete che prontezza le porteranno ai Magistrati e vi sarà sul momento proveduto. Essi ne sono specialmente incaricati e saranno responsabili d' ogni ommissione.

Chiunque attraverserà questi benefici provedimenti del Governo; chiunque s' abbandonerà a dell' insolenze, e ad attentare alla publica quiete, sarà sul momento arrestato, tradotto ad una Commissione Militare, e giudicato militarmente.

Martelli.

Num. 42.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 18. Ventoso anno 7. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere. Notificazione

IN conformità di quanto si prescrive nelle Legge del 29. Fiorile, e 4. Vendemiale scorsi l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, fa noto a chiunque vorrà accudire all' Affitto degl' Infrascritti Orti, e Giardini, che nel termine di una Decade da decorrere dopo la publicazione della presente debbano dare le di loro Offerte, chiuse, e sigillate in mano degli Amministratori adunati in Seduta per prenderle in considerane, e deliberare in seguito l' Affitto al migliore Oblatore colli soliti patti, e condizioni che sogliono apporsi in tali contratti, e con dichiarazione che la locazione, ossia Affitto debba durare due Anni da continuare di due, in due anni fin tanto che non venga fatta da chi non vorrà più continuare nella locazione la disdetta due mesi prima della fine del Biennio.

Dalmazzoni Presidente

Per il Segretario = Petrucci Amministratore.

Li Beni d' Affittarsi sono li seguenti.

Giardino annesso al Convento di S. Adriano in Campo Vaccino.

Digitized by Google

Giardino accanto li Granari alle Terme.

Due Giardini con molti Alberi, e Piante nell' Interno dell'Ospizio di S. Stefano de Mori per il di dietro al Vaticano.

Orticello vicino la Chiesa delle Fornaci già spettante a quel soppresso Convento.

Giardino con molte Piante di Agrumi del soppresso Collegio de' Marroniti.

Un Orto a Pantano vicino S. Pancrazio spettante al soppresso Convento di S. Pancrazio.

Orto a Pantano del soppresso Collegio de' SS. Efrem, e Siro passato S. Paolo primo Eremita.

Vigna con Casa, ed Osteria in luogo detto li Prati fuori Porta Castello proveniente dal soppresso Convento di S. Sabina di Pezze tre e mezza.

Num. 43.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Dal Quartiere Generale di Roma 18. Ventoso anno 7. della Repubblica una e indivisibile.

Defresse Generale di Brigata Comandante la Divisione di Roma al Popolo Romano.

ROmani. Io vi annunzio con piacere la notizia felice della resa di Civitavecchia. Invano una folla immensa di ribelli ben organizzati, e ben diretti confidavano su delle Fortificazioni inespugnabili guernite di numerosa Artiglieria. Invano hanno sperato dal Mare i soccorsi, che il nemico del genere umano gli aveva promessi. I Repubblicani Francesi hanno saputo render vane tutte le loro speranze. Questi ribelli hanno avuta la stessa sorte subita già da tanti altri prima di essi.

Evitate dunque, o Romani, le perfide insinuazioni di quei, che volessero d'ora inavanti guidarvi alla rivolta. Se Voi sarete tranquilli, aspettate tutto dalla generosità della gran Nazione. Per mia parte attivando, e proteggendo l' arrivo dei grani io vado a sviluppare tutti i mezzi possibili, con i quali il Pane, oggetto delle vostre inquietezze, non vi manchi. Ma prevenendovi dei mezzi, che io prendo per le vostre sussistenze, io vi avverto, che i ribelli non troveranno perdono, e chiunque ardirà turbare la quiete pubblica sarà irremisibilmente punito.

Io v'invito dunque alla sommissione alle Leggi, e al rispetto per il vostro Governo. Vedrei con pena il delitto forzarmi

a spiegare il rigore per il mantenimento della tranquillità del vostro paese. *Dufresse*.

LIBERTA' Num. 44. EGUAGLIANZA

Consiglio di Guerra delle Truppe Romane li 19. Ventoso Anno 7. Rep.

SEntenza assolutoria a favore del Cittadino Vezin Commissario di Guerra non trovato reo degli atti arbitrarj, de' quali veniva accusato, e di sei mesi di Carcere contro il Cittadino Giuseppe Marini suo Segretario convinto di alcuni atti arbitrarj.

Sottoscritto = Revelly.

LIBERTA' Num. 45. EGUAGLIANZA

Reppubblica Romana. Roma 21. Ventoso anno 7. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere. Notificazione

LA vendita del Mobilio esistente nel Palazzo Vescovile di Porto (che per errore di stampa fu detto in altra Notificazione di Ostia), che doveva seguire il giorno trenta del corrente Nevoso per alcuni ragionevoli motivi, e stata diferita per il giorno 10. dell' entrante mese Germile. Si torna dunque ad invitare chiunque voglia accudire all' acquisto del suddetto Mobilio di presentarsi il detto giorno 10. Germile in Porto nell' enunciato Palazzo, ove seguirà l'Incanto, degli effetti ivi esistenti, che verranno deliberati al miglior Oblatore.

Per il Fresidente

Petrucci Amministratore = Nicolaj Segretario.

LIBERTA' Num. 46. EGUAGLIANZA

Consiglio di Guerra delle Truppe Romane

Li 22. Ventoso anno 7. Repubblicano.

SEntenza contro Gio. Battista Zaccarini, Girolamo Rosaini, Luigi Montanari, Vincenzo Antolini, e Vincenzo Bruma Fucilieri della I. Legione condannati a cinque anni di ferri per aver disertato da Civita Castellana. *Sottoscritto = Revelly.*

LIBERTA' Num. 47. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Porto d' Anzo 22. Ventoso Anno 7.

Il Console della Repubblica Francese di Civitavecchia, e Spiaggia Romane del Mediterraneo.

FA sapere, che sarà venduto in Porto d' Anzo li 3. del prossimo Germile al maggior offerente due Tartane, ed una Filuca cariche di vino di Foria, come pur anche li Bastimenti e loro attrezzi: il tutto proveniente da preda fatta.

La vendita si farà in piastre effettive, e non altrimenti,

Derazey

Digitized by Google

Num. 48.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Armata di Napoli.
Corpi dei Patriotti Romani.
Civitavecchia li 22. Ventoso anno 7. Repubblicano.

IO certifico, che la Compagnia dei Patriotti Romani, comandata dal Cittadino Capitano Catena s'è condotta, durante l'assedio di questa Piazza, egualmente bene, che in seguito d'una maniera la più lodevole; e questi Patriotti hanno dato le dimostrazioni più sicure del loro coraggio, disciplinatezza, ed attività, tanto nell'occupare i posti più importanti dell'assedio, quanto nell'eseguire esattamente tutto ciò, ch'è stato a loro comandato. In fede di che io ho loro rilasciato il presente certificato per la verità, e per essere utile a loro appresso del Governo Romano.

Certificato del Generale di Brigata Comandante la spedizione *Merlin*

Per copia conforme
Catena Giorgio Capitan. Comandante

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Rollo de' Patriotti Volontarj marciati alla volta di Civitavecchia, che sono persistiti all' Assedio sino alla resa di quella Piazza.

Comandante Capitano Catena Giorgio
Primo Tenente Cesarini Teodoro
Secondo Tenente Galizj Alessandro
Sergente Maggiore Bonaccorsi Pietro
Caporali Forieri Castelli Gio. Battista, Botta Andrea
Sergenti Cenciarelli Giuseppe, Botticelli Antonio
Caporali Ferruzzi Pio, Pasquali Luigi, Tuzi Giuseppe, Lucarelli Gioacchino.
Comuni Simoneschi Gregorio, Sismutter Gaetano, Acquisti Bernardo, Ciabacchini, Fiori Pasquale, Casini Pietro, Genovesi Gio. Battista, Devecchis Antonio, Brunini Giuseppe, Francia Giuseppe, Ricci Valentino, Costa Antonio, Petrini Giovanni, Deangelis Luigi, Simoncini, Ragagioli, Sanguinetti Giuseppe, Rotoli Enrico, Gabellini Gio. Battista, Casalini, Zattera Francesco, Zattera Giovanni, Parisini Lorenzo, Marini Giuseppe,

Digitized by Google

Destefanis Francesco, Marsciola Venanzio, Gagliardi Giovanni, Derueda Ignazio, Briccolani Pietro, Petrongari Camillo, Mariani Pietro, Reti Luigi, Moni Pietro, Benedetti Ponsiano, Diotallevi Marco, Laghi Bartolomeo, Ferra Gio. Carlo, Bocchini.

Num. 49.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 22. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che quanto è più grande il numero de' Proprietarj, o Possessori de' Vacabili, tanto è difficile, che tutti nel termine di quindici giorni assegnati ai medesimi in virtù dell' Articolo primo del Decreto Consolare dei 19. Piovoso, ne possano aver presentato all' Amministrazione Centrale lo stato;

Risolve come siegue.

Il termine accordato ai Proprietarj Possessori dei Vacabili vien prorogato di giorni dieci da contarsi dalla pubblicazione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Zaccaleoni

Dal Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro delle Finanze Duport

Num. 50.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Tariffa delle Razioni di Viveri, e di Foraggi, che sono dovute ai Militari dei differenti gradi, che viaggiano nella Repubblica Romana conforme a quella annessa al regolamento del 23. Germile Anno Sesto Repubblicano.

Indicazione de' Gradi	Razioni di						
	Pane	*Vino*	*carne*	*Sale*	*Fieno*	*Pagli.*	*Biad.*
Generale in Capo	12	12	12	12	12	12	12
Generale di Divisione	8	8	8	8	8	8	8
Generale di Brigata	6	6	6	6	6	6	6
Ajutanti Generali	3	3	3	3	4	4	4
Ajutante di Campo Capo di Brigata	3	3	3	3	4	4	4
Ajutante di Campo Capo di Battaglione	2	2	2	2	3	3	3

Digitized by Google

Aggiunti agli Ajutanti Generali	2	2	2	2	3	3	3
Capi di Brigata di Cavalleria d'Artiglieria, e del Genio	3	3	3	3	4	4	4
Capo di Brigata d' Infanteria	3	3	3	3	3	3	3
Capo di Squadrone di Battaglione d'Artiglieria del Genio Pontonieri e Minatori	2	2	2	2	3	3	3
Capo di Battaglione d'Infanteria e di Zappatori	2	2	2	2	2	2	2
Capitano di Cavalleria di Artigliera del Genio, Compagnie d' Operaj, e Minatori	2	2	2	2	3	3	3
Quartier Mastri Tenenti e Sotto Tenenti di Cavalleria, Artiglieria, e Compagnie d'Operaj	2	2	2	2	2	2	2
Quartier Mastro d' Infanteria, e Zappatori	2	2	2	2	1	1	1
Ajutante Maggiore d' Infanteria	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1	1	1
Capitano Tenente, e Sotto Tenente d' Infanteria	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½			
Sotto Uffiziali, Brigadieri, Cavalieri Cannonieri, Guardie, e Conduttori d'Artiglieria	1	1	1	1	1	1	1
Sotto Ufficiali, Caporali, Communi	1	1	1	1			
Medici, Chirurghi, e Speziali di prima Classe	2	2	2	2	2	2	2
Chirurghi e Speziali di terza Classe	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½			

N. b. Allorchè hanno il diritto d' avere un Cavallo una Razione di Foraggio compita

Supplemento alla Tariffa del 23. Germile per gl' Impiegati delle Amministrazioni Militari che non vi sono compresi.

Agente in Capo, ed Ispettore Generale	3	3	3	3	3	3	3
Ispettore Divisionario, Guarda Magazeni, e Direttore di Poste	2	2	2	2	2	2	2

Digitized by Google

Impiegati, Preposti, ed altri	1	1	1	1			
Segretarj di Stato Maggiore di Commissarj Ordinatori, e di Guerra	2	2	2	2			
Commissario Civile	8	8	8	8	8	8	8
Agente della Commissione Civile	3	3	3	3	3	3	3
Impiegato della Commissione Civile	2	2	2	2	2	2	2

Certificata la presente Tariffa conforme al Regolamento del 23. Germile, ed il Supplemento conforme a quello che è stato decretato a Caserta li 26. Nevoso

Roma li 22. *Ventoso Anno* 7. *Il Commissario Ordinatore della Divisione di Roma.*

Per Copia conforme *Segnato*-Buhot

L'Incaricato Provvisorio del Ministero di Guerra, Marina, ed affari Esteri.

S. Planta

LIBERTA' Num. 51. EGUAGLIANZA

Al nome della Repub. Francese. Notificazione.

Agenzia della Commission Civile per l'Armata di Napoli.

L'Agente della Commission Civile nel Territorio Romano avverte preventivamente i portatori delle Cambiali somministrate dalla Repubblica Romana a conto della Contribuzione dei tre milioni di Piastre, tratte dal Ricevitore delle Contribuzioni sulla Tesoreria Romana; qualmente si provederà senza indugio al rimborso di dette Cambiali in tanti Beni Nazionali. Per tale effetto, tutti i portatori di simili Cambiali, i quali vorranno effettuarne il rimborso, sono obbligati di presentarle al Registro del Burò dell'Amministrazione, posto nel Collegio Germanico, alla Piazza dell'Appollinare.

Il Burò starà aperto dall'ore dieci della mattina fino all'ore due dopo il Mezzodì.

Il Registro si chiuderà il dì 20. Germile prossimo; e quei portatori di dette Cambiali, che non le avranno fatte registrare prima di quel tempo, non saranno più ammessi per esser pagati a reclamare la Garanzia della Repubblica Francese.

Roma 23. Ventoso anno 7. Repubblicano. *Reboul*

Digitized by Google

Num. 52.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. A di 23. Ventosi Anno 7. Repub.

NOTIFICAZIONE

LA Legga 14. Termifero Articolo 2. fissò, che tutti li Creditori per viveri, denaro, ed altro somministrato alle Comini della Repubblica per il proprio Consumo dovessero far verificare li loro crediti dalle Municipalità; ed indi esibire al mio Ministero le Giustificazioni per la liquidazione. In vigore di detta Legge sono invitati li suddetti Creditori ad esibire nel termine di un Mese dalla data della presente le giustificazioni comprovanti il suo credito affine di conseguire il pagamento.

Franceshi Ministro dell' Interno.

Num. 53.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Piazza di Roma.

Ordine del giorno de' 24. Ventoso

Estratto dal Registro del Direttorio Esecutivo dei 28. Piovoso.

IL Direttorio Esecutivo informato che nelle Amministrazioni stabilite presso l' Armate si sono insinuati molti Requisizionarj, e Concussionarj, ai quali è riuscito di sottrarsi per un semplice servizio di Burò alla esecuzione della Legge, che li chiama nei ranghi dei Battaglioni Repubblicani. Decreta quanto siegue;

Art. 1. Ogni individuo sottomesso alla conscrizione del termine delle Leggi dei 23. Fruttidoro Anno VI., e 3. Vendemmiale ultimo scorso, che si trova attualmente impiegato in qualunque qualità egli sia in un Amministrazione retta, o intrapresa esistente presso un' Armata, sarà tenuto nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente Decreto di presentarsi allo Stato Maggiore della Divisione per essere ammesso in quel Corpo, che gli apparterà: il qual tempo passato sarà arrestato, e tradotto davanti un Consiglio di Guerra per essere giudicato come disertore.

Art. 2. Passato il medesimo tempo, tutti i Commissarj ordinatori, Commissarj di Guerra, Economi d' Ospedali, Guarda Magazeni, tutti gli Amministratori dei Paesi conquistati, e generalmente tutti gli Agenti civili, e Militari, che impiegheranno, ò riterranno presso di loro sotto qualunque si sia pretesto, un

Digitized by Google

Individuo sottomesso alla conscrizione o alla requisizione dopo le Leggi dei 23. Fruttidoro anno 6. , e 3. Vendemmiale ultimo scorso saranno destituiti , messi in istato d' arresto , e tradotti avanti un consiglio di Guerra per essere giudicati come fautori di diserzione .

Art. 3. Le disposizioni dell' Articolo primo del presente Decreto sono comuni a tutti gli Individui sottomessi alla requisizione , o alla conscrizione dopo le Leggi de' 23. Fruttidoro anno VI. , e 3. Vendemmiale prossimo passato , che si saranno fatti impiegare da una Autorità , o da una Amministrazione Forestiera , e nel Territorio della quale si trovassero le Truppe Francesi .

Art. 4. I Generali , e Comandanti in Capo sono personalmente responsabili di tutte le contravenzioni del precedente Articolo 3.

Art. 5. Il presente Decreto sarà inserto nel Bollettino delle Leggi , e messo all' ordine di ciascuna Armata , e di ciascuna Divisione Territoriale.

Il Ministro della Guerra è incaricato della sua esecuzione .

Per Spedizione Conforme Il Presidente del Direttorio
Segnato Reveillere Lepeaux
Per il Direttorio Esecutivo Il Segretario Generale Segnato Lagarde
Per Copia Conforme Il Ministro della Guerra Segnato Scherre
Per Copia Conf. Segnato Dufresse . Il Comandante della Piazza Valterre

LIBERTA' Num. 54. EGUAGLIANZA

Decreto . L'Ambasciatore della Repubblica Francese appresso la Repub. Romana = Decreta .

Art. I. Ogni Vettura , che entra in Roma , e che porta con se Balle , Casse, Valigie &c. sarà condotta alla Dogana .

Art. II. Le Balle , Casse , Valigie saranno ivi aperte alla presenza d'un Uffiziale Municipale del Circondario ; in cui è situata la Dogana , d' uno degli Agenti del Commissario Civile presso l' Armata , ed alla presenza di due testimonj domiciliati in Roma .

Art. III. Dall' Uffiziale Municipale , e dall'Agente del Commissario Civile sarà formato un Processo Verbale , che farà rilevare .

1.° Il Proprietario delle Balle , Casse &c.
2.° Il luogo , pel quale esse sono destinate .

Digitized by Google

3.° In ristretto gli effetti, che contengono.

Art. IV. Formato il Processo Verbale, le Balle, Casse &c. verranno richiuse, e vi si apporranno i Sigilli dell' Uffiziale Municipale, e dell' Agente del Commissario Civile.

Art. V. Le Balle, Casse &c. sulle quali saranno stati posti i Sigilli, non verranno rilasciate al Proprietario, che in vista di un Ordine dell' Ambasciatore, il quale verrà motivato sul Rapporto, che sarà a lui fatto dall' Agente in Capite del Commissario Civile residente in Roma.

Art. VI. I Corrieri della Posta Militare caricati di Balle, Casse, ed altri Pacchetti, saranno condotti alla Posta, dove deporranno i loro Dispacci secondo il solito; e le Balle, Casse, ed altri Pacchetti verranno trasportati alla Dogana, come s' è detto negli Articoli precedenti.

Art. VII. Il presente Decreto sarà eseguito a Ripa grande, come alle Porte di Roma.

Art. VIII. Il Ministro delle Finanze, e quello di Giustizia e Polizia sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Art. IX. Tutte le Autorità Civili, e Militari, Francesi, e Romane, sono invitate, e, per quanto occorra, anche requisite di concorrere, ciascuna in ciò che la concerne, all'esecuzione del presente Decreto.

Roma 24. Ventoso anno 7. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana *Bertolio*.

Per l'Ambasciatore il Segret. d'Ambasciata *Florens*.

Num. 55.

In nome del Popolo Francese

Seduta del dì 25. Ventoso anno 7. Repubblicano.

SEntenza della Commissione Militare di cinque anni di Ferri contro Nicola Palombi, e Pietro Firrau contumaci accusati di sedizione contro i Francesi, e Patriotti nella venuta de' Napolitani; di quattro mesi di Carcere contro Antonio Pozzonelli, e Felice Zauli, presenti per l' istessa accusa, e di deportazione del detto Zauli dopo la Carcere, a favore di Felice de Angelis messo in libertà non constando de' discorsi sediziosi, de' quali veniva accusato; di morte contro Virgilio Marini per aver violato la sicurezza delle persone, e delle pro-

Digitized by Google

prietà ; e di cinque anni di ferri contro Gioacchino Verlicco, avendoci preso una parte meno colpevole.

Num. 56.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 26. Ventoso anno 7. Rep.

Il Ministro delle Finanze.

VIsta la lettera scrittagli quest' oggi dall' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana.

Decreta che le osservazioni annesse a questa lettera, e relative al Decreto dell' Ambasciatore sulle Dogane di Roma, saranno stampate nelle due lingue, appresso del presente stabilimento;

E ordina all'Ispettore, come anche agli altri Agenti delle Dogane di conformarvisi.

Osservazioni sul Decreto dell' Ambasciatore della Repubblica Francese in Roma de' 24. Ventoso.

IL Decreto dell' Ambasciatore della Repubblica Francese de' 24. corrente, che non ha pubblicato se non sulle requisizioni alle quali egli deve deferire, non ha altra mira che di assicurarsi se degli effetti di qualunque natura rubbati e dilapidati in Napoli, e negli Stati Napoletani, non passino per Roma, affine di farli arrestare; conoscere gli Autori delle dilapidazioni, e metterli in giudizio in conformità del Decreto del Direttorio Esecutivo. Questa intenzione non ha potuto essere chiaramente designata nel Decreto dell' Ambasciatore: Egli l' ha manifestata oggi al Ministro delle Finanze, affinchè possa dare delle istruzioni che ne siano le conseguenze.

E senza dubbio un bene per la Repubblica Romana, che tutto ciò che entra in Roma sia condotto alla Dogana, affine di pagarvi i dritti; ma quanto all' apertura de' Baulli, Valigie &c. per conoscere i Proprietarj, e fare l' inventario degli oggetti contenutivi, questa misura non sarà eseguita a rigore che su i Baulli &c. riconosciuti venire da Napoli, e dagli Stati Napoletani. Per gli altri si procederà all'ordinario, a meno che non vi sia sospetto di fraude.

Roma 26. Ventoso Anno 7. Rep.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana *Bertolio*

Per copia conforme

L' Incaricato Provisorio del Ministro delle Finanze *Martelli*

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 57. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana.

COnsiderando l' urgenza di mettere alla disposizione del Governo i Fondi necessarj per provvedere alla sussistenza degli Abitanti di Roma.

In virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana Decreta.

Art. 1. Sarà messo nel momento alla disposizione del Consolato il valore di Centomila scudi in Beni Nazionali, il di cui prodotto sarà impiegato nella compra delle sussistenze necessarie per la Comune di Rome.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno trarrà sulla Cassa dell' Amministrazione delle sussistenze di Roma per la somma di Sessantaquattro mila Scudi in tante Lettere di Cambio à trè Mesi data all' Ordine de' Cittadini, che saranno indicati dal Consolato.

Art. 3. I Cittadini, all' ordine de' quali saranno state tratte le Cambiali, saranno tenuti scontarle nel termine di una Decade sotto pena dell' esecuzione Militare,

Art. 4. Sarà accordato a detti Cittadini lo sconto di uno, e mezzo per Cento.

Art 5. Dal Fondo dei Centomila Scudi messi a disposizione del Consolato coll' Articolo J. verranno separati tanti Beni per il valore di Scudi Sessantaquattro mila, che si passeranno in pegno, e garanzia ai Cittadini, che avranno scontate le Lettere di Cambio di sopra enunciate, e detti Cittadini cominceranno a goderne dal giorno, in cui sarà stato versato nella Cassa delle Sussistenze di Roma il totale dello sconto.

Art. 6. La stima de' Beni sarà fatta a ragione di dieci volte il Fruttato conforme alla Legge de' 26. Brumale.

Roma 26. Ventoso anno 7.

Il Generale Comandante *Dufreisse*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 28. Ventoso Anno 7. Rep.

Il Presidente del Consolato *Zaccaleoni*

Per il Consolato Il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Martelli*

Digitized by Google

Num. 58.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Notificazione
Roma 28. Ventoso anno 7. Rep.

Siccome la maggior parte di quei Cittadini, che danno Alloggio ai Francesi, dimostrando bastantemente la loro cattiva volonta, e poco Civismo, non si danno la pena di denunciare alla Municipalità la partenza degli Officiali, come viene espresso nel nostro Biglietto d' Invito, cosi siamo nella necessità di rinovare con questo l'Avviso, che nel momento istesso, che parte l' Alloggiato, debba ciascun Cittadino darne riscontro al Commissario di Polizia della rispettiva Sezione, avvertendo, che contro i Renitenti si procederà irremisibilmente alla multa di dieci Piastre da versarsi nella Cassa di questa Municipalità per erogarsi in spese di Alloggi.

Goricossi. Gigli Grandi Edili
Serpieri Segretario

Num. 59.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 28. Ventoso Anno 7. Repubblicano.
Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.

NOTIFICAZIONE

Grave, e riprovabile è l' abuso introdotto specialmente da alcuni Albergatori di questa Centrale di restituire il Bestiame giudizialmente presso di loro depositato senza intesa della Nazionale Depositaria, quale rimane in tal guisa defraudata degli emolumenti dovutigli. A togliere pertanto, ed estirparlo, é venuta la nostra Dipartimentale Amministrazione nella stabile risoluzione di proibire a tutti gli Albergatori, e ad ogni altro Cittadino presso cui esista qualunque pegno in forma di Deposito a non restituirlo in avvenire, se prima non sia preceduto il Mandato dei rispettivi Tribunali firmato, e sottoscritto dai Ministri dell' indicata Depositaria, restando in caso d' inadempimento soggetti i Trasgressori a quelle pene comminate su tal particolare con le Leggi emanate nell' estinto Governo, e segnatamente nel Bando dei 20. Agosto 1768. (v. s.), quali provisoriamente si trova ancora in vigore.

Chiamandoci altresì le nostre attribuzioni a vegliare per

Digitized by Google

quanto sia possibile su quanto riguarda al buon' ordine, ed economia della stessa Nazionale Depositaria per garantire l' interesse della Repubblica, e le sostanze de' Cittadini, non possiamo trascurare di apporre l' opportuno riparo all' abuso introdotto dalla maggior parte degli odierni scribi nell' ammettere la devota denunzia delle giudiziali descrizzioni, ed aggiudicazioni. Invitiamo pertanto colla presente tutti, e singoli Scribi dei Pretori, e Tribunali Civili del nostro Dipartimento per le mani, de' quali passeranno gli atti di dette descrizioni giudiziali, aggiodicazioni, dazioni *in solutum*, immissioni in Salviano, manutenzioni *ob vergentiam &c.* di esibire dentro il termine di una Decade, dopo che queste saranno seguite, l' assegna, e nota destinta nella Nazionale Depositaria, all' oggetto non venga defraudata ne' suoi diritti, uniformandoci in caso di mancanza alle Leggi suddette tuttora provisoriamente vegliantì.

Per il Presidente dell' Amm Dipartim. Petrucci Amministratore
Nicolaj Segretario

Num. 60.

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 28. Ventoso
Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato visti li rapporti del Ministro dell'Interno del dì 8., e 24. Ventoso, dai quali risulta

1 Che li Cittadini Carlo Borzetti Presidente, Vincenzo Caterbi Edile, e Magazziniere Generale, e Giuseppe Pezzotti aggiunto della Municipalità di Loreto, hanno irregolarmente arbitrato di accordare al Pubblico Segretario una straordinaria ricognizione;

2 Che tanto per il pubblico Magazzeno, quanto per i Beni Nazionali hanno permesso, che si tenesse una scrittura infedele, e confusa;

3 Che hanno deviato dalla Cassa del Questore in molti pubblici pagamenti, e che senza ordini, o con ordini arbitrarj hanno estorto dalla Pubblica Cassa in diversi tempi varie somme.

4 Che hanno fatto trasportar fuori del Pubblico Magazzeno varj generi di sussistenza, senza darne lo sfogo necessario;

5 Che hanno fatto vendere pubblicamente nel Macello de-

Digitized by Google

stinato per le Truppe quantità di Carne ai particolari Cittadini a moneta sonante, e che altra quantità l' hanno fatta trasportare al Macello del Pubblico, arbitrandosi talun di loro di percepire il prezzo;

6 Che hanno fatto un riprovevole risparmio, e lucro sulla paga del Cassiere;

7 Che finalmente eglino sono rei di un infame mercimonio sulle vetture, ponendole a conto della Nazione, come fatte con Cavalli, quando si facevano con i Bovi, ed utilizzando così in pregiudizio della Repubblica: Ordina quanto siegue

Art. I. I Cittadini Carlo Borzetti Presidente, Vincenzo Caterbi Edile, e Giuseppe Pezzotti Aggiunto della Municipalità di Loreto sono destituiti.

Art. II. I sudetti Cittadini saranno tradotti innanzi ai Tribunali competenti per essere giudicati.

Art. III. Sono surrogati ai suddetti destituiti, cioè al Presidente il Cittadino Angelo Valerj, all' Edile, e Magazziniere il Cittadino Bossi, ed all' Aggiunto il Cittadino Domenico Certini.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della Pubblicazione, e della esecuzione del presente Decreto.

Il presidente del Consolato Zaccaleoni, per il Consolato il Seg. G.Bernard

Per Copia Conforme *Il Ministro dell' Interno Franceschi*

Num. *61.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

VOlendo compire la Legge de' 27. del prossimo passato Fruttifero sù gli Emigrati in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione

Decreta la Legge seguente

Art. I. 1°. Sono Emigrati tutti i Romani, che uciti dal Territorio della Romana Repubblica prima delli 8. Nevoso dell' Anno VI., e non domiciliati da 10. anni in Paese straniero, e non nemico, non vi saranno rientrati per il di 30. del prossimo Fiorile.

2 Tutti i Romani, che usciti dal Territorio della Repubblica dopo li 8. Nevoso dell' Anno VI. non vi fossero rientrati per il dì 9. del seguente mese Piovoso.

Digitized by Google

3 Tutti i Romani, che usciti dal Territorio della Repubblica dopo li 9. Piovoso dell'Anno VI. si saranno ritirati in un Territorio nemico, o che essendosi portati in un Territorio non nemico, non rientreranno in quello della Repubblica prima del prossimo 30. Fiorile, a men, che non abbiano ottenuto un Passaporto secondo le formole quì appresso prescritte.

4 Gli Agenti del Governo, che incaricati di Commissione fuori della Repubblica non siano rientrati nel di lei Territorio nei due mesi successivi alla Notificazione del loro richiamo, o della cessazione delle loro funzioni.

5 Tutti quelli, che durante l'usurpazione del potere sovrano in Roma fatta dai Napoletani vi hanno esercitato funzioni publiche sotto il nome di un Governo Provvisorio stabilito contro i principj della Costituzione.

Art. II. I certificati di residenza richiesti dall' Art. 19. della Legge 27. Fruttifero saranno sottoposti all'esame, ed alla approvazione delle Amministrazioni Dipartimentali.

Art. III. Dal giorno della pubblicazione della presente Legge non potrà verun Cittadino sortire dal Territorio della Repubblica se non è munito di un Passaporto concesso a norma delle forme prescritte per i Certificati di residenza secondo gli Articoli 20. 21. 22. 23. della Legge sopracitata nell' Articolo precedente.

Art. IV. La lista di cui si è parlato nell' Art. 9. della Legge dei 27. Fruttifero, comprenderà tutti gl' Individui indicati nell' Art. primo della presente Legge, e non compresi nelle eccezioni dell' Art. 8. della Legge dei 27. Fruttifero.

Art. V. Le Amministrazioni Dipartimentali, nel trasmettere al Ministro della Giustizia, e Polizia li stati degl' individui del loro Dipartimento prevenuti di Emigrazione, vi aggiungeranno le osservazioni, ed indicazioni, che esse stimeranno necessarie.

Art. VI. Le domande di cassazione dalla lista degl' Emigrati saranno trasmesse alle Municipalità indicate dall' Articolo 17. della Legge de' 27. Fruttifero, le quali, dopo aver dichiarato il loro parere con de' motivi trasmetteranno questi sentimenti con i fogli all' Amministrazione Dipartimentale.

Art. VII. L'Amministrazione Dipartimentale darà egualmente il suo sentimento, e lo trasmetterà con tutti i fogli al Ministro della Giustizia, e Polizia.

Digitized by Google

Art. VIII. Le Municipalità, e le Amministrazioni Dipartimentali saranno tenute a dare i loro pareri, ed a trasmettere i fogli nel termine di dieci giorni, dopo averli ricevuti.

Art. IX. Il Ministro della Giustizia, e Polizia farà un Rapporto al Consolato, il quale pronuncierà definitivamente con Decreto, che ne spieghi i motivi, sia ordinando la cassazione della lista, sia ordinando che resti nella lista.

Art. X. Il Ministro della Giustizia, e Polizia terrà un Registro, sul quale saranno scritte giorno per giorno, e dalla data del giorno, che si riceveranno le domande di cassazione mandate dalle Amministrazioni Dipartimentali al Ministro, il quale sarà tenuto di fare il suo Rapporto al Consolato secondo l'ordine della date, con cui sono segnate le domande senza che mai, e sotto qualsivoglia pretesto egli possa turbare quest' ordine sotto pena di destituzione.

Art. XI. Tre giorni dopo la publicazione di questa Legge il Ministro della Giustizia, e Polizia farà stampare, e publicare la lista degli Emigrati descritti fino a quel giorno con l'indicazione della Municipalità, che avrà proposto di scriverli in quella.

Art. XII. Gl' Individui scritti fino a quel giorno nella lista degli Emigrati, che non avran fatta la domanda di cassazione in conformità della Legge dei 27. Fruttifero avranno la facoltà di farla dentro il termine di 30. giorni successivi alla promulzione della presente Legge, passato il quale termine le loro istanze non saranno più ammesse.

Art. XIII. Ogni cassazione fatta fino a questo giorno è nulla, e gl' Individui cassati non potranno esserlo, che secondo le formalità della Legge dei 27. Fruttifero, e la presente.

Art. XIV. I sequestri, ed i Sigilli da apporsi su i Beni mobili, ed immobili degl' Individui, i cui nomi saranno scritti nella lista degli Emigrati, saranno apposti dalla Municipalità del Circondario, ove si trovano detti Beni.

Art. XV. Le Municipalità informeranno nel termine di tre giorni le Amministrazioni Dipartimentali de' sequestri, e sigilli che avrannno apposti.

Art. XVI. Le medesime non potranno apporre sigilli o sequestri su i Beni degl' individui prevenuti di Emigrazione, se non quando i nomi di questi saranno scritti sù la lista degli emi-

Digitized by Google

grati definitivamente decretata dal Ministro della Giustizia, e Polizia, il quale sarà tenuto di scrivervi quelli, che vi saran segnati dalle Municipalità, quando le Amministrazioni Centrali così giudicheranno.

Art. XVII. Nel caso, che gli Affitti de' Beni sequestrati venissero a spirare durante il sequestro, essi saranno rinuovati dalle Municipalità all' incanto. La prima offerta non potrà essere inferiore alla somma, o sia prezzo dell' affitto spirato.

Art. XVIII. Se i Beni sequestrati non fossero affittati, essi lo saranno sul fatto, secondo le forme espresse nell' Articolo precedente, ed il primo affitto sarà fissato sulla stima, che ne verrà fatta da tre Periti, due de' quali saranno nominati dall' Amministrazione Municipale, ed il terzo dal Prefetto Consolare presso quell' Amministrazione.

Art. XIX. I fondi provenienti dagli affitti dei Beni degli Emigrati saranno versati nelle Casse dei Questori Municipali, i quali se ne incaricheranno della riscossione, e stabiliranno a questo riguardo una Contabilità particolare.

Art. XX. Apposti i sigilli, e seguito il sequestro, gli Affittuarj dei Beni stabili degli Emigrati, e i loro debitori a qualunque titolo il siano, verseranno le rendite, o debiti scaduti nella cassa del Questore Municipale del Cantone, o del Circondario, ove sono situati i Beni, o il domicilio del debitore se non si tratta di affitto.

Art. XXI. Le Municipalità trasmetteranno all' Amministrazione Dipartimentale, e questa al Questore del Dipartimento, e alla Gran Questura una copia de' Contratti fatti con gli Affituarj dei Beni degli Emigrati, tanto per detti Emigrati, quanto per le Municipalità.

Art. XXII. Tutte le disposizioni della Legge dei 27. Fruttifero, alle quali non si è derogato espressamente con la presente Legge, sono mantenute in tutto il loro vigore.

Roma 30. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana

Dufresse

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, affissa, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 2. Germile Anno 7. Repubblicano.

Il Presidente del Consolato Calisti
Pel Consolato il Segretario Bernard

Per Copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

Num. 62.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana.

COnsiderando, che le circostanze in cui si è trovata l'Autorità Legislativa della Repubblica in conseguenza dell' invasione Napolitana han messo la Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese nella necessità di promulgare molti Decreti, che debbono aver forza di Legge.

Volendo togliere tutte le difficoltà, che potrebbero insorgere sulla natura, e gl' effetti di quei Decreti,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione la seguente Legge

Art. 1. Saranno eseguiti come Leggi della Repubblica i Decreti in questo Articolo indicati fatti a Perugia dalla Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese durante l' invasione de' Napolitani cioè

1. Degli 11. Glaciale Anno 7., che ordina l' apertura di un Registro per la descrizione de' Membri presenti del Consiglio Legislativo.

2. Del medesimo giorno per l' organizzazione di una Legione.

3. Del medesimo giorno, che invita il Consolato a confidare interinamente all' Amministratore dei Beni Nazionali il portafoglio del Ministro delle Finanze.

4. Del medesimo giorno che incarica delle funzioni della Gran Questura, il Questore del Dipartimento del Trasimeno.

5. Del medesimo giorno, che autorizza per la fabbricazione di diverse sorti di moneta.

6. De' 15. del medesimo mese, che ordina, che le Truppe Romane faranno parte dell' Armata Francese di Roma.

7. De' 19. detto, che prescrive il Deposito delle Cedole nella cassa del Questore.

Digitized by Google

8. De' 22. detto sul compimento del Corpo delle Trup- Romane.

9. Del medesimo giorno, che ordina la marcia de' Patriotti Francesi, e Romani con la Guardia Nazionale di Perugia sotto gli ordini del Generale Piranesi.

10. De' 25. del medesimo mese sulle razioni da formarsi alla Guardia Nazionale Sedentaria per il servizio straordinario.

11. Del medesimo giorno sulle requisizioni per i trasporti militari.

12. De' 28. del medesimo Mese, che ordina il ritorno del Governo Romano entro le Mura di Roma.

Art. II. I Decreti di sopra enunciati saranno inseriti nel Bollettino delle Leggi appresso alla seguente.

Roma 30. Ventoso Anno 7.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano *Dufresse*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 2. Germile anno 7. Repub.

Il Presidente del Consolato *Catisti*

Per il Consolato Il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

LIBERTA' Num. 63. EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Romano

Seduta del 1. Germile Anno 7. Repubblicano

SEntenza del Consiglio di Guerra delle Truppe Romane a favore del Cittadino Francesco Chatel di Grenoble prevenuto d'aver dato occasione di rumori in un Festino nel Teatro di Perugia, e di aver provocato il Popolo ad eccessi; assoluto, perchè non trovato reo, posto in libertà, e restituito alle sue funzioni di Commissario di Guerra Romano.

Sottoscritto = *Revelly*

LIBERTA' Num. 64. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 1. Germile Anno 7. Repub.

NOTIFICAZIONE.

LA maggior parte de' Generi impegnati nel Monte Nazionale non poca deteriora col restarvi più di diciotto Mesi, termine già fissato per le Prestanze. S'invita perciò chiunque

Digitized by Google

avesse Pegni, de' quali già dovrebbe esserne seguita la Vendita, per essere scorso tal tempo prefisso alle prestanze, di riprenderseli dentro il termine di giorni quindici; scorsi li quali, e precisamente li 16. corrente s'incominciarà nel solito luogo ogni giorno, escluse le Decadi dalle ore 10. fino alle due pomeridiane, a vendere li Pegni scaduti.

Il Ministro dell' Interno Franceschi

Num. 65.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana 2. Germile Anno 7. dell' Era Repubblicana

Nota degli Assenti dagl' infrascritti Dipartimenti della Repubblica Romana

DIPARTIMENTO DEL TEVERE

Cantone di Roma Supplemento alle Note già pubblicate.

RUfini Filippo, Foschi Francesco, Strazzello Francesco, Panetta Giuseppe, Benedetti da Roma Laico Capuccino, Adorno Consalvo, Martorelli Luigi Canonico di S. Pietro, Mariani Gaetano Cocchiere, Tosini Assunta, Antonelli Francesco Missionario, D' Ascanio Antonio, Amati Cammillo, Amici Giuseppe, Armanini Antonio di Zara, Aroni Gio: Battista, Agapi Filippo, Angelini Domenico, Angelelli Gaetano, Armillei, Arcangeli Lorenzo con Famiglia, D' Alessandro Barbiere con Famiglia, Badi Andrea, Bondi Domenico, Bisteghi Gio: Computista, Bisteghi Gio: Studente, Bianda Giacomo Pennellaro, Brignoli Giuseppe Maria, Bricca Giulio Sacerdote, Berardi Antonio Pittore, Buschi Niccola Arcivescovo, Bosman Teresa, Borrega Andrea Sacerdote, Bargili Marc'Antonio con Famiglia, Berranduco Ignazio, Bergagnati Silvestro Sacerdote, Bonini Bartolommeo Calzolaro, Biolchini Luigi, Capizucchi Giacinta, Cagini Gaetano Credenziere, Cristiani Gaetano Ex-Prelato, Camponeschi Emidio, Cascanelli Antonio Cameriere, Carafa di Belvedere Marino Ex-Prelato, Cestari Nicola Pittore, Consolini Gio. Paolo, Chiorendi Antonio, Calabucci Sacerdote, Camica Gioacchino, Cherli Domenico Sacerdote, Del Cinque Girolamo, Corsini Catarina, Costaguti Ludovico, Colafranceschi Paolo Antonio, Coturre Pietro, Di Nicola Gio. Battista, e Salvatore, Noè Francesco con Moglie, e figli, Nardi Pasquale, Negroni Pietro ex-Prelato, Orarj Domenico Cameriere, Orsini Luigi Curiale, Oliz Cristofaro, Odoardi Pietr' Antonio con Famiglia, Paternoster Gregorio Stampatore, Piombino Boncompagni con

Digitized by Google

Famiglia, Pasolini Michele con Moglie, e colla Nipote Beducci Catarina, Pace Vincenzo, Petrini Felicita, Piamonti Catarina, Pancrazi Francesco Prete, Pace Andrea Sacerdote, Pieruzzi Giovanni Barbiere, Predilaghi Francesco Prete, Placchesi Marianna, Petrini Luigi Prete, Pietrangeli Bartolomeo Prete, Ponti Nicola Prete, Prea Francesco Prete, Papi Saverio con moglie, Putignani Mauro Prete, Piacentini Nicola, Piastrini Camillo, Pellegrini Luigi Stampatore, Ponziani Pietro, Palazzesi Giuseppe Sacerdote, Papi Lorenzo, Placidi Marco, Rossi Camillo con Famiglia, Rinaldi Alessandro, Ruspoli Lorenzo, Rubboni Angelo, Rossetti Maria Vittoria, Rusconi Antonio, De Rossi Giuseppe, De Santis Francesco, Serlupi Francesco, Sforza Suderini Francesco con Moglie, Sassi Antonio, Sabbatucci Francesco, Sensi Giulio, Simonetti Michele, Squanquarilli Giuseppe, Sartori Giojelliere con Famiglia, Servi Domenico, Temperini Gio: Battista Calzolaro con famiglia, Tissò Stefano guardarobba, Tocci Antonio Sacerdote, Tesini Girolamo Ex-Prelato, Tria Nicola Ex-Prelato, Trentanni Francesco Prete, Viviani Serafino Prete, Vanosa con la Famiglia, Viviani Innocenzo Cappellano, Valletti Stanislao, Vannutelli Vincenzo Prete, Zunca Bartolomeo, Zinanni Luigi Ex-Prelato, Zaccardini Felici con la Sorella, Caroli Stefano Curiale, Ceccopieri Lazzaro Avvoc. con Moglie, Canestri Francesco, Croce Luigi servitore, Donnarum Ambrogio, Dentici Francesco, Fugnardelli Bernardino Artebianca, Fedeli Tommaso, Gioacchino, e Domenico, Faini Domenico, Fabj Biagio Curiale, Fontana Gio: Battista, Fico Nicola Sacerdote, Franchini Bartolomeo, De Felice Sante Oste, De Gregorj Ant. Sacerdote, De Gregorj Pietro, Gheri Giuseppe, Gallucci Bartolomeo Curiale con Famiglia, Gallucci Giovanni Canonico, Gardi Gio. Stuccatore con Famiglia, Giansanti Francesco Sacerdote, Giordani Gio. Battista, Giulia Saverio Sacerdote, Gentili Francesco, Giusti Ubaldo Fornaro, Guerrieri Cesare, Giroldi Pietr' Antonio, Graziani Girolamo, Isola Vincenzo, Jandalo Salvatore con Famiglia, Lizzani Pietro Giovane di Mercante, Lauri Mario, e Camillo, Lega Michele, Latercacci Giacomo Sacerdote, Licconetti Leopoldo Prete, Lingua Francesco Prete, Leoni Lorenzo, Lattanzi Carlo, Lozzi Francesco, De Luna Giovanna, De Marchis Giuseppe, Messe Gio. Battista Artebianca, Morelli Alessandro, Manfredi

Digitized by Google

Gaspare, Giulio, e Domenico, Marzia Gioacchino, Morelli Filippo, Moreni Antonio, Mencorelli Cammillo, Mariotti Pietro, Milani Pasquale Prete, Mazana Domenico Prete, Mariscelli Ottavio Scarpellino, Modesti Angelo, Milani Luigi Prete, Manziani Boroni Margarita, Marini Francesco Antonio, Morelli Andrea, Mariotti Pietro Vetraro. Aurelj Valerio, Antoniardi Giuseppe, Angelelli Luigi, Ottolini Carlo, Porta Carlo, Porcari Ignazio, Pera Mariano Vetturino, Ruffini Francesco, Stefani Francesco, Stefano Bartolomeo, Silvestri Settimio Prete, Sellini Pietro Officiale della Guardia Nazionale, Salvatucci Andrea, Zecchini Pietro, Muroni Salvatore, Belpassi Arcangelo Prete, Tognoni Barbara, Grandi Clementina, Patrizj Francesco, Orengo Estache Maria.

Cantone di Fraschati.

Abati Giacinto, Abati Andrea, Astori Cammillo, Belli Saverio, Bellisario Giacinto, Nicolai Sante, Pucciarelli Vincenzo, Ridolfi Eugenio, Di Stefano Gio. Battista, Di Stefano Domenico, Tomasetti Giuseppe, Tribuzj Giuseppe, Velletri Stanislao, Mattei Carlo Ex-Abbate di Grotta ferrata, Romolini Crisostomo Ex-Abbate del sud. Monastero.

Cantone di Monte Rotondo

Ranfi Fratelli

Cantone di Tivoli

Baja Francesco Antonio, Briganti Angelini Carlo, e Francesco, Conversi Giovanni Canonico, Del Giudice Gioacchino, Sabbi Carlo Canonico, Serra Tommaso.

Cantone di Velletri

Argelati Vescovo, Barbetta Pietro Prete, Crespi Nicola Prete, De Gregorj Giuseppe Prete, Nardi Bernardino Prete, Pianeti Agostino Prete, Rospigliosi Canonico Vicario Generale, Scarani Ercole, Tommasini Ercole.

Cantone di Albano

Li Fratelli Tazzi Carmelitani, Mercurj Arciprete di Castel Gandolfo, Antonio Moronesi.

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO

Cantone Urbano di Spoleto.

Francesca Caroccine Fedeli ex Nobile, Francesco Ferrari Avvocato.

Digitized by Google

Cantone Urbano di Rieti.

Antonio Ceccarelli, Orazio Cappelletti ex Nobile, Marco Pagani coll'intera Famiglia.

Cantone di Assisi.

Benedetto Tavernelli.

Cantone di Todi.

Filippo Laurenti ex Nobile, Angelo Casei, Filippo Scalabrini, Michel'Angelo Fantera, Nicola Urbani, Paolo di Domenico della Stella, Tebioli coll'intiera Famiglia.

Cantone di Trevi.

Alessandro Virgilj Parroco di Parrano.

Cantone di Poggio Nativo.

Rocco Colantoni, Pasquale Morelli coll'intera Famiglia.

Cantone di Magliano.

Aloisi Prete di Collevecchio, Battaglia Arciprete di Fianello, Vincenzo Fagnoni Affittuario in Piedilugo.

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO.

Cantone di Anagni.

Il Vescovo Devoti, Il Preposto Gio. Battista Conti.

Cantone di Affile.

Amadeo Rossi, Gio. Battista Zacchei.

Cantone di Ceprano.

Abbatangeli Vincenzo, Ilario Franchi, Benedetto Franchi, Gaetano Franchi, Francesco Antonio Casavecchia, Grossi Gio. Battista.

Cantone di Frosinone.

Antonio Fosconi, Francesco Antonio Ferracciano, Il N. Fosconi Nepote del detto Antonio, Saverio Buonmattei detto Maglietta, Michelangelo Cerroni, Antonio Canonico Cerroni, e Fratello del sudetto, Gio. Francesco Mazzocchi, Ponziano Morro, Giuseppe Pellegrini detto Pepparello, Vincenzo, e Luigi Spaziani con Anselmo Padre, Domenico Ranieri, Luigi N., N. Regnicolo Marito della Figlia Valente, Francesco Vespasiani, Alessio Spaziani, Gio. Battista Bartoli Arcidiacono, Domenico Baratti, Domenico Cerroni.

Torrice.

Cesare Mecci con suo Figlio, Benedetto ed Arcangelo Fratelli Panfili, Pietro Paolo ex-Marchese Manni, con Moglie, Figlio, e Serva.

Digitized by Google

Cantone di Pagliano.

Piglio.

Lorenzo Moro.

Serrone.

Il Canonico Salvatori Bori.

Cantone di Sezze.

Luca Velletri, Angelo Accanezzato, Francesco Santipadri, Giuseppe l'Amato, Canonico Andrea Velletri, Mattia Maurizi.

Cantone di Terracina.

Giuseppe Capo di Ferro, Vincenzo Sorrentini, Cesario Sorrentini, Domenico Braccaglia, Vincenzo Sirocchi, Cesareo Lucatelli, Gaspare Lucatelli Prete, Filippo Lucatelli, Vincenzo Lucatelli, Gio. Battista Vicaro, Vincenzo Vicaro, Angelo Vicaro Prete, Antonio Belli, Bruno Belli, Luigi Belli, Giovanni Belli, Alessandro Martucci, Cesareo Zarra, Angelo Zarra, Pasquale di Trento Sacerdote, Antonio Salviani Prete, Francesco Saverio Salviani Prete, Giuseppe Manconi Prete, Niccola Sferra, Cesareo Palazza, Giuseppe Spignardi, Vincenzo di Paris, Biagio Zarra, Bonaventura Tammetta, Tommaso Tammetta, Francesco Tammetta, Cristofaro Piccinini, Giovanni Filosofo, Giuseppe Capirchio, Vincenzo d'Ascia, Angelo Loffredo, Giovanni Centrella, Giuseppe Sanguigni, Luigi Martino, Serafino d'Amico, Santo Faicchio, Francesco Sepa, Francesco Aloi, Silviano Raimielle, Gaetano di Trento Prete, Francesco de Vella, Domenico Fracaporti, Gioacchino Diamonti Prete, Lodovico Caporetti Prete, Gaetano di Meo Prete, Clemente Fasolilli Prete, Domenico Neri, Paolo Leggeri, Salvatore Scarapelli, Pietro Antonio Scarapelli, Carmine Lauretano, Vincenzo de Simone, Saverio Donativo Prete, Francesco Renzi Firitizzo, Carlo Gatti, Gregorio Mammuca, Ambrogio Lisa, Cesareo Zinnicola, Giuseppe Filosofi, Felice Antonio Sepa, Gio. Palmucci, Tommaso Zoccarella, Arcanglo Valentino, Michele Ricci, Pasquale Bernardi, Marco Mancinelli, Francetco di Pietro Tommaso d'Andrea. Domenico d'Andrea, Gaetano Sagliani, Angelo Manconi. Pizzo Manconi, Salvatore de Santis, Francesco Giorgi, Stefano Cordagna, Giovanni Catino, Silviano Sanzi, Giuseppe di Cristofaro, Carmine Simonetti, Gio. Battista Benzi Prete, Tommaso di Majo, Giuseppe Scarapella, Silviano Marconi Prete, Angelo d'Osa, Giuseppe di Donna, Placido di

Digitized by Google

Donna, Bernardo Pisciottano, Giacinto Pandolsi di Saverio, Cristofaro Pandolsi, Vincenzo Altobelli, Cerillo Cesare, Gennaro Ricotta, Domenico Fiorenza, Giuseppe Mollicola, Alessandro Casella, Filippo Ferrara, Giuseppe Ferrara, Antonio Cappone, Silviano Zicchecchia.

Cantone di Alatri.

Filippo Caporilli, Paolo Montepeloso, ed Angela Antonia Moglie, Domenico Caporilli, Maria Moglie di Fracesco Martini, e Giovanni Figlio, Carlo Canonico Cirica, Gio: Battista Gaetani, Sisto Antonio Canonico Pecci, Bernardo Pecci Sacerdote, Sisto Bostini, Francesco Bostini, Francesco Saverio Spada, Francesco Caluppi, Luigi Ignozzi, Damiano Jannarelli, Gerolfo Bellincampi, Gio. di Vico, Angelo Maria Cataldi, e Graziosa Moglie, Geremia di Castro, e Rosa Moglie, Angelo Cerillo, Pasqua Moglie, e Maria Figlia, Sisto Antonio Fiorenza, Ferdinando Bislieri, e Angela Moglie, Francesco Rossi detto Paneperso.

Vico

Lorenzo Sterbini Canonico, Liberata Azurra.

Collepardo

Emilio Lattanzi.

Fumone

Giuseppe Longhi, Angelo Longhi, Paolo Canonico Longhi, Epifano Longhi, Filippo Longhi, Arcangelo Ferrante Canonico, Gioanni Lucia, Gio. del Monte, Costantino Caponeri, Vincenzo Costantini Canonico, Matteo Magliocchetti, Gio. Battista Ciocchetti, Domenico Antonio del Monte.

Cantone di Veroli

Domenico Maccioci, Giuseppe Angione, Paolo Tieli, e Luigi Figlio, Domenico Conti, e Angelo Elmo, Annibale Valvani, Luigi Fiorigli, Giuseppe Antoniani, Sisto Paziente, Filippo Pagliaroli, Lorenzo Pavonio, Raffaele Galloni Prete, Tommaso Notar Nicola, Francesco Lemma, Boezio Fiorini, e Michelangelo di lui Fratello, Paolo Cocco, Gio: Laurenzi di Capua, Gio. Battista Pasqualotto, Gio. Battista Novelli, Francesco Pecorini, Francesco Bifolchi, Giuseppe Colasanti, Fortunato de Santis, Luigi Coringi, Francesco Diamante, Mario Coretti, Francesco Anzelotti, e Luigi Figlio, Pietro, e Paolo Faldoni, Luzio Trojani, Vincenzo Novelli, e sua Moglie, Angelo Che-

Digitized by Google

richetti, Erasmo Diamanti, Luigi Bianchini, Pietro Paolo Crescenzi Canonico, Luigi Fontana Moranti, Angelo Mazzitaro, Vincenzo Passi Prete, Angelo Scacciaprete, Pasquale Simmelli Filippo Passi, Giuseppe Valvani Canonico, Francesco Quattrociocchi, Gregorio Gianchetti Prete, Bernardino Papari Prete, Luigi Bisleti Arcidiacono, Giacomo Jacoucci Prete, Achille Paolini, Francesco Saverio Mazzoli, Crescenzo Macioci, Giacomo Antonio di Dio, Luigi Faidoni, Gio. Diamanti, Gio. Lagnozzi, Gio. Battista, e Giuseppe Canonici Fiorini, Vincenzo Passeri Canonico, Gio. Battista Rosilli Canonico, Desiderio Rosilli Canonico, Paolo Mazzoli Canonico, Vincenzo Mazzoli Canonico, Pietro Galluzzi Abbate, Carlo Galuzzi, Giuseppe Perciballi Canonico, Fulvio Perciballi Canonico, Vincenzo Trojani Abbate, Michelangelo Fiorini Prete, Giovanni Lacedi Prete, Antonio Passeri Prete, Pietro Pavolo Tarquini Canonico, Francesco Visti Prete, Vincenzo Visti, Ludovico Canonico Bubali, Domenico, e Benedetto Paolini, Il Vescovo Antonio Rossi, Giuseppe Sebastiani.

Bauco.

Giacomo, Antonio Teodoro, Evangelista, e Francesco Diana detto Mastriglia, Pietro Giorgi, Domenico Vendetti detto Tortaro, Francesco Paluzzi detto il Priapo, Rocco Ciucci.

Monte S. Giovanni.

Tommaso Vona, Giovanni di Pietra, Domenico Reticca, Francesco Marra, Bonaventura Mastrantoni, Luigi Mastrantoni, Pasquale di Tellio, Emidio Paravani, Ambrogio Visca, Vincenzo Botani, Pietro Patrizi, Giuseppe Toffranieri, Gaetano Onecchi, Marcantonio Patrizi, Luigi Patrizi, Pietro Paolo Visca, Rocco Pellegrino, quondam Eleuterio, Michelangelo Belli.

Cantone di Piperno.

Pasquale Reali, Silvestro Colaboni, Domenico Mattei, ed Angelo Mattei, Giovanni Alonso Prete, Ilario Aricillico, Filippo Rovaldi, Domenico Altobelli, Eugenio Tomeucci Prefetto Consolare.

Cantone di Core.

Monte Fortino.

Pietro Fini con due Nepoti.

DIPARTIMENTO DEL METAURO.

Cantone Urbano di Ancona.

Niccola Rossi, Luigi di Michele Candelari.

Digitized by Google

Cantone di Sinigaglia.

Onofrio Fagnani.

Cantone di Fano.

Domenico Ceccarelli, Pietro Palesi, Serafino Moroni.

DIPARTIMENTO DEL MUSONE.

Cantone di Cingoli.

Matteo Bagliani.

DIPARTIMENTO DEL CIMINO.

Cantone di Acquapendente.

Vincenzo Todarelli di Proceno, Luigi Ranieri di Proceno.

Cantone di Corneto.

Gio. Francesco Falzacappa ex-Prelato, Gio. Vincenzo Falzacappa Fratello.

Montalto.

Paolo Locatelli, Lorenzo Fratini detto Franzesino.

Cantone di Montefiascone.

Pietro Papacchini Prete.

AVVERTIMENTO.

Chiunque fosse stato erroneamente descritto nella presente Nota, dovrà dentro il termine di giorni quindici portare i suoi reclami alla Municipalità del Cantone dov' è fissato il domicilio del ricorrente all' oggetto di riportare il Certificato, di cui restano incaricate le respettive Municipalità; qual Certificato dovrà poi esibirsi al Ministero della Giustizia, e Polizia per ottener la cancellazione del Nome della presente lista, ogni qualvolta si ritroverà conforme al prescritto della Legge dei 27. Fruttifero.

Vista, ed approvata dal Ministro della Giustizia, e Polizia
Martelli.

Num. 66.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Notificazione

Roma 2. Germile Anno 7. Repub. Il Ministro della Giustizia, e Polizia

L' abuso introdotto in questa Comune di sparare de' colpi di fucile, fuochi d'artifizio, mortaletti, pilacce, razzi, botti, oltre che disturba gravemente la tranquillità pubblica, può esser anche talvolta fatale alla sicurezza individuale dei Cittadini pacifici, come lo ha dimostrato negli anni scorsi l'esperienza.

Digitized by Google

Restaono perciò proibiti in qualunque tempo gli anzidetti spari e fuochi d'artifizio di sopra menzionati.

La Guardia Nazionale resta incaricata dell' esatta esecuzione della presente misura, che viene a tal' effetto autorizzata a trasportare all' istante i trasgressori di età adulta alle Carceri Nazionali, ed i Ragazzi alla Carcere di S. Michele.

Martelli

Num. 67.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Gen. Com. le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

CONsiderando di quanta importanza sia il provvedere al rimpiazzo del numerario d'Oro, e d'Argento; che il concorso di molte circostanze ha fatto sparire dalla circolazione;

Considerando, che il Governo è nell' impossibilità di rimpiazzare il Numerario. facendolo fabricare per suo proprio conto, vista la perdita, che suffrirebbe nel provvedersi de' Metalli necessarj a questa fabricazione;

Considerando, che la fabricazione delle Monete di Rame, e di Bronzo ha procurato all' antico Governo una risorsa, che i bisogni attuali dello Stato rendono più utile che mai, e che questa fabricazione offre il mezzo più vantaggioso di cavar partito da una quantità considerabile del Metallo delle Campane, da cui la Repubblica Romana non ha finora ricavato alcun frutto;

Vista l' offerta fatta dal Cittadino Sozzi di prendere per tre anni in Affitto le Zecche della Repubblica Romana, sotto le clausole, e condizioni di coniare nel primo anno cento mila scudi in Oro, o in Argento, nel secondo duecento mila, e nel terzo trecento mila.

Di coniare per ciascun' anno almeno cinquecento mila scudi di moneta di Rame colla lega di Bronzo, e Metallo delle Campane, pagando per quella di Metallo di Campane colla lega di metà di Rame il 12. per cento, per quella di Bronzo colla lega del terzo di Rame il 15. per cento.

Di ricevere al prezzo corrente una quantità di metallo di Campane di due milioni, e cinquecento mila lire, e di poter estrarre liberamente dalla Repubblica delle Derrate per un valore di ventimila Rubbj di Grano, a fin d' evitare l' uscita del numerario, che sarà stato coniato.

Digitized by Google

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana Decreta quanto siegue.

Art. I. Il Consolato è autorizzato a dare in Affitto al Cittadino Sozzi, o a suoi Consocj la fabricazione della Moneta nella Repubblica Romana nei termini dell' offerta presentata.

Art. II. Il Contratto di Affitto non sarà, che per tre anni.

Art. III. Le Monete d' Oro, e d' Argento dovranno esser fabricate del medesimo saggio, del medesimo peso, e Conj medesimi, che sono determinati dalle Leggi, che sono attualmente in vigore.

Art. IV. Non potrà aver luogo veruna fabricazione di Moneta di lega, che in virtù di una Legge espressa, che ne determinasse il modo, e per un Decreto del Consolato, che ne regolasse le condizioni coll' Appaltatore.

Art. V. Il Consolato è autorizato a mettere alla disposizione dell' Appaltatore il Metallo delle Campane spettanti alla Repubblica fino alla somma di due milioni, e cinquecento mila libbre, e a regolare il modo, e i termini del pagamento, secondo il prezzo corrente.

Art. VI. Dovrà l' Appaltatore pagare alla Repubblica, e per le Monete di Rame puro, e per quelle di Rame con lega di Bronzo, o di Metallo di Campane, che si saranno fabricate, cioè

Per quelle di Rame pure il quattro per cento. Per quelle di Metallo di Campane colla lega di una metà di Rame, dodici per Cento, per quelle di Bronzo colla lega di un terzo di Rame, quindici per Cento. Il peso delle dette Monete dovrà essere conforme a quello, che è prescritto dai regolamenti attualmente in vigore.

Art. VII. L' Appaltatore avrà la facoltà di estrarre dai Porti della Repubblica sul Mare Adriatico Ventimila Rubbj di Grano per ciascun' Anno. Questa estrazione non potrà aver luogo, che nel caso, in cui la Repubblica fosse sufficientemente provveduta, e nel caso contrario la facoltà dell' estrazione sarà applicabile ad altre Derrate commerciabili per un valore eguale a quello di Ventimila Rubbj di Grano.

Art. VIII. L' Appaltatore dovrà dare una buona, e valida sicurtà per essere accettata dal Consolato.

Art. IX. Il Consolato è autorizzato a regolare tutte le clausole, e condizioni, che potranno assicurare, e garantire i vantaggi della Repubblica nell' esecuzione del Contratto.

Digitized by Google

Roma li 3. Germile Anno 7. dell'Era Repubblicana

Il Generale Comandante delle Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana *Dufresse*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 3. Germile Anno 7. Repubblicano.

Il Presidente del Consolato Calisti

Per il Consolato il Segretario Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

Num. 68.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 3. Germile Anno 7. Repubblicano.

Notificazione. I Grandi Edili

IN mezzo alle angustie di una penuriosa stagione accresciute dalla avarizia di alcuni proprietarj, e dalla avidità dei monopolisti, e degli incettatori, il Governo si è interessato dei bisogni di questa Popolazione. I Prezzi eccessivi delle carni di Agnello, contrattate secondo il solito liberamente in questo primo Campo non avrebbero permesso agli indigenti di procacciarsi di questo genere di sussistenza. Adoperando egli perciò quei mezzi, che ha più creduti opportuni, anche per i compensi da darsi ai Macellari hà ordinato, che si venga provisionalmente alla fissazione di un prezzo per la vendita delle carni.

Cominciando dal presente giorno fino a tutto il dì 9. Germile corrente solamente, il prezzo delle Carni di Agnello sarà di bajocchi Dodici la libra in Resti. In questo stesso prezzo saranno comprese anche le Corate senza il Ciorcello.

E siccome l' oggetto di questa fissazione di prezzo è quello di provvedere alla sussistenza della classe più povera, così volendo procurare, che tutti possano procacciarsene si ordina, che i Macellari non debbano dare più di tre libre di carne a ciascun avventore.

Per lo stesso motivo è proibito a tutti gli Osti, Trattori il poter cucinare carne di Agnello essendovi i Macelli forniti di altre carni.

Sarà libero il prezzo dei Cervelli, Animelle, Granelli, e Ciorcelli. Questi prodotti però dovranno vendersi nelli stessi Macelli, e non mai rivendersi dai Bagarini per le Piazze.

Digitized by Google

Sarà libera ancora ai Macellari la vendita dei spogli cioè delle Pelli, Mazzi, e Trippe.

I Commissarj di Polizia, e li Grascieri sotto la loro più stretta responsabilità sono incaricati particolarmente d' invigilare sul giusto peso, e nell' osservanza del prezzo e dell' altre cose contenute nella presente Notificazione riserbandoci noi di deputare secondo il bisogno anche altri inspettori sulla condotta dei Macellari.

I fraudatori del peso, e del prezzo saranno puniti irremissibilmente con tutto il rigore secondo le Leggi veglianti.

I Macellari sono obligati di tenere affissa nei loro Spaccj la presente Notificazione.

Gorirossi, *Gigli* Grandi Edili. *Serpieri Segretario*.

LIBERTA' Num. 69. EGUAGLIANZA

Legge. Il Generale Comandante delle Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

COnsiderando che il desiderio di tutti i Cittadini Romani sembra esser quello di veder ritirare dalla Circolazione e dal Commercio la Carta monetata, o siano gli Assegnati, che dalla malevolenza e dall' avarizia sono stati discreditati, ad onta dell' ipoteca sicura, che era stata loro fissata.

Considerando, che le paterne mire del Governo sulla parte più indigente de' Cittadini richieggono, che gli Assegnati di piccola somma siano rimborsati in valor nominale.

Considerando; che si eseguiranno le Leggi della più esatta Giustizia, col ritirare una parte degli Assegnati per mezzo delle Contribuzioni, scadute e dovute, e col riceverli nelle Casse pubbliche per il valor nominale.

Considerando, che una Contribuzione forzata, da pagarsi in Assegnati dalle ricche e comode famiglie di tutti i Dipartimenti, non può esser loro, che infinitamente vantaggiosa poichè ella procurerà in seguito alle medesime l' incasso delle rendite territoriali, d' industria e di Commercio in valore effettivo.

Considerando, che il Governo facendo il Sacrifizio d' una porzione di Beni Urbani, cioè di alcune Case Nazionali, situate nelle Città, e il di cui mantenimento gli è di peso concorrerà per questo mezzo a moltiplicare i proprietarj ed a ritirare in valor nominale una parte degli Assegnati.

Considerando, che nelle circostanze, in cui si trova la

Digitized by Google

Repubblica Romana, non v' è Cittadino, che non debba concorrere con tutti i suoi sforzi all' esecuzione de' differenti mezzi stabiliti nella presente Legge; poichè tal' esecuzione farà rinascere il Commercio e l' Agricoltara, assicurerà agli Artegiani, e agli uomini industriosi un salario proporzionato ai loro lavori, e metterà finalmente il Governo in grado di far fronte alle sue spese e di pagare esattamente ai Funzionaj pubblici quel compenso, che la Legge ha loro assegnato.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decrata quanto siegue.

Art. 1. Tutti gli Assegnati di trè, cinque, e dieci bajocchi, saranno rimborsati secondo il loro valor nominale in moneta erosa.

Per quest' effetto, a cominciare dal dì 15. Germile corrente, saranno aperti nella Gran Questura de' Banchi per cambiare questi Assegnati alla ragion di mille Scudi il giorno. Questo Cambio si farà senza interruzione, eccettuati i giorni di Decade, ne' quali detti Banchi saran chiusi.

La Gran Questura presenterà in tre giorni, dalla pubblicazione della presente Legge, al Ministro delle Finanze, che lo farà approvare dal Consolato, un Regolamento, che fisserà l'organizzazione di detti Banchi, e l' ordine de' Cambj. Questo Regolamento sarà stampato e pubblicato.

Art. 2. Li Sei primi termini della Contribuzione del due per Cento, stabilita dalla Legge de' 13. Vendemmiale, e che secondo l' Articolo 11. debbono essere pagati di mese in mese, a comunicar nel Brumale, lo saranno dentro il corrente Germile, e nei primi dieci giorni di Fiorile in assegnati, i quali saranno ricevuti nelle Casse de' Questori Municipali, e Dipartimentali, secondo il loro valore nominale.

Tutti quelli, che all' epoca de' 10. Fiorile prossimo non avranno pagato queste sei rate saranno tenuti a pagarle in valore effettivo, cioè in moneta di Metallo.

Art. 3. La Contribuzione del due per Cento sull' Agro Romano, stabilita dalla Legge de' 17. Vendemiale, sarà egualmente pagata nell' intiero all' epoca dei 10. Fiorile, in Assegnati al lor valor nominale.

Tutti quelli, che non l' avran pagata a quest' epoca, saranno tenuti a pagarla in valore effettivo, cioè in moneta di metallo.

Digitized by Google

Art. 4. Tutti i Debitori di Canoni per li Beni enfiteutici, fissati per l' ipotecà, e per la garanzia degli Assegnati, pagheranno la totalità degli 8. dodicesimi della rendita di un' anno, che essi debbono, in Assegnati nel loro valor nominale, conforme alla Legge de' 23. Fruttifero prossimo passato.

Quelli de' debitori di questi Canoni, che non avessero pagato questi 8. dodicesimi in Assegnati a tutto il dì 10. Fiorile prossimo, saran tenuti a pagarli in valore effettivo, cioè in moneta di Metallo.

Art. 5. Sarà imposta in ciascun Dipartimento della Repubblica sulle ricche e comode famiglie una Contribuzione forzata di 60000. scudi, pagabili in assegnati al loro valor nominale.

Le Amministrazioni Centrali di Dipartimento saranno tenute, sotto la responsabilità personale degli Amministratori e de' Prefetti Consolari, di ripartire questa Contribuzione in tutte le Municipalità del Dipartimento nello spazio di otto giorni dal momento che ricevono questa Legge.

Le Municipalità di Cantone, e di Circondario saranno egualmente tenute, e sotto la medesima responsabilità negli otto giorni seguenti di fare il loro riparto.

Questo sarà fatto in maniera da comprendervi la totalità delle famiglie ricche, comode, e commercianti, e da esser ripartito sopra il più gran numero di famiglie, che sarà possibile.

Art 6. Il Ministro dell' Interno fornirà nello spazio di quattro giorni al Ministro delle Finanze lo stato de' Vescovi, Capitoli, e Case Religiose che han rendite, che esistono nella Repubblica, e lo Stato delle loro rendite.

Il Ministro delle Finanze ripartirà sui Vescovi sui Capitali, e sulle Case che han rendite una tassa di Cento trentamila scudi pagabili in Assegnati al lor valor nominale.

In otto giorni dalla notificazione del riparto, che sarà approvato dal Consolato, nel caso di mancanza al pagamento per parte de' Vescovi, Capitoli e Monasteri, le loro rendite saranno prese, e sequestrate fino all' intiero pagamento delle loro tasse, in valore effettivo.

Art. 7. Si farà una vendita in forma di lotteria, i cui biglietti saran pagabili in assegnati al valor nominale, per la somma di duecento dieci mila scudi di Case Nazionali, situate nelle Città.

Le Case saranno stimate quindici volte la loro locazione

attuale, o presunta. La locazione presunta sarà fissata da due periti nominati dalle Amministrazioni Centrali, ed uno nominato dai Prefetti Consolari presso queste Amministrazioni.

Il Ministro delle Finanze presenterà al Consolato in otto giorni il piano d' organizzazione delle lotterie, che dovranno esser estratte in ciascun Dipartimento, nei quali i biglietti dovranno esser distribuiti.

Le Case da vendere in questo modo, saranno così ripartite.

Dipartimento del Tevere	₰ 70000
Cimino	₰ 20000
Trasimeno	₰ 20000
Metauro	₰ 30000
Clitunno	₰ 20000
Tronto	₰ 20000
Musone	₰ 20000
Circeo	₰ 10000
	₰ 210000

Io otto giorni a contar dal dì che riceveranno la presente Legge gli Amministratori de' Dipartimenti manderanno al Ministro delle Finanze lo stato delle Case, che essi crederanno dover esser vendute per forma di lotteria colle stime.

Art. VIII. Il giorno medesimo, che le Amministrazioni Centrali riceveranno la presente Legge, sarà formato da un Amministratore nominato *ad hoc* in presenza del Prefetto Consolare un Processo Verbale della situazione di tutte le classe de' Questori dipartimentali. Il Processo Verbale giustificherà 1. la quantità e la specie di Assegnati, che vi si troveranno. 2. la quantità di Cedole, che vi sono state depositate, conforme alla Legge de' 23. Fruttifero, al Decreto della Commissione del Direttorio Esecutivo di Francia fatto a Perugia il dì 19. Glaciale prossimo passato, ed al susseguente Decreto del Consolato. 3. la quantità di specie in Argento fino, o in moneta grossa; 4. il peso dell' Oro, o dell' Argento non monetato, e la natura, o lo stato delle pietre preziose, che vi si troveranno.

Un duplicato di questo processo Verbale sarà mandato al Ministro delle Finanze dall' Amministrazione Centrale, e un' altro duplicato sarà mandato alla Gran Questura dal Questore Dipartimentale.

Digitized by Google

Art. IX. L'operazione prescritta sull' Articolo precedente sarà eseguita nell' istessa guisa, per le Casse de' Questori Municipali, il giorno che la presente Legge arriverà alle Amministrazioni Municipali. Li Processi Verbali saranno mandati all' Amministrazione Centrale, ed al Questor Dipartimentale, che li manderanno al Ministro delle Finanze alla Gran Questura.

Art. X. La medesima operazione sarà fatta in Roma, per la Gran Questura, il giorno medesimo della pubblicazione della presente Legge, dal Ministro delle Finanze in presenza di un Membro della Contabilità Nazionale nominato *ad hoc* da questa Amministrazione.

Art. XI. E' proibito ai Gran Questori ed a tutti i Questori Dipartimentali, e Municipali, sotto pena di esser dichiarati nemici della Repubblica, e puniti come tali, di fare, a contar dal giorno della verificazion delle Casse alcun pagamento, con gli Assegnati che si troveranno, o con quelli, che essi riceveranno dopo.

Art. XII. Le Cedole Depositate nelle Questure in esecuzione della Legge de' 13. Fruttifero, e ne' termini prescritti dal Decreto della Commissione, o dal Decreto del Consolato suddetto, saranno cambiate, con i *boni* de' Questori alla tassa prescritta dalla Legge de' 23. Fruttifero. I boni non saranno rilasciati se non dopo che sarà verificato da un'Amministratore di Dipartimento, o di Municipalità, e dal Prefetto Consolare, che il Deposito delle Cedole cambiate è stato fatto ne' termini prescritti. Questi Boni avranno la loro firma con quella del Questore, e saranno ammisibili per il loro valore nominale, come gli Assegnati in tutti i pagamenti ordinati dalla presente Legge.

Art. XIII. Le Cedole cambiate saranno biffate e mandate alla Gran Questura.

Art. XIV. Gli Assegnati; che si troveranno nelle Casse delle Questure in tempo della loro verificazione, saranno biffati l' istesso giorno in presenza di quelli, che li verificheranno.

Saranno egualmente biffati tutti quelli, che vi saranno versati in esecuzione della presente Legge in presenza di un Commissario dell' Amministrazione Municipale, o Dipartimentale, e de' Cittadini che li verseranno.

Art. XV. Le Cedole e gli Assegnati così biffati saranno

Digitized by Google

mandati alla Gran Questura dai Questori Dipartimentali, nelle Casse de' quali i Questori Municipali li avranno versati.

Art. XVI. La Gran Questura formerà un stato di tutte le Cedole, e Assegnati biffati. Questo stato sarà stampato, e pubblicato.

La Notificazione annunzierà, che il giorno seguente questi Assegnati e Cedole saranno brugiate in una Piazza pubblica.

Art. XVII. Nel dì 15. del prossimo Fiorile, gli Assegnati cesseranno di aver corso forzato di Moneta, e le Cedole cambiate o non cambiate saranno per sempre annullate.

Art. XVIII. Fino all' intiera esecuzione della presente Legge i beni enfiteutici indicati dalla Legge de' 23. Fruttifero continueranno ad essere l' ipoteca e la garanzia degli Assegnati.
Roma 4 Germine anno 7.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana = *Dufresse*.

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 5. Germile Anno 7. Repubblicano.

Per Copia conforme

Il Ministro di Giustizia, e Polizia Martelli.

Il Presidente del Consolato Calisti.

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

LIBERTA' Num. 70. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Dal Quartiere Generale di Roma 4. Germile anno 7. della Repubblica una e indivisibile

Dufresse Generale di Brigata Comandante la Divisione di Roma agli abitanti della Repubblica Romana.

Cittadini.

IO sento, che si cerca d' eccitare l' audacia degli uomini malvagj, facendo correre la voce, che i Ribelli del Dipartimento del Circeo in numero di venti mila marcino verso Roma, dopo d' aver massacrato i Francesi a Veroli.

Buoni Cittadini! Voi che avete abbastanza di lumi per distinguere la verità, non prestate punto fede a tali imposture. Non crediate che sia possibile ad un pugno di Malfattori, e di vili Assassini, il distruggere ottocento Francesi ben armati, comandati da degli Ufficiali intelligenti, e che stanno bene all' erta, i quali di più si sentono appoggiati da tre mila uomi-

Digitized by Google

ni, che il Generale in Capite invia sopra Ceprano e Sora, per la Strada di S. Germano. Voi non avete provato che troppo ciocchè far possono la bravura e l'esperienza dei nostri Soldati contro i Ribelli, e contro le Armate dei Re. Scansate dunque le grossolane insidie, che vengono sempre poste in opera per sedurvi. I nemici del vostro ben essere vi renderebbero vittime della vostra credulità. Si vuol farvi traviare nuovamente per ridurre al colmo le vostre miserie.

Voi prestate la vostra confidenza, voi ascoltate con premura degli Scellerati, i quali desiderano di vedere spargersi l'ultima goccia del vostro sangue, i quali vogliono pascere i loro occhj avidi di vendetta dello spettacolo de' vostri cadaveri ammassati, contemplare con diletto i vostri dolorosi mali, veder la desolazione nelle vostre campagne, e le vostre Case ridotte in cenere.

Con profondo sentimento di dolore, o Cittadini, io vi rappresento qui lo spettacolo orribile delle calamità, che vengono prodotte nel vostro Paese dalla Guerra Civile. Sottomettetevi dunque alle Leggi stabilite: Allontanate gli odj; E fate, che la buon' Armonia regni in tutte le parti della Repubblica. L' abbondanza rinascerà nella calma della Pace. Riflettete, che la fissata vostra resistenza non fa che accrescere i vostri mali.

Il Soldato Francese, che a voi vien dipinto per tanto barbaro, vedetelo soggetto a tutte le privazioni, scalzo, che manca di pane, e che versa ogni giorno il suo sangue per la vostra Libertà. Siate più compatenti: non l'esacerbate continuamente con delle ingiurie: Voi allora lo troverete umano per inclinazione.

Io v' invito sopra tutto, o buoni Cittadini, a prender coraggio, ad illuminare quegl' infelici, che vengono acciecati dal Fanatismo, ad aver confidenza nel Governo Francese, il quale vuole ad ogni patto la vostra Libertà. La di lui potenza é grande; la di lui volontà sarà effettuata: Egli non v' abbandonerà mai.

Qual tempo, per altro, viene mai scelto per denigrare la più grande, ed insieme la più generosa delle Nazioni? Quello, in cui le Strade sono coperte di Soldati, che vengono a vostro soccorso, e ad ingrossare l' Armata di Napoli: quello, in cui la Guerra, che si rinnuova nostro mal grado, va a render libero il resto dell' Italia, e la maggior parte dell' Europa.

Digitized by Google

Contemplate dalle vostre pacifiche abitazioni i grandi avvenimenti, che vanno a succedersi: approfittate delle lezioni della sventura: vivete in pace, giacchè il potete: così compirete il più ardente de' miei voti. *Dufresse.*

Num. 71.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Dal Quartiere Generale di Rome 5. Germile anno 7. della Repubblica una e indivisibile

Dufresse Generale di Brigata Comandante la Divisione di Roma

INvita tutti i buoni Cittadini abitanti nelle Comuni di Civitavecchia, delle Allumiere, della Tolfa, Bracciano, ed altri luoghi circonvicini, a rientrare nelle loro proprietà, dov'essi godranno di una tranquillità perfetta, sotto la protezione dell' Armata Francese: Ch' essi s' armino contro codesti vili Masnadieri, apostoli dell' omicidio, e dell' incendio, i quali non hanno un poco di coraggio, se non perchè essi non vedono che dei Cittadini paurosi. E' solo alle vostre persone, alle vostre fortune, alle vostre donne, ai vostri fanciulli che mirano ostilmente questi omicidi.

Armatevi dunque contro di essi; e Voi sarete appoggiati e sostenuti dai Vincitori dei Re. Arrestate tutti questi Capi di Ribelli, che strascinano sotto lo Stendardo dell' errore, e del delitto, degli uomini deboli, i quali non divengon colpevoli se non se per la loro credulità, e per la loro confidenza in codesti impostori crudeli. Voi stessi consegnateli ai Tribunali: e la sola spada della Legge faccia la vostra vendetta. Castigando con severità i grandi colpevoli, Voi salvate gl' infelici traviati, i quali dall' esempio del supplizio de' loro Capi verranno ricondotti sul sentiero della virtù. Essi riconosceranno il braccio d' un Dio potente, il quale colpisce con morte quel crudele, che medita ed eseguisce l'assassinio del suo fratello.

Dufresse

LIBERTA' Num. 72. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

Li 5. Germile anno 7.

IL CONSOLATO AI ROMANI

GLi Allarmisti, ed i Nemici della tranquillità non cessano mai di turbarla con false nuove, che vanno artificiosamente spargendo. Per ismentire, e distruggere questi sforzi

Digitized by Google

dei malintenzionati si esibisce perciò al Pubblico in tutta la sua estenzione, e senza veruna riserva il seguente Messaggio del Cittadino Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese. Possano le verità che in esso si contengono illuminare i troppo creduli, e convincere i maligni seduttori, che il Regno dell' artificiosa menzogna, e della impostura è di malsicura quanto breve durata.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Ambasciata della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana. Roma 4. Germile anno 7. dell' Era Repubblicana

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana, Al Consolato Romano

Cittadini Consoli

SEmbra che quanto maggiori sono i progressi della Causa della Libertà, tanto più i suoi nemici, in Roma specialmente, hanno smania di spargere fallaci notizie. Gli oziosi dei Caffè, i proseliti dell' antica Corte di Napoli, i partitanti del Governo Papale, e quelli ambiziosi inimici del Governo attuale che tali pur sono perchè l' autorità non è nelle lor mani, si uniscono tuttodì ad inventar favole che sarebber soltanto ridicole se non servissero ancora a spaventare i spiriti deboli, e ad ingannare un Popolo che la di lui credulità rende facile a sedurre; questa classe di persone è incorrigibile mentre altro non vuò credere, che tuttociò che la propria passione le fà bramare; Conviene abbandonarla a se stessa, e render vane le sue perfide intenzioni illuminando la massa intera de' Cittadini ch'è si buona; nè altro brama che vivere in pace sotto la protezione delle Leggi Repubblicane.

Non istarò quì ad intrattenervi de' rumori, che si spargono in Roma sugl' insorgenti delle Frontiere Napolitane. Tutto viene esagerato con cattive intenzioni, e con premura grande si nasconde la verità, cioè che in breve mediante i sforzi delle Truppe Francesi stazionate nello Stato Romano, e quelli dell' Armata di Napoli, questi insorgenti verranno interamente distrutti.

I nostri nemici esterni vantan di molto le forze Marittime de' Russi, e de' Turchi de' quali la squadra ripiena di Marinaj inesperti, e di Soldati che non conoscono disciplina è

stata dispersa da una tempesta nel Mare Adriatico ; Alcune Isolette sono state la sola preda di questi barbari, ma nulla hanno essi ottenuto a Corfù ; Quell' Isola fortificata ben provveduta, e difesa da brava e numerosa guarnigione nulla teme per parte de' Despoti Turchi , e Russi che riuniti quest' oggi contro la natura delle cose, e contro i loro veri interessi non tarderann guari ad esser discordi e divisi .

Malta ben provveduta resta sempre imprendibile molto più ancora pe' il coraggio , ed il genio de' Francesi, che hanno giurato di conservarla, che per la forza de' suoi muri, e delle sue fortificazioni .

Quale speranza può dunque restare a' nemici della Libertà, e degli attuali Governi Repubblicani ? E' forse riposta nell' Imperatore di Germania o nella Casa d' Austria ? Questa speranza riescirà anche vana : O l' Imperatore non vorrà la Guerra, ed in tal caso nulla rimane a sperare, ovvero egli si deciderà a farla : In tal caso potete ben giudicare di quanto sarà per accadere da ciò ch' e avvenuto nel Paese de' Grigioni .

Estratto di Lettera del Cittadino Meuron Console della Repubblica Francese in Ancona all' Ambasciatore della Repubblica Francese in Roma .

Mi faccio una premura , Cittadino Ambasciatore , di trasmettervi le nuove qui annesse de' successi nel Paese de' Grigioni, Il Cittadino Bodard che va a rimpiazzare il Cittadino Faypoult le ha recate da Milano ; Egli le ha sapute dal Generale in Capo Scherer :

La Commissione del Direttorio Esecutivo per il Commercio della Corsica , e Malta , Zante Cefaloni , Corfù , Isole Francesi dell' Adriatico , Arcipelago , ed Egitto .

Al Cittadino Meuron , Console della Repubblica Francese in Ancona .

Noi vi avvisiamo , Cittadino Console , che riceviamo al momento le seguenti nuove Ufficiali ; Ci diamo premura di farvene parte .

Estratto di Lettera del Genenale in Copo Massena in data di Coyra li 25. Ventoso Anno 7. diretta al Generale Scherer .

„ Noi abbiamo fatto Diecimila prigionieri tra quali si tro-
„ vano il Generale Offenbourg , e molti Ufficiali Superiori e
„ Subalterni . Abbiam preso 36. pezzi di Cannoni , e molte
„ munizioni di Guerra , 20. Bandiere, delle quali 5. sono Au-

Digitized by Google

„ striache ; le altre sono state tolte alle Legioni Grigie Assol-
„ date ; L' Armata occupa tutto il Paese de' Grigioni , ed una
„ porzione del Veralberg. Salute , e Fratellanza

Il Presidente della Commissione Sottoscritto *Mangourit*

Io ricevo al momento una Lettera da Milano che mi viene scritta dal General Scherer , che comanda in Capo le Armate d' Italia , e di Napoli ; Esso mi mostra le più anziose premure sulla situazione della Comune di Roma.

Ecco, Cittadini Consoli , il vero stato delle cose . Tutto è della maggior soddisfazione per gli amici della Libertà, tutto è desolante pe'l Despotismo e l'Anarchia . Camminiam pur sempre con costanza , e fermezza sulla stessa linea; Raddoppiamo i nostri sforzi acciò il Popolo divenga felice , e la Repubblica Romana appoggiata alla protezione , ed alleanza della Repubblica Francese trionferà di tutti i suoi Nemici .

Salute e Fratellanza . *Sottoscritto Bertolio .*

Per Copia Conforme

Il Segretario del Consolato Bernard

Num. 73.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Roma 5. Germile Anno 7. Repub.

S.Planta incaricato provisorio del Ministero di Guerra , Marina , e Relazioni Estere ai Cittadini della Repubblica Romana .

NOTIFICAZIONE

UN Decreto Consolare in data del 28. Ventoso mi autorizza di passare contratti di derrate , e generi incontro a Beni Nazionali per assicurare le sussistenze della Truppa , e sovvenir così ai bisogni delle Communi .

Quindi invito tutti i Cittadini della Repubblica , che abbiano mezzi , e desiderio di fare qualche contratto nei termini qui sopra accennati , di diriggersi direttamente nel mio Ministero , o presso le respettive Amministrazioni Dipartimentali presentando le loro offerte con i prezzi dei generi , ed effetti , che sono in grado di contrattare . Questi contratti saranno a me trasmessi per l' approvazione , che sarà poscia sanzionata dal Consolato .

Per altro i generi , che saranno provisoriamente versati sino all' approvazione definitiva , saranno sempre pagati secondo il tenore dei contratti , ed il prezzo in essi stabilito .

L' interesse pubblico , e privato deve abbastanza parlare nel cuore di tutti per non affrettarli alla presentazione di tali offerte . *S. Planta .*

Num. 74.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In nome della Repubblica Romana una , ed Indivisibile
Li 6. Germile Anno 7. Repubblicano .
Nella Seduta delli 6. Germile Anno 7. il Senato .

DOpo aver inteso tre letture della seguente risoluzione ,
La prima nella Seduta dei 22. Ventoso ,
La seconda nella Seduta dei 28. Ventoso ,
La terza nella Seduta dei 6. Germile ,
Dichiara , che non vi è luogo ad aggiornamento .
Nella Seduta de' 19. Ventoso Anno 7.

Il Tribunato dopo di avere intese tre letture del seguente progetto di risoluzione per dichiarare Perugia benemerita della Patria ,

La prima nella Seduta de' 22. Piovoso ,
La seconda nella Seduta de' 7. Ventoso ,
La terza nella Seduta de' 19. Ventoso ,

Dichiara che non vi è luogo ad aggiornamento , e considerando che le Autorità Costituite della Repubblica Romana trasferitesi a Perugia nella invasione Napoletana del Mese Glaciale Anno 7. ricevettero i più consolanti segni di Patriottismo , e di Ospitalità dagli Abitanti di quella Comune , Risolve :

Art. I. Perugia ha ben meritato della Patria .

Art. II. Per eternare la memoria sarà scolpita questa Legge in marmo nel Palazzo di quella Comune .

Art. III. Il Consolato è incaricato dell' esecuzione della presente Legge .

Benedetti Presidente , Cappelli , e Moroni Segretarj

Il Senato approva

Clemente Pucitta Presidente , Reppi , e Salvatucci Segretarj .

Visto , ed approvato dal General Commandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica Romana in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione .

Roma li 6. Germile Anno 7. Repubblicano .

Dufresse

Digitized by Google

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 6. Germile anno 7. Repub.

Il Presidente del Consolato *Calisti*

Per il Consolato Il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

LIBERTA' Num. 75. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Condannati trasmessi dal Tribunale Nazionale di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle respettive Condanne.

Li 6. Germile anno 7. Repubblicano. 26. Marzo 1799. v.s.

1 ANgelini Natale qu: Domenico Marcheggiano,
2 Secciani Michele qu. Lorenzo da Velletri,
3 Carciofolo Gio. Battista di Francesco Maria di Fabriano, e
4 Vizzi Francesco di Filippo da Loreto condannati dal Tribunale Criminale alla Galera perpetua per Furti qualificati.
5 De Marchis Carlo d'Antonio da Marino condannato come sopra alla Galera per anni dieci per Ferita, e Furto.
6 Viti Giuseppe qu. Luigi dell'Ariccia condannato come sopra alla Galera per anni sette per Furto qualificato, da incominciare li 18. Maggio 1798,
7 Corridori Nicola qu. Francesco da Genazzano condannato come sopra alla Galera per anni sette per Furto qualificato, da incominciare li 8. Aprile 1796.
8 Boet Vincenzo di Pietro Francese condannato come sopra alla Galera per anni cinque per Furto.
9 Onelli Domenico d'Angel'Antonio Regnicolo condannato come sopra alla Galesa per anni cinque per Furto da incominciare li 6. Febraro 1798.
10 Vannucci Francesco qu. Lorenzo da Livorno condannato come sopra all' Opera per anni tre per contusione con qualche pericolo.
11 Secardini Egidio qu. Angelo Marchegiano condannato dalla Commissione Militare Francese alla Galera per anni dieci per ritenzione di Fucile.
12 Verlichi Gioacchino qu. Pietro d' Arpino condannato come sopra alla Galera per anni cinque per atti arbitrarii, con qualità gravanti da incominciare li 16. Piovoso prossimo passato.

Digitized by Google

13 Menanzi Francesco di Pietro da Terazzano condannato come sopra alla Galera per anni cinque per delazione d' Armi proibite,

14 Manocchi Nicola di Giovanni da Fosumbruno condannato come sopra alla Galera per anni cinque per atti arbitrarii con qualità gravanti.

15. Fiorentini Tommaso di Camillo Romano condannato come sopra alla Galera per anni cinque per ritenzione di Fucile.

16. Savini Nicola di Gio: Francesco Romano condannato come sopra alla Galera per Anni due per atti arbitrarii.

17. Montanari Luigi qu: Giuseppe da Faeanza,

18. Buma Vincenzo qu: Domenico Romano.

19. Antonini Vincenzo di Filippo d' Assisi,

20. Zaccarini Gio. Battista di Domenico da Lugnano, e

21. Rosilli Girolamo qu: Antonio d' Ancona condannati dal Consiglio di Guerra alla Galera per Anni cinque per Diserzione.

Meloni Commissarj

LIBERTA' Num. 76. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana.

VOlendo togliere gli ostacoli, che possono sospendere il corso della Giustizia a motivo dell' assenza momentanea dei Presidenti de' Tribunali di Censura, o de' Tribunali Criminali.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana Decreta la seguente Legge.

Art. I. Nel caso di assenza momentanea dei Presidenti de' Tribunali di Censura, o de' Tribunali Criminali, saranno rimpiazzati provvisoriamente, durante tutto il tempo dell'assenza, dal Giudice più anziano del Tribunale.

Art. II. Allorchè si darà luogo al rimpiazzo provvisorio mentovato nell' Articolo precedente il Tribunale verrà completato dall' ingresso del Giudice Civile, o dal Pretore cui tocca per turno, in conformità degli Articoli 60. e 89. della Legge de' 10. Germile Anno VI. sull' Organizzazione de' Tribunali.

Roma 7. Germile Anno VII.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana *Dufresse*

Digitized by Google

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 9. Germile Anno VII. Repub.

Il Presidente del Consolato Calisti
Pel Consolato il Segretario Bernard

Per Copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

Num. 77.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed Indivisibile.
(Divisione 5. Istruzione pubblica, e Culto.)
Antonio Franceschi Ministro dell' Interno
Roma 7. Germile anno 7. Repubblicano.

Alla Municipalità di . . .

VErgognosi, ed offensivi alla Sovranità del Popolo sono gli artificiosi attentati degli Ecclesiastici, con i quali si procura tutto giorno deludere le mie premure per la esatta osservanza di quelle Leggi, che più da vicino gli riguardano. Fra queste merita in special modo andare annoverata la Legge de' 25. Fiorile sull' incasso de' Beneficii in qualsivoglia modo vacanti a riserva di quelli addetti alli Vescovadi, ed alle Parrocchie; fino a tanto che dal ricoprirsi gli omeri con cappa, e rocchetto traevano i Sacerdoti un' onesto sostentamento non si parlò de' Canonicati, e Beneficii Curati se non come di prebende, che godevano d' una tale denominazione annessa a titolo di semplice dignità, e con la riserva d' alcuni frutti provenienti dal diritto di Cotta, e di Stola; ma poichè la Legge annullò nelle ricadenze i Beneficii Laici, e Corali per sottrarre ancor questi ai di lei colpi si pretese tutti caratterizzargli per veri, e propriamente detti Parrochiali; e vero, che parecchi d' essi sono tali, (mi servirò dell' antica espressione Canonica) abitualmente; ma non lo sono nell' esercizio, e la Legge nel riserbare i fondi delle Parrocchie ha inteso di quelle soltanto, alle quali con la demarcata assegnazione del popolo, e della località incombe la così dell' attuale cura delle Anime. Questa intelligenza è troppo chiara per se medesima, e parlante, onde io non tema nell' attivarla d' incontrare la taccia d' Interprete delle Leggi dovendo contenermi entro i limiti di loro esecutore. Provvisoriamente dunque, e fino alla generale siste-

Digitized by Google

mazione delle Parrocchie Urbane, e Rurali, tutti i Canonicati, e Beneficii Curati in qualsivoglia modo vacanti; tranne le semplici prebende Parrocchiali, rimangono incorporati alla Nazione. Ciò serva di regola alli Sacerdoti non meno, che alla Municipalità, onde alle vacanza dei Beneficii impropriamente detti Curati non stiano a molestarmi con cavillose interpetrazioni per carpire la spedizione delle Bolle, che non posso in alcun Smodo accordare. *Franceschi*

Num. 78.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Roma

In nome del Popolo Francese. Seduta de' 7. Germile anno 7.

SEntenza della Commissione Militare contro Antonio Serviati lavorante di Seta, Bernardino Reali Giardiniere, Pietro de Rossi Cocchiere, Salvatore, e Pietro de' Romanis Muratori, Gioacchino Carra Sartore, Giuseppe Pupilli Lanaro tutti Romani presenti; e Bartolomeo l'Amidaro, Antonio il Decano, Liborio il Giardiniere, Santi la Forca, Gervasio, e Benci contumaci tutti accusati di aver preso parte nella devastazione della casa del Cittadino Salviati, che non reclama che delle Galline; Condannati gli presenti a restar nelle Carceri finche abbiano rimborsato il Cittadino Salviati di scudi 50.

Sottoscritta = *Hocquard Capitano Relatore*

Num. 79.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. 8. Germile Anno 7.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia. Agli Abitanti di Roma.

Cittadini.

REstava un solo passo da fare per consolidare la Libertà Italiana dopo la Democratizzazione di Napoli, e del Piemonte. Grazie alla Generosità della Gran Nazione, i voti pubblici sono compitamente sodisfatti.

La Toscana ultimo asilo dei nostri Emigrati, il rifugio degl'Assassini, che infestavano le nostre Campagne, che allarmavano i nostri Dipartimenti, il coville dell'ipocrisia fugitiva è resa al Genio della libertà, a cui doveva la sua celebrità, e sua passata grandezza.

Già la Repubblica Romana non ha altri confinanti, che Popoli liberi, che Fratelli. Il Dispaccio officiale del Cittadino

Digitized by Google

Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese alla Romana ce ne assicura.

Quantunque i buoni Cittadini non abbino bisogno di stimoli per dimostrare con segni esterni il loro giubilo per così fausto avvenimento; pure per rendere uniformi questi attestati d'universale compiacenza, s'avverte al pubblico, che vi sarà illuminazione generale per tutta la Comune nelle due sere consecutive delli 9. e 10. corrente. Viva la Repubblica. *Martelli*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Li 8. Germile anno 7. dell'Era Repub.

L'Ambasciatore della Repubblica Francese. Al Consolato Romano.

Cittadini Consoli.

IO mi affretto di annunziarvi officialmente, che il dì 4. Germile a tre ore dopo il mezzo giorno il General Miollis è entrato in Livorno, e che inoltre alle ore quattro il General Gauttie ha occupata la Città di Firenze. Il tutto è seguito tranquillamente. Il Granduca è partito alle ore sei del giorno medesimo con tutta la sua Famiglia. Viva la Libertà.

Salute, e Fratellanza Bertolio

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.

Num. 80.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Francese. Seduta delli 8. Germile an. 7.

SEntenza della Commissione Militare contro Giuseppe Corneli di S. Severino Giardiniere presente, e Tommaso Corneli contumace condannato a morte per aver eccitato la rivolta, e provocato l'assassinio, e per aver tenute, e conservate le armi contro gli ordini pubblici.

Segnato = *Hocquard Cap. Relatore*

Num. 81.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 8. Germile anno 7. dell'Era Repubblicana.

AVendo il Consolato sotto quest'oggi 8. Germile ordinato la separazione, e pubblicazione de' Beni Nazionali per il Fondo di scudi 100. ooc. messi a sua disposizione per le Sussistenze della Comune di Roma da passarsi per la rata di Scudi 64. oco. in pegno, e garanzia ai Cittadini, che avranno

scontate le Lettere di Cambio il tutto in conformità della Legge dei 28. Ventoso, l' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali ne pubblica la presente Nota.

(*N. B. Il quantitativo de' scudi mercato e il Fruttato Annuo di approssimazione salva la stima, che si è già Commessa*)

DIPARTIMENTO DEL CIMINO.

Provenienza de' Fondi Ex-Comunitativi.

Commune di Formello.

Terreni Seminativi aperti in Vocabolo la Bandita, Biscio, e Canepinata Rub. 329. 2. sc. 560

Macchia a Carbone detta la Selvotta, e Bandita Rubbia 35. 2. 2. affittata per un Novennio sc. 250

Terreno prativo in Voc. Selva piana Rub. 3. 0. 1. aff sc. 24

Comune di Campagnano.

Molino a Grano sul Confine del Terr. Neposino aff. sc. 25

Comune di Civitella S. Paolo.

Terreno in Voc. Monterone Rub. 1. olivato aff. sc. 3

Terreni in Vocabolo la Tota S. Andrea, e Montisano Rub. 13. 0. 2. macchiosi, affittati sc. 64 62½

Comune di Rignano.

Terreni in Contrada Vallesana, e Fontana Seminativi la maggior parte scoperti, e tafigno Rub. 19. 0. 0. 2. sc. 10 20

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO.

Provenienza de' Fondi del Monastero di S. Pietro de' Cassinensi.

Comune di Assisi.

Terreno in Balia Vallecchia Vocabolo S. Maria Maddalena, confinante col Convento di S. Francesco, e la strada di Rub. 10. arativo, e pergolato, annuo fruttato di sc. 119 05

Terreno arativo, e pergolato in Balia Tomba Vocabolo Fontanella di Rub. 9. 2. 2., confinante Massichi; Monastero di S. Chiara, e la Strada sc. 114 25

Altro arativo, ed olivato, in Balia S. Savino Vocabolo S. Mosè confinante Francesco Mattioli, Valentino Cantabene, ed altri &c. di Rub. 8. 1. sc. 148 70

Altro in Balia S. Costanzo, arativo nudo Vocabolo S. Andrea confinante Monastero di S. Anna, Anzideri, e la strada, di stare 2. sc. 1 80

Altro arativo, pergolato, Balia S. Maria del Capezzale Voca-

Digitized by Google

bolo la strada delle Viole, confinante, il Conservatorio delle Bavere, li beni proprj, e la strada; di Stare 2. sc. 1 50

Altro sodivo, e selvato ceduo in Balia di Biagiano Vocabolo Grotte, confinante Monastero di S. Appollinare, Rossi, Vallemani, il Fosso &c. di Rub. 3. sc. 6 30

Altro in detto luogo arativo, olivato, confinante Angelini, Convento di S. Francesco, e la strada di Rub. 1. 0. 1. sc. 6 60

Terreno arativo, pergolato, ed olivato novello in Balia S. Giovanni Vocab. Pallareto, confinante Angelini, Benefiziato di S. Antonio, S. Lucia &c. Rub. 20. 22. sc. 360 30

Provenienza de' Fondi Ex Comunitativi.

Comune di Terni

Terreno arativo, olivato Voc. S. Rocco, confinante Magistelli, e Strada Rub. 0. 2. 2. affittato a Fortunato Todi sc. 2

Altro prativo con Mori Celsi Voc. Campo Santo, confinante fiume Nera, e Casa Rustici, affittato a Luigi Riveruzzi sc. 4

Tre parti d'una Casa in Rione Mengoni affittata ai Fratelli Natali sc. 12 46

Comune di Cannara

Terreno sodivo, pioppato ridotto in parte lavorativo Vocabolo S. Angelo presso il Tupino, ed Ughi di Quarte 2. in affitto a Tommaso Epifani per annui sc. 13

Altro sodivo, pioppato in Voc. la Madonna del Ponte presso Ughi, e Fiume Tupino in aff. ad Ubaldo Rinaldi sc. 3 79

Altro arativo canepinato Vocab. il Borgo presso il Tupino, e Mura Castellane Rub. 0. 1. 5. aff. ad Antonio Noè sc. 7

Altro arativo, canepinato, Voc. l'Arcatura presso la Timia, e Forma de' Molini Qu. 1. aff. a Nicola Majolica sc. 10

Terreno arativo canepinato Voc. il Ponte di S. Maria presso il Tupino, Convento di S. Francesco &c. Scor. 7. affittato a Pietro Parisi sc. 4 05

Altro a Pastine Voc. la Madonna del Giardino, presso la Chiesa, e Giardino, Ughi di Scor. 1. affittato a Francesco Valentini sc. 00 68 ½

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO

Provenienza de' Fondi Ex-Comunitativi

Comune di Vico

Terreno Voc. Montagna, o sia Valle Corona, Monna, e Case della Croa Rub. 700. in colto, montuoso, e Selvato affittato

per il pascolo delli 8. Maggio fino ai 25. Agosto dopo qual giorno subentra il Popolo per il jus pascendi sc. 139 35

Terreno Voc. Morrette di Rub. 200. affittato a Deodato Spagnoli per la Ghianda, nel quale i particolari hanno il diritto di far legna morta, e legna da Fabbrica sc. 210

Comune di Collepardo

Terreno montuoso, Selvato, e Seminativo Voc. Cerceto Rub. 50.

Altri due Terreni uno Voc. Montagna, e Castello, altro Voc. Mighiera, e Pratacci Rub. 100. selvato in parte, e parte seminativo detto Cese.

Nei descritti due Terreni esistano circa Rub. 30. seminative, divise in molti pezzi, che si seminano ogni due anni; nell' affitto dell' Erbe estive entrano i Terreni de' Particolari, e sono soggetti al jus pascendi del Popolo.

I medesimi si affittano per il frutto della Ghianda sc. 92. 80. Per il Pascolo dell' Erbe estive sc. 426. Per porz. Domenicale dei Seminati dei Colonj sc. 80. Per l' affitto delle Noci, e Castagne sc. 22. somma scudi 620. 80.

Terreno prativo Vocabolo Prata di Tresulti affittato sc. 10 19

Provenienza de' Fondi Ex Comunitativi

Comune di Rocca Massima.

Terreno sodivo Voc. il Castello di Rub. 40. si affitta sc: 40

Altro montuoso, e Sassoso Voc. la Feura si affitta sc. 35

Diritto di vender l' Erbe del quarto del Castello proprietà de' particolari si affitta sc. 150

Altro diritto di vender l' Erba nel 4. detto la Feura proprietà sudetta si affitta sc. 50

Provenienza de' Fondi Ex Comunitativi.

Comune di Cori.

Terreno Macchioso con Castagni cedui Vocabolo la Macchia Rub. 150., si affitta sc. 415

Diritto di pascere nelli quarti in Vocabolo Spezzatore, Monti, Piano, Porte, Cesa ponzoli, e Monte si affitta annualmente sc. 900

DIPARTIMENTO DEL METAURO

Provenienza de' Fondi Ex Comunitativi

Comune di S. Costanzo.

Terreno con Casa Vocabolo Fontana Maggio confinante Strada

Digitized by Google

publica, Vici, Bascolini, Fosso, di Canne 22857., arativo, vitato, prativo sc. 76 96 ¼

Altro Vocabolo la Formella, conf. Tomani, Pascucci, e Fosso Canne 1313. Selvato sc. 7 88

Altro Vocabolo il Rio, conf. Collegiata, e Tomani, Canne 8473. arativo, prativo, e sodivo sc. 27 88

Altro Vocabolo Vancaretto conf. Briganti, Savelli, Genga &c. can. 21146. arativo, filonato, prativo &c. sc. 63 24 ¼

Altro Vocabolo sudetto, conf. Guidi, Vitali, e Rio maggiore canne 398. e un quarto arativo sc. 2 23

Comune di Monte Alfoglio

Osteria con Forno, e Macello detto il Macellaccio appresso li Beni de' Filippini, e la Strada affittata sc. 8

Metà d' un Molino appresso li Beni ex-Comunitativi, e Fiume Cesano affittato sc. 20

Possessione Vocabolo il Piano confina Albani, Fiume Cesano, e Tazzetta affittato sc. 45

Possessione Vocabolo Carticheto conf. Nolfi, Pergolini, e Strada affittata sc. 32 44 ¼

Due Corpi di terra Vocabolo la Castagnola, e la Prippa, conf. Baldissemi, Mura della Comune &c. affittata sc. 3 80

Provenienza de' Fondi Ex-Comunitativi

Comune di Serra S. Abbondio

Terreno attivo, sodivo, Macchioso, Vocabolo Ramoscieto, Torre Vecchia &c. conf. Monastero della Avellana, affittato sc. 180 94 ¼

Comune di Monte Secco.

Trè corpi di terra in Vocabolo il piano, la Chiusa, le Cozze, il Fosso, ed il Monte, conf. la Strada, Fiume Nevola, Franceschini &c. arativi, vitati nudi sc. 35 79

Comune di Monte Fabbri.

Terreno nel Circon. del Castello di Rub. 2. 4. affit. sc. 16 66

Prato in detto affittato sc. 10

Cantone di Urbino.

Molino da Grano con una Ingualchiera nella Terra di Sasso Corbaro affittato sc. 74 30

Comune di Rupoli.

Terreno arativo Vocabolo la Fonte confinante Antonio Lenti, e la Strada

Altro arativo Vocabolo li Greppi confinante con le cure di Mombello, e Rupoli Can. 1533.

Li sud. due Terreni sono affit. a Gio. Maciocchi sc. 31 50

Altro arativo, sodivo Vocabolo le Tane confinante Giuseppe Sorbolonghi, e Fosso Can. 3004. 50.

Altro arativo, sodivo, Vocabolo Busche, confinante con Sorbolonghi, e Fosso Can. 13035. 0. 50.

Li sud. due Terreni affittati ad Antonio Romagnoli sc. 50 03

Provenienza de' Fondi ex Comunitativi

Comune di Sorbolongo.

Possessione arativa, vitata, ed in parte sodiva Vocabolo Pelingotta confinante Nicola Fabbri, Pietro Alberici, e Fosso Can. 1337. affittato sc. 60

Due Campi arativi, vitati, e cerquati, uno Vocabolo il Pejo, l'altro S. Paterniano Can. 77. 50. affittato sc. 12

Comune di Montalto Cantone di Fossombrone

Prato confinante con le Mura Castellane affittato sc. 70

Comune di S. Ippolito.

Un Pezzo di Terra intorno le Mura affittato sc. 20

Comune dell' Isola di Fano

Tre pezzi di Terra intorno le Mura Castellane di Canne 351. affittati sc. 14 51

Un Molino con Terreno annesso arativo nudo di Can. 602. 28. Vocabolo le Ville affittato sc. 51 50

DIPARTIMENTO DEL MUSONE

Provenienza de' Fondi Ex Comunitativi

Comune di Filotrano

Terreno Selvato Contrada Monte Polesco di Rub. 2. 5. 2. 20. sc. 50

Casa in Contrada S. Francesco sc. 18

Un Forno Casaleno in Contrada S. Angelo sc. 2 50

Altro Forno Casaleno in Contrada Monte Scale sc. 2 50

Provenienza de' Fondi, e Beni del soppresso Convento di S. Francesco.

Comune di Monte Milone

Predio con Casa arativo, Alberato, vitato &c. Contrada Campelletta Mod. 12. 4. 7. sc. 80 58

Altro arativo, Alberato, &c. Contrada Campetella Mod. 2. 1. 6. sc. 7 96

Digitized by Google

Altro con Casa denominato il Piano Contrada Oglio arativo, Alberato, vitato, e sodivo di Mod. 78. 2. 6. sc. 269 21

Predio in Contrada Cegli arativo. Alberato. Olivato, vitato, e cannetato Mod. 9. 0. 4. sc. 74 49

Altro come sopra Contrada sudetta Mod. 8. 9. sc. 56 96

Altro con Casa arativo &c. Contrada Morazzano Mod. 2. 9. 7. sc. 23 76

Altro arativo, Alberato; vitato, e Olivato, Contrada sudetta Mod. 2. 4. sc. 5 55

Predio arativo alberato come sopra Contrada Potenza di Mod. 8. 8. sc. 42 58

Altro arativo, alberativo, vitato in contrada sudetta di Mod. 3. 7. 4. sc. 8 10

Altro aravito, olivato, e sodivo contrada sudetta di Mod. 2. 2. sc. 8 90

Altro arativo. olivato, vitato, ed alberato contrada Sguarsina di Mod. 1. 9. 7. sc. 5 97

Altro sodivo, e selvato in contr.sud di M. 2.6.7. sc. 5 40

Altro arativo, alberato, vitato in contrada sudetta di Modioli 6. 5. 3. sc. 18 25

Altro arativo, sodivo, e selvato in Contrada Squarzina di Mod. 0. 2. 8. ₰ 60

Altro arativo, alberato, vitato &c. in Contrada sudetta di Mod. 3. 2. 1. ₰ 9 76

Altro arativo, alberato, vitato, Contrada sudetta di Mod. 1. 7. 7. ₰ 5

Altro arativo, alberato, vitato &c. Contrada sud. di Mod. 1. 6. 5. ₰ 7 20

Altro arativo, alberativo, vitato &c. Contrada sud. di Mod. 5. 9. 2. ₰ 14 75

Altro con Casa Contrada Vaglie arativo, alberato, vitato &c. di Mod. 4. 5. 8. ₰ 25

Altro arativo, alberativo, vitato Contrada sudetta di Mod. 1. 8. 2. ₰ 6

Predio arativo con oppietti Contrada Squarzina di Mod. 0. 1. 5. ₰ 50

Casa in Contrada S. Salvatore affittata ₰ 8

Altre sei Case in Contrada sud. affittate ₰ 16

Digitized by Google

DIPARTIMENTO DEL TEVERE

Provenienza de' Fondi del soppresso Convento di S. Andriano in Campo Vaccino.

Comune di Roma.

Casa alla salita di Marforio ₰ 42
Altra a Monte d' Oro ₰ 52 60
Altra in Piazza Montanara contigua all' Archetto con due Botteghe ₰ 62 40
Case, e Botteghe in Strada della Coroncina ₰ 203 60
Primo Piano d' una Casa alla Croce bianca ₰ 22 80

Provenienza de' Fondi del Soppresso Monastero di S. Maria Nova in Campo Vaccino.

Casa in Trastevere nella Piazza di S. Grisogono ₰ 44
Altra nel Vicolo della Purificazione ₰ 50

Dell' Ospizio Generalizio de' Carmelitani.

Casa a Monserato ₰ 155

Provenienza de' Fondi del Soppresso Convento di S. Sabina.

Casa nel Vicolo della Lupa ₰ 119 20
Casa contigua alla Chiesa di San Nicola in Campo Marzo ₰ 130

Provenienza de' Fondi del Soppresso Convento de' SS. Silvestro, e Dorotea in Trastevere

Casa contigua alla Chiesa di S. Dorotea in Trastevere ₰ 57 60
Casa num. 294. all' Arco de' Cenci ₰ 126

Provenienza de' Fondi ex Comunitativi.

Comune di Marino.

Tenuta, o sia Pedica del Ceraseto R. 17. ₰ 170 25
Terreno detto la Colonnella R. 1. 2. 3. ₰ 19
Tenuta, o sia Quarto detto la Selva R. 50. ₰ 14

Provenienza de' Fondi ex Comunitativi.

Comune di Monte Compatri

Terreno in contrada Collecerale Rub. 6. 2. Macchioso sc. 30

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO.

Provenienza de' Fondi ex Comunitativi.

Comune di Castel Leone.

Terreni detti Colle Giulerio Arativi, Olivati pergolati sc. 160

Comune di Costacciano

Montagna sotto varie denominazioni scudi 1254. 6. affittata a Pietro Andreoli Rub. 290

Digitized by Google

Comune di Gualdo.

Terra posta nel Monte composta di più, e diversi pezzi in Vocabolo Sorda, Serra Santa, e Monte Maggio Rub. 556. pasturabili e cespugliosa soggetta al diritto di legnare, e pascere che vi ha il Popolo.

Altra Terra posta nel Monte Vocabolo Costa di Serra Santa Rub. 462. Canepinata pasturabile &c. sogetta al diritto di legnare e pascere come sopra.

Le suddette due Terre sono affittate sc. 243 33

Macchia cedua Vocabolo Sparagara, Entiere, e Franguello di Rub. 167. 2., si affitta per il taglio ogni 7. anni, di fruttato raguagliato ad anno sc. 16 30

Provenienza de' Fondi ex Comunitativi.

Comune di Poggio S. Ercolano.

Terra Vocaboli Roncaglia, Valle Piano, Poderazzo, e Castel vecchio, confina la Chiesa Parrocchiale di Costacciarro &c. sc. 25 12

DIPARTIMENTO DEL TRONTO

Provenienza de' Fondi Ex-Comunitativi de' Beni Soppressi Missionarj di Fermo.

Comune di Vena Rotta

Molino a Grano, ed altro con Casetta sul Fiume Fluvione affittato per annui sc. 120 03

Terreno arativo, Alberato, e Cannetato con Casa in Contrada Caccialupo, confinante Cappella di S. Giuseppe, Salustri &c. mod. 25. c. 13. sc. 14

Altro Alberato, Olivato, Cannetato, sodivo, con Casa in contrada Prato, confinante la Strada, ed il Benefic. di S. Caterina di Mod. 62. o. 46. sc. 100

Altro arativo, Alberato, Olivato con Casa in Contrada la Rancia, confinante la Strada, Compagnia di San Spirito &c. mod. 59. o. 97. sc. 100

Altro arativo, Sodivo, Alberato in contrada Fosso del Rivo, confinante Puzzielli, ed il Fosso, di Mod. 20. o. 76 sc. 15

Altro breccioso, Sodivo, ed Arativo con alcune Quercie in Contrada Fossa di Valle, confinante la Cappella di S. Ludovico, ed il Fosso Can. 42. sc. 60

Altro arativo, Alberato, ed Olivato in Contrada Sant' Antonio, confinante l' Eredi Alessandrini, e la Strada di Mod. 9. o. 6. sc. 12 50

Digitized by Google

Terreno con Casa annessa, e Chiesa, Ortivo, Arativo, seminativo &c. in Contrada Croce, o Fosso, confinante Cittadino Giulietti, Chiesa del Carm &c. Mod. 6. o. 56. sc. 18

Provenienza de' Fondi Ex Comunitativi

Comune di Monte Monaco

Molino a Grano con Folle accanto il Fiume Aso af. sc. 297 10

Comune dell' Amandola

Terreno, o sia Montagna Prativa, Vocabolo il Ghiaccio, confina la Montagna di Monte Fortino, di Sernano &c. Mod. 2. Stara 7.

Terreno sodivo, vocabolo Codardo, confinante come sopra Mod. 10.

Altro pascolativo, e Selvato Vocabolo la Scolca, confinante la Montagna di Monte Fortino Sarnano etc. di Mod. 151. con la servitù del jus pascendi, e lignandi in favore degl' Abitanti della Villa Capovalle, ed alcune altre Famiglie.

Altro Prativo, Sassoso, e Selvato, Vocabolo Fontanile, confinante come sopra, Mod. 586. 3. 4.

Li sudett. 4. Corpi di Terreno sono affittati a Francesco Chiappini per annui sc. 76

Un Molino a Grano con 4. Macine presso il Fiume Tenna sc. 1000

Valca con poco Terreno adjacente affittato sc. 3

Il fruttato annuo di approssimazione de' suddetti Beni ascende in tutto a sc. 10800 28

Num. 82.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Francese

Seduta de' 9. Germile Anno 7. Rep.

SEntenza della Commissione militare contro Pietro Antonio Andreanelli di S. Benedetto Dipartimento del Tronto Molinaro condannato a cinque anni di Ferri per delazione di un Pugnale, di cui non si prova abbia fatto cattivo uso.

Sottoscritto Hocquard Cap. Relatore

Num. 83.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome del Popolo Romano. Seduta de' 9. Germile anno 7.

SEntenza del Consiglio di Guerra delle Truppe Romane contro Francesco Ferra Romano Tenente del terzo Battaglione de' Dragoni prevenuto d' aver ricevuto del danaro per esimere varj individui dalla Requisizione in Assisi; d' aver arrestato un Giovane, che non era nella Nota di detta Requisizione; d' aver fermato un Corriere Nazionale, mettendo in compromessa gli affari della Repubblica; d' aver commesso delle sevizie verso alcuni Abitanti di detto luogo, e di essersi fatto promettere un Cavallo per esimere un Giovane descritto nella detta Nota della requisizione; Condannato a due anni di prigione, destituito dal suo posto, dichiarato incapace di occupare alcun grado nelle Armate della Repubblica, e che non possa pretendere alcuna gratificazione per il servizio in avanti prestato.

Sottoscritto Il Cap. Relatore Revelly

Num. 84.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Roma

In nome del Popolo Francese. Seduta de' 9. Germile Anno 7.

SEntenza della Commissione Militare a favore di Angelo Mogliazzi, Antonio Ferrari, e Bartolomeo Flamini di Tivoli, accusati di atti arbitrarj, e di discorsi sediziosi, e controrivoluzionarj, dichiarati innocenti, e posti in libertà, con ordine al Presidente di Censura di Tivoli d'indennizzare i liberati a ragione di quattro paoli al giorno per cadauno per tutto il tempo, che sono stati detenuti, e di restituirgli il danaro esatto per mettergli in libertà, e per le spese per il loro trasporto in Castello. *Sottoscritto Hocquard Cap. Relatore*

Num. 85.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Reppubblica Romana.

COnsiderando che più non sussistono i motivi, che avevano determinata la Legge emanata il dì 5. Vendemmiale prossimo passato, e pubblicata il dì 6. del medesimo Mese sulla maniera di pagare i diritti di Dogana,

Digitized by Google

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta.

Art. 1. La Legge del dì 5. Vendemmiale sul pagamento de' diritti di Dogana è abolita.

Art. 2. A contare dal giorno della pubblicazione della presente la Legge del dì 26. Fruttifero Anno VI. sul pagamento de' diritti di Dogana, sarà eseguita secondo la sua forma, e tenore in tutta la sua estenzione.

Roma li 9. Germile Anno VII.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana Dufresse

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblica ed eseguita. Li 9. detto.

Il Presidente del Consolato Calisti

Del Consolato Il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.

Num. 86.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana 9. Germile Anno 7. dell' Era Repubblicana

Nota Generale degli Emigrati dal Dipartimento del Tevere, formata secondo la disposizione del Cap. XI. della Legge dei 30. Ventoso, sulle Note trasmesse al Ministro della Giustizia, e Polizia dall' Amministrazione Dipartimentale, e rispettive Municipalità.

CANTONE DI ROMA

MUNICIPALITA' DEL PRIMO CIRCONDARIO

Altieri Paluzzo con Moglie, e Figli. Aloisi Protusio colla Moglie. Atanasio Domenico Ex Prelato. Agostini Prete della Chiesa nuova. Anievaz Giovanni Prete Spagnuolo. Acquaviva Gregorio Ex Prelato. Armellini Domenico Prete. Amore Saverio Birro. Angarini Giacomo Calzolajo. Altieri Giambattista Ex-Gran Priore. Amadei Vincenzo. De Angelis Nicola Albergatore. Adorno Consalvo Spagnuolo.

Bartolomucci Giovanni Chiavaro con Moglie. Benedetti Antonio colla Moglie. Bernardino Vincenzo Cocchiere. Bessi Giacomo Ortolano. Baldassarri Giuseppe Somararo. Benaglia Pietro. Biagioni Gioacchino colla Moglie. Bonadies Filippo. Brusa Francesco. Biglioni Giovanni Laico della Chiesa Nuova. Bruschi Prete della medesima. Bighi Pio, e Silvestro. Baldoriani Silvestro,

Digitized by Google

Bonanni Gio. Battista Facchino . Barbarossa Giuseppe Cameriere . Bonelli Tommaso Medico . Benedetto da Roma Cappuccino Laico .

Curlei Filippo . Catalani Lorenzo , e Filippo . Conti Gaspare . Chiapponi Giovanni . Castiglioni Prete della Chiesa Nuova . Cardoni Silvestro Fruttarolo . Della Contrada Antonio Birro . Cuomo Salvatore Birro. Coccioli Anna Francesca Ostessa. Cipicchia Filippo Stampatore . Campana Micasio . Corrighi Luigi . Canard Giuseppe . Ciaffoni Pasquale Servitore . Capacurri Domenico Servitore con Moglie , e Figlio . Campiglia Domenico . Celentano Andrea , e Vincenzo Calzolari .

Evangelisti Filippo . Evangelisti Filippo Alessandro Beneficiato di S. Pietro . Evangelisti Francesco . Egizj Maria Giulia , e Pietro Figlio .

Favi Aurelio . Fraleoni Vincenzo Pescatore . Ferdinando N. Laico della Chiesa nuova . Francesco N. Chierico di S. Angelo in Pescheria . Fattori Vito Birro . Fiorentini Tommaso Figlio di Camillone . Fesucci Antonio Servitore .

Galante Odoardo . Gentili Eugenio . Galatina Annunziata , e Palma Sorella . Galli Giuseppe Servitore . Galeri Prete della Chiesa Nuova . Gentili Benedetto . Gentili Felice Prete . Gasparri Faroco di S. Gio. in Aino . Ghigioni Francesco .

Leandri Angelo . Luzioli Luigi . Ludovisi Pietro Prete .

Mazzari Carlo Birro. Mariano N. Birro. Mancini Antonio Birro. Mattei Adelaide con la Famiglia . Muzj Vedova Milizia . Mastrani Gioacchino Prete . Maggi Gregorio Prete . Morganti Vincenzo . Manieri Antnnio Fruttarolo . Mollo Vincenzo . Marconi Giuseppe Pietro . Morganti Sante . Magioli Vincenzo Servitore . Martorelli Luigi Canonico di S. Pietro . Mariano Gaetano Cocchiere . Mappa Andrea Birro .

Orfini Viviano ex Prelato .

Pier Damiano Presidente de' Cappuccini in *S.* Spirito . Pacenti Pietro . Pancioli Prete della Chiesa nuova . Pieratti Giuseppe . Pellegrini Filippo . Paris Camillo Maccaronaro . Pistelli Luigi Palafraniere . Polidoro Isidoro Birro . Piccioni Tommaso Pittore . Piccioni Francesco Chirurgo . Palmieri Mauro Servitore Papini Vittorio . Papiani Domenico Banchiere colla Moglie . De Pedibus Camillo . Prencipe Carlo . Panetti Giuseppe .

Quadrini Benedetto .

Digitized by Google

De Rossi Gio. Battista Birro . De Rossi Salvatore colla Moglie . Robigliardi Candida coi figli . Ramette Carlo . Romani Antonio . Ricci Gio. Battista . Rossi Paolo Chierico di S. Spirito . Rivani Pietro Servitore . Rossi Luigi . Ricci Gio. con Moglie , e quattro figli .

Sestignani Teresa . Da Speloncato Domenico Cappuccino . Stracchini Prete della Chiesa Nuova . Spada Antonio Birro . Serafino Calzolaro . Sansoni Vincenzo, Camillo, Sebastiano, e Gio. Battista . Salvi Pietro . Savini Nicola Giovanni . Spazziani Lorenzo . Strazzello Francesco . Salviati ex Duchessa .

Tonti Giuseppe . Trulli Anna Maria Vedova d'Aste . Trulli Domenico , e Luigi . Tasini Assunta .

Zita Donato Birro .

SECONDO CIRCONDARIO

Abiati Francesco Ebanista . Abiati Geremia Pittore figlio . Antonelli Francesco Missionario . Arrighi Michele con Moglie . Arrighi Luigi con Moglie , e figlio di sei mesi . Amarisi Clementina . Assemanni Franc. Ufficiale della G. N. S. . D' Ascanio Antonio . Amati Cammillo con Moglie , e figlio . Amici Giuseppe . Armanini Antonio di Zara . Aroni Gio. Battista . Arioli Giovanni . Agapi Filippo Libraro . Angelini Domenico . Angelelli Gaetano . Armillei . Arcangeli Lorenzo con Moglie , e Figli , e col Domestico Assureo Cittadini . Di Alessandro Barbiere con Moglie , e figli . D' Estace Orengo Maria .

Bonomi Raffaele . Bonomi Nicola Sacerdoti . Barberi Giuseppe Fruttarolo . Bacli Andrea . Bondi Domenico . Blanda Giacomo Pennellaro . Brignoli Giuseppe Maria . Briccia Giulio Sacerdote . Berardi Antonio col figlio Pittore . Buschi Nicola Arcivescovo . Bosman Teresa . Borrega Andrea Sacerdote . Bargigli Marc' Antonio con Moglie , e Figli . Barraduro Ignazio . Bergagnati Silvestro Sacerdote . Bonini Bartolomeo Calzolaro . Biolchini Luigi .

Conci Francesco Ufficiale della Guardia N. S. Caporali Andrea Birro , Comi Gioachino Tabaccaro , Cimarroni . Capo Domenico Missionario , Camillo N., Crivelli Fabio, Cimaroni con tutta la Famiglia , Crocilli , Ignazio , Croce Luigi , Chiorando Gaetano con Moglie Figli , e persone di servizio , Capizucchi Giacinta , Cugini Gaetano Credenziere , Cristiani ex-Monsignore , Cristiano Gaetano , Camponeschi Emidio , Cassanelli Antonio Cammeriere , Carraffa di Belvedere Marino . Cestari Nico-

Digitized by Google

la Pittore, Consolini Gio. Paolo, Chiorendi Antonio, Coiabucci Sacerdote, Camica Gioacchino, Cherli Domenico Sacerdote. Del Cinque Girolamo, Cortini Catarina, Costacuti Ludovico, Colafranceschi Paolo Antonio, Coturrè Pietro, Carroli Stefano Curiale, Ceccopieri Lazzaro Avv. con Moglie. Canestri Francesco, Croce Luigi Servitore con moglie.

Donarum Ambrogio con Moglie, Dentici Francesco.

Esposto Francesco Trattore, Evangelisti Francesco Chiodarolo, Evangelisti Maria moglie del Cittadino Soderini.

Fioravanti Benedetto con moglie, e figlio, Fioravanti Odoardo Canonico, Fiori Luigi, Fioravanti Carlo Beneficiato, Frontoni Francesco, Fortuna Serafino, Fugnardelli Bernardino Artebianca. Fedeli Tommaso, Gioacchino, e Domenico. Faini Domenico, Fontana Gio. Battista, Fico Nicola Sacerdote, de Felice Sante Oste,

De Gregori Pietro, de Gregorio Antonio Sacerdote, de Gregorio ex-Prelato, Gabrielli Pietro ex-Nobile con due Figli, Gabrielli Giulio ex Prelato, Gheri Giuseppe, Grimaldi Vincenzo, Gardi Gio. Stuccatore con Moglie, e Figli, Giansanti Francesco Sacerdote, Gioccano Gio. Battista, Giulia Saverio Sacerdote, Gentili Francesco, Giusti Ubaldo Fornaro, Guerrieri Cesare, Giroldi Pier' Antonio, Graziani Girolamo, Grandi Clementina.

Isola Vincenzo Sacerdote, Jandolo Salvatore con Moglie, e Figli.

Laurenti Bruno Calzolajo, Laurenti Giuseppe Sellajo, Laurenti Sante, Lizzani Pietro giovane di Mercante, Lauri Mario, e Camillo, Lega Michele, Latercacci Giacomo Sacerdote, Licconetti Leopoldo Sacerdote, Lingua Francesco Sacerdote, Leoni Lorenzo, Lattanzi Carlo, Lozzi Francesco, de Luca Giovanna, Leoncini ex-Conte con Famiglia.

De Marchis Giuseppe, Mora Vincenzo, Marcangeli Nicola Sacerdote, Mondragone Giustiniani Nicoletta, Moreschi Vincenzo Cameriere, Morlupi Cristofaro, Messe Gio Battista Artebianca, Motelli Alessandro, Manfredi Gaspare, Giulio, e Domenico, Marzia Gioacchino, Morelli Filippo Scopatore del Papa, Morelli Andrea, Moreni Antonio, Mencorelli Camillo Cameriere, Mariotti Pietro, Milani Pasquale Sacerdote, Manzana Domenico Sacerdote, Mariscelli Ottavio Scarpellino, Mo-

Digitized by Google

desti Angelo, Milani Luigi Sacerdote, Manzini Baroni Margherita, Manzini Francesco Antonio, Maziotti Pietro Vetraro, Muzoni Salvatore Oste.

di Nicola Gio. Battista, e Salvatore, Nanni Bruno Tabaccaro, Nunez Gondisalvo, Noè Francesco con Moglie, e Figli, Nardi Pasquale, Negroni Pietro ex-Prelato.

Orarj Domenico con Moglie Cameriere della Citt. Giustiniani, Mondragone Orsini Luigi Curiale, Oliz Cristofaro, Odoardo Pierantonio con la Famiglia, Orlandi Giovanni con Moglie, e figli.

Pierardi Pietro Ufficiale della G. N. S., Passeri Francesco Saverio ex-Vicegerente, Pepe Raffaele, Patrizi Gio. con la Moglie, Panini Francesco, Paternoster Gregorio con due Figli Stampatore, Piombino Boncompagni tutta la Famiglia, Pazzella Luigi Sensale de' Vetturini, Pagnoni Sante Cameriere, Parasini Antonio ex-Cavalleggere, Pascucci Ludovico Barcajuolo, Pacifici Matteo, e Antonio Carrettieri, Passolini Michele con Moglie, e colla Nipote Eroducci Caterina, Pace Vincenzo, Petrini Felicita, Piamonti Caterina, Pancrazi Francesco Sacerdote, Pace Andrea Sacerdote, Pieruzzi Gio. Barbiere, Predilaghi Francesco Sacerdote, Placchesi Marianna con figli, Petrini Luigi Sacerdote, Pietrangeli Bartolomeo Sacerdote, Ponti Nicola Sacerdote, Papi Saverio con Moglie, e Figli, Putignani Mauro Sacerdote, Piacentini Nicola. Pastrini Camillo. Pellegrini Luigi Stampatore. Ponziani Pietro. Pallazzesi Giuseppe Sacerdote. Papi Lorenzo.

Roselli Antonio Caffettiere. Rossi Ludovico. Rossi Camillo con Moglie, e Figli. Ranucci Vincenzo Vetturino. Regola Giuseppe Sacerdote. Rinaldo Alessandro. Ruspoli Lorenzo. Rabboni Angelo. Rossetti Maria Vittoria. Rusconi Antonio, de Rossi Giuseppe.

De Santis Francesco. Soderini tutta la Famiglia, Serlupi Francesco. Sanguigna Loreto Oste. Sassi Antonio. Sabatucci Francesco. Senzi Giulio. Simonetti Michele. Squanquarilli Giuseppe. Sartori Giojelliere colla famiglia. Servi Domenico.

Tellini Antonio Falegname. Testo Filippo Fornaro. Tarsi Nicola Avvocato. Temperini Gio. Battista Calzolaro con moglie, e figlia. Tissò Stefano Guardarobba di Aldobrandini. Torconi Giuseppe Sagrestano della Chiesa di S. Carlo. Tocci Antonio Sacerdote. Tesini Girolamo Ex-Prelato. Tria Nicola

Digitized by Google

ex-Prelato. Trentanni Francesco. Tognoni Barbara. Viviani Serafino Sacerdote, Venosa tutta la Famiglia, Valadier Giuseppe. Vivianti Innocenzo Cappellano. Valletti Stanislao. Vannutelli Vincenzo Sacerdote.

Zunca Bartolomeo. Zoppini Giacomo Parroco di S. Maria in Posterola. Zinanni Luigi ex-Prelato. Zaccardini Felice colla Sorella. Zambelli Alessandro.

TERZO CIRCONDARIO.

Astori Girolamo ex Direttore della Posta di Milano. Arrigoni Gio. Francesco ex-Prelato. Albani Carlo. Albani Benedetto Prete. Albani Gio. Francesco Cardinale. l'Abate di S. Alessio Girolamino. Addari Giuseppe Prete, Addari Abondio Mercante. Aquilano Antonio. Aquilani Camillo Sellaro. Aurelj Valerio. Altieri Carlo Monaco. Angelini Giuseppe Oste. Antoniardi Giuseppe. Angeletti Luigi. d'Arezzo Diego ex-Prelato.

Belli Alojsa. Berardi Giacomo Sartore, Bellamani Giacomo, Bellini Antonio. Buffa Francesco Prete. Battaglini Angelo Canonico. Bellisarj Giacinto. Bonallozzi Francesco. Badossi Filippo Prete. Bernasconi Gio. Prete. Bonola Giacomo Orzarolo. Brandi Mariano. Bonavita Gio. Battista. Braccucci Pellegrino còn Moglie, e Figli. Bolognetti tutta la Famiglia. de Belis Francesco addetto all' Ospedale di S. Giovanni. de Bayane Alfonso ex Prelato. de Bernis Ippolito ex Prelato. Belpussi Arcangelo. Barberini Colonna Ettore.

Carconi Giuseppe Prete. Caldora Fedele Chierico. Compagnoni Giuliano Canonico di S. Giovanni. Caprara Cardinale, Chiappini Domenico. Consalvi Ercole ex-Prelato. Cesarei Francesco ex-Prelato. Cipriani Nicola Avvocato. Collicola Carlo con moglie, e Figli. Cioja Francesco ex Prelato. Catenacci Vincenzo Cameriere del Papa. Conventi Benedetto Prete. Casali Secondino Cortellinaro con Moglie, e figli. Carmioldi Nicola Fornaro. Crivellini Pietro Canonico. de Cesaris Celestino Prete. Conti Luigi. Ceccarelli Pietro. Caffarelli ex Duchessa. Caffarelli Gaetano col figlio. Caffarelli Gio. Battista Canonico, del Crocifisso Gius. Maria Passionista. di Ceri Baldassare con Moglie, e figli. Consini Gio. Battista Prete.

Deodati Lorenzo. Donati Giovanni ex-Auditore del Papa. Duchon Francesco Mercante. Diotallevi Francesco Saverio Fattore di Monache. Ferretti Gabriele. Fusi Pietro Cuoco. Fena-

Digitized by Google

glia Benedetto Prete della Missione . Ferrari Vincenzo Prete. Falcioni Stefano . Flangini Ludovico Cardinale . Filiberti Gio. Prete . Fiorini Cosimo Servitore con Moglie . Foschi Francesco.

Garoz Francesco Prete . Gambini Bernardo con la Moglie . Goratoni Gaspare . Gualengo Abate di San Paolo con due Fratelli Monaci Veneziani . Galeppi ex Prelato

Junior Gio: Battista . Jacovacci Antonio . Invernizj Girolamo. D'Ignazio Antonio Carbonaro con Moglie , e Figli .

Lepri Cristiano . Lazze Giuseppe Imbiancatore . Luini N. . Luci Giuseppe con Moglie , e Figli . Lucani Camillo Prete .

Moscardini Vincenzo Prete . Montani Carlo . Martucci Gaetano Prete . Moretti Gio. Battista Prete . Manni Domenico Prete . Mattei Alessandro ex Prelato . Mattei Lanfranco Beneficiato di S. Pietro . Malvasia Alessandro ex Prelato . Martinelli Luigi ex Prelato . Maccari Lorenzo Curiale colla Moglie . Macari N. Curiale . Mingiacchi Antonio . Mattei Gaetano Prete . Marucchi Luigi Confessore di Monache .

Negretti ex Prelato . Nanni Vincenzo Addetto all' Ospedale di S. Giovanni.

Ossoli Filippo . Ossini Maria . Onofri Gio. Battista colla Sorella . Orsini Giacinto . Ottolini Carlo .

Petrucci Paolo Emilio . Petrana Giovanni colla Moglie . Pacini Raffaele . Pancaldi Caterina . Pressio Francesco . Pelagallo Filippo Canonico . Piatti Lorenzo . Pecci Bartolommeo colla Moglie. Piacentini Nicola Medico . Priolo Giovanni ex Prelato . Bassolini Giovanni , e Giuseppe Legali . Paris Giovanni colla Famiglia . Pieri Francesco Prete . Piva Gio. Battista Sacerdote . Porta Carlo . Porcari Ignazio . Pera Mariano Vetturino . Piccioni Carlo , e Vincenzo addetti all' Ospedale di S. Giovanni . Palma Gaetano Superiore della casa della Madonna de' Monti . Petrosellini Giuseppe Officiale della già guardia Urbana .

Rovarella Aurelio Cardinale . Ruggia Felice . Romiti Giuseppe Prete . Rocco Pietro Prete . Rufini Filippo . Rocchini Madalena . Rossi Nicola Canonico . Raimondini Giuseppe Cipriaro .

Scolari Gio. Battista Cocchiere . Sivoli Bartolommeo colla Moglie . Stefani Francesco . Stefani Bartolommeo . Salustri Margarita col Figlio . Scipioni Luigi Prete . Silvestri Settimio Prete . Signorini Domenico Prete . Smith Roberto Prete . Spadaccini Andrea Prete . di S. Paolo Vincenzo Passionista . di S. Vincenzo Ferre-

Digitized by Google

ri Gio. Battista Passionista . Silvestri Pietro . Silvestri Antonio Prete . Senatori Vincenzo . Sellini Pietro Uffic. della guardia Urbana . Salvatucci Andrea . de Sangro Giuseppe ex Prelato .

Tendi Giuseppe Prete . Trevisiani Bartolommeo Prete . Torelli Vincenzo . Trosani Simone Canonico di S. Girolamo de' Schiavoni . Tocci Stanislao Mercante . Tonni Agostino Pizzicheruolo .

Vanni N. con Sorella . Valena Giuseppe . Valentini Fabiano Prete . Veltri Francesco . della Vergine Incoronata Gio. Battista Passionista .

Zuccheri Domenico . Zecchini Pietro .

Impiegati nel tempo dell'Invasione Napoletana , compresi nel §. 5. dell' Art. 1. della Legge de' 30. Ventoso .

Aldobrandini Gio. Battista . Gabrielli ex Principe . Massimi Cammillo con Moglie , e Figlia Giulia . Ricci Giovanni . Evangelisti Seg. del Gov. Provisorio . Massimi Massimiliano . Giustiniani Giacomo . Corpina Avvocato . Castrica Avvocato . Tassoni Avvocato . di Pietro Avvocato . Loreni Lorenzo . Rufini Gio. Francesco . Rufini Giovanni . Giustipiani Lorenzo . Fratini Vincenzo . Carpegna Gaspare . Patrizi Francesco . Bolognetti Luigi .

Giudici Criminali

Pistrucci . Trambusti . S. Agheta . Caciotti Giovacchino .

Sostituti

Galli . Ricci . Testa . Gavazzi . Marsusi Antonio . Negri Antonio

Capi Notari

Paparozzi . Felci. Bassetti . Passeri . De Rossi . Frangini . Soldini . Santini Triulzi

Sostituti , e Giovanni di Notari Criminali , e Civili

Ceccarelli Seniore . Loreti . Belli . Fossati . Salandri . Millesi . Graziosi . Trenta . Pirani . Politi . Leggieri . De Carpis . Dell' Olio . Napolioni . Moni . Rotellini . Liverzani . Landini . Aretucci . Rossetti

Giovani di Notari Civili , e Criminali

Amorosi . Ferraje . Briotti . Casini . Romano . Amici . Pati . Provinciali .

Ercolani Ex Marchese . Mancini Tommaso Maria Domenicano . Michele di Pietro . Gabrielli Mario . Bolognetti Ajutante Generale . Liberti Segretario del Vicigerente

Digitized by Google

Cantone di Albano .

Tazzi Domenico Carmelitano . Tazzi Ludovico Carmelitano. Mercurj Arciprete di Castel Gandolfo . Moronesi Giuseppe . Caprara Vincenzo . Monti Felice .

Cantone di Frascati

De Yorck Errico Stuardo Cardinale . Abbati Giacinto . Abati Andrea . Astori Camillo . Belli Saverio . Bellisario Giacinto . Cesarini Angelo . Nicolai Sante . Pucciarelli Vincenzo . Ridolfi Eugenio . Di Stefano Giambattista . Di Stefano Domenico . Tomasetti Giuseppe con Moglie . Tribuzj Giuseppe . Velletri Stanislao tutti addetti al servizio del Card. de Yorch .

Mattei Carlo Abbate di Grotta Ferrata . Romolini Crisostomo Abbate di Titolo del sudetto Luogo .

Cantone di Monterotondo
Monticelli

Banfi , Fratelli

Cantone di Tivoli

Baja Francescantonio . Briganti Angelini Carlo, e Francesco . Conversi Giovanni Canonico . Del Giudice Giovacchino . Sabbi Carlo Canonico . Serra Tommaso .

Cantone di Velletri .

Argelati Vescovo . Barbetta Pietro Prete . Crespi Nicola Prete . De Gregorj Giuseppe Prete . Nardi Bernardino Prete . Pianeti Agostino Prete. Rospigliosi Canonico Vicario Generale. Scarani Ercole . Tommasini Ercole .

AVVERTIMENTO

In vigore dell' Articolo XV. della Legge sugli Emigrati in data dei 30. Ventoso restando annullata ogni cassazione sino all' Epoca dell' indicata Legge fatta a favor di quelli , che erano stati erroneamente descritti nelle note già pubblicate : Sono perciò invitati tutti quei Cittadini , che avevano presentato al Ministro della Giustizia , e Polizia i Certificati ottenuti dalle respettive Municipalità de' Circondarj di Roma , a doversi nuovamente rivolgere alle loro Municipalità , presentando alle medesime le domande di cassazione a forma di quanto vien prescritto nella citata Legge , avvertendosi a di loro governo d' esser già stati rimessi alle Municipalità tanto i Certificati , quanto gl' altri documenti , che come sopra avevano esibiti al Ministero medesimo .

Vista , ed approvata dal Ministro della Giustizia , e Polizia Martelli .

Digitized by Google

Num. 87.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. 9. Germile Anno 7. dell' Era Repub.

Nota Generale degli Emigrati dell' infrascritti Dipartimenti della Repubblica Romana, formata secondo la disposizione del Cap. XI. della Legge dei 30. Ventoso, sulle note trasmesse al Ministro della Giustizia, e Polizia dalle respettive Amministrazioni Dipartimentali.

DIPARTIMENTO DEL CIMINO.

Cantone di Acquapendente.

Vincenzo Todarelli di Proceno. Luigi Ranieri di Proceno.

Cantone di Corneto.

Gio. Francesco Falzacappa ex-Prelato. Gio. Vincenzo Falzacappa Fratello.

Montalto.

Paolo Locatelli. Lorenzo Fratini detto Franzesino.

Cantone di Monte Fiasconi.

Pietro Papacchini Prete.

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO.

Cantone di Affile.

Amadeo Rossi. Gio. Battista Zacchei.

Cantone di Alatri.

Filippo Caporilli. Paolo Montepeloso, ed Angela Antonia Moglie. Domenico Caporilli. Maria Moglie di Francesco Martini, e Giovanni Figlio. Carlo Canonico Cirica. Gio. Battista Gaetani. Sisto Antonio Canonico Pecci. Bernardo Pecci Sacerdote. Sisto Bostini. Francesco Bostini. Francesco Saverio Spada. Francesco Galuppi. Luigi Igliozzi. Damiano Jannarelli. Gesolfo Bellincampi. Gio. di Vico. Angelo Maria Cataldi, e Graziosa Moglie. Geremia di Castro, e Rosa Moglie. Angelo Cerillo, Pasqua Moglie, e Maria Figlia. Sisto Antonio Fiorenza. Ferdinando Bislieri, e Angela Moglie. Francesco Rossi detto Paneperso.

Vico.

Lorenzo Sterbini Canonico. Liberata Azurra.

Collepardo.

Emilio Lattanzi.

Fumone.

Giuseppe Longhi. Angelo Longhi. Paolo Canonico Lon-

Digitized by Google

ghi . Epifano Longhi . Filippo Longhi . Arcangelo Ferrante Canonico . Gioanni Lucia . Gio. del Monte . Costantino Caponeri . Vincenzo Costantini Canonico . Matteo Magliocchetti , Gio. Battista Ciocchetti . Domenico Antonio del Monte .

Cantone di Anagni .

Il Vescovo Devoti . Il Preposto Gio. Battista Conti .

Cantone di Ceccano .

Leo Gian Francesco . Bovieri Michelangelo . Bruni Vincenzo . Acursa Michelangelo . Anelli Luigi . Anelli Francesco . Gigli Pietro Leva Filippo . Micheli Pio . Fedele Giambattista . Angeletti Luigi . Colantonj Magno . Latini Agostino . Faraone Luigi . Bragaglia Francesco . Sindici Domenico . Colantoni Luigi . Carlini Pellegrino . Evangelista Vincenzo . Rosati Giambattista . Bragaglia Maria Antonia . Bragaglia Anna Vittoria . Zaugrilli Francesco . Fantauzzi Vincenzo . Bucciarelli Lorenzo . De Santis Antonio . Capozj Pietro . Tamburro Francesco . Tamburro Vincenzo . Gizzi Giuseppe . Martelli Giovanni .

Ecclesiastici .

Carlini Curato Bartolomeo . Masi Sisto Curato . Busseo Pio Prete . Bovieri Giuseppe Prete . Bovieri Vinceslao Prete . Marella Baldassarre Prete . Liburdi Lorenzo Prete . De Nardis Michelangelo Prete . Angeletti Vincenzo Prete . Bragaglia Stefano Prete . Lauretti Vincenzo Prete . Del Crocifisso Pietro Francesco Passionista . Antonio N. altro Passionista ambedue Preti . Azapietro Giuseppe Diacono . Latini Marcello Prete .

Cantone di Ceprano

Abatangeli Vincenzo . Ilario Franchi . Benedetto Franchi . Gaetano Franchi . Francesco Antonio Casavecchia . Grossi Gio. Battista .

Cantone di Core

Monte Fortino .

Pietro Fini Prete . Mario, e Vincenzo Fratelli Fini . Francesco N. Regnicolo . Alessandro Grilli Regnicolo . Carissimo Angelini . Francesco Maria Bucci . Domenico de Angelis .

Cantone di Frosinone .

Ant. Fosconi . Francesco Ant. Ferracciano . Il N. Fosconi Nepote del detto Antonio . Saverio Buonamattei detto Maglietta . Michelangelo Cerroni. Ant. Canonico Cerroni , e Fratello del sudetto. Gio. Francesco Mazzocchi, Ponziano Morro. Giuseppe Pellegrini det-

Digitized by Google

to Pepparello. Vincenzo, Luigi Spaziani con Anselmo Padre. Domenico Ranieri. Luigi N. N. Regnicolo Marito della Figlia Valente. Francesco Vespasiani. Alessio Spaziani. Gio. Battista Bartoli Arcidiacono. Domenico Baratti. Domenico Cerroni.

Torrice.

Cesare Mecci con suo Figlio. Benedetto ed Arcangelo Fratelli Panfili. Pietro Paolo ex Marchese Manni, con Moglie, Figlio, e Serva.

Cantone di Paliano

Piglio

Lorenzo Moro.

Serrone

Il Canonico Salvatori Bori.

Cantone di Sezze.

Luca Velletri. Angelo Accanezzato. Francesco Santipadri. Giuseppe l' Amato. Canonico Andrea Velletri. Mattia Maurizi.

Cantone di Piperno.

Pasquale Reali. Silvestro Colaboni. Domenico Mattei, ed Angelo Mattei. Giovanni Alonso Prete. Ilario Aricillico. Filippo Rovaldi. Domenico Altobelli. Eugenio Tomeucci Prefetto Consolare.

Cantone di Terracina

Giuseppe Capo di Ferro. Vincenzo Sorrentini. Cesario Sorrentini. Domenico Braccaglia. Vincenzo Sirocchi. Cesareo Lucatelli. Gaspare Lucatelli Prete. Filippo Lucatelli Prete. Filippo Lucatelli. Vincenzo Lucatelli. Gio: Battista Vicaro. Vincenzo Vicaro. Angelo Vicaro Prete. Antonio Belli. Bruno Belli. Luigi Belli. Giovanni Belli. Alessandro Martucci. Cesere Zarra. Angelo Zarra. Pasquale di Trento Sacerdote. Antonio Salviani Prete. Francesco Saverio Salviani Prete. Giuseppe Manconi Prete. Nicola Sferra. Cesareo Palazza. Giuseppe Spignardi. Vincenzo di Paris. Biagio Zarra. Bonaventura Tametta. Tommaso Tammetta. Francesco Tammetta. Cristofaro Piccinini. Giovanni Filosofo. Giuseppe Capirchio. Vincenzo d'Ascia. Angelo Loffredo. Giovanni Centrella. Giuseppe Sanguigni. Luigi Martino. Serafino d'Amico. Santo Faicchio. Francesco Sepa. Francesco Aloi. Silviano Raimielle. Gaetano di Trento Prete. Francesco de Vella. Domenico Fracaporti. Gioacchino Diamonti Prete. Lodovico Caporetti Prete. Gaetano di Meo Prete. Clemente Fasolilli Prete. Domenico Neri. Paolo Leg-

Digitized by Google

gieri . Salvatore Scarapelli . Pietro Antonio Scarapelli . Carmine Lauretano . Vincenzo de Simone . Saverio Donativo Prete . Francesco Renzi Firitizzo . Carlo Gatti . Gregorio Mammuca . Ambrogio Lisa . Cesareo Zinnicola . Giuseppe Filosofi . Felice Antonio Sepa . Gio Palmucci . Tommaso Zuccarella . Arcangelo Valentino . Michele Ricci . Pasquale Bernardi . Marco Mancinelli . Francesco di Pietro . Tommaso d' Andrea . Domenico d' Andrea . Gaetano Sagliani . Angelo Manconi . Pizzo Manconi . Salvatore de Santis . Francesco Giorgi . Stefano Cordagna . Giovanni Catino . Silviano Sanzi . Giuseppe di Cristofaro Carmine Simonetti . Gio: Battista Renzi Prete. Tommaso di Majo. Giuseppe Scarrapella. Silviano Marconi Prete . Angelo d' Osa . Giuseppe di Donna . Placido di Donna . Bernardo Pisciottano . Giacinto Pandolsi di Saverio . Cristofaro Pandolsi . Vincenzo Altobelli , Cerillo Cesare . Gennaro Ricotta . Domenico Fiorenza . Giuseppe Mollicola . Alessandro Casella . Filippo Ferrara . Giuseppe Ferrara . Antonio Cappone . Silviano Zicchecia .

Cantone di Veroli

Domenico Maccioci . Giuseppe Angione . Paolo Tieli , e Luigi Figlio . Domenico Conti , ed Angelo Elmo . Annibale Valvani . Luigi Fiorigli . Giuseppe Antoniani . Sisto Paziente . Filippo Pagliaroli . Lorenzo Pavonio . Raffaele Galloni Prete . Tommaso Notar Nicola . Francesco Lemma . Boezio Fiorini , e Michelang. di lui Fratello . Paolo Cocco . Gio . Laurenzi di Capua . Gio . Battista Pasqualotto . Gio . Battista Novelli . Francesco Pecovini . Francesco Bifolchi . Giuseppe Colasanti . Fortunato de Santis . Luigi Coringi . Francesco Diamante . Mario Coretti . Francesco Anzelotti , e Luigi Figlio . Pietro Paolo Faidoni . Luzio Trojani . Vincenzo Novelli , e sua Moglie . Angelo Cherichetti . Erasmo Diamanti . Luigi Bianchini . Pietro Paolo Crescenzi Canonico . Luigi Fontana Moranti . Angelo Mazzitaro . Vincenzo Passi Prete . Angelo Scacciaprete . Pasquale Simmelli . Filippo Passi . Giuseppe Valvani Canonico . Francesco Quattrocicchi . Gregorio Gianchetti Prete . Bernardino Papari Prete . Luigi Bisleti Arcidiacono . Giacomo Jacoucci Prete . Achille Paolini . Francesco Saverio Mazzoli . Crescenzo Macioci . Giacomo Antonio di Dio . Luigi Faidoni . Gio . Diamanti . Gio . Lagnozzi . Gio . Battista , e Giuseppe Canonici Fiorini . Vincenzo Passari Canonico . Gio . Battista Rosilli Canonico . Desiderio Rosilli Canonico . Paolo

Digitized by Google

Mazzoli Canonico. Vincenzo Mazzoli Canonico. Pietro Galluzzi Abbate. Carlo Galluzzi. Giuseppe Perciballi Canonico. Fulvio Perciballi Canonico. Vincenzo Trojani Abbate. Michelangelo Fiorini Prete. Giovanni Lacedi Prete. Antonio Passeri Prete. Pietro Paolo Tarquini Canonico. Francesco Visti Prete. Vincenzo Visti. Ludovico Canonico Bubali. Domenico, e Benedetto Paolini. Il Vescovo Antonio Rossi. Giuseppe Sebastiani.

Banco

Giacomo, Antonio Teodoro, Evangelista, e Francesco Diana detto Mastriglia. Pietro Giorgi. Domenico Vendetti detto Tortaro. Francesco Paluzzi detto il Priapo. Rocco Ciucci.

Monte S. Giovanni.

Tommaso Vona. Giovanni di Pietra. Domenico Reticca. Francesco Marta. Bonaventura Mastrantoni. Luigi Mastrantoni. Pasquale di Tellio. Emidio Paravani. Ambrogio Visca. Vincenzo Botani, Pietro Patrizi. Giuseppe Toffranieri. Gaetano Onecchi. Marcantonio Patrizi. Luigi Patrizi. Pietro Paolo Visca. Rocco Pellegrino quondam Eleuterio. Michelangelo Belli.

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO

Cantone Urbano di Spoleto.

Francesca Carocci ne' Fedeli ex-Nobile. Francesco Ferrari Avvocato.

Cantone Urbano di Rieti,

Antonio Ceccarelli. Orazio Cappelletti ex-Nobile. Marco Pagani coll' intera Famiglia.

Cantone di Assisi

Benedetto Tavernelli.

Cantone di Todi

Filippo Laurenti ex Nobile. Angelo Casei. Filippo Scalabrini. Michel' Angelo Fantera. Nicola Urbani. Paolo di Domenico della Stella. Tebioni coll' intiera Famiglia.

Cantone di Trevi

Alessandro Virgilj Parroco di Parrano.

Cantone di Poggio Nativo

Rocco Colantoni. Pasquale Morelli coll' intera Famiglia.

Cantone di Magliano

Aloisi Prete di Collevecchio. Battaglia Arciprete di Fianello. Vincenzo Fagnoni Affittuario in Piedilugo.

Digitized by Google

DIPARTIMENTO DEL METAURO

Cantone Urbano di Ancona

Niccola Rossi. Luigi di Michele Candelari.

Cantone di Sinigaglia

Onofrio Fagnani.

Cantone di Fano

Domenico Ceccarelli. Pietro Palesi. Serafino Moroni.

DIPARTIMENTO DEL MUSONE

Cantone di Cingoli

Matteo Bagliani.

Vista, ed approvata dal Ministro della Giustizia, e Polizia

Martelli.

Num. 88.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 11. Germile Anno 7. Repubblicano.

IL CONSOLATO

Considerando quanto interessi l'Umanità, il buon ordine, e sistema dell' Amministrazione in tutti gli Ospedali, ordina quanto siegue.

Art. 1. In termine di giorni dieci dalla pubblicazione del presente i Grandi Edili nella Comune di Roma e gli Edili in tutte le altre Comuni presenteranno all' Amministrazione Dipartimentale il numero, e lo stato degli Ospedali esistenti in ogni rispettiva Comune.

Art. 2. Nello stato si dovrà esprimere l' oggetto primario dell' Istituzione di ogni Ospedale, l' annua rendita, e spese pel mantenimento attuale, la capacità, e qualità rispettiva, e gli usi degli edificj, ed il bisogno della Popolazione per l' aumento, per dei soccorsi, o per qualche riunione, e riforma dei rispettivi Ospedali.

Art. 3. Ogni Amministrazione Dipartimentale dovrà in termine di altri dieci giorni successivi presentare al Ministro dell' Interno unitamente agli stati rimessigli da ogni Municipalità un esatto rapporto sulla esecuzione della Legge del di 30. Pratile moderata coll' altra dei 7. Fruttifero anno 6. per l' applizione dei Beni delle soppresse Confraternite a vantaggio degli Ospedali, come pure sulla esecuzione della Legge del dì

Digitized by Google

10. Termifero anno 6. per la retta Amministrazione di tutti gli Ospedali.

Art. 4. Sul Rapporto delle Amministrazioni Dipartimentali, dovrà il Ministro dell' Interno presentare in termine di altri giorni dieci consecutivi al Consolato le convenienti misure per la pronta e totale esecuzione delle Leggi accennati al precedente Articolo terzo.

Il Presidente del Consolato *Calisti*
Dal Consolato il Segetario *G. Bernard*
Per Copia Conforme
Il Ministro dell' Interno *Franceschi*

Num. 89.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 12. Germile an. VII. Repub.
S. Planta Incaricato Provvisorio del Ministero di Guerra, Marina, ed affari Esteri.

AI CITTADINI ROMANI.

IL mio più vivo interesse è di corrispondere alla fiducia, di cui voi ed il vostro Governo mi avete onorato, nelle multiplici attribuzioni del Ministero affidatomi.

Il mio desiderio e l' unica mia ambizione sarebbe di prestarmi alle istanze di tutti, e di tutte le sorti in ogni ora in ogni momento. Ma l' esperienza di più giorni mi ha persuaso, che un tal sistema lungi dal dare un più sollecito corso agli affari, li arresta, li ritarda, e toglie a me gran parte di un tempo prezioso, che altronde potrei meglio impiegare in vantaggio della Repubblica.

Queste riflessioni mi obbligano a dare un ordine stabile, e limitato alle udienze ordinarie dei Postulanti. Esse vengono fissate nel duodì, quintodì, e ottodì di ogni Decade. Questo stabilimento produrrà nel disbrigo degli affari una maggiore esattezza, e celerità. In quei medesimi giorni io mi reco all'udienza del Consolato, onde posso più prontamente dar corso a tutto ciò, ch' esigge rapporto al Consolato medesimo; ed essendo inoltre i sudetti giorni, antecedenti alla partenza del Corriere ordinario, posso in quello prendere sollecite misure riguardo a quanto avrò raccolto nella udienza della Vigilia.

L ora delle sudette udienze resta fissata dalle 11 della mattina fino alle due dopo il mezzodì. Per gli affari urgenti sono

pronto a ricevere in ogni tempo. Quanto agli altri giorni, quelli che hanno affari relativi al mio Ministero potranno diriggersi al Capo del Segretariato, che dovrà rendermene esatto conto rispettivamente.

Prego tutti i Cittadini ad essere persuasi, che questo mio sistema non mi è stato dettato nè dal capriccio, nè dal mio commodo privato, ma dal solo desiderio di rendermi in tal guisa più utile al pubblico, e più atto ad adempiere con regolarità, e speditezza i doveri del mio Ministero. *S. Planta*

Num. 90.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 12. Germile Anno 7. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.

NOTIFICAZIONE.

MEntre il Tribunato si occupa della Legge per la formazione dell'Archivio Nazionale, devesi sospendere qualunque innovazione sulle Scritture contenute negli Archivj particolari. La custodia di questi fa duopo provvisoriamente lasciare alli respettivi Notari, che potranno continuare a percepire i soliti emolumenti, finchè la Legge non disponga diversamente.

In seguela di ciò, ed altresì del Dispaccio del Cittadino Ministro della Giustizia, e Polizia degli 8. stante, siamo venuti nella determinazione d'invitare i Notari tutti, che hanno di già consegnate le chiavi dei loro Archivj, a presentarsi alla nostra Amministrazione in Piazza Colonna, ove gli verranno restituite, acciò possino in avvenire prestarsi ad ogni richiesta del Pubblico.

Dalmazzoni Presidente = Salvatori Segr.

Num. 91.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che quanto è seguito nella Comune di Ciciliano nel mese di Nevoso prossimo passato al seguito dell' ingresso in questa Comune di un distaccamento della Guardia Nazionale di Tivoli non è stato l'effetto di uno spirito di rivolta, e d' insubordinazione, e che è proprio dell' umanità il prescrivere un termine alla Vendetta Nazionale già esercitata sopra questa Comune.

Digitized by Google

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Si accorda un perdono generale a tutti gli Abitanti delle Comuni di Ciciliano, e di Tivoli pei fatti, de' quali potrebbero essere accusati, e che fossero seguiti all' occasione, ed in seguito dell' Ingresso di un Distaccamento della Guardia Nazionale di Tivoli nella Comune di Ciciliano nel Mese ultimo di Nevoso.

Art. 2. Tutti i Processi cominciati pei fatti indicati nell' Articolo precedente sono annullati, e non avranno alcun seguito.

Art. 3. I Funzionarj pubblici, o Commissarj, i quali avessero esatto, o ricevuto delle somme, ancorchè offerte spontaneamente all' occasione de' suddetti avvenimenti non per servigio pubblico, ed in virtù di potere legale, e preciso saranno obbligati, sotto pena di essere perseguitati come rei di concussione, a restituirle per essere depositate nella Cassa della gran Questura, e quindi impiegate al soccorso degl' Indigenti.

Roma li 13. Germile Anno VII. Repubblicano

Il Generale di Brigata Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica Romana Dufresse

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Il Presidente del Consolato Calisti

Dal Consolato Il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.

Num. 92.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

Considerando, che la Legge dei 5. Fruttifero Anno 6. non ha avuto altro oggetto, che di procurare un mezzo atto a terminare più prontamente, e colla minore spesa possibile tutte le controversie nate, e che potessero nascere tra i Banchieri, Negozianti, Mercanti, ed in generale tutte quelle che provengono da negoziazioni, tanto in Mercanzie, quanto in Carte, quanto in Denari.

Considerando, che l'oggetto salutare di questa Legge non

si sarebbe conseguito, se le controversie di sopra indicate, e pendenti avanti i Tribunali Ordinarj all'epoca dei 5. Fruttifero prossimo passato seguivano il corso ordinario della istruzione usata in quei Tribunali.

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Tutte le Controversie tra i Particolari, che fossero pendenti avanti i Tribunali ordinarj, e che non avessero sicevuto un giudizio definitivo, e senza appellazione dal dì 5. Fruttifero Anno 6. saranno portate avanti i Tribunali creati dalla Legge di quel giorno, purchè siano della natura di quelle, delle quali quei Tribunali debbono giudicare.

Roma 13. Germile Anno 7. dell'Era Repubblicana.

Il Generale di Brigata Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio nella Repubblica Romana Dufresse

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 13. Germile Anno VII.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato Il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

Num. 93.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 13. Germile Anno 7. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

UNo degli oggetti interessanti, che può condurre una Nazione alla felicità è senza meno l'Agricoltura. In ogni età, ed in ogni Governo questa massima si è sempre verificata, ed i Popoli specialmente liberi nell'esatta lavorazione de' terreni, hanno ritrovato la sorgente inesausta delle loro ricchezze.

La Legge dei 14. Vendemmiale prescrisse la lavorazione dei terreni; Quest'ora si richiama alla memoria di ognuno, e se ne inculca la pronta esecuzione.

Tutti i Proprietarj, Affittuarj, Coloni, Campieri, ed altri possessori delle terre, e Tenute descritte nel Catastro dell'Agro Romano, ora esistente nei Dipartimenti del Cimino, Circeo, e Tevere, compresi già sotto la denominazione di Pa-

Digitized by Google

trimonio, Marittima, e Campagna, Lazio, e Sabina, ed Agro Romano, ai quali secondo il Catastro Albani è inerente l'obligo della Rompitura de' Terreni, dovranno onninamente maggesarli per quella quantità, che viene loro ingiunta dal prefato ultimo Catastro dell' Agro Romano, e dalla consuetudine dei Luoghi.

Le Leggi Agrarie, e Catastrali rimangono ancora nel loro pieno vigore, ed osservanza in virtù della Legge dei 5. Fiorile Anno 6. come pure saranno irremissibilmente eseguite contro i renitenti le pene stabilite negli Articoli 8. 9. 10. della suddetta Legge dei 14. Vendemmiale.

In un Governo Repubblicano non il timore delle pene, ma la veduta del Pubblico bene deve animare ogni buon Cittadino all' obedienza delle Leggi. Affidato su tal base mi lusingo, che ciascun Proprietario, e Possessore di terreni sopra individuati si presterà di buon grado al mio invito proveniente da una Legge, e diretto all' ingrandimento, e felicità della Nazione, e ad aumentare le sostanze di ogni particolare.

Il Ministro dell' Interno = Franceshi.

Num. 94.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Notificazione. Roma 13. Germile Anno 7. Repubblicano

IL MINISTRO DELLE FINANZE

SI è da alcuni opinato, che coll'Articolo 8. della Legge dei 13. dello scorso Vendemmiale siasi abolito il Debito delle precedenti Contribuzioni decorse a tutto l'Anno VI. Il Consolato vegliante sempre a garantire i diritti della Nazione col seguente Decreto degl' 11. del corrente dichiara, che quel Debito non si è punto estinto col detto Articolo, ma che dee sodisfarsi. Si rende ciò a tutti noto, affinchè prontamente si prestino al conveniente pagamento.

In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 11. Germile Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che coll' Articolo XV. della Legge Organica dei 10. Germile Anno 6. si ordinò la continuazione delle imposizioni del passato Governo fino allo stabilimento del nuovo sistema delle Contribuzioni.

Digitized by Google

Considerando, che colla Legge dei 13. Vendemmiale Anno corrente si è soltanto imposta la Contribuzione del 2. per 100. su i Fondi, surrogando questa alle Contribuzioni dirette del precedente Governo.

E considerando, che questa nuova Contribuzione diretta non riguarda, che il corrente Anno 7., decreta quanto segue

Art. 1. Che tutte le Contribuzioni dirette, o indirette conosciute con il nome di Dazj Camerali comunitativi, o privilegiati che sono decorsi a tutto l'Anno 6. non s'intendono punto comprese nell' Articolo 8. della Legge dei 13. Vendemmiale.

Art. 2. Le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali ordineranno ai respettivi Questori la pronta esigenza delle dette Contribuzioni.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica.

Il Presidente del Consolato = Calisti
Pel Consolato il Segretario G. Bernard
Per Copia Conforme = Il Ministro delle Finanze Breislak.

Num. 95.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 13. Germile Anno 7. Repubblicano.
Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

CITTADINI

L'esatta esecuzione della Legge è uno dei grandi mezzi, che contribuiscono allo stabilimento, e conservazione del Governo Democratico. Il Consolato ha usata la massima vigilanza, perchè non fossero punto ritardate le disposizioni della Legge dei 5. Germile corrente, relativo al concambio degli Assegnati di baj. 3., baj. 5., e baj. 10. in moneta di rame, ed avendone ricevuto il piano dalla Grande Questura, lo ha approvato nella maniera che segue.

Gli Assegnati di baj. 3. si cambieranno nell' antico Locale del Banco di S. Spirito con un fondo di sc. 666. 70. per ogni giorno in moneta di Rame, e perchè possano contentarsi più Cittadini, che concorreranno al concambio, non si barattera in moneta ad una medema Persona, oltre la somma di sc. 8. circa, regolando il poco più, o meno, secondo il maggiore, o minor numero de' Concorrenti.

Digitized by Google

Gli Assegnati di baj. 5. si cambieranno nel Locale del Monte di Pietà nel sito, ove seguiva la vendita de' Pegni, e vi sarà un fondo giornaliero di sc. 111. 10. in moneta di Rame. Non seguirà il concambio ad una stessa persona oltre li sc. 2. per le ragioni allegate di sopra.

Gli Assegnati di baj. 10. si cambieranno nel locale del Monte di Pietà dall' ingresso, ove si riscuotono i Pegni. A tal'effetto saranno destinati giornalmente sc. 222. 20. in moneta di Rame, e non seguirà il Concambio ad una medesima persona, che per la somma di sc. 4. per le ragioni accennate.

Si aprirà il concambio il giorno 15. Germile quintodì della corrente Decade, e si continuerà in ogni giorno alle ore 9. della mattina. *Breislak*

Num. 96.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome del Popolo Romano

Seduta de' 13. Germile anno 7. Repubblicano.

SEntenza del Consiglio di Guerra permanente delle Truppe Romane a favore di Luigi Pasquali di Frascati Capo di Battaglione del Corpo Franco prevenuto di dilapidazioni, di estorsioni di Cavalli, d' aver cagionato la diserzione nel suo Battaglione, e di altre accuse. Il medesimo non essendo colpevole, ed essendosi trovate false le accuse, ed inventate dalle cabale di parecchi Officiali del suo Corpo, e massimamente del Tenente Contessa, e stato in forza di detta Sentenza posto in libertà, e reso alle sue funzioni, ed i sudetti Officiali ristretti in Castel S. Angelo per essere giudicati da un nuovo Consiglio di Guerra.

Sottoscritto = *Il Cap. Relatore Revelly*

LIBERTA' Num. 97. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli

Divisione di Roma, in nome del Popolo Francese

Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare Francese permanente in Roma.

Seduta de' 12. 13. 14. Germile Anno 7. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

LA Commissione Militare stabilita in Roma, in virtù della Legge de' 14. Fiorile anno 6, composta de' Cittadini Gibassier, Capo di Battaglione della 30. e mezza brigata di Bat-

Digitized by Google

taglia, Precheur, Capitano nel 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo; Blancpin, Tenente nella 30. e mezza brigata di Battaglia; Joseph, Sergente nella 12. e mezza brigata di Battaglia; Aymard, Fuciliere nel medesimo Corpo; Hocquard, Capitano nella 21. Leggiera, facendo le funzioni di Relatore tutti nominati dal Generale Dufresse, General Comandante il Corpo d' Armata di Roma, assistito dal Cittadino Croce. Cancelliere nominato dal Presidente.

Si è riunita in Casa Sieubert a S. Carlo al Corso, luogo ordinario delle Sedute destinato dal Presidente, ad effetto di giudicare

Petronio Bassotti, di età di anni 53. Romano, Ispettore delle Dogane.

Biagio Grimaldi, di anni 36. Romano, Legale.

Francesco Cerasani, di anni 54. Romano, ex-Birro.

Marco Polelli, di anni 44. Romano Prete Beneficiato di S. Pietro.

Carlo Lang, di anni 40. Romano, Avvocato.

Paolo Ciani, detto l' Acetaro di anni 48. Romano, Birro.

Antonio Bellocchi, di anni 33. di Monte Porzio, Procuratore.

Franco Zerga, di anni 34. di Fabriano, Ispettore di Polizia.

Giuseppe Torre, di anni 44. Romano, Cancelliere dell' Ispettore di Polizia.

Pietro Zecchini, Romano di anni 36. Sbirro, presenti.

E Caporali detto Brigadiello, Barberi; i due fratelli Deodati; l' ex Conte della Cerra; l' Abate Porcari; D. Tommaso Adesli; i due Rufini; Ferdinando Viola Cameriere di Busca; D. Carlo Antonio Mancini, Mappa, Paradisi, Tromba, Loreni, Fosconi, e l' ex Marchese Massimi, contumaci.

Essendo stata aperta la Seduta il Relatose ha letto il Processo Verbale d'informazione, e tutti i documenti tanto in favore che contro gli Accusati.

Terminata la lettura, il Presidente ha fatto condurre avanti la Commissione liberi, e senza ferri gli Accusati, che ha di poi interrogati sulli fatti a loro carico.

Udito il Relatore nel suo Rapporto, e gli Accusati nei loro mezzi di difesa, ai quali hanno dichiarato non aver cosa alcuna da aggiungere, il Presidente ha dimandato ai Membri della Commissione, se avevano delle osservazioni da fare; In

Digitized by Google

seguito della loro risposta negativa, ed avanti di raccogliere i voti, il Presidente ha fatto ricondurre gli Accusati nella Prigione, ed ha invitato il Relatore, il Cancelliere, e gli Assistenti nell' Uditorio a ritirarsi.

La Commissione Militare deliberando a porte chiuse; il Presidente ha proposta la questione seguente.

Li nominati, Carlo Lang, Marco Polelli, Biagio Grimaldi, Paolo Ciani, Cerasani, Bellocchi, Torre, Zecchini, Bassotti, Francesco Zerga, tutti presenti, e li nominati, Caporali detto Brigadiello, Barberi ex-Fiscale, Lorenzo Deodati, l'ex Conte della Cerra, l'Abate Porcari, D. Tommaso Adesli; I due nominati Giovanni, e l'altro Gio. Maria Rufini, uno de' quali Ex-Sostituto del Governo Napolitano, Ferdinando Viola Cameriere di Busca. D. Carlo Antonio Mancini, Andrea Mappa, Paradisi, Tromba, Loreni Criminale, Antonio Fusconi, e l'ex-Marchese Massimi, Padre, e Vincenzo Deodati, Contumaci, tutti accusati di cospirazione contro le Repubbliche Francese, Italiane, e l'armata, tendente a favorire l'invasione delle Truppe Napoletane; far scannare, e devastare i Patriotti; Assassinare i Francesi; In oltre contribuire gli uni, e gli altri alla fabricazione di una lista di Patriotti per essere assassinati per ordine della fu Corte di Napoli, sono eglino colpevoli?

Raccoltisi i Voti dal Presidente, che in ultimo ha esternata la sua opinione.

La Commissione Militare da dichiarato a pieni voti li sopraddetti Colpevoli, all' eccettuazione del Cittadino Zerga il quale è liberato dall' accusa portata contro di lui.

La Commissione Militare, considerando che è realmente esistita una cospirazione di Spionaggio in favore dell' Ex-Corte di Napoli contro la Repubblica Francese, e la sua Armata, contro la libertà, e la Repubblica Romana, e contro le persone, e le proprietà; che li Patriotti sono stati proscritti, minacciati, ed anche perseguitati tanto con l'assassinio di molti, che colle carcerazioni.

Che non è mancato che dai cospiratori, e dalla Ex-Corte di Napoli di riportare dei vantaggi sopra l'Armata Francese per farne un massacro Generale, il di cui numero ne è fissato per mezzo delle liste di proscrizioni formate dalle cure de' congiu-

rati, i quali ne facevano passare le note al Marchese Massimi Emigrato; ad Andrea Caporali detto Brigadiello, favorito dalla perfida Corte di Napoli, e ad altri designati nella detta Sentenza.

Che la più parte dei soprannominati si sono resi colpevoli di molte devastazioni commesse in Roma.

Che l'altra parte degli accusati ha egualmente contribuito a tutti i delitti cagionati dai loro scritti, intrighi, spionaggio, azioni, e gridi sediziosi.

In virtù degli Articoli 9. 10. 11. della Legge de' 14. Fiorile Anno 6., dell'Art. I. della Legge de' 12. Termifero Anno 6. e dell' Art. II. della Legge de' 2. Brumale Anno 7. concepiti in questi termini.

Art. IX. „ I Capi, e gli Autori degli Attruppamenti sediziosi saranno puniti colla morte. „

Art. X. „ Gl'Individui, che con discorsi fanatici avranno indotto i Cittadini a formare questi Attruppamenti, saranno puniti colla morte. „

Art. XI. „ Gli altri Individui, che avranno presa una parte più o meno attiva, o direttamente, o indirettamente in questi Attruppamenti, saranno puniti con un esilio perpetuo dal Territorio della Repubblica, o condannati ai ferri per un tempo, che non oltrepassi dieci anni. „

Art. I. della Legge de' 12. Termifero anno 6.

„Ogni Individuo convinto di aver provocato la sedizione con qualche atto o discorso, o di aver sparso de' falsi Allarmi, sarà giudicato, e punito militarmente. „

Art. II. della Legge de' 2. Brumale anno 6

„ Saranno puniti colla pena della morte gli Individui, che saranno colpevoli di eccitamento alla sedizione. „

La Commissione Militare condanna in conseguenza, li nominati Polelli, Ciani (Paolo) Torre, Zecchini, descritti sulla lista degli Emigrati, e Bassotti, tutti presenti alla pena della morte.

Egualmente alla pena della morte, ed in contumacia, Andrea Caporali detto Brigadiello, Barberi Ex-Fiscale, Lorenzo, e Vincenzo Deodati Fratelli, l'Ex-Conte della Cerra, l'Abate Porcari; D. Tommaso Addesi; i due fratelli Rufini; uno de' quali Ex-Sostituto del Governo Napoletano, e l'altro Giudice.

Digitized by Google

Ferdinando Viola Cameriere di Busca, D. Carlo Antonio Mancini, Andrea Mappa, Paradisi, Tromba, Loreni Criminale, Antonio Fusconi, e l'Ex-March. Massimi Padre, tutti capi della congiura di Spionaggio.

Inoltre, e come Ausiliarj de' Congiurati condanna i nominati, Grimaldi, Cerasani, e Bellocchi alla pena di 5. anni di ferri, ed il nominato Carlo Langh a tre anni.

Ordina, che la presente Sentenza sia stampata nelle due lingue in numero di 1500. esemplari per essere distribuiti tanto al Generale in Capo che al Ministro della Giustizia e Polizia.

Incarica il Capitano Relatore dell'esecuzione della presente Sentenza in tutto il suo contenuto.

Fatta è pronunciata in Seduta pubblica in Roma, li anno, mese e giorno sopraddetti; li Membri della Commissione, il Relatore, ed il Cancelliere hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme della Commissione Militare
Il Relatore Hecquard = Il Cancelliere Croce.

LIBERTA' Num. 98. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese.

L'Ambasciatore della Repubblica Francese appresso la Repubblica Romana.

(*li* 13. *Germile anno* 7. *Repubblicano*)

ROmani. Leggete, e giudicate, se la Libertà è per sempre stabilita in Italia. *Bertolio.*

Copia. *Firenze li* 6. *Germile Anno* 7.

Il Cittadino Rheinard, che fa le funzioni di Commissario del Governo Francese in Toscana

Al Citt. Bertolio Ambasciatore della Rep. Francese in Roma.

Cittadino Ambasciatore.

IO m' affretto d' informarvi, che nel dopo pranzo di jer l'altro il General Miollis entrò in Livorno; e che jeri alle ore quattro dopo mezzo giorno il General Gaultier occupò Firenze. Tutto è passato tranquillamente. Il Gran Duca parte nella notte del giorno corrente, con tutta la sua Famiglia.

Io m'occuperò incessantemente dei soccorsi, che sarà possibile di tirare da questo Paese, per sollevare le angustie annonarie della Repubblica Romana. Viva la Repubblica. Salute, e Fraternità. *Segnato* = REINHARD.

A nome della Repubblica Francese.

IL Cittadino Reinhard esercitando le Funzioni di Commissario del Governo Francese in Toscana ordina quanto segue:

Art. I. Tutti i Tribunali, Giudici, Amministratori, e qualunque altro Agente Civile della Toscana continueranno ad esercitare provvisoriamente le loro funzioni come per il passato fino a che non sia loro diversamente ordinato.

Art. II. Saranno tutti, e ciascuno, per ciò che concerne il respettivo impiego, responsabili degli inconvenienti resultanti dalla cessazione delle loro Funzioni, come ancora della negligenza che potrebbero praticare nell' adempirle.

Art. III. Le Imposizioni, che attualmente sono in vigore restano provvisoriamente confermate.

Art. IV. Il Magistrato Supremo resta incaricato di far conoscere, pubblicare, affigere, ed eseguire il presente Ordine.

Firenze 6. Germile anno 7. della Repubblica Francese una ed indivisibile. Sottoscritto REINHARD.

Per Spedizione il Segr. Gen. della Commissione JACOB.

Armata d'Italia. Al Quartier Generale di Mantova li 2. Germile An. 7.

Il Generale in Capo dell'Armate d'Italia al Popolo della Toscana.

POPOLO DELLA TOSCANA!

I nemici del vostro riposo, e della Repubblica Francese meditavano di assicurarsi dei vostri porti, e di portare dalla parte di Livorno il fuoco della guerra in Italia.

La Repubblica Francese si aspettava che il Gran Duca di Toscana prenderebbe le misure opportune per andare anticipatamente al riparo di questo assoggettamento ad una nuova coalizione tramata contro di essa, e le Repubbliche sue alleate in Italia.

Ma il vostro Governo dimentico nel tempo stesso de' suoi trattati, del proprio interesse, e del vostro, chiamava la guerra con preparativi segreti, e mediante un tacito assenso a ricevere le Truppe straniere che si disponevano ad entrare in Livorno.

Di già le Truppe Napolitane vi erano state ricevute anteriormente, e senza ostacoli, in un momento, in cui i nemici della Repubblica si lusingavano di vantaggi vicini, ed aggiungevansi a questo atto altri indizj non meno poco equivoci delle disposizioni del Gran Duca a favore della coalizione.

In questo stato di cose il Governo Francese ha stimato con-

Digitized by Google

venevole tanto per la sua dignità, che per la sicurezza dello Stato, e delle Repubbliche sue alleate in Italia di assicurarsi della Toscana.

Il Generale in Capo delle Armate d' Italia incaricato della secuzione delle sue intenzioni, entrando in questo Paese vi dà l'assicurazione, che farà accordare a tutti gli abitanti pacifici, protezione, pace, giustizia, e sicurezza; che farà rispettare il libero Esercizio del Culto Religioso, e le proprietà particolari, e mantenere l' ordine pubblico senza differenza, nè distinzione di persone.

Popolo della Toscana! conservatevi pacifico, riposatevene con fiducia sulle dispesizioni che saranno prese per farvi godere della tranquillità, e de' beneficj di un Governo giusto.

La Repubblica Francese non fa piombare il flagello della guerra, che sopra i suoi Nemici. Facendo occupare la Toscana non ebbe in vista che di prevenirli, e di assicurare la sua difesa, e la Indipendenza delle sue alleate in Italia.

Firmato = SCHERER

Al Quartiere Generale di Bologna li 3. Germile anno 7. Repubblicano.

Il Generale Divisionario GAULTIER agli Abitanti della Toscana

TOSCANI!

ENtro nel vostro Paese per ordine del Generale in Capo dell' Armata d' Italia, e secondo le intenzioni del Governo Francese. Le Truppe che comando non vengono per fare una conquista. Devono preservare la vostra Patria da tutti i mali che gli si volevano attirare.

Voi fremerete di sdegno quando saprete che i nemici della Repubblica Francese, che sono quelli di tutti i Popoli volevano inondare le vostre Città, e le pacifiche vostre Campagne di quell' orde di Barbari, che non conoscono alcun legame sociale, e che trattano con egual furore i Soldati che combattono, ed i Paesi amici, che esse scorrono. Portano esse dapertutto la devastazione, e la disperazione! . . .

Le Truppe Repubblicane vanno a prevenirle. Rispettano esse le persone, le proprietà, ed il Culto di tutti i paesi. Voi conoscete per esperienza la disciplina, ed il buon spirito dell' Armata Francese. Essa è sempre la medesima.

Non v' inquietate al suo arrivo. Siate calmi, e tranquilli nelle vostre Comuni, ricevete i nostri Soldati da amici. Vi ri-

Digitized by Google

spondo, che essi vi tratteranno nello stesso modo. Se qualchedùno si permettesse il menomo disordine, ne farò fare pronta Giustizia sotto i vostri occhj.

Ma se voi opponete la menoma resistenza, se vi abbandonate ai lacci, che i nemici della Francia non mancheranno di tendervi, io ve lo dichiaro anticipatamente, l'Armata vi tratterà in nemici, e voi non potrete rimproverare, che a voi stessi le calamità, che sarebbero una conseguenza naturale di una resistenza inutile. Firmato P. GAULTIER.

Per Copia Conforme l'Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Rep. Rom. BERTOLIO

Num. 99.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Napoli li 11. Germile an. 7. della Rep. Francese una ed indivisibile Macdonald Generale in capo dell' armata di Napoli.

IN vista del messaggio del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in data de' 22. dello scorso Ventoso, e la legge dello stesso giorno, che porta la dichiarazion di guerra all' Imperatore, ed al Gran duca di Toscana.

Ordina ciocchè siegue:

Art 1. Saranno sequestrati in nome della Repubblica Francese tutte le proprietà, di qualunque natura siano, le quali sul territorio Romano, e Napoletano appartengono all'Imperatore, a' suoi Sudditi, ed a qualunque Negoziante, che commercia sotto la di lui protezione.

Art. 2. Saranno parimente sequestrate tutte le proprietà appartenenti sopra i detti territorj al Gran duca di Toscana.

Art. 3. Qualunque Cittadino Romano, e Napoletano, e qualunque forestiere stabilito nella Repubblica Romana, e Napoletana, è obbligato, immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto, di far la rivela de' bastamenti, delle mercanzie, de' beni mobili, e stabili, che possono tenere, o amministrare per conto degl' individui di sopra indicati; come ancora la dichiarazione delle somme, delle quali siano lor debitori per qualsivoglia titolo, sotto pena di esser riguardato come detentore delle proprietà della Repubblica Francese, ed inquisito come tale.

Art. 4. Tutti li bastimenti, mercanzie, crediti, mobili, e stabili sono in mano della Repubblica Francese.

Art. 5. Il Commissario Civile è invitato a prender le misure necessarie tanto per ricevere la rivela enunciata nell'Articolo 3. quanto per eseguire il possesso della Repubblica.

Firmato Macdonald

Per copia conforme il Commissario Civile del Direttorio Esecutivo presso l'Armata di Napoli *Faipoult*.

Napoli, 11. *Germile*, *anno* 7. *della Repubblica Francese*.

Il Commissario Civile presso l'Armata di Napoli.

IN vista del Decreto del General in Capo in data di questo giorno, Ordina ciocchè siegue:

Art. 1. L'Agenzia centrale delle proprietà Nazionali è incaricata di ricevere dai Cittadini Napoletani, e forestieri stabiliti nella Repubblica Napoletana le dichiarazioni enunciate nell'Articolo 3. del decreto del General in Capo.

Art. 2. Il Cittadino Reboul Agente della Commissione Civile a Roma, è incaricato di ricevere le stesse dichiarazioni de' Cittadini Romani, e forestieri stabiliti nella Repubblica Romana.

Art. 3. Il possesso della Repubblica Francese sarà eseguito nella Repubblica Napoletana dall'Agenzia Centrale; e nella Repubblica Romana dal Cittadino Reboul su tutte le proprietà enunciate nel decreto del General in Capo.

Art. 4. Il presente decreto sarà mandato al Contraloro dell'introito, ed esito.

Firmato Faipoult.

Per Espedizione conforme il Commissario Civile presso l'Armata di Napoli *Faipoult*.

Napoli 11. *Germile anno* 7. *della Repubblica Francese*.

L'Agenzia Centrale delle proprietà Nazionali della Repubblica Francese, in conseguenza del decreto del General in Capo, e di quello del Commissario Civile, e tutti e due in data di questo giorno; previene i Cittadini Napoletani, e Forestieri stabiliti nella Repubblica Napoletana, ch' essa riceverà dal giorno d' oggi tutte le dichiarazioni, che le verranno fatte in conformità de' suddetti decreti.

Firmati Scipion Mourgues, Belime, Lenoir.

Per copia conf. il Segr. Gen. dell' Agenzia Centrale *Ruello*.

N. B. I Burò dell'Agenzia sono stabiliti in Casa Bosco presso la fontana di Montoliveto, e si trovano aperti dalle nove della mattina fino alle quattro dopo il mezzogiorno.

Digitized by Google

Roma 14. Germile anno 7. della Repubblica Francese.

L'Agente della Commissione Civile in sequela dell'ordine del Generale in Capo, e di quello del Commissario Civile, ambedue in data delli 11. Germile, previene i Cittadini Romani, e Forestieri stazionati nella Repubblica Romana, ch' Egli fin da oggi riceverà tutte le dichiarazioni, che gli saranno fatte in conformità dei detti ordini.

Sottoscritto H. Reboul.

Il Burò dell'Agente risiede nel Collegio Germanico sù la Piazza dell'Appollinare dalle 9. della mattina sino alle quattro dopo il mezzogiorno.

Num. 100.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 14. Germile anno 7. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

IN Civita Vecchia vi è quantità considerabile di Grano destinato al consumo di questa Centrale. I venti contrarj non permettono, che per via di Mare sieno quà trasportati. E' necessario pertanto attivarne il trasporto per via di terra. E' invitato quindi ogni Proprietario di Cavalli di allestire dei Carretti al trasporto, e di essere pronto alla partenza, venendo domani 15. del corrente alle ore otto della mattina al Burò Centrale per avere i Sacchi, e le necessarie istruzioni.

Sono invitati egualmente i Cavallari, che ritengono i Cavalli nelle rispettive Tenute a condurli immediatamente a Roma, e presentarsi al nostro Burò per lo stesso oggetto.

Non si dee frapporre un' istante all' esecuzione di questa operazione. Se prevalesse in taluno l' amore de' proprj Cavalli, alla necessità di sfamare la Popolazione, perderà i Cavalli, e sarà arrestato, e giudicato militarmente, tale essendo la mente communicataci dal Cittadino Ministro dell'Interno.

Sono invitati parimenti tutti i Particolari, che possiedono Sacchi a prestarli pel succennato effetto, facendoli portare senza dilazione al nostro Burò, che glie ne sarà rilasciata la ricevuta; perchè poi finita l' operazione li siano immediatamente restituiti.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy *Grandi Edili*

Publio Serpieri Segretario

Num. 101.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Adì 14. Germile anno 7. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

Il Ministro delle Finanze.

AD evitare qualunque equivoco, che potesse incontrarsi nella interpretazione della Legge dei 9. del corrente Germile, colla quale, restando abolita l'altra dei 5. Vendemmiale, si prescrive l'esecuzione della precedente emanata li 26. Fruttifero anno 6. sul ricevimento dei diritti Doganali in moneta fina, si notifica a tutti i Governatori, Cassieri, ed altri Esattori delle Dogane Nazionali, che per tutti i generi, che s' introducono da fuori di Stato nel Territorio della Repubblica Romana, o che si estraggono dal detto Territorio, deve pagarsene alla Dogana il diritto in moneta fina reale, poichè la valuta di tali generi si calcola sempre a moneta fina reale di Commercio.

Per tutto il resto di derrate, o manifatture dello Stato nell' interna circolazione debbono pagarsi i diritti Doganali in moneta sonante.

Breislak

Num. 102.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica Romana

CONsiderando, che la Costituzione nell' abolire i privilegj esclusivi, e la percezione di tutti i diritti incompatibili colla Libertà Civile, e Politica, non ha inteso di proscrivere certe Contribuzioni indirette, che senza aggravare la Classe indigente, servono non ostante ad alimentare le Casse pubbliche, ed a supplire alle spese del Governo.

Visto il Messaggio del Consolato in data dei 13. Germile corrente,

In virtù dell' Art. 369. della Costituzione decreta

Art. I. Ogni privilegio esclusivo della Vendita del Sale è soppresso in tutta l' estenzione della Repubblica Romana. In conseguenza il Commercio del Sale è dichiarato libero.

Art. II. Il Sale proveniente da Paesi stranieri sarà sottoposto a un diritto di Dogana di tre quattrini per libbra pagabile

in moneta fina ai Burò delle Dogane situati sulle Frontiere, principiando a contare dal giorno della pubblicazione della presente Legge.

Art. III. I Proprietarj del Sale introdotto nella Repubblica saranno padroni di farlo circolare in tutta l'estenzione della medesima, senza poter essere inquietati, nè turbati da qualsivoglia Autorità, quando giustifichino il pagamento da essi fatto dei diritti dovuti ai Burò delle Dogane di Frontiera.

Art. IV. Le Saline appartenenti alla Repubblica saranno date in Affitto per lo spazio di un'anno, che comincerà il primo Fiorile prossimo.

Art. V. Il pagamento del prezzo dell'Affitto si farà in moneta fina, e in dodicesimi di mese, in mese, che saranno versati direttamente alla Grande Questura.

Art. VI. L'Appaltatore, o Aggiudicatario in luogo di sicurtà, o cauzione pagherà anticipatamente, e nei primi quindici giorni, dopo entrato in possesso, due mesi, ossia due dodicesimi prezzo del suo Appalto, da scontarsi poi sugli ultimi due mesi dell'Affitto.

Art. VII. Il Consolato è autorizzato a stipolar l'Affitto, di cui si tratta, o all'incanto, o per Convenzione particolare colle clausole, e condizioni, che si riconosceranno le più vantaggiose alla Repubblica. Egli si occuperà senza ritardo di un regolamento proprio a prevenire, o a reprimere i Contrabbandi.

Roma 15. Germile anno 7. Repub.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Dufresse.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti
Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme
Il Ministro della Giustizie, e Polizia = Martelli.

Digitized by Google

Num. 103.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che la libertà del Commercio porta sempre seco l' abbondanza, e produce il discreto prezzo delle Derrate nello stabilirne un' utile concorrenza.

Considerando, che il mezzo più efficace di approvisionare la Comune di Roma dei Grani, di cui essa prova un così urgente bisogno, e di garantirla per sempre dalla penuria, nella quale si trova, è quello di richiamarvi il commercio sia nazionale, sia estero.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta

Art. 1. Si aprirà in Roma tutti i Quartodì, e Nonidì di ogni Decade, un Mercato publico in un sito conveniente, e fissato dal Governo, ove i fromenti in Grano, o in Farina, Segala, Orzo, Granturco, Avena, e qualunque sorta di granaglia, saranno esposti alla vendita.

Art. 2. La Polizia, e l' Ispezione del Mercato apparterranno ai Grandi Edili, i quali faranno approvare dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento del Tevere un regolamento, ch' essi le proporranno, il di cui oggetto sarà quello, di assicurare ai Proprietarj dei Grani, e delle Farine la conservazione, ed il pagamento delle loro proprietà.

Art. 3. Qualunque Cittadino sarà padrone di provedersi a questo Mercato, di stabilire dei Forni nella propria Casa per farvi cuocere il suo pane, o di farlo cuocere dai Fornari, i quali terranno i Forni liberi.

Art. 4. Sarà egualmente permesso ad ogni Cittadino, che vorrà intraprendere questo commercio, di stabilire dei Forni liberi, ove ciascuno potrà comprare il pane al prezzo, che verrà fissato dai Grandi Edili nel primo giorno d' ogni Dacade, in seguito del prezzo, che sarà corso nel Mercato nella Decade precedente.

Questa disposizione non reca alcun pregiudizio all' esistenza attuale de' Forni bajoccanti, i quali continueranno ad esser provveduti in modo, da poter soccorrere i bisognosi della classe indigente dei Cittadini.

Digitized by Google

Art. 5. La circolazione dei Grani sarà libera in tutti i Dipartimenti della Repubblica: Chiunque si opporrà a questa circolazione, sotto qualunque pretesto, sarà perseguitato, e punito come perturbatore della quiete pubblica, di qualunque stato, qualità, e condizione egli sia.

Art. 6. I Grani portati nella Repubblica saranno esenti da ogni dazio d' introduzione, o di Dogana entro lo spazio di sei mesi, da contarsi dal giorno della pubblicazione della presente Legge.

Art. 7. Ogni proprietario, o Mercante, che condurrà, o farà condurre a Roma, ed esporrà alla vendita nel Mercato pubblico i Grani procedenti dall' estero, riceverà per ogni Rubbio un premio di cinque paoli in moneta fina, che gli sarà pagato nell' atto dell' introduzione de' suoi Grani nel Mercato, giustificando per mezzo del Certificato, che i Grani procedono dall' estero.

Art. 8. Il Consolato prenderà le misure le più efficaci per mettere senza ritardo alla disposizione dei Grandi Edili un luogo adattato a stabilirvi il Mercato publico indicato nell' Articolo I.

Sarà necessario, che il luogo somministri dei Magazzini per collocarvi quelle derrate, le quali non si smercino il giorno medesimo, in cui si sono esposte alla vendita, affinchè i Proprietarj volontariamente, e con sicurezza possano lasciarvele in deposito sotto la custodia, e responsabilità degli Officiali pubblici, i quali saranno destinati alla conservazione delle medesime.

Roma 15. Germile Anno 7. dell' Era Repubblicana

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Rep. Romana. *Dufresse*

Il Cosolato ordina, che la presente Legge sia munita dal Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale il dì ed Anno sudetto;

Il Presidente del Consolato Calisti.

Pel Consolato il Segretario Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia Martelli

Digitized by Google

Num. 104.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 15. Germile Anno 7. Repubblicano.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.

NOTIFICAZIONE.

LA vendita del Mobilio esistente nel Palazzo Vescovile di Porto, che doveva seguire il giorno dieci del corrente Germile per alcuni ragionevoli motivi è stata differita per il primodi della futura Decade. Si torna dunque ad invitare chiunque voglia accudire all' acquisto del suddetto Mobilio di presentarsi il detto giorno primo della futura Decade in Porto nell' enunciato Palazzo ove seguirà l' Incanto degli effetti ivi esistenti, che verranno deliberati al migliore Oblatore:

Dalmazzoni Presidente per il Segr. Bona Amministratore

Num. 105.

LIBERTA' *Regolamenti.* EGUAGLIANZA

Da osservarsi nel Mercato publico di ciascheduno Quartodì, e Nonodì di ogni Decade di Grani, farine, e qualunque sorte di Granaglia prescritto dalla Legge dei 15. Germile anno 7.

IL Luogo del Mercato destinato dal Consolato è la Piazza del Foro Romano detto Campo Vaccino, con il comodo del contiguo Portico, e locale di S. Francesca Romana, S. Adriano, e Magazzeni annessi.

Il Conduttore del Grano, Farine, Orzi &c. all'ingrosso del Mercato consegnerà all' Uffiziale destinato la fede del Grano introdotto dall' Estero, o condotto dallo Stato della Repubblica.

L' Uffiziale la terrà in filza, e ne farà Registro ad effetto di potere sù di questo consegnare al Conduttore il premio proposto dagli Articoli 7., ed 8. della Legge dei 15. Germile.

Se il Genere sarà giunto prima del giorno del Mercato, o se rimarrà invenduto nel giorno medesimo, il Conduttore, o il proprietario potrà riporlo nel Magazeno destinato senza alcun pagamento. L' Uffiziale glie ne rilascerà il Rincontro, ed il Proprietario potrà o estrarlo, o esporlo alla vendita di nuovo nel Mercato seguente.

A questo effetto vi sarà un Guarda Magazeno, il quale peserà il Genere, e lo conserverà sotto la sua responsabilità.

I prezzi del Genere sono liberi.

Non sarà lecito al Compratore di estrarre fuori del Merca-

Digitized by Google

to il Genere acquistato, se non l' avrà intieramente sodisfatto, seppure non vi sia il consenso del Proprietario.

I Contratti saranno registrati dall' Uffiziale, che dovrà rilasciarne l' Estratto della partita gratuitamente a chiunque la richiederà.

Al Mercato assisteranno i Grandi Edili, o un di loro Commissario.

La Guardia Nazionale, che assistera al Mercato, dovrà dipendere onninamente dalli medesimi Grandi Edili, o loro Commissario.

Dal Burò Centrale 27. Germile Anno 7. Repubblicano.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy. Grandi Edili
Publio Serpieri Segretario

Num. 106.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Avviso utile ai Cittadini, o sia metodo comodo, e semplice di fare con la farina di solo granturco un' ottimo pane, che supplisce alla mancanza del grano. (16. Germile an. 7. Rep.

LA farina cotta di granturco per le di lei qualità nutritive, ed assorbenti si ritrova in effetto un ottimo cibo, ed i Medici la prescrivono ai malati per distruggere li acidi, e per ispogliar loro lo stomaco da quella pituita, che è la cagione funesta di tante febbri specialmente nella stagione più calda; al contrario poi la farina medesima panizzata resta disgustosa, non facile a digerire, e perciò insalubre.

La sola cagione, che porta, o Cittadini, questa enorme diversità di effetti, altra, a mio credere, non è, nè può esser giammai, se non se, che la farina di granturco non è suscettibile di levitazione, come quella del grano; e mi confermo in questo sentimento osservando, che il pane di grano ancorchè ottimo, se manca di levito, produce nello stomaco i medesimi mali effetti ad un incirca del granturco. Si ottenga adunque questa levitazione, o altro, che equivaglia, ed il pane di granturco potrà supplire in gran parte al consumo del grano.

Mi dò premura, o Cittadini, di publicare l' espediente, che in questo caso ho trovato ottimo per provvedere ai bisogni della mia famiglia, e ve lo presento, non mai come cosa nuova, giacchè non è possibile, che altri prima di me non l' abbiano inteso, ma come utile nella circostanza specialmente.

Digitized by Google

Si prenda la farina di granturco, e si ponga nell' acqua con sale nel modo medesimo, che si fa la polenta: perduto il calore, e resa resistente, si divida a piacere nell' altezza però di un dito incirca, perchè riceva maggior cottura: indi si ponga a cuocere nel forno, che è il migliore; ma in mancanza una pietra manziana, o altro sasso resistente al fuoco, o una tiella, grilla, o graticola posta al fuoco farà l' istesso, e giunto il pezzo a cottura da amendue le parti avrassi un pane gustoso, salubre, e sopra tutto fruttuoso assai di più dell' attuale, che resta, costretto, duro, ed ammassato.

Chi non restasse bene istruito per mancanza di chiarezza nell' esprimermi, venga al Negozio di Luigi Gori al Salvatore, che mi farò premura di soddisfarlo. In oltre nella giornata di Lunedì prossimo *19.* del corrente Mese di Germile, se ne darà gratis ai Capi di Famiglia una prova, giacchè i Grandi Edili mi hanno somministrato un rubbio di granturco per quest' effetto, ed intanto non mi resta, che invitare ogni amatore del pubblico bene di cooperare a perfezionare questo pane, giacchè può effettuare delle conseguenze utilissime.

LIBERTA'. Num. 107. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Condannati trasmessi dalli infrascritti Tribunali di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle respettive Condanne.

Li 16. Germile anno 7. Repubblicano

1 BAttista Giuseppe qu: Santi Fiorentino, e
2 Frasca Francesco di Dionisio della Manziana condannati dal Tribunale Criminale alla Galera per Anni cinque per Furto.
3 Almajer Ferdinando d' Innocenzo Romano condannato come sopra alla duplicazione della pena per fuga dalle Galere.
4 Andranelli Pietro qu: Michele da Ferentino condannato dalla Commissione Militare Francese alla Galera per Anni cinque per delazione d' Armi proibite.
5 Fabiani Anastasio di Donato da Camerino condannato come sopra alla Galera per Anni cinque per Spione.
6 Chierici Nicola qu: Andrea da Barbarano,
7 Tosi Domenico qu. Gaetano da Rieti, e
8 Cerici Vincenzo qu. Marco da Leprignano condannati come sopra alla Galera per Anni due per atti sediziosi, e ribelli.

Meloni Commissario

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 108. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Germile Anno 7. Repubblicano.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.

NOTIFICAZIONE

IN seguito di Mandato del Cittadino de Rossi Pretore della Sezione di Bruto, dovendosi venire dalla Nazionale Depositaria alla Subasta, e delibera di tutte le Merci, Stigli, ed Avviamento della Bottega ad uso di Artebianca, che fà Cantone in Panico, e precisamente incontro la Bottega di Droghiere, viene invitato chiunque volesse accudire alla compra dei sudetti Articoli a trovarsi il quintodì della futura Decade 25. Germile corrente alle ore quattro pomeridiane in punto alla Bottega sudetta, ove il tutto verrà posto al pubblico incanto, e si delibererà a favore dell' ultimo, e maggiore oblatore.

Dalmazzoni Presidente

Salvatori Segretario

LIBERTA' Num. 109. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Roma li 17. Germile Anno VII. Repubblicano.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana al Consolato Romano.

Cittadini Consoli

HO l'onore di rimettervi copia di una Lettera scritta alli 7. Gêrmile dal Commissario Ordinatore dell' Armata dell' Adige. Essa mi è stata trasmessa questa mattina dalla Commissione del Commercio in Ancona. Nella medesima voi vedrete, che i nostri bravi volontarj hanno passato l' Adige, occupato Verona, e fatti diecinovemila, e cinquecento Prigionieri. Io vi invito a far pubblicare prontamente sì liete nuove. Fra poco l' Italia sarà purgàta della presenza dei Soldati del Dispotismo. Viva la Libertà.

Salute, e Fatellanza *Bertolio*

Estratto di una Lettera del Commissario Ordinatore dell' Adige 7. Germile Anno VII. Repubblicano.

NOi ci siamo misurati ben presto col nemico. Jeri alle tre ore della mattina la divisione VICTOR, e quella d' HATRY formando al più sedici mila Uomini hanno attaccato con una impetuosita senza esempio; il nemico ha creduto che tutte le nostre forze fossero colà riunite, mentre noi non facevamo, che un falso attacco, e ciò per facilitare il passaggio dell'Adi-

Digitized by Google

ge alle divisioni della sinistra: egli in conseguenza si è portato sopra di noi con almeno trenta mila Uomini, i nostri bravi si sono battuti per quindici ore di continuo, e sono rimasti padroni del Campo di battaglia coperto di Cadaveri Austriaci. La perdita del nemico si fa montare a tre mila morti, tre mila feriti, e mille, e cinquecento prigionieri. Noi abbiamo avuto al più cinquanta morti, vi è peraltro un gran numero di feriti; in fine è stato un vero macello, del quale gli Austriaci si ricorderanno. La sinistra ha passato l' Adige senza incontrare molta resistenza, poichè il nemico credeva, che tutte le nostre forze fossero riunite sù questo punto.

Sento al momento, che la sinistra abbia fatto dieciottomila prigionieri, egli è certo, che questa sera, o domani saremo a Verona, donde scriverò. Verona è presa.

Per Copia conforme Il Segretario d' Ambasciata *Florent.*
Per Copia Conforme Il Segretario del Consolato *G. Bernard.*

LIBERTA' Num. 110. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. 17. Germile Anno VII. Repubblicano.

NOTIFICAZIONE

NEll' ultima Lista degli Emigrati trovansi descritti alcuni Individui, che non eran stati preventivamente dati in nota dalle respetttive Municipalità secondo il prescritto nel Cap. XI. della Legge dei 30. Ventoso. Esigendo pertanto il buon ordine, che l' iscrizzione dei medesimi nella Lista degli Emigrati si faccia in seguito delle indicazioni da darsi dalle Municipalità dei respettivi Circondarj, si dichiara perciò, che li Cittadini Evangelisti Segretario del Governo provisorio, Massimi Massimiliano, Giustiniani Giacomo, Corpina Avvocato, Castrica Avvocato, Tassoni Avvocato, Di Pietro Avvocato, Loreni Lorenzo, Rufini Gio: Francesco, Rufini Giovanni, Giustiniani Lorenzo, Fratini Vincenzo, Carpegna Gaspare, Patrizi Francesco, Bolognetti Luigi, Pistrucci, Trambusti, Santagheta, Caciotti Gioacchino, Galli, Ricci, Testa, Gavazzi, Marsuzi Antonio, Negri Antonio, Paparozzi, Felci, Bassetti, Passeri, De Rossi, Frangini, Soldini, Santini, Triulzi, Ceccarelli Seniore, Loreti, Belli, Fossati, Salandri, Millesi, Graziosi, Trenta, Pirani, Politi, Leggieri, De Carpis, Dell' Olio; Moni, Rotellini, Liverzani, Landini, Aretucci, Rossetti, Amorosi, Ferraje, Briotti, Casini, Romano, Amici, Pati, Provinciali, Ercolani ex-Marchese,

Mancini Domenicano, Di Pietro Michele, Gabrielli Mario, Bolognelti, Liberti.

Restano provisoriamente cancellati dall' indicata Lista, fino a tanto che dalle respettive Municipalità non saranno inseriti nelle loro note, e denunciati officialmente a chi si appartiene unitamente a quegli altri Individui, che potranno giungere a di lor notizia, in tutto e per tutto coerentemente a quanto si prescrive nella riferita Legge dei 30. Ventoso.

Martelli

Num. 111.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere Seduta de' 17. Germile Anno 7. Repubblicano.

SEntenza di morte contro Giuseppe Gualtieri Calabrese di Professione Guardiano accusato, e convinto di due Latrocinj in persona del Vignarolo Favilla, e del Pecoraro Lelli, e dell' amicidio commesso in persona d' un Ragazzo sopranominato Burrò, che stava in compagnia del Favilla, acciocchè questo non potess' essere Testimonio oculare della mal' opera consumata sulla persona dell' istesso Favilla. La detta condanna fu eseguita li 24. Germile alle ore 12 sulla Piazza del Popolo.

Sottoscritta = *Caciotti Presidente*
Celestini Giudice Civile
Sicca Giudice Civile
Sommaini Scriba provisorio.

Num. 112.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 19. Germile an. VII. dell' Era Repub.
S. Planta incaricato provisorio del Ministero di Guerra, Marina, e Relazioni Estere ai Popoli, che abitano i Littorali della Repubblica Romana.

POpoli: Ancora un altro eccesso ultimo sì, ma atroce, e senza esempio sembra voler commettere il Dispotismo, che muore. Gl' Inglesi, quei Genj perfidi, che insieme coi loro traditi alleati hanno giurato odio eterno all' umanità, già più non fidano sull' Armi, e sugli altri mezzi, che presentano i diritti della Guerra, e la ragion delle Genti: Essi danno segni di maliziosamente indirizzarci delle Imbarcazioni con a bordo equipaggi, ed effetti appestati; Essi tentano con quest' orribi-

Digitized by Google

le Flagello privare dei degni loro abitatori i bei Paesi d'Italia.

Popoli Amici della Democrazia, perchè amici della ragione, e del giusto, inorridite, fremete di sdegno, ma non paventate. Il Genio di Libertà ha prevenuto, e sventato il colpo, che ha meditato il delitto. Ve ne convincano le qui sotto misure prese dall' Ambasciatore Francese in Roma, che mai si stanca, che tutto vede.

Unitevi coi Funzionarj Militari, e Civili della Gran Nazione, e della nostra Repubblica: Vegliate continuamente con essi per impedire lo Sbarco clandestino da qualunque Bastimento: Guardatevi particolarmente dal commerciare con qualunque effetto venisse straccato, che dovrà essere subito dato alle fiamme: In una parola, osservate con il più stretto rigore i riguardi tutti di Sanità: Siate poi sicuri, e tranquilli. Il Governo già si occupa nella maniera la più energica per difendere con un proporzionato marittimo Armamento le nostre Spiagge. Io fin da questo punto vi annunzio il decisivo, e compiuto trionfo della Libertà tanto meno lontano, quanto più disperato è il mezzo di offesa, che i Nemici di essa sembrano avere azardato. *S. Planta.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Roma 13. Germile Anno 7. dell'Era Repubblicana

L' Ambasciadore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana

A tutti li Funzionari pubblici tanto Civili, che Militari della Repubblica Francese nei Porti, e Coste dei Stati della Repubblica Romana.

NEl mortale conflitto, che or si sostiene fra la Libertà, e il Dispotismo, non vi sono mezzi, che quest' ultimo non impieghi per dissipare, se fosse possibile, dalla superficie dell' Italia, le Repubbliche, che sotto la protezione, e per mezzo delle Vittorie dei Francesi vi gettano delle sì profonde Radici . . . . . La politica Inglese resasi famigliare con il delitto, sembra mediante uno nuovo, e più atroce tutti quelli, che il suo genio, distruggitore delle Nazioni, ha ancora immaginato. Voi non leggerete, che con orrore, il paragrafo, che segue, estratto da uno dei Fogli Francesi li più accreditati.

Estratto del Num. del 1. Germile Anno 7. dal Patriotta Francese

Lettera di Vienna

„ IO mi affretto di annunziarvi in seguito di lettere, che ho
„ letto, provenienti da Vienna, che Sidney prepara in que-
„ sto stesso momento a Costantinopoli degl' imbarchi di Per-
„ sone appestate, ch' Egli si propone, di dirigere in Italia, e
„ particolarmente verso qualche parte dell' ex-Regno di Napo-
„ li, a solo fine di disfarsi, col mezzo della strage della Pe-
„ ste, dei Francesi, ed Italiani attaccati al Governo Repub-
„ blicano. Non solo Egli spedisce degli Uomini infetti da que-
„ sto contaggio, ma ha presa ancora l'orribile precauzione di
„ unire con Essi degli effetti serviti all' uso di qualche Perso-
„ na morta di Peste, affine d'inestare questa devastatrice ma-
„ latia nei bei Paesi d'Italia, e procurarsi l'atroce sodisfazio-
„ ne di vederli fare li stessi funesti progressi nelle contrade,
„ che confinano col suolo abitato dai Francesi. Questo fatto
„ non può essere mai divulgato abbastanza. E'necessario, che
„ i Popoli del Mondo intero detestino quei Mostri a faccia uma-
„ na, e che possano apparire tali quali sono, cioè a dire con
„ quell' orrore, che ispirano i loro assassinj, i loro delitti, e
„ le loro sceleratezze „.

In simili circostanze io non posso abbastanza esortarvi, e nel tempo stesso ordinarvi di prendere tutte le precauzioni necessarie, ciascuno in ciò che vi riguarda, per allontanare dai Porti, e dalle Coste, o non ricevervi, che dopo aver impiegate tutte le misure, ch'esigge la circospezione la più scrupolosa, qualunque Vascello, Nave, Bastimento, Barca, e Prede di Corsari, che potessero presentare anche il più leggiero sospetto d'aver toccati Paesi, ove la Peste si fa ordinariamente sentire, ancorchè Essa non vi fosse attualmente, o Bastimenti spediti, e provenienti da questi luoghi; In una parola di porre in opera la più stretta osservanza delle Leggi, e regolamenti tutti di sanità.

Io non ho bisogno di dirvi, che quanto qui vi prescrivo, non è che il voto della umanità, e l'espressione della volontà del Direttorio Esecutivo di Francia. Voi stessi ne sentite l'indispensabile necessità. Aspetto dunque il concorso unanime di tutte le Autorità Francesi in Italia per respingere l'orribile flagello, che gli Inglesi, nostri più crudeli Nemici, pare ci mi-

Digitized by Google

naccino; e termino nel richiamare l'Articolo I. del Decreto del Direttorio Esecutivo del 3. Glaciale Anno 7., concepito in questi termini.

„ Le Leggi, e Regolamenti di sanità saranno rigorosamen-
„ te osservati sopra tutti i Bastimenti Greci, Ottomani, ed al-
„ tri, non meno che sopra quelli non appartenenti al Levan-
„ te, ma che vi hanno avuto commercio; e li trasgressori di
„ dette Leggi saranno puniti in conformità delle pene prescrit-
„ te. I Conservatori alla sanità sono espressamente incaricati
„ sotto la loro responsabilità invigilarvi „.

Salute, e Fratellanza

Sottoscritto = Bertolio

Per Copia Conforme

L'incaricato provisorio del Ministero della Guerra, Marina, e Relazioni Estere S. Planta.

Num. 113.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 20. Germile Anno 7. Repubblicano

La Commissione del Potere Esecutivo sopra gl' Impiegati, e Patriotti Alli Cittadini Romani.

ABbenchè la Commissione con due Notificazioni in data delli 15. Nevoso, e de' 17. del detto Mese invitasse tutti gli Amici della Patria, e della Sacra Causa della Libertà a recarle le notizie relative alla condotta tenuta dagl' Impiegati della Repubblica Romana in tempo dell' usurpazione tentata dal perfido ex-Tiranno delle Sicilie, onde scacciare i Partigiani di un Despota nemici della tranquillità vostra, e de' vostri beni, dalle Cariche, delle quali si sono resi indegni, e provederle di Patriotti onesti, e benemeriti della causa pubblica; Non ostante, a riserva di pochi Zelanti, la Commissione medesima ha con suo dolore osservata la freddezza di taluni, che potevano fornirla di ben molte cognizioni, ed ha dovuto perciò, contro il proprio sentimento, per ignoranza de' fatti, e per solo onore di firme, credute Repubblicane, rilasciare qualche Certificato di Civismo a talune Persone o poco degne, o indegne affatto di godere del virtuoso Nome di Patriotti; e sola al contrario deve sostenere la malignità di altri molti, quali pretendono censurare la condotta de' Commissarj nel rilasciare i medesimi Certificati.

Digitized by Google

Volendo pertanto la Commissione, per quanto le è possibile, pienamente adempire al geloso incarico affidatole dal Potere Esecutivo, ed ismentire unitamente coloro, che si compiacciono soltanto d' irraggionevoli censure contro qualunque Rappresentanza del Governo, proroga il terzo, e perentorio termine di giorni dieci, da decorrere dalla data di questo, all' oggetto, non solo di ricevere le denunzie, e le incolpazioni, delle quali potranno essere gravati gl' Impiegati qualunque, ma ancora le petizioni, e memorie di coloro, che non si fossero per anche presentati alla nostra Commissione, e per ricevere insieme quelle ancor dei Patriotti, li quali vorranno, o dovranno esser muniti del nostro Certificato, in conformità de' Decreti Consolari emanati in data de' 13. Glaciale in Perugia, e del 11. Nevoso in Roma: Passato il qual termine di giorni dieci la Commissione medesima non più ascolterà i fogli, che le si potessero al suddetto effetto in appresso dirigere, e solo perciò si occuperà al disbrigo, ed al termine di quelli fin ad ora presentati, per quindi darne il dovuto conto al Consolato.

Vivaldi Commissario Presidente, Ercolani Commissario, Lamberti Commissario, Morelli Commissario, Trasmondi Commissario Segretario.

Num. 114.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

CONsiderando, che una delle cause, le quali privano i buoni Cittadini della Comune di Roma del pane necessario alla loro sussistenza, sebbene ve ne sia sempre una quantità sufficiente a provvedere a tutti i loro bisogni, e la cupidigia di un numero considerabile d' Individui, i quali si affollano tumultuariamente a' Forni, ad oggetto di procurarsi o con la frode, o con la violenza del pane, che essi pagano in Assegnati, e quindi rivendono in Moneta.

Considerando, che il Monopolio criminoso non potrebbe arrestarsi con quella celerità, che sarebbe necessaria.

Considerando, che esiste in Roma una sufficiente quantità di moneta di Metallo, cosicchè tutte le classi de' Cittadi-

Digitized by Google

ni possano pagare in questa moneta il pane, che il Governo fa distribuire; e che questa moneta non fa che accrescersi per mezzo del Cambio, che si eseguisce ogni giorno, degli Assegnati di tre, cinque, e dieci bajocchi.

Considerando, che i lavori della Classe degli indigenti pagandosi al tempo stesso in moneta di metallo, ne viene in conseguenza, che il frutto del suo lavoro la mette a portata di pagare il pane nella medesima moneta.

Visto il Messaggio del Consolato,

In virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana, Decreta.

Art. I. A contare dal giorno appresso alla pubblcazione della presente Legge, gli Assegnati non saranno più ricevuti ne' Forni in pagamento del pane, che in essi si distribuisce. Questo pagamento sarà fatto in moneta fina, o in moneta grossa, secondo che piacerà al Cittadino, che anderà a comprare il pane.

Art. II. A contare dal medesimo giorno, i Salarj degli Artigiani, Manuali, Uomini di lavoro, o addetti a' servigi domestici, non saranno più pagati in Assegnati, ma in moneta fina, o grossa, secondo le convenzioni particolari, che saranno stabilite fra gli Operaj, Domestici &c. e quei che gli impiegano.

Roma 21. Germile anno 7. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Belaire.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale 21. Germile Anno VII.

Il Presidente del Consolato *Calisti*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Martelli*

LIBERTA' Num. 115. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in virtù dell' Art. 369. della Costituzione. Decreta

I Pagamenti, e rimborsi in Resti, o sia Assegnati, dovuti per qualsivoglia specie di debiti, ed obblighi, che non siano espressamente convenuti, e stipolati pagabili nell' accennata

Moneta, restano sospesi. In conseguenza tutti i Creditori di detti debiti, o obblighi avranno la facoltà di ricusare i pagamenti o rimborsi, che i debitori fossero per offrir loro in Resti, o Assegnati, e ciò fino a tanto che non sarà provveduto da una Legge al modo del pagamento, o rimborso di detta sorta di Crediti.

Roma li 21. Germile Anno VII. Repubblicano

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano. Belaire

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 21. Germile Anno VII.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato Il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

Num. 116.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 21. Germile Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che in forza della Legge dei 25. Fiorile Anno VI. tutti i Benefizj (eccettuati i Vescovadi, e le Parrocchie) che vacano o per morte, o per espulsione de' Titolari, o per qualunque altra causa, rimangono estinti, e che i Capitali, e le rendite provenienti da questi Benefizj, sono riunite alla massa de' Beni Nazionali.

Considerando, che in forza dell' Articolo 38. della Legge Organica sulle Finanze tutti i Cittadini di qualsivoglia stabilimento, i quali mediante l' applicazione di una Legge diverranno Creditori diretti della Repubblica, saranno inseriti nel Gran Registro del Debito pubblico. Decreta quanto siegue.

Art. 1. Tutti coloro, i quali godono delle Pensioni, e degli Appuntamenti su i Benifizj riuniti alla Massa de' Beni Nazionali per morte, o dimissione del Titolare, o qualunque altro motivo, sono riconosciuti Creditori diretti della Repubblica.

Art. 2. In conseguenza dovranno eglino essere inscritti nel gran registro del Debito pubblico a norma di quanto si prescrive nel citato Articolo 38. della Legge Organica sulle Finanze.

Digitized by Google

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, affisso, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Il Presidente del Consolato = Calisti
Pel Consolato il Segretario G. Bernard
Per Copia Conforme = Il Ministro delle Finanze Breislak.

LIBERTA' Num. 117. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

COnsiderando, che per gravissimo errore si è creduto in molti Dipartimenti, che la Legge dei 13. Vendemmiale, la quale stabilisce la Contribuzione del due per cento per supplire alle spese ordinarie dell' Anno 7., avesse nel medesimo tempo soppressa ogni specie di Contribuzione indiretta, è risultato da tal errore, che in alcuni Dipartimenti il diritto di Macinatura detto Macinato, era cessato d' esser percepito, mentre negli altri aveva continuato ad esigersi;

Considerando, che la Contribuzione del Macinato, giusta in se stessa, era nondimeno esatta in una maniera ingiusta dall' antico Governo, giacchè non era eguale nè per rapporto alle persone, nè per rapporto ai siti.

Considerando, che la Contribuzione di cui si tratta, gravando di una maniera quasi insensibile sulla totalità de' Consumatori, presenta una risorsa considerabile al Governo, e sopratutto nel momento, in cui i più urgenti bisogni l' assediano da tutte le parti.

Considesando, che la percezione di questa Contribuzione produrrà de' soccorsi così pronti, che sarà ben facile darla in appalto, poichè la popolazione essendo nota si conosce agevolmente la rendita della Contribuzione.

Visto il Messaggio del Consolato Romano

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Decreta

Art. 1. Il diritto di Macinatura, conosciuto sotto il nome di Macinato, continuerà ad esser esatto in tutta l' estensione della Repubblica Romana.

Art. 2. Il diritto del Macinato resta fissato per tutta la Repubblica a quaranta bajocchi per rubbio di Grano, e a bajocchi quindici per rubbio di Granturco.

Art. 3. La Contribuzione fissata dall' Articolo precedente, si pagherà ne' Dipartimenti, ove il Macinato è stato conservato, dal giorno della pubblicazione della presente Legge, e sarà stabilita nella medesima quota, e nella medesima Epoca ne' Dipartimenti, dove è cessato.

Art. 4. La esazione del diritto del Macinato sarà dato in appalto in ciascun Dipartimento al maggiore, ed ultimo offerente; le offerte saranno ricevute, e le delibere aggiudicate dalle Amministrazioni Centrali in presenza del Prefetto Consolare a tenor delle istruzioni approvate dal Consolato, che loro manderà il Ministro delle Finanze.

Art. 5. Le Amministrazioni Centrali faranno senza ritardo passare queste aggiudicazioni al Ministro delle Finanze per essere da lui confermate.

Art. 6. L' Appalto sarà per un' Anno, cominciando dal primo Germile, se è possibile, o da altra Epoca la più vicina.

Art. 7. Il prezzo degli Affitti sarà pagabile per dodicesimi, e di mese in mese.

Art. 8. Dopo l' aggiudicazione nel termine di otto giorni, gli Appaltatori pagheranno in mano de' Questori Dipartimentali, ed in forma di sicurtà, due mesi del prezzo de' loro affitti, calcolabili su i termini undecimo, e dodicesimo di detti affitti. I Questori Dipartimentali saranno tenuti, sotto la loro responsabilità, di spedire subito queste somme alla Gran Questura.

Art. 9. All' incessante diligenza del Prefetto Consolare alle Amministrazioni Dipartimentali, e sotto la loro responsabilità personale, ogn' individuo, che per qualunque titolo avrà riscosso il diritto di Macinato ne' Dipartimenti, dove ha continuato ad esser riscosso, sarà tenuto di render conto all' Amministrazione Centrale, la quale farà versare i residui riconosciuti nelle Casse de' Questori, e questi li faran passare senza dilazione alla Gran Questura.

Art. 10. Le Amministrazioni Centrali faranno giungere a Roma otto giorni dopo le loro quietanze ricevute dai Contabili, due copie autentiche de' loro conti, una alla Commissione della Contabilità, l' altra al Ministro delle Finanze.

Art. 11. Tutti i Percettori, o Contabili del diritto del Macinato riscosso nei Dipartimenti, ne' quali ha continuato a ri-

Digitized by Google

scuotersi, saranno tenuti quindici giorni dopo la pubblicazione della presente Legge ; in caso di loro mancanza , i Prefetti Consolari delle Amministrazioni Centrali sotto la loro responsabilità personale, faranno sequestrare, ed occupare tutti i beni mobili, ed immobili de' medesimi, ed il ritratto apparterà alla Repubblica in forma di confisca fino alla revisione , e al rendimento de' loro conti.

Art. 12. Il Consolato incaricherà il Ministro delle Finanze sotto la propria responsabilità della pronta, e piena esecuzione della presente Legge.

Roma 22. Germile Anno 7. Repubblicano.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana *Belaire*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 22. Germile Anno 7.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato Il Segretario Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.

Num. 118.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

COnsiderando, che i nominati Rocchi Sargente Maggiore, e Jacomini Sargente provvissorio nella prima Legione Romana, condannati a' 27. Ventoso prossimo passato da un Consiglio di Guerra, non sono stati avvertiti dal detto Consiglio dopo la loro condanna, che essi avevano la facoltà di appellare avanti un Consiglio di Revisione fra le 24. ore successive alla Sentenza;

Considerando, che la dimenticanza di questa notificazione ha tolto ai Condannati un mezzo, per cui la giustizia somministrava a' medesimi il diritto di riclamare;

Considerando, chè i Condannati hanno senza indugio diretti i loro riclami al Consolato per far rivedere il loro giudizio, in vece di presentarli direttamente al Consiglio di Revisione nelle 24. ore dopo il giudizio,

Digitized by Google

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente .

Li nominati Rocchi , e Jacomini , condannati a cinque anni di ferri per giudizio del Consiglio di Gerra de' 27. Ventoso prossimo passato , sono autorizzati a ricorrere , quando non lo abbiano di già fatto , avanti il Consiglio di Rivisione nelle 24. ore , che seguiranno la notificazione della presente Legge .

Roma li 22. Germile anno 7.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Berlaire

Il Consolato ordina , che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica , pubblicata , ed eseguita .

Dal Palazzo Consolare questo dì 22. Germile anno 7.

Il Presidente del Consolato = Calisti

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia , e Polizia = Martelli .

Num. 119.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana 22. Germile Anno 7. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Il Ministro della Giustizia , e Polizia .

IL Governo ha osservato con dispiacere moltiplicarsi ogni giorno i reclami sugli abusi , e sconcerti introdotti nell' esecuzione degli Atti Giudiziarj dagli Uffiziali di Giustizia conosciuti sotto nome di Cursori .

Depositarj d' una porzione della pubblica fede , il Governo deve vegliare gelosamente sulla loro condotta , prevenire le conseguenze dell' imperizia , dell'oscitanza , della malvagità , della seduzione .

La Legge degli 8. Vendemmiale dettata dall' Umanità del Generale Francese per sottrarre all' indigenza coloro , che avevano acquistato a danaro contante un diritto , che non poteva esistere in un Governo Repubblicano , ha servito di pretesto ad Uomini vili , agl' Intriganti d' usurpare un Impiego delicato , ed importante , che decide tal volta della proprietà , e della quiete delle Famiglie .

Quindi Citazioni lette in Giudizio senza esser prima eseguite ; Atti giudiziali interessanti non intimati maturamente ;

Digitized by Google

Condanne emanate senza prevenzione delle parti; Intimi presentati da Persone incognite, non sottoscritti, non marcati da alcun segno di pubblica autorizzazione; occupazioni di proprietà impreviste, sorprese, tradimenti, occasioni frequentt e scandalose di contestazioni, o litigj.

Il Governo nel tollerare quest' inconvenienti ne diverrebbe il Complice, o l' Autore.

Per evitar questi abusi il Governo, secondando il reclamo de' probi, ed onesti Cittadini, s'è creduto in dovere di richiamare alla sua rigorosa osservanza, e promuovere l' esecuzione della detta Legge degli 8. Vendemmiale con li seguenti provedimenti.

1. Tutti quelli, che si crederanno autorizzati in Roma all' esecuzione degli atti giudiziali in virtù della Legge suddetta, si presenteranno nel termine di cinque giorni al Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere a giustificare, o legittimare il loro titolo.

2. Il suddetto Prefetto Consolare unitamente a quello dell' Alta-Pretura formeranno una nota di quelli, che crederanno compresi nella disposizione di detta Lggge, la quale coll' approvazione del Ministero sarà pubblicata per norma di tutti i Tribunali di questa Centrale.

3. In detta Nota saranno compresi anche gli Uscieri dei diversi Tribunali, a' quali spetta il diritto delle suddette esecuzioni.

4. Tutte le Citazioni, Intimazioni &c. dovranno essere sottoscritte dal Cursore, o Usciere, che l' eseguisce, e marcate col Bollo, che sarà loro approvato dai suddetti Prefetti Consolari. Quelle, che non saranno conformi alle disposizioni di sopra espresse, non verranno lette nell'Udienza dei Tribunali.

5. I Cursori, ed Uscieri sottoscritti saranno responsabili delle mancanze, che possono occorrere nelle esecuzioni.

6. I suddetti Prefetti Consolari stabiliranno all' amichevole con li detti Cursori, ed Uscieri un locale per riunirli per comodo dei medesimi, e dei litiganti. In detto luogo così fissato vi dovranno essere sempre due Guardie per turno a pubblico comodo.

7. Si stabilirà di concerto con essi un Piano per formare tutta una Cassa degli emolumenti, e ne fisseranno il riparto,

Digitized by Google

lasciando un Deposito per garanzia dei Danni, che potessero recarsi a' particolari, e per le spese, affitto, e manutenzione del locale.

8. I Pretori, e Presidenti dei rispettivi Tribunali procederanno a conformità delle Leggi sulle mancanze dei Cursori, e questi dovranno riconoscere da essi la dipendenza, e subordinazione nell' esercizio delle loro funzioni.

Martelli.

Num. 120.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile
Roma 23. Germile Anno 7. Repubblicano
Il Ministro delle Finanze. Notificazione

PEr facilitare ai Dilettanti del Gioco del Lotto la maniera di pagare le Giocate nella prossima Estrazione dei 29. Germile, si fa noto a tutti, che le dette Giocate potranno farsi in moneta sonante, o in Assegnati, dichiarando che le Vincite saranno pagate in quella stessa qualità di moneta, cioè Assegnati, o moneta sonante, nella quale si sarà giocato. Dopo la prossima Estrazione non sarà lecito di giocare se non in moneta sonante. *Breislak*

Num. 121.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese.
Dal Quartier Generale li 24 Germile Anno 7.
Macdonald Genenerale in Capo dell' Armata di Napoli
Al Governo Provvisorio.

SOno le due dopo il mezzo giorno, Cittadini, e ricevo la novella, che nel dì 20. di questo mese il Vascello di linea Francese il Generoso, e molti altri Bastimenti hanno messo a terra una porzione di Truppe da sbarco, le quali hanno assalita, e presa la Città di Brindisi. Un grande numero di Ribelli sono stati uccisi, ed il resto ha presa la fuga verso Otranto.

Io vi partecipo con premura questa notizia.

Macdonald

Digitized by Google

Num. 122.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

Il Ministro delle Finanze

Il Consolato nella Seduta del dì 14. Brumale Anno 7. fece il seguente Decreto che fu pubblicato colle Stampe

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 14. Brumale Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando l'abuso, ed il disordine delle pubbliche Amministrazioni, e pel deviamento finora fatto di talune Casse particolari dalla Cassa della Gran Questura.

Considerando le malversazioni, e dilapidazioni dei fondi, e proventi Nazionali, che possono derivarne da siffatto abuso, e disordine contrario alla Costituzione dall' Articolo 307. all' Articolo 511., ed alle Leggi Organiche sulle Finanze dall'Articolo 3. all' Articolo 14.

Ordina come siegue:

Art. I. Il prodotto in denaro di qualunque fondo, o provento Nazionale, benchè applicato a qualsivoglia particolare oggetto di spesa o generale, o locale, ordinario, o straordinario sarà intieramente versato nella Cassa della Gran Questura.

Art. II. Entro il termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente Decreto in Roma, e di giorni otto nei Dipartimenti, ogni Amministratore, Questore Municipale, Esattore, Cassiere, Depositario, e qualsivoglia persona, che per qualunque titolo ritenga nella sua particolare Cassa un prodotto qualunque di fondi, e proventi Nazionali di qualsisia genere, e specie, dovrà aver versato il detto prodotto nella Cassa del Questore Dipartimentale, specificando la provenienza, ed il tempo del prodotto medesimo.

Art. III. Nel genere dei prodotti espressi all' Articolo precedente vien compresa la partita di scudi seimila, ritratta dalla disciolta Università de' Vaccinarj a titolo di volontaria Contribuzione data per le sussistenze della Comune di Roma, ed ogni altra simile volontaria prestazione.

Art. IV. Ogni Questore Dipartimentale dovrà dentro tre giorni immediatamente seguenti al termine prefisso nell'Articolo 2. dar conto alla Gran Questura di tutto il versato, e la Gran Questura in altro termine successivo simile dovrà darne conto al Consolato per mezzo del Ministro delle Finanze.

Digitized by Google

Art. V. Una sola Legge speciale potrà dispensare un Amministratore, e Questore qualunque dall' anzidetto versamento.

Art. VI. Qualunque Amministratore, o Questore, Esattore, Cassiere, ed ogni altro nominato all' Articolo 2., che non avrà adempito, quanto si prescrive in detto Articolo 2. fino all' Articolo 4., sarà immediatamente destituito, e tradotto avanti i Tribunali competenti.

Art. VII. Ogni precedente Decreto, che fosse contrario al presente viene revocato.

Art. VIII. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Pierelli
Dal Consolato pel Segretario = Rey Console

Per Copia Conforme
Il Ministro delle Finanze De Rossi

Essendosene trascurata l'osservanza per la barbara invasione dei Napoletani, nella Seduta del dì 25. corrente Germile ne ha richiamata la pronta ed esatta esecuzione col seguente Decreto.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 25. Germile Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato informato, che non ostante il Decreto Consolare del dì 14. Brumale Anno corrente continua l'abuso di taluni Esattori, Amministratori, ed Agenti particolari delle Comuni, che non versano nella Cassa dei respettivi Questori, e della Grande Questura, il prodotto in denaro di qualunque fondo, o provento Nazionale; Ordina come siegue:

Art. I. Il Ministro delle Finanze darà conto entro la Decade corrente al Consolato dell' esecuzione finora data al sopraccennato Decreto del dì 14. Brumale Anno corrente.

Art. II. A conformità delli Articoli 4. 5. e 6. di detto Decreto, egli dovrà immediatamente denunziare al Consolato tutti quei, che non si sono prestati alla pronta, e totale esecuzione dello stesso Decreto.

Art. III. Ciascuna Municipalità dovrà immediatamente passare alle Amministrazioni Dipartimentali, e queste alla Gran Questura, la nota d'ogni Amministratore, Esattore, Cassiere,

Digitized by Google

o Depositario delle Rendite in denaro di qualunque fondo, o provento Nazionale, benchè applicato a qualsivoglia particolare oggetto di spesa generale, locale, ordinaria, e straordinaria.

Art. IV. Gli Amministratori, Esattori, Cassieri, e Depositarj nominati all' Articolo precedente saranno subordinati alla Gran Questura, come Agenti mediati della medesima per il versamento dei denari nelle respettive Casse publiche dalla medesima Gran Questura dipendenti.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e publicato.

Il Presidente del Consolato Calisti
Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Ministro delle Finanze Breislak*

Num. 123.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 25. Germile Anno 7. Rep.
Municipalità del Terzo Circondario.

NOTIFICAZIONE

Essendo la giustizia, che siano sodisfatti i Proprietarj de' Vitelli, Vacchette, Suola &c. fornite in occasione delle requisizioni di Scarpe, invitiamo detti Proprietarj ad esibire alla nostra Municipalità *nel perentorio termine di una decade* le ricevute originali delle quantità da loro somministrate, all' oggetto di liquidarne i crediti, e sodisfarli.

Stambrini Presidente, Especo Segretario

Num. 124.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

Visto il Messaggio del Consolato in data dei 16. Germile corrente.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana Decreta la Legge seguente.

Art. 1. Li due Monasterj de' Certosini Trisulti, e Casamara sono provisoriamente conservati.

Art. 2. In conseguenza questi due Monasteri saranno ristabiliti nell' Amministrazione, e godimento de' loro Beni non alienati.

Digitized by Google

Art. 3. Sono derogate tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge.

Roma 26. Germile anno 7. dell' Era Repubblicana.

Belair

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato *Calisti*

Dal Consolato il Segetario *G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Bassi*

Num. 125.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 26. Germile anno 7.

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

LE Providenze della Libertà del Commercio cominciano a produrre i vantaggi, che ci ripromettevamo. A Ripa grande è giunta una quantità di Vino: Potea questa sollevarne la penuria, che ne sperimentiamo. Il monopolio vi si era insinuato all' istante, e pochi individui era sul punto di profittarne a danno del Popolo. Noi abbiam prevenuto questo male, abbiamo date le necessarie disposizioni, affinchè questo si venda a minuto ai diversi particolari di Roma, ed ognuno così potrà profittare dei vantaggi, che derivano dall' acquisto de' Generi di prima mano.

A tal' uopo abbiamo noi colà stabilito il Cittadino Uberti Commissario di Polizia, cui ciascun potrà dirigersi per farne l' acquisto ai prezzi, che combinerà col Proprietario, ed a tenue quantità.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy. Grandi Edili

Publio Serpieri Segretario.

Num. 126.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana 26. Germile Anno 7. Repubblicano

I Grandi Edili. Notificazione

LO scopo della Legge dei 15. del corrente Mese Germile è stato di agevolare i mezzi per l' introduzione dei Grani alla volta della Centrale,

Digitized by Google

Adesivamente pertanto alla Legge medesima, e per tutto il tempo in essa prescritto ogni Custode di Porta della nostra Comune di Roma dovrà permettere libero l' ingresso de' Grani senza esiggere pagamento di dazio, o di gabella.

Le Farine che entreranno, pagheranno la Gabella del Macinato considerata come casareccio, vale a dire alla sola ragione di baj. 40. di Rubbio.

Quelli Particolari, che faranno molire il Grano per venderlo, o in Farina, o in Pane detto Casareccio, saranno considerati nel pagamento del Dazio del Macinato alla sopra espressa ragione di bajocchi 40. il Rubbio.

Se l' industria dei Cittadini corrisponderà alle mire della Legge, come ci lusinghiamo, in breve tempo rivedremo l'abbondanza de' prodotti, che finora con nostro danno non abbiamo conosciuta.

Gorirossi, *Gigli*, *Wan-Roy* Grandi Edili
Publio Serpieri Segretario.

Num. 127.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli al Quartier generale a Napoli il 26. Germile Anno 7. della Rep. Francese Felice Bodard Commissario Civile del Direttorio Esecutivo della Rep. Francese presso l' Armata di Napoli.

IN vista dell' Articolo primo dell' Ordine del Generale in Capite, in data degli 11. di questo mese, che pone il Sequestro sopra tutte le proprietà di qualunque Nazione esse siano, le quali, sul Territorio Romano e Napolitano, appartengono all' Imperatore, a suoi Sudditi, o ai Negozianti, che esercitano il commercio sotto la sua protezione.

In vista dell' Articolo 3. dello stesso ordine, che incarica il Commissario Civile di prendere le misure necessarie per porre la mano della Repubblica sulle predette proprietà. Ordina quanto siegue.

Art. 1. La somma di tutti i crediti appartenenti ai Sudditi delle Potenze, che sono in guerra colla Repubblica Francese, o ai Negozianti, che durante la guerra, hanno fatto il commercio sotto la protezione delle Potenze medesime, sarà versata, dentro ventiquattr' ore nella Cassa del Cassiere Ricevitore della Commissione Civile, che ne rilascerà la sua ricevuta.

Art. 2. Tutte le Mercanzie in natura, appartenenti ai me-

Digitized by Google

desimi individui, saranno dentro lo stesso termine, trasportate nei Magazzini della Commissione Civile, e consegnate al Cassiere Ricevitore, che ne darà la sua ricevuta, appiè di un' Inventario stimativo, una copia del quale resterà nelle sue mani.

Art. 3. Tutti i Depositarj o proprietarj di Danari, Crediti, e Mercanzie, quì sopra indicati che non si uniformassero all' ordine presente, o che ne eludessero le disposizioni, saranno messi in arresto, e saranno loro poste in Casa le guardie.

Art. 4. L' Agenzia centrale delle proprietà Nazionali Francesi è incaricata dell' esecuzione dell' ordine presente, sotto la responsabilità personale dei membri, che la compongono.

Sottoscritto Felice Bodard. Per copia conforme *H. Reboul*.

L' Agente della Commissione Civile sul Territorio Romano previene il Pubblico, che le dichiarazioni le quali dovranno farsi da quelli che ritengono Danari, crediti e Mercanzie appartenenti all' Imperatore, ai suoi Sudditi, o ai Negozianti che fanno il commercio sotto la sua protezione, siccome ancora appartenenti ai Sudditi Inglesi, Portoghesi, Turchi e Russi, dovranno esser fatte, nella Città di Roma all' Uffizio della Commissione Civile al Collegio Germanico; a Civita Vecchia, al Console della Repubblica Francese; in Ancona e nei Dipartimenti del Musone, del Tronto, e del Metauro, all' Uffizio del Cittadino Rosingana, destinato dall' Agente della Commissione Civile.

H. Reboul.

LIBERTA' Num. 128. EGUAGLIANZA

Commissione Militare stabilita in Roma.

Seduta de' 27. Germile anno 7. Rep.

SEntenza, in cui vien condannato ad un anno di Carcere Pietro Brazzoni Romano, per aver preso parte nel Saccheggio della Casa del Cittadino Molinari, che il Popolaccio in istato di sedizione effettuava all' occasione dell' ingresso de' Napolitani in Roma sotto pretesto, che il detto Molinari, la cui Moglie fu ferita, era Patrionto, e per non aver impedito il Saccheggio, avendo la forza in mano come Caporale di Guardia, anzi essersi trovato possessore di una porzione degli effetti rubbati, che ha restituita, e pagato un acconto di sc. 150 in Assegnati per mezzo di Gianpietro Giusti.

Commissione Militare suddetta nell' istessa Seduta.

Digitized by Google

Sentenza contro Gio. Pietro Giusti condannato a cinque anni di ferri, ed alla restituzione di otto Piastre per *Concussione* riguardo a Pietro Brazzoni, promettendo che col danaro avrebbe la sua libertà; per *scroccheria* nel domandar otto Piastre per i Burò del Consolato; per *aversi appropriata l' autorità* di un Pretore con fare degli Atti senza esserne stato autorizzato dalla parte, minacciandolo, che diversamente sarebbe stato fucilato; per *violazione* alla Legge, suggerendo a Giacomo Porta altro Reo di fuggire, come fece; per *prevaricazione*, dimandando il pagamento di sc. 19. 80. moneta di rame per una Memoria da lui sottoscritta in piena Seduta, e per i passi, che disse aver fatti come Procuratore, e Difensore. E per essere finalmente questa condotta illegale, falsaria, sediziosa, e controvoluzionaria, niente essendovi più proprio a rendere odioso, ed insopportabile il sistema Repubblicano, sotto gli auspicj del quale, e delle Leggi la garanzia delle persone, e delle proprietà sono assicurate. *Sottoscritto il Cap. Relatore Hocquard.*

LIBERTA' Num. 129. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che essendo rientrati sotto l' Autorità della Repubblica Romana la Comune, e Porto di Civita Vecchia, è del più grande interesse l' organizzare costituzionalmente le sue Autorità Civili, e la sua Guardia Nazionale.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione, ed in esecuzione dell' Articolo 13. della Legge dei 13. Ventoso prossimo passato. Decreta

Art. 1. Tutte le Autorità Civili create provisoriamente da qualsivoglia Autorità posteriormente all' Ingresso delle Truppe Francesi in Civita Vecchia, ed alla sommissione di quella Comune sono soppresse.

Art. 2. La Municipalità difinitiva di Civita-Vecchia sarà composta de' Membri qui appresso nominati.

Presidente Gio: Battista Alibrandi, e Carlo Magni. *Edili* Antonio Sperandino, Giulio Guglielmi, Luigi Ducci, Telessano Sagliamenti, Filippo Natali, e Giulio Capalti. *Prefetto Consolare* Bianchi. *Segretario della Municipalità* Bernardo Torraca. *Pretore* Giuseppe Capalti. *Questore* Lenci.

Digitized by Google

Art. 3. La Guardia Nazionale di Civita Vecchia sarà composta di due Compagnie ciascuna di 100. Uomini, e due Tamburri, oltre gli Ufficiali, e bassi Ufficiali.

Art. 4. Lo Stato Maggiore sarà composto di un Comandante Generale, e di un Ajutante.

Art. 5. Ciascuna Compagnia sarà comandata da un Capitano, un Tenente, un sotto-Tenente 4. Sargenti, e 8. Caporali, ciò, che forma in tutto 114. Uomini per Compagnia.

Art. 6. Gl' Officiali nominati sono *Comandante* Alessio Guglielmotti. *Ajutante* Girolamo Capalti. *Capitani* Angelo Bartoli, e Giovanni Torraca. *Tenenti* Francesco Calza, e Roberto Gilei. *Sotto-Tenenti* Marco Bartoli, e Filippo Riolsi.

Art. 7. Il Comandante, il suo Ajutante, e li sei Ufficiali nominati nell' Articolo precedente nomineranno tra loro, ed alla pluralità de' Voti i Sargenti, ed i Caporali.

Art. 8. Il Comandante, il suo Ajutante, e li sei Ufficiali riuniti ai Sargenti, ed ai Caporali nomineranno alla pluralità de Voti i 200. Cittadini, che devono comporre le due Compagnie attive della Guardia Nazionale.

Art 9. La Lista delle nomine de' Sargenti, de' Caporali, e dei Membri delle due Compagnie sarà presentata alla Municipalità per essere dalla medesima approvata.

Art. 10. La Guardia Nazionale così formata sarà sotto gli ordini del Comandante della Piazza, e presterà il Servizio secondo le disposizioni, che egli crederà convenienti.

Art. 11. All' avviso della Municipalità sul Rapporto, che glie ne sarà fatto dal Comandante della Piazza, e dal Comandante della Guardia Nazionale sarà provveduto alle spese indispensabili, che porta seco la presente organizzazione della Guardia Nazionale di Civita Vecchia.

Roma li 27. Germile anno 7. Repubblicano.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana *Belair*.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 27. Germile an. 7.

Il Presidente del Consolato Calisti.

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia conf. *Il Min. della Giustizia, e Polizia Bassi.*

Digitized by Google

Num. 130.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio Romano.

VOlendo provvedere tanto a quelle spese ordinarie della Repubblica Romana, che sono state ommesse nella Legge dei 13. Vendemmiale scorso, quanto a quelle, che non sono state calcolate alla loro giusta quota,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione la Legge seguente.

Art. I. Le spese ordinarie della Repubblica tanto generali, che particolari sono fissate pel corso dell' Anno VII. alla somma di scudi due milioni quattrocento ventidue mila trecento sei, e bajocchi 66.

Art. II. Lo specchio annesso alla detta Legge dei 13. Vendemmiale sarà rimpiazzato da quello annesso alla presente.

Art. III. La detta Legge 13. Vendemmiale sarà di nuovo stampata, pubblicata, ed affissa colle correzioni sopradette.

Fatto in Roma li 27. Ventoso Anno 7. Repubblicano.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana *Dufresse*

Il Cosolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 29. Ventoso Anno 7. Repub.

Il Presidente del Consolato Zaccaleoni

Pel Consolato il Segretario Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

S P E C C H I O

Indicato nell' Articolo Secondo.

Ministro di Guerra, Marina, ed Affari Esteri.

1	Per i Burò del Ministero	31200	
2	Soldo dello Stato-Maggiore Generale della Repubblica	9747	
3	Soldo di 10. Battaglioni di Fanteria formandone 5. Reggimenti	254907	80
4	Soldo di tre Reggimenti di Dragoni, tra li quali due sostituiti alla Gendarmeria .	82856	40

Digitized by Google

5	Soldo di un Reggimento di Artiglieria	41003	32
6	Alloggiamenti accordati agl' Ufficiali Superiori della Legge Francese de' 23. Maggio 1792. v. s.	16704	
7	Soldo, spese del Burò, ed Alloggiamenti dei Commissarj di Guerra conforme alla Legge dei 23. Pratile	17100	
8	Massa per il mantenimento delle Truppe	54250	32
9	Soldo degli Ufficiali degl' Ospedali Militari	65808	
10	Soldo degli Impiegati alle Caserme, ed Armeria	3540	
11	Mantenimento, e riparazione delle fortificazioni, ed Ospedali	17540	
12	Ristauro delle armi, e fabbricazione di polvere	25200	
13	Spese della Marina	108390	12
14	Per gli Affari Esteri	24000	
15	Spese straordinarie	12000	
	₰	764246	96

Ministero delle Finanze.

1	Per i Corpi Legislativi	55748
2	Per il Consolato	32280
3	Per il Segretario del Consolato, e per i 4. Ministri	16140
4	Per la Contabilità, Grande Questura, e l'Amministrazione de' Beni Nazionali	6020
5	Per i Messaggeri di Stato del Tribunato, Senato, e Consolato	2400
6	Per gli 8. Apparitori del Corpo Legislativo	2000
7	Per i 4. Apparitori del Consolato	1200
8	Per i tre Redattori delli Corpi Legislativi	1500
9	Per i Burò della Segreteria Consolare	9850
10	Per i Burò del Ministero delle Finanze	23000
11	Per i Burò della Contabilità	4470
12	Per il Burò della Grande Questura	19000
13	Per il Ruollo degl' antichi Ministri dell' ex-Dèpositeria Camerale	3456
14	Per il soldo, e vestiario della Guardia Svizzera	1800
15	Per il Burò dell'Amministrazione dei Beni Nazionali	21329
16	Per spese occorrenti, ed imprevedibili in detta Amministrazione	15000

Digitized by Google

17	Per le Dogane tanto interne, che di confine	115000	
18	Per i Trattamenti degli Impiegati nella Zecca	10000	
19	Per spese di Fabriche, Restaurazioni di Machine, ed altro per la sudetta . .	12000	
20	Per la Fabbricazione dei Resti o Assegnati	30000	
21	Per manutenzione, e bonifici delle Sale del Corpo Legislativo, per lumi, carta, salarj degli Impiegati nel Burò delle Commissioni, comprese le spese del primo stabilimento .	15304	
22	Simile per il Consolato	16000	
23	Simile per li Ministri	16000	
24	Spese straordinarie, ed imprevedute per il Consolato	30000	
25	Per le spese de' Lotti	54000	
26	Per la Segretaria, e Computisteria de' Luoghi de'Monti	5115	
27	Per il Banco di S. Spirito . . .	4795	98
28	Per il Banco del Monte di Pietà . .	13086	
29	Per la Computisteria ex Camerale .	8619	72
30	Per la Computisteria de' Spogli . .	1500	
31	Per la spesa di carta, libri, fuoco, ed altro per li Burò di Finanze, Contabilità, Grande Questura, Segretaria de' Monti, Banco di S. Spirito, e Monte, Computisterie Nazionale, e de' Spogli	6300	
32	Per le spese fortuite, fra quali le spese di Liti occorrenti per il Ministero delle Finanze, l'Amministrazione dei Beni Nazionali, la Grande Questura, ed altro impreveduto .	3000	
33	Per i Trattamenti degli 8. Questori Dipartimentali	4800	
34	Simili per li 131. Questori Municipali .	58950	
35	Per i Burò, ed altre spese occorrenti per l'Amministrazione dei Beni Enfiteutici . .	4000	
36	Per la formazione dei Rolli Catastrali .	16000	
		78 639663	70

Digitized by Google

Ministero dell'Interno.

1 Per i Burò del Ministero 16950
2 Per l'Istituto Nazionale 8600
3 Per i pubblici Edificj, risarcimenti di Strade, letti de' Fiumi, Paludi Pontine ed altro 100000
4 Per gli Amministratori, Prefetto Consolare, e Segretario del Dipartimento del Tevere 2193
5 Per i Burò dell'indicato Dipartimento 9410
6 Per le spese di detto Burò, cioè carta, lumi, fuoco, risarcimenti, e tutto altro —— 1200
7 Per gli Amministratori degl' altri 7. Dipartimenti 6321
8 Per i 7. Prefetti Consolari presso li nominati Dipartimenti 2408
9 Per i 7. Segretarj 2100
10 Per i Burò delle suddette Amministrazioni, compresevi le spese di carta, lumi, fuoco, risarcimenti, e tutt'altro 45150
11 Per i Burò delle Municipalità, ed ogni spesa come sopra 51322
12 Per i 131. Prefetti Consolari presso le Amministrazioni dei Cantoni 19650
13 Per i 131. Segretarj 15720
14 Per Provisionati addetti al Burò Centrale, e Circondarj di Roma 15983
15 Provisionati del Burò degl'Alloggi . . 3224
16 Provisionati del Burò di Ripetta . . 940
17 Grascieri 2400
18 Agenti delle Strade, e Scopatori . . 3038
19 Assento de' Carrettoni per spurgo d' immondizie, consumo di Scope, ed altro . . 6644
20 Spese straordinarie, di carta, fuoco, lumi, e tutt' altro per i Burò Centrale, Alloggi, e Ripetta 1400
21 Spese suddette per le 3. Municipalità de' Circondarj 3000
22 Spese per la Comune di Roma, e per li lavori del Tevere 50000
23 Spese locali di tutte le Comuni della Repubblica 200000

Digitized by Google

24	Per le Pensioni dell' Ex-Gesuiti . .	8282
25	Per manutenzione, custodia, ed altro occorrenti per il Museo, Biblioteca, ed Archivio Nazionale, e per le pubbliche Biblioteche dello delle Stato	10000
26	Simile per quei Pubblici Edificj riserbati al Culto i Beni de' quali fossero divenuti Nazionali	10000
27	Per spese non prevedute	5000
28	Per supplire alle spese degli Orfanatrofi, Ospizj, Monte Nazionale degl' Imprestiti, ed altri luoghi di pubblico soccorso . . .	40000
29	Pensione accordata colla Legge 18. Fruttifero anno 6. alla Cittadina Madalena Sbrana Vedova Giusti	300
		641235

Ministero della Giustizia, e Polizia

1	Per i Burò del Ministero	17300
2	Per l' Alta Pretura, e Prefetto Consolare	4644
3	Per il Burò di detta, e spese de' medesimi	1600
4	Per i Tribunali del Tevere, Giudici, Scribi, Pretori, ed Impiegati	29253
5	Per il Tribunale Temporaneo d'Appellazione per otto mesi a tutto il primo Pratile anno 7.	3096
6	Per il Burò del medesimo Tribunale . .	719
7	Per i 12. Commissarj di Polizia in Roma	4800
8	Per i 7. Presidenti dei Tribunali Criminali dei Dipartimenti, eccettuato il Tevere . .	3311
9	Per 35. Giudici Civili dei Dipartimenti, eccettuato il Tevere	16555
10	Per i 7. Prefetti Consolari presso i Tribunali Civili, e Criminali dei Dipartimenti, eccettuato il Tevere	3465
11	Per 21. Presidenti dei Tribunali di Censura. eccettuato il Tevere	9030
12	Per altrettanti Prefetti Consolari . . .	9030
13	Per 14. Scribi presso li Tribunali Civili, e Criminali dei Dipartimenti, eccettuato il Tevere	2100

Digitized by Google

14	Per 21. Scribi per i Tribunali di Censura dei Dipartimenti, eccettuato il Tevere . .	2520
15	Per 122. Scribi dei Pretori dei Dipartimenti, eccettuato Roma ed il Tevere	6100
16	Per i Commissarj di Polizia dei Dipartimenti che non essendo ancora stabilito, dove, e quanti debbano fissarsi, si considerano in numero di 18.	4320
17	Per 122. Pretori Urbani, compresi li Rurali	32126
18	Per gl' Impiegati presso li Tribunali de' 7. Dipartimenti, eccettuato il Tevere . .	44320
19	Per Salario dell' Ispettore di Polizia, ed esecutori in Roma	8472
20	Per Salario degl' Inservienti alle Carceri .	1400
21	Per Salario degl' Ispettori di Polizia, esecutori, e Custodi delle Carceri nei Dipartimenti	24000
22	Per trasporti dei Carcerati, e Condannati	30000
23	Per gli Alimenti delli Detenuti nelle Carceri	26000
24	Per indennizzazione dei Testimonj chiamati nei Tribunali	30000
25	Per la Stampa delle Leggi . . .	20000
26	Per Carta, Libri, ed altre spese per li Tribunali di tutti li Dipartimenti . . .	8000
27	Per Case, e Burò del Ministro . .	3000
28	Per spese segrete	20000
29	Per le spese non prevedute . . .	12000
		₹ 377161

RISTRETTO

Ministero della Guerra Marina ed Affari Esteri	764246	96
Ministero delle Finanze	639663	70
Ministero dell' Interno	641235	
Ministero di Giustizia, e Polizia . .	377161	
	₹ 2422306	66

Digitized by Google

Num. 131.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Roma 28. Germile Anno 7. Repubblicano

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE.

IN luogo degl' Appaltatori dell' esigenza della solita Tassa sopra le Cave di Puzzolana, e stato deputato il Cittadino Pasquale Porta residente nell' officio ove si danno le licenze de suoli a Pasquino, al quale è stata affidata la detta esigenza.

I Cittadini poi, che tengono già aperte tali Cave, o che desiderano aprirle in appresso si diriggeranno a questo Burò Centrale per riportarne da noi la debita licenza, la quale si darà con quelle cautele che si crederanno opportune; avvertendo a tutti, che si osserveranno nel pienissimo loro vigore tutte le Leggi risguardanti le dette Cave di Puzzolana in addietro emanate.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy. Grandi Edili

Publio Serpieri Segretario

LIBERTA' Num. 132. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 29. Germile Anno 7. Repubblicano

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE.

INteressa troppo alla pubblica economia, al buon ordine, che venga provveduto per quanto è possibile, allo sfamo, ed al vantaggio della classe indigente del popolo. Essendo gl' interessi del Governo strettamente uniti a quelli di ogni particolare individuo, noi non dubitiamo punto, che ogni persona tranquilla, e pacifica non sia per conformarsi alle nostre opportune disposizioni. Per evitar dunque, che si tolga ai più indigenti ciò che è necessario alla loro sussistenza, invitiamo tutti que' Cittadini, che panizzano in propria casa, e tutti i Cittadini facoltosi, a riportare i biglietti, che hanno ricevuti dai respettivi Deputati per provvedersi di pane ai Forni. Questi biglietti saranno ricevuti al nostro Burò Centrale nel termine di ventiquattr' ore immediate dopo pubblicata questa Notificazione. In caso di contravvenzione saremo obligati a prendere delle misure efficaci per salvare la pubblica Economia.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy. Grandi Edili

Publio Serpieri Segretario.

Digitized by Google

Num. 133.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 29. Germile Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che mentre col suo Decreto del dì 17. Nevoso ha procurato riparare gli Aggravj, che le amministrazioni Municipali, o Dipartimentali, o i Commissarj Consolari avessero potuto inferire ai Proprietarj, e Possidenti nel Territorio della Repubblica tassati per un prestito coattivo in conformità delle Legge de' 10. Germile, e 28. Messifero Anno VI., e dai Decreti Consolari delli dì 12. e 24. Termifero Anno VI. e seguenti, non ha inteso giammai di ledere per verun conto la fede pubblica, ed il pubblico commercio a danno dell' interesse Nazionale, o dei Particolari Cittadini.

Considerando, che la riduzione delle Tasse per quei, che hanno firmato le Cambiali rimesse alla Gran Questura, e da questa cedute, o poste in giro per contante, viene a ledere con danno dell' interesse Nazionale la fede pubblica, ed il pubblico commercio.

Considerando che nei rapporti della Municipalità, nelle decisioni delle Amministrazioni Dipartimentali, e nelle approvazioni del Ministro delle Finanze non si è mai avvertita, nè fatta la distinzione tra i tassati, che avevano firmato le Cambiali rimesse alla Grande Questura, e poste in giro, e quei che non avevan firmato Cambiali, o avevano firmato Cambiali non rimesse alla Grande Questura, nè poste in giro per contante.

Considerando, che i Tassati quali hanno firmato le suddette Cambiali, se non hanno perduto il diritto di reclamare sull' aggravio della Tassa per ripetere qualche compenso, o buonifico in conformità delle Leggi, e dei Decreti Consolari, hanno perduto ogni dritto, ed ogni giusta causa di ricusare il pronto pagamento delle Cambiali firmate, passate in Cassa pubblica, e cedute o poste in giro per contante, di cui li Tassati medesimi nell' atto della firma, e dell' accettazione si sono dichiarati e costituiti liquidi debitori.

Considerando, che i ricchi Proprietarj hanno per qualunque somma, o tassa di prestito una sufficiente, od adequata indennizzazione in vigore dell' Articolo 7. della Legge dei 28. Mes-

Digitized by Google

sifero, e gli altri particolari Proprietarj possono essere o ugualmente indennizzati, o compensati nelle successive Contribuzioni ordinarie, e straordinarie

Ordina come siegue

Art. 1. Tutte le riduzioni, e moderazioni di Tasse per prestito coattivo fatte in sequela del Decreto Consolare del dì 17. Nevovo vengono dichiarate nulle, e come se non fossero fatte per le Cambiali rimesse, o versate nella Cassa della Grande Questura, e da questa Cassa cedute, o poste in giro per effettivo contante all'oggetto d'impedirne, o minorarne il pronto, ed intiero pagamento.

Art. 2. Le dette moderazioni, o riduzioni saranno valevoli al solo effetto di richiedere una indennizzazione o compensazione, come sarà di dritto, in conformità delle Leggi, e dei Decreti Consolari.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

Il Presidente del Consolato Calisti
Pel Consolato Il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Breislak

Num. 134.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. 17. Germile Anno VII. Repubblicano.
Antonio Bassi Ministro della Giustizia, e Polizia.
Alli Cittadini Romani.

NEl darvi parte, o Cittadini Romani, di essere stato Io eletto Ministro della Giustizia, e Polizia, credo un mio dovere preciso di darvi parte ancora di quei sentimenti, che nutro nell'animo, e colla scorta de' quali eserciterò il mio ministero. Amico de' seguaci della virtù, della sincerità, della quiete, dell'amore per i suoi simili, qualità, che costituiscono il buon Cittadino, ed il vero Repubblicano, m'impiegherò intieramente a loro favore, e per loro vantaggio in qualunque tempo, in qualunque occasione a costo di qualunque sacrificio, e ad essi verrà, per quanto le mie forze potranno, e i miei lumi giungeranno a vedere, prontamente amministrata la giustizia, e prestata efficacemente assistenza, e difesa. Nemico però nel tempo istesso degli Allarmisti, dei Sediziosi,

Digitized by Google

e dei Seguaci dell' ozio, dell' impostura; e del vizio. Io perseguiterò instancabilmente questi non tanto inutili, quanto perniciosi Individui, dai quali viene turbata la pubblica tranquillità, il buon' ordine, e la sociale armonia di una felicemente rigenerata Popolazione.

Che venghino a me dunque con tutta fiducia i buoni, e virtuosi Repubblicani ad esporre le loro petizioni. Per essi sarà negli affari di urgenza sempre libero l' accesso in tutte l' ore, in tutt' i tempi. Negli Affari ordinarj poi verrannno in appresso destinate le ore di Udienza, che saranno più compatibili cogli affari del mio impiego. Li loro ricorsi saranno da un giorno all' altro indispensabilmente segnati cogli opportuni rescritti. Le loro rimostranze verranno al momento accolte, e colla maggiore sollecitudine disbrigate. I loro diritti saranno sostenuti, e difesi col più deciso impegno. Che tremino poi dall' altra parte i Malvaggi, gli Allarmisti, li Facinorosi. Io li raggiungerò in qualunque luogo, ed essi non potranno lungo tempo esimersi dal rigore delle Leggi, e da quelle pene, a cui li trascina il loro delitto, la loro temerità.

Questi, o Cittadini Romani, sono i miei sentimenti. Gli effetti vi faranno costare, che io non ho mentito nell'esporli. Se questi tendono alla vostra quiete, al vostro bene, Voi dovrete, come mi lusingo, essermi grati, e lo sarete con mostrarvi pacifici, obbedienti alle Leggi, e Difensori di quella Libertà, che vi è stata generosamente donata dall' invitta Nazione, e che malgrado i sforzi de' nemici dell' Umanità si propaga fastosa per l' Europa, e riunisce gli oppressi Popoli sotto una istessa insegna per formare la comune felicità. *Bassi*

Num. 135.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Nella Seduta del dì 21. Germile anno VII.

Il Senato adottando i motivi qui sotto espressi dal Tribunato riconosce l'urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta del dì 14. Germile Anno VII.

IL Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo Messaggio dei 13. Ventoso per rendere colla forma di urgenza una Legge, la quale abrogando l'Articolo 6. della Legge dei 5. Germile Anno VI. stabilisca un metodo

Digitized by Google

per effettuare la Stima dei Beni Nazionali in dettaglio, ed in massa, onde non lasciar luogo ad arbitrj, e non porre in conflitto l'interesse della Repubblica con quello de' privati acquirenti,

Considerando, che l'Articolo 6. della Legge dei 5. Germile dà occasione, onde fare dei Fondi Nazionali una stima ad arbitrio,

Considerando quanto sia necessario alla Nazione conoscere le sue forze in quest' oggetto,

Dichiara l'urgenza, e prende ad appello nominale, e scrutinio segreto in conformità dell' Articolo 102. della Costituzione la risoluzione seguente.

Art. I. Tutti i Fondi Nazionali saranno stimati in termine di sei Decadi dalla pubblicazione della psesente Legge.

Art. II. Tutte le Amministrazioni Municipali nel termine di una Decade dalla pubblicazione della Legge eleggeranno un Perito Agrimensore, ed un Perito Architetto, o Capo-Mastro Muratore per misurare, o stimare i Fondi Nazionali posti ne' rispettivi Cantoni.

Art. III I Periti Agrimensori nel termine di quattro Decadi dalla loro elezione eseguiranno la misura, e la stima, e faranno un' esatta Perizia dei Fondi Nazionali.

Art. IV. Il prezzo dei Fondi rustici sarà regolato secondo la consuetudine di ogni luogo.

Art. V. La Mercede dei Periti Agrimensori sarà di bajocchi quindici per ogni Rubbio a tutte loro spese.

Art. VI. Nello stesso termine di quattro Decadi i Periti Architetti, o Capo-Mastri Muratori dovranno fare la stima delle Fabbriche Nazionali, descrivendone l'uso, e la capacità.

Art. VII. Se il fondo sarà affittato, il suo valore si ragguaglierà presa dieci volte l'annua Piggione di esso. Se il Fondo non sarà affittato, si terrà la stessa regola sulla piggione, che se ne potrebbe ritrarre a giudizio dello stesso Perito.

Art. VIII. La Mercede di questi Periti sarà di dieci bajocchi per ogni cento scudi di Capitale.

Art. IX. La mercede si prenderà dal frutto de' Beni Nazionali, e si pagherà sul certificato dell'Amministrazione Municipale con ordine dell'Amministrazione Municipale con ordine dell' Amministrazione Dipartimentale dal Questore del Dipartimento.

Digitized by Google

Art. X. Tutte le Perizie si conserveranno presso le Amministrazioni Municipali, e le copie di esse nel termine della stessa Decade si trasmetteranno alle Amministrazioni Dipartimentali, e da queste all' Amministratore de' Beni Nazionali, delle quali si terrà registro, e filze divise a norma dei rispettivi Dipartimenti, e Cantoni, dove sono situati i Fondi.

Art. XI. Quante volte ricaderà qualche Fondo alla Nazione, se ne farà la stima a norma di quanto è prescritto nella presente Legge.

Art. XII. Quelle Amministrazioni, che non eseguiranno intieramente la presente Legge, saranno destituite. Quelle, che nell' eseguirla, commetteranno frode, saranno tradotte avanti i Tribunali per essere giudicate come Ree di prevaricazione.

Art. XIII. Quei Periti, che avranno con frode alterato le Perizie, saranno condannati a risarcire i danni, e saranno tradotti avanti i Tribunali per esser giudicati come rei di prevaricazione. Quelli, che avranno senza frode commesso qualche errore, dovranno reintegrare il Tesoro Nazionale delle spese, e dei danni.

Art. XIV. La Disposizione dell' Articolo VI. della Legge dei 5. Germile Anno VI. resterà abrogata dopo le sei Decadi descritte nell' Articolo I.

Bouchard Presidente = Antinori Segr. = Placidi Segr.

Il Senato approva

Clemente Pucitta Presidente = Salvatucci Segretario.

Veduta, ed approvata in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana.

Roma 29. Germile Anno 7. dell'Era Repubblicana.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Belaire

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 29. Germile Anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Roma dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato Il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Digitized by Google

Num. 136.

LIBERTA' EGUAGTIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

CONsiderando, che il Palazzo del Vaticano, destinato alle Sedute dell' Istituto Nazionale in virtù della Legge de' 10. Germile anno 6., è in una situazione troppo incomoda per la sua lontananza dal rimanente della Comune di Roma.

Considerando, che il Palazzo, conosciuto sotto il nome di Sapienza, riunisce tutte le comodità locali, e che la sua situazione è favorevole ai progressi delle scienze,

Visto il Messaggio del Consolato de' 23. del corrente mese, in virtù dell' Artic. 369. della Costituzione Romana decreta ciò, che segue.

Art. 1. L' Istituto Nazionale potrà tenere le sue Sedute ordinarie nel locale conosciuto sotto il nome di Sapienza.

Art. 2. Le Sedute pubbliche dell' Istituto Nazionale continueranno a tenersi nel Vaticano.

Art. 3. Vien derogato all' Articolo 20. della Legge de' 10. Germile anno 6. sull'Istituto Nazionale in ciò, che è contrario alla presente Legge.

Roma 29. Germile anno 7. dell' Era Repubblicana.

Il General di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Belaire

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 29. Germile Anno VII. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Digitized by Google

Num. 137.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

Visto il Decreto della Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviata a Roma del seguente tenore

„ Terracina 11. Brumale anno 7.

„ I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica „ Francese inviati a Roma

„ Considerando, che l'Amministrazione della Giustizia „ Criminale esige della facilità nelle comunicazioni, e special- „ mente nella formazione delle Liste de'Giurati.

„ Considerando, che l'esperienza ha dimostrato, che il „ Tribunale di Censura fissato nella Comune di Sezze è privo „ di questo doppio vantaggio, e che li riunirebbe, se fosse fis- „ sato nella Comune di Piperno,

„ Decretano provisoriamente ciò che siegue

Art. I. Il Tribunale di Censura situato nella Comune di „ Sezze, Dipartimento del Circèo, sarà trasferito nella Comu- „ ne di Piperno del medesimo Dipartimento.

Art. II. In conseguenza la Municipalità di Piperno farà pre- „ parare a sue spese un locale conveniente per tenere le sue Sedute.

„ Art. III. Il Capo di Brigata Girardon, Comandante del „ Circèo, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto:

In virtù dell'Art. 369. della Costituzione Romana Decreta ciò, che siegue;

Art. I. Il Tribunale di Censura trasferito provisoriamente dalla Comune di Sezze in quella di Piperno, in virtù del Decreto di sopra enunziato della Commissione del Direttorio Esecutivo, è fissato definitivamente nella Comune di Piperno.

Art. II. Il Circondario del Tribunale di Censura di Piperno sarà composto dei Cantoni, che formavano il Circondario del Tribunal di Censura di Sezze.

Art. III. Sono abolite tutte le disposioni contrarie alla presente Legge.

Roma 29. Germile anno 7. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano = Belair

Digitized by Google

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì 29. Germile Anno VII. Repub.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario = *G. Bernard*

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = *Bassi*.

Num. 138.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 29. Germile Anno 7. Rep.

Il Ministro delle Finanze

NOTIFICAZIONE

LA esatta, e fedele esecuzione delle Leggi è il carattere di un Governo Repubblicano. Quindi è, che non si è punto trascurato di compire, quanto vien stabilito nell' Articolo VII. della Legge del 4. corrente riguardo al Piano di organizzazione della Lotteria prescritta pel ritiro degli Assegnati. Eccovi pertanto, o Cittadini, il piano, che è stato approvato dal Consolato. Non resta altro, che Voi concorriate alle provide, e saggie misure del Governo. Io non ne dubito punto. Questo vi apre la strada a disfarvi con profitto di una Carta, che quantunque validamente assicurata, non ha ottenuto nel Commercio il suo intento: ora simil Carta sparirà affatto dalla circolazione, e voi potrete con maggior energia accudire ai vostri traffici ed ai vostri travagli. *Breislack*

Piano d' Organizzazione della sudetta Lotteria

Primo. Le Azioni della Lotteria saranno del numero, e del valore seguente.

Tevere Azioni ——	7000	di ₹	10	l'una ——	₹ 70000
Metauro —— ——	5000	di ₹	6	l'una ——	₹ 30000
Cimino —— ——	4000	di ₹	5	l'una ——	₹ 20000
Trasimeno — ——	4000	di ₹	5	l'una ——	₹ 20000
Clitunno —— ——	4000	di ₹	5	l'una ——	₹ 20000
Tronto —— ——	4000	di ₹	5	l'una ——	₹ 20000
Musone —— ——	4000	di ₹	5	l'una ——	₹ 20000
Circeo —— ——	2500	di ₹	4	l'una ——	₹ 10000
In tutto Azioni ——	34500			——	₹ 210000

2. Le Amministrazioni Dipartimentali faranno stampare im-

Digitized by Google

mediatamente tante Polize della loro rispettiva Lotteria corrispondente al numero delle sopraindicate azioni. La stampa sarà doppia, cioè la larghezza della carta conterrà due Polize come appresso, una delle quali si taglierà per darsi all' Acquirente; l' altra resterà in filza per riscontro. L' espressione sarà nei seguenti termini.

Dipartimento del . . .	Dipartimento del . . . .
Poliza di Scudi . . per . .	Poliza di Scudi . . per . .
Un'azione della Lotteria prescritta dall' Art. 7. della Legge 4. Germile Anno 7. a favore di	Un'azione della Lotteria prescritta dall' Art. 7. della Legge 4. Germile Anno 7. a favore di

3. Le Amministrazioni Dipartimentali consegneranno tali polize ai Questori di Dipartimento, i quali, ancora per mezzo de' subalterni Questori, ne faranno l' esito, ritirandone nell' atto medesimo il prezzo in Assegnati.

4. Nel rilasciarsi ciascuna Poliza all' Acquirente dovrà sulla medesima notarsi il nome dell' Acquirente, ed il numero progressivo della Lotteria, e dovrà essere firmata dal Questore di suo proprio pugno, colla parola pagò..... sulla parte, che il Questore deve ritenere, si noterà altresì l' indicato numero, e nome.

5. Ogni Amministrazione Dipartimentale dividerà la sua Lotteria in tante estrazioni di cinquecento azioni per ciascuna; cioè

Tevere estrazioni	N. 14	di Azioni 500 l'una,	Azioni 7000
Metauro ———	N. 10	di Azioni 500 l'una,	Azioni 5000
Cimino ———	N. 8	di Azioni 500 l'una,	Azioni 4000
Trasimeno ——	N. 8	di Azioni 500 l'una,	Azioni 4000
Clitunno ———	N. 8	di Azioni 500 l'una,	Azioni 4000
Tronto ———	N. 8	di Azioni 500 l'una,	Azioni 4000
Musone ———	N. 8	di Azioni 500 l'una,	Azioni 4000
Circeo ———	N. 8	di Azioni 500 l'una,	Azioni 2500

6. Il Ministro delle Finanze dopo aver ricevuto dalle Amministrazioni Dipartimentali lo stato delle Case indicato nell' Articolo 7. di detta Legge, pubblicherà nel più breve termine uno specchio dei premj, che si destinano in ciascun Dipartimento per la detta Lotteria, secondo le regole prescritte nell' accennata Legge, e dividendoli al maggior numero possibile.

Digitized by Google

Le Amministrazioni Dipartimentali nel formare il suddetto stato avranno in vista la Moltiplicazione dei premj quanto sarà possibile, e perciò se una fabbrica è divisibile in più corpi, e in diversi appartamenti, botteghe &c. di ciascuno di questi corpi formeranno un oggetto particolare.

I premj saranno parimenti numerati nel detto specchio, ed ivi s'individuerà quanti, e quali premj vengano assegnati per ciascuna estrazione. Qualora, ripartiti i premj egualmente sul numero dell'estrazioni ve ne sia qualcuno d'avanzo, questo si aggiungerà all'ultima estrazione del Dipartimento rispettivo. Ogni Amministrazione Dipartimentale, ricevuto il detto Specchio, farà stampare, e pubblicare uno Specchio particolare de' premj addetti al proprio Dipartimento divisi per estrazioni, e numerati coi numeri Romani, e corrispondenti a quei dello Specchio generale.

7. Nel dì 25. del prossimo Fiorile i Questori Dipartimentali, dopo aver ricevuto le voci raccolte dai Questori Municipali, trasmetteranno alle Amministrazioni Dipartimentali li succennati duplicati delle Polize estratte, e così continueranno successivamente a fare in ogni Decade fino all'intiero compimento della Lotteria.

Le Amministrazioni Dipartimentali stamperanno, e pubblicheranno l'Elenco delle dette Azioni con i nomi degli Acquirenti; e numerate con numeri arabi secondo il loro ordine progressivo corrispondente alle Polize.

8. Nel dì primo Pratile prossimo ogni Amministratore Dipartimentale darà principio all'estrazione della Lotteria. Questa sarà pubblica, e si farà coll'assistenza degli Amministratori Dipartimentali, e loro Prefetto Consolare, del Questore del Dipartimento, del Prefetto Consolare, Presidente, e Questore della Municipalità locale, se pure qualcuno di essi non sia legittimamente impedito.

9 Nel detto giorno s'imbussoleranno in un Urna le cinquecento Cartelle delle azioni della prima estrazione, le quali saranno tutte di una stessa carta, e misura, e conterranno in iscritto l'espressione seguente.

Azione Num. . . . .

In un'altra Urna destinata ai premj s'imbussoleranno cinquecento cartelle, le quali saranno egualmente tutte di una stes-

Digitized by Google

sa carta, e misura. I premj destinati alla prima Lotteria saranno descritti sopra altrettante delle suddette cartelle coll'espressione

Premio Num. . . . . .

Su le restanti Cartelle sarà poi descritta la parola = *Niente*

Tanto le Cartelle de' premj, che quelle delle Azioni dovranno porsi dentro altrettante palle di bosso tutte eguali fatte a tal' effetto, che si trasmetteranno dal Ministro delle Finanze.

Quindi si farà l'estrazione di una palla dal Bossolo delle Azioni, e di un'altra dal Bossolo dei premj. Si leggeranno ad alta voce le Cartelle contenute in ambidue, e la Persona estratta conseguirà il premio, che fosse stato parimenti estratto dall' Urna. Se poi fosse stata estratta una Cartella colla parola = *Niente* = nulla potrà conseguire. Successivamente si estrarrà una seconda palla dal bossolo delle Azioni, ed un altra da quello dei premj, e così si continuerà fino a tanto che sia esaurito il numero delle Cartelle della prima estrazione delle Lotteria.

10. Questa operazione si ripeterà tutti i Primodì, e Quintodì delle Decadi per le altre successive estrazidni fino all'intiero compimento della Lotteria. Il numero delle Cartelle di queste estrazioni dovrà esser sempre progressivo, nè mai dovrà ripetersi un numero delle estrazioni precedenti.

11. Quelle persone, che avranno guadagnato il premio, psesentando all' Amministrazione Dipartimentale la Poliza Originale dell'Azione, saranno immediatamente dalla medesima poste al possesso del Bene respettivo mediante Processo Verbale, che avrà forza di pubblico Istromento.

Il Consolato approva 26. Germile anno 7.

Calisti Presidente

Per il Consolato Il Segretario = G. Bernard

Num. 139.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese.

Roma li 30. Germile Anno 7. Repubblicano

Beaufils Comandante la Piazza di Roma, e Forte S. Angelo per interim

Ai Cittadini Grandi Edili.

LA tranquillità pubblica esige, Cittadini, che niun basso Uffiziale, e Soldato della Guarnigione sia ricevuto nei Caffè, ed Osterie di questa Città mezz' ora dopo la ritirata. In

Digitized by Google

seguela di che farete un Proclama proibitivo a tutti i Caffettieri, ed Osti di ricevere alcun Soldato, e basso Uffiziale mezz' ora dopo la ritirata sotto pena di una multa di venti lire di Francia, e di pene più grandi in caso di recidiva.

Io dò un ordine alla Guarnigione in questa conformità.

Salute, e considerazione

Beaufils Capo di Battaglione

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Notificazione

5. Fiorile Anno 7. Repubblicano

I GRANDI EDILI

Coerentemente alla surriferita lettera del Cittadino Comandante della Piazza fanno intendere a tutti gli Osti, Bettolieri, e Caffettieri, di questa Commune di non ricevere, nè far trattenere dopo la mezz' ora di notte nelle loro Osterie, Bettole, Caffè, verun basso Officiale, e Soldato. Contravenendo gli Osti, Bettolieri, o Caffettieri a questa disposizione verranno puniti; ed in caso di renuenza dei bassi Uffiziali, o Soldati, i menzionati Osti, ed altri come sopra ne porgeranno al momento avviso a questo Burò Centrale per le misure, che dovranno prendersi anche per arrestare i renuenti, e farli condurre al Corpo di Guardia del Cittadino Commandante della Piazza secondo il concertato con lui.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy = *Grandi Edili*

Publio Serpieri Segretario

Num. 140.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 30. Germile an. VII. dell' Era Repub.

I Grandi Edili. Notificazione

A Contare dal giorno di domani primo Fiorile non si potrà prendere il Pane, se non coi nuovi Biglietti, i quali sono stati distribuiti a tutta la Popolazione.

Niuno potrà prendere il Pane, che con un solo Biglietto.

I Possessori di Grani, e Farine, ed i Consumatori facoltosi abuserebbero dell' angustie della Popolazione, se si servissero del Biglietto. Essi saranno in questo caso denunciati alle Autorità giudiziarie, ed alla Commissione Militare a forma del Decreto Consolare dei 24. Piovoso, come rei d' incetto del Pane.

Chiunque partirà dalla Sezione, ove abita presentemente

non potrà prendere il pane, se non avrà data la denuncia della sua partenza ai Commissarj di Polizia della Sezione che lascia, e di quella ove và ad abitare.

Non si duplicheranno i Biglietti ad alcuno, sebbene se ne pretestasse la perdita.

I Commissarj di Polizia, ed i Grascieri sono incaricati del mantenimento dell' Ordine nei Forni, della sollecita fabricazione del Pane, e della distribuzione del medesimo.

Gorirosi, Gigli, Wan-Roy Grandi Edili
Publio Serpieri Segretario.

Num. 141.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una e indivisibile

LEGGE SULLA PROCEDURA CRIMINALE

(*Presa dal Bollettino* 35. *delle Leggi num.* 137.)

Roma 20. *Messifero Anno* 6.

IN virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Rep. Romana il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi in Roma decreta ciò, che siegue.

TITOLO PRIMO

Procedure contro i delitti di terza Classe.

Gli Officiali di Polizia giudiziaria, determinati dagli Articoli 41. 42. 43. 44., e 45. della Legge sull'Organizzazione de' Tribunali sono incaricati dell' Inquisizione dei delitti di terza classe.

2. Ogni persona incolpata di un delitto, la di cui pena non ecceda nè il valore di tre giornate di lavoro, nè tre giorni di prigionia, è citata avanti il Tribunale di Polizia del Circondario, nel quale il delitto è stato commesso per esservi ascoltata, e giudicata in ultima istanza.

La Citazione si da ad istanza del Prefetto Consolare presso l' Amministrazione Municipale.

Essa può anche darsi ad istanza de' particolari, che si pretendono danneggiati dal delitto.

3. In quest' ultimo caso, ed in quello in cui le persone danneggiate dal delitto intervengono come parti civili sulla Citazione data a richiesta del Prefetto Consolare, il Tribunal di Polizia pronuncia in ultima istanza nello stesso Giudizio sopra i danni, ed interessi pretesi per ragion del delitto, e sulla pena inflitta dalla Legge.

Digitized by Google

4. La Citazione è notificata da un Usciere, che ne lascia una Copia all'Incolpato.

Nulladimeno le Parti possono comparire volontariamente, o per un semplice avviso, senza che vi sia bisogno di Citazione.

5. La Citazione è data per ogni giorno, ed ora certa. Fra la Citazione, e la comparsa non può esservi un intervallo minore di 24. ore.

6. Se la persona citata non si presenta nel giorno, ed ora fissata dalla Citazione, è giudicata in contumacia.

7. La condanna in contumacia si ha per non fatta, qualora nel termine di dieci giorni dalla notificazione, che n'è stata fatta alla persona citata, questa si presenta, e domanda di essere ascoltata.

Ad ogni modo le spese della notificazione del giudicato in contumacia restano a di lei carico.

8. Se la persona citata non si presenta ne' dieci giorni dalla notificazione del giudicato in contumacia, questo giudicato rimane definitivo.

9. La persona citata si presenta da se medesima, o col mezzo di un sol speciale Procuratore, ma non può essere assistita da un Difensore qualunque.

10. La procedura giudiziale di ogni affare è pubblica, e si fa coll'ordine seguente.

1. Si leggono dallo Scriba i Processi Verbali, se ve ne sono.

2. Si ascoltano i Testimonj, se sono stati chiamati dal Prefetto Consolare.

3. La persona citata propone la sua difesa, e fa ascoltare i suoi Testimoni, se ne ha condotti, o fatti citare.

4. Il Prefetto Consolare riassume l'affare, e da le sue conclusioni.

5. Il Tribunale pronuncia nell'Udienza medesima, o al più tardi nella seguente.

6. Esso motiva il suo giudicato, e v'inserisce i termini della Legge, che vi applica.

11. Il primo, e 16. di ogni Mese il Pretore manda al Presidente del Tribunale di Censura l'estratto de' Giudicati resi dal Tribunal di Polizia ne' quindici giorni precedenti. Questi estratti si depongono nella Cancellaria del Tribunale di Censura, per servire di rincontro circa i Delinquenti in caso di recidiva,

Digitized by Google

TITOLO II.

Procedure di Polizia giudiziaria contro i delitti di seconda, e prima Classe.

§. I. De' Mandati di Accesso, di comparsa, e di arresto.

12. Il Pretore fa comparire dinanzi a se ogn'Individuo, contro il quale esistono delle prove, o delle presunzioni di delitto.

L'ordine, ch' egli da a quest' effetto, si chiama *Mandato di accesso*.

13. Il Mandato di accesso dev'esser sottoscritto dal Pretore, e munito del suo Sigillo; esso deve nominare, e descrivere l'incolpato più chiaramente, che sia possibile.

14. Il Mandato di accesso è portato da un Uscière o Agente della forza pubblica, che ne lascia copia a quello, che vi è descritto.

15. L'Incolpato, che ricusa di ubbidire al Mandato di accesso, o che dopo aver dichiarato di esser pronto ad ubbidire, tenta di fuggirsene, deve esservi costretto.

Il portatore del Mandato di accesso impiega al bisogno per quest' effetto la forza pubblica del Luogo il più vicino.

La forza pubblica deve prestarsi sulla richiesta del Pretore espressa nel Mandato di accesso.

16. Un Incolpato può esser tradotto senza mandato di accesso avanti il Pretore. allorchè egli è stato sorpreso in fragante delitto.

17. In caso di fragrante delitto ogni Depositario della forza pubblica, ed anche ogni Cittadino è tenuto di arrestare l'Incolpato, e di condurlo avanti il Pretore.

18. A questo riguardo la Legge parifica al caso del fragante delitto quello, in cui il Delinquente, sorpreso sul fatto, è inseguito dalle pubbliche grida, e l'altro, in cui un'Uomo è trovato con degli effetti, armi, strumenti, o carte valevoli a far presumere, ch' egli è Autore di un delitto.

19. Ogn'Incolpato condotto avanti il Pretore dev'essere esaminato immediatamente, o in un giorno a più tardi.

20. Il Pretore tiene o fa tenere dal suo Scriba sopra un quinterno separato, una Nota sommaria delle risposte dell'Incolpato.

21. Se l'Incolpato distrugge interamente le incolpazioni,

Digitized by Google

ch' hanno determinato a farlo comparire, il Pretore lo mette in libertà, e ne da avviso al Direttore del Giurì di accusa, trasmettendogli tutti li documenti.

22. L'Atto, col quale il Pretore mette in libertà un Incolpato, non essendo che una decisione provisoria di Polizia, non impedisce, che quegli non possa essere inquisito, e processato di nuovo per lo stesso fatto.

23. Se l'Incolpato fugge;

Se non può essere trovato;

S'egli fa uso della facoltà enunciata nel seguente Articolo 29.

E che nell' uno, o l' altro di questi tre casi, siano trascorsi quattro giorni dalla notificazione del Mandato di accesso all' ultima sua residenza;

O se nel comparire egli non distrugge intieramente le incolpazioni promosse contro di lui,

Il Pretore procede come siegue.

24. Allorchè il delitto è di natura da non esser punito, se non con un ammenda superiore al valore di tre giorni di lavoro, egli ordina all' Incolpato di comparire in un giorno determinato dinanzi al Direttorio del Giurì di accusa del Circondario, nel quale il delitto è stato commesso.

Quest' ordine si chiama Mandato di Comparsa.

25. Allorchè il delitto è di natura da esser punito o colla prigionìa di più di tre giorni, o con una pena infamante, o afflittiva, il Pretore rilascia un ordine per far condurre l'Incolpato nella Casa di arresto del luogo, ove risiede il Direttore del Giurì di Accusa, nel Circondario del quale è stato commesso il delitto.

Quest' ordine si chiama Mandato di Arresto.

26. Il Mandato di Arresto è sottoscritto, e sigillato dal Pretore.

Esso enuncia il nome dell' Incolpato, la sua professione, e il suo domicilio, se sono noti, il motivo dell'arresto, e la Legge, che autorizza il Pretore ad ordinarlo.

In mancanza di alcuna di queste formalità il Mandato di Arresto è nullo, e nessun Custode di Casa di Arresto può ricevere l'Incolpato, sotto pena d'esser processato, come fautore, e complice di detenzione arbitraria.

27. Il Pretore, avanti il quale è condotta una persona per

Digitized by Google

delitto di natura da non esser punito, che con un ammenda di tre giorni di lavoro, e colla prigionia di tre giorni, è tenuto di metterla in libertà, e di rimandarla avanti il Tribunale di Polizia per esservi intesa, e giudicata in giorno, ed ora certa, comunicando precedentemente la denuncia, e li documenti al Prefetto Consolare presso la Municipalità, nel Circondario della quale il delitto è stato commesso.

28. Li Mandati di Accesso, e di Arresto decretati da un Pretore, sono eseguibili in tutto il Territorio della Repubblica.

Se l' Incolpato è trovato fuori del Circondario del Pretore, che ha decretato il Mandato di Accesso, o di Arresto, egli è condotto avanti il Pretore del luogo, che appone il *Visto* al Mandato, senza però impedirne l'esecuzione.

29. Nulladimeno il Mandato di Accesso non riceve la sua piena esecuzione allorchè l' Incolpato è trovato fuori del Circondario del Pretore, che lo ha rilasciato, se non che nell' uno, o nell' altro di tre casi seguenti.

1. Allorchè l' incopalto è trovato fra due giorni a contare dalla data del Mandato in qualunque siasi distanza.

2. Allorchè passati due giorni egli è trovato nella distanza di dieci leghe (trenta miglia Romane) dalla residenza del Pretore, che ha sottoscritto il Mandato.

3. Allorchè è trovato con degli effetti, carte, e strumenti, che fanno presumere, ch' egli è autore del delitto, per ragion del quale è inquisito qualunque sia la distanza, ed il lasso di tempo, in cui è arrestato.

Eccettuati questi tre casi, l' Incolpato trovato fuori del Circondario del Pretore, che ha rilasciato il Mandato di accesso, non può esser costretto a presentarsi dinanzi a lui, ma può farsi guardare a vista a sue spese, o farsi mettere in arresto provvisorio nel luogo, ove è stato trovato, finche il Giurì di Accusa abbia pronunciato, se vi è luogo all' accusa a suo riguardo; ovvero, allorchè si tratta di un delitto, che non esige pena afflittiva, o infamante, finchè il Tribunale di Censura abbia intrapresa la Procedura.

Il Pretore del luogo, ove è stato trovato, da a questo effetto gli ordini necessarj, e ne da avviso immediatamente al Pretore, che ha sottoscritto il Mandato di Accesso.

30. Nel caso, in cui il Mandato di Accusa è stato spedito

Digitized by Google

contro una persona incerta, se questa è arrestata dentro due giorni, e dentro le dieci leghe è condotta subito davanti il Pretore, che ha sottoscritto il Mandato, e se dopo li due giorni è arrestato al di la delle dieci leghe, se ne dà avviso allo stesso Pretore, notificandogli il nome, il domicilio, e la professione dell'Arrestato, se esso lo ha dichiarato, o se son noti in altra guisa.

In quest'ultimo caso li quattro giorni per rimetter la procedura alla Cancellaria del Direttore del Giurì, non incominciano, che da quest'Epoca.

31. Il Pretore del luogo del delitto, e quello della residenza abituale, o momentanea dell'incolpato, sono egualmente competenti per rilasciare contro di lui, o il Mandato di Accesso, o quello di Arresto, o l'altro di Comparsa.

In caso di concorrenza la Procedura rimane a quello, che il primo ha rilasciato il Mandato di Accesso.

32. Se il Pretore del luogo del delitto, e l'altro della residenza hanno rilasciato il Mandato di accesso lo stesso giorno, il Pretore del luogo del delitto è preferito.

33. Se il Pretore del luogo della residenza abituale, e quello della Residenza momentanea l'hanno rilasciato lo stesso giorno, la Procedura rimane al Pretore del luogo della residenza abituale.

34. Il Mandato di arresto è consegnato ad un Usciere, o Agente della forza pubblica, che l'esibisce all'Incolpato, e glie ne lascia copia nell'assicurarsi della persona.

35. L'Officiale incaricato dell'esecuzione di un Mandato di Arresto si fa accompagnare da una forza sufficiente, perchè l'Incolpato non possa sottrarsi alla Legge.

Questa forza è presa nel luogo il più vicino a quello, ove il Mandato di Arresto deve eseguirsi, ed è somministrata sulla richiesta contenuta nel Mandato.

36. Se l'Incolpato non può essere arrestato, il Mandato di Arresto è notificato alla sua ultima abitazione, e l'Officiale incaricato dell'esecuzione del Mandato di Arresto stende Processo verbale delle sue perquisizioni, e diligenze.

Questo Processo verbale è steso in presenza di due de' più prossimi vicini dell'Incolpato, che possono rittovarsi dal Portatore del Mandato di Arresto. Essi lo sottoscrivono, e se non

Digitized by Google

sanno, o non vogliono sottoscrivere, se ne fa menzione, come si fa pure dell' Interpellazione, che ad essi è stata fatta sù questo soggetto.

L' Esecutore del Mandato di Arresto fa inoltre apporre il *visto* a questo medesimo Processo verbale dall'Edile del Luogo, o dal suo Aggiunto, e nelle Comuni, che hanno delle Municipalità particolari, da uno dei Membri dell' Amministrazione Municipale.

37. Il Processo verbale, e menzionato nell' Articolo precedente, è rimesso al Pretore, che lo manda dentro 24. ore al Direttore del Giurì con tutti li Documenti relativi al medesimo.

38. L' Incolpato preso in virtù del Mandato di Arresto è condotto immediatamente nella Casa di Arresto stabilita presso il Direttore del Giurì:

39. L' Officiale incaricato dell' esecuzione del Mandato di Arresto consegna l' Incolpato al Custode della Casa di Arresto, che glie ne da una ricevuta.

Egli porta in seguito alla Cancellaria del Direttore del Giurì i documenti relativi al delitto, ed all' Arresto, e ne prende egualmente una ricevuta.

Egli fa vedere nel giorno medesimo le due ricevute al Direttore del Giurì, il quale mette sull' una, e l' altra il *Visto* con data, e sottoscrizione.

Egli rimette ne' tre giorni seguenti queste medesime ricevute al Pretore, che ha decretato il Mandato di Arresto.

§. II. Delle Procedure, ed Atti, che devono precedere, e seguire li Mandati di Accesso, di Comparsa, e di Arresto.

40. Le procedure, che danno luogo ai Mandati di accesso, di Comparsa, e di Arresto si fanno,

O sopra una denuncia Officiale,

O sopra una denuncia Civica,

O in seguito di una Querela,

O per Officio.

41. In ciascuno di questi casi il Pretore stende i Processi verbali, ascolta i Testimonj, raccoglie le prove in iscritto, e riunisce i documenti di Convinzione.

Della denuncia Officiale.

42. Ogni Autorità Costituita, ogni Funzionario, ed Offi-

ciale pubblico, che nell' esercizio delle sue funzioni acquista la cognizione, o riceve la denuncia di un delitto di natura da esser punito o con un ammenda superiore al valore di tre giorni di lavoro, o colla prigionia di più di tre giorni, o con una pena afflittiva, ed infamante, è tenuto di darne avviso immediatamente al Pretore del Circondario, nel quale è stato commesso il delitto, o nel quale dimora l' Incolpato, e di trasmettergli tutti gl' indizj, processi verbali, ed atti, che vi hanno relazione.

43. Il Pretore ne accusa la ricevuta nel giorno seguente.

44. S' egli trova in questi documenti delle prove, o delle presunzioni contro le persone indicate come autori, o complici del delitto, egli decreta subito un Mandato di Accesso.

45. Se questi Documenti non gli forniscono degl' indizj sufficienti, per far comparire avanti di lui gl' Incolpati, egli procede, come si prescrive in appresso, dove si parla delle Procedure di Officio.

Della Denuncia Civica.

46. Ogni Cittadino, ch' è stato testimonio di un attentato, sia contro la libertà, la vita, o la proprietà di un altro, sia contro la sicurezza pubblica, o individuale, è tenuto di darne subito avviso al Pretore del Luogo del delitto, o a quello della Residenza dell' Incolpato.

47. La denuncia viene stesa dal Denunciante, o dal Pretore, se egli n'è richiesto.

48. Il Pretore domanda al Denunciante, se egli è pronto a sottoscrivere, e confermare la sua denuncia.

49. Se il Denunciante sottoscrive la sua denuncia, o dichiara, ch' egli non sa, o non può scrivere, ma che lo sottoscriverebbe se potesse, e se afferma, che la denuncia non è dettata da alcun interesse personale, il Pretore è tenuto di decretare subito un Mandato di accesso contro l' Incolpato.

50. La denuncia è firmata in ogni pagina dal Pretore, e dal Denunciante; se questi non sa scrivere, se ne fa menzione.

51. Il Denunciante, che ha sotoscritto la sua denuncia, ha ventiquattr' ore di tempo per ritrattarsi.

Questa ritrattazione si fa con atto notificato allo Scriba del Pretore. L'Atto è sottoscritto dal Denunciante, o dal suo Pro-

curatore, in quest' ultimo caso la Procura è annessa all' Atto di ritrattazione.

52. Allorchè il Denunciante ha ritrattato la sua denuncia, o che ha ricusato di sottoscriverla, la denuncia si ha per non fatta.

Ma il Pretore resta obbligato per officio di prender cognizione de' fatti, e di fare, se vi ha luogo contro l'Incolpato tutte le procedure ordinate dalla Legge.

Della Querela.

53. Ogni Cittadino, che si pretende danneggiato da un delitto, che porti di sua natura una pena afflittiva, o infamante, può esporne querela avanti il Pretore del Luogo del delitto, o avanti quello della Residenza dell' Incolpato.

54. La facoltà medesima ha luogo relativamente ai delitti, la pena dei quali non è afflittiva, nè infamante, purchè essa sia maggiore, o del valore di tre giorni di lavoro, o di tre giorni di prigionìa.

Ma riguardo a questi delitti, la parte danneggiata può dirigersi immediatamente al Tribunal di Censura, come sarà disposto in appresso.

55. Le Disposizioni degli Articoli 47. 48. 49. 50. 51. e 52. relative alle Denuncie Civiche sono comuni alle Querele.

56. La querela, benchè sottoscritta, e confermata dal Querelante, non può sola, o senz' altra prova, o indizio autorizzare il Pretore a decretare un Mandato di Accesso contro l'Incolpato. Ma egli è obbligato di sentire i Testimonj indicati dal Querelante, e da fare, tanto per accertare il delitto, che per iscoprirne l' autore, tutte le perquisizioni, visite, e processi verbali necessarj.

57. Allorchè un Pretore ricusa di rilasciare contro un Incolpato o un Mandato di Accesso, o un Mandato di Arresto, o un Mandato di Comparsa, il denunciante, o il querelante può esigere da lui un atto, che faccia prova del suo rifiuto, e ricorrere con questo al Direttore del Giurì del Circondario, nel quale il delitto è stato commesso.

Egli può ancora, se il delitto è di natura da non dar luogo che ad un Mandato di Comparsa, dirigersi immediatamente al Tribunal di Censura, come si è detto di sopra all'Art. 54.

58. Nel caso, in cui il Pretore, che ha ricevuto la que-

Digitized by Google

rela, o denuncia, non è quello del luogo del delitto, nè quello della residenza dell'Incolpato, egli rimette l'affare con tutti i documenti al Pretore del luogo del delitto, affinchè questi determini, se vi ha luogo, o no a rilasciare il Mandato di accesso.

Delle Procedure d'Officio.

59. Ogni qualvolta un Pretore, sia per denuncia, o querela, anche non sottoscritta, o ritrattata, sia altrimenti, è informato, che nel suo Circondario è stato commesso un delitto di natura da esser punito con un ammenda superiore al valore di tre giorni di lavoro, o colla priginia di più di tre giorni, o con una pena infamante, o afflittiva, ovvero che risieda nello stesso Circondario un Incolpato di tal delitto, egli è tenuto per officio, senza aspettare alcuna requisizione, di fare le sue diligenze per assicurarsi del fatto, discoprire il colpevole, e farlo comparire avanti di se.

60. In caso flagrante delitto, o alle grida pubbliche, il Pretore fa arrestare, e condurre avanti di se gl'Incolpati, senza attendere altri indizj, e senza che vi sia bisogno di alcun Mandato.

Se gl'incolpati non possono esser presi, egli rilascia un Mandato di accesso, perchè ne sia fatta ricerca.

De' Processi Verbali.

61. Quando è stato commesso un delitto, la di cui esistenza può esser provata con un Processo Verbale, il Pretore è obbligato, subito che n'è informato, di trasferirsi sù i luoghi per descrivervi in dettaglio il corpo del delitto con tutte le sue circostanze, e tuttociò, che può servire a convinzione, o a discarico.

62. Egli al bisogno si fa accompagnare da una, o due persone, che per ragione di loro arte, o professione possono credersi capaci di peritare la natura, e le circostanze del delitto.

63. Se si tratta di un Omicidio, o di una morte, la di cui cagione è sconosciuta, o sospetta, il Pretore deve farsi assistere da uno, o due Medici, o Chirurghi.

In questo caso il Cadavere non può essere inumato, se non dopo che sia compito il Processo Verbale.

64. Il Pretore fa comparire al Processo Verbale tutte le persone, che possono dare degli indizj sopra il delitto.

Nel caso dell' Articolo precedente egli richiama specialmente i Parenti, e vicini del morto, coloro, che erano impiegati al suo servizio, e coloro, che si son trovati in sua compagnia prima della sua morte.

65. Le dichiarazioni delle Persone, che intervengono al Processo Verbale, sono stese sommariamente in un quinterno separato. Essi le sottoscrivono, o se dichiarano di non poter sottoscrivere, se ne fa menzione.

66. Il Pretore può vietare, che chiunque fino al compimento del Processo Verbale esca dalla Casa, e si allontani dal luogo, nel quale egli sta operando.

Ogni contravventore a questo divieto è subitamente arrestato.

67. Se si credesse utile alla ricerca della verità di procedere ad una, o più visite domiciliari, il Pretore dà un ordine a quest' effetto, nel quale enuncia espressamente le persone, e gli oggetti, che danno luogo a queste visite.

68. Se dalle dichiarazioni fatte nel Processo Verbale, o da altri indizj presi su i luoghi, risulta una prova qualunque, o presunzioni contro degli Individui presenti, il Pretore li fa arrestare all' istante; senza che vi sia bisogno di Mandato di accesso. Esso gl' interroga, riceve le loro dichiarazioni, e fa tutt' altro, che si prescrive dagli Articoli 66. e seguenti.

69. Nel caso, in cui il Pretore, che procede contro un Incolpato domiciliato nel suo Circondario, non è quello del luogo del delitto, le procedure menzionate ne' sette Articoli precedenti si fanno a sua richiesta dal Pretore del luogo, in cui il delitto è stato commesso, il quale è tenuto di mandargli i suoi Processi Verbali, ed Atti chiusi, e sigillati nelle dovute forme.

Dell' Esame de' Testimonj.

70. Il Pretore fa citare avanti di se tutte le Persone, che nella denuncia Officiale, o Civica, o nella querela, o in altra qualunque maniera sono indicate, come consapevoli del delitto, che è l' oggetto delle sue procedure, o delle circostanze di questo delitto.

71. La Citazione si fa con una Cedola sottoscritta dal Pretore.

Essa è notificata ai Testimonj col mezzo di un Usciere, o di un Agente della forza pubblica.

Digitized by Google

72. Non vi è bisogno di Citazione riguardo ai Testimonj condotti avanti l' Officiał di Polizia dal Denunciante, o Querelante, nè riguardo a quelli, che il Pretore trova nei luoghi, ove si è trasferito per stendere Processo Verbale del corpo del delitto.

73. Il Pretore stende, o fa stendere dal suo Scriba sommariamente sopra un quinterno separato le deposizioni fatte avanti di se dai Testimonj, ed egli tiene, o fa tenere nota de' loro nomi, sopranomi, età, dimora, stato, o professione.

74. Se l' Incolpato si trova arrestato nel tempo della comparsa de' Testimonj essi fanno la loro deposizione ciascuno separatamente in sua presenza.

75. Se egli non è arrestato, che dopo esser stati sentiti i Testimonj, il Pretore gli legge le loro Deposizioni, ma senza dargliene Copia.

76. Ad ogni Testimonio, che domanda un' indennizzazione per il viaggio fatto, all' effetto di portarsi a deporre, vien questa tassata dal Pretore, che lo ha fatto chiamare.

Li Direttori del Giurì, e li Presidenti de' Tribunali Criminali tassano anch' essi le indennizzazioni dovute ai Testimonj, che sono stati chiamati avanti di loro ad istanza del Prefetto Consolare.

77. Allorchè è provato col Certificato di un Medico, o Chirurgo, che qualche Testimonio si trova nell' impossibilità fisica di comparire in seguito della Citazione intimatagli, il Pretore si trasferisce nella di lui Abitazione per riceverne la deposizione.

78. Se questo Testimonio abita fuori del Circondario del Pretore, che lo ha citato, questi richiede il Pretore del Luogo del Domicilio di recarsi presso di lui per riceverne le deposizioni.

Gl' indirizza a questo effetto le note, gl' indizj per interrogarlo sul delitto, e le sue circostanze.

79. Immediatamente dopo averlo sentito, il Petore del Luogo del Domicilio, manda la sua deposizione al Pretore, che l' ha richiesta di riceverla.

80. Se il Pretore, che ne' casi preveduti dalli tre articoli precedenti, si è trasferito presso di un Testimonio, trova, che egli non era nell' impossibilità di comparire in seguito della Ci-

Digitized by Google

tazione, egli decreta contro di lui, e contro il Medico, o Chirurgo, che ha dato il Certificato menzionato di sopra, un Mandato di arresto, in virtù del quale essi son tradotti avanti il Direttore del Giurì del Circondario, in cui risiede il Pretore, che ha dato la Citazione.

81. I Testimonj, che fuori del caso menzionato nell' Articolo 77., non si presentano in seguito della Citazione trasmessagli, ed all' ora indicata nella medesima, vi son costretti con un Mandato di arresto, che il Pretore decreta contro di loro.

82. Essi inoltre dopo aver fatte le loro deposizioni, sono condotti in virtù di un nuovo Mandato nella Casa di Arresto stabilita presso il Direttore del Giurì.

83. Sono eccettuati quelli, che giustificano avanti il Pretore, di essere stati legittimamente impediti di comparire nel giorno, ora, e luogo fissati nella Citazione.

In questo caso il Pretore li mette in libertà, dopo aver ricevuto le loro Deposizioni, ed Egli ne rende conto al Direttore del Giurì.

Delle Prove in iscritto, e de' Documenti di Convinzione.

84. Se la natura del delitto è tale, che la prova possa verisimilmente esserne acquistata colle Carte dell' Incolpato, il Pretore ordina, come si prescrive nell' Articolo 68., che si farà in di lui Casa una Visita domiciliare, ed in esecuzione di quest' ordine egli appone i Sigilli sopra le Carte.

85. Egli leva i Sigilli, esamina le Carte, e se vi ha luogo, fa la descrizione, il tutto alla presenza dell' Incolpato.

86. Se fra le Carte trovate sotto i Sigilli ve ne sono, che possano servire a convinzione, o a discarico, Il Pretore le unisce al suo Processo verbale, dopo averle firmate, e fatte firmare in margine dall' Incolpato in ogni pagina.

87. Se le Carte, sopra le quali vi è luogo ad apporre i Sigilli, sono fuori del Circondario del Pretore incaricato della Procedura, egli richiede il Pretore del luogo, ove si trovano, di procedere alle operazioni indicate dalli due Articoli precedenti, e di indirizzargliene il risultato nel più breve spazio di tempo.

88. In questo caso l' Incolpato non può assistere alla remozione de' Sigilli, all' esame, ed alla descrizione delle Carte, che col mezzo di un suo Procuratore.

Ma delle Carte, che fanno prova contro di lui, non può

Digitized by Google

farsi uso in Processo, che dopo essergli state presentate personalmente per controsegnarle in margine, come è stato detto di sopra.

89. Tutte le prove in iscritto, che sono prodotte sia a favore, sia contro l' Incolpato, sono raccolte dal Pretore, ed egli ne stende Inventario.

90. Se esistono documenti di Convinzione, egli li controsegna in margine, li presenta all' Incolpato, l' interpella a riconoscerli, glie li fa controsegnare in margine, o fa menzione del suo rifiuto, e ne stende Processo verbale.

91. Se li documenti di convinzione non possono esser firmati per mancanza di margine, il Pretore vi attacca una striscia di carta, ch' egli munisce del suo Sigillo, e che firma, e fa firmare, com' è stato detto di sopra.

Delle Procedure del Direttore del Giurì di Accusa considerato come Officiale di Polizia Giudiciaria.

92. Il Direttore del Giurì di Accusa procede immediatamente come Officiale di Polizia giudiciaria alle denuncie, che gli son fatte dal Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile, e Criminale, sia per Officio, sia in seguito degli Ordini del Consolato,

1. Sugli attentati contro la libertà, o sicurezza individuale de' Cittadini.

2. Sù quelli commessi contro il diritto delle Genti.

3. Sulla resistenza all' esecuzione de' Giudizj, e di tutti gli Atti esecutori emanati dalle Autorità Costituite.

4. Sopra i torbidi cagionati, e vie di fatto praticate per impedire la percezzione delle Contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze, e degli altri oggetti di Commercio.

93. Egli procede egualmente nelli delitti determinati nell' articolo precedente, tanto per officio, che in seguito delle querele delle Parti interessate, o di qualunque specie di denuncia, che gli venga indirizzata.

Così pure procede sulle negligenze, abusi, e malversazioni delle Guardie Campestri, e Silvestri.

94. Nelle Comuni, la Popolazione delle quali non eccede quaranta mila Abitanti, il Direttore del Giurì di Accusa, come Officiale di Polizia giudiciaria è incaricato similmente della Procedura immediata contro i delitti di falso, fallimento dolo-

Digitized by Google

so, concussione, peculato, furto di Commessi, o di Associati in materia di banca, Finanze, o Commercio.

Le querele, e denuncie relative a questi delitti sono portate avanti il Direttore del Giurì del luogo, ove questi delitti sono stati commessi, o avanti quello del domicilio dell' Accusato.

95. Nelle Comuni, la Popolazione delle quali è superiore a quaranta mila Abitanti, i Pretori esercitano sopra i delitti menzionati nell' Articolo precedente le stesse funzioni di Polizia giudiciaria, che su tutti gli altri.

96. I Pretori, che ricevono le denuncie dei delitti menzionati negli Articoli 92., e 93., e nelle Communi di quaranta mila Abitanti, o al di sotto di quelli menzionati nell' Articolo 94., le trasmettono colli documenti giustificativi, se ve ne sono, al Direttore del Giurì. Essi fanno arrestare gl' Incolpati presi in flagrante delitto, o inseguiti dalle grida pubbliche, e li fanno condurre avanti di loro.

97. Ogni persona, che ha esposto la sua querela, o denuncia ad un Pretore, provando il di lui rifiuto di rilasciare un Mandato di Accesso, di Arresto, o di Comparsa, può presentarsi al Direttore del Giurì.

98. Le regole prescritte nelli §§. 1., e 2. del Titolo presente saranno osservate dal Direttore del Giurì di Accusa ne' casi, ne' quali egli eserciterà le funzioni di Ufficiale di Polizia giudiciaria. Esse saranno egualmente osservate dalli Officiali di Gendarmeria, allorchè dal Direttore del Giurì di accusa saranno stati incaricati di adempire queste medesime funzioni, in conformità dell' Articolo 50. della Legge sull' organizzazione de' Tribunali.

TITOLO III.

Procedura ne' Tribunali di Censura.

99. Il Tribunale di Censura prende cognizione dei delitti, che sono di sua competenza, o per la remissione, che glie ne fa il Direttore del Giurì, secondo le regole stabilite nel Titolo seguente, o per la Citazione trasmessa direttamente all' incolpato dalla parte querelante.

100. In quest' ultimo caso la Citazione deve contenere la querela medesima, che in questa circostanza non è soggetta ad alcuna formalità.

101. La Citazione non può essere notificata al Tribunal

Digitized by Google

di Censura, nè il medesimo Tribunale può prenderne cognizione, se non che dopo esser stata segnata col Visto dal Direttore del Giurì.

Il Direttore del Giurì non vi appone il suo Visto se non dopo essersi assicurato, che il delitto, che n'è l'oggetto, è della competenza del Tribunal di Censura.

102. L'Udienza ha luogo in ogni affare dieci giorni al più tardi, sia dopo che il Ditettore del Giurì ne ha fatta la remissione al Tribunal di Censura, sia dopo la relazione fatta da un Usciere della Citazione trasmessa direttamente all' incolpato dalla parte querelante, a meno che le Sedute del Giurì di accusa non vi pongono ostacolo.

103. La procedura si fa nell' Udienza, l' Incolpato vi è interrogato, i Testimonj pro, e contro sono ascoltati in sua presenza, le Opposizioni, e le Difese sono proposte, si leggono i documenti, se ve ne sono, ed il Giudizio viene pronunciato immediatamente, o al più tardi nell' Udienza seguente.

104. I Testimonj promettono di parlar senz'odio, e senza timore, di dire la verità, tutta la verità, nient' altro che la verità.

I loro nomi, età, e professione sono iscritti nella Sentenza.

Lo Scriba tiene nota sommaria delle loro principali deposizioni, come pure de' principali mezzi di difesa degl' Incolpati.

105. Le conclusioni del Prefetto Consolare, quelle della Parte querelante, se vi è, e quelle dell' Incolpato sono ridotte in iscritto.

106. Non si fa alcun' altra Procedura, salvo il diritto, che appartiene a ciascuno d' impiegare il ministero d' un Difensore officioso.

107. La Disposizione della Sentenza è divisa in due parti.

La prima dichiara i fatti, de' quali l' Incolpato è giudicato reo,

La seconda applica a questi fatti la pena inflitta dalla Legge.

Il Testo della Legge penale è letto nell' Udienza dal Presidente, ed è inserito nella seconda parte della Sentenza.

108. Ogni contravenzione ai cinque Articoli precedenti porta seco nullità.

109. Il Giudicato si eseguisce ad inchiesta del Prefetto Consolare.

Gli Atti però per il pagamento delle ammende, e confische, che il Tribunale potrebbe pronunciare, si faranno ad istanza del Questore della Municipalità, nel di cui Circondario esiste il Tribunal di Censura.

110. Il Prefetto Consolare è tenuto fra tre giorni dopo la pubblicazione della Sentenza, di mandarne un Estratto al Prefetto Consolare presso li Tribunali Civili, e Criminali del Dipartimento.

111. Il Condannato, la parte querelante, o il Prefetto Consolare, che vogliono appellare, son tenuti di passarne la loro dichiarazione alla Cancelleria del Tribunal di Censura dieci giorni al più tardi dopo il giorno della Sentenza.

Nello spazio di questi dieci giorni si sospende l'esecuzione del Giudicato.

112. L'istanza, che contiene i motivi di appello è rimessa alla Cancelleria del Tribunal di Censura dentro li dieci giorni accordati dalla Legge per appellare.

Essa è sottoscritta dall'Appellante, o dal suo Procuratore.

In quest'ultimo caso la Procura è unita all'istanza di Appellazione.

Il tutto sotto pena di decadere dall'appello.

113. L'istanza di appello è rimessa dal Prefetto Consolare alla Cancelleria del Tribunal Criminale del Dipartimento il giorno dopo la produzzione, che ne è stata fatta nella Cancelleria del Tribunale di Censura.

114. L'Appello interposto dal Prefetto Consolare presso li Tribunali Civile e Criminale del Dipartimento non è soggetto alle disposizioni dei tre Articoli precedenti.

Il Prefetto Consolare presso li Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento ha un Mese di tempo dal giorno della pubblicazione della Sentenza per notificare all'Incolpato l'Appellazione interposta, o che questi sia stato assoluto, o condannato.

115. L'appello è portato avanti il Tribunal Criminale del Dipartimento.

116. Esso è giudicato in Udienza sulla relazione fatta da uno de' Giudici sotto pena di nullità.

Digitized by Google

Questa relazione si fa dentro un Mese dalla notificazione dell' Appello.

117. L' Incolpato, sia egli stato condannato, o assoluto, la parte querelante, e il Prefetto Consolare presso li Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento sono ascoltati in seguito della Relazione, prima però, che il Relatore, e gli altri Giudici palesino la loro opinione, il tutto sotto pena di nullità.

I Testimonj possono essere intesi di nnovo, se l' Incolpato, o il Prefetto Consolare presso li Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento lo richiedono.

118. Il Tribunale Criminale rigetta l' appellazione, o annulla il Giudicato.

Nell' uno, e nell' altro caso egli motiva la sua decisione.

TITOLO IV.

Procedura avanti il Giurì di Accusa.

119. Ogni Direttore di Giurì tiene un Registro, nel quale nota per ordine di data li *Visto*, che pone in esecuzione dell' Articolo 39.

120. Dentro le 24. ore dalla traduzione di un Incolpato alla Casa di Arresto il Direttore del Giurì lo interroga, e fa tener nota delle sue risposte.

Questa nota è tenuta dallo Scriba, che la firma, come anche fa il Direttore del Giurì.

121. Dopo aver sentito l' Incolpato, se è presente, e letti i Documenti, il Direttore del Giurì esamina all' istante, se le formalità prescritte dalla Legge per la validità del Mandato di Arresto sono state osservate.

In caso, che non siano state osservate, e se si avvede, che l' Official di Polizia non era competente secondo le regole prescritte dagli Articoli 31. 32. e 33., egli annulla il Mandato di Arresto, e ne rilascia subito uno nuovo, se vi ha luogo, altrimenti pone l' Incolpato in libertà.

122. Il Direttore del Giurì si assicura in seguito della sua competenza, e se trova, che l' affare non doveva essere indirizzato a lui, ma ad un altro Direttore di Giurì secondo le regole prescritte negli Artic. 25. e 49., da un Ordine per rimetterlo al Direttore del Giurì competente, e far condurre dinanzi a lui l' Incolpato, se si trova presente.

123. Compiti questi preliminari, se l' affare ha per og-

getto un delitto, che non porti pena afflittiva, o infamante, il Direttore del Giurì da un' Ordine, col quale rimette l' affare al Tribunal di Censura, a meno che il fatto non sia di competenza del Tribunal di Polizia, nel qual caso egli lo rimette a questo Tribunale, annullando il Mandato di arresto.

124. Se si tratta al contrario di un delitto, che porti pena afflittiva, o infamante, egli fa un Decreto, col quale traduce l' Incolpato avanti il Giurì d' Accusa.

125. Gli Ordini menzionati negli Artìcoli 121. 122. 123. 124. son preceduti dalle Conclusioni del Prefetto Consolare presso li Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento.

126. Allorchè il delitto, che hà data luogo al Mandato di Arresto, non porta una pena afflittiva, ma solamente una pena infamante, o minore, il Direttore del Giurì mette provvisoriamente l' Incolpato in libertà, se questi lo domanda, e se inoltre da una Sicurtà solvibile di ripresentarsi alla Giustizia, ogni volta, che ne sarà richiesto.

Per quest' effetto il Fidejussore offerto dall' Incolpato fa la sua obbligazione. e nella Concelleria del Direttore del Giurì, o avanti un Notaro, di pagare alla Repubblica una somma di seicento scudi, in caso che l' Incolpato sia contumace nel ripresentarsi alla Giustizia.

Questo pagamento viene effettuato, accadendo il caso, con un' Ordine del Direttore del Giurì dato a richiesta del Prefetto Consolare, a nome del quale il Questore Municipale procederà all' esecuzione.

127. Immediatamente dopo aver dato l' Ordine per tradurre l' Incolpato avanti il Giurì di accusa, se non vi è parte querelante, o denunciante, il Direttore del Giurì stende l' Atto di Accusa.

128. Nel caso, in cui vi sia una parte querelante, o denunciante, il Direttore del Giurì non può stender l' Atto di accusa, se non dopo trascorsi due giorni dall' arrivo dell' Incolpato nella Casa di Arresto, e dopo la rimessione de' Documenti fra le mani del suo Scriba; ma passata questa dilazione, senza che la Parte sia comparsa, egli è tenuto di procedere, come si prescrive nell' Articolo precedente.

129. Se per altro vi fossero de' nuovi Testimoni, non sentiti avanti l' Official di Polizia giudiciaria, Il Direttore del Giu-

Digitized by Google

rì li fa citare avanti di se, riceve le loro deposizioni segretamente, e le fa scrivere dal suo Scriba.

130. Quando vi è una Parte querelante, o denunciante, e che essa si presenta al Direttore del Giurì, o in persona, col mezzo di un Procuratore speciale nel termine fissato dall' Articolo 128., l'Atto di Accusa si stende di concerto colla medesima.

131. Se il Direttore del Giurì, e la Parte querelante, o denunciante non possono convenire o sopra i fatti, o sopra la natura dell' Atto di Accusa, ognuno di loro stende separatamente il suo Atto di Accusa.

132. L'Atto di accusa non può esser formato, che per un delitto, che porti pena afflittiva, o infamante.

133. L'Atto di accusa espone il fatto, e tutte le sue circostanze.

Quello, e quelli, che ne sono l'oggetto, vi sono chiaramente descritti, e nominati.

La natura del delitto vi è determinata colla maggior precisione possibile.

134. L'Atto di accusa non è presentato al Giurì, che dopo essere stato comunicato al Prefetto Consolare, che vi pone il suo *Visto*.

135. Se è stato un Processo verbale per far costare del Corpo del Delitto, si annette all' atto di accusa, che ne fa espressa menzione, per essere presentato unitamente al Giurì.

136. Ogni Atto di accusa, nel quale non sono state osservate le disposizioni de' sette Articoli precedenti, è nullo egualmente che tuttociò, che possa esser stato fatto in seguito.

137. Allorchè più incolpati sono implicati nella stessa procedura, o allochè più delitti sono imputati allo stesso Incolpato; il Direttore del Giurì può stendere uno, o più Atti di accusa a norma di ciò, che risulta dalli documenti relativi alle differenti specie di delitti.

138. Per' altro il Direttore del Giurì sotto pena di nullità non può formare atti di accusa per uno stesso individuo sulle differenti diramazioni, e circostanze di uno stesso *delitto*, o su i delitti connessi, i documenti de'quali si trovano prodotti nello stesso tempo avanti di se.

139. Quando l' atto di accusa è formato, e vi è stato ap-

Digitized by Google

posto il *Visto* del Prefetto Consolare, i Giurati sono convocati per ammetterlo, o rigettarlo.

140. I Giurati essendo adunati nel giorno indicato il Direttore del Giurì in presenza del Prefetto Consolare indrizza loro le parole seguenti.

„ Cittadini, promettete Voi di esaminare con attenzione i Testimonj, e li documenti, che vi saranno presentati, di conservarne il segreto, di spiegarvi con lealtà sull' Atto di Accusa, che vi sarà rimesso, e di non seguire, nè i movimenti dell' odio, o della malignità, nè quelli del timore, o della benevolenza?

Ciascuno de' Giurati risponde individualmente

Io lo prometto.

141. Il Direttore del Giurì espone in seguito ai Giurati l'oggetto dell' Accusa, spiega loro con chiarezza, e semplicità le funzioni, che devono adempire, ed affinchè non perdano mai di vista l' oggetto della loro missione, fa ad essi la lettura della seguente istruzione, che resta scritta in caratteri grandi nella Sala destinata per le loro deliberazioni.

„ I Giurati d'Accusa non devono giudicare, se l'Incolpato è reo, o nò; ma solamente se vi sono delle prove sufficienti per fondamento dell' Atto di Accusa.

„ Essi comprenderanno facilmente lo scopo delle loro funzioni, rammentandosi i motivi, che hanno determinato la Legge a stabilire un Giurì di Accusa.

„ Questi motivi hanno la loro base nel rispetto per la libertà individuale. La Legge attribuendo al Ministero attivo della Polizia il diritto di arrestare un Uomo incolpato di un delitto, ha limitato questo potere al solo Atto dell'Arresto.

„ Ma una semplice prevenzione, che sovente ha potuto bastare per assicurarsi di un Uomo, non basta per privarlo della sua libertà, per istruire contro di lui un Processo, ed esporlo a subire l' apparato di un Giudizio Criminale.

„ La Legge ha prevenuto questo pericoloso inconveniente, e nel medesimo istante, nel quale un Uomo è arrestato dalla Polizia, egli trova de' mezzi facili, e pronti di ricuperare la sua libertà, se egli non l'ha perduta, che per l'effetto di un errore, o di sospetti mal fondati, ovvero se il suo Arresto non è stato, che il frutto dell' intrigo, della violen-

Digitized by Google

„ za, o di un abuso di autorità. E' duopo allora, che si ar-
„ ticoli contro di lui un fatto grave; più non bastano i sem-
„ plici sospetti, una semplice prevenzione, ma forti presun-
„ zioni, un principio di prove determinanti devono provocare
„ la decisione de' Giurati per l' ammissione dell' Atto d'Accusa.

142. Dopo la lettura di questa istruzione il Direttore del Giurì, sempre alla presenza del Prefetto Consolare, legge l'Atto di Accusa, i documenti relativi, le deposizioni de' Testimonj, e gl' Interrogatorj dell' Incolpato.

Dipoi li Testimonj si sentono a viva voce, come pure la parte querelante, o denunciante, se si trova presente.

Fattociò il Direttore del Giurì, ed il Prefetto Consolare si ritirano, dopo aver consegnato ai Giuràti tutti i documenti, eccettuate le deposizioni scritte de' Testimonj, e gli esami dell' Incolpato.

143. Ogni contravvenzione alli tre Articoli precedenti porta seco nullità.

144. I Giurati di accusa hanno per Capo il più anziano fra loro, esso presiede ai medesimi, e raccoglie i voti.

145. Essi non hanno il diritto di esaminare, se il delitto espresso nell' Atto di accusa meriti pena afflittiva, o infamante.

146. Così pure il Direttore del Giurì non ha il diritto di esaminare, se in una procedura fatta da un Officiale di Polizia giudiciaria relativamente a un delitto portante di sua natura pena afflittiva, o infamante, le circostanze, e le prove sieno, o nò gravi abbastanza per determinare un accusa, ed egli non può sotto questo pretesto ricusare di stendere l' Atto di accusa.

147. Se il maggior numero de' Giurati, trova che l' accusa dev' essere ammessa, il loro Capo pone in fine dell' Atto questa formola affermativa = *La dichiarazione del Giurì è = Sì, vi è luogo*.

Se il maggior numero de' Giurati, o solamente quattro di essi trovano, che l' accusa non dev'essere ammessa, il Capo pone in fine dell' Atto questa formola negativa = *La dichiarazione del Giurì è = Nò, non vi è luogo* =.

148. Nel caso menzionato nell' Articolo 131., quando cioè il Direttore del Giurì, e la parte querelante, o denunciante hanno presentato ciascuno un' Atto di Accusa separato, i Giurati determinano quale delle due accuse debba aver luogo, po-

Digitized by Google

nendo in fine di uno degli Atti col ministero del loro Capo la formola affermativa *Sì vi è luogo* =, ed in fine dell' altr' Atto la formola negativa = *Nò, non vi è luogo* =

Se sembra ad essi, che nessuna delle due accuse debba esser ammessa, il loro Capo pone la formola negativa in fine delli due Atti.

149. Se li Giurati credono, che vi è luogo ad un accusa, ma diversa da quella espressa nell' Atto, o Atti di accusa, sopra i quali deliberano, il loro Capo pone in fine *la dichiarazione del Giurì è = Non vi è luogo alla presente accusa* =

150. In questo caso il Direttore del Giurì sulle deposizioni scritte de' Testimonj, e sugli altri indizj può formare un nuovo Atto di accusa.

La parte querelante, o denunciante, che ha presentato un Atto di accusa, sul quale il Giurì ha pronunciato nella maniera enunciata nell' Articolo precedente, ha la stessa facoltà.

151. In tutti i casi la dichiarazione de' Giurati è datata, e sottoscritta dal loro Capo sotto pena di nullità.

Egli la rimette in loro presenza al Direttore del Giurì, che ne stende Processo verbale.

152. I Giurati sono tenuti di porre in fine dell' Atto, o degli Atti di accusa una delle tre formole indicate negli antecedenti Articoli 147. 148., e 149.

153. In caso di contravenzione il Direttore del Giurì non può ricevere la loro dichiarazione.

Egli sente il Prefetto Consolare, ed a sua richiesta pronuncia la nullità delle Dichiarazioni, Processi verbali, ed altri Atti, che i Giurati abbian potuto fare.

154. Egli ordina inoltre, che i giurati si adunino di nuovo, e procedano prima di sciogliersi in conformità della Legge.

155. In caso di rifiuto, o di resistenza dalla parte de' Giurati, il Direttore del Giurì, dopo aver di nuovo sentito il Prefetto Consolare, li condanna inappellabilmente ad un' ammenda, che non può esser minore di scudi venti, nè maggiore di scudi Cento per ciascuno di loro, senza pregiudizio di procedere criminalmente ne' casi previsti dalla Legge.

156. Allorchè molti Incolpati sono compresi nello stesso Atto di Accusa, i Giurati possono divi dere la loro dichiarazione, ammetter l' accusa contro gli uni, e rigettarla riguardo agli altri.

Digitized by Google

In questo caso il loro Capo scrive in fine dell' Atto questa formola = *Vi è luogo contro il tale, e tale.* =

157. Se i Giurati pronunciano, che non vi è luogo all'accusa, il Direttore del Giurì mette subito in libertà l'Incolpato, e ne da avviso al Prefetto Consolare presso il Tribunal Criminale del Dipartimento.

158. Egli ne dà similmente avviso nel caso dell'Articolo 29. all' Ofiziale di Polizia giudiciaria, che ha rilasciato il Mandato di Accesso, e gli ordina di far cessare ogni procedura, o detenzione dell'Incolpato.

159. L'Incolpato, riguardo al quale il Giurì di accusa ha dichiarato, che non vi è luogo all' accusa, non può più esser processato per ragione del medesimo fatto, se pure non venga presentato un nuovo Atto di accusa, fondato sopra nuovi indizj, che lo aggravino.

160. Se il Giurì di accusa dichiara, che vi è luogo all' accusa, il Direttore del Giurì procede come appresso.

161. Se l' Incolpato è stato precedentemente ammesso a prestar cauzione in conformità di ciò, che si prescrive nell'Articolo 126., il Direttore del Giurì dà subito un ordine, col quale gl' ingiunge di presentarsi avanti il Tribunale Criminale per tutti gli Atti della procedura, e di eleggere il Domicilio nel luogo, in cui questo Tribunale tiene le sue Sedute, il tutto sotto pena di esservi costretto colla forza.

162. Se l' Incolpato non è stato ammesso a dar cauzione, il Direttore del Giurì rilascia subito un ordine di Cattura contro l' Accusato.

163. Gli ordini menzionati ne' due articoli precedenti vengono notificati all' Accusato, a cui se ne lascia una copia.

Essi son nulli, se non contengono il nome dell' Accusato, li suoi connotati, la sua professione, e il suo domicilio, se sono noti, come anche la copia dell' Atto di accusa, e se essi non indicano la Legge, in conformità della quale sono spediti.

164. Il Mandato di cattura deve contenere inoltre l' ordine di condurre l' Accusato alla Casa di Giustizia stabilita presso il Tribunal Criminale.

165. Il Direttore del Giurì sotto pena di sospensione dalle sue funzioni, è tenuto di darne avviso, tanto alla Municipalità del luogo, ove si è radunato il Giurì di accusa, quan-

to alla Municipalità del Domicilio dell' Accusato, se questo è noto.

166. In virtù del Mandato di Cattura, e nelle ventiquattr' ore seguenti la notificazione, l' Accusato è trasferito dalla Casa di Arresto alla Casa di Giustizia.

S' egli non è arrestato, dev' esser preso in qualunque luogo si trovi.

167. Se in forza del Mandato di Cattura l' Accusato non può esser preso, si procede contro di lui in contumacia, come si prescrive quì appresso.

168. Le perquisizioni, procedure, notificazioni, ed altri atti qualsivogliano, che hanno luogo in forza degli Ordini del Direttore del Giurì, menzionati quì sopra negli articoli 161., e 162., si fanno a richiesta, e sollecitazione del Prefetto Consolare stabilito presso di lui.

TITOLO V.

Procedure dopo la dichiarazione affermativa del Giurì di Accusa.

169. Niuno per un delitto, che esigga pena afflittiva, o infamante può esser processato avanti il Tribunal Criminale, e giudicato, se non in seguito di un' accusa legalmente ammessa da un Giurì composto di otto Cittadini.

170. Quando il Giurì ha dichiarato, che vi è luogo all' accusa, il Processo, e l' Accusato, s' egli è detenuto, sono trasportati dentro 24. ore per ordine del Prefetto Consolare presso il Direttore del Giurì al Tribunal Criminale del Dipartimento.

Le 24. ore corrono dal momento della notificazione del Mandato di Cattura, o di presentarsi.

171. Se il Tribunal Criminale del Dipartimento è stabilito in una Comune al di sotto di ventimila Abitanti, l' Accusato nell' uno, o l' altro de' due casi seguenti può ricusarlo, e domandare di esser giudicato da uno de' Tribunali Criminali de' Dipartimenti più vicini.

Questi due casi sono

1. Quando la dichiarazione del Giurì di accusa è stata fatta nella Comune, ove è stabilito il Tribunal Criminale.

2. Quando la Comune, ove è stabilito il Tribunal Criminale, è quella stessa della residenza abituale dell' Accusato.

172. L' Accusato ne' due casi espressi nell' Articolo precedente notifica la sua scelta alla Cancellaria del Direttore del Giu-

Digitized by Google

rì nello spazio di 24. ore dalla notificazione, che gli è stata fatta (in persona, se egli è detenuto, o al luogo della sua residenza, se è stato ammesso a cauzione) del Mandato di cattura, o di presentarsi.

173. In questi due casi medesimi il Mandato di Cattura, o di presentarsi fa menzione espressa del diritto di ozzione accordato dalla Legge all'Accusato, e de' Tribunali Criminali, fra i quali può esercitarlo.

Mancando questa menzione, lo spazio di 24. ore fissato dall' Articolo precedente non corre, e l' Accusato può esercitare il suo diritto di ozzione, fintantochè non è comparso avanti il Giurì di Giudizio.

174. Quando la stessa accusa comprende più persone attualmente detenute, se una di loro solamente fa la sua scelta, il Tribunale, che essa sceglie, è preferito.

Se esse non possono accordarsi intorno al Tribunale, il Direttore del Giurì li fa estrarre a sorte prima di stendere il suo Mandato di cattura, o di presentarsi, e indica in questo mandato il Tribunale destinato dalla sorte.

175. Dopo le 24. ore accordate all' Accusato per fare la sua scelta, egli è tradotto in conformità dell' Articolo 170. alla Casa di Giustizia del Tribunale, ch' egli ha scelto, e non avendo scelto a quella del Tribunal diretto.

176. Se l' Accusato, contro il quale è stato rilasciato il Mandato di cattura, e che si trova nel caso dell' ozzione, non è attualmente detenuto, i documenti del Processo dopo le 24. ore, di cui si è parlato, son mandati alla Cancelleria del Tribunal diretto.

177. Quando nel caso, in cui ha luogo l' ozzione, l' Accusato, che non si sia potuto prendere col Mandato di accesso, o di arresto dell' Officiale di Polizia giudiciaria, viene ad esser preso in forza del Mandato di cattura; l' Esibitore del Mandato lo conduce avanti il Pretore del Luogo, ove lo ha trovato per farvi la dichiarazione della scelta, di cui si è parlato, o del rifiuto di essa.

178. Allorchè più Accusati sono stati arrestati nello stesso tempo, nella maniera prevista nel precedente articolo, se uno di loro solamente dichiara la sua scelta, il Tribunale, ch' egli ha scelto, è preferito.

Se non possono accordarsi sulla scelta del Tribunale, il Pretore, davanti il quale sono condotti, li fa tirare a sorte.

179. Il Pretore conserva la minuta del Processo verbale, che forma nel caso dei due articoli precedenti, e ne dà una Copia autentica all' Esibitore del Mandato di cattura, ordinandogli di condurre l' Accusato avanti il Tribunale, ch' è stato scelto, ed in mancanza di scelta avanti il Tribunal diretto.

180. L' Esibitore del Mandato, immediatamente dopo aver condotto l' Accusato nella Casa di Giustizia del Tribunale, ch' egli ha scelto, in mancanza di scelta, in quella del Tribunal diretto, rimette alla Cancelleria dell' uno, o dell' altro la Copia autentica del Processo verbale menzionato nell' Articolo precedente, ed il Mandato di Cattura.

181. Lo Scriba notifica questi due Atti al Prefetto Consolare, e se il Tribunale, che l' Accusato ha preferito, non è il Tribunal diretto, il Prefetto Consolare fa notificare questi Atti col mezzo di un Usciere alla Cancellaria del Tribunal diretto.

In seguito di questa notificazione, e della richiesta, che il Prefetto Consolare ne fa coll' Atto medesimo di notificazione, il Tribunal diretto gli manda subito i Documenti del Processo.

182. In nessun caso la facoltà di scegliere può esser esercitata da quelli fra più accusati compresi nello stesso Atto di accusa, che sono arrestati posteriormente alla scelta già fatta da uno de' coaccusati, e in difetto di scelta dopochè sono stati trasferiti alla Casa di Giustizia del Tribunal diretto.

183. In tutti i casi, ventiquattr' ore al più tardi dopo l' arrivo dell' Accusato alla Casa di Giustizia, e la trasmissione de' Documenti alla Cancelleria, egli è ascoltato dal Presidente, o da uno de' Giudici incaricato da lui a quest' effetto.

Lo Scriba tien nota delle sue risposte, ed il Presidente la unisce ai documenti.

184. Le note degli Interrogatorj subiti dall' Incolpato avanti il Pretore, ed il Direttore del Giurì, e dall' Accusato avanti il Presidente del Tribunal Criminale, unitamente cogli altri documenti son comunicate al Prefetto Consolare prima della convocazione del Giurì di Giudizio.

185. Se il Prefetto Consolare, e la parte querelante, o l'Accusato hanno Testimonj da produrre, i quali non siano ancora stati sentiti avanti l' Offizial di Polizia, o il Direttore del

Digitized by Google

Giurì, le loro Deposizioni, prima che si aduni il Giurì di Giudizio, son ricevute dal Presidente, o da un Giudice del Tribunale Criminale deputato da lui a quest' effetto.

186. Se li Testimonj da sentirsi abitano fuori del Cantone, nel Circondario, del qual è stabilito il Tribunal Criminale, il Presidente per ricever queste deposizioni può darne la commissione ad un Direttore di Giurì, o ad un Offiziale di Polizia giudiciaria, che dopo averle ricevute, le manda chiuse, e sigillate nelle dovute forme alla Cancelleria del Tribunal Criminale.

187. Nell' uno, e l' altro caso esse son comunicate al Prefetto Consolare, ed all' Accusato sotto pena di nullità di qualunque procedura ulteriore.

188. L' Accusato similmente e sotto la stessa pena, dopo il suo interrogatorio avanti il Presidente, riceve copia degli altri documenti del Processo.

Questa Copia gli vien data gratis dallo Scriba.

189. L' Accusato può scegliere uno, o più Difensori per ajutarlo nella difesa.

In difetto di scelta per parte sua al tempo del suo Interrogatorio il Presidente, o il Giudice, che lo interroga, gli destina un Difensore immediatamente sotto pena di nullità.

Questa destinazione resta nulla, se prima che si apra la discussione, l' Accusato sceglie da se stesso un altro Difensore.

190. I Difensori dell' Accusato non possono communicare con lui, se non dopo il suo Interrogatorio.

191. Il Presidente, quando lo crede utile alla scoperta della verità può differire, o sospendere questa communicazione, e tener l' Accusato in segreto per un tempo determinato, purchè gli lasci uno spazio sufficiente per preparare i suoi mezzi di difesa, prima che si aduni il Giurì di Giudizio.

In caso di difficoltà il Tribunal Criminale ne decide.

192. Subito dopo l' Interrogatorio dell' Accusato, i documenti sono communicati al Prefetto Consolare, che esamina, se le formalità prescritte dalla Legge, sono state osservate, tanto nella spedizione del Mandato di arresto fatta dall' Offiziale di Polizia giudiciaria, che nella formazione del Processo.

193. Se trova, che le formalità sono state osservate, egli scrive in fine del Mandato di cattura, o di presentarsi queste parole = *La Legge autorizza.* =

Digitized by Google

194. Se si avvede, che le formalità non sono state osservate, egli scrive in fine del Mandato di Cattura, o di presentarsi, queste parole = *La Legge proibisca*, = e rimette le Carte al Presidente, il quale è tenuto di convocare il Tribunale nelle 24. ore seguenti per pronunciare all' Udienza sulla legalità, o illegalità del Mandato di arresto, o della procedura, dopo aver sentito il Prefetto Consolare.

195. Se il Tribunale giudica, che il Mandato di arresto è nullo, egli lo cassa con ogni altra procedura fatta in conseguenza, come anche la dichiarazione del Giurì di accusa, ed il Mandato di cattura, e di presentarsi, e fà tradurre l' Incolpato, se vi ha luogo, in istato di arresto provisorio avanti un altro Officiale di Polizia giudiciaria, il quale dopo averlo inteso lo mette in libertà, o decreta contro di lui un nuovo Mandato di arresto secondo le circostanze.

196. Essendo giudicato valido il Mandato di arresto, se il Tribunale decide, che le formalità legali non sono state osservate nella procedura fatta avanti il Direttore del Giurì, egli annulla l' Atto, che giudica difettoso con tutti gli Atti fatti posteriormente, e rimette l' Incolpato in istato di arresto avanti un altro Direttore di Giurì, che ricomincia la procedura dal primo atto affetto di nullità.

197. Essendo dichiarati validi il Mandato di arresto, e la procedura fatta avanti il Direttore del Giurì fino alla dichiarazione de' Giurati inclusivamente, se il Tribunale decide, che le formalità legali non sono state osservate nel Mandato di cattura, esso lo dichiara nullo, e ne rilascia un altro contro l' Accusato.

198. Nel caso dell' Articolo precedente, ed in quello, in cui il Tribunale ha dichiarati validi, tanto il Mandato di arresto, che la procedura fatta in seguito fino al Mandato di cattura inclusivamente, li documenti del Processo dentro le 24. ore dal Giudicato son rimessi al Prefetto Consolare.

199. Il Prefetto Consolare tostochè gli sono stati rimessi li documenti, è tenuto di fare le sue diligenze, perchè l' Accusato possa esser giudicato nella prima adunanza del Giurì di Giudizio, che sarà convocata dopo il suo arrivo.

200. Il Giurì di Giudizio si raduna il giorno 15. di ogni mese per la Convocazione, che se ne fà il giorno 5. dal Presidente, come si prescrive in appresso.

Digitized by Google

201. Se il Prefetto Consolare, o l' Accusato hanno dei motivi per domandare, che l' affare non sia proposto nella prima adunanza del Giurì, essi presentano al Tribunal Criminale un istanza per ottenere la proroga.

202. Il Tribunale decide, se questa proroga deve, o nò essere accordata.

Se esso l' accorda, non può prolungare la dilazione al di là dell' Adunanza del Giuri, che avrà luogo li 15. del Mese seguente.

203. L'istanza di proroga non può essere ammessa, se non è presentata prima del giorno quinto del Mese, dopo il quale la detta proroga si domanda.

204. Gli Accusati, i quali non arrivano allla Casa di Giustizia, che dopo la convocazione del Giurì di Giudizio, possono esser giudicati da questo Giurì, se il Prefetto Consolare lo richiede, e se essi vi consentono.

205. Il numero di dodici Giurati, e di tre Aggiunti è necessario, sotto pena di nullità, per formare un Giurì di Giudizio.

206. Nel giorno fissato per l' Adunanza del Giurì, il Tribunal Criminale essendosi radunato in Seduta, li dodici Giurati, e li tre Aggiunti si trasferiscono nell' interno dell' Uditorio.

207. Li dodici Giurati prendono posto tutti insieme, secondo l' ordine della loro nomina sopra Sedie separate dal Pubblico, e dalle parti, dirimpetto a quelle, che son destinate all' Accusato, ed ai Testimonj.

208. Li tre Giurati Aggiunti prendono posto ancor essi nell' infimo dell' Uditorio, ma separatamente dagli altri.

TITOLO VI.

Dell' Esame avanti il Giurì di Giudizio.

209. Il Tribunale, e li Giurati essendo adunati, il Presidente fa entrare nell' interno dell' Uditorio l' Accusato, i suoi Difensori, li Testimonj, e la parte querelante, se vi è.

L' Accusato comparisce alla Barra libero, senza ferri, e solamente accompagnato dalle Guardie per impedirgli la fuga.

Il Presidente gli dice, che può sedere, gli domanda il suo nome, la sua età, la sua professione, la sua abitazione, e ne fa tener nota dallo Scriba.

210. Li Difensori dell' Accusato promettono in seguito di non impiegare, che la verità nella di lui difesa.

Digitized by Google

211. Dopo aver ricevuto questa promessa, il Presidente del Tribunale indirizza ai Giurati, e loro Aggiunti il discorso seguente.

CITTADINI

„ Promettete Voi di esaminare colla più scrupolosa attenzione le imputazioni, che sono proposte contro *il tale*..... „ di non parlarne con alcuno fin dopo la vostra dichiarazione, „ di non parlarne con alcuno fin dopo la vostra dichiarazione, „ di non ascoltare nè l'odio, o la malignità, nè il timore, o „ la benevolenza, di decidervi dopo le prove, che saranno allegate a difesa, e contro, secondo la vostra coscienza, e la „ vostra intima, e profonda convinzione coll'imparzialità, e con „ la fermezza, che convengono ad un Uomo libero?

Ciascuno de' Giurati, e de' loro Aggiunti chiamati nominalmente dal Presidente risponde

Io lo prometto =

212. Subito dopo il Presidente avverte l'Accusato di fare attenzione a quanto è per ascoltare.

Egli ordina allo Scriba di legger l'Atto di accusa.

Lo Scriba fa questa lettura a voce alta, e intelligibile.

213. Dopo questa lettura il Presidente ricorda all'Acousato più chiaramente, che sia possibile ciò che è contenuto nell'Atto di accusa, e gli dice „ Ecco di che Voi siete accusato; Voi „ sentirete le prove, che son prodotte contro di Voi „

214. Il Prefetto Consolare espone il Soggetto dell'accusa, e presenta la lista de' Testimonj, che devono esser sentiti, o a sua istanza, o ad istanza della Parte querelante.

Questa lista non può contenere, che Testimonj, de' quali i nomi, l'età, la professione, e il domicilio siano stati notificati all'Accusato ventiquattr' ore almeno prima dell'esame.

Nè il Prefetto Consolare, nè la Parte querelante possono sotto pena di nullità farne sentire degli altri.

215. La lista menzionata nell'Articolo precedente è letta ad alta voce dallo Scriba.

216. Il Presidente ordina in seguito ai Testimonj di ritirarsi in una Camera destinata a quest'effetto, e dalla quale non possono sortire, che per deporre.

217. Li Testimonj depongono separatamente un dopo l'altro, secondo l'ordine della lista.

Digitized by Google

218. Il Presidente, prima di ricevere la deposizione di ciascun Testimonio, gli fa promettere = di parlare senz' odio, e „ senza timore, di dire la verità, tutta la verità, nient' al- „ tro, che la verità =

219. Gli domanda in seguito, se conosceva l' Accusato prima del fatto menzionato nell' Atto di accusa, s' egli è parente, o affine dell' Accusato, o della Parte querelante, ed in qual grado.

Gli domanda nello stesso tempo, s'egli è addetto al servizio dell' uno, o dell' altro.

220. Ciò fatto, il Testimonio depone colla sua propria bocca, e senza che possa essere scritta la sua Deposizione.

221. Dopo ciascuna Deposizione, il Presidente domanda al Testimonio, s'egli ha inteso di parlare dell' Accusato presente.

Domanda poi all' Accusato, se vuole rispondere a ciò, che è stato detto contro di lui.

L'Accusato può da se stesso, e col mezzo de' suoi Difensori interrogare il Testimonio, e dire tanto contro la di lui persona, che contro la sua deposizione tuttociò, che giudica utile alla propria difesa.

222. Il Presidente può egualmente domandare al Testimonio, e all' Accusato tutti gli schiarimenti, che stima necessarj alla manifestazione della verità.

Li Giudici, il Prefetto Consolare, e li Giurati hanno la stessa facoltà, domandando la parola al Presidente.

223. Ogni Testimonio dopo la sua Deposizione resta nell' Uditorio, fintantochè i Giurati si siano ritirati per dare la loro dichiarazione.

224. Dopo sentiti i Testimonj prodotti dal Prefetto Consolare, e dalla Parte querelante, l'Accusato fa sentire i suoi, se ne ha.

225. L'Accusato può far sentire de' Testimonj per attestare, ch' egli è Uomo di onore, di probità, e di una condotta irreprensibile.

I Giurati fanno di queste deposizioni quel conto, che è di ragione.

226. Non possono essere ascoltati, come Testimonj, o ad istanza dell' Accusato, o ad istanza del Prefetto Consolare, o della Parte querelante.

1. Il Padre, la Madre, l'Avo, l'Ava, o altro Ascendente dell' Accusato,

2. Suo Figlio, sua Figlia, Nipote, o altro Discendente,

3. Suo Fratello, o sua Sorella.

4. I suoi Affini ne' Gradi suddetti.

5. Sua Moglie, suo Marito, anche dopo il divorzio legalmente pronunciato.

Il Prefetto Consolare, e la Parte querelante non possono similmente produrre per Testimonj i Denunciatori, quando si tratta di delitti, la denuncia de' quali è ricompensata con danaro dalla Legge, o allorchè il Denunciante può in qualunque altra maniera trar profitto dall' effetto della sua denuncia.

227. I Testimonj, che non hanno deposto precedentemente in iscritto, possono essere intesi nella discussione cioè,

A richiesta del Prefetto Consolare, o della Parte querelante, purchè siano stati citati, e che siano descritti nella lista nominata nell' Artic. 214.

Ed a richiesta dell' Accusato, quand' anche non avessero ricevuto per parte sua alcuna Citazione.

228. I Testimonj, da qualunque parte siano prodotti, non possono mai interpellarsi fra loro.

229. L'Accusato può da se stesso, o col mezzo de' suoi Difensori dimandare, che i Testimonj, in vece di deporre separatamente, come si dice all'Articolo 217., siano intesi alla presenza gli uni degli altri.

Egli può domandare ancora dopo che essi hanno deposto, che quelli, ch' egli indica, si ritirino dall' Uditorio, e che uno, o più di loro siano introdotti, e sentiti di nuovo, o separatamente, o in presenza gli uni degli altri.

230. Il Prefetto Consolare ha la stessa facoltà riguardo ai Testimonj prodotti dall' Accusato.

231. Durante l'esame, i Giurati, il Prefetto Consolare, e i Giudici possono prender nota di ciò, che loro sembra importante, sia nelle deposizioni de' Testimonj, sia nella difesa dell' Accusato, purchè la discussione non ne sia arrestata, o interrotta.

232. Nel decorso, o dopo le deposizioni il Presidente fa presentare all' Accusato tutti gli effetti trovatigli nel tempo del delitto, o dipoi, che possono servire a convinzione, e l'interpella a risponder personalmente, s'egli li conosce.

Digitized by Google

233. Non può esser letta ai Giurati alcuna deposizione scritta di Testimonj non presenti nell' Uditorio.

234. Quanto alle deposizioni scritte, che i Testimonj presenti hanno fatte, e quanto alle note scritte degl' Interrogatorj, che l'Accusato ha subito avanti l'Officiale di Polizia, il Direttore del Giurì, e il Presidente del Tribunal Criminale, non può esserne letto nel decorso delle discussioni, se non ciò, che è necessario per far osservare o ai Testimonj, o all' Accusato, le variazioni, contradizioni, e differenze, che possono trovarsi fra ciò, che dicono avanti il Giurì, e ciò che hanno detto precedentemente.

235. Se in seguito delle discussioni, la deposizione di un Testimonio sembrasse evidentemente falsa, il Presidente ne stende Processo Verbale, ed o per offizio, o a richiesta sia del Prefetto Consolare, sia della Parte querelante, sia dell' Accusato, e de' suoi Difensori fa metter subito in istato d'arresto questo Testimonio, e rilascia a quest' effetto contro di lui un Mandato di arresto, in virtù del quale lo fa condurre avanti il Direttore del Giurì di accusa del Circondario, nel quale risiede il Tribunal Criminale.

L' Atto di accusa in questo caso viene formato dal Presidente.

236. Nel caso, in cui l' Accusato, i Testimonj, o uno di loro non parlassero la stessa lingua, o idioma, il Presidente del Tribunal Criminale nomina per officio un Interprete di età di anni 25. almeno, e gli fa promettere di tradurre fedelmente, e secondo la sua coscienza i discorsi da communicarsi fra coloro, che parlano un diverso linguaggio.

L'Accusato, ed il Prefetto Consolare possono ricusare l'Interprete, allegando i motivi della loro ricusa.

Il Tribunale giudica di questi motivi.

237. L'Interprete di consenso dell' Accusato, e del Prefetto Consolare può esser scelto fra li Testimonj, e li Giurati.

238. In seguito delle Deposizioni vocali de' Testimonj, e de' rilievi, ai quali esse danno luogo, il Prefetto Consolare, e la Parte querelante, se vi è, sono ascoltati, e sviluppano i mezzi, nei quali è appoggiata l' Accusa.

L' Accusato, e i suoi Difensori possono rispondere ad essi.

La Replica è permessa al Prefetto Consolare, ed alla

parte querelante, ma l'Accusato è sempre l'ultimo ad aver la parola.

239. L'Accusato non avendo altro che dire in sua difesa, il Presidente dichiara, che le discussioni son terminate.

240. Il Presidente riassume l'affare, e lo riduce sulli punti i più semplici.

Egli fa rimarcare ai Giurati le principali prove in favore, e contro dell'Accusato.

Ricorda loro le funzioni, che devono adempire, e per quest'effetto legge ai medesimi la seguente istruzione, che è inoltre affissa in grandi caratteri nella Camera destinata alle loro deliberazioni.

„ I Giurati devono esaminare l'Atto di accusa, e Processi „ verbali, e tutti gli altri documenti del Processo, eccettuate „ le Deposizioni scritte de' Testimonj, le note scritte degl' in„ terrogatorj subiti dall'Accusato avanti l'Official di Polizia; „ il Direttore del Giurì, ed il Presidente del Tribunale Cri„ minale.

„ Su queste basi, e particolarmente sulle deposizioni, e „ le discussioni, che hanno avuto luogo in loro presenza, de„ vono essi fondare la loro convinzione personale, perchè que„ sta convinzione è quella, di cui qui si tratta. Questa convin„ zione è quella, che la Legge gl'incarica di enunciare, ed „ è questa sola convinzione, a cui la Società, e l'Accusato si „ riportano. La Legge non gli domanda conto de' mezzi, colli „ quali essi si son convinti, non gli prescrive le regole, dalle „ quali devono fare particolarmente dipendere la pienezza, e „ la sufficienza di una prova. Essa prescrive loro d'interrogar „ se medesimi nel silenzio, e nel raccoglimento, e di cercare „ nella sincerità della loro coscienza, quale impressione hanno „ fatto sopra di loro le prove allegate contro l'Accusato, ed i „ mezzi della sua difesa. La Legge non dice loro = Voi terre„ te per vero ogni Fatto attestato dal tale, e dal tal numero di „ Testimonj. Essa neppure dice loro: Voi non riguarderete co„ sufficientemente stabilita ogni prova, che non sia formata col „ tal Processo verbale, col tal documento, con tanti Testimo„ nj, con tanti indizj = Essa non fa loro, che questa sola do„ manda, la quale rinchiude tutta l'estensione de' loro doveri.

„ Avete voi un intima convinzione?

„ Ciò, che essenzialmente importa di non perder di vista, „ si è, ch'è, che ogni deliberazione del Giurì di Giudizio farsi „ sull' Atto di accusa. A quest' Atto devono i Giurati unicamen- „ te attaccarsi, ed essi mancano ai loro primi doveri, allorchè „ pensando alle disposizioni delle Leggi penali, considerando „ le conseguenze, che potrà avere per rapporto all' Accusato la „ dichiarazione, che essi devono fare. La loro missione non ha „ per oggetto il perseguitare, o punire il delitto. Essi non so- „ no chiamati, che per decidere, se costa del Fatto, e se l'Ac- „ cusato è, o non è colpevole del delitto, che gli viene im- „ putato=

241. In seguito il Presidente in nome, e col sentimento del Tribunale, fissa tutte le Questioni, che risultano tanto dall' Atto di accusa, quanto dalle discussioni, e che devono decidersi dai Giurati.

242. La prima questione tende esenzialmente a sapere, se costa, o no del fatto, che forma l' oggetto dell' Atto di accusa.

La seconda, se l' Accusato è convinto, o nò di averlo commesso, e di avervi cooperato.

Vengon in seguito le questioni, che sulla moralità del fatto, e la maggiore, o mininor gravità del delitto, risultano dall' Accusa, dalla difesa dell' Accusato, o dalle discussioni.

243. Nei delitti, che rinchiudono delle circostanze indipendenti le une dalle altre, come in un accusa di furto, per sapere, se è stato commesso di notte, con estrazione, di una persona domestica, con recidiva etc. le questioni relative a queste circostanze sono presentate ciascuna separatamente, senza che sia necessario di cominciare dalle meno aggravanti.

244 L' Accusato, i suoi Difensori, il Prefetto Consolare, ed i Giurati possono fare delle osservazioni sulla maniera, con cui le questioni sono stabilite, e il Tribunale ne decide al momento.

245. Non può essere proposta alcuna questione;

Non può esserne stabilita alcuna sopra fatti, che non siano dedotti nell' Atto di Accusa, qualunque siano le deposizioni de' Testimonj.

Ma i Giurati possono essere interrogati sopra una, o più circostanze non mentovate nell' Atto di accusa, quando anch' esse cangiassero il carattere del delitto risultante dal fatto, che vi è esposto.

Digitized by Google

Così sull' accusa di un atto di violenza esercitato verso una Persona il Presidente in seguito delle discussioni può proporre la questione per sapere, se quest' atto di violenza è stato commesso con disegno di uccidere.

246 Ogni contravvenzione alle regole prescritte dagli Articoli 220. 226. 233. 236. 241. 242. 245. porta seco nullità.

247. Il Presidente dopo aver enunciato le questioni, le rimette in iscritto ai Giurati in persona del loro Capo.

248. Egli parimenti rimette loro tutti i documenti del Processo, eccettuate le deposizioni scritte de' Testimonj, e gl' interrogatorj scritti dell' Accusato.

249. Egli annuncia loro, che la Legge gli obbliga a ritirarsi nella loro Camera per deliberare, e che vieta ad essi di communicar con alcuno fin dopo la loro dichiarazione.

250. Egli fa nel tempo medesimo ricondurre l' Accusato nella Casa di Giustizia.

251. I Giurati ritirati nella loro Camera vi discutono le questioni, che sono state proposte dal Presidente.

Quegli di loro, che si trova scritto il primo sulla Tabella, è il loro Capo.

252. Allorchè essi sono in istato di dare la loro dichiarazione fanno avvertire il Presidente.

Il Presidente incarica uno de' Giudici di ricevere nella Camera del Consiglio col Prefetto Consolare le dichiarazioni individuali, che i Giurati devono fare successivamente, ed in assenza gli uni degli altri.

253. Il Capo de' Giurati fa la dichiarazione il primo.

Quand' egli ha terminato resta nella Camera del Consiglio col Giudice, e col Prefetto Consolare.

Gli altri Giurati si ritirano a misura, che hanno fatto la loro dichiarazione.

254. Queste dichiarazioni si fanno nella maniera spiegata qui appresso.

255. Ogni Giurato dichiara in primo luogo se costa, o non costa del fatto dedotto nell' Atto di accusa.

256. Se questa prima dichiarazione è affermativa egli ne fa una seconda sull' Accusato, per decidere se è convinto, o nò.

257. Il Giurato, che ha dichiarato, che non costa del fatto, non deve fare alcun altra dichiarazione, ed il suo voto si conta in favore dell' Accusato nelle questioni seguenti.

Digitized by Google

258. Il Giurato, che avendo trovato, che costa del fatto dichiara, che l' Accusato non n' è convinto, non fa alcuna altra dichiarazione, ed il suo voto è egualmente contato in favore dell' Accusato nelle questioni, che potrebbero esser in appresso.

259. Il Giurato, che ha dichiarato, che costa del fatto, e che l'Accusato è convinto, dà in seguito la sua dichiarazione sulla moralità del fatto a tenore delle questioni intenzionali proposte dal Presidente.

260. Allorchè di più questioni intenzionali presentate nel loro ordine graduale un Giurato ne ha decisa una in favore dell' Accusato, egli non deve far più alcuna dichiarazione su quelli, che sieguono.

Ma finchè siegue a giudicarne una contro l' Accusato deve pronunciare sopra le questioni ulteriori, finchè abbia dato la sua opinione sopra tutte quelle, che il Tribunale ha stabilito.

Nelle questioni relative alle circostanze indipendenti l'una dall' altra, che si trovano nello stesso delitto, il Giurato, che ha votato sopra una in favore dell' Accusato, continua nullameno a dare la sua opinione sopra delle altre.

261. Li Giurati non possono pronunciare sopra altri delitti, che sopra quelli, dedotti nell' Atto di accusa, nè dispensarsi dal pronunciare sopra alcuno di quelli, che vi sono dedotti.

262. Ogni Giurato pronuncia le diverse dichiarazioni sopraccennate nella forma seguente.

Egli pone la mano sul cuore, e dice = *sul mio onore, e sulla mia coscienza costa del Fatto = l' Accusato è convinto* = ovvero = *l' Accusato non mi par convinto = Egli ha commesso il tal Fatto con prava intenzione, e studiosamente* = ovvero = *non mi pare che l'abbia commesso &c.*

263. Per contestare queste diverse dichiarazioni, si pongono sulla Tavola della Camera del Consiglio de' Bussoli bianchi, e neri.

Li Bussoli bianchi servono a contestare le opinioni, favorevoli all'Accusato, li neri contestano le opinioni, che gli sono contrarie.

Vi sono per il giudizio di ciascuna Causa tante paja di Bussoli, quante sono le questioni da decidersi dai Giurati, e sopra ciascuno è scritta l' affermativa, o la negativa secondo la destinazione.

Digitized by Google

264. Dopo ciascuna dichiarazione pronunciata ad alta voce, ogni Giurato sceglie nelle mani del Giudice, che gli presenta due palle, una nera, e l'altra bianca, quella propria ad esprimere la sua opinione, e la depone ostensibilmente nel Bussolo del colore corrispondente.

265. Per evitare ogni equivoco, i Bussoli sono costruiti in guisa, che la palla nera non possa entrare nell' apertura della palla bianca.

266. I dodici Giurati avendo terminato di dare le loro dichiarazioni individuali, rientrano tutti nella Camera del Consiglio.

267. I Bussoli sono aperti avanti di loro dal Giudice, presente il Prefetto Consolare, e le dichiarazioni parziali si riuniscono per formare la dichiarazione generale del Giurì.

268. Terminata la deliberazione, se ne stende il risultato in iscritto in altrettanti Articoli separati, quante sono state le questioni decise all' unanimità, o alla maggiorità assoluta nel caso dell'Art. 83 della Legge sull' organizzazione de' Tribunali.

269. Tutti i Giurati allora rientrano nell' Uditorio, e vi riprendono il loro posto.

Il Presidente domanda loro qual' è il risultato delle deliberazioni sopra ciascuna delle questioni, che loro ha presentate,

Il Capo de' Giurati si alza, e dice: *Sul mio onore, e sulla mia coscienza la dichiarazione del Giurì è, che ec.*

Egli legge questa dichiarazione tal qual' è stata stabilita nella Camera dei Giurati.

Egli la sottoscrive, e la rimette al Presidente, che similmente la sottoscrive, e la fa sottoscrivere dallo Scriba.

270. In caso di contravvenzione per parte dei Giurati ad una delle regole, che loro sono prescritte dagli Articoli 251., e seguenti, la loro dichiarazione è nulla, ed il Tribunal Criminale sotto pena di nullità del Giudicato, che potrebbe intervenire sul merito, è tenuto di rigettarla dal Processo, ordinando ai Giurati di ritirarsi subito nella loro Camera per formarne una nuova.

271. Incominciato che sia l' esame di un Processo, non può essere interrotto, nè sospeso, e dev' esser continuato sino alla dichiarazione del Giurì inclusivamente, salvi gl' intervalli necessarj pel riposo de' Giudici, de' Giurati, e de' Testimonj.

Digitized by Google

272. Nulladimeno allorchè un Testimonio, che è stato citato, non comparisce, il Tribunale a richiesta del Prefetto Consolare, e prima che siano aperte le discussioni, colla deposizione del primo Testimonio descritto sulla lista menzionata all' Articolo 214., può rimetter l' affare alla prossima Adunanza del Giurì di Giudizio.

273. In questo caso tutte le spese delle Citazioni, Attí, Viaggi de' Testimonj, ed altro diretto a far giudicare l' affare in questa Sessione, sono a carico del Testimonio, che non è comparso, ed egli vi è condannato ad istanza del Prefetto Consolare nello stesso Giudicato, che rimette le discussioni alla Sessione seguente.

Lo stesso giudizio ordina inoltre, che il detto Testimonio sarà condotto dalla forza pubblica alla prossima Seduta per farvi la sua deposizione.

274. In ogni altro caso il Testimonio, che non è comparso, è condannato ad un ammenda tripla della sua contribuzione personale.

Questa condanna si pronuncia in seguito delle discussioni, e prima di sciogliersi, a richiesta del Prefetto Consolare.

275. La via del reclamo è aperta contro questa condanna, egualmente che contro quella menzionata nell' Articolo precedente dentro i dieci giorni dalla Notificazione, che n' è stata fatta alla persona, ed al domicilio; ed il reclamo è ricevuto, se il Testimonio condannato prova, ch' egli è stato impedito da una malattia grave, o da una forza maggiore.

276. Tutti gli accusati presenti, che son compresi nello stesso Atto di Accusa, sono esaminati dallo stesso Giurì, e giudicati sulla stessa dichiarazione.

Per quest' effetto il Tribunale determina quegli, che dev' esser presentato il primo alla discussione, cominciando dal principale accusato, se vi è.

Gli altri coaccusati vi sono presenti, e possono fare le loro osservazioni.

Si fa in seguito una discussione particolare per ciascuno di essi sulle circostanze, che gli sono particolari.

TITOLO VII.

Del Giudizio, e dell' Esecuzione.

277. Allorchè l'Accusato è stato dichiarato non convinto, il Presidente senza consultare i Giudici, nè sentire il Prefetto Consolare, pronuncia, ch' egli è assoluto dall'Accusa, ed ordina, che sia posto subito in libertà.

278. Lo stesso è, se i Giurati hanno dichiarato, che il fatto è stato commesso *involontariamente, senz' alcuna intenzione di nuocere, o per la legittima difesa di se stesso, o di altri.*

279. Ogni Individuo così assoluto può procedere contro i suoi denunciatori per li danni, ed interessi.

Egli non può esser preso di nuovo, nè accusato per lo stesso fatto.

280. Se l'Accusato assoluto, come si è detto, dal fatto dedotto nell' Atto di Accusa, è stato incolpato di un altro fatto, sia con documenti, sia con le deposizioni de' Testimonj, il Presidente per officio, o sulla richiesta del Prefetto Consolare, ordina, che sia arrestato di nuovo.

Egli riceve i schiarimenti, che dà l'Incolpato sul nuovo fatto, rilascia, se vi ha luogo, un Mandato di Arresto contro di lui, e lo rimanda avanti il Direttore del Giurì del luogo, ove risiede il Tribunal Criminale, perchè si venga ad una nuova procedura.

281. Quando l'Accusato è stato dichiarato convinto, il Presidente in presenza del Pubblico lo fa comparire, e gli legge la dichiarazione del Giurì.

282. Sù di questa il Prefetto Consolare fa la sua istanza al Tribunale per l'applicazione della Legge.

283. La parte querelante fa egualmente la sua istanza al Tribunale per li danni, ed interessi.

284. Il Presidente domanda all'Accusato, se ha niente che dire in sua difesa.

L'Accusato, ed i suoi Difensori non possono più sostenere, che il fatto è falso, ma solamente, che non è vietato, o qualificato per delitto dalla Legge, o che non merita la pena, di cui il Prefetto Consolare ha richiesto l'applicazione, o che non porta rifezione di danni, ed interesse a profitto della parte querelante, o in fine che questa esaggera di troppo li danni, ed interesse, che gli sono dovuti.

Digitized by Google

285. I Giudici pronunciano in seguito, e senza sciogliersi, la pena stabilita dalla Legge, ed assolvono l'Accusato, se il fatto, di cui è convinto, non è vietato dalla medesima.

Nell'uno, e nell'altro caso decretano circa i danni, ed interessi pretesi dalla parte querelante, o dall'Accusato.

Essi sotto pena di nullità non possono decretarne, che nella stessa Sentenza.

286. Allorchè i Giurati hanno dichiarato, che il fatto proposto in iscusa dal Presidente nella serie delle questioni state loro rimesse è provato, i Giudici pronunciano, come si dice *nel Libro delle Pene*. *I Giudici possono commutare, e addolcire la pena*.

287. Se il fatto, di cui l'Accusato è dichiarato convinto, si trova essere di competenza de' Tribunali di Polizia, o de' Tribunali di Censura, ad ogni modo il Tribunal Criminale pronuncia definitivamente, e senz'appello le pene, che si sarebbero dovute pronunciare da detti Tribunali.

288. I Giudici deliberano, ed opinano a voce bassa; Essi possono per quest'effetto ritirarsi nella Camera del Consiglio, ma la Sentenza è pronunciata ad alta voce in presenza del Pubblico, e dell'Accusato, il tutto sotto pena di nullità.

289. Prima di pronunciarla, il Presidente è tenuto di leggere il Testo della Legge, sulla quale è fondata.

290. Lo Scriba scrive la Sentenza, egli v'inserisce il Testo della Legge, che è stato letto dal Presidente.

291. La minuta della Sentenza è sottoscritta dai Giudici, che l'hanno proferita, sotto pena di nullità.

292. Dopo aver pronunciata la Sentenza, il Presidente fa rimarcare all'Accusato la maniera generosa, ed imparziale, colla quale egli è stato giudicato. L'esorta alla fermezza, ed alla rassegnazione, gli ricorda la facoltà, ch'egli ha di ricorrere all'Alta Pretura per la cassazione, ed il termine, dentro il quale è circoscritto l'esercizio di questa facoltà.

293. Il Condannato ha tre giorni intieri dopo il giorno, nel quale è stato pronunciato il giudizio, per dichiarare allo Scribba, che vuol ricorrere per la cassazione.

Duranti questi tre giorni si sospende l'esecuzione della Sentenza.

294. Il Prefetto Consolare può egualmente nei tre giorni

dichiarare allo Scriba, ch' egli domanda in nome della Legge la Cassazione della Sentenza.

295. Nulladimeno nel caso di una Sentenza assolutoria il Prefetto Consolare non ha che 24. ore di tempo per ricorrere all' Alta Pretura per la cassazione, e per questo spazio di tempo solamente si sospende la liberazione del Carcerato.

296. La Condanna si eseguisce, e nelle ventiquattr'ore, che succedono alli tre giorni indicati di sopra, se non vi è stato ricorso per la cassazione, o nelle 24. ore dopo ricevuto il Giudicato dell' Alta Pretura, che ha rigettato l' istanza.

297. Questa esecuzione si fa per ordine del Prefetto Consolare, che ha diritto di richiedere a quest' effetto l' assistenza della forza pubblica.

298. L' esecuzione si fa in una delle pubbliche Piazze della Comune, ove il Tribunal Criminale tiene le sue Sedute.

299. Allorchè, durante le discussioni, che hanno preceduto la Sentenza di condanna, l' Accusato è stato incolpato, sia con documenti, sia con Deposizioni di Testimonj, di fatti diversi da quelli dedotti nell' Atto di Accusa, il Tribunal Criminale ordina, che sarà processato per questi nuovi fatti avanti il Direttore del Giurì del luogo, ove tiene le sue Sedute, ma solamente nel caso, in cui questi nuovi fatti meritassero una pena maggiore della prima.

In questo caso il Tribunale soprassiede dall' esecuzione della prima pena fin dopo il giudizio sopra i nuovi fatti.

TITOLO VIII.

Della Cassazione de' Giudicati.

300. La dichiarazione del ricorso all' Alta Pretura fatta allo Scriba in conformità dell' Articolo 293., e 294. o dal Condannato, o dal Prefetto Conrolare, viene scritta dallo Scriba in un Registro particolare destinato a quest' effetto.

301. Essa è sottoscritta dal dichiarante, e se non sa scrivere, lo Scriba ne fa menzione.

302. Il Condannato, o nell' atto medesimo di far la dichiarazione, di cui si è parlato, o ne' dieci giorni seguenti, rimette alla Cancellaria una Memoria, che contiene i motivi del ricorso all'Alta Pretura.

Lo Scriba ne fa ricevuta, e trasmette subito questa Memoria al Prefetto Consolare.

Digitized by Google

303. Ne' dieci giorni, che seguono la dichiarazione del ricorso all' Alta Pretura, il Prefetto Consolare fa passare al Ministro della Giustizia la spedizione del Giudicato, i documenti del Processo, e la Memoria del Condannato, s' ei l' ha rimessa.

304. Nelle 24. ore dalla ricevuta di queste Carte, il Ministro della Giustizia le indirizza al Tribunale dell' Alta Pretura, e ne da avviso ne' due giorni seguenti al Prefetto Consolare presso il Tribunal Criminale, il quale ne avvisa in iscritto il Presidente, il Condannato, e il suo Difensore.

305. Il Tribunale dell' Alta Pretura è obbligato di pronunciare sul ricorso in cassazione dentro un mese dal giorno, in cui gli sono state rimesse le Carte dal Ministro della Giustizia.

306. Egli rigetta l' istanza, o annulla il Giudicato.

Nell' uno, e nell' altro caso egli motiva la sua decisione.

Se annulla il Giudicato, rimette il merito della Causa, come appresso.

Avanti un' altro Officiale di Polizia giudiciaria diverso da quello, che ha fatto la prima processura, se il Giudizio è annullato per fatto di quest' ultimo, nè è stato riformato dal Direttore del Giurì, o dal Tribunal Criminale.

Avanti un' altro Direttore del Giurì, diverso da quello, che ha steso l' Atto di Accusa, se il Giudizio è annullato per fatto di quest' ultimo, o del Giurì di Accusa, non riformato dal Tribunal Criminale.

Avanti uno de' due Tribunali Criminali i più vicini, se il Giudizio è annullato per fatto del Tribunale Criminale, o del Giurì di Giustizia.

307. I' Official di Polizia giudiciaria, e il Direttore del Giurì, ai quali si fa la remissione della Causa nei casi previsti dall' Articolo precedente, non possono essere presi, che fra quelli della Giurisdizione di uno de' due Tribunali Criminali i più vicini a quello, il di cui Giudicato è annullato.

308. Il Giudizio del Tribunale dell' Alta Pretura, che rigetta l' istanza, si spedisce fra tre giorni al Prefetto Censolare presso di questo Tribunale per semplice Estratto segnato dal Cancelliere.

Quest' Estratto è indirizzato al Ministro della Giustizia, che lo manda subito al Prefetto Consolare presso il Tribunal Cri-

Digitized by Google

minale, il quale ne da cognizione in iscritto al Presidente, all' Accusato, e al suo Difensore, e procede in seguito, come è stato prescritto nell' Art. 269.

309. Il Tribunale dell' Alta Pretura non può annullare i Giudicati de' Tribunali Criminali, fuorchè ne' casi seguenti.

1. Allorchè vi è stata una falsa applicazione delle Leggi penali.

2. Allorchè sono state omesse, e violate le formalità, e procedure prescritte dalla Legge sotto pena di nullità.

3. Allorchè l'Accusato, o il Prefetto Consolare, avendo richiesto l' esecuzione di una formalità qualunque, alla quale la Legge non ammette pena di nullità, questa formalità non è stata osservata.

4. Allorchè il Tribunal Criminale ha omesso di pronunciare sopra una richiesta qualunque dell' Accusato, o del Prefetto Consolare.

5. Allorchè nel caso, in cui ne aveva il diritto, il Tribunal Criminale non hà pronunciato le nullità stabilite dalla Legge.

6. Allorchè vi è stata contravenzione alle regole di competenza stabilite dalla Legge per la cognizione del delitto, o per l' esercizio delle differenti funzioni relative alla procedura criminale, o che vi è stata in qualunque siasi maniera usurpazione di potere.

310. Il Giudicato dell' Alta Pretura, che annulla una Sentenza emanata da un Tribunale Criminale, è indirizzato dal Ministro della Giustizia con autentica spedizione al Prefetto Consolare presso questo Tribunale, che lo communica al Presidente, all' Accusato, ed al suo Difensore, e lo depone dipoi nella Cancelleria.

311. L'Accusato, la di cui condanna è stata annullata dall' Alta Pretura, è tradotto in persona avanti l'Officiale di Polizia giudiciaria, o Direttore del Giurì, o Tribunal Criminale, a cui è stata rimessa la sua Causa secondo le distinzioni assegnate nell' Articolo 306.

312. Se il Giudicato è stato annullato per falsa applicazione della Legge, il Tribunal Criminale, a cui è rimesso il Processo, rende il suo giudizio sulla dichiarazione già fatta dal Giurì dopo avere inteso l'Accusato, o il suo Difensore, ed il Prefetto Consolare.

Digitized by Google

313. Se il Giudizio è stato annullato per una delle altre cause menzionate nell'Artic. 309.

L'Official di Polizia giudiciaria, il Direttore del Giurì, o Tribunal Criminale ricomincia la procedura del primo Atto affetto di nullità.

314. Nessuno di quelli, che hanno riempito le funzioni di Giurati, sia di Accusa, sia di Giudizio nella procedura annullata, non può riempirle nella nuova.

TITOLO IX.

Procedure particolari

§. I. De' Contumaci.

315. Allorchè in vigore di un Mandato di cattura, o di presentarsi in giustizia, l'Accusato non ha potuto esser preso, e non si presenta ne' dieci giorni dalla Notificazione, che n'è stata fatta al suo Domicilio.

Allorchè dopo essersi presentato, o essere stato preso, viene a fuggire,

O in fine allorchè dopo essere stato ammesso a dar la sicurtà, egli non si presenta nel giorno fissato per l'esame del Processo,

Il Presidente del Tribunal Criminale fa un Decreto, con cui ordina, che venga fatta perquisizione della sua Persona, e che ogni Cittadino debba indicare il luogo, ove si trova.

316. Questo Decreto, e quello di cattura, o di presentarsi in giustizia son pubblicati la Decade a suon di Tromba, o di Tamburo, ed affissi alla Porta del Domicilio dell'Accusato, egualmente che all'altra del Domicilio detto da lui, e se non è domiciliato, alla Porta dell'Uditorio del Tribunal Criminale.

Questi Decreti sono egualmente notificati alli suoi Fidejussori, se gli ha prestati.

Il tutto a vigilanza del Prefetto Consolare.

317. Il decimo giorno dopo questa pubblicazione, il Presidente del Tribunale da un secondo Ordine, con cui dichiara, che un tale è ribelle alla Legge, e che in conseguenza egli è decaduto dal Titolo, e dai Diritti di Cittadino Romano, che i suoi Beni rimangono sotto sequestro a profitto della Repubblica per tutto il tempo della sua contumacia, che durante lo stesso tempo gli è vietata ogni azione in Giudizio, e che si procederà contro di lui, non ostante la sua assenza.

Digitized by Google

318. Nel giorno seguente quest' ordine è indirizzato dal Prefetto Consolare all' Amministrazione Centrale del Dipartimento del Domicilio del contumace. Esso è inoltre pubblicato, affisso, e notificato senz' alcuna dilazione ne' luoghi indicati dall' Articolo 316.

319. Dopo una nuova dilazione di dieci giorni, il Processo si continua nella forma prescritta per gli Accusati presenti, salve le seguenti eccezzioni.

320. Nessun Difensore, o Procuratore può presentarsi per difendere l'Accusato contumace, sia circa i fatti, sia sull' applicazione della Legge, sia sulla forma della procedura.

Solamente, s' egli è nell' impossibilità assoluta di presentarsi, può mandar la sua scusa, e farne sostenere la legitimità col mezzo di un Procuratore.

I suoi Parenti, ed amici hanno la stessa facoltà, giustificando la di lui assenza fuori del Territorio continentale della Repubblica in virtù di Passaporto regolare avanti le prime procedure fatte contro di lui.

321. Se il Tribunale trova la scusa legittima, ordina, che si sospenda il Giudizio dell' Accusato, ed il Sequestro de' suoi Beni per un tempo, ch' egli fissa, avuto riguardo alla natura della scusa, e alla distanza de' luoghi.

322. Dopo la lettura dell' Atto di accusa, degli ordini menzionati negli Articoli 315. e 317., e de' Processi Verbali formati per autenticarne la proclamazione, e l'affissione, il Presidente, dopo aver sentito il Prefetto Consolare, prende il sentimento de' Giudici sulla regolarità, o irregolarità della procedura fatta contro l' Accusato.

323. Se la procedura non è conforme alla Legge, il Tribunale la dichiara nulla, ed ordina, che sarà ricominciata dal primo Atto, che è stato giudicato illegale.

324. Se la procedura è regolare, il Tribunale ordina, che i documenti, e le disposizioni scritte de' Testimonj sentiti avanti l'Officiale di Polizia giudiciaria, avanti il Direttore del Giurì, ed avanti il Presidente del Tribunale Criminale, siano lette pubblicamente ai Giurati.

I Testimonj in questo caso non depongono in voce.

325. La Condanna, che ha luogo contro un Contumace, viene dentro le 24. ore dalla sua pubblicazione per solle-

Digitized by Google

citazione del Prefetto Consolare affissa dall' Esecutore de' Giudizj Criminali ad un Palo, che è piantato in mezzo della Piazza pubblica del luogo, ove il Tribunal Criminale tiene le sue Sedute.

326. Il ricorso per la Cassazione non compete contro i Giudizj in contumacia, che al solo Prefetto Consolare.

327. In nessun caso la contumacia dell' Accusato può sospendere, o ritardare la procedura riguardo ai suoi coaccusati presenti.

Essa non può neppure dopo il giudizio di questi impedire la restituzione degli Effetti depositati nella Cancelleria, come documenti di convinzione, allorchè son riclamati dai Proprietarj interessati nella detta restituzione.

Questa restituzione è proceduta da un Processo Verbale di descrizione formato dal Presidente, o da un Giudice incaricato da lui a quest' effetto.

328. Tutti i frutti, rendite, e prodotti, che in esecuzione dell' ordine menzionato nell' Articolo 317. son percetti da . . . . . e da questi versati nelle Casse Nazionali, appartengono irrevocabilmente alla Repubblica, salvi i soccorsi da accordarsi alla Moglie, ai Figli, al Padre, o alla Madre dell' Accusato, se sono in bisogno.

Questi soccorsi son regolati dal Corpo Legislativo.

329. Se l'Accusato si costituisce prigione, o s' egli è preso, ed arrestato, il giudizio reso, e le procedure fatte contro di lui dopo l'ordine di cattura sono annullate di pieno diritto, e si procede a suo riguardo nella forma ordinaria.

330. Nulladimeno le deposizioni scritte de' Testimonj morti durante la sua assenza son lette ai Giurati, che vi hanno quel riguardo, che credono di ragione, osservando sempre, che le prove scritte non sono la regola unica delle loro decisioni, e che esse non servono loro, che per semplice istruzione.

331. L' Accusato contumace contando, sia dal giorno in cui egli è stato arrestato, sia da quello, in cui egli stesso si è costituito prigione, rientra nell' Esercizio di tutti i suoi diritti, ed i suoi Beni gli sono restituiti all' eccezione de' frutti percetti, o scaduti anteriormente.

332. Anche nel caso di assoluzione l'Accusato, che è stato contumace, è condannato in forma di correzione a stare

in prigione per una Decade. Il Giudice gli fa in pubblico una forte riprensione per aver dubitato della giustizia, e lealtà de' suoi Concittadini, e non gli è accordato alcun ricorso contro il suo denunciatore.

333. La pena inflitta nel Giudizio di condanna in contumacia è prescritta nel lasso di vent' anni a contare dalla data della Sentenza.

334. Ma passato questo tempo l' Accusato non può più presentarsi per purgare la sua contumacia.

335. Dopo la morte del Contumace provata legalmente. o dopo cinquant' anni dalla data della sua condanna, i suoi beni all' eccezzione de' frutti percetti, o scaduti anteriormente, son restituiti agli Eredi legittimi.

Nulladimeno dopo vent' anni possono gli Eredi, dando sicurtà, esser posti provvisoriamente in possesso de' Beni.

§. II. Procedura particolare sul delitto di Falso.

336. In tutte le querele, o denuncie di falso, i documenti imputati di falsità son deposti nella Cancelleria, e sottoscritti dallo Scriba, che ne stende Processo Verbale dettagliato.

Essi sono in seguito sottoscritti, e controsegnati in margine dall' Incolpato al momento della sua comparsa.

Il tutto sotto pena di nullità.

337. Le querele, o denuncie di falso possono esser sempre ricevute, benchè i documenti, che ne sono l' oggetto, abbiano potuto servire di fondamento di Atti giudiciali, o civili.

338. Ogni Depositario pubblico, o particolare de' documenti accusati di falsità, è tenuto sotto pena di carcerazione a consegnarli sull' ordine, che ne vien dato in iscritto dal Direttore del Giurì, o dal Pretore nel caso dell' Articolo 95.

Quest' ordine gli serve di discarico con tutti coloro, che hanno interesse nel documento.

339. I documenti, che possano esser somministrati per servire di confronto, sono sottoscritti, e segnati in margine ad ogni pagina dallo Scriba, dal Direttore del Giurì, o dal Pretore nel caso dell' Articolo 95. e dal querelante, o denunciante, o dal suo special Procuratore, come anche dall' Incolpato al momento della sua comparsa, il tutto sotto pena di nullità.

340. I soli Depositarj pubblici possono esser costretti a

Digitized by Google

somministrare i documenti di confronto, che sono presso di loro sull' ordine. che ne vien dato in iscritto dal Direttore del Giurì. o nel caso dell' Articolo 95. dal Pretore, qual ordine serve ad essi per discarico verso di coloro, che potrebbero aver interesse nel documento.

341. Se è necessario di estrarre un documento origale, se ne lascia in deposito una copia collazionata, la quale è sottoscritta dal Pretore del luogo.

342. Allorchè i Testimonj depongono sopra un documento del Processo, essi sono obbligati di opporvi in margine la loro firma.

343. Se nel corso di una procedura, un documento prodotto è accusato di falsità da una delle parti, questa cita l' altra parte a dichiarare, se intende far uso del documento.

344. Se la parte dichiara, ch' ella non vuole far uso del documento, esso è rigettato dal Processo, e si va innanzi nella procedura, e nel Giudizio.

345. Se la parte dichiara, che intende far uso del documento, la procedura sulla falsità si fa civilmente avanti il Tribunale, che ha assunto la cognizione dell' affare principale.

346. Ma se la parte, che ha dato di falsità al documento, sostiene, che colui, che lo ha prodotto, n' è l' autore, l' accusa si prossiegue criminalmente, e si sospende intanto il Processo Civile fin dopo il Giudicato dell' accusa sul falso.

347. I Giudici, i Prefetti Consolari presso i Tribunali, e gli Officiali di Polizia son tenuti di perseguitare, e di denunciare nella forma espressa di sopra tutti gli Autori, e complici di falsità, che possono venire a lor cognizione,

348. L' Officiale pubblico, che procede egualmente che il querelante, e il denunciante possono presentarsi al Giurì di Accusa, ed a quello di Giudizio tutti li documenti, e le prove della falsità, ma l' Accusato non può esser costretto a produrne, o a formarne alcuna.

349. Se un Tribunale trova nell' esame di un Processo anche civile degl' indizj, che conducono a conoscere l' autore della falsità, il Presidente spedisce il Mandato di accesso, e fa in questa parte le funzioni di Officiale di Polizia giudiciaria.

350. Quando qualche atto autentico è stato dichiarato falso in tutto, o in parte, il Tribunale, che ha preso cognizio-

ne dell' affare, ordina la di lui ripristinazione, cancellazione, o riforma. I documenti di confronto si rimettono subito ai luoghi, dai quali sono stati levati.

351. In tutto il resto della processura si procede per il falso, come per gli altri delitti, salve le seguenti eccezioni, che sono particolari al delitto di falsificazione di moneta.

352. I Direttori de' Giurì, i Pretori, i Commissarj di Polizia, gli Edili, ed i loro Aggiunti sono autorizzati colla presenza di due Cittadini domiciliati nel Cantone, e richiesti da loro dell' assistenza a fare le aperture di porte, e le perquisizioni necessarie in Casa di persone sospette di fabbricazione, o spaccio di falsa moneta metallica, o altra sulle denuncie, che abbiano i caratteri prescritti dalla Legge, o sopra le informazioni, che questi Officiali hanno preso per officio.

Essi sono egualmente autorizzati ad assicurarsi di tutti i documenti di convinzione, ed a far mettere l'incolpato in istato di arresto.

I Grandi Questori di Roma, e ne' Dipartimenti i Prefetti Consolari tanto presso le Amministrazioni Dipartimentali, che presso i Tribunali, sono specialmente incaricati d' insistere per queste ricerche, o perquisizioni.

353. Le visite domiciliari, che si possono fare a tenore dell' Artic. 362., sono procedute da un Decreto, il quale in conformità dell' Articolo 348. della Costituzione, indica la presente Legge, come quella, che autorizza queste visite, le persone, in Casa delle quali devono farsi, ed il loro oggetto.

354. I Direttori del Giurì, e gli altri Officiali descritti nell' Artic. 352., che hanno cominciato l' inquisizione contro un delitto di fabricazione, o spaccio di falsa moneta metallica, o altra, la continuano, e fanno, conformandosi alla Legge, le visite necessarie anche fuori della loro giurisdizione.

355. Se un particolare complice di fabricazione di falsa moneta metallica, o altra, viene il primo a denunciare, è esente dalla pena, nella quale è incorso.

Egli riceve inoltre una ricompensa pecuniaria, se procura l' arresto de' falsarj, e la presa delle materie, ed istromenti della falsificazione.

356. La Legge esenta parimenti da ogni pena colui, che, essendo complice di una fabricazione di falsa moneta metallica,

Digitized by Google

o altra, procura di proprio suo moto, dopochè il delitto è denunciato, l' arresto de' falsarj, e la presa delle materie, ed istromenti di falsificazione.

357. Le disposizioni de' due Articoli precedenti si applicano alli Complici di fabricazione di falsa moneta metallica, o altra intrapresa anche fuori del Territorio della Repubblica, che le denunciassero, o alle Autorità Costituite della Repubblica medesima, o ai suoi Agenti presso gli Stati Esteri, o che procurassero l' arresto de' Falsarj, e la presa delle materie, ed istromenti della falsificazione.

§. III.

Procedure in caso di distruzione, o di sottrazione di Documenti, o di Atti Criminali.

358. Allorchè per l' effetto di un Incendio, dell' Invasione de' Nemici della Repubblica, o per qualunque altra cagione, le minute de' giudizj resi in favore, o contro degli accusati, e non ancora eseguiti, o delle procedure criminali ancora indecise, sono state distrutte, sottratte, o in altra guisa smarrite, e che non è più possibile di ristabilire nei loro luoghi, si procede come siegue.

359. Se esiste una Spedizione, o Copia autentica del Giudizio, essa è considerata come minuta originale, e quindi rimessa nel luogo destinato alla conservazione delle Sentenze.

360. A quest' effetto ogni Officiale pubblico, ed ogni Individuo depositario di una Spedizione, o Copia autentica di un Giudicato è tenuto, sotto pena d' esservi costretto colla forza di rimetterla alla Cancellaria del Tribunale, dal quale il Giudizio è emanato sull' ordine, che ne vien dato dal Presidente.

Quest' ordine gli serve di discarico presso coloro, che hanno interesse nel documento.

361. Quando non esiste più alcuna Spedizione, o Copia autentica della Sentenza, se la dichiarazione del Giurì, che l' ha preceduta esiste ancora in originale, o in Copia autentica, si procede sopra questa dichiarazione ad un nuovo Giudizio.

362. Se nello stesso caso la dichiarazione del Giurì non può più esser presentata, si ricomincia l' istruzione del Processo, principiando dal primo Atto, che si è trovato smarrito, e che non si può rappresentare, nè in originale, ne in spedizione, o Copia autentica.

Digitized by Google

363. Nella nuova discussione, che ha luogo in conseguenza del precedente articolo, possono esser prodotti de' Testimonj, tanto dal Prefetto Consolare, che dall' Accusato per render conto delle circostanze, e del risultato della dichiarazione del Giurì, e del Giudicato, che si sono smarriti, salvo la facoltà ai Giurati di dargli quel peso, che stimeranno di ragione.

364. In tutti i casi, e per tutti gli effetti la Sentenza di condanna non eseguita, che non viene presentata, nè in Originale, nè in Spedizione, o Copia autentica, si considera, come se non fosse mai esistita, e non può servire di base per pronunciar la pena di recidiva.

§. IV. Disposizioni particolari sopra le delinquenze in Officio dei Giudici, e sopra il modo di chiamarli in giudizio per motivo delle loro funzioni.

365. Non vi è luogo alla procedura per delinquenza in officio, se non nei casi determinati dalla Legge.

Questi casi sono individuati nel Codice Generale.

366. Gli atti, che danno luogo alle procedure per delinquenze in officio, riguardo ai Giudici de' Tribunali tanto Civili, che Criminali, di Censura, e di Polizia, son denunciati al Tribunale dell' Alta Pretura o dal Prefetto Consolare, o dalle Parti interessate.

367. L' Alta Pretura annulla questi Atti se vi ha luogo, e in questo caso li denuncia al Corpo Legislativo, che fa il Decreto di Accusa dopo aver sentito, o interpellato l' Incolpato.

368. Il Decreto di accusa, che si forma contro un Giudice per delinquenza in officio, lo rimette per esser giudicato avanti il Tribunal Criminale di uno dei due Dipartimenti i più vicini a quello, in cui questo Giudice esercita le sue funzioni, e glie ne lascia la scelta.

369. Li Giudici de' Tribunali tanto Civili, che Criminali, di Censura, e di Polizia non possono esser processati per caso importante delinquenza in officio, che nelle forme prescritte dai tre Articoli precedenti sotto pena di nullità.

370. Vi ha luogo a chiamare in giudizio un Giudice per motivo delle sue funzioni soltanto ne' casi seguenti.

1. Quando ciò è prescritto per decisione espressa, e testuale di una Legge.

2. Quando è espresso nella Legge, che i Giudici sono responsabili sotto pena de' danni, ed interessi.

Digitized by Google

3. Allorchè vi è stato, per parte del Giudice, dolo, frode, o prevaricazione commessa per inimicizia personale.

4 Allorchè egli è nel caso della delinquenza di officio.

371. In qualunque caso non può chiamarsi un Giudice per motivo delle sue funzioni, se non coll' autorizzazione.

Del Corpo legislativo, se si tratta di un Membro del Tribunale dell' Alta Pretura, o dell' Alta Corte di Giustizia.

Del Tribunale dell' Alta Pretura, se si tratta di un Membro del Tribunal Civile, o Criminale del Dipartimento, o di tutti i Membri collettivamente di un Tribunal di Censura, o di Polizia,

Di un Tribunal Criminale de' Dipartimenti, se si tratta di un Pretore, o di un suo Assessore.

372. Quest' autorizzazione non può esser data, che sopra un istanza presentata dalla Parte querelante, e notificata un mese avanti la presentazione al Giudice, che n'è l' oggetto.

L' istanza è rigettata senza esame, se la prova di questa notificazione non vi è annessa, e menzionata espressamente.

Ogni atto fatto per chiamare in Giudizio un Giudice per motivo delle sue funzioni, ed in ogni autorizzazione ottenuta per farlo, senza aver adempito i tre precedenti Articoli, sono nulli.

373. Il Decreto, o Giudicato, che permette la procedura suddetta la indirizza per esser giudicata ad un Tribunal Civile, se attesa la natura dell' affare non può esservi luogo, che ad una condanna di danni, ed interessi, e ad un Tribunale Criminale, se per la natura dell' affare può esservi luogo a delle pene o censorie, o infamanti, ed afflittive.

In quest' ultimo caso si procede contro l' Incolpato, come resta prescritto dagli Articoli 51., e 94. della Legge sull' Organizzazione de' Tribunali.

TITOLO X.

Delle Prigioni, e Case di arresto.

374. Indipendentemente dalle Prigioni, che sono stabilite come pena, vi è presso ogni Direttore del Giurì di Accusa una Casa di Arresto per ritenervi quelli, che vi son condotti con Mandato dell' Officiale di Polizia, e presso ogni Tribunale Criminale una Casa di Giustizia per ritenere coloro, contro i quali è stato fatto il Decreto di cattura.

Digitized by Google

375. Li Prefetti Consolari presso le Amministrazioni del Dipartimento vegliano sotto l' autorità di queste Amministrazioni, affinchè queste Case differenti siano non solamente sicure, ma pulite, e sane, in guisa che la salute delle persone detenute non possa esservi in conto alcuno alterata.

376. La custodia di queste Case è confidata dall'Amministrazione del Dipartimento sulla presentazione dell' Amministrazione Municipale del Cantone a de' Cittadini di carattere, e di costumi irreprensibili, i quali promettono di vegliare alla custodia di quelli, che saranno loro consegnati, e di trattarli con dolcezza, ed umanità.

377. Ogni Custode di Casa d'Arresto, Casa di Giustizia, ogni Carceriere delle Prigioni è tenuto di avere un registro.

Questo registro è sottoscritto, e controsegnato in ogni pagina dal Direttore del Giurì per la Casa di arresto, e per le Prigioni, e dal Presidente del Tribunale Criminale per le Case di giustizia.

378. Ogni Esecutore di Mandato di Arresto, di Mandato di Cattura, o di Giudizio di condanna alla prigione, è tenuto, prima di consegnare la persona, ch' egli conduce, di far notare sul registro l' Atto, di cui egli è il portatore. L' atto di consegna si scrive dinanzi a lui, il tutto è sottoscritto tanto da lui, che dal Custode, o Carceriere.

Il Custode, o Carceriere glie ne dà copia sottoscritta da lui per suo discarico.

379. Nessun Custode, o Carceriere sotto pena d' esser processato, e punito come colpevole di detenzione arbitraria, può ricevere, o ritenere alcuna persona, che in virtù o di un Mandato d'Arresto decretato secondo la forma prescritta dagli Articoli 219. e 220. della Costituzione, o di un Ordine di cattura, Decreto di accusa, o Giudizio di condanna a prigione, o a detenzione censoria, e senza che questi ordini siano stati trascritti sul suo registro.

380. Il registro menzionato di sopra, contiene egualmente in margine dell' atto di consegna la data dell' uscita del detenuto, e dell' ordine, e del giudicato, in virtù de' quali essa ha avuto luogo.

381. In tutte le Comuni, nelle quali vi è o una Casa di Giustizia, o una Prigione, uno degli Edili del luogo è te-

Digitized by Google

nuto di fare almeno due volte in ogni Decade la visita di queste Case.

382. L'Edile invigila, perchè il nutrimento dei detenuti sia sufficiente, e sano; s'egli si avvede di qualche disordine a questo riguardo contro la giustizia, e l'umanità, è tenuto di provedervi da se stesso, o di farvi provvedere dall'Amministrazione Municipale, la quale ha il diritto di condannare il Carceriere all'ammenda, ed anche di domandare la sua destituzione al Dipartimento, senza pregiudizio di procedere criminalmente contro di lui, se vi ha luogo.

383. La Polizia delle Case di Arresto, e di Giustizia, e delle Prigioni appartiene all'Amministrazione Municipale del luogo.

Il Presidente del Tribunale può nulladimeno dare tutti gli ordini, che giudica necessarj per la procedura, ed il giudizio.

Se qualche detenuto usa delle minaccie, ingiurie, o violenze, tanto riguardo al Custode, o Carceriere, che agli altri detenuti, l'Edile ordina, che sia riserrato più strettamente, che sia rinchiuso solo, anche che sia messo in ferri in caso di furore, o di violenza grave, senza pregiudizio della procedura criminale, se vi ha luogo.

384. Le Case di Arresto, o di Giustizia sono interamente distinte dalle Prigioni, che sono destinate per pene.

Giammai un Uomo condannato può esser messo nella Casa di Arresto, e viceversa.

TITOLO XI.

Dei mezzi di assicurare la Libertà de' Cittadini contro le Detenzioni illegali, ed altri Atti arbitrarj.

385. Ogni Uomo, qualunque sia il suo posto, o il suo impiego a riserva di quelli, ai quali la Legge da il diritto dell'arresto, che dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l'ordine di arrestare un Individuo, o che l'arresta effettivamente, se non è per rimetterlo immediatamente alla Polizia ne' casi determinati dalla Legge, è processato criminalmente, e punito come colpevole di detenzione arbitraria.

386. La stessa pena ha luogo contro chiunque, anche ne' casi d'arresto, autorizzati dalla Legge, conduce, riceve, o ritiene un Individuo in un luogo di detenzione, non legal-

mente, e pubblicamente destinato dall' Amministrazione del Dipartimento per servire di Casa di Arresto, di Casa di Giustizia, o di Prigione.

387. Chiunque ha notizia, che un Individuo è illegalmente detenuto in un luogo, è obbligato di darne avviso ad uno degli Edili, o al Pretore del Cantone. Egli può anche farne la sua dichiarazione sottoscritta da lui alla Cancellaria dell' Amministrazione Municipale, o del Pretore.

388. Questi Officiali secondo la notizia, che ne hanno ricevuta, sono obbligati di trasferirvisi subitamente in persona, e di far rimettere in libertà il Detenuto sotto pena di rispondere alla loro negligenza, ed anche di esser processati come complici del delitto di attentato alla libertà individuale.

389 Niuno può di giorno, e sopra un ordine legale rifiutare d' aprire la sua Casa, allorchè vi è ordinata una visita specialmente per questa ricerca.

In caso di resistenza contro quest' ordine legale presentato, e prodotto, l' Edile, o il Pretore può farsi assistere dalla forza necessaria, e tutti i Cittadini son tenuti di prestare la man forte.

390. Nel caso di detenzione legale l' Edile al momento della visita nelle Case di arresto, di giustizia, o nelle prigioni, esamina quelli, che vi sono detenuti, e le cause della loro detenzione, ed ogni Custode, o Carceriere è tenuto a sua richiesta di presentargli la persona dell' Arrestato, senza che alcun ordine possa dispensarnelo, e ciò sotto pena d' esser processato criminalmente come colpevole d' attentato alla libertà individuale.

391. Se l' Edile nel tempo della visita scopre, che un Uomo è detenuto, senza che la sua detenzione sia giustificata da alcuno degli Atti voluti dalla Legge, egli ne stende subito Processo Verbale, e fa condurre il Detenuto alla Municipalità, la quale dopo aver di nuovo verificato il fatto, lo mette definitivamente in libertà, ed in questo caso procede per la punizione del Custode, e Carceriere.

392. Li parenti, o amici del Detenuto, che portano l' ordine dell' Edile, che non può negarlo, hanno ancor essi il diritto di farsi presentare la sua persona, e il Custode non può dispensarsene, che mostrando l' ordine espresso del Presidente,

Digitized by Google

o del Direttore del Giurì scritto sul suo registro, che gl' ingiunge di tenerlo in segreto.

393. Ogni Custode, che rifiuta di mostrare al portatore dell' ordine dell' Edile la persona dell' Incolpato sulla richiesta, che glie n' è stata fatta, o di mostrare l' ordine del Presidente, o del Direttore del Giurì, che glielo vieta, è processato come si è detto nell' articolo 379. e seguenti.

394. Per mettere gli Officiali pubblici quì sopra descritti a portata di eseguire le incombenze, che sono imposte alla loro vigilanza, e alla loro umanità, quando l' Incolpato è stato mandato alla Casa di arresto stabilita presso il Direttore del Giurì, dev' esser rimessa alla Municipalità del luogo copia del Mandato, e un' altra dev' esser mandata alla Municipalità del domicilio dell' Incolpato, se è noto, questa ne da avviso ai Parenti, o agli amici dell' Incolpato.

395. Il Direttore del Giurì dà egualmente avviso a queste Municipalità dell' ordine di cattura dato contro l' Incolpato, sotto pena di esser sospeso dalle sue funzioni.

396. Il Presidente del Tribunal Criminale è tenuto sotto la stessa pena di mandare alla Municipalità copia del Giudizio di assoluzione, o di condanna dell' Incolpato.

Avvi a quest' effetto in ogni Municipalità un registro particolare per tenerci nota degli avvisi, che le sono stati dati.

FORMOLE

Di diversi Atti relativi alla procedura de' Giurati.

Nota. *Queste formole sono esattamente fatte secondo la lettera della Legge, non deve perciò variarsene, o tralasciarsene la menoma parte, perchè tutte corrispondono a qualche Articolo della Legge. E' stato impossibile di specificare tutti i casi, tutte le circostanze, che possono caratterizzare un delitto, spetta agli Officiali di Polizia, ai Direttori del Giurì, ed agli altri Funzinarj pubblici incaricati dell' ordine della procedura del Giurì l' internarsi bene nello spirito della Legge, in guisa che possano conformarvi tutte le operazioni ne' casi i più difficili, i più minuti, ed i meno previsti.*

1. Querela al Pretore Officiale di Polizia giudicaria del Cantone di.....

(*Questa formola è per il caso in cui la querela è stesa dal Querelante o suo Procuratore*)

Pietro..... Lavoratore dimorante a..... tanto in no-

me proprio, quanto come Procuratore speciale di Giacomo ... ; per Procura autentica per gli Atti del ..... Notaro pubblico, che sarà annessa alla presente Querela, vi rappresenta, che sotto questo giorno alle quattr' ore della mattina molti particolari sconosciuti, all' eccezione di un solo, che si chiama Claudio .... giornaliere a ..... si sono introdotti nella Casa situata a ..... hanno aperta con grimaldello la serratura della Porta, che conduce a ..... ed hanno sfasciato un Armario chiuso a chiave in una Camera, che corrisponde sul Cortile al piano delle scale, che al rumore cagionato dallo sfascio di questi particolari il nominato Giacomo ..... ed Antonio ..... ambidue domestici del Querelante coricati in una Camera vicina son discesi, ed hanno incontrato i detti particolari, che asportavano de' fagotti, ed altri oggetti, ch' essi non hanno potuto distinguere, che il detto Giacomo; avendo loro domandato per qual fine si trovavano a quell' ora nella detta Casa, uno di loro, ch' egli non ha potuto conoscere, gettando a terra il fagotto, che teneva, ha presentato a detti Giacomo, ed Antonio due Pistole, minacciando di ucciderli, se ardivano di fare il minimo movimento, che il detto Giacomo ha gettato un grido, che ha posto l' allarme nella Casa, ed al quale sono accorsi il detto querelante, suo figlio, e gli altri suoi domestici; ch' essi intesero in questo momento due colpi di Pistola, e che essendo giunti trovarono Antonio .... morto, e Giacomo rovesciato a terra, avendo ricevuto una palla nella coscia, e molti colpi di bastone sulla testa, senzache per altro avesse perduto la cognizione; che il detto ferito avendo indicato da qual parte i detti particolari erano fuggiti, il figlio del querelante ha seguito le loro tracce, ed è ritornato alcuni minuti dopo, tenendo per l' abito il detto Claudio, i compagni del quale non aveano potuto esser colti, ma che si sospetta non esser sortiti dalla Casa, atteso che il detto querelante ne ha fatte custodire tutte le uscite; che il detto Pietro ..... ha determinato di venir subito ad esporre querela di detti fatti, e di condurre avanti di Voi il detto Claudio ....., indosso al quale ha trovato un Orologio, e due Tazze di argento appartenenti al detto Pietro ..... che il detto Giacomo ..... ferito, non potendo trasportarsi da se stesso, ha fatto venire un Notaro, che in presenza di Testimonj ha steso la sua querela speciale colla Procura annessa alla pre-

Digitized by Google

sente ; perlocchè il detto Pietro , tanto in suo nome , quanto come Procuratore del suddetto , dichiara , ch' egli vi espone querela de' fatti enunciati di sopra , de' quali si offre di confermare la verità , e che saranno attestati dai Testimonj condotti seco . Dimanda Atto di ricevuta della consegna , che fa in vostre mani della persona del detto Claudio ....., qualmente che dell' Orologio , e Tazze di Argento, che gli sono stati trovati indosso , e vi fa istanza di agire in conformità della Legge = *Sottoscritto (ad ogni pagina) Pietro .... tanto per me che come special Procuratore di Giacomo .... l' Official di Polizia sottoscrive ancor esso tutte le pagine , e scrive in piè della querela .*

La presente querela sottoscritta da..... ci è stata presentata li.....a....ore della.....dal detto Pietro ....., tanto in suo nome proprio , che come Procuratore speciale di Giacomo..... a tenore della Procura annessa , e controsegnata da Noi , e da detto Pietro..... il quale ha affermato a nostra richiesta , che i fatti eran tali quali gli aveva esposti nella detta querela , in conseguenza abbiam dato al detto Pietro Atto di ricevuta della consegna , che ha fatta in nostre mani , della persona di detto Claudio ....., ed attesa la presenza de' Testimonj condotti dal medesimo . Noi abbiamo ricevute le deposizioni de' detti Testimonj sopra i fatti contenuti nella sua querela , delle quali deposizioni si è tenuta nota dal nostro Scriba per servire , e valere come sarà di ragione .

Inoltre diciamo , che sul momento ci trasferirete nel luogo del delitto , perchè sian visitati coll' assistenza di un Chirurgo tanto il morto , che il ferito , e per far la perquisizione nella Casa del detto Pietro ..... , e prendere tutti gli schiarimenti relativi ai delitti , di cui si tratta nella presente querela , per l'effetto di che il detto Claudio ..... sarà ricondotto sotto buona , e sicura guardia nella detta Casa per esser presente alle operazioni , che potranno esservi fatte , e ricevere le sue dichiarazioni .

Anno.... dell' Era Repubblicana li

(*Sottoscritto*)

N. N. Pretore .

Se la Parte non stende la sua querela , e fa istanza all' Official di Polizia di stenderla , questi ne forma Processo Verbale nella maniera seguente .

Digitized by Google

L' Anno..... il ....., alle ..... ore ..... della ..... si è presentato avanti di noi ..... Pretore Officiale di Polizia giudiciaria del Cantone di ..... Pietro ....., il quale ci ha richiesto di stendere la querela, ch' egli è venuto ad esporci sopra i fatti dettagliati qui appresso, al che noi abbiamo proceduto secondo le dichiarazioni del detto Pietro ....., il quale ci ha detto, che questa mattina &c. ..... tutti i quali fatti egli ha confermato esser tali, come li ha esposti, e firmati col suo nome in piè di ogni pagina di quest' Atto, tanto in suo nome, che come &c.

Sopra di che noi &c. .... (*Sottoscrizzione*) .....

2. Processo Verbale d'Accesso dell' Officiale di Polizia giudiciaria.

(*Questo accesso ha egualmente luogo, sia nel caso, in cui la causa della Morte è conosciuta, e sospetta, sia sull' avviso dato all' Official di Polizia, o la notizia, ch' egli ha avuta in qualunque maniera di un delitto, senza che vi sia bisogno di una querela*).

L'Anno..... li..... alle ore..... in esecuzione del nostro Decreto registrato in piè della querela espostaci sotto questo giorno da Pietro, (o sull' avviso, che ci è stato dato, o essendo informati dalla voce pubblica, che si era commesso a.....) in compagnia del Cittadino ..... Chirurgo dimorante a..... di cui abbiamo richiesto l' assistenza, all' effetto di procedere in sua presenza alle operazioni seguenti; delle quali gli abbiamo fatto conoscere l' oggetto per visitare tanto il particolare morto, che il ferito, di cui è fatta menzione nella querela di detto..... Noi ci siamo portati nella Casa, o dimora di...:... situata a..... Strada ..... ove essendo entrati, abbiamo ordinato al detto Pietro ..... di tener chiuse le Porte della sua Casa, affinchè nessuno se ne allontani senza nostro permesso, fino a tantochè si sia proceduto alle operazioni, che fanno il soggetto del nostro Accesso. Noi abbiamo anche richiesto li Cittadini..... Gendarmi Nazionali presenti, di far perquisizione in tutta la Casa di detto Pietro ..... ove si sospettava, che potessero essersi rifugiati li complici del detto ..... il che essi hanno fatto senza aver potuto discuoprir nulla. In seguito Pietro ..... ci ha condotto verso una Camera corrispondente sul Cortile al ripiano delle scale, ove noi abbiamo osservato delle traccie di sangue

Digitized by Google

dal corridore, che conduce alla detta Camera fino al luogo, ove era disteso il corpo morto, che noi abbiam trovato esposto ..... nella detta Camera sopra ..... Noi abbiam richieste il detto Chirurgo di farne la visita all' istante, al che procedendo il detto..... ha osservato ..... che ..... (*Egli dichiara, se l' Individuo sembra esser morto recentemente, e quali sono le ferite.*) Dalle quali dichiarazioni risulta, che il detto ..... è morto di morte violenta, e ch' egli è stato ucciso da un arma da fuoco; in conseguenza, e atteso che la causa della sua morte è conosciuta, e che ogni altra ricerca sarebbe inutile a questo riguardo, noi abbiamo dichiarato, che il detto Corpo poteva essere inumato secondo le forme ordinarie. Noi abbiamo in seguito richiesto al detto Giacomo ..... di dirci, s' egli riconosceva il detto particolare, ha risposto di nò. Se era vero, ch' egli avea tirato un colpo di pistola, ha risposto di nò, e che i suoi Compagni soli aveano tirato, perch' egli si trovava all' ora di ..... nella Casa, ha detto, ch' egli vi era stato eccitato da' suoi Compagni, perchè portava via gli effetti, che erano stati trovati in suo potere, ha risposto, che &c..... (*si prendano così tutti gl' indizj, e schiarimenti possibili tanto dall' Accusato, che da tutte le persone, che si sono trovate presenti al delitto, o che ne hanno qualche cognizione diretta, o indiretta, e si fanno sottoscrivere a tutti le loro dichiarazioni. L' Officiale di Polizia descrive, ed autentica così lo Stato delle Porte, e serrature sfasciate*). In seguito noi accompagnati dallo stesso Chirurgo, ci siam portati nella Camera, dove era il detto Giacomo, che non abbiam trovato coricato in un letto (*si riceve la dichiarazione di Giacomo, il Chirurgo descrive il suo Stato; s' interroga di nuovo l' Incolpato, e s' egli riconosce il ferito*) Dai quali esami, visite, e dichiarazioni risulta, che esiste un omicidio, una ferita, ed un furto con effrazione, che questi delitti son di natura da meritar pena afflittiva, che il detto Claudio ..... è stato trovato con degli effetti in dosso appartenenti al detto Pietro, e preso nell' istante medesimo del delitto, e nel luogo ove è stato commesso, e che nelle dette dichiarazioni li nominati Vittore. ...., e Guglielmo ..... assenti si trovano fortemente sospetti di complicità, perlocchè noi ci siamo determinati di far condurre all' istante il detto Claudio ..... alla Casa d' Arresto del Cir-

Digitized by Google

condario di ....., ed a citare avanti di noi il detto ..... (ed altri) secondo la forma indicata dalla Legge . Noi abbiamo in conseguenza, ed in conformità *dell'Art. ..... del Codice dei delitti, e delle pene* rilasciato un Mandato d'Arresto , all' effetto di far subito condurre il detto Claudio ..... alla Casa d' Arresto del Circondario di ....., ed un Mandato d'Accesso contro li detti Vittore (ed altri), e ne abbiamo steso il presente Processo Verbale ..... *sottoscritto* l'Officiale di Polizia , e li .....

3. Cedola per chiamare i Testimonj .

N. N. Pretore , o Officiale della Gendarmeria Nazionale , Officiale di Polizia giudiciaria ..... o Direttore del Giurì del Circondario di ..... o Presidente de Tribunale Criminale del Dipartimento del .....

Ordiniamo , e comandiamo a tutti gli Uscieri , o Gendarmi Nazionali , d' intimare a Claudio ..... Giacomo .... e N..... Testimonj indicati da ....., ed a tutti gli altri , che potranno essere indicati in appresso , di comparire avanti di noi in persona il di ..... alle ore ..... per fare le loro deposizioni sopra i fatti , e le circostanze contenute nella querela esposta da Pietro ..... Fatto a ..... li .....

(*Sottoscritto*)

4. Relazione dell' intimazione fatta in virtù di detta Cedola .

L' Anno ..... in virtù della Cedola spedita da ..... li ..... Io N. N. Usciere , o Gendarme Nazionale di ..... ho intimato a Claudio ..... dimorante a ..... di comparire li ..... ad ore ..... avanti ..... dimorante a .... ad effetto di fare la sua deposizione sopra i fatti esposti nella querela menzionata in detta Cedola , dichiarandogli , che non comparendo in forza della presente intimazione vi sarà costretto coi mezzi indicati dalla Legge , e ho lasciato al detto ..... la copia tanto della suddetta Cedola , che del presente Atto .

(*Sottoscritto*) .....

5. Processo verbale delle dichiarazioni de' Testimonj .

L' Anno ..... li ..... avanti di me ..... Officiale di Polizia giudiziaria , o Direttore del Giurì del Circondario di ..... o Presidente del Tribunal Criminale del Dipartimento del ..... son comparsi ..... (i tali , e tali) Testimonj condotti da ..... o chiamati in virtù della

Digitized by Google

Cedola spedita da Noi..... li..... all'effetto di dichiarare i fatti, e le circostanze, che sono a loro cognizione relativamente al delitto, di cui si tratta nella querela esposta da Pietro..... etc., li quali Testimonj sopranominati hanno fatto le loro deposizioni come appresso; Claudio..... dimorante a..... in età di anni..... ha detto non esser parente, affine, servitore, o domestico del Querelante, nè dell'Incolpato, e dichiara, che il dì..... all'ora..... egli ha veduto..... etc. ed ha sottoscritto la detta Deposizione, o ha dichiarato di non saper scrivere.

(*Tutte le dichiarazioni si stendono in questa guisa, e non in altra forma.*

6. Mandato d'Accesso.

In nome della Legge

Stefano N. Pretore, ed Officiale di Polizia giudiciaria del Cantone di..... Circondario di..... Dipartimento del..... dimorante in..... comandiamo, ed ordiniamo a tutti li Esecutori degli Ordini di Giustizia, di condurre avanti di noi in conformità della Legge il Cittadino Vittore..... Muratore..... dimorante a.... Strada..... di età di circa..., ... di statura..... di capelli bruni..... per essere inteso sulle incolpazioni, delle quali il detto Vittore..... è accusato.....

Ricerchiamo tutti i Depositarj della forza pubblica, di prestar man forte in caso di necessità per l'esecuzione del presente Mandato.

Anno.... (*Data, sottoscrizione dell'Officiale di Polizia, e Sigillo.*

7. Processo verbale steso dal portatore di un Mandato d'Accesso.

L'Anno..... io..... sottoscritto in virtù del Mandato di Accesso, speditò da..... Official di Polizia giudiciaria li..... sottoscritto, e sigillato dal medesimo, mi son portato al domicilio di Vittore..... dimorante a..... al quale, parlandogli in persona, ho notificato il Mandato d'Accesso, di cui era io il portatore, richiedendolo di dichiararmi, s'egli intendeva di obbedire al detto Mandato, e portarsi avanti il detto..... Officiale di Polizia. Il detto Cittadino..... mi ha risposto, ch'egli era pronto ad ubbidire all'istante, in con-

seguenza di che io ho condotto il detto . . . . . avanti il . . . . Officiale di Polizia giudiciaria di . . . . . per esservi inteso , e perchè venga decretato a suo riguardo ciò , che sarà di ragione , e di tutto l'esposto di sopra ne ho steso il presente Processo Verbale (*Se l'Incolpato ricusa di ubbidire . l' Usciere deve condurti , come si dice in appresso*) il quale mi ha risposto , che egli non voleva ubbidire al detto Mandato di Accesso . Io gli ho rappresentato , che la sua ingiusta resistenza non poteva dispensarlo dall' ubbidire agli ordini della Giustizia , e ch' egli mi obbligava ad usare dei mezzi di forza , che io era autorizzato ad impiegare dalla Legge . Il detto . . . . . si è ostinato a non voler ubbidire all' ordine , in conseguenza io mi sono assicurato della sua persona , essendo assistito dai Cittadini . . . . Gendarmi Nazionali del Dipartimento del . . . . residenti a . . . . . dei quali ho richiesto l' assistenza , affinchè la giustizia abbia la sua esecuzione , io ho condotto il detto . . . avanti . . . (*sottoscrizione*)

8. Mandato di Arresto .

In nome della Legge .

N. N. Pretore ed Officiale di Polizia del Cantone di Circondario di . . Dipartimento del . . . in virtù *dell' Art. . . . . del Codice dei delitti , e delle pene* comandiamo , ed ordiniamo a tutti gli Esecutori degli Ordini di Giustizia , di condurre alla Casa d' arresto del Circondario di . . . . . Claudio . . . . . giornaliero dimorante a . . . . . incolpato di complicità di un furto con effrazione , ed omicidio . . . . commesso li . . . . . nella Casa di Pietro . . . . . comandiamo al Custode della detta Casa di arresto di ricevere , il tutto in conformità della Legge . Ricerchiamo tutti i Depositarj della forza pubblica , ai quali sarà notificato il presente Mandato di prestare man forte per la sua esecuzione in caso di necessità .

(*Data sottoscrizione , e Sigillo*)

9. Ritrattazione della querela dentro le 24. ore per parte del Querelante .

L' Anno . . . . . li . . . . . ad ore . . . . . Pietro si è presentato avanti di Noi , e ci ha dichiarato , ch' egli si ritrattava puramente , e semplicemente dalla querela esposta avanti di noi li . . . . . al soggetto (si specifica il delitto) e le di cui circostanze sono dettagliate in detta querela , intendendo che non

Digitized by Google

abbia conseguenza alcuna la denunzia del delitto, e perciò ci ha richiesto di cassare, ed annullare la detta querela. Noi atteso che la dilazione delle 24. ore fissata dalla Legge non è ancora spirata, abbiamo dato al detto ..... un Certificato della sua ritrattazione, ed in conseguenza abbiamo cassato in sua presenza la detta querela sul registro, o foglio, ov' era scritto (ovvero) Noi abbiamo dato al detto N..... un Certificato della sua ritrattazione, ed atteso che il delitto enunciato nella querela interessa l' ordine pubblico, noi abbiamo preso la suddetta querela per denuncia. in conseguenza diciamo, che ella sussiste all' effetto di procedere in conformità della Legge alla persecuzione del delitto, di cui si tratta; e sopra di tutto ciò ne abbiamo steso il presente Atto etc. (*sottoscritti il Querelante, e l' Official di Polizia*)

10. Denuncia Civica.

L'Anno ..... li ..... Giacomo ..... dimorante a .. .. si è presentato avanti di noi, e ci ha dichiarato, che passando per la Strada di ..... oggi alle ore ..... avea veduto due Uomini vestiti di ..... di statura ..... i quali armati di un fucile aveano arrestato un particolare, che usciva da una Casa corrispondente alla detta strada numerata ..... quale malgrado la sua resistenza dopo averlo maltrattato, essi aveano condotto, e fatto entrare per forza in una vettura, che era pronta al Cantone di detta strada ..... dirimpetto ad una Casa, alla quale si ha l' ingresso per uno stretto Vicolo chiuso da una piccola porta, che giuntivi i due particolari, e la persona rapita da loro erano discesi, ed entrati in detto Vicolo, di cui la porta si è chiusa all' istante ..... che il detto ..... e due vicini, ch' egli ha condotto avanti di noi per esporne i fatti accennati, essendosi avvicinati, e prestato orecchio, essi hanno inteso una voce creduta del particolare maltrattato, che si diffondeva in rimproveri contro le violenze esercitate verso un Cittadino innocente, che il detto ..... e gli altri due Testimonj, avendo domandato al Cocchiere, che conduceva la detta vettura, s' egli conosceva le persone entrate in detta Casa, egli ha risposto loro, che si sospettava (*si dettagliano tutte le circostanze*), che il detto ..... essendo certo, che la Casa, ov' era stato condotto il particolare rapito in sua presenza non era un luogo di detenzione, e convinto, che questo attentato contro la li-

bettà di un Cittadino, non poteva essere, che l' effetto di un abuso d' autorità, o di un criminoso complotto, veniva a denunciarci questo delitto, di cui li Testimonj, ch'egli avea condotto, attestarebbero le circostanze, che sono a lor cognizione. Sopra di che noi, udito l' esposto del detto ..... gli abbiamo domandato, s' egli era pronto a sottoscrivere, e confermare la denuncia, e s' egli voleva dar sicurtà di perseguitarla. Il detto ..... ha risposto, ch' egli era pronto a sottoscrivere la sua dichiarazione, ed a confermarne la verità. Riguardo poi alla cauzione non era sua intenzione di prestarla, nè di perseguitare in suo nome il delitto da lui denunciato. Visto il rifiuto, e atteso che nondimeno il fatto dichiarato dal detto ..... se fosse avverato, sarebbe un delitto punibile, e che importa all' ordine pubblico di verificare l' esistenza, e le circostanze di un simile attentatto.

Dopo aver inteso la Dichiarazione di ..... e .... dimorante a .... Testimonj condotti dal detto .... i quali vi hanno detto di sapere ..... e l' altro ..... la qual dichiarazione è conforme all' esposto dal detto ..... noi diciamo, che all' istante medesimo ci trasporteremo a Strada ..... nella Casa .... ad effetto di farvi perquisizione, e di prendere tutti gl' indizj, e schiarimenti necessarj, perchè in seguito sia proceduto da Noi, come sarà conveniente, ed in conformità della Legge (sottoscritti il Denuncianre, Testimonj, e l' Official di Polizia).

11. Atto di accusa.

Il Direttore del Giurì del Circondario di ..... espone, che li ..... del Mese ..... il Cittadino ..... Gendarme Nazionale del Dipartimento del ..... dimorante a ..... portatore del Mandato d'Arresto, spedito li ..... dal Citt. ..... Pretore, ed Officiale di Polizia giudiciaria del Cantone di ..... contro Giacomo ..... incolpato di avere ..... ha condotto nella Casa d'arresto del Circondario di .... la persona di detto ..... ed ha rimesso i documenti concernenti il detto arresto ..... alla Cancelleria del Direttore del Giurì, che subito dopo la detta rimessa, il detto Giacomo ..... è stato inteso dal Direttore del Giurì sulle cause della sua detenzione, che il Cittadino Pietro ..... parte querelante, nominato in detti documenti, non essendosi presentato ne' due giorni (*Se la parte querelante si presenta nelli due giorni, l' Atto di*

Digitized by Google

Accusa è steso in suo nome, e la formola n'è la stessa, togliendo soltanto quella parte, in cui il Direttore del Giurì espone, ch' egli interviene in mancanza del querelante) dopo la consegna dell' Incolpato nella Casa d'arresto, il Direttore del Giurì ha proceduto all' esame de' documenti relativi alle cause della detenzione, e dell' arresto di detto ..... che avendo verificato la natura del delitto, di cui è incolpato il detto Giacomo, egli aver trovato, che questo delitto era di natura di meritare pena affittiva, o infamante, e che in conseguenza, dopo aver sentito il Prefetto Consolare, egli ha fatto li ..... un Decreto, col quale ha tradotto l'Incolpato avanti il Giurì d' Accusa. In virtù di questo Decreto il Direttore del Giurì ha steso il presente Atto di Accusa, secondo le forme prescritte dalla Legge. Il Direttore del Giurì dichiara in conseguenza, che risulta dall' esame de' documenti, e specialmente dal Processo Verbale steso li ..... da ..... Officiale di Polizia giudiciaria del Cantone di ..... qual Processo Verbale è annesso al presente Atto, che li (*giorno* ..... *Mese* ..... *Anno*) è stato commesso un furto nella Casa di ..... situata a ..... strada ..... che i ladri si sono introdotti in una camera corrispondente a .... della quale essi hanno rotta la porta ..... che hanno forzato la serratura di un armario ..... che Giacomo ..... dimorante a ..... è ritenuto nella Casa di Arresto del Circondario di ..... è incolpato di aver commesso il detto furto: che il detto Giacomo ha dichiarato al Direttore del Giurì sottoscritto, che in verità egli si era introdotto con due altri particolari, che ha ricusato di nominare, nella Casa, e Camera suddescritta, ma che egli non ha partecipato in alcuna maniera del furto, di cui si tratta &c. ..... che risulta da tutti questi dettagli, attestati dal detto Processo Verbale, che il furto, di cui si tratta è stato commesso con effrazione esteriore, ed interiore, sù di che i Giurati avranno a pronunciare, se vi è luogo all' Accusa contro il detto Giacomo per ragione del delitto menzionato nel presente.

Fatto a ..... li ..... (*il Direttore del Giurì sottoscrive*)
Visto dal Prefetto Consolare li ..... (*data, e sottoscrizione*)

12. Mandato di Cattura.

Noi ..... Giudice ..... e Direttore del Giurì del Circondario di ..... Vista la dichiarazione dei Giurati in piè

Digitized by Google

dell' Atto di Accusa del tenore seguente. La qual dichiarazione ci è stata rimessa in questo giorno dal Corpo di detti Giurati in loro presenza, e porta che vi è luogo all' Accusa menzionata nel detto Atto, ordiniamo in virtù *dell'Artic. ..... del Codice dei delitti, e delle pene*, che il detto Giacomo (*descrive li nomi, pronomi, professione, domicilio, ed altri contrassegni dell' Accusato*) sarà catturato, e condotto direttamente nella Casa di Giustizia del Tribunal Criminale (*ovvero di quello di ..... fra i quali egli potrà scegliere nel termine, e nella forma indicata dalla Legge*) comandiamo, ed ordiniamo di mettere in esecuzione il presente Mandato, di cui sarà lasciata copia al detto..... e che sarà da noi notificato in conformità della Legge, tanto alla Municipalità della Comune di ..... che a quella di ..... ove il detto Giacomo è domiciliato. Anno .... dell' Era Repubblicana li

(*Sottoscritto*)

Se l'incolpato è detenuto nella Casa d'arresto, il Mandato dirà

Ordiniamo, che il detto Giacomo ..... detenuto nella Casa di arresto del Circondario di ..... sarà trasferito, e condotto dalla detta Casa nell' altra Casa di Giustizia del Tribunal Criminale &c.

Se l'incolpato è stato ammesso a sicurtà, il Mandato dirà.

Vista la dichiarazione del Giurì, e atteso che il detto..... è già stato ammesso a dar la sicurtà avanti il Pretore del Cantone di ..... gli comandiamo in conformità *dell' Artic. ..... del Codice dei delitti, e delle pene*, di comparire a tutti gli Atti della procedura criminale, che sarà istruita contro di lui nel Tribunal Criminale del Dipartimento del... stabilito a ..... ed in conseguenza, di stabilire il suo domicilio nella detta Comune, e di notificarlo al Prefetto Consolare presso il detto Tribunale, il tutto sotto pena d' esservi costretto colla forza.

Anno . . . dell' Era Repubblicana li

(*Sottoscrizione*)

13. Intimo al Giurato, che la sua scusa non è stata ammessa.

L'Anno ..... li ..... a richiesta del Cittadino ..... Direttore del Giurì del Circondario di .....

Digitized by Google

Io ..... ho significato a ..... dimorante a ..... uno dei Cittadini descritti sulla lista per formare il Giurì d'accusa, che la scusa da lui proposta per esser dispensato di rendersi all' Adunanza del Giurì di Accusa li ..... prossimo è stata giudicata non valevole dal detto Direttore del Giurì, che in conseguenza di questa Decisione, il nome del detto ..... è stato messo alla sorte per formare il Giurì di Accusa, e che egli è del numero degli otto Cittadini componenti la lista de' Giurati, che in conseguenza il detto ..... è intimato a portarsi li ..... giorno fissato per l'adunanza del Giurì d'Accusa, dichiarandogli, che mancando di trovarsi nel giorno, luogo, ed ora intimati, egli sarà condannato alle pene pronunciate dalla Legge, ed io ho lasciato copia del presente atto tanto al detto N. N. che al Citt. N. Edile del detto luogo di ..... (*Domicilio del Giurato*).

(*Questa Intimazione è la stessa per il Giurì di Giudizio, non vi sono che i termini a cambiare*)

14. Sentenza del Tribunal Criminale.

In nome del Popolo Romano.

Visto dal Tribunal Criminale del Dipartimento del .... l' Atto di accusa steso li ..... contro Giacomo ..... da Pietro ..... parte querelante (o dal Direttore del Giurì del Circondario di .....) del tenore seguente.

La dichiarazione del Giurì di accusa del Circondario di ..... scritta in piè dell' Atto di accusa li ..... la quale stabilisce esservi luogo all' accusa menzionata in detto Atto, il Mandato di cattura rilasciato lo stesso giorno dal Direttore del Giurì di detto Circondario contro il detto Giacomo ..... il Processo Verbale della consegna della sua persona alla Casa di Giustizia del Dipartimento in data ..... (*Se il giudizio è contumaciale, si enunciano i Decreti, e Processi Verbali prescritti dalla Legge*) e la Dichiarazione del Giurì di Giudizio in data di questo giorno, la quale stabilisce ..... (*trascrivere la dichiarazione del Giurì di Giudizio*) Il Tribunale, dopo avere inteso il Prefetto Consolare, condanna Giacomo ..... a (*esprimere la pena*) in conformità *dell' Artic. ..... del Titolo ..... del Codice penale*, di cui si è fatta lettura del tenore seguente (*inserire il Testo*)

Ordina in conformità *dell' Articolo ..... del Titolo .....*

del Codice penale, di cui similmente è stata fatta lettura, e che è del tenore seguente..... che il detto..... sarà esposto per..... ore..... sopra un palco, che a quest' effetto sarà innalzato sulla Piazza Pubblica di questa Comune.

Ordina, che il presente Giudizio sarà messo in esecuzione ad insistenza del Prefetto Consolare *a tenore dell' Articolo* 285. *della Legge* (*deve aggiungersi il Decreto della liquidazione de' danni, ed interessi*)

Fatto a..... li..... nell' Udienza del Tribunale, ove erano presenti li Citt. NN. Giudici del Tribunale, che hanno sottoscritto la minuta del presente Giudicato.

Visto da.....

Collazionato coll' originale da.....

Il Generale di Divisione Gouvion S. Cyr.

Num. [illegible]

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 1. *Fiorile anno* 7. *Repubblicano*

Il Ministro delle Finanze

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione della Legge dei 22. Germile corrente emanata dal Gen. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, si fa noto a chiunque voglia prendere in Appalto l' esazione del diritto del Macinato di dare all' Amministrazione Centrale del suo Dipartimento nello spazio di una Decade, dopo la pubblicazione della presente Notificazione, la sua offerta, passato il qual termine si delibererà l' Appalto a favore del maggiore, ed ultimo offerente.

Il detto Appalto si farà per un Anno, ed a forma in tutto, e per tutto della detta Legge, e specialmente degli Articoli IV. V. VI. VII. VIII.

L'Appaltatore pagherà nella stessa moneta, in cui esigge il Dazio, cioè in moneta plateale.

Tutti i Cittadini saranno obligati prendere la Bolletta per il macinato, come si è costumato sin' ora, sotto le cautele, e pene espresse nelle Leggi vigenti contro i contraventori. L'Appaltatore però dovrà tenere a tale effetto i suoi agenti in tutti i luoghi consueti, ed in quegli altri, che venissero indicati dal Governo per commodo de' Cittadini.

Digitized by Google

I Cittadini restano in libertà di andare a macinare il grano, ove più loro piace, esibendo sempre la Bolletta dell'Appaltatore del loro respettivo domicilio.

Le Amministrazioni Dipartimentali parteciperanno al pubblico tutte le offerte ricevute, e prefiggeranno il giorno nel quale si aprirà l'incanto sulla massima offerta in una pubblica Seduta in Amministrazione Dipartimentale alla presenza del Prefetto Consolare. Si comincerà la Seduta dal leggere le offerte date con i nomi de' rispettivi Cittadini.

Nel detto incanto resterà deliberato l'Affitto, al maggiore Oblatore, e si parteciperà al Ministro delle Finanze.

Gli Appaltatori dovranno fare il primo sborso a forma dell'Articolo 8. della Legge.

In caso che il contratto non fosse approvato dal Ministro delle Finanze, si farà con preventiva Notificazione un nuovo incanto.

Le Amministrazioni Dipartimentali avranno in considerazione la popolazione del loro Dipartimento, calcolando un rubbio a testa di consumo, come ancora le risposte, che pagavansi dagli antichi Subappaltatori, per conoscere se le offerte sieno ragionevoli, e trasmetteranno le loro osservazioni al Ministro delle Finanze unitamente al Processo Verbale dell'aggiudicazione in questa operazione.

Ad oggetto di avere un dato, si riporta il seguente Specchio della Popolazione.

Dipartimenti	*Popolazioni*
Tevere	N. 245406
Cimino	153950
Clitunno	215981
Trasimeno	140753
Metauro	221680
Musone	169849
Tronto	198950
Cireeo	176807
	N. 1. 523376

Ereislak

Il Consolato approva 29. Germile Anno 7. = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario G. Bernard.

Digitized by Google

Num. 143.

LIBERTA' EGVAGLIANZA

Repubblica Romana . Roma 1. Fiorile anno 7. Repubblicano

Il Ministro delle Finanze

NOTIFICAZIONE

INtento sempre il Consolato a promuovere per quanto è possibile l'industria, ed il Commercio, ha decretato sotto il dì 27. Germile prossimo passato, che anche in quest' anno venga aperta la solita Fiera di Sinigaglia con quelle istesse regole, Leggi, e Forme, che sonosi pubblicate, ed osservate negli anni scorsi. Nell' atto pertanto, che si rende nota al Pubblico tale provida disposizione, si ricorda altresì ai Negozianti, che restano tuttora proibite per l' indicata Fiera l' introduzione, e la vendita di qualunque siasi Prodotto, e Manifattura delle Potenze nemiche tanto della Repubblica Francese, quanto della Romana: Che però ad oggetto di conoscerne la vera provenienza sarà stabilita nella Dogana al Porto di detta Città la consueta deputazione, a cui dovranno esibirsi le Polize di carico dei Bastimenti, che approderanno alla Spiaggia, e nel Canale della stessa Città.

La venalità, e le frodi non isfuggiranno l' avvedutezza dell' Ispettor Generale della stessa Fiera, e delle Autorità Costituite, le quali veglieranno per mantenere il buon' ordine, e quella buona fede, che forma la solida base del Commercio. Assicurati così i Negozianti tanto esteri, che nazionali, non vi ha dubio, che concorreranno secondo il consueto alla Fiera suddetta.

Breislak

Num. 144.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì primo Fiorile Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando il grave danno, che ne deriva al Commercio, ed alla Nazione per la partenza de' Corrieri da questa Centrale nel Terzo, Sesto, e Nonodì di ogni Decade, che non sempre combinar può con l'arrivo de' Corrieri esteri al Confine.

Considerando l' eccessiva spesa, che la Repubblica soffrirebbe, se inviar si dovessero de' Corrieri straordinarj a Fano,

Digitized by Google

tutte le volte, che la partenza ordinaria della Posta Nazionale non cade in tempo combinabile con l'arrivo de'Corrieri Esteri.

Visto il rapporto del Ministro delle Finanze.

Ordina quanto siegue

Art. I. La partenza dei Corrieri da Roma con le Lettere tanto per l'Interno della Repubblica, che per gli Stati Esteri si farà in tutti quei giorni delle Decadi, che si troveranno corrispondenti all' antica consuetudine.

Art. II. Ogni altro Decreto contrario alle presenti disposizioni, è rivocato.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Calisti
Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro delle Finanze Breislak

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del sopradetto Decreto Consolare si notifica, che la nuova disposizione comincerà il Nonodì della futura Decade 19. Fiorile; così che dopo quel giorno, l'altra partenza de' Corrieri sarà il Secondodì 22. Fiorile. Affinchè poi ogni Cittadino sappia il giorno Decadario, in cui partiranno i Corrieri, sarà affisso alla Posta un Cartello, col quale si avvertirà sempre il Pubblico della suddetta partenza.

I Corrieri cominciando dal suddetto giorno 19. Fiorile partiranno alle sei della sera.

Il Ministro delle Finanze Breislak

Num. 145.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che l'Articolo 344. della Costituzione sottopone alla responsabilità gli Autori de' Scritti pubblici, ed incarica il Consolato di procedere contro li Scrittori calunniosi, e sediziosi.

Volendo determinare la maniera di esercitare questa responsabilità contro gli Autori de' Scritti pubblici.

In virtù dell' Articolo 369. dalla Costituzione Decreta quanto siegue

Art. I. Il Consolato è autorizzato per lo spazio di un' Anno a sopprimere tutti i Giornali, Fogli periodici, ed altri Scritti resi pubblici, ch' egli giudicherà calunniosi, o sediziosi.

Art. II. Egli potrà far apporre le biffe sulla Stamperia, in cui saranno stati stampati i Scritti indicati nell' Articolo precedente.

Art. III. Gli Autori de' Scritti giudicati calunniosi, o sediziosi potranno essere tradotti avanti i Tribunali, secondo la gravezza delle imputazioni, che potranno loro addebitarsi.

Art. IV. Non potrà pubblicarsi alcuno Scritto senza l' indicazione del nome dello Stampatore.

Art. V. Lo Stampatore, che avrà stampato uno Scritto, senza l' indicazione del suo nome, sarà responsabile dello Scritto, e punito come se ne fosse stato egli l' Autore.

Fatta in Roma li 2. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana =BELAIR

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 2. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munità del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato Calisti

Fel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi

N.° 146.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

IN virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Art. 1. I Dazj, che si riscuotevano negli anni precedenti nella Fiera di Sinigaglia, che si sono riscossi nel prossimo passato anno in virtù della Legge dei 9. Pratile, continueranno a riscuotersi in quest' anno, e nei seguenti, fintantochè non venga altrimenti ordinato da una Legge.

Digitized by Google

Art. II. I Dazj non potranno esser pagati che in moneta fina.

Art. III. Il Consolato farà un Proclama per annunziare, che la Fiera si terrà come per lo passato; che gli affari contenziosi vi saranno giudicati dai Tribunali ordinarj; che gl' individui, e le proprietà saranno sotto la protezione, e salvaguardia delle Autorità Costituite; e che la forza militare non vi sarà impiegata, che per assicurare questa protezione, e salvaguardia.

Roma 2. Fiorile Anno VII. dell' Era Repubblicana.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Belair

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 2. Fiorile An. 7.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munità del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il giorno ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato Calisti. Pel Consolato il Seg. G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi

Num. 147.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Francese

Seduta de' 2. Fiorile anno 7. Rep.

SEntenza della Commissione Militare, che assolve Nunzio Angelo Milani Romano Mercante, e Sargente Maggiore della Guardia Civica accusato di discorsi sediziosi, ed Aristocratici, o dichiarato non colpevole, ed ordina, che sia posto subito in libertà, lasciando la libera volontà a chi di ragione di perseguitare avanti ai Tribunali competenti quello, che avrà fatto delle false accuse.

Sottoscritto Capitan Relatore Hocquard

Num. 148.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Francese

Seduta de' 2. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

SEntenza della Commissione Militare, la quale condanna alla pena di morte Mattia Alonsi, e Giuseppe Caporigli di Alatri, Antonio Sperduto di Ferentino, e Pietro Paolo Garofolo di Ca-

Digitized by Google

stro Lavoratori di Campagna dichiarati colpevoli come accusati d' insurrezione, e di delazione d' Armi proibite, ed alla pena di cinque anni di ferri Gio. Battista Monti Falegname di Veroli, e Fortunato Scaccia Campagnolo d' Alatri per l' istessa accusa, ed assolve ripettivamente Basilio Colliti, e Nicola Consoli di Ferentino, Francesco Mauri d' Alatri, Pierro Angelo Tavolieri di Campoli Napolitano, e Pietro Cavallo di Fumone Campagnoli accusati dell' istesso delitto, ma non trovati colpevoli, con ordine, che siano posti in libertà.

Sottoscritto Il Relatore Hocquard.

Num. 149.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Camandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. 1. Saranno soppresli quei Conventi, l' Elenco de'quali è contenuto nello Specchio seguente, ed i Religiosi, che dimorano nei medesimi, verranno incorporati negli altri Conventi enunciati in detto Specchio.

DIPARTIMENTO DEL CIMINO

	Soppressi	Incorporati
	Cantone di Acquapendente	
Acquapendente	Conventuali di S. Francesco	Conventuali in Grotta di Castro
	Cantone di Bagnorea	
Bagnorea	Conventuali S. Francesco	S. Francesco in Viterbo
	Cantone di Bracciano	
Bracciano	Agostiniani S. Maria	S. Agostino in Bagnorea
	Cantone di Corneto	
Corneto	Serviti S. Maria	S. Maria in Orvieto
	Cantone di Montefiascone	
Montefiascone	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Corneto
	Cantone di Orte	
Orte	Agostiniani S. Agostino	La Trinità in Viterbo
Soriano	Agostiniani la Trinità	S. Marco in Corneto
	Cantone di Ronciglione	
Ronciglione	Carmelitani	Al Carmine in Canepina
Capranica	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Viterbo
	Cantone di Toscanella	
Toscanella	Agostiniani S. Agostino	S. Maria in Corneto
	Cantone di Viterbo	
Viterbo	Carmelitani S. Giuseppe	Al deserto di Monterano

Digitized by Google

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO

	Cantone di Anagni	
Anagni	Conventuali S. Angelo	Conventuali in Alatri
	Cantone di Ferentino	
Ferentino	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Sonnino
	Cantone di Terracina	
Terracina	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Sonnino

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO

	Cantone di Amelia	
Amelia	Agostiniani S. Pancrazio	S. Nicola in Foligno
	Cantone di Assisi	
Assisi	Terzo Ordine di S. Francesco	S. Maria della Pace in Massa
	S. Anntonio	
	Cantone di Narni	
S. Gemini	Conventuali S. Francesco	S. Francesco in Assisi
	Cantone di Rieti	
Rieti	Conventuali S. Francesco	Conventuali S. Franc. in Spello
	Cantone di Spello	
Spello	Conventuali S. Andrea	Conventuali in Trevi
	Filippini S. Filippo	Filippini in Norcia
	Cantone di Spoleto	
Spoleto	Agostiniani S. Niccola	Agostiniani in Rieti
	Cantone di Terni	
Terni	Carmelit. Scalzi S. Valentino	La Scala in Roma
	Carmelitani S. Pietro	S. Agostino in Norcia
	Cantone di Trevi	
Trevi	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Todi

DIPARTIMENTO DEL METAURO

	Cantone di Ancona	
Ancona	Agostiniani S. Agostino	S. Luca in Jesi
	Domenicani in S. Domenico	Domenicani in Cagli
	Canonici Reg. di S. Gio: Bat.	Girolamini di S. Maria Nova
	Cantone di Corinaldo	
Corinaldo	Agostiniani S. Nicola	S. Maria del Socc. in Rocca contr.
	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Fossombrone
	Cantone di Fano	
Fano	Conventuali di S. Francesco	S. Maria Maddalena in Sinigaglia
	Filippini di Fano	Filippini di Osimo
	Domenicani S. Domenico	Domenicani in Jesi
Montefiore	Camaldolesi	Camaldolesi di Castel Broglio
	Cantone di Jesi	
Jesi	Conventuali S. Fiorano	Conventuali in Rocca contrada
	Cantone di Fossombrone	
Fossombrone	Filippini S. Filippo	Filippini in Jesi
	Bernabiti S. Carlo	Crocifisso in Urbania
	Agostiniani S. Agostino	S. Luca in Jesi

Digitized by Google

	Cantone di Montalboddo	
Montalboddo	Conventuali S. Francesco	S. Francesco in Cagli
	Cantone di Pergola	
Pergola	Agostiniani S. Agostino	Agostiniani in Cartoceto
	Cantone di Urbino	
Urbino	Conventuali S Francesco	Conventuali in Monte novo
	Domenicani S. Domenico	S. Antonio in Jesi
	Girolamini S. Girolamo	La Trinità

DIPARTIMENTO DEL MUSONE

	Cantone di Apiro	
Massatecio	Camaldolesi S. Lorenzo	Camaldolesi di Fabriano
	Cantone di Civita nova	
Civita nova	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Treja
	Agostiniani S. Antonio	Agostiniani di Matelica, e Macerata
	Cantone di Loreto	
Loreto	Conventuali S. Francesco	S. Francesco in Filottrano
Castel Fidardo	Agostiani S. Agostino	S. Nicola in Tolentino
	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Mont' Olmo , e Monte Santo
	Cantone di Macerata	
Macerata	Filippini S. Filippo	S. Filippo in Treja
	Conventuali S. Francesco	S. Francesco in Osimo
	Cantone di Monte Santo	
Monte Lupone	Conventuali di S. Francesco	Convent uali di Monte Santo , e di Montolmo
	Cantone di Pergola	
Avellana	Monaci Camaldolesi	Camaldolesi di Castel Broglio
	Cantone di Osimo	
Osimo	Agostiniani S. Agostino	S. Agostino in Treja
	Cantone di Recanati	
Recanati	Filippini S. Filippo	S. Filippo in Treja
	Domenicani S. Domenico	S. Lucia in Fabriano
	Cantone di Tolentino	
Tolentino	Canonici Regolari S. Catervo	S. Giovanni in Orvieto
	Cantone di Sinigaglia	
Mondolfo	Agostiniani S. Agostino	Agostiniani di Treja , Monte Cassiano , e Tolentino

DIPARTIMENTO DEL TEVERE

	Cantone di Palestrina	
Palestrina	Carmelitani S. Antonio	S. Pietro in Tivoli
Cavi	Conventuali S. Paolo	Conventuali di Zagarolo
	Cantone di Riofreddo	
Arsoli	S. Bartolomeo	S. Apollonia in Velletri
	Cantone di Roma	
	Filippini della Chiesa nova	Filippi ni in Fabriano , Matelica , Pergola , e Norcia
	Terzo Ordine di S. Francesco	
	SS. Cosmo , e Damiano	SS. Apostoli

Digitized by Google

	Casa della Miss. a Monte Cit.	SS. Apost., e S. Agostino in Roma
	Canonici Reg. di S. Pietro in Vincoli	S. Martino a Monti
	Cantone di Velletri	
Velletri	Carmelitani S. Antonio	S. Pietro in Tivoli

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO

	Cantone di Città della Pieve	
Città della Pieve	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Costacciaro
	Cantone di Passignano	
Passignano	Serviti S. Maria	S. Giacomo in Foligno
	Cantone di Fratta	
Monte Corona	Camaldolesi	Camaldolesi in Massaccio, e Castel Broglio
	Cantone di Perugia	
	Cassinensi S. Pietro	S. Domenico in Perugia
Perugia	Serviti S. Maria nova	S. Fil. di Montefano in Fillotrano
	Cistercensi rif. S. Gio. Battista	Cisterciensi della Badia Celestina
	Cantone Rurale di Perugia	nel Cantone Rurale di Perugia
Civitella Benazzone.	Cisterciensi del Monte l'Abate	Cisterciensi nella Badia Celestina
	Cantone di Sassoferrato	nel Cantone Rurale sudetto
Avellana	Camaldolesi Fonte Avellana	Camaldolesi in Castel Broglio, e Massaccio

DIPARTIMENTO DEL TRONTO

	Cantone di Ascoli	
Ascoli	Domenicani di S. Domenico	S. Pietro Martire in Ascoli
	Cantone di Camerino	
Camerino	Somaschi S. Annunziata	S, Agostino in Camerino
	Cantone di S. Elpidio	
S. Elpidio	Filippini S. Filippo	Filippini in Montefiore
S. Patrizio	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Montefiore
	Cantone di S. Ginnesio	
S. Ginnesio	Cisterciensi S. Maria	Cisterciensi della Badia Celestina nel Cantone Rurale di Perugia
	Agostiniani S. Agostino	Agostiniani in Ascoli, Fermo, e Montegiorgio
Sarnano	Conventuali S. Francesco	S. Francesco in Costignano
	Cantone di Fermo	
Fermo	Lateranensi S. Caterina	Conventuali in Penna S. Giovanni
	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Fallerone, e Monte Granaro
	Cantone di Offida	
Offida	Agostiniani S. Agostino	Agostiani in Montelparo
Monte Rubbiano	Conventuali S. Francesco	Conventuali in Monte Ottone

Art. 2. Il Consolato distribuirà per i Conventi indicati nel precedente Articolo quei Religiosi, ai quali sono stati assegnati diversi Conventi, a tenore delle respettive facoltà, e possidenze.

Digitized by Google

Art. 3. Sarà accordato a ciascun Religioso trasferito da un Convento ad un' altro in vigore della presente Legge la medesima indennizzazione, che è stata già ammessa ai Religiosi dei Conventi soppressi dalle Leggi dei 21. Fiorile, 27. Pratile, e 21. Messifero Anno 6.

Fatto in Roma li 2. Fiorile Anno 7.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi *Belair*

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 2. Fiorile Anno VII. dell' Era Repubblicana.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale il giorno, ed Anno sud.

Il Presidente del Consolato = Sottoscritto Calisti

Pel Consolato il Segretario = Sottoscritto G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Ministro della Giustizia, e Polizia Basis*

Num. 150.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in virtù dell' Articolo 369. Decreta quannto siegue

Art. 1. I Monasterj di Donne compresi nel seguente Specchio saranno soppressi, e le Monache, che dimorano nei medesimi verranno incorporate negli altri Monasterj enunciati nello Specchio suddetto.

Soppressi		*Incorporati*
DIPARTIMENTO DEL CIMINO		
Cantone di Acquapendente		
Acquapendente	Clarisse S. Chiara	Clarisse di S. Bernardino, S. Rosa, e SS. Simone, e Giuda in Viterbo
Cantone di Orvieto		
Orvieto	Domenicane S. Pietro	Domenicane S. Paolo di Orvieto, S. Domenico, e S. Caterina di Viterbo
DIPARTIMENTO DEL CIRCEO		
Cantone di Ferentino		
Ferentino	Francescane S. Chiara	Francescane di Anagni, e di Piperno

Digitized by Google

	Cantone di Veroli	
Veroli	Benedettine S. Maria	Benedettine di Alatri, Guercino, e di Veroli
	DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO	
Narni	Clarisse S. Croce	S. Restituta, e S. Bernardo
Monte Castrillo	Cappuccine di S. Chiara	S. Margarita
	Cantone di Amelia	
Amelia	Benedettine S. Caterina	S. Giovanni di Amelia, S. Caterina, e S. Scolastica di Rieti
	Cantone di Assisi	
Assisi	Benedettine S. Apollinare	S. Croce, S. Giacomo, S. Maria, e S. Anna di Assisi
	Cantone di Terni	
Terni	Clarisse di S. Proculo	La Nunziata, e S. Cater. di Terni
	Cantone di Trevi	
Trevi	Francescane di S. Chiara	S. Clemente, e S. Leonardo di Montefalco
	DIPARTIMENTO DEL METAURO	
	Cantone di Ancona	
Ancona	Clarisse S. Maria Nova	Clarisse di S. Galazia in Ancona, S. Carlo, S. Maddalena, e Buon Gesù in Serra de' Conti
	Agostiniane S. Mar. Madalena	S. Caterina, S. Maria, e S. Maddalena di Urbino
	Cantone di Fano	
Fano	Clarisse di S. Fil., e Giacono	S. Chiara di Cagli, Buon Gesù di Mont' Alboddo, e S. Lucia di Monte novo
	Cantone di Urbino	
Urbino	Agostiniane S. Caterina	S. Maria, e S. Madalena di Urbino
	DIPARTIMENTO DEL MUSONE	
	Cantone di Fabriano	
Fabriano	Benedettine S. Margarita	S. Luca, e S. Romualdo di Fabriano
	Cantone di Macerata	
Macerata	Francescane di S. Lorenzo	S. Chiara, e S. Rocco di Macerata
	Cantone di Monte Milone	
Monte Cassiano	Clarisse S. Gio: Battista	S. Giovanni di Monte dell' Olmo, S. Domenico di Morrovalle, e S. Giuseppe di Monte Milone
	Cantone di Tolentino	
Tolentino	Benedettine S. Maria	S. Benedetto di Osimo, S. Caterina di Treja, e S. Caterina di Monte Santo

Digitized by Google

	Cantone di S. Severino	
S. Severino	Francescane S. Chiara	S. Chiara, e S. Madalena di Apiro
	DIPARTIMENTO DEL TEVERE.	
	Cantone di Frascati	
Marino	Domenicane del Rosario	Gesù, e Maria in Albano, e Gesù e S. Chiara di Velletri
	Cantone di Roma	
Roma	S. Domenico e Sisto	S. Bernardino, S. Chiara, S. Lorenzo Panisperna, e la Purificazione di Roma
	S. Silvestro in Capite	
	Cantone di Tivoli	
Tivoli	Clarisse S. Michele	S. Anna di Tivoli, e S. Chiara di Velletri
	DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO	
	Cantone di Città di Castello	
Città di Castello	Clarisse le Murate	S. Chiara, S. Giuseppe, e S. Cecilia di Città di Castello
	Cantone di Gubbio	
Gubbio	Riformate la Trinità	S. Benedetto di Gubbio, S. Margarita di Gualdo
	Cantone di Perugia	
Perugia	Domenicane S. Tommaso	B. Colomba, e S. Maria Maddalena di Perugia.
	Terz' Ordine di S. Francesco	S. Antonio: S. Paolo, e Monte Luco di Perugia
	S. Agnese	
	S. Maria dello Sperandio	S. Francesco delle Donne, S. Margarita, e S. Caterina
	DIPARTIMENTO DEL TRONTO	
	Cantone di Ascoli	
Ascoli	Benedettine S. Egidio	S. Onofrio, e S. Maria delle Vergini di Ascoli
	Cantone di Ripatransone	
Monte Fiore	Domenicane Corpus Domini	S. Caterina di Camerino, S. Domenico di Fallerone, e S. Maria di Fermo
	Cantone di S. Giusto	
S. Giusto	Benedettine Assunta	S. Giovanni di S. Elpidio, S. Salvatore di Camerino, e S. Giuliano di Fermo
Magliano	Benedettine del Monastero	S. Pietro, S. Angelo di Fallerone, e S. Marco di Offida

Art. 2. Il Consolato potrà variare il luogo assegnato alle Monache dei soppressi Monasteri, qualora se ne vegga la necessità,

Digitized by Google

Art. 3. Le Amministrazioni Dipartimentali provvederanno al comodo viaggio delle Monache trasferite da una Comune all' altra, a spese del Monastero soppresso.

Fatto in Roma li 2. Fiorile Anno VII.

Il General Commandante le Truppe Francesi = *Belair*.

In nome della Repubblica Romana una. ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 2. Fiorile Anno VII. Repubb.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita

Dal Palazzo Consolare al Quirinale il dì, ed anno sudetto.

Il Presidente del Consolato = Sottoscritto Calisti

Pel Consolato il Segretario = Sottoscritto G. Bernard,

Per Copia Conforme *Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi*

Num. 151

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Romano

Seduta dei 3. Fiorile anno 7. Rep.

SEntenza del II. Consiglio di Guerra, che in grado di revisione assolve Domenico Antonio del III. Regimento de' Dragoni accusato d' insubordinazione, e condannato dal I. Consiglio, credendolo bastantemente punito colla stessa carcerazione di 50. giorni, ed ordina, che sia riabilitato alle sue funzioni; e rispettivamente moderando la Sentenza del detto I. Consiglio, condanna per simile accusa a sei mesi di ferri, ed all' espulsione dal servizio delle Truppe della Repubblica Romana. Francesco Romanini d' Urbino Soldato del III. Regimento dei Dragoni.

Sottoscritto. Il Capo Relatore Roussel

Num. 152.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 3. Fiorile anno 7. Rep.

Il Ministro delle Finanze

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione della Legge 15. del passato Germile, si fa noto, che saranno date in Affitto le Saline appartenenti alla Repubblica poste nella Comune di Ostia Dipartimento del Tevere. I miglioramenti con grave dispendio fatti in quelle Saline, e diretti da più esperti Idraulici, per attivare la lavo-

Digitized by Google

zione debbano animare ognuno a prenderne l'Affitto. Il Dazio poi di tre quattrini a libra in moneta fina, ora limitato al solo Sale estero colla detta Legge, va a rendere più spedito lo spaccio del Sale nostrale, e così accresce, ed assicura maggiormente il lucro, che l'Affittuario potrà ritrarne dalla fabbricazione. S'invita per tanto chiunque volesse accudire all'indicato Affitto di dare la sua offerta chiusa dentro una Decade dalla data del presente nel Burò del Ministro delle Finanze, nel quale saranno ostensibili gli Articoli dell'Appalto. Scorso il detto termine si procederà dal Consolato alla delibera a favore del maggior Oblatore in conformità dell'Articolo VII. dell'indicata Legge. *Breislak*

Num. 153.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 4. Fiorile anno 7. dell'Era Repubblicana

IL Consolato considerando, che ad onta della Legge del terzo giorno Complementario Anno VI., per mezzo della quale sono autorizzati i Questori Municipali a ricevere i Depositi, e tutte le consegne di moneta, che saranno imposte per ordine della Giustizia, molti Giudici hanno deviato da questa savia providenza a danno del pubblico, e del privato interesse,

Considerando, che il buon ordine esige un metodo stabile per l'esatta esecuzione di questa misura interessantissima, decreta ciò che siegue:

Art. 1. Qualunque Deposito non può ordinarsi, nè respettivamente riceversi, se non in conformità della Legge suddetta.

Art. 2. I Depositi saranno fatti presso il Questore nel di cui Circondario deve seguire il pagamento.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato = Calisti

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Digitized by Google

Num. 154.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Romano
Seduta delli 4. Fiorile anno 7. Repub.

SEntenza della Commissione Militare, la quale condanna a morte Vincenzo Giordani Calzolaro Romano, Reo d' aver tenuto discorsi allarmanti, dicendo, che i Francesi erano in ritirata; che un Comandante dell' Imperatore era in Roma; che le Porte della Città si chiudevano; e che a tal effetto era stato in Compagna a prevenire gli Vignaroli di questa notizia, per cui tutti i Lavoratori di Campagna rientrarono in Roma.

Sottoscritto = Il Relatore Hocquard.

Num. 155.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che se da qualche tempo la Comune di Roma non si è trovata nell' abbondanza di Grano, lo stato di sua penuria è rimasto accresciuto dal poco ordine osservato nella distribuzione dei Grani, dalla cupidigia di alcuni Fornari, che hanno distratto a loro privato profitto le Farine destinate per il popolo; dalla connivenza di più Commissarj di Polizia, dalla mala fede di alcuni Molinari, dall' agiotaggio di parecchj particolari, che attendevano a procurarsi del Pane superiormente ai loro bisogni per rivenderlo a più caro prezzo di quello, che lo aveano pagato.

Considerando essere di somma urgenza il dover reprimere simili abusi, ed assicurare al Popolo una sussistenza insieme sana, e sufficiente, e il coadjuvare col mezzo delle Leggi le intenzioni, e gli sforzi del Governo.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione.

Decreta

Art. 1. Gli Amministratori Generali delle Sussistenze della Comune di Roma continueranno, ad essere incaricati del suo approvigionamento sotto l' ispezione, la vigilanza, e con la concorrenza del Ministro dell' Interno.

Art. 2. Tutti i Grani comprati per la Comune di Roma saranno trasportati al Magazino generale. Il Guarda Magazino

Digitized by Google

li riceverà, e ne farà la sua ricevuta dopo avere formato Processo Verbale, da cui dovrà risultare la prova dalla quantità, e qualità de'Grani, e dei proprietarj, che li averanno somministrati.

Art. 3. I Grandi Edili seguiranno ad essere incaricati della distribuzione dei Grani, della Polizia, e della vigilanza su i Forni.

Art. 4. Il Processo Verbale prescritto dall' Articolo II. sarà formato alla presenza dell' Ispettor generale delle Sussistenze Cittadino Pietro Bossero. e di due Commissarj di Polizia nominati dai Grandi Edili.

Art. 5. I Commissarj di Polizia avviseranno i Fornari di trovarsi al Magazino per ivi ricevere i Grani che saranno loro distribuiti. in seguito dei Stati, che verranno rimessi in ciascun giorno al Guarda Magazino dai Grandi Edili.

Art. 6. Il Duplicato dello stato della distribuzione fatta giornalmente sarà rimesso dal Guarda Magazzino all' Ispettore generale, ad oggetto di doversi poi da questo invigilare sopra l'impiego, che ne verrà fatto dai Fornari.

Art. 7. Si nomineranno degl' Ispettori sulle Mole. Eglino veglieranno sull' introduzione de' Grani in dette Mole, avranno una stretta cura, che nulla se ne distragga, che non venghino sostituite altre qualità di Grano a quella del Magazino, d' onde è sortito, che le Farine ricavate dalle moliture siano esattamente trasmesse ai Fornari. Gl' Ispettori renderanno conto in ciascun giorno all' Ispettor generale.

Art. 8. Non si farà Pane da distribuirsi al Popolo, che con Farina di Grano, e quella di Granturco. e la mescolanza della farina verrà fatta secondo la proporzione indicata dai Grandi Edili. Qualunque altra mescolanza è assolutamente vietata.

Se le circostanze lo esiggessero, si distribuiranno, in supplemento di Pane, del Riso, dei Maccaroni, ed altre Paste. Si distribuiranno egualmente dei Ceci, delle Fave, ed altri Legumi secchi in natura, senza che questi possino giammai ridursi in farina per farne impasto col Pane.

Art. 9. Tutti i Fornari, o tutti i Molinari, che distrarranno a suo profitto dei Grani, della Farina, o del Pane, che non distribuiranno al Popolo il prodotto di tutti i Grani, che

Digitized by Google

fossero stati loro consegnati, e che contraverranno alla presente Legge o in tutto, o in parte, saranno giudicati dalla Commissione Militare Francese, e condannati per la prima volta ad una Multa di Mille scudi applicabili alla Cassa delle Sussistenze di Roma; e per la seconda volta a tre anni di ferri. Se un Fornaro, o un Molinaro introducesse nel Pane, o nelle Farine delle materie nocive alla salute, egli sarà giudicato dalla stessa Commissione, e condannato a dieci anni di ferri.

Art. 10. Tutti gl' Ispettori, Commissarj di Polizia, Guarda Magazino, ed altri Agenti impiegati nelle Sussistenze di Roma, che per negligenza, o connivenza favorissero l' inadempimento della presente Legge, saranno destituiti, ed inabilitati a servire la Repubblica in alcun impiego per lo spazio di tre anni. Verranno però sottoposti alle stesse pene de' Fornari, e Molinari, se venissero convinti di complicità diretta con i medesimi.

Fatta in Roma li 5. Fiorile anno 7. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano = Belair

In nome della Repubblica Romana una e indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 5. Fiorile anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale.

Il Presidente del Consolato sottoscritto = Calisti

Pel Consolato il Segretario sottoscritto = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

N.° 156.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Repubblica Romana una ed Indivisibile
Nella Seduta del dì 21. Germile Anno 7. Repubblicano

IL Senato adottando i motivi qui sotto espressi dal Tribunato riconosce l' urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta de' 15. Germile Anno 7.

Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo Messaggio dei 3. Germile Anno 7. di rendere

Digitized by Google

colla forma d' urgenza una Legge per trasferire il Tribunale di Censura dalla Comune di Veroli a quella di Frosinone;

Considerando, che la Comune di Veroli manca di Carceri proporzionate ai bisogni, e che la costruzione delle medesime esigerebbe una spesa esorbitante;

Considerando, che nel Circondario di quella Censura esiste la Comune di Frosinone non solo collocata quasi nel centro, ma ancora munita di tutti i commodi necessarj, e di spaziosa Prigione.

Considerando in fine, che la situazione di molti infelici, che gemono in un carcere angusto, esigge un pronto provvedimento.

Dichiara l' urgenza, e prende coll' appello nominale, e Scrutinio segreto, in conformità dell' Articolo 102. della Costituzione la risoluzione seguente.

Art. I. Il Tribunale di Censura esistente nella Comune di Veroli Dipartimento del Circeo è trasferito a quella di Frosinone.

Art. II. L' Articolo *6.* della Legge de' 2. Germile Anno *6.* e gli Articoli 5. e *6.* della Legge dei 21. Fiorile Anno sudetto sono abrogati in quella parte, che si oppongono alla disposizione dell' Articolo precedente.

Art. III. I Cantoni, che compongono la giurisdizione del Tribunale di Censura da collocarsi in Frosinone saranno quegl' istessi, che sono descritti nella Legge dei 21. Fiorile Anno *6.* all' Articolo *6.*

Art. IV. Il Ministro della Giustizia e Polizia è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Bouchard Presidente, Antinori, e Placidi Segretarj

Il Senato approva.

Clèmente Fucitta Presidente, Salvatucci Segretario

Veduta, ed approvata in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Roma li 5. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Belair.

In nome della Repubblica Romana Una, e Indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato del dì 5. Fiorile Anno 7. Rep.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Digitized by Google

Dal Palazzo Consolare al Quirinale il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = *Segnato Calisti*

Pel Consolato il Segretario = *Segnato G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Bassi*

Num. 157.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 6. Fiorile Anno VII Repubblicano.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia

NOTIFICAZIONE

SOno varj, e molti li reclami, che si fanno dai Possessori de' Fondi rustici, relativamente ai danni, che vengono loro cagionati dagli Animali, quali danni vengono ancora a ridondare a pregiudizio del pubblico. A scanzo di ulteriori sconcerti su tale ogetto, e per togliere qualunque pretesto d'ignoranza, e di buona fede, si avverte a tutti li Cittadini della Repubblica Romana, ed abitanti nel Territorio di essa, che non si è mai derogato alla disposizione delle Leggi, Costituzioni, Statuti, Riformanze, anche locali, e provedimenti dell'antico Governo *sul danno dato*, e che le medesime Leggi sono ancora, e debbono aversi nel loro pieno vigore, in tutte quelle parti, che non sono contrarie alle Leggi emanate. Avverta però ciascuno di non cagionare simili danni, giacchè gli Autori di quelli s'intenderanno irremisibilmente sottoposti alle pene in dette Leggi, Costituzioni, Statuti, Riformanze, e Provedimenti comminate, subitochè nella maniera, e forma in quelle stabilita verrà dalla parte danneggiata provato il danno inferitogli, con farne l'opportuna denuncia all'Edile, o Commissario di Polizia, in conformità dell'Articolo 41. e 43. delle Leggi organiche. *Bassi*

Num. 158.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 6. Fiorile Anno 7. Rep.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia

MANIFESTO

FInchè la virtù, e le abitudini al travaglio non formeranno il costante sistema de' Cittadini, giammai la Repubblica può dirsi felice. L'interesse, la frode, e talvolta il delitto cospireranno contro i più savj stabilimenti del Governo,

ed ogni rapporto sociale sarà in perpetuo conflitto col vizio, coll' inganno, e con la manovra de' traviati.

Fra le più nere sorgenti di conseguenze così fatali al buon ordine i Giuochi d' azzardo possono reputarsi le principali. A prevenire i mali, che quindi ne derivano tutti i Governi, e tutte le Nazioni hanno sempre fatto vegliare il rigore della Legge. L' abolito regime non ha omesse quest' importantissime misure, le di cui disposizioni sono tuttavia vigenti. Mentrechè peraltro niuna Legge vi ha derogato, ed altronde il buon ordine imperiosamente esigge, che vengano rigorosamente eseguite, l' abuso mostruoso de' suddetti Giuochi porta la desolazione nelle Famiglie, la corruzione ne' costumi, l' inerzia, e talora la frode nel cuore de' Cittadini, che dietro le savie istituzioni Repubblicane concorrer dovrebbero colle utili loro occupazioni allo stabilimento della felicità Nazionale.

La saviezza dei Rappresentanti del Popolo, e l' indefessa vigilanza del Consolato non ha potuto essere indifferente in un oggetto di tanto interesse, e richiamando perciò alla dovuta osservanza le proibizioni dei ripetuti Giuochi, m' incarica la più rigorosa esecuzione delle Leggi veglianti.

Saranno quindi esattamente osservate in tutta l' estenzione della Repubblica le Leggi proibitive dei Giuochi di azzardo, ed i Tribunali di Polizia procederanno per l' applicazione delle pene in esse comminate contro chi s' abandonerà, non meno ai giuochi medesimi, come contro chiunque ne prestasse il commodo. *Bassi*

N.° 159.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

CONsiderando, che si deve principalmente attribuire la diserzione, che fin' ad ora ha avuto luogo nelle Truppe della Repubblica all' inesperienza dei Soldati, ed alla loro ignoranza della disciplina Militare.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta la Legge seguente.

Art. I. Viene accordato un perdono generale a tutti gl' Individui componenti parte delle Truppe Romane, che avessero

Digitized by Google

disertato dalle loro Bandiere, quando anche fosse intervenuto un Giudizio contro di loro per fatto di diserzione.

Art. II. Non goderanno del perdono che quelli, i quali avranno raggiunto i loro Corpi prima de' 10. Pratile prossimo.

Art. III. Quelli, che dopo li 10. Pratile prossimo non avranno raggiunto i loro Corpi, saranno perseguitati, giudicati, e puniti come disertori secondo il rigor delle Leggi.

Art. IV. Non saranno compresi nel perdono quelli, che avessero portate le Armi contro la Repubblica, sia fra Nemici, sia fra l'Insorgenti.

Art. V. Il Consolato è autorizzato a dare de' Congedi a Militari compresi nel presente perdono, che giudicherà incapaci a continuare il loro servizio. Egli è altresì autorizzato a rimpiazzare nel loro grado quei Militari, che ne godevano qualcuno, ovvero a collocarli in un grado inferiore, secondo che giudicherà conveniente.

Fatto in Roma li 7. Fiorile An. 7. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Belair.

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato del dì 7. Fiorile
Anno VII. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti
Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi.

Num. 160.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, essere egualmente della giustizia, che dell' umanità il soccorrere gl' Individui, che han sofferto delle persecuzioni, e delle perdite, tanto per parte delle Truppe Napoletane, quanto per parte dei Ribelli,

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Digitized by Google

Art. I. Saranno accordate delle indennizzazioni in Beni Nazionali agl' Individui, che avranno sofferto delle perdite per parte delle Truppe Napolitane, o de' Ribelli.

Art. II. Le istanze per le indennizzazioni saranno inditizzate al Ministro delle Finanze prima del giorno 10. del prossimo Pratile.

Art. III. Non saranno ammesse le istanze presentate posteriormente all' Epoca enunziata nel precedente Articolo.

Art. IV. Il Consolato fisserà le Somme da accordarsi ai Reclamanti.

Art. V. Dopo che il Consolato avrà pronunziato sopra tutte le istanze, farà formare il Quadro generale de' Riclamanti, e delle indennizzazioni, che sarà stampato, pubblicato, ed affisso.

Art. VI. Il Consolato rigetterà tutte le istanze esagerate, o non giustificate co' documenti.

Art. VII. Allorquando questo Quadro sarà stato pubblicato, sarà messa alla disposizione del Consolato una quantita di Beni Nazionali, sufficienti per le indennizzazioni, che egli avrà fissato.

Roma 7. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Belair

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato del dì 7. Fiorile
Anno VII. Repubblicano

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato Calisti
Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi

Num. 161.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 7. Fiorile Anno VII. Repubblicano
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Agli Abitanti di Roma.

L'allarme sparso questa mattina fra voi ha turbata la vostra tranquillità, ed i traviati dall' ordine anno profittato del momento per diffondere nelle vostre Famiglie la trepidazione,

Digitized by Google

e l' incertezza del destino di Roma. La manovra forse dei Sediziosi avea mosso l' eccitamento, e volea continuare i progressi nel disordine delle vostre Case, e de' vostri interessi. Veglia però costante il Genio tutelare della Libertà per richiamare i suoi Figli alla subordinazione, alla quiete. I Bravi Soldati Francesi non conoscono, e non vivono, che per la gloria. E' ignota loro la bassezza, e la viltà di quelle azzioni, che voi avete temuto per un momento sulle vostre Persone, sulle vostre sostanze: l' urgenza del tempo, e per fin la stessa miseria giammai potrebbe alterar le lor massime orizontate sempre con la savièzza de' savj lor Generali. Una Nazione Amica dell'Umanità, e dell' ordine non cadrà mai nei vili eccessi della moltitudine assoldata dai Rè. Cittadini vivete tranquilli. I Militari Repubblicani sono fra voi per proteggervi, per garantirvi. Essi corrono pacifici la sorte imponente del tempo, ed il Governo frattanto non cessa d' impiegarsi con la massima energia per le vostre, e per le loro sussistenze, che formano il motivo del mal contento nei buoni, e l'incentivo alla confussione ne'scellerati.

Bassi

LIBERTA' Num. 162. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 8. Fiorile Anno VII. Repubblicano

IL Consolato inerendo alla Legge dei 15. dello scorso Germile, che protegge la libera esportazione dei Grani alla Commune di Roma, e ne garantisce il libero Commercio; ordina quanto siegue.

Art. I. Non sarà fatta sotto qualunque pretesto veruna requisizione sopra i Grani e Granturchi, ed altri Generi comestibili, che saranno introdotti da' Particolari nella Commune di Roma o sia per proprio consumo, o per farne commercio tanto in natura, che in Farina, e Pane.

Art. II. Qualunque Autorità Amministrativa, che contro la disposizione del precedente Articolo facesse delle requisizioni, come anche tutti gli Impiegati, che l'eseguissero, saranno destituiti e tradotti avanti i Tribunali per essere giudicati, come rei d'atto arbitrario.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme Il Ministro dell' Interno = Franceschi.

Digitized by Google

Num. 163.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Li 8. Fiorile Anno 7. Repubblicano

L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

NOTIFICAZIONE.

AVendo il Cittadino Ministro delle Finanze formato il riparto della quota dovuta dai Vescovi , Capitoli , e Case Religiose per la Tassa forzata da pagarsi in Resti , o siano Assegnati prescritti dall' Articolo VIII. della Legge dei 4. Germile ; ed essendo anche stato approvato dal Consolato , perciò si deduce a notizia di tutti quei , che sono compresi in questo riparto , di sodisfare prontamente la respettiva tangente nel termine prescritto dalla Legge per evitare la pena da essa comminata .

Per il Presidente = *Bona Amministratore.*

Salvatori Segretario .

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana . Li 9. Fiorile Anno 7. Repubblicano

Il Ministro delle Finanze

In esecuzione dell' Articolo 6. della Legge dei 4. Germile prossimo passato ha ripartito la Somma di Scudi Centotrentamila in Assegnati , de quali restano tassati li Vescovi , Capitoli , e Case Religiose , che hanno rendite , sulla proporzione delli Stati , che ha somministrati il Ministro dell' Interno .

Dipartimento del Tevere

ROMA

Capitoli

S. Angelo in Pescaria	₹ 150
S. Marco	70
della Rotonda	250
S. Maria in Giannicolo	530
S. Maria in Vialata	860
S. Pietro in Vaticano	8500
SS. Celso , e Giuliano	170
S. Eustacchio	190
S. Andrea della Valle	800
S. Lucia della Tinta	50
S. Anastasia	100
S. Gio: in Laterano	1800
S. Maria in Cosmedin	₹ 240
S. Maria Maggiore	1800
S. Nicola in Carcere	220

Conventi

S. Maria del Popolo	800
S. Agostino	680
Gesù e Maria	275
S. Giorgio Illuminatore	23
S. Basilio	60
SS. Sergio , e Bacco	22
S. Gio. Battista	10
S. Eusebio	220
S. Maria in Posterula	120
S. Gio. Calibita	475

Digitized by Google

S. Brigida	₰ 400
Ospizio alle Terme	30
S. Maria della Pace	200
S. Pietro in Vincula	510
S. Agnese fuori le Mura	3
S. Lorenzo fuori le Mura	80
S. Maria della Traspontina	170
S. Martino a Monti	160
S. Maria della Vittoria	170
S. Maria della Scala	370
S. Paolo fuori le Mura	700
S. Maria in Campitelli	475
S. Carlo a Cattinari	270
SS. Vinc. ed Anast. a Trevi	100
S. Lorenzo in Lucina	390
S. Pudenziana	350
S. Sebastiano fuori le Mura	4
S. Maria in Monticelli	120
S. Maria sopra Minerva	925
S. Nicola de' Perfetti	130
S. Maria delle Grazie	20
S. Maria in Vallicella	220
S. Alessio all'Aventino	250
S. Francesco a Monte Mario	50
S. Onofrio	85
S. Gio. in Campo Marzo	100
S. Andrea delle Fratte	120
S. Francesco di Paola	330
S. Maria Madalena	300
S. Gio. della Malva	50
SS. XII. Apostoli	550
Casa della Missione	360
S. Maria de' Monti	215
S. Noberto	130
S. Pantaleo	85
S. Michele a Ripa	10
S. Lorenzo in Borgo	65
Colleggio Nazzareno	25
Collegio Calasanzio	40
S. Marcello	₰ 100
S. Maria in Via	170
S. Stefano del Cacco	160
SS. Nicola e Biagio	130
S. Andrea della Valle	240
SS. Cosma, e Damiano	230
Trinitarj a Strada Condotti	200
S. Carlo alle 4. Fontane	5
Monasteri.	
S. Croce alla Lungara	140
S. Lucia in Selci	250
Le Vergini	100
Santa Marta	565
Orsoline	350
S. Giacomo alla Longara	350
Bambin Gesù	125
Sette Dolori	150
S. Caterina de' Funari	500
S. Ambrogio	350
S. Cecilia	430
S. Maria in Campo Marzo	360
S. Antonio	48
Concezione ai Monti	25
Le Barberine	150
Le Viperesche	130
S. Egidio	140
S. Teresa	300
S. Cosimato	600
S. Susanna	300
S Catarina di Siena	380
S. Domenico e Sisto	1800
S. Maria Maddalena a Monte Cavallo	300
S. Maria dell' Umiltà	40
S. Filippo Neri	220
Tor de' Specchi	900
S. Bernardino	300
S. Chiara	250
S. Lorenzo in Pane Perna	650

Digitized by Google

La Purificazione	₣ 280
S. Silvestro in Capite	1500
Spirito Santo	130
S. Francesco di Paola	40
S. Rufina	95
S. Anna	600
S. Giuseppe a Capo le Case	200
SS. Pietro e Marcellino	80
Regina Cæli	250
S. Appollonia	300
S. Margarita	75
	₣ 41965

CANTONE DI ALBANO

Albano

Capitolo di S. Pancrazio	160
Collegio de' Scolopj	55
Dottrinarie Gesù, e Maria	260

Ariccia

Capitolo di S. Maria	180
Dottrinarj S. Nicola	10

Civitalavinia

Capitolo	150

CANTONE DI FRASCATI

Frascati

Catedrale	300
Convento di S. Maria	5
Monastero di S. Flavia	200

Grottaferrata

Monaci Basiliani di S. Maria	100

Marino

Capitolo di S. Barnaba	120
Mon. delle Domenicane	150

CANT. DI MONTEROTONDO

Monterotondo

Capitolo di S. Maddalena	50
Convento della Concezione	50
Monastero delle Carmelitane del Monte Thabor	120

CANT. DI PALESTRINA

Palestrina

Convento de' Carmelitani	40
Convento de' Dottrinarj	60
Monastero dell' Agostiniane	3
Monast. delle Cappuccine	100

Cavi

Convento de' Conventuali	60

Zagarola

Convento de' Conventuali	45

CANTONE DI SUBIACO

Subiaco

Monast. delle Benedettine	130

CANT. DI RIOFREDDO

Arsoli

Convento de' Francescani del 3. Ordine	20

CANT. DI TIVOLI

Tivoli

Vescovo	240
Capitolo di S. Lorenzo	220
Convento de' Carmelitani	60
Monastero di S. Michele	150
Monastero di S. Anna	100

CANT. DI VELLETRI

Velletri

Capitolo di S. Clemente	200
Convento de' Carmelitani	45
Convento de' Dottrinarj	35
Convento de' Francescani del 3. Ordine	7
Monast. delle Carmelitane	100
Monastero di S. Chiara	140

Il Consolato approva = Calisti Console ₣ 45630

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per copia conforme Il Ministro delle Finanze = Breislak

Digitized by Google

Num. 164.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli Divisione di Roma

PROCLAMA

Dal Quartier Generale di Roma li 8. Fiorile dell' Anno 7. della Repubblica Francese

Belair General di Divisione Comandante le Truppe divise sul Territorio della Repubblica Romana.

Ai Soldati Francesi.

SOldati della Libertà, Voi avete colla vostra condotta di jeri, oscurato per un momento il corso degli allori, de' quali vi siete tante volte coperti ne' Campi della Vittoria. So che la provvisione degli oggetti di prima necessità è stata interrotta da qualche giorno, so che la vostra situazione non può essere considerata con un occhio indifferente, e se v'è persona, che ne sia sensibile, egli è sopra tutto il vostro Generale, ed i vostri Officiali.

Le mie vigilanze, e le mie cure fin dal mio arrivo in questa Divisione, hanno avuto per scopo principale il miglioramento in tutte le parti del servizio militare, e se fino ad ora le mie premure non sono arrivate al colmo dell' evento, che dovevo sperarne, non ho meno raddoppiato il zelo, ed i sforzi per arrivarci, e nel momento che il risultato de' miei passi sembrava dare speranza di riuscirvi, voi cedete ai perfidi sentimenti, e vi date in preda alla più grave insubordinazione.

Nel prender peraltro delle misure per assicurare in una maniera stabile le vostre sussistenze, ne prenderò pure per reprimere ogni condotta sediziosa, come quella che voi avete tenuto; le Leggi Militari vi sono note abbastanza, perciò non ve le ricorderò.

Soldati Francesi, ascoltate sempre la voce dell' onore, e rigettate con indignazione i discorsi di quei perfidi Agitatori, che sotto la maschera dell' ipocrisia vogliono procurare di distruggere la libertà, come pure i più zelanti Difensori. *Belair*

Digitized by Google

Num. 165.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana Una, ed Indivisibile
Roma 9. Fiorile Anno 7. Repubblicano
Il Ministro delle Finanze

NOTIFICAZIONE

AD oggetto che li Dilettanti del Giuoco del Lotto siano abilitati a poter giocare in moneta fina, ed erosa a loro piacere, si fa noto a tutti, che le Vincite, che potranno esservi, saranno pagate in quella stessa qualità di moneta fina, ed erosa, nella quale avranno giocato.

E perchè possa ciascuno assicurarsi del pagamento della Vincita in quella stessa qualità di moneta, che ha giocata, si avverte, che li Prenditori dovranno tenere li Foglietti separati per segnare le Giocate tanto in moneta fina, quanto in moneta erosa, come pure che li Pagarò avranno il distintivo indicante la Giocata in moneta fina, e gli altri Pagarò delle Giocate in moneta erosa, saranno secondo il solito.

Breislak

Num. 166.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 12. Fiorile Anno 7. Rep.
I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

IN virtù della Legge dei 10. Termifero anno 6. deve affittarsi la Vigna dell' Ospedale di S. Giacomo degl' Incurabili posta fuori la Porta di S. Lorenzo. Chiunque vorrà accudirne all'Affitto, esibirà nel termine di una Decade dalla data della presente al nostro Burò Centrale l' Offerta chiusa, e sigillata, per averle in considerazione, con dichiarazione però, che la Locazione, o sia Affitto debba durare per tre Anni, e che il Conduttore debba pagare i lavori fattivi sin' ora a stima di due Periti, e con il patto della disdetta preventiva di due Mesi da chi non vorrà più continuare nell' Affitto.

Gorirossi, Gigli, Wan Roy Grandi Edili
Pubblio Serpieri Segretario

Digitized by Google

Num. 167.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 12. Fiorile Anno 7. Rep.

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

IL di 18. corrente alle ore 4. Pomeridiane si farà una vendita all' Incanto di alcune Salviette, e Tovaglie inservibili esistenti nell' Ospedale dei Convalescenti a Ponte Sisto situato presentemente nell' Ospizio soppresso de' Cento Preti. Chiunque vorrà attendere alla Compra, è invitato ad intervenirvi.

Gorirossi, Gigli, Wan Roy Grandi Edili

Publio Serpieri Segretario

Num. 168.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

Roma 13. Fiorile Anno 7. Repubblicano

Il Ministro dell' Interno.

MI affretto ad annunziarvi, che le Sussistenze vanno giornalmente a tornare tra Voi superati gli ostacoli, che gl' Inimici, e la contrarietà degli Elementi vi opponevano. Ciò lo dovete alle provvide cure del Consolato, alle Paterne sollecitudini dell' Ambasciatore della Repubblica Francese.

Son certo adunque, che più non vedrassi ai Forni quell' affluenza, che rattristava il cuore sensibile di chi era incaricato della vostra conservazione. Se prima era l' effetto della scarsezza del grano, non sarebbe ora, che una manovra dei mali intenzionati, o degli avidi incettatori. Voi con la rassegnazione mostrata avete sempre più provato, che nei momenti i più difficili sapete conservare la tranquillità, il buon ordine, e l'amor per la Patria.

Franceschi

Num. 169.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 14. Fiorile Anno 7. Rep.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.

NOTIFICAZIONE

DOvendo la Nostra Amministrazione venire alla vendita di varj articoli esistenti nel Magazzeno Nazionale alle Convertite, e consistenti particolarmente in Cera, Biancheria, Le-

Digitized by Google

gnami, ed altro, viene invitato chiunque volesse farne l' acquisto a portarsi il dì 17. corrente al sudetto Locale alle ore 10. della mattina, ove saranno posti al pubblico incanto, e deliberati al maggiore, ed ultimo Oblatore.

Dalmazzoni Presidente, Salvatori Segretario

Num. 170.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 15. Fiorile Anno VII. Repubblicano

Il Ministro della Giustizia, e Polizia

MEntre l'orda dei Nemici della Libertà imagina, e sparge fra i deboli la sorda trepidazione, e l'indegna manovra del Realismo, malignando sulla sognata situazione delle Armi Repubblicane, vanno esse a fondare sempreppiù stabilmente la Causa pubblica in mezzo al sangue, ed alla ruina dei schiavi del Trono. Che tremino gl' Infami! Il sacro fuoco della Libertà, che non si ritiene agli ostacoli de' Tiranni, non tarderà a spingere la vendetta Nazionale sulle lor teste.

Bassi

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Dal Quartier Generale di Napoli il dì 10. Fiorile Anno 7. della Repubblica Francese una, ed indivisibile

Macdonald General in Capo dell' Armata di Napoli

Alla Commissione Esecutiva

LA perfidia degl' Inglesi, e l'acciecamento di poche Comuni è costata la vita a più migliaja d'Uomini.

I Francesi non han dovuto, che comparire, per mandar a vuoto i concerti, che tutt' i loro nemici avean disegnati per opprimere la libertà. Si trattava di uccidere tutt' i Francesi, e di massacrare tutt' i Patriotti, tutti coloro finalmente, che aveano vestito l'uniforme Nazionale, e che avevano esercitata qualche carica dall' epoca del Governo Repubblicano.

La Colonna Francese, che sotto il comando del General Sarrazin era partita di Napoli nella notte degli 8. a' 9. del corrente Fiorile, è giunto sul Sarno alle 11. del mattino. Dopo qualche momento di riposo col fulmine alla mano si è lanciata su i rivoltosi, e gli assassini schierati non lungi da questo fiume; e malgrado i vantaggi del numero, del terreno, e della loro artiglieria sono stati sbaragliati, sconfitti, ed inseguiti

sino a Gragnano, ed a Castell' a mare, ove si è fatta man bassa sopra tutti coloro, che erano armati.

I Forti sono stati tolti d'assalto, e le tende, e le bandiere dell'ultimo Tiranno di Napoli sono cadute nelle nostre mani dopo tre ore in punto, e sono state rimpiazzate colla bandiera Nazionale Napoletana.

Se il vento avesse secondato il zelo del Comandante, e degli equipaggi della Flottiglia, nè le Truppe Napoletane, nè i Ribelli sarebbero scappati per mare.

I risultati di questa giornata sono la presa di Gragnano, di Castellamare, e de' forti, di tre bandiere, 17. pezzi di cannone di campagna, cinquanta in sessanta Napoletani del Reggimento degli Esteri, che son venuti da Palermo. Gragnano è stato saccheggiato, e posto a fuoco; molte Case di Castellamare hanno avuta la stessa sorte.

Mentrechè si eseguiva questa spedizione, mi giungevano de' dettagli su di una vittoria non meno importante, che il General Watrin riportava nella Cava, in Vietri, in Salerno. Novecento Inglesi vi erano sbarcati, avevano mosso in rivolta tutto il paese, reclutavano in nome del Re di Sicilia, e formavano de' Reggimenti, distribuendo le armi, e le munizioni. La Colonna Francese comparisce, attacca colla bajonetta, abbatte, ed uccide tutti coloro, che fan resistenza: tre mila Uomini cadono morti sul campo, malgrado il fuoco di due Fregate Inglesi, che eransi imboscate tra Vietri, e Salerno, affin di proteggere lo sbarco.

Una ventina d' Inglesi si son fatti prigionieri. Si è presa pure una bandiera colle armi del Re Giorgio, e due con quelle dell' ex-Re di Napoli, 15. pezzi di cannone.

A Castell' a Mare due Vascelli Inglesi sono stati spettatori della vittoria de' Francesi.

Napoletani, sino a quando vi lascerete sedurre, e traviare da questi perfidi Isolani? Essi non desiderano, che la vostra rovina, e desolazione; e vi lasciano perciò cadere sotto il fuoco de' vincitori.

Voi, Patriotti, voi specialmente siete l'oggetto della loro impotente rabbia. Prendete le vostre armi, fatevi veder pronti alla difesa della Patria, unitevi intorno al sacro Albero della Libertà, e tutt' i vostri nemici scompariranno all' istante.

Digitized by Google

Nelle due azioni noi non abbiam perduti, che trenta in quaranta valorosi combattenti.

Lauro, Palma, Nocera, e Pagani, che avevan troncato l'Albero della Libertà, ed avean presa la Coccarda rossa, saran sottoposti ad una contribuzione straordinaria, ed assoggettati all' esecuzione militare. Salute, e Fratellanza.

Sottoscritto Macdonald

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi

Num. 171.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 15. Fiorile Anno 7. Repubblicano

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

NOn ostante che sia a tutti noto essere nella pienissima osservanza ogni Legge publicata per il buon ordine de' Venditori di ogni genere nella Piazza della Rotonda; pur tuttavia con sommo incomodo del Publico, e pregiudizio de' Passaggeri si osserva, che disprezzando taluni ogni divieto, si fan lecito di porsi a vendere i loro generi, e segnatamente il Pesce, e Salumi nella Salita detta di Crescenzi. Ivi è egualmente proibito nell' intera Piazza il porsi a vendere a riserva della linea innanzi la Fontana, ove erano per lo passato li banchi di Pollarolo.

In seguito delle sudette Leggi, e disposizioni potrebbe procedersi contro li Trasgressori all' esecuzione delle pene comminate; ma per usare di una soverchia indulgenza, e perchè non possa allegarsi una mal intesa ignoranza; per mezzo della presente rinnoviamo a tutti la memoria, che a niuno è lecito di porsi a vendere Pesce, Salumi, Erbaggi, e qualunque altro genere di mercanzia nella Salita di Crescenzi, nè per altro sito della Piazza della Rotonda, se non che nei soliti luoghi, ove sono stati per lo passato, aggiungendovi anche la linea innanzi la Fontana a livello dei Selci in piedi posti innanzi la medesima: avvertendo ciascuno, che un giorno dopo publicata la presente si procederà con tutto il rigor delle Leggi.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy) *Grandi Edili*

Publio Serpieri Segretario

Digitized by Google

Num. 172.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 15. Fiorile anno 7. Repubblicano
Il Ministro della Giustizia, e Polizia

NOTIFICAZIONE

DOmani principierà a darsi esecuzione alla Sentenza emanata dalla Commissione Militare nella Seduta dei 29. Ventoso prossimo passato contro i Fornari Giuseppe Fedeli, Gio. Battista Gipponi, ed il Molinaro della Mola di S. Nicola. Quindi resta prevenuto il Pubblico, che li giorni 16., e 17. del corrente nei due Forni di S Claudio, e S. Vincenzo, ed Anastasio a Trevi sarà dato il Pane gratuitamente a tutte le Famiglie appoggiate ai detti Forni coi biglietti della Municipalità alla ragione di quattro Pagnotte per Testa. Lo stesso si eseguirà nel Forno di San Vito li giorni 16. 17. 18. 19. corrente.

E' della giustizia, che chi è stato defraudato, sia reintegrato. A tale effetto la Commissione Militare ha ripartito il prezzo di questa pena alle Famiglie destinate ai detti Forni, dalli quali n' è derivato il danno.

Romani eccovi un' esempio della Repubblicana giustizia.

Bassi.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Num. 173.

Repubblica Romana. Roma 16. Fiorile Anno 7. Repubblicano
I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

IN virtù della Legge dei 10. Termifero anno 6. debbono affittarsi le seguenti Tenute di pertinenza dell' Ospedale Civile di S. Spirito. Chiunque vorrà accudirne all' Affitto, darà nel termine di due Decadi dalla data della presente, la sua Offerta chiusa, e sigillata per averla poi in considerazione.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy, *Grandi Edili*
Publio Serpieri Segretario.

Tenuta di Palidoro, che termina li 30 Settembre 1800.(v.s.)
Tenuta di Manziano, che termina li 30. Settembre 1801.(v.s.)
Tenuta di S. Severa, che termina il 1. Ottobre 1801. (v.s.)
Tenuta di S.Marinella, che termina li 29.Settembre 1801. (v.s.)

Digitized by Google

Num. 174.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana , a di 16. Fiorile Anno VII. Repubblicano
Il Ministro delle Finanze . Notificazione

IL Consolato sempre intento ad assicurare le Rendite della Nazione, onde possa aversi una certezza del risultato de' Fondi pubblici, con suo Decreto di questo stesso giorno ha ordinato di doversi procedere all' Affitto della Lotteria . Sono pertanto invitati tutti li Cittadini , che vorranno concorrere a quest'Affitto , di presentare entro il termine di tre Decadi dalla data della presente Notificazione le loro Offerte sigillate nel Segretariato Generale del Ministero delle Finanze sopra la somma di annui Scudi Cinquantamila , oltre il dovere ammettere la Repubblica alla partecipazione degli Utili , che vi possano essere per una Rata da convenirsi col Ministro delle Finanze ad effetto di aprirle nel quintodì successivo dopo le suddette tre Decadi alle ore undici della mattina , e indi procedere alla delibera a favore del maggiore , e miglior Offerente , salve le auzioni , che sopravvenissero entro i termini legittimi , a seconda delle pristine Leggi , che sono ancora vigenti . Il Deliberatario dovrà inoltre esibire idonea Sicurtà composta da più di un Fidejussore in solido , e dovrà fare Deposito per indennità dell' interesse della Nazione , e dei Dilettanti del Giuoco del Lotto , con quelle condizioni , e cautele , che si stimeranno opportune , avvertendo , che l' Offerta qualunque dovrà essere in moneta fina , e che l' Affitto sarà stabilito per un triennio .

Breislak

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Num. 175.

Repubblica Romana . Roma li 17. Fiorile Anno VII. dell' Era Rep.
L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

NOTIFICAZIONE

INtento il Governo a prestare ogni possibile soccorso alli detenuti nelle Carceri Nazionali , ed a riparare all' urgenza , in cui trovasi l' azienda delle medesime , si è determinato di fare un nuovo Assento per prevenire gli ulteriori sconcerti , a' quali si potrebbe andare incontro . Invitata a tale oggetto l' Amministrazione dal Cittadino Ministro della Giustizia , e Polizia a render pubbliche simili determinazioni , essa si affretta a far noto a

Digitized by Google

chiunque volesse assumere tale impresa, che nello spazio di una Decade da decorrere dalla data di questo invito presenti le sue offerte per detto Assento chiuse, e sigillate al Burò della stessa Amministrazione per deliberarlo al miglior Oblatore.

Si prevengono i medesimi Oblatori, che saranno rimborsati delle spese, che dovranno fare, parte in moneta, e parte in Beni Nazionali.

Dalmazoni Presidente.
Salvatori Segretario

Num. 176.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

CONsiderando essere impossibile, che le rivoluzioni non traggono seco dei delitti, i quali in altri tempi, ed in tre circostanze non avrebbero forse avuto luogo.

Considerando, che i delitti sono più o meno gravi a misura delle intenzioni di coloro, che li commettono, e dell' ostacolo, ch'essi oppongono allo stabilimento della Libertà pubblica.

Considerando, che allorquando la punizione seguita immediatamente il delitto, ella viene a ciò obbligata dal principio generale, che la pubblica sicurezza è preferibile a tutte le leggi,

Considerando, che allorquando cessa il pericolo della causa pubblica i principj della sociabilità riacquistano tutta la loro forza, che la condiscendenza, e la clemenza possono esercitarsi utilmente nel perdonare l' errore, e l' ignoranza, nell' operare, che il pentimento stesso riconduca ai sentieri della verità i traviati, e che la Patria, la quale perdona a dei figli smarriti, o sedotti, ricupera dei nuovi diritti al loro attaccamento, ed alla loro riconoscenza.

Considerando, che qualora le leggi perdonano, almeno offrono ai Cittadini l' esempio di dimenticanza delle ingiurie, degli odj, delle vendette, e di tutte le passioni particolari.

Volendo applicare tali principj filantropici alle circostanze, nelle quali si trova la Repubblica Romana dopo l' invasione dei Napoletani.

Digitized by Google

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la legge seguente.

Art. 1. Viene accordata un' Amnistizia generale per i fatti, che avessero avuto luogo dai 5. Glaciale prossimo passato fino al giorno d' oggi, e che fossero stati una sequela della invasione Napoletana, relativa a questa.

Art. 2. Sono eccettuati dall' amnistia; 1. tutti i Capi delle Insurrezioni, o Ribellioni; 2. tutti quelli, che sono rei di furti di denaro pubblico, o di assassinamento; 3. gli Emigrati, o gli affetti di emigrazione.

Art. 3. Il Consolato deciderà sul rapporto del Ministro della Giustizia, e Polizia, quali sono gl' Individui, che potrebbero esser considerati come prevenuti della qualità di capi d' insurrezione, o ribellione, ed esser tradotti in questa qualità avanti i Tribunali.

Art. 4. Non viene derogato colla presente alle Leggi contro le Sedizioni, gli Attruppamenti, gli Allarmisti, ed altre, che hanno per iscopo la sicurezza generale dello Stato, che per il solo intervallo mentovato nell' Art. I. Le dette Leggi continueranno ad avere la loro piena, ed intiera esecuzione per i fatti posteriori alla data della Legge presente.

Fatta in Roma li 17. Fiorile dell' Anno 7. dell' Era Rep.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = *Belair*

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del di 17. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale il dì, ed Anno sudetto.

Il Presidente del Consolato *Calisti*

Pel Consolato Il Segretario *G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia e Polizia = *Bassi*

Digitized by Google

Num. 177.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Messaggio del Cittadino Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana diretto al Consolato Roma 17. Fiorile Anno VII. dell' Era Repubblicana.

Cittadini Consoli

IO ricevo all' istante una Lettera in data 14. corrente da Ancona, nella quale mi vengono rimarcate con precisione tutte le nuove allarmanti a Voi partecipate dall' Amministrazione Centrale del Metauro, in conseguenza di che se ne ravvisa la falsità.

Si, Cittadini Consoli; tutte quelle nuove son false. Egli è falso, che i Cantoni di Pesaro, Rimini, e Sinigaglia siano in insurrezione. Egli è falso, che i Francesi abbiano evacuato quei Paesi. Egli è ancor più falso, che Bologna, e Ferrara siano in potere del Nemico. E' stato arrestato un birbante denominato Bevilacqua con quattro Paesani, che procuravano di sollevare gli Abitanti della Campagna. I Corrieri Francesi sono arrivati in Ancona senza alterazione del loro Corso ordinario. Tutte le cose, che si spargono in Roma, sono fantasmi creati dalla paura, o dalla cattiva intenzione, e conviene porle nella classe delle imposture, che a capriccio si propalano. Per esempio si diceva in questa mattina in Roma, che io era partito per Firenze. Quanto sono vili, e brutali gli Autori di somiglianti assurdità! Io dichiaro altamente di non avere alcuna nozione officiale di tutto ciò, che quì si declama dell'Armata Francese sull' Adige. Io dichiaro, che non mi è passato mai per il pensiero di abbandonare Roma. Io dicharo non esser questa affatto l'intenzione del mio Governo. Io dichiaro, che non abbandonerei giammai il mio posto, ancor quando vi fosse altrettanto di pericolo, quanto vi è al presente di sicurezza a restare in Roma. Io dichiaro di essere nella positiva fiducia, che fra pochi giorni confonderò gl' Impostori, ed i malintenzionati, annunziando a tutti i Patriotti Romani delle nuove vittorie dei Francesi, e dei nuovi trionfi della Libertà.

Salute, e Fratellanza = *Sottoscritto Bertolio*

Per Copia Conforme

Il Segretario del Consolato = G. Bernard

Digitized by Google

Num. 178.

LIBERTA' EGUAGLIANRA

Repubblica Romana. Li 17. Fiorile anno VII. Repubblicano
Il Ministro della Giustizia, e Polizia ai Patriotti Romani

UN' Orda quanto vile, altrettanto temeraria di schiavi assassini minaccia le Comuni del Circeo, e vi commette le più brutali indegnità, rubbando, saccheggiando, togliendo seco le Donne, e desolando le Campagne. Voi coraggiosi Romani, che avete sempre mai professato un vero Patriottismo, e che ne avete ritratto un ampio certificato, siete in obbligo di prendere le armi in difesa de' vostri fratelli, e non dovete neppure un momento esitare nell' investire questi avanzi brutali d' una oppressa Tirannia, e questi giurati inimici della vostra tranquillità. Unitevi dunque tutti dentro questo giorno sotto una stessa insegna. Il vostro Capitano vi attende dalle ore 5. alle 10. Pomeridiane nel Salone della Commissione dei Patriotti a Monte Citorio. Da Lui riceverete le opportune istruzioni. Nulla vi mancherà al bisogno. Io vi attendo fra giorni colle spoglie degl' infami vostri Inimici, fra gli Evviva dei Popoli, che sospirano la vostra unione. Chiuque di voi ricusasse di prestare questo servigio alla Patria, Egli si dichiarerebbe indegno di quel nome, che professa, e di quel zelo, ch' ha ripromesso. Gli bravi Francesi già per altre parti vanno a circondare il Comune Nemico. Essi saranno con voi, e perciò sarà con voi la Vittoria. *Bassi*

Num. 179.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Rapporto Officiale
Dall' Accampamento sotto il Vivaro 17. Fiorile Anno VII. Repub.
L' Ajutante Gen. Iablonovvshi al Cittadino Belair Gen. di Divisione Comandante le Truppe ripartite sul Territorio della Repubblica Romana.

CIttadino Generale, il Rinforzo, che avete avuta la bontà d' inoltrarci, ci è giunto molto approposito questa mattina. Io era attaccato sopra due punti, quando ebbi avviso del suo avvicinamento: la mia Colonna dritta conteneva i Briganti, mentre la sinistra gli aveva respinti. Essi non lasciarono di darci qualche ombra; animato però dalla speranza di veder giunger Truppe fresche, incoraggii il meglio che seppi i Soldati, i quali

Digitized by Google

mancavano onninamente di cartatuccie, e mi recai con celerità all' incontro della Colonna di Neufort, per dirigerla alle spalle de' Briganti, che c'inquietavano. Vi riuscii in parte. I Briganti ebbero fortuna al mio arrivo; ciò non ostante non tutti poterono fuggire. Due Capi, e più di 150. fra loro restarono sul Campo. I Soldati non dettero quartiere a veruno. Noi dobbiamo compiangere la morte di un bravo Granatiere della 62. Brigata, e non più di tre Uomini di Blenis. I Granatieri, e volontari della 62. Brigata hanno combattuto da eroi. I Romani hanno procurato di camminare sulle loro traccie. I Coscritti hanno arrestata, e respinta una Colonna di 200. Briganti.

Gli Officiali, che più si sono distinti, sono il Capitano della 62. Mailfrus, il quale con 60. Uomini ha combattuto, e fatto fronte per cinque giorni a 400. Briganti.

Il Capitano Birotti della medesima mezza Brigata alla testa de' Coscritti ha messo in rotta in due diverse riprese una volta 300., e l' altra 200. Briganti, i quali minacciavano d' impadronirsi de' nostri pezzi di Cannone.

Il Cittadino Plauna Tenente de' Granatieri. Lincurin Tenente, e Ponet Tenente, tutti e tre della 62., hanno data la Caccia a' Briganti, e ne hanno fatto un terribile massacro. Li Cittadini Olivieri Ajutante Maggiore, e Bural Tenente del primo Reggimento de' Dragoni Romani, hanno perfettamente secondata l' Infanteria alla testa di 20. Dragoni. Essi hanno fatto tagliare a pezzi tutti i Briganti, che hanno cercato di passare sul Territorio Napoletano.

Il Cittadino Bruggi, che ci ha seguiti volontariamente, si è battuto come un Leone. Siamo noi debitori alla sua intelligenza; e alla sua cura indefessa del vantaggio di aver potuto Montare i nostri pezzi di Cannone in una strada, per la quale a stento si può passare a piedi.

Raccomando alla vostra bontà l' Ajutante Maggiore Oliviere, il quale dall' epoca dello stabilimento della Repubblica Romana serve nel primo Reggimento de' Dragoni Romani, e non è, che provvisoriamente Ajutante Maggiore, e senza paga. Vi prego di farlo confermare nel suo grado, e di far cessare il provvisorio. Vi sono molti Officiali in piedi, che non meritano, quanto egli merita.

Ardisco raccomandarvi egualmente il bravo Patriotta Bruggi.

Digitized by Google

Questo Romano, da che i Francesi hanno portata la Libertà nella sua Patria, ha date prove reiterate di un Civismo il più puro. Durante la campagna contro i Napoletani, ci ha seguiti come volontario, e si è sempre battuto con valore. Ecco la seconda spedizione contro i Briganti, nella quale egli si trova meco. Questo è un eccellente Patriotta, un Militare pieno di fuoco, e d'intelligenza. Generale, questo è un atto di giustizia, che voi gli renderete, se lo farete nominare Capitano nelle Truppe Romane.

Io mi prendo la libertà di raccomandarvi questi bravi Militari, persuaso di farvi un vero piacere nel somministrarvi una occasione di ricompensare il merito.

Io dimenticava il Cittadino Legrand, il quale ha diretta la Colonna dritta nell' attacco della pianura. Egli se n'è disimpegnato con molta intelligenza, e col medesimo valore, di cui ha già date prove negli affari precedenti.

Convien sperare, che lo scacco, che hanno avuto i Briganti, renderà quei del Castello più cauti, e trattabili. In ogni caso, se da quì a domani essi non si rendono, sono determinato ad entrare di viva forza nel Castello dopo domani, e vi prometto, che i miei bravi Soldati vi entreranno tutti.

I miei valorosi compagni sentono tutto il pregio della vostra obbligante memoria, e ve ne fanno per mio mezzo mille ringraziamenti.

Gradite, mio Generale, l'espressioni di quei sentimenti di riconoscenza, che m' inspira la vostra bontà.

Uno de' Capi Ribelli ucciso si assicura essere il famoso Mariano Mariani d' Oricola. Ciò, che è certo si è, che il di lui Cavallo è in mio potere.

In questo momento Vivaro m' invia Deputati per trattar la pace.

Sottoscritto = Jablonowski
Per copia conforme = Belair
Per Copia Conforme
Il Segretario del Consolato = G. Bernard

Digitized by Google

Num. 180.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

COnsiderando, che se il Governo ha il diritto di esigere zelo, attività, e attaccamento da tutti coloro, che sono impiegati alla direzione, e al maneggio dei pubblici affari, questi lo hanno all' incontro di promettersi il pagamento delle indennità, e de' trattamenti, che loro assegna la Legge.

Considerando, che le infelici circostanze, nelle quali si è trovato il Governo dopo l'invasione usurpatrice della ex-Corte di Napoli, hanno intercettate le sorgenti, le quali portavano alla Cassa Nazionale i Fondi destinati alle spese ordinarie.

Considerando, che le indennità, e appuntamenti arretrati non possono più pagarsi con la moneta, con la quale avrebbero dovuto esser saldati, per esser cessato il corso degli Assegnati.

Considerando, che il prodotto de' fondi destinati alle spese ordinarie dell' Anno VII., non può conseguirsi con la celerità, che esigono i bisogni pressanti di un gran numero di Funzionarj pubblici, e bramando di accorrere al loro sollievo in una maniera pronta, ed efficace,

Visto il Messaggio del Consolato Romano dei 7. del presente mese.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta.

Art. 1. I Ministri formeranno sollecitamente, e ciascuno per ciò, che lo concerne, uno stato nominale di tutti i Funzionarj pubblici, ai quali sono dovute o indennità, o appuntamenti. Essi fisseranno le quote dell' arretrato, che è dovuto a ciascun Funzionario fino al primo del prossimo mese di Pratile.

Art. 2. In questi Stati, o specchi saranno compresi i Membri de' Consigli Legislativi, del Consolato, e in generale di tutti i Funzionarj, ai quali sono dovute o indennità, o trattamenti.

Art. 3. Questi Stati così formati verranno presentati da ciascun Ministro al Consolato, e sottoposti alla sua approvazione.

Art. 4. Dopo che questi Specchi, o Stati saranno approvati, il Consolato autorizzerà ciascun Ministro a formare tanti

Boni quante saranno le persone descritte ne' Specchi, o Stati, come aventi diritto alle suddette indennità, o appuntamenti.

Questi Boni porteranno il nome del Funzionario, l' indicazione del posto, che occupa, il numero de' mesi d' indennità, o di trattamento, che gli sono dovuti, la quota del trattamento per mese, e il totale dell'arretrato.

Art. 5. Questi Boni così formati, ed attestati da ciascun Ministro, saranno rimessi al Ministro delle Finanze, il quale li viserà tutti, e ne formerà uno Specchio generale.

Art. 6. Lo Specchio generale sarà presentato al Consolato per averne l' approvazione.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze rimetterà copie conformi dello Specchio generale alla Gran Questura, ed alla Commissione della Contabilità.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze dopo aver visato i Boni, sopra i quali lo Specchio generale sarà stato formato, li rimetterà egualmente alla Gran Questura, e per essere visati dai Gran Questori.

Art. 9. Quando lo Specchio generale, e i Boni saranno stati rimessi alla Gran Questura, il Consolato autorizzerà i Ministri a ritirarne quei, che concernono i loro Dipartimenti, ond' essere distribuiti per mezzo loro nella stessa maniera, che si distribuiscono le indennità, e i trattamenti de' Funzionarj pubblici.

Art. 10. Li Boni così consegnati saranno considerati per la somma, che essi manifesteranno come valore reale in moneta fina, e ricevuti come tali in pagamento dei Beni Nazionali, in modo, che chiunque si presenterà con un valore in Boni eguale al valore di un Fondo Nazionale sia Urbano, sia Rurale fissato a tenore delle Leggi esistenti, sarà posto al possesso di questo Fondo, e questi Boni saranno ricevuti come parte del prezzo, che sarebbe dovuto in moneta fina.

Art 11. Si mette a disposizione del Consolato una massa di Fondi Nazionali di un valore eguale alla somma totale dei Boni, che saranno compresi nello Specchio generale.

Roma 18. Fiorile Anno VII.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = *Belair*

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Digitized by Google

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 18. Fiorile Anno VII. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale il dì, ed Anno sudetto.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario = *G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = *Bassi*

Num. 181.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Il Ministro della Giustizia, e Polizia.

GL' indegni Allarmisti, li fanatici perturbatori della quiete de' Popoli hanno colto il punto per ispargere timori, per affastellare menzogne, per isconvolgere il buon ordine, e la pubblica tranquillità. Una masnada di Assassini del già Regno di Napoli colmi di delitti, e d' iniquità minacciava le Terre confinanti della nostra Repubblica, ed era scorsa perfino a devastare qualche Luogo, commettendovi furti, e saccheggi. Ciò è bastato a questi sconsigliati nemici della quiete per diseminare lo spavento, ereando ad arte migliaja di Armati, sognando invasioni di Comuni, e Territorj, e presentando ai troppo creduli, ed imbelli Cittadini una forza nemica vicina, per dir così, alle nostre Mura. Abbiamo quindi con nostra sorpresa sentito, che molte Autorità Costituite del Dipartimento del Circeo, hanno abbandonato vilmente i loro posti, abbiamo veduti molti Cittadini venire in questa Centrale, e siamo stati Testimonj di mille debolezze. Noi siamo persuasi, che i buoni, e savj Cittadini neppur da lungi abbiano prestata fede ai vani rapporti di questi allarmanti seduttori. In ogni modo però crediamo di dovere assicurare il Popolo, che la decantata moltitudine dell' infami Assassini non ascende, che a scarso numero di Gente; Che questa quanto è rapace, altrettanto è imbelle; Che il Dipartimento quasi intiero del Circeo, compresa la Centrale del medesimo, è libero dai loro ladroneggi; Che in pochi giorni verrà questo spettro di Armata sovraggiunto dalle Armi degl' invitti Francesi, e de' bravi nostri Concittadini accorse da più parti per dileguarlo, e disper-

Digitized by Google

derlo. Vivete dunque tranquilli, e Voi Autorità Costituite, ritornate al momento a ricoprire i vostri posti, che inavvedutamente avete abbandonati; Il resistere a quest' invito sarebbe l' istesso che farci sospettare non solo del vostro Patriottismo, ma considerarvi ancora rei di mancanza al vostro officio, ed ai vostri doveri, per lo che saremo costretti a prendere contro di Voi le più energiche, e pronte misure. Gli Autori poi delle voci allarmanti, e de' falsi rapporti dovranno tremare per la loro infame condotta. Io li prevenni sin dal primo giorno, che fui assunto al Ministero: lo gli avvertii a cangiar costume: Io minacciai loro il rigore delle Leggi, e gli effetti della Giustizia. Siano pur certi, che manterrò la fede data, e che non iscamperanno lungo tempo la pena dovuta alla loro pertinacia, ed all' indegno loro livore.

Roma 19. Fiorile Anno 7. Repubblicano. *Bassi*

Num. 182.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Sedvta del dì 19. Fiorile Anno 7. dell' Era Repubblicana.

IL Consolato ordina, che tutti gli oggetti di Arti esistenti nei Tempj, e Luoghi Pii soppressi, come sono i dorati, metalli, Marmi, Colonne, Depositi, Pitture, e Sculture di ogni genere, siano conservate.

2. Le Amministrazioni Dipartimentali non permetteranno sotto qualunque titolo l' alienazione di detti oggetti.

3. Nel caso si fosse fatto qualche contratto sulli medesimi resta annullato.

Il Ministro dell' Interno resta incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, e della stampa, e pubblicazione del medesimo.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro dell' Interno = Franceschi

Digitized by Google

Num. 183.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

CONsiderando, che la Legge accorda ai Militari condannati da un Consiglio di Guerra la facoltà di appellarsi dalla Sentenza ad un Consiglio di revisione nello spazio di 24. ore dopo l' emanazione di quella.

Considerando, che molti Militari, condannati da un Consiglio di Guerra, per ignoranza della Legge, non si sono serviti della facoltà, che essa loro accorda.

Visto il Messaggio del Consolato in data degli 11. del presente Mese.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta la seguente Legge.

Art. 1. Tutti i Militari condannati da un Consiglio di Guerra, che alla pubblicazione della presente Legge non si saranno appellati ad un Consiglio di Revisione nello spazio di 24. ore dopo la Sentenza sono autorizzati a procurarsi la revisione nelle 24. ore, che seguiranno la notificazione della presente Legge.

Art. 2. In avvenire, allorchè i Consigli di Guerra avranno pronunziata una Sentenza di condanna, il Presidente di detti Consigli sarà tenuto di notificare senza il minimo indugio ai Condannati, che essi hanno la facoltà di appellarsi da quella avanti un Consiglio di Revisione nelle 24. ore dopo la condanna.

Roma 21. Fiorile Anno VII. Repubblicano.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Garnier

In nome della Repubblica Romana una, ed Indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 21. Fiorile Anno VII. dell' Era Repubblicana.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno sudetto.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario = *G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi

Digitized by Google

Num. 184.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Roma 22. Fiorile anno 7. Rep.

L' Ambasciadore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana Decreta.

CHiunque non è Uffiziale, sotto Uffiziale, e Soldato, marciando in virtù d' un ordine di Strada, è soggetto alla visita ordinaria alle Porte di Roma; nessun altro sarà esente.

Saranno esenti dalla visita tutti i Cassoni, Strascini, e Vetture, che porteranno i bagagli dei Corpi, degli Uffiziali, de' Commissarj di Guerra, e dello Stato Maggiore.

Qualunque altra vettura continuerà ad essere sottoposta alla visita conforme alle leggi della Repubblica Romana, agli ordini del giorno dati dai Generali in Capo, ed agli ordini dati a tal oggetto dal Direttorio Esecutivo di Francia all' Ambasciadore della Repubblica Francese in Roma. *Bertolio*

Il General di Divisione = Garnier

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi

Num. 185.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 22. Fiorile anno 7. Repubblicano

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere

NOTIFICAZIONE

IN sequela della Legge de' 22. Germile prossimo passato sul diritto del Macinato da darsi in Appalto in ciascun Dipartimento; e della successiva Notificazione del Cittadino Ministro delle Finanze del 1. Fiorile corrente, che invitava di dare le offerte all' Amministrazione Centrale entro il termine di una decade; sono state esibite alla nostra Amministrazione le offerte quì sotto notate. Quindi è, che abbiamo stabilito il dì 24. del corrente Fiorile per porre all' incanto il detto Appalto, e farne la delibera al maggiore, e migliore Offerente.

A tale oggetto pertanto sono invitati tutti quelli, che hanno esibite le loro offerte, o chiunque altro volesse intraprendere il detto affitto ad intervenire nel Burò dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere in Piazza Colonna la mattina del suddetto giorno alle ore 12. di Francia, ove si aprirà il suddetto Incanto.

Digitized by Google

Offerta del Cittadino Filippo Parisi di annui scudi trentamila per l' Appalto del Macinato in tutto il Dipartimento co' patti da convenirsi.

Offerta del Cittadino Antonio Ingami di annui scudi cinquantamila per tutto il Dipartimento co' patti da convenirsi.

Offerte Parziali

Offerta del Cittadino Bernardino Carbacci di annui scudi quattrocento per la Comune di Zagarolo.

Offerta del Cittadino Gaetano Berlini di annui scudi trecento per la suddetta Comune.

Offerta del Cittadino Francesco Angelo Marcelli di annui scudi cento per la Comune di Lugnano.

Offerta del Cittadino Giseppe Zaccarini di annui scudi ducento quaranta per la suddetta Comune.

Offerta del Cittadino Luigi Pallavicini di annui scudi ducento per la Comune di Gallicano.

Altra del suddetto di annui scudi trenta per la Tenuta denominata la Pallavicina.

Dalmazzoni Presidente = Salvatori Segretario

Num. 186.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del di 22. Fiorile Anno 7. Repubblicano

IL Consolato considerando che interessa moltissimo alla pubblica Istruzione di conservare gli oggetti di Arte d' ogni specie, e che il loro valore dipende dalla stima, e dall' affezione de' conoscitori, ed amatori delle belle Arti, e che è sempre in proporzione dell' eccellenza del lavoro.

Decreta come siegue

Art. 1. Tutti gli oggetti di Arti esistenti ne' Tempj, e Luoghi Pii soppressi, come sono metalli lavorati, marmi, Colonne, Depositi, pitture, e sculture di ogni genere saranno conservati.

Art. 2. Sarà fatta dalle Amministrazioni Dipartimentali una descrizione di detti oggetti con l' indicazione della qualità dei lavori, e dei Monumenti, e se ne passerà Processo Verbale al Ministro dell' Interno, da cui verrà rimesso al Consolato.

Art. 3. In detta descrizione dovranno distinguersi quegli

Digitized by Google

oggetti, che essendo compresi nell'Art. I. devono essere inalienabili, e quelli, che possono vendersi a benefizio della Repubblica.

Art. 4. Le Amministrazioni Dipartimentali non potranno fare alcun contratto contro la disposizione del presente Decreto: Altrimenti saranno considerate come autrici di dilapidazione, e tradotte avanti i Tribunali competenti.

Art. 5. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

Il Presidente del Consolato = Calisti
Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per copia conforme
Il Ministro dell' Interno = Franceschi

LIBERTA' Num. 187. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che uno dei mali più reali, che affliggono in questo momento la Repubblica Romana deriva dal non riscuotersi le Contribuzioni, il di cui prodotto è destinato per sovvenire alle spese ordinarie del Governo, che la mancanza di questa riscossione è la cagion principale dell'afflizione, in cui si son trovati i Funzionarj pubblici, e della penuria estrema, a cui le Truppe Romane sono esposte.

Considerando essere indispensabile il fissare delle regole, ed un modo di riscossione, che senza essere di gravame ad alcuno, possa assicurare un Salario sufficiente agli Agenti delle Contribuzioni, impedire la malevolenza, prevenire l' Avarizia, ed assicurare l' esigenze.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana, decreta la Legge seguente.

Art. 1. Ne' dieci giorni, che seguiranno la pubblicazione della presente Legge, le Municipalità, che non avevano ancora formati i loro Ruoli, li faranno, e li trasmetteranno all' Amministrazione Dipartimentale per essere approvati, e resi eseguibili conformemente all' Art. 9. della Legge de' 2. Germile Anno 6. sopra i Corpi Amministrativi.

Art. 2. Nei cinque giorni, che seguiranno la scadenza del termine fissato nell' Articolo precedente, le Amministrazioni Di-

Digitized by Google

partimentali manderanno al Ministro delle Finanze la nota delle Municipalità, che non avranno eseguita la disposizione di questo Articolo.

Art. 3. I Membri delle Municipalità, che non avranno eseguito l' Articolo primo, saranno destituiti, e dichiarati incapaci di servire la Repubblica per venti Anni.

Art. 4. Nei cinque giorni, che seguiranno le ricevute de' Ruoli, le Amministrazioni Dipartimentali gli approveranno, ordinandone l' esecuzione, e li trasmetteranno alle Municipalità per essere messi in corso per la riscossione.

Art. 5. Le Amministrazioni Dipartimentali, che trascureranno di eseguire le disposizioni degli Articoli 2. e 4., saranno destituite, e gli Amministratori dichiarati incapaci di servire la Repubblica per Venti Anni.

Art. 6. Le Municipalità dopo aver ricevuti i Ruoli approvati, e trasmessi dall' Amministrazione Dipartimentale, ne trasmetteranno senza ritardo una Copia autentica al Questore Municipale.

Art. 7. I Questori Municipali sono incaricati dell' esigenza delle quote imposte ai Contribuenti nei Ruoli.

Art. 8. In conseguenza dell' Articolo precedente, gli Esattori delle imposizioni sono soppressi. Quelli, che saranno stati installati in questo impiego, verseranno il danaro, che hanno in mano nella Cassa del Questore Municipale, e renderanno conto alla Municipalità del Cantone, e del Circondario.

Art. 9. I Questori Municipali manderanno alla fine di ciascun Mese al Questore Dipartimentale lo Specchio delle somme esatte nel Mese, e dei Nomi de' Debitori. Nel medesimo tempo gl' istessi Questori Municipali citeranno giudizialmente i Debitori a pagare nel termine di una Decade, dopo la scadenza della quale, se i Debitori non han fatto il pagamento totale della loro quota, saranno messi in Arresto nelle proprie Case a vista di due Guardie Nazionali, le quali saranno alloggiate, e mantenute a spese di detti Debitori, e riceveranno da essi quattro paoli al giorno fintanto che sia seguito il pagamento della Contribuzione.

Art. 10. Oltre le note indicate nell' Articolo precedente, quella de' Debitori, presso de' quali si saranno poste simili Guardie, sarà egualmente trasmessa ogni Me-

se per mezzo de' Questori Municipali ai Questori Dipartimentali, che la farà passare all' Amministrazion Centrale, che in pubblica Seduta, ed alla presenza del Prefetto Consolare del Dipartimento ne farà lettura, e darà gli ordini ulteriori, autorizzando i Questori Municipali a far procedere contro i Debitori per mezzo del Sequestro, e della vendita del Mobilio fino alla concorrenza dell' intiero pagamento.

Art. 11. Il pagamento delle Contribuzioni si eseguisce dai Contribuenti alla residenza, e nella Cassa del Questore Municipale del Cantone, ove esiste il Bene.

Art. 12. Niun Reclamo contro la Tassa delle Contribuzioni portata sopra i Ruoli approvati dalle Amministrazioni Dipartimentali potrà essere ricevuto dalle Amministrazioni Municipali, e Dipartimentali, nè sospenderà l'effetto delle Misure ordinate negli Articoli precedenti contro i debitori, che dopo, che sarà effettuato il pagamento della detta Tassa.

Art. 13. Sarà provveduto con una Legge particolare al modo di sgravare que' Contribuenti, che fussero stati tassati oltre il dovere. Le Somme accordate per lo sgravio saranno defalcate dalle Contribuzioni dell' anno 8.

Art. 14. Li Questori Dipartimentali percepiranno il mezzo per cento sopra tutte le Somme, che saranno versate nella loro Cassa.

Art. 15. Li Questori Municipali percepiranno l'uno e mezzo per Cento sopra tutte le Somme che esigeranno.

Art. 16. In questa percezione sia de' Questori Dipartimentali, sia de' Questori Municipali saranno compresi i loro Trattamenti, come le Spese, e i Trattamenti de' loro rispettivi Burò.

Art. 17. Li Questori Dipartimentali, e Municipali terranno due Registri principali uno per l' Introito l' altro per l' Esito de' Fondi. In questi Registri saranno inseriti giorno per giorno, e in ordine di data l' Introito, e l' Esito.

Art. 18. Oltre i Registri principali indicati nell' Articolo precedente se ne terranno de' particolari di genere, e natura d' Introito, e d' Esito de' Fondi in modo che ciascun genere d' Introito, e di riscossione, e ciascun genere di Esito, e di Spesa sarà riportato sopra i Registri particolari, che serviranno di rincontro a due Registri principali.

Art. 19. I Registri indicati negli Articoli precedenti saranno

Digitized by Google

scritti di seguito senza margini, o interlinea. Essi saranno notati, numerati, e contrasegnati dalla prima all' ultima pagina dal Presidente dell' Amministrazione Centrale pe' Questori Dipartimentali, e dal Presidente dell' Amministrazione Municipale pe' Questori Municipali.

Art. 20. Nella prima Decade di ciascun Mese gli Amministratori Dipartimentali inoltreranno al Ministro delle Finanze lo Specchio di Riscossione, e di Spesa del Questore Dipartimentale pel Mese precedente, ed il risultato dell' esame del Registro e della Cassa, che deve essersi fatto in virtù dell' Articolo 11. della Legge de' 2. Germile Anno 6. su i Corpi Amministrativi. Questo Libro sarà fatto secondo la diversità degli oggetti di riscossione, e di spese.

Art. 21. Similmente nella prima Decade di ciascun Mese il Questore Dipartimentale inoltrerà il medesimo Specchio alla Grande Questura, la quale ne trasmetterà una Copia autentica al Ministro delle Finanze nel giorno successivo a quello, in cui lo avrà ricevuto.

Art. 22. Continueranno ad essere in vigore tutte le disposizioni delle Leggi precedenti, alle quali non viene derogato dalla presente.

Art. 23. L' esecuzione della presente Legge comincerà dal primo del prossimo Pratile.

Roma 22. Fiorile Anno VII.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica Romana. Garnier

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti.

Pel Consolato Il Segretario = G. Bernard.

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi.

Digitized by Google

Roma 22. Fiorile anno 7. Repubblicano

Messaggio del Cittadino Bertolio Ambasciadore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana, al Consolato Romano

Cittadini Consoli,

TUtte le nuove allarmanti, che i nostri nemici spargono continuamente in questa grande Comune, non hanno giammai ottenuto la vostra credenza, e quella de' Patriotti illuminati. Voi resterete fermi al vostro posto, come tutti i Funzionarj pubblici amici della Libertà, e della Costituzione. I pericoli non vi spaventerebbero, quando fossero tanto reali, quant' essi sono fattizj. Io vi annunzio, che la Repubblica Romana non ha niente a temere dagl' inimici stranieri, che tentano d' invadere l' Italia, e di distruggere i Governi Repubblicani. Delle Lettere Officiali mi annunziano, che Bologna, Ferrara, il Porto Franco, e Ravenna sono sempre occupate dalle Truppe Francesi, e per conseguenza che tutte le Frontiere della Repubblica Romana sono coperte da quella parte. Questo cordone di Truppe, e di Fortezze avrà per appoggio verso il Mediterraneo l' Armata Francese in Toscana, e sull' Adriatico Ancona, e la Divisione Francese, che vi è stazionata sotto gli ordini del General Monnier. Tutta la famosa invasione Austriaca si riduce ad una partita di quattr' Usseri, che ha penetrato fino a Modena, e n' è disparsa ben presto.

La brava Guardia Nazionale di Bologna ha dissipato alcuni Insorgenti, che volevano tagliare le comunicazioni; la Guardia Nazionale di Roma non gli cederà punto nel patriottismo, e nel coraggio, e se alcuni Ribelli ardissero di palesarsi nel Territorio Romano, la sua sola presenza li dissiperebbe. Che tutti i Patriotti si riuniscano più che mai! Che non vi sia più che un partito, quello della Repubblica! Che tutte le passioni si tacciano! Che l' amore della Libertà faccia solo sentire la sua potente voce! Questi sono i nostri mezzi; essi sono grandi, quando tutte le volontà saranno unite. Siate sicuri, che gl' invincibili Soldati Francesi continueranno a proteggervi, e difendervi. La Libertà Francese è inseparabilmente unita alla Libertà Romana. L' una e l' altra sono immortali.

Salute e Fratellanza = *Bertolio*

Per Copia conforme *Il Segretario del Consolato* = *G. Bernard*

Digitized by Google

Num. 189.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli, Divisione di Roma. Commissione Militare
In nome del Popolo Francese. Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare
Seduta de' 23. Fiorile anno 7. della Repub. Francese una e indivisibile

LA Commissione Militare stabilita in Roma in virtù della Legge de' 23. Fiorile anno 6. composta de' Cittadini.

Gibassier, Capo di Battaglione della 30. e mezza brigata di battaglia, Presidente,

Precheur, Capitano al 19. Reggimento di Cacciatori a Cavallo,

Blancpin, Tenente alla 30. e mezza suddetta,

Joseph, Sergente alla 12. e mezza Brigata di battaglia,

Aymard, Fucilliere del medesimo corpo,

Hocquard, Capitano alla 21. Legere facendo le funzioni di Relatore, tutti nominati dal Generale Belair, Commandante in Capo in Roma, assistito dal Cittadino Croce, Cancelliere nominato dal Presidente.

Si è adunata in Casa Ruspoli luogo ordinario delle Sedute destinato dal Presidente, ad effetto di giudicare

Domenico Luzi, di anni 60., di Camerino
Pietro Travalini, di anni 25., Milanese
Vincenzo Franchetti, di anni 48., Milanese
Mattia Marcucci, di anni 25., Veneziano
Valentino Pellegrini, di anni . . . . . di . . . . .
Domenico Nicolai, di anni . . . . di . . . . .
Ubalo Venerati di anni 29., Veneziano

Simone Cedrari, di anni 47., di Camerino, tutti presenti = Francesco Corinaldi, e Tommaso Nicolai contumaci, tutti Fornari, accusati di aver fatto il Pane senza il peso prescritto, e di cattiva qualità, come anche di aver nascosta della Farina, che era stata loro affidata per farne del Pane al Popolo,

Essendo stata aperta la Seduta, il Relatore ha letto il Processo Verbale d' informazione e tutti i documenti tanto in favore, che contro gli Accusati.

Terminata questa lettura, il Presidente ha fatto condurre avanti la Commissione gli Accusati liberi e senza ferri, e li ha dipoi interrogati sulli fatti a loro carico.

Digitized by Google

Udito il Relatore nel suo Rapporto, e gli Accusati nei loro mezzi di difesa, ai quali hanno dichiarato non aver niente da aggiungere, il Presidente ha dimandato ai Membri, se avevano delle osservazioni da fare; ed in seguito della loro risposta negativa, ed avanti di raccogliere i voti, ha fatto ricondurre gli Accusati nella prigione, ed ha invitato il Relatore, il Cancelliere, e gli Assistenti nell' Uditorio a ritirarsi.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposta la questione seguente.

Il nominato *Luzj*, Fornaro a Piazza Madama, accusato di aver distribuito il pane di un falso peso, e di una cattiva qualità nella sera de' 29. Germile scorso, è reo?

Raccolti i voti dal Presidente, che in ultimo luogo ha esternata la sua opinione;

La Commissione Militare a pieni voti lo ha dichiarato, colpevole.

Commutando la pena applicabile secondo l' Articolo V. della Legge de' 24. Piovoso anno 7. concepito in questi termini.

Articolo V. „ Qualunque Fornaro, o impiegato all' esercizio del Forno, fabricazione e vendita del Pane venale, che „ si trovi aver occultato Grano, Farina, o Pane, o si trovi „ aver mescolato nella Farina qualunque specie differente dal „ frumento, o frumentone, contro il divieto delle Leggi veglianti, e si trovi in fine di aver fabricato Pane di cattiva „ qualità, nè corrispondente alla qualità del Grano consegnatogli, o di peso minore di quello prescritto dalla Tariffa, „ sarà immediatamente arrestato, e tradotto avanti la Commissione Militare, cui sarà rimesso il Processo verbale in un „ col corpo del delitto per esser giudicato come nemico della „ Repubblica, e reo di attentato contro la publica sicurezza.

Commutando egualmente la pena che pronuncia l' Art. IX. di quella de' 5. Fiorile anno 7. concepito in questi termini.

Articolo IX. „ Tutti i Fornari, e tutti i Molinari, che di„ strarranno a loro profitto, dei Grani, della Farina, o del „ Pane, che non distribuiranno al Popolo il prodotto di tutti i Grani che fossero stati loro consegnati, e che contra„ verranno alla presente Legge, o in tutto o in parte, saran„ no giudicati dalla Commissione Militare, e condannati per „ la prima volta ad una Multa di Mille scudi applicabili alla

„ Cassa delle Sussistenze di Roma, e per la seconda volta a „ tre anni di ferri. Se un Fornaro, o un Molinaro introdu- „ cesse nel Pane, o nella Farina delle materie nocive alla sa- „ lute, egli sarà giudicato dall' istessa Commissione Francese, „ e condannato a dieci anni di ferri„

La Commissione Militare condanna il nominato *Iuzi* alla distribuzione di due giornate di pane gratis a tutti quelli addetti al suo Forno, ed ordina che sia messo in libertà.

2. Questione. Il nominato *Franchetti*, Fornaro in Borgo accusato di aver distratta della farina dalla distribuzione del pane de 29. e 30. Germile, per fabricarne fraudolentemente del pane di una qualità migliore a quella venduta agli abitanti addetti al suo forno; per conseguenza ha spacciato del pane di cattiva qualità; è reo?

La Commissione Militare considerando che tutta la vigilanza della fabricazione del Pane da distribuirsi agli Abitanti secondo la qualità prescritta dalla Legge, appartiene al padrone del Forno, ha dichiarato il detto Fornaro, colpevole.

In conseguenza commutando la pena prescritta negli Articoli sopracitati, condanna il detto Franchetti a dirtribuire gratis il Pane di un giorno agli abitanti addetti al suo Forno, ed inoltre due giornate nella prigione Civile, compresi i Carcerati civili del Castel S. Angelo.

In conseguenza ordina che sia messo in libertà.

3. Questione; Il nominato *Nicolai* Fornaro *alla Volpetta*, presente, essendosi egli stesso Costituito, unitamente a *Mattia Marcucci* suo Garzone Fornaro, accusato di aver distribuito del Pane di un peso minore a quello prescritto dalla Legge, senza far torto alla qualità, sono rei?

La Commissione Militare prendendo in considerazione la vessazione che ha provata il detto Nicolai, obligato di sottrarsi ad un arresto arbitrario, che ha privato il suo Forno della sua solita vigilanza, ha dichiarata amendue, non colpevoli.

Ordina in conseguenza che siano messi in libertà.

4. Questione. Il nominato Pietro Travaglini Fornaro a Strada della Croce, accusato di aver distratto a suo profitto quaranta libre di fior di Farina, sulla distribuzione del Pane dei 3. e 4. Fiorile, unitamente al padrone del Forno, che non è stato vigilante, sono rei?

Digitized by Google

La Commissione Militare considerando, che il Padrone del Forno deve vigilare alla fabbricazione del Pane, come viene prescritto dalla Legge, secondo la fornitura fatta dal Governo, lo condanna a distribuire *gratis* due giorni di Pane agli abitanti addetti al suo Forno; in oltre che sia subito messo in libertà.

5. Questione, li nominati Ubaldo Venerati, Castellini, e Cedrari Fornari accusati di frode nella distribuzione, e nella qualità del Pane fabbricato nel loro Forno, sono rei?

La Commissione Militare considerando, che vi sono molti documenti a discolpa, anche delle Autorità Costituite, li ha dichiarati tutti tre non colpevoli;

Ordina in conseguenza, che siano messi subito in libertà.

6. Questione. I nominati Pellegrini Fornaro a Ponte 4. Capi accusato di sottrazione di fiore della farina fornita dal Governo; per conseguenza ha spacciato del Pane di qualità inferiore; e Corinaldi Fornaro ai due Macelli, contumaci, accusati di frode nella fabbricazione del Pane del loro Forno, sono colpevoli?

La Commissione Militare li ha dichiarati colpevoli, e li condanna a distribuire ciascuno due giornate di Pane agli Abitanti addetti ai loro Forni, e sono riconosciuti liberi.

Incarica il Relatore dell' esecuzione della presente Sentenza, che sarà stampata nelle due lingue in numero di 400. esemplari, per essere affissi, e distribuiti nei Luoghi ordinarj della Comune di Roma, ed al Ministro di Giustizia per la distribuzione del Pane; e di cui copia gliene sarà spedita, come anche al General Comandante in Capo in Roma.

Fatta, e pronunciata nella Seduta pubblica in Roma li giorno, mese ed anno sopraddetti.

Li Membri della Commissione, il Relatore, ed il Cancelliere hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme Dalla Commissione Militare

Il Relatore = *Hocquard* Il Cancelliere = *Croce*

LIBERTA' Num. 190. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 23. Fiorile Anno 7. Rep.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia.

In d' allora, che assuusi l' incarico del mio Ministero, io vi prevenni, o Cittadini, che vi avrei accennate le ore destinate alla pubblica udienza per ricevere personalmente i

vostri rapporti, le vostre istanze, i vostri reclami. Eccomi dunque a sodisfare la mia promessa; dalle ore dieci fino alle ore dodici della mattina, o sia nelle due ore prima del mezzo giorno, io mi presterò ben volentieri ai vostri ricorsi, ed ognuno potrà liberamente venire nelle mie Camere con quell' ordine di preferenza, che avrà acquistato con portarvisi più sollecitamente degli altri. Li voti del mio cuore mi avrebbero determinato ad impiegare nel servirvi un maggiore spazio di tempo, ma la folla immensa delle brighe, che mi occupano in servigio della Repubblica, non mi permettono di poter disporre altrimenti. Mi consolo però, che il tempo, che a Voi si toglie, viene da me tutto impiegato per voi, o conferendo con quelli del mio Bureau, o facendo rapporti al Consolato, o trattando col saggio Ambasciatore dell' invitta Repubblica sui vostri affari, per i vostri vantaggi. Siccome poi ne' giorni di Posta, crescono le mie brighe a segno, che l'intiero non interrotto corso di ore otto appena è sufficiente per disbrigarle, così ne' medesimi non potrò in conto alcuno prestarmi alla pubblica udienza, ad eccezzione di qualche urgente affare, per cui ad ogni ora, ed in ogni tempo sarò con Voi. Finalmente vi avverto, che tanto ne' menzionati giorni di posta, quanto nelle altre ore della mattina, esclusa però sempre la Decade, potrete Voi sempre avere l'accesso libero al Capo del mio Segretariato, il quale riceverà in mia vece i vostri ricorsi, e le vostre istanze. Con questo metodo a Voi non mancherà giammai, che vi ascolti, ed a me non mancherà il tempo per adempire con esattezza gli obblighi del mio Ministero, e per giugere al disbrigo degli affari affidatimi.

Bassi

Num. 191.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 24. Fiorile An. 7.

IL Consolato considerando i vantaggi, che può apportare, massime nelle presenti circostanze, alla tranquillità, e sicurezza di questa Comune la formazione di un Corpo di Cavalleria Nazionale Volontaria.

Considerando, che non vi mancano dei valorosi Romani, che si esibiscono volontariamente d' accorrere a qualun-

Digitized by Google

que bisogno della Patria, e che il loro zelo, e patriottismo può contribuire alla salvezza della medesima.

Esaminato il Piano presentato dal Cittadino Nicola Lasagni General Comandante di questa Guardia Nazionale Sedentaria per l'organizzazione del detto Corpo di Cavalleria.

E visto il Messaggio dell' Ambasciatore Francese, il quale commenda il Piano suddetto

Decreta come segue.

Art. I. Si approva, che sotto gli ordini del Generale della Guardia Nazionale Sedentaria si formi un Corpo di Patriotti Romani a Cavallo in numero di duecento, ed anche può s'è possibile, equipaggiati, e mantenuti a proprie spese all'oggetto di pattugliare per Roma ogni notte.

Art. II. Viene assicurato a ciascuno de' Volontarj coscritti nel mentovato Corpo la proprietà del Cavallo, e ciò anche nel caso di qualunque requisizione.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia resta incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato = *Segnato Calisti*
Pel Consolato il Segretario = *Segnato G. Bernard*
Per Copia Conforme.
Il Ministro della Giustizia, e Polizia = *Bassi*

N.° 192.

LIBERTA'. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 24. Fiorile anno 7. Repubblicano.
Il Ministro della Giustizia, e Polizia.

UNA porzione di Uomini Antisociali, e Schiavi del dispotismo abbandonò la Francia per sostenere la Causa vacillante dei Re. Dispersi questi Emigrati nelle diverse Corti nemiche del nome Repubblicano, una gran parte si annidò nel Territorio Romano, ove si accolsero dalla caduta Teocrazia. Penetrate ovunque le invitte Falangi Francesi, gli Emigrati dovettero altrove rivolgersi, e molti sotto mentiti nomi, altri con un' infame maschera sono ritornati in quella stessa Patria, la di cui rigenerazione avevano fino a quel punto abborrita. Non è a torto, che il ritorno di costoro sembri pericoloso. Questi pubblici Nemici meritano esser conosciuti.

Non ha omesse il Governo le più scrupolose indagini per giugnere alla meta di queste operazioni, e gli effetti ne cor-

Digitized by Google

rispondono su tutti i punti della Repubblica. Non resta, che compiere la grand' opera in questa Centrale. Cittadini! Affrettatevi a concorrere unanimemente allo scopo del Governo, con effettuare con tutta lealtà quanto a suo nome vi chieggo.

1. Tutti gli Albergatori, Case Religiose, e qualunque privato Cittadino, che avessero dato alloggio anche gratuito ai Francesi dal 1. Gennaro 1791. (v. s.) fino all' istallazione del nuovo Governo, dovranno denunziarli.

2. In tal denunzia dovrà esprimersi il nome, cognome, patria, età, antica qualificazione, professione dell' Emigrato, ed il tempo, che vi è stato alloggiato, e che n' è partito: Se inoltre ha avuto alcun impiego dal passato Governo, e se ha in qualunque modo dimostrata sommissione, ed attaccamento al Realismo.

3. Sotto il titolo d' Alloggio sarà compreso anche quello dato alli Emigrati fermatisi in Roma per mero transito, o trapasso.

4. I Parrochi, i Notari, e gli addetti ai soppressi Tribunali consulteranno i Contratti fatti, i Giudizj resi, onde aver notizia di qualunque Emigrato, che apparisse dimorare in qualsivoglia parte del Territorio Romano. Essi egualmente, che gli altri dovranno denunziarlo colle qualità di sopra prescritte.

5. La dichiarazione rispettiva dovrà esser giurata, ed adesiva a quanto si è ricercato. Dentro cinque giorni dovrà essersi presentata alla Municipalità del proprio Circondario.

I Padroni di Alberghi, i Rettori delle Case Religiose, o qualunque Amministratore, e Individuo di sopra espressi personalmente risponderanno di tal dichiarazione. La Legge veglierà inesorabile contro quelli, che non adempiranno i menzionati doveri, ed eluderanno in qualunque modo le mire, e le determinazioni del Governo, ed i medesimi saranno considerati come nemici pubblici. Prestatevi dunque, o Cittadini, ad eseguire prontamente quello, che da Voi si richiede, e siate pur certi, che il tutto riguarda il vostro bene, la vostra tranquillità, e la pubblica sicurezza. *Bassi*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Romano

Sentenza Pronnnciata dal secondo Consiglio di Guerra permanente delle Truppe Romane, li 25. Fiorile Anno 7. Repubblicano

IL Consiglio di Guerra permanente delle Truppe Romane creato in virtù dell' Art. 19., e 20. della legge dei 28. Vendemmiale dell' Anno 6. composto dai Cirtadini

Biancoli Capo di Brigata della 1. Legione Presidente.
Galassi Capo di Squadrone del 2. Regimento dei Dragoni.
Fontana Capitano della 1. Legione.
Tavera Capitano del Battaglione del Circeo.
Zaccaleoni Tenente della Gendarmeria della Circeo.
Ansaldi Sotto Tenente del 1. Regimento dei Dragoni.
Caterini Sargente d'Artiglieria.

Il Cittadino Lazzarino Capitano della Gendarmeria della 2. Divisione, facendo le funzioni in questa Causa di Relatore, ed il Cittadino Carini Capitano della 1. Legione, quelle del Commissario del Potere Esecutivo tutti nominati dal General di Divisione Grabovvski assistiti dal Cittadino Falsk Segretario del medesimo Consiglio.

Li quali a tenore degli Articoli 7., e 8. della medesima legge non sono Parenti, o affini nè del prevenuto, nè fra di loro nel grado proibito dalla Costituzione.

Il Giudizio convocato per ordine del Generale si è riunito in Casa Biancoli ad effetto di regiudicare li Cittadini Sargente Provisorio Giacomini, Sargente Maggiore Rocchi, ambi del secondo Battaglione, ed il Foriere Massaruti della Sesta Compagnia della Legione Romana, i due primi prevenuti di calunnia contro il Cittadino Massaruti, ed il terzo come subornatore dei medesimi a deporre contro il Cittadino Chiesa. Il giudizio reso contro li detti Cittadini Sargente Giacomini, e Rocchi, e Foriere Massaruti per il primo Consiglio di Guerra in data li 27. Ventoso anno 7. è stato annullato per decisione del Consiglio di Revisione li 26. Germile anno 7.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto porre sopra il suo Burò un Esemplare della legge dei 18. Vendemmiale anno 6., ed ha domandato in seguito al Relatore la lettura della Decisione del Consiglio di Revisione, e del Pro-

Digitized by Google

cesso Verbale d'informazione, e dei documenti tanto a carico, che a discarico dei prevenuti.

Terminata questa lettura il Presidente ha fatto comparire i prevenuti liberi, e senza ferri accompagnati dai loro difensori innanzi al Consiglio.

Interrogati del loro Nome, Cognome, Età, Patria, professione, e Domicilio.

Hanno risposto chiamarsi

Il primo Carlo Giacomini Romano di anni 21. Sargente Provvisorio della 2. Legione Romana.

Il secondo Giuseppe Rocchi Veneziano di anni 29. Sargente Maggiore della 2. Legione Romana.

Il terzo Gio: Battista Massaruti Romano di anni 28. Foriere della Sesta Compagnia della Legione, tutti tre domicialiati in Roma.

Dopo di aver dato conoscenza agli Accusati de' fatti a loro carico, e di averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nel suo rapporto, e gli Accusati nelle loro difese, che hanno detto tanto da loro, che dai Difensori, che hanno dichiarato non aver che aggiungere; il Presidente ha domandato ai Membri del secondo Consiglio di Guerra permanente se avessero altre osservazioni da fare sulla loro risposta negativa, e prima di raccogliere i voti ha fatto ricondurre i prevenuti in prigione, i Difensori, il Relatore, il Segretario, ed i Cittadini astanti si sono ritirati all' invito del Presidente.

Deliberando il secondo Consiglio a porte chiuse solamente in presenza del Commissario del Potere Esecutivo, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Li Cittadini Giacomini, e Rocchi, prevenuti di Calunnia contro il Cittadino Massaruti, ed il Cittadino Forier Massaruti accusato di aver subornato i medesimi Giacomini e Rocchi a deporre contro il Cittadino Chiesa sono essi rei?

Raccolti i voti, incominciando dal grado inferiore, il Presidente avendo in ultimo manifesta la sua opinione.

Il secondo Consiglio di Guerra dichiara all' unanimità, che li Cittadini Sargenti Giacomini, e Rocchi, e Forier Massaruti sono rei.

Sopra di che essendo stato sentito il Commissario del Po-

Digitized by Google

tere Esecutivo, e dopo aver considerato il Codice dei delitti, e delle pene per le Truppe della Repubblica Romana dei 21. Brumale anno 6.

Il secondo Consiglio di Guerra permanente.

Considerando, che li Cittadini Giacomini, e Rocchi, avendo accusato il Cittadino Massaruti come reo della subornazione tentata in persona loro a danno del Cittadino Chiesa, dovevano come Attori provare una tal delinquenza da loro denunciata con documenti concludenti una simile conclusione.

Considerando che questi documenti non sono stati dai medesimi prodotti a riserva di alcuni indizj non bastanti a verificare pienamente il delitto dai medesimi addebitato al Cittadino Massaruti.

Considerando altronde, che trattandosi di un delitto, come quello apposto al Massaruti, doveva questo commettersi colla massima segretezza, ed in conseguenza impossibilitarsi i Cittadini Giacomini, e Rocchi a potere cumulare prove dirette a verificare la tentata subornazione.

Considerando, che dai medesimi si soffre da quattro mesi una dura Carcerazione, e perciò, che alla pena, la quale sarebbe dovuta applicarsi ai Cittadini Giacomini, e Rocchi, come quelli, che non hanno concludentemente provato il delitto, di cui hanno accusato il Massaruti, è venuto nel sentimento riguardo al Giacomini, sul riflesso ancora della contradizione, nella quale è caduto nelle sue testimonianze, di condannarlo alla pena della destituzione dal suo grado di Sargente; e riguardo al Rocchi, attese le moltiplici prove di Patriottismo, e la esattezza del servizio militare da lui date, è sul riflesso dell'uniformità di condannarlo alla degradazione dal posto di Sargente Maggiore a quello di semplice volontario fino a tanto che con nuove riprove di maggior delicatezza meriterà di essere avanzato.

Considerando inoltre, che a carico del Massaruti restano forti indizj da lui non esclusi sulla tentata subornazione, della quale è incolpato, e questi desunti dall'animosità da esso esternata in più occasioni contro il Cittadino Chiesa, dall'ultronea deposizione del Rocchi in una epoca precedente alla formale denuncia, ed infine dalla sua cattiva qualità bastantemente verificata nel giudicarlo punito colla carcerazione dal medesimo

Digitized by Google

sofferta, lo ha creduto immeritevole di servire in un Corpo Militare, i di cui Componenti devono unire alla massima delicatezza la maggior riputazione, e perciò di condannarlo alla destituzione dal suo posto di Foriere, e di inabilitarlo a prestare ulteriormente servizio nella Truppa della Repubblica Romana.

Ordina la Stampa, l' affissione al numero di duecento Copie.

Rimette al Capitan Relatore l' esecuzione della presente Sentenza, di cui Copia diretta al Generale delle Truppe Romane, ed al Ministro della Guerra.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interrompimento in Seduta pubblica in Roma, l' anno, mese, e giorno suddetto, e li membri del Consiglio hanno sottoscritto insieme al Relatore, ed al Segretario la minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme
Il Capitan Relatore = *Lazzarini*
Il Segretario = *Falsk*

Num. 194.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 25. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato considerando quanto la domanda della Compagnia Cavagnari per la sollecita liquidazione delle Somministrazioni Militari da lei effettuate sia conforme al promessole nel Contratto dei 22. Pratile, nella Legge del 21. dello stesso Mese, e nei successivi Decreti del dì 3. Complementario anno 6., agli 11. e 29. Brumale, e 14. Piovoso anno 7.

Considerando quanto sia giusto, ed urgente di mettere, mediante le opportune cautele, detta Compagnia in grado di soddisfare le Comuni, e gl' individui, che in virtù di particolari contratti, hanno prestato una qualche parte nel servizio in vece, e per conto della medesima, e così por fine alle giuste loro lagnanze.

Considerando parimenti, la giustizia, ed urgenza, che vi ha d' indennizzare gli membri di detta Compagnia dei fondi anticipati, e cure avute nella loro Amministrazione.

Considerando che per effetto dell' Invasione dei Napole-

Digitized by Google

tani, come pure della partenza, ed attuale assenza dei Funzionarj ed impiegati, li quali dovevano intervenire per la Confezione dei Conti, e documenti contabili, la Compagnia Cavagnari si trova nell' impossibilità di dare a detti documenti le forme autentiche, e regolari prescritte dalle Leggi, e dai regolamenti vigenti.

Considerando, che il mezzo il più sicuro di conoscere le consumazioni, che hanno dovuto avere luogo durante l'esercizio della Compagnia Cavagnari, è quello di fissare tali consumazioni sulli stati di situazione, e dell' effettivo delle Truppe Francesi, e Romane, le quali esistevano a tempo di detto esercizio.

Considerando finalmente che tal metodo è il più conforme a quanto richiede la conservazione degl' interessi della Repubblica.

Visto, e ben considerato il rapporto del Ministro della Guerra, come pure l'approvazione dell' Ambasciadore della Repubblica Francese, accordata con Messaggio del dì 21. corrente.

Decreta quanto segue:

Art. I. La Commissione incaricata di liquidare i conti alla Compagnia Cavagnari, entrerà in attività nel termine di tre giorni dopo la pubblicazione del presente Decreto.

Art. II. Si fisserà la liquidazione della Compagnia Cavagnari per ciò che riguarda le consumazioni in sussistenze, e mantenimento sugli stati di situazione, ed effettivo delle Truppe rimessi dall' Ordinatore Francese, e depositati nel Burò del Ministro della Guerra.

Art. III. Oltre tale Effettivo, si aggiungerà un' altro terzo in compenso delle razioni somministrate agli Ufficiali, ai Generali, alle Amministrazioni &c.

Art. IV. Le somministrazioni indicate nell' Articolo precedente saranno abbonate alla Compagnia nel modo, e secondo il prezzo fissato nel suo Trattato, riguardo a quelle, che non sono di giornaliera consumazione, come Vestiario, Armamento, essa ne formerà un particolare conteggio col Governo, e gli verrà accordato il due per cento a titolo di Commissione.

Art. V. Le disposizioni dell' Articolo precedente avranno luogo anche per il servizio degli Ospedali a ragione di un'altra settima parte oltre dell' Effettivo.

Digitized by Google

Art. VI. La Commissione di liquidazione rimetterà sollecitamente al Ministro di Guerra lo Specchio dell' ammontare di tali conti; affinchè venga da esso Ministro di Guerra immediatamente consegnato il terzo del valore in tanti Beni Nazionali, compresi quelli già consegnati; e tanto di questi che di tutti gli altri si dovrà fare la stima.

Art. VII. In seguito detta Commissione si occuperà nella verificazione dei sudetti Conti, e nel termine di dieci giorni li presenterà al Ministro di Guerra, muniti di sua approvazione, quante volte li trovi in regola.

Art. VIII. In seguito di tale approvazione, ed avanti che possa effettuarsi la consegna dell' altra metà dovuta alla Compagnia, il Ministro della Guerra esigerà, che gli sia presentato lo stato di tutti i Creditori liquidati, e pagati con tre pubbliche notificazioni a quindici giorni di tempo l' una, dall' altra; farà ricerche per venire in chiaro, se la suddetta Compagnia non resta più debitrice verso chicchesia, nè senza detta prova potrà essere consegnata l'altra metà dei Beni dovuti.

Art. IX. Vengono annullate tutte le disposizioni anteriori, che potrebbero essere contrarie al presente Decreto.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell' osservanza di esso.

Per il Presidente del Consolato = Pierelli Console
Pel Consolato il Segretario = G. Bernard.

Per Copia conforme

Il Ministro Provvisorio della Guerra Marina, e Relazioni Estere S. Planta.

Num. 195.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana. Li 25. Fiorile Anno 7. Rep.

NOTIFICAZIONE

IL notturno Attruppamento de' Cittadini, che attendono nei Forni la distribuzione del Pane, è causa, ed occasione di disordini pur troppo anche accaduti. La cura, che prendiamo per l' ordine delle cose, e per la tranquillità di questa Comune, esigge, che più a lungo non si abbia da noi a tollerare un sì grave introdotto abuso. La distribuzione del Pane non segue che nella mattina dopo il giorno; Perciò durante la Notte statevene, Cittadini, nelle vostre Case. Seppoi non profitta-

ste di questo nostro avviso, sappiate che sarete arrestati, e giudicati come contravventori alle Leggi, che vietano i notturni Attruppamenti.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy, Grandi Edili
Serpieri Segretario.

LIBERTA' N.° 196. EGUAGLIANZA

LEGGE. Il *General Comandante in Capo l' Armata di Napoli.*

CO nsiderando, che le Commissioni Militari non sono che Tribunali temporanei.

Considerando, che le circostanze, per le quali si è stabilita la Commissione Militare Francese in Roma, sono fortunatamente cessate, e che quando rinascessero, i Legislatori avrebbero sempre la facoltà di stabilirle di nuovo.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione. Decreta

Art. 1. La Commissione Militare Francese in Roma stabilita dalle Leggi precedenti è soppressa, cominciando dal giorno della notificazione della presente Legge al Presidente, e al Capitano Relatore della detta Commissione.

Art. 2. I Processi, che si trovano pendenti avanti la detta Commissione, sono rimessi ai Tribunali Ordinarj, senza che perciò sia derogato alla Legge de' 17. Fiorile riguardante l' Amnistia.

Art. 3. Tutte le carte, e documenti, che sono nella Cancellerìa dell' accennata Commissione, saranno rimesse al Ministro della Giustizia, e Polizìa, previo un Inventario sottoscritto dal Presidente, e dal Capitano Relatore della Commissione. Il Ministro della Giustizia le farà in seguito depositare nella Cancelleria del Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere.

Roma 27. Fiorile Anno VII. Repubblicano

Il Generale in Capo dell' Armata di Napoli = Macdonald.
In nome &c. Il Consolato ordina etc. il dì ed anno sud.
Il Presidente del Consolato = Calisti.
Pel Consolato il Segretario = G. Bernard.

Per Copia Conforme *Il Ministro della Giustizia, e Polizìa = Bassi*

LIBERTA' Num. 197. EGUAGLIANZA

Repub. Romana. Roma li 28. Fiorile Anno VII. NOTIFICAZIONE:

PEr assicurare la Sussistenza di Roma rapporto alla Legna, e Fascina conviene, che si eseguiscano esattamente i Tagli delle Macchie, che ricorrono nell' imminente Stagione a teno-

Digitized by Google

re delle Leggi sù tale oggetto emanate dal soppresso Governo, che come Annonarie sono tutt' ora vigenti.

Pertanto ogni Possessore di Macchie sia Proprietario, sia Affittuario o altro entro il corso di una Decade dovrà dare, o far dare nel Burò di Ripetta l' assegna dei Tagli di Legna, e Fascina, che gli toccano nella ricorrente Stagione a norma de' regolamenti veglianti.

Dovrà inoltre far seguire ne' luoghi adattati alla riva del Fiume l' imposta, affinchè possa effettuarsi con celerità il carico delle Barche.

Chiunque non si presterà all'esecuzione di questa misura, incorrerà nel rigor delle Leggi, che dovranno osservarsi senza la menoma alterazione. *Franceschi*

Num. 198.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

Repubblica Francese. Al Quartier Generale di Roma li 28. Fiorile anno 7. della Rep. Francese una e indivisibile.

Macdonald Generale in Capo dell' Armata di Napoli alle Truppe che la compongono.

SOldati! la Patria vi chiama a nuovi combattimenti. L' Armata d'Italia, malgrado il suo coraggio ed il suo attaccamento è stata costretta di cedere per un momento a forze troppo superiori, ed il Nemico s'è reso padrone della Lombardia, e d'una parte della Toscana. Noi caminiamo a gran passi per ripigliare i nostri vantaggi, e di concerto con questa Armata (aumentata da' rinforzi che arrivano dalla Francia) renderemo la Libertà all' Italia.

Voi non abbandonate il frutto della vostra conquista. Dei corpi numerosi restati al Castello S.Elmo, Capua, e Gaeta, secondati dallo zelo del Governo Democratico di Napoli, ed il coraggio dei Patriotti, la conserveranno alla Repubblica.

La sorte di Roma dipende dalle vostre Armi. Due volte l' avete resa alla Libertà, e le anime degli Eroi morti combattendo per Lei, vi impongono il Sacro dovere di preservarla da ogni pericolo.

Non basta un gran coraggio. Bisogna aggiungervi la disciplina, l' obbedienza, l' unione, la fiducia. Queste assicurano i successi.

Digitized by Google

Soldati, vi conduco ai Campi dell'onore. La Patria, che ha gli occhj fissi sopra di Voi, aspetta da noi i maggiori sforzi: fate che le sue speranze, e le nostre non siano deluse! Giuriamo col ferro da lei a noi fidato di vincere per lei, e di ritornar vittoriosi.

Adesso entrerete in Toscana. Protegete i suoi buoni e pacifici Abitanti. Rispettate le loro proprietà, e dapertutto si dirà: *L'Armata di Napoli protegge le persone, rispetta le proprietà.*

Grandi misure sono prese per assicurare le vostre sussistenze. Forse avrete da sopportare alcune privazioni; ma credete che i vostri Capi non trascureranno nulla per allegerirvele.

Macdonald

LIBERTA' Num. 199. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. (li 29. Fiorile an. 7.)

Il Ministro della Giustizia e Polizia al Popolo Romano.

UDite, o Romani, la voce dei veri Pastori della Chiesa, che offrono ai Popoli i pascoli salubri di quella Evangelica Fratellanza, ch'è il primario oggetto del Governo Repubblicano. Uno dei più dotti, e zelanti è l'Arcivescovo di Napoli rispettabile per le sue virtù, e per il suo patriottismo. Udite il suo linguaggio, apprendete le vere massime di un Saggio Ecclesiastico, che cerca di salvare il Popolo, non di strascinarlo alla sua perdizione, d'illuminarlo, non di sovvertirlo, d'istruirlo, non d'ingannarlo. *Bassi*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Giuseppe Maria per la misericordia di Dio della S. Romana Chiesa Cardinale Capece Zurlo Arcivescovo di Napoli.

Proclama a tutti i Fedeli della sua Diocesi, e a tutti i Popoli Repubblicani del Territorio Napoletano Salute e Benedizione.

E' pervenuta a nostre orecchie l'orribile voce, comunicataci anche dal Governo, che il Cardinal Ruffo abbia assunto nelle Calabrie il nome di Romano Pontefice, e che coll'abuso di questa Sagra Autorità si affretti a sedurre que' Popoli, incitandogli a delitti di ogni genere, e alla più sanguinosa strage.

Fratelli carissimi, lo spirito della Carità di Gesù-Cristo rifugge anche dal pensare tai cose nella persona di un' Ecclesiastico; per cui non cessiamo di pregarne istantemente il Signore, che voglia col suo Divino ajuto riparar quest' errore: mentre il Ministero a Noi commesso da Dio c'impone di smentire

Digitized by Google

una tale impostura, che costantemente si afferma. Noi ci facciamo dunque ad istruirvi che un mascherato Pontefice, che attenta di sconvolgere la Chiesa, e di lacerarla col più detestabile Scisma, che erige Altare contro Altare, rompe il vincolo dell' Unità Cattolica, frange la pietra del Santuario, mette in soqquadro il Tempio della nuova Alleanza, ed allontana la Società de' Fedeli dall' eterna salvezza delle lor Anime: egli è fulminato con tutte le Censure della Chiesa, è trabalzato da tutt' i gradi della Gerarchia, è separato dalla Comunione Cattolica, ed è esposto alle maledizioni di Dio, e degli Uomini.

Osservate inoltre, Fratelli carissimi, la carriera che sotto una tale impostura si viene a percorrere. Essa produce in voi questa falsa idea, che il nuovo Governo tenda a distruggere la Religione de' vostri Padri, il Vangelo di Gesù Cristo, la credenza della Chiesa Cattolica; e risvegliando il vostro zelo per un' affare cotanto sagro, vi spinge a prendere anche le armi contro gli stessi vostri Fratelli, e contro una Nazione, che da principio foste pronti a proclamare qual vostra Liberatrice.

Popoli amatissimi, traetevi dall' inganno, illuminatevi, non tardate un momento di liberarvi da quella umiliante opinione, che andate a procurarvi col vostro sangue medesimo. Il nuovo Governo organizzato sugl' inviolabili e sagri diritti del genere umano, siccome è pienamente uniforme alle Divine pagine dell' Evangelio di Gesù Cristo, ed è diretto a formare la maggior vostra civile felicità, così non può non conservare e rispettare l' intero Cattolico Culto, e l' universale disciplina, che regola le vostre religiose, e sante pratiche. Calmate i vostri cuori, amatissimi Fedeli. Quella Religione, che finora avete amata, continua senza verun cambiamento ad essere il pubblico, e privato oggetto de' vostri pensieri, e delle vostre azioni. Tolgano ogni dubbio, che potrebbe esservi suggerito, i replicati Proclami de' Generali in Capo, le Lettere che i medesimi Generali ci hanno indirizzate, e gli Editti dell'Assemblea Provvisoria.

Or via deponete le armi, e cessate da una guerra, che vi degrada, e vi distrugge; e richiamati alla verità, ritornate nel seno della vostra Patria, che distende le braccia per accogliervi, e ricolmarvi della felicità, che con sollecitudine vi prepara. Così vegga l' impostura, che, se vi sedusse per un momento, non ha potuto continuare ad ingannarvi, e nella confusione del

Digitized by Google

suo spirito fatalmente si corrucci, che tosto siasi eccitato in voi quel genio di avvedutezza, che ha formato il vostro carattere tra le altre Nazioni. Riconciliati alla Patria, restituitevi alle vostre famiglie, e a' vostri travagli, e in mezzo alla pace che il Governo vi assicura, e nella società de' vostri fratelli, frequentate i Tempj e gli Altari de' vostri maggiori, mostrandovi in tutto degni seguaci di G. C., fedeli e saggi discepoli di quella verità, che il Figliuolo di Dio è venuto a insegnarci dal Cielo, per condurci colà nel seno beato di Dio a godere di una perfetta e perpetua felicità: Che ardetemente vi desideriamo colle nostre paterne benedizioni.

Adì 16.Germile an.I.della Rep.Napoletana (5.Apr.1799. v.s.)

Il Cit. Giuseppe M. Card. Arcivescovo di Napoli.

LIBERTA' Num. 200. EGUAGLIANZA

LEGGE. Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

IN virtù dell'Articolo 369. della Costisuzione Romana decreta la seguente Legge.

Art. 1. Le Monache, che si prevaleranno della facoltà accordata dall'Art.3. della Legge dei 21. Fiorile anno 6., e che contrarranno Matrimonio, riceveranno in vece della pensione, accordata dall'Art.3. della Legge de' 27.Pratile del medesimo anno, il valore della Dote, che sarà stata pagata al Monastero, nei Beni dello stesso Monastero.

Art. 2. Il valore dei beni da cedersi in virtù dell'Articolo precedente sarà calcolato alla ragione di dieci volte il prodotto risultante dall'Affitto, e se non v'è affitto, da una perizia ordinata, e verificata dall'Amministrazione Dipartimentale.

Art. 3. Se il valore dei Beni da cedersi sorpassasse quello della Dote, qualora questo eccedente non superi la metà di detto valore, la cessione dei Beni potrà farsi, pagandosi tal'eccedente nell'atto della Cessione.

Art. 4. Se i Beni del Monastero si trovassero venduti, allora il fondo da cedersi si prenderà sulla Massa dei Beni Nazionali.

Art. 5. Il Possesso dei Beni non sarà dato, se non dopoche sarà seguito il contratto del Matrimonio. Roma 29. Fiorile an.7.

Il Gen. di Divisione Comandante in Capo a Roma =*Garnier*

In nome &c. Il Consolato ordina &c. il dì ed anno suddetto.

Il Presid. del Consolato Calisti.Pel Consolato il Segret.=G.Bernard.

Per Copia conforme il Min. della Giustizia e Polizia = Bassi.

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 201. EGUAGLIANZA

LEGGE. Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

IN esecuzione dell'Art. 13. della Legge dei 13. Ventoso scorso, ed in virtù dell'Art. 369. della Costituzione, nomina per rimpiazzare i posti vacanti nel Tribunato.

Dipartimento	*Cittadini*
CIRCEO	Angelotti Avvocato
	Mangiatordi Professore in Sapienza
	Gio. Zaccaleoni Prefetto Consolare
CIMINO	Monari Commissario del Potere Esecutivo.
	Gallesani Avvocato di Caprarola
	Bartoli Vescovo d'Acquapendente
	Aleandri Luigi Presidente dell'Amministrazione Dipartimentale del Cimino
CLITUNNO	Carlo Zacchei
	Gallerani Legale
	Torelli Lorenzo
MUSONE	Spadoni Naturalista
	Villetti Alessandro
	Bergara Pretore della Sezione delle Terme
METAURO	Brunetti Prefetto Consolare
	Riccardini Prefetto Consolare
	Antonio Liberati
	Giacomo Giardini a Parigi
TEVERE	Bruner ex Tribuno
	Cavi Avvocato
	Lampredi
TRONTO	Silvestro Mercurj Giudice Dipartimentale
	Francesco Guerrieri di Fermo
	Ferrini Prefetto Consolare
TRASIMENO	Mezzanotte Prefetto Consolare
	Bufalini ex Ministro
	Luigi Godard Letterato

Fatto in Roma li 29. Fiorile anno 7. Repubbl.

Il Gen. di Divisione Comandante in Capo in Roma = Garnier.

In nome &c. Il Consolato ordina &c. il dì ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti.

Pel Consolato il Segretario = G.Bernard.

Per copia conforme il Min. della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 202. EGUAGLIANZA

LEGGE. Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

IN esecuzione dell'Art. 13. della Legge dei 13 Ventoso prossimo passato; ed in virtù dell'Art. 369. della Costituzione Decreta.

Il Cittadino Aleandri ex-Presidente del Senato è nominato Console della Repubblica Romana in luogo del Cittadino Brizj sortito per l'estrazione a sorte in conformità della Costituzione.

Roma 30. Fiorile anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante in Capo in Roma = Garnier.

In nome &c. Il Consolato ordina &c. il dì ed anno suddetto.

(Seguono le firme come sopra)

Num. 203.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 3. Pratile anno 7. dell' Era Repubblicano

IL Consolato considerando, che la nota posta sotto l'Articolo in data Firenze 25. Fiorile inserito nell' ultimo Monitore *Num.* XVIII., e l' Articolo *Notizie recentissime* &c. inserito nell' ultimo Osservatore di Roma *Num.* 5. del secondo trimestre, estratti dalla Gazzetta di Genova intitolata *Redattore Italiano* sono calunniosi, e sediziosi;

In virtù dell' Art. 344. della Costituzione, e della Legge dei 2. Fiorile passato;

Decreta come siegue

Art. I. La detta Nota del Monitore, ed Articolo dell'Osservatore di Roma sono soppressi.

Art. II. Tutti i Giornalisti Romani, i quali inseriranno in avvenire nei loro Fogli degli Articoli calunniosi, o sediziosi, benchè estratti da altri Fogli, saranno responsabili dei loro scritti, come principali Autori.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato = Calisti

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 204. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 3. Pratile Anno VII. Repubblicano

Il Ministro della Giustizia, e Polizia

NOTIFICAZIONE

PER giungere al desiderato scopo di organizzare l' interna Polizia della Comune di Roma, interessa troppo di conoscere quegli Individui, che non appartenendo ad essa per alcun diritto patrio, si avventurano di soggiornarvi senza farsi notare.

La Classe de' Forastieri non ha cessato mai di richiamare particolarmente l' attenzione di ogni ben regolato Governo. Non si può essere indifferente alla vista di persone incognite, che, nascondendo le loro mire, si rendono sospetti, ed equivoci: Volendo perciò richiamare alla di loro osservanza le disposizioni già altre volte emanate su questo rilevante oggetto di pubblica sicurezza, si prescrive quanto siegue.

Primo = Tutti gli Albergatori, Locandieri, ed indistintamente chiunque altro Cittadino alloggiasse ancora *gratuitamente*, o tenesse in Casa Forastieri, debbano nel giro delle ore 24. denunziarli al Commissario di Polizia della respettiva Sezione, nel luogo di sua abitazione, e così continuare ad ogni sopravvenienza di Forastieri, presentandone una nota esatta sottoscritta dai Forastieri medesimi, o dal Locandiere, e da qualunque altro Cittadino, che gli avrà alloggiati. Ogni alterazione, o omissione sarà riguardata per un delitto, e punita come tale.

Secondo = Questa denunzia deve contenere un esatto conto della loro Patria, età, impiego, l' oggetto della loro venuta in Roma, e per quanto tempo intendono soggiornarvi, non esclusi ancora quelli, che per passaggio, o per piccolo trattenimento vi avessero alloggiato.

I Contravventori alla presente misura di Polizia saranno riguardati come nemici della Repubblica, e soggetti alle pene espresse nei Bandi Generali. *Bassi*

LIBERTA' Num. 205. EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando le gravi circostanze del Governo, e la necessità di avere in pronto dei fondi necessarj per supplire alle urgenti spese.

Considerando, che le misure, che attualmente si prendono, non possono produrre il loro effetto, se non dopo qualche tempo,

Considerando, che il grande oggetto di ogni ben regolato Repubblicano Governo, è quello di procurarsi i mezzi, che si richiedono per la sua Sussistenza, in modo che questi non pesino sopra la Classe indigente del Popolo, che deve essere il principale scopo delle sue cure.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Art. 1. Sarà levata per una volta una Contribuzione straordinaria in tutte le Comuni, che oltrepassano le sei mila anime, ripartita nella seguente maniera.

Art. 2. Ogni Cittadino, che ha una persona di servizio, o domestico, pagherà uno scudo; chi ne ha due, pagherà tre scudi; chi ne ha tre, pagherà otto scudi; chi ne ha più di tre, pagherà cinque scudi per ogni persona, cosicchè avendone quattro, pagherà venti scudi, avendone cinque, pagherà venticinque scudi, e così di seguito.

Art. 3. Nel numero dei domestici sono comprese tutte le persone salariate, sì Uomini che Donne addette al servigio della persona, o della Casa, ma non della Campagna.

Art. 4. Si eccettuano quelle Famiglie o persone, che hanno per loro servigio una sola Donna.

Art. 5. Nella numerazione dei domestici, non si calcoleranno quelli, che passano i 60. anni.

Art. 6. Ogni Cittadino, che avrà un Cavallo, pagherà due scudi; per due Cavalli ne pagherà sei; per tre Cavalli ne pagherà dieci: Se il numero de' Cavalli eccede i tre, pagherà dodici scudi per ogni Cavallo.

Art. 7. Sono eccettuati i Cavalli destinati al servizio militare, ed all' Agricoltura, come ancora i Cavalli da soma, e quelli che sono unicamente addetti ai trasporti delle derrate.

Art. 8. Nel conto sì de' Cavalli, che de' Domestici, si avrà riguardo al numero, in cui sono nel giorno della pubblicazione della Legge.

Art. 9. Ogni Cittadino, che ha domestici e Cavalli, sarà obbligato presentarsi al suo Questore nello spazio di una decade, e pagare quello che deve.

Digitized by Google

Art. 10. Chi non farà il pagamento nel tempo prescritto, o commetterà qualche frode, sarà condannato a pagare mille piastre, la metà delle quali si darà a chi manifesterà l' inganno, e l' altra metà si verserà nella Cassa del Questore.

Art. 11. Ogni Bottega pagherà uno scudo; ogni Porta di Casa, pagherà due paoli; ogni Casa, la quale abbia Portone da Corrozza, pagherà cinque scudi.

Art. 12. La Contribuzione sopra le Botteghe si pagherà dagl' Inquilini; quella sopra le Case e Porte da quelli, che abitano nel primo piano.

Art. 13. Quelli che han pagata questa Contribuzione, se ne rimborseranno sopra la pigione.

Art. 14. I Questori Municipali dovranno esigere la predetta Contribuzione nel termine di una decade.

Art. 15. I Questori faranno l' esecuzione militare sopra i morosi.

Art. 16. I Questori dovranno rimettere le note delle esigenze fatte all' Amministrazione Municipale incaricata di esaminarle, e visarle, ciò che s'intende ancora per la esigenza della imposizione per i domestici, e per le Case.

Art. 17. Tutti quelli che secondo la Legge de' 10. Germile anno 6. hanno acquistata liberamente la proprietà de' Beni soggetti a vincoli di Primogenitura, Fidecommissi, e sostituzioni, debbono pagare per una sola volta il due per cento sul Capitale de' detti beni, eccettuati però i Luoghi di Monte, e Vacabili, sino a che su di essi non si determinino le intenzioni della Repubblica.

Art. 18. I Cittadini divenuti liberi Padroni dei Beni Fidecommissarj. dovranno in termine di una decade rivelare i Capitali ed il loro valore al Questore Municipale, nelle di cui mani pagheranno ancora quello, che debbono.

Art. 19. Il valore dei Terreni da assegnarsi dai Cittadini si dovranno regolare secondo l' ultimo Catastro nei Dipartimenti, e nell' Agro Romano secondo il metodo osservato per la Contribuzione del due per cento.

Art. 20. Si eccettuano i Fondi Urbani, le Vigne, e gli Orti di Roma, che non saranno soggetti a questa Contribuzione.

Art. 21. Nel caso di frode sulla quantità, e valore dei Be-

ni, come ancora nel caso di occultazione dolosa, la proprietà dei beni occultati o fraudolentemente indicati, si devolverà per metà al delatore, e l'altra metà alla Nazione.

Art. 22. Nel Burò di ogni Amministrazione Municipale si terrà affissa la nota delle assegne date dai Cittadini, per lo spazio di due decadi, e si rimetterà all'Aministrazione Centrale, che sotto la sua responsabilità è incaricata di esaminarla, e visarla.

Art. 23. Questa Contribuzione, che riguarda i Fidecommissi, s'intende, che abbia vigore in tutto il Territorio della Repubblica.

Art. 24. La Contribuzione sopra i Cavalli, le Botteghe, i Domestici, e le Case si dovrà pagare in moneta erosa, quella poi sopra i Beni divenuti liberi, si potrà pagare metà in moneta erosa, e metà in Boni intestati a persone addette al servizio o Militare, o Civile della Repubblica.

Art. 25. Se un Cittadino dovrà pagare più di cinque mila scudi, in vigore di questa Legge, potrà ripartire la sua Contribuzione in quattro rate, da pagarsi coll'intervallo di dieci giorni.

Fatto in Roma 4. Pratile Anno VII.

Il General di Divisione Comandante in Capo a Roma = Garnier

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 4. Pratile Anno VII. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Num. 206.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L'Ambasciatore della Repub. Francese presso la Rep. Romana ai Cittadini della Repubblica Romana.

VOlete Voi, o Cittadini, conservare le vostre Persone, e le vostre Proprietà? Somministratene i mezzi al vostro Governo.

Una Nazione, la quale ha una Costituzione fondata sulla base della Libertà, e dell' Eguaglianza, non è che una grande Famiglia. Una Famiglia per quanto sia ristretta, non può sussistere senza rendite; molto più si deve ciò applicare ad una Famiglia vasta, ed immensa.

Le rendite delle Famiglie particolari risultano dai prodotti dei loro Fondi Territoriali, de' loro lavori, e della loro industria.

Le rendite degli Stati, sono i prodotti delle Contribuzioni fornite da tutti i membri della grande Famiglia. Tutti debbono pagare in proporzione di ciò, che posseggono. Il Ricco deve dare molto. Chi non è proprietario, l'Artista, l'Artigiano stesso deve dare poco, ma deve somministrare qualche cosa. Chi non ha nulla, non paga cosa alcuna, egli contribuisce al mantenimento della Società colla sua sommissione alle Leggi, e col suo travaglio.

Dopo l' Invasione Napoletana, il Governo Romano non ha avuta, rigorosamente parlando, alcuna rendita. Gli Assegnati felicemente svaniti riducono a nulla le esigenze fatte. Lo stabilimento, e la percezione delle Contribuzioni sì dirette, che indirette richieggono del tempo; al contrario i bisogni dello Stato sono urgenti, e specialmente nelle rivoluzioni marciano con rapidità. I mezzi ordinarj non bastano. Si deve ricorrere a misure straordinarie, che divengono saggie, allorchè sono per un lato richieste dalla comune salvezza, e dall' altro non gravitano sopra le Classi indigenti.

Tali sono, o Cittadini, le Contribuzioni passaggiere, che vi domanda la Legge di questo giorno. Affrettatevi a pagarle: Fate ancora questo Sacrificio alla Patria, fatelo alla vostra propria sicurezza, alla vostra propria conservazione. Riflettete, che se la Cassa pubblica non è alimentata sul momento, è impossibile il ricondurre in Roma l' abbondanza, è impossibile il far sussistere le Truppe Francesi, è impossibile il pagare e mantenere l' Armata Romana, è impossibile il supplire al trattamento degl' Impiegati, è impossibile in una parola, che non si sciolgano tutt' i vincoli sociali. Quale immensa serie di disgrazie non farebbe piovere sù di Voi questa fatale dissoluzione?

La raccolta si avvicina: le rendite dello Stato si organizzano: ancor qualche giorno, ancora qualche altro sforzo, e la sicurezza subentrerà alle agitazioni, l' abbondanza alla penuria

Digitized by Google

e la Nazione Romana sempre difesa, e protetta dalla Francese, sarà, ciò che deve essere, libera, e felice.
Roma 5. Pratile Anno VII. Repubblicano.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese = Bertolio.
Per il Segretario d'Ambasciata = Florens.

LIBERTA' Num. 207. EGUAGLIANZA

Messaggio del Citt. Bertolio Ambasciadore della Rep. Francese presso la Repubblica Romana al Consolato Romano. (*)

CIttadini Consoli! Io vi mantengo la parola. Vi aveva promesso delle vittorie: Eccone. Leggete, e fatele prontamente imprimere, ed affigere. Che i Patriotti si riuniscano sempre più; che gli Aristocratici ed i malevoli si convertano finalmente. Giammai la vittoria non abbandonerà le Bandiere della Libertà. Salute, e Fratellanza Bertolio

Libertà Eguaglianza

Al Quartiere generale di Genova li 28. Floreal 17 Maggio an. 7.

Il Generale di Divisione Perignon, Comandante l'Ala dritta, ai Membri componenti il Direttorio della Repubblica Ligure.

Mi fo premura, Cittadini Direttori, di parteciparvi il risultato dei fatti, che hanno avuto luogo ai 22. e 23. di questo mese verso Alessandria. Voi vedrete dalla copia di lettera del Generale Grouchy, e dall' estratto di quella del Generale in capo Moreau, che noi abbiamo ottenuto una compita vittoria sulle Truppe dell' Armata nemica. Compiacetevi, Cittadini Direttori, di dare tutta la possibile pubblicità a questa consolante notizia. Salute, e Rispetto Perignon

Emmanuelle Grouchy Generale di Divisione Capo dello Stato Maggiore = Generale *per interim*.

Al Generale *Perignon* Comandante nella Liguria.

Dal Quartiere Generale d' Alessandria li 26. Floreal an. 7.

Voi sentirete senza dubbio con piacere, mio caro Generale, il successo, che vien di ottenere l' Armata d' Italia. I nemici hanno voluto tentare il passaggio del Po in diversi punti li 22, e 23 Floreal. Un Corpo Austriaco avendolo effettuato il giorno 22 presso il Ponte di Stura, ed essendosi riunito a de' Paesani armati, è stato compiutamente distrutto dalle Truppe comandate dall' Ajutante Generale Gareau. Cinquecento Austriaci hanno abbassato le armi avanti il solo Battaglione della 106. mezza Brigata.

(*) *Affissa, e pubblicata in Roma li 6. Pratile an. 7. Rep.*

Digitized by Google

Ai 23. l' Armata Russa ha parimente passato il Pò a Bassignano, *e si è portata verso* Peccetto *e* Valenza. *La divisione* Grenier, *che era postata in questa parte, è piombata sopra di essa, e l' ha rispinta. La divisione* Victor, *avendo fatto la sua riunione, il nemico è stato rovesciato nel Pò dopo cinque ore di combattimento: più di due mila Uomini vi si sono annegati. Tutta l' artiglieria che egli avea trasportata sulla riva dritta, e che consisteva in cinque pezzi, è stata presa, come pure i suoi Cassoni, i bagaglj, e una bandiera. Il numero de' prigionieri fatti ai 23 non si sà ancora sette, a otto cento Russi sono rimasti uccisi, come pure il Generale Scouback Comandante della loro Vanguardia.*

Tali sono i risultati di questo fatto glorioso, che ci promette nuove vittorie. Noi abbiamo avuto circa 300. Uomini uccisi, o feriti. Il Generale di Brigata Quesnel è tra quest' ultimi, come ancora diversi Uffiziali dello Stato maggiore. Il mio Ajutante di Campo Fognous ha avuto una gamba rotta da un Biscaino, una ferita alla testa, e il suo Cavallo ucciso sotto di lui.

Il Generale in capo ha nominato sul campo di battaglia il Capo di brigata Guardanne Generale di Brigata, e gli Ajutanti di campo Favgeraux, e Grenier Capi di Squadrone.

Firmato Emman. Grouchy

Per Copia conforme il Generale Perignon, Comandante l' ala dritta dell' Armata.

Estratto della lettera del Generale in Capo Moreau al Gen. Perignon.

.... Ai 23. di questo mese noi abbiamo gettato nel Pò un Corpo Russo, che aveva voluto passare questo Fiume: egli ci ha lasciato la sua artiglieria, e i suoi bagaglj, circa duemila Prigionieri annegati, uccisi, o feriti.

Per Copia Conforme *il Gen. Perignon.*

Per Copia Conforme *Sommariva Segr. Gen.*

Per Copia Conforme *Il Segretario del Consolato* = *G. Bernard*

LIBERTA' Num. 208. EGUAGLIANZA

Repub. Romana. Roma a dì 5. Pratile anno 7. Rep.

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere. Notificazione.

IN esecuzione della Legge dei 4. del passato Germile, ed a tenore della Notificazione del Ministro delle Finanze dei 29. dello stesso Mese, si procederà alla Lotteria dell' infrascritte Case, subito che vi sarà il pieno di cinquecento azioni. Se ne darà avviso al Pubblico tre giorni prima. Le azioni si vende-

Digitized by Google

ranno dal Questore Dipartimentale del Tevere, il quale verserà nella Gran Questura gli Assegnati, che ritrarrà dalla vendita. Compita, che sarà un'Estrazione, si stamperà il giorno seguente la nota de' premj per la futura.

NOTA DE' PREMJ PER LA PRIMA ESTRAZIONE

Prima Estrazione delle Case destinate per la Lotteria fissata dalla Legge dei 5. Germile anno 7. per l'estinzione degli Assegnati.

Premio		*Valore*
N.° I.	Bottega con Stanzino della Casa a Strada Paolina vicino Ponte S. Angelo del Patrimonio ex Gesuitico . . . . . ₰	180
II.	Casa con Bottega ed ingresso libero della Casa suddetta . . . . . ₰	252
III.	Bottega posta sotto la Casa a Monte Brianzi, ossia Strada dell'Orso del Patrimonio sud. sc.	90
IV.	Primo Piano di detta Casa . . sc.	180
V.	Secondo Piano di detta Casa . . .	90
VI.	Terzo Piano di detta Casa . . sc.	180
VII.	Tre Stanze del Primo Piano del Casamento posto a Strada Giulia incontro il Citt. Falconieri del Patrimonio sudd., affittate a Gio: Maria Gioansanti . . . sc.	360
VIII.	Due Camere, e Cucina di detto Piano affittate al Citt. Pancalli Francesco . sc.	225
IX.	Tre stanze, e Cucina del secondo Piano affittate al Citt. De Angelis Felice . sc.	450
X.	Due Stanze, e Cucina di detto Piano affittate al Citt. Sizzi Bernardino	270
XI.	Prima Bottega di detta Casa affittata a Rosa Francesco . . . . . sc.	198
XII.	Seconda Bottega di detta Casa affittata a Rosa Francesco . . . . . sc.	180
XIII.	Terza Bottega di detta Casa affittata a Rocchi Anton Maria . . . . . sc.	144
XIV.	Pianterreno posto a Strada della Croce del Patrimonio suddetto . . . . . sc.	108
XV.	Palazzo posto a S. Maria in Trastevere del Patrimonio suddetto	1160
XVI.	Lavatore della Casa posta alla Strada del Bor-	

Digitized by Google

	ghetto del soppresso Convento di Monte Santo affittato alla Cittadina Rastagni Orsola . . . . . sc.	180
XVII.	Stanza superiore, e Pianterreno della suddetta Casa affittata a Gugini Maria . . .	90
XVIII.	Altra stanza di detta Casa affittata a Gigli Stefano	108
XIX.	Altra stanza di detta Casa affittata a Marinelli Francesco . . . . . sc.	72
XX.	Stanza superiore di detta Casa affittata a Mattei Innocenzo	54
XXI.	Stanza Pianterrena, ed altra superiore di detta Casa affittata ad Uberti Sebastiano sc.	90

Scudi 5001

Petrucci Presidente, Salvatori Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Num. 209.

Dal Quartier Generale di Roma 6. Pratile anno 7.

Messaggio del Generale Garnier Comandante in Capo le Truppe Francesi stazionate in Roma ai Cittadini Parocchi.

LA Repubblica Francese nell' affidarmi il comando di Roma, e sue adjacenze, mi ha imposta la sacra obbligazione di adoperare tutti i mezzi possibili, onde stabilirvi la pubblica tranquillità, e sicurezza: nel mentre pertanto, che i miei Compagni d'armi imbrandiscono il ferro ad allontanare da queste contrade dei nemici, che una volta vincitori, spargerebbero la desolazione sugli vinti, io mi trovo impegnato a combattere i nemici interni, che trascurati, potrebbero compromettere baldanzosi la parte più sensata, e proba di questa popolazione, Cittadini Parochi, io v' invito a prestarmi la mano in un' opera di comune interesse, e della più precisa urgenza: vi voglio persuasi delle mie mire pacifiche, e della purezza di mie intenzioni: vi parlo d' amico, e col linguaggio dell' onestà: voi che più d' ogni altro conoscete l' indole di questo Popolo: voi che ne godete meritamente la di lui confidenza, voi potete molto contribuire a contenerlo docile, obbediente, e tranquillo: Assicuratelo sulla mia parola d' onore, che la Religione che professa, non verrà punto alterata nelle sue funzioni; ma non cessate di fargli riflettere che il buon ordine esigge di moderare la

lingua, e di frenare le passioni private: Il Dio di pace, che adora, è nemico giurato della vendetta, ed il Codice del Vangelo, che venera, prescrive una cieca sommessione alle Leggi, ed alle Autorità costituite. Mettetegli in vista gli orrori dei partiti, delle fazioni, della rivolta; fategli ben comprendere le arti insidiose de' mal' intenzionati allarmisti; vegliate accortamente sù di quelle pecorelle malsane, che potrebbero infestarvi l'ovile: voi siete responsabili della loro condotta; voi non dovete trascurare alcun mezzo, perchè Roma sia tranquilla.

Il Popolo Romano in generale non è mal' inclinato, ed io sono disposto a compiacerlo, e proteggerlo con tutte le mie forze, e colla maggior energia: non seguirò le vie di rigore, se non indotto dalla necessità, bramo di essergli Padre piuttosto che Giudice. Secondate, Cittadini Parochi, le mie mire: la causa della Libertà esigge delli sforzi comuni per sostenerla: la Gran Nazione versa il suo sangue per garantirla anche all'Italia; non vuole altra ricompensa da chi ne gode i benefici effetti, che la pace interna della Città, e l'amore fraterno de' Cittadini. Fratelli amati, io vi apro libero l' accesso alla mia persona; se abbisognate di mia autorità per il buon' ordine di questa Capitale, potete contare sù di me, che vi accerto d' accogliere in ogni incontro le vostre istanze. come i vostri consigli colla massima compiacenza.

V' invito a rendere noti ai vostri Parrocchiani questi miei sentimenti, leggendo questo mio indrizzo, all' occasione che spiegate il Vangelo al Popolo.

Esortateli a soffrire ancora, e a continuare la mostrata docilità sulla scarsezza del Pane. Si avvicina a gran passi la desiderata raccolta, e tutto allora avrà fine. Intanto unisco le mie più energiche premure a quelle del Governo, acciò il Pane non manchi. Salute, e Fratellanza = *Garnier*

Num. 210.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 7. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. NOTIFICAZIONE.

COnoscendo il Consolato la necessità di riattivare in questo momento la Gabella di bajocchi sei per ogni Soma di Carbone, che s' introduce per le Porte di questa Centrale, è venuto nella determinazione di appaltare l' esigenza della sudetta Gabella al maggiore Offerente, previa la pubblica Notificazione,

S' invita pertanto chiunque volesse accudire al detto Appalto, di esibire la sua Offerta chiusa, e sigillata nel Burò del Ministro delle Finanze nello spazio di una Decade dalla data della presente, spirato il qual termine, si procederà legalmente alla delibera a favore del maggiore Offerente. *Breislack*

Num. 211.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 7. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

IL Consolato, previa l' Autorizzazione avutane dal Cittadino Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese con suo Messaggio delli 2. Pratile corrente, ha risoluto di dare in Affitto al maggiore Oblatore l' esigenza del Dazio di tre quattrini a libbra imposto nell' Articolo II. della Legge dei 15 Germile scorso sul Sale, che s' introdurrà nel Territorio della Repubblica Romana proveniente dall' Estero.

Intende però il Consolato suddetto, che un tale Appalto non debba andare disgiunto dall' Affitto delle Saline di Ostia ordinato nell' Articolo IV. della citata Legge, ed annunciato con altra mia Notificazione delli 3. Fiorile scaduto.

Deducendosi pertanto a notizia del Pubblico una tale determinazione, s'invita chiunque volesse attendere ad ambedue insieme i suddetti Affitti a presentare dentro una Decade dalla data della presente la sua Offerta chiusa, e sigillata nel Burò del Ministro delle Finanze, nel quale si faranno noti gli Articoli dei succennati Appalti, mentre scorso il detto termine, si procederà all' aggiudicazione a favore del maggiore Oblatore.

Breislak

Num. 212.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E (*)

Relativa al Diritto della Registratura

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che è indispensabile di prendere delle misure Legislative per assicurare la fortuna de' Cittadini, creando un deposito degli atti, e convenzioni, che hanno luogo nella Società, il quale renda sicura, per mezzo di una Registra-

(*) *Affissa, e pubblicata in Roma li 9. Pratile an. 7. Rep.*

Digitized by Google

tura, la loro esistenza e la loro data, e li garantisca da falsità.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione

Decreta.

TITOLO I.

Della Registratura dei Diritti, e della loro applicazione.

Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione della presente Legge li diritti conosciuti sotto la denominazione di *Diritto sugli atti de' Notari depositati nell' Archivio Generale*, creato colla Bolla dei 25. Novembre 1625., *di diritto dei contratti* stabilito coll' Editto degli 11. Agosto 1797., e *di diritto sulli Legati, e Successioni Trasversali, ed Estranee*, creato coll' Editto dello stesso giorno: Sono aboliti.

Art. II. Gli Atti di Notari, ed altri Officiali, o Funzionarj pubblici, e gli Atti, o Processi Verbali de' *Cursori*, ed altri che hanno facoltà di fare questi Atti, saranno soggetti, in tutta l' estenzione della Repubblica, ad una Registratura, per assicurare la loro esistenza, e comprovare la loro data.

Gli Atti giudiziali, o stragiudiziali saranno sottoposti alla medesima formalità, sia sulla minuta, sia sulla spedizione ovvero copia pubblica nella maniera, che sarà spiegato in appresso.

Li Atti fatti per Segnatura privata vi saranno egualmente soggetti ne' casi preveduti dalla presente Legge.

In fine il Titolo di ogni proprietà o usufrutto di Beni Immobili, reali, o rappresentativi di rendite Civili sara egualmente registrato.

In mancanza di atto in forma, o sotto segnatura privata, contenente traslazione di nuova proprietà, sarà fatto Registro della dichiarazione, che li Proprietarj, e gli Usufruttuarj saranno tenuti di fare della consistenza, e del valore di questi immobili, sia che essi li abbiano avuti per successione, o altrimenti in virtù di Leggi, o costumi, o per effetto delle condizioni annesse alle disposizioni eventuali.

Per ragione di questa formalità, sarà pagato un Diritto, le di cui proporzioni saranno determinate qui appresso, secondo la natura degli Atti, e gli oggetti delle dichiarazioni.

Art. III. Gli Diritti di Registratura sono o *fissi*, o *proporzionali*, secondo la natura degli Atti, e traslazioni, che vi sono assoggettati.

Digitized by Google

Art. IV. Il diritto fisso si applica agli Atti, siano Civili, siano Giudiziarj, o stragiudiziarj, che non contengono nè obbligo, nè liberazione, nè condanna, collocazione, o liquidazione di somme e valori, nè trasmissione di proprietà, di usufrutto, o di godimento di beni mobili, o immobili.

Egli è percepito secondo le Tasse regolate nell'Articolo 70. della presente.

Art. V. Il Diritto proporzionale è stabilito per li Obblighi, Liberazioni, condanne, collocazioni, o liquidazioni delle somme, e valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, di godimento di beni mobili, o immobili sia fra vivi, sia per morte.

Le sue quote sono fissate nel seguente articolo 71. Un tal diritto è fondato sopra le valute, e la sua percezzione seguirà ciascuna serie di *Cento* Scudi inclusivamente, e senza frazione.

Art. VI. Gli Atti Civili, ed Estragiudiziarj sono registrati sulle minute, *Brevetti*, ed Originali.

Gli Atti giudiziarj ricevono questa formalità sia sulle minute, sia sulle spedizioni secondo le distinzioni quì appresso.

Quelli, che devono essere registrati *sulle minute* sono, li Processi Verbali di apposizione, di ricognizione, e di remozione di sigilli, e quelli di nomina di Tutori, e Curatori, li Consigli de' Parenti, le Emancipazioni, li atti di Notorietà pubblica, le dichiarazioni in materia Civile; le adozzioni; qualunque atto contenente autorizzazione, accettazione, rinunzia, o ripudiamento, la nomina de' Periti, ed Arbitri, le opposizioni all'*apertura de' Sigilli per rappresentanza personale*; le cauzioni di Persone a rappresentare in giudizio, quelle delle somme determinate, o indeterminate; le ordinanze, e mandati di citare gli *appositori alle Biffe*; tutti i Processi Verbali in genere qualsivogliano del Burò di Conciliazione, che portano conciliazione, o non conciliazione, mancanza, o congedo, dilazione, o aggiornamento; tutti gli Atti di acconsentimento, di deposito, e consegna, di esclusione di Tribunali, *di affermazione di viaggio*, di vendita all'incanto, e Subasta, di ricominciamento d'istanza, di comunicazioni, di documenti, con torli, o non torli dal suo luogo, di affermazione, o verificazione di crediti, di opposizione alla liberazione di Titoli, o Giu-

dizj, di Processi Verbali, rapporti, di deposito, di bilancio, e di quietanza; li attestati di qualunque natura, ed ordinanze sopra istanza; li Giudizj portanti trasmissione d'immobili, e quelli per li quali è pronunziata condanna sopra convenzioni soggette alla registratura senza enunciativa dei Titoli registrati.

Tutti gli altri Atti, e Giudizj, siano preparatorj, o d'istruzione, siano difinitivi, non sono sottoposti alla Registratura, che nelle spedizioni dei medesimi.

Quelli atti dello stato Civile, che sono soggetti alla registratura per la presente Legge, non saranno egualmente registrati, che sulle loro spedizioni.

Li Giudizj della Polizia ordinaria, de' Tribunali di Censura, e dei Tribunali Criminali, non saranno parimenti sottoposti alla registratura, che nelle spedizioni, *allorchè vi è la parte Civile*, e soltanto per le spedizioni richieste dalla medesima, o altri interessati.

Art. VII. Non è dovuto alcun diritto di Registratura per li estratti, copie, o spedizioni degli atti, che devono essere registrati sulle Minute, o Originali.

Rispetto a quegli atti giudiziali, che non sono soggetti alla registratura, che sulle spedizioni, ciascuna spedizione deve esser registrata, cioè la prima per il diritto proporzionale, se vi è luogo, o per il diritto *fisso*, se il Giudizio non ammette il diritto proporzionale, e ciascuna delle altre per il diritto *fisso*.

Art. VIII. Allorchè un atto traslativo di proprietà, o di usufrutto comprende dei mobili, ed immobili, il diritto di registratura è percepito sulla totalità del prezzo a norma della Tassa regolata per gl' immobili, qualora non sia stipolato un prezzo particolare per li oggetti mobiliarj, e che questi non siano descritti, o stimati articolo per articolo nel Contratto.

Art. IX. Nel caso di Trasmissione di Beni, la quietanza data, o *l' obbligo di consenso* per il medesimo atto per tutto o parte del prezzo fra li Contraenti, non può essere soggetto ad un diritto particolare di Registratura.

Art. X. Ma allorchè in un atto qualunque, sia Civile, sia Giudiziario, o Stragiudiziario vi sono molte disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, e

Digitized by Google

dovuto per ciascuna delle medesime, e secondo la sua specie un diritto particolare. La quota ne è determinata nell' articolo della presente, nel quale la disposizione trovasi classificato, o a cui Ella si riferisce.

Art. XI. La translazione di un Immobile in proprietà, o usufrutto, sarà bastevolmente provata per dimandarne il diritto di registratura, e sollecitarne il pagamento contro il nuovo possessore, sia con l'iscrizione del suo nome nel Ruolo della contribuzione fondiaria, e pagamento da lui fatto in seguito di questo ruolo, sia con gl' affitti da lui stipolati, o in fine con le transazioni, o altri atti comprovanti la sua proprietà, o il suo usufrutto.

Art. XII. Il godimento a titolo di Affitto, o di Locazione, o di pegno di un' Immobile, sarà ancora bastevolmente provato per la dimanda, e la sollecitazione del pagamento dei diritti d' affitto, o obblighi non registrati con gli atti, che lo faranno conoscere, o con i pagamenti di contribuzioni imposte agli Affittuarj, Conduttori, e Detentori temporanei.

TITOLO II.

Delli valori sui quali il diritto proporzionale è fissato, e della Perizia.

Art. XIII. La valutazione della proprietà, dell' usufrutto, e del godimento dei *Beni Mobili*, è determinata per la liquidazione, ed il pagamento del diritto proporzionale come siegue; Cioè:

1. Gli Affitti, e Locazioni *per il prezzo annuale espresso, aggiungendovi li pesi imposti al Conduttore.*

2. Per li crediti a termine, loro cessioni, e trasporti, ed altri atti obligatorj, *per il capitale espresso nell' atto, e che ne fà l' oggetto.*

3. Per le quietanze, e qualunque altro atto di liberazione *per il totale delle somme o capitali, di cui il debitore trovasi liberato.*

4. Per li contratti, e convenzioni, *per il prezzo espresso, o la valutazione che sarà fatta degli oggetti, che ne saranno suscettibili.*

5. Per le vendite, ed altre trasmissioni a titolo oneroso *per il prezzo espresso ed il capitale de' pesi, che possono aggiungersi al prezzo.*

Digitized by Google

6. Per le creazioni di rendite siano perpetue, siano vitalizie, o pensioni egualmente a titolo oneroso, *per il capitale costituito, ed alienato.*

7. Per le cessioni, e trasporti delle dette rendite, o pensioni, e per la loro amortizzazione, o redenzioni, *per il Capitale costituito, qualunque sia il prezzo stipolato per il trasporto, o ammortizazione.*

8. Per la trasmissione fra vivi a titolo gratuito, e quelle, che succedono per morte, *per la dichiarazione di stima delle partí senza detrazione dei pesi.*

9. Per le rendite, e pensioni create senza espressione di Capitale, loro trasporti, ed amortizazioni, *a ragione di un capitale componente venti volte la rendita perpetua; dieci volte la rendita vitalizia, o la pensione, e qualunque sia il prezzo stipolato per il trasporto, o l' amortizazione.*

Non sarà fatta distinzione alcuna fra le rendite vitalizie, e pensioni create sopra una Testa, e quelle create sopra più Teste rispetto alla valutazione.

Le rendite, e pensioni stipolate pagabili in natura, saranno valutate agli stessi capitali, fatta preventivamente stima degli oggetti, in seguito delle ultime Tabelle de' prezzi del Cantone della situazione de' Beni alla data dell' atto, se si tratta di una rendita creata per alienazione d' immobili; o in tutt' altro caso in seguito delle ultime Tabelle de' prezzi del Cantone, in cui l' atto sarà stato stipolato.

Sarà riferito all' atto per sua giustificazione un estratto autentico della Tabella de' prezzi.

Se si tratta di oggetti, li di cui prezzi non possino essere regolati dalle Tabelle de' prezzi, le Parti ne faranno una dichiarazione di stima.

10. Per atti e giudizj recanti condanna, collocazione, liquidazione, o trasmissione, *per il capitale delle somme, e interessi, e spese liquidate.*

11. L' usufrutto trasmesso a titolo gratuito, si valuta alla metà del valore intero dell' oggetto.

Art. XIV. Il valore della proprietà, dell' usufrutto, e del godimento *degl' immobili*, è determinato per la liquidazione, ed il pagamento del diritto proporzionale come siegue.

Cioè

1. Per li Contratti d'Affitto e Locazione, Subbafitti, Cessioni, e surrogazioni di Affitti, *per il prezzo annuale espresso, aggiungendovi li pesi imposti al Conduttore.*

Se l'Affitto è stipolato pagabile in natura, ne sarà fatta una valutazione in seguito delle ultime Tabelle de' prezzi del Cantone della situazione de' Beni alla data dell'Atto, per la di cui giustificazione sarà riportato un estratto autentico delle dette Tabelle de' prezzi.

Sarà lo stesso degli affitti a porzione de' frutti per la parte che ne riviene all'Affittuario, la di cui quota sarà preventivamente dichiarata, e sulla valuta della quale verrà percepito il diritto di registratura.

Se si tratta di oggetti, il di cui valore non possa essere comprovato dalle Tabelle de' prezzi, le parti ne faranno una dichiarazione di stima.

2. Per gli Affitti perpetui, e quelli, la di cui durata è illimitata, *per un capitale componente venti volte la rendita, o il prezzo annuale, e li pesi egualmente annuali, aggiungendovi parimente li altri pesi in Capitale, e li denari d'entratura, se così è stipolato.*

Gli oggetti in natura si valutano come quì di sopra.

Per Agli ffitti a vita senza distinzione di quelli fatti a una o più teste, *per il capitale formante dieci volte il prezzo, e li pesi annuali, aggiungendovi similmente il montare dei denari di entratura, e delli altri pesi, se ve ne sono degli espressi; li oggetti in natura valutansi egualmente nella forma quì di sopra prescritta.*

4. Per le permure. *Per una valutazione che deve esser fatta in capitale in seguito della rendita annuale moltiplicata per venti senza detrazione di pesi.*

5. Per l'Impegni. *Per il prezzo, e somme per cui sono fatti.*

6. Per le vendite, Aggiudicazioni, Cessioni, Retrocessioni, Licitazioni, e tutti altri Atti Civili, o Giudiziarj recanti traslazione di proprietà, o di usufrutto a titolo oneroso, *per il prezzo espresso aggiungendovi tutti i pesi in Capitale, o per una stima di Periti, ne' casi autorizzati dalla presente.*

Se l'usufrutto è riservato per il Venditore, il medesimo sarà valutato alla metà di tuttociò che forma il prezzo del contratto, ed il dritto sarà percepito sul totale, ma non sarà

Digitized by Google

dovuto alcun altro diritto per la riunione dell' usufrutto alla proprietà: Nulladimeno se una tal riunione si effettua per un atto di cessione, e che il prezzo sia superiore alla valutazione, che ne sarà stata fatta per regolare il diritto della traslazione di proprietà, in questo caso è dovuto un diritto supplettorio a tuttociò che si trova eccedere una tal valutazione; nel caso poi contrario, l' atto di cessione è registrato per il diritto fisso.

7. Per le trasmissioni di proprietà fra vivi a titolo gratuito, e quelle che si effettuano per morte *per la valutazione che sarà fatta, e portata a venti volte il prodotto de' beni, o il prezzo degli affitti senza detrazione dei pesi*.

Non sarà dovuta cosa alcuna per la riunione dell' usufrutto alla proprietà, allorchè il diritto di registratura sarà stato sodisfatto sulla valuta intera della proprietà.

8. Per le trasmissioni di usufrutto soltanto, sia fra vivi a titolo gratuito, sia per morte, *per la valutazione che ne sarà portata a dieci volte il prodotto dei Beni, o del prezzo degli affitti correnti similmente senza detrazioni dei pesi*.

Allorchè l'Usufruttuario, il quale avrà sodisfatto il diritto di registratura per il suo usufrutto, acquisterà la proprietà nuda, esso pagherà il diritto di registratura su la sua valuta, senza che vi abbia luogo di unirvi quella dell' usufrutto.

Art. XV. Se le somme, e valute non sono determinate in un atto, o in un giudizio, che dia luogo al diritto proporzionale, le parti saranno tenute di supplirvi prima della registratura con una dichiarazione di stima certificata, e sottoscritta in fine dell' atto.

Art. XVI. Se il prezzo enunciato in un atto translativo di proprietà, e di usufrutto *di Beni immobili* a titolo oneroso, sembri inferiore alla loro valuta venale all' epoca dell' alienazione, in paragone dei fondi vicini di egual natura, gli Preposti alla percezione dei diritti di registratura, potranno richiedere una perizia, qualora essi ne facciano la dimanda nell' anno a contare dal giorno, in cui è stato registrato il contratto.

Art. XVII. La dimanda della perizia sarà fatta al Tribunale Civile del Dipartimento, in cui trovansi situati i beni per una petizione contenente la nomina del Perito della Nazione.

Digitized by Google

La perizia sarà ordinata nella decade della sua domanda.

In caso di renuenza della Parte a nominare il suo Perito su la Citazione fattale a sodisfarvi nel termine di tre giorni, ne sarà per essa nominato uno ex officio dal Tribunale.

Li Periti in caso di disparere chiameranno un terzo Perito, e se non possono convenire, il Pretore del Cantone della situazione dei beni vi provvederà.

Il Processo verbale della perizia sarà riferito, al più tardi, nel mese che seguirà la remissione che sarà stata fatta ai periti dell' ordine del Tribunale, o nel mese dopo l' appello di un terzo Perito.

Le spese della perizia saranno a carico dell' acquirente, ma soltanto quando la stima eccederà di un ottavo almeno il valore enunciato nel contratto.

L' acquirente sarà in tutti i casi tenuto di sodisfare il diritto sopra il supplemento di stima, se vi è una magior valutazione provata dai rapporti dei Periti.

Art. XVIII. Vi sarà egualmente luogo di richiedere la perizia *delle Rendite* degl' immobili trasmessi in proprietà o usufrutto a tutt' altro titolo, che a titolo oneroso, allorchè l' insufficienza nella valutazione non potrà essere fissata da atti, che possino far conoscere la vera rendita dei Beni.

TITOLO III.

Delli Termini per la Registratura degli Atti, e dichiarazioni

Art. XIX. Li termini per fare registrare gli atti publici sono cioè:

Di quattro giorni *per quelli dei Cursori ed altri, che hanno facoltà di fare atti e Processi Verbali.*

Di *dieci giorni* per li atti dei Notari che risiedono nella Comune, in cui il Burò di Registratura è stabilito.

Di *quindici giorni* per quelli de' Notarj che non vi risiedono.

Di *venti giorni* per gli atti giudiziarj sottoposti alla registratura sopra le minute, e per quelli di cui non restano minute in Officio, o che si spediscono *per brevetto.*

Di *venti giorni ancora* per li atti delle Amministrazioni Centrali, e Municipali soggetti alla formalità della Registratura.

Art. XX. Li Testamenti consegnati alli Notarj, o da essi ricevuti saranno registrati nelli tre mesi dalla morte dei Testa-

tori per cura, e diligenza delli Eredi, Donatarj, o Esecutori testamentarj.

Art. XXI. Gli atti che in avvenire saranno fatti per scrittura privata, e che porteranno trasmissione di proprietà, o di usufrutto di *beni immobili*, e li Contratti per affitto, o locazione, subafitti, cessioni, e surrogazioni d' affitto, e impegni egualmente per segnatura privata, *di beni della medesima natura* saranno registrati nelli 3. mesi dalla loro data.

Per quelli atti poi di simil specie, che saranno fatti in paese straniero, la dilazione sarà di sei mesi, se sono fatti in Europa, di un anno, se in America, e di due anni se in Asia o in Affrica.

Riguardo agli atti privati specificati quì di sopra, che saranno di data anteriore all' epoca fissata per l' esecuzione della presente Legge, che non anno acquistato data certa secondo le leggi, e costumi del paese, saranno soggetti al diritto di registratura nel caso delle dilazioni menzionate in quest' articolo, a contare dal giorno della pubblicazione della presente, sotto pena di pagare due volte la tangente dei diritti dovuti.

Art. XXII. Non vi è alcuna dilazione di rigore per la registratura di tutti gli altri atti, che quelli menzionati nell' articolo precedente, che saranno fatti per segnatura privata, o passati in paesi stranieri, ma non ne potrà esser fatto alcun uso sia per atto publico, sia in giudizio, o avanti a qualunque altra Autorità Costituita senza che siano preventivamente registrati.

Rispetto a questi medesimi atti, che saranno di data non autentica ed anteriore all' esecuzione della presente, non saranno essi sogetti alla registratura, che nei casi preveduti nella prima parte di quest' articolo, e soltanto per il semplice diritto.

Art. XXIII. Le dilazioni per la registratura delle dichiarazioni, che gli Eredi, Donatarj, o Legatarj dovranno fare de' beni ad essi devenuti, o trasmessi per morte sono;

Cioè

Di sei mesi a contare dal giorno della morte, allorchè quello, di cui si acquista la successione, è morto nella Repubblica.

Di otto mesi se è morto in altra parte di Europa.

Di un anno se è morto in America.

E di due anni se è morto in Asia, o in Affrica.

La dilazione di sei mesi non correrà che dal giorno del possesso per la successione di un assente, per quella di un condannato, se i suoi beni sono sequestrati, e per quella che sarebbe stata sequestrata per ogn' altra causa, per quella di un difensore della Patria, se è morto in attività di servizio fuori del suo Dipartimento, e finalmente per quella che si ereditarà per indiviso colla Nazione.

Se avanti li ultimi sei mesi delli Termini fissati per le dichiarazioni delle Successioni delle Persone morte fuori della Repubblica li Eredi prendono possesso dei Beni, non resterà altro termine a decorrere per l' atto della dichiarazione, che quello di sei mesi a contare dal giorno del possesso.

Art. XXIV. Nelli termini fissati li articoli precedenti per la registratura degli atti, e delle dichiarazioni, il giorno della data dell' atto, o quello dell' apertura della successione non sarà contato.

Se l' ultimo giorno del termine cade in giorni di Decade, o di Festa Nazionale, o nei giorni Complimentarj, tutti questi giorni non saranno contati.

TITOLO IV.

Dei Burò dove gli Atti, e traslazioni devono essere registrate.

Art. XXV. Li Notari non potranno fare registrare i loro Atti, che nei Burò del Circondario della loro residenza.

Li *Cursori* ed ogni altro, che abbia facoltà di formare Atti, Processi Verbali, o rapporti, faranno registrare questi loro Atti sia al Burò della loro residenza, sia al Burò del luogo in cui saranno stati fatti.

Gli Scribi, e li Secretarj delle Amministrazioni Centrali, e Municipali, faranno registrare li atti che essi sono tenuti di sottomettere a questa fotmalità nei Burò del Circondario in cui esercitano le loro Funzioni.

Gli atti di Scrittura privata, e quelli stipolati in Paesi stranieri potranno essere registrati in tutti i Burò indistintamente.

Art. XXVI. Le Traslazioni di proprietà, e di usufrutto per saranno morte registrate nel Burò della situazione de' Beni.

Gli Eredi, Donatarj, o Legatarj, Tutori, e Curatori dei medesimi saranno tenuti di farne dichiarazione distinta, e di sottoscriver la nel Registro.

Digitized by Google

Se si tratta di una traslazione per lo stesso titolo di Beni mobili, ne sarà fatta dichiarazione nel Burò del Circondario, in cui essi si saranno trovati alla morte dell'Autore della successione.

Le rendite, e li altri beni mobili senza ipoteca determinata, al momento della morte, saranno dichiarati al Burò del domicilio del defonto.

Gli Eredi, Legatarj, o Donatarj daranno per giustificazione delle loro dichiarazioni *de' beni mobili* un Inventario, o stato di stima, articolo per articolo da essi certificato, qualora non sia stato fatto da un Officiale pubblico; Quest' inventario sarà consegnato ed unito alla dichiarazione, che sarà ricevuta, e sottoscritta sul registro del Ricevitore della registratura.

Art. XXVII. La Registratura prescritta dalla presente Legge, si farà, richiamandone sul registro a tale effetto destinato per estratto, e in un istesso contesto, tutte le disposizioni che conterrà l'Atto. La somma del diritto sarà regolata nella maniera indicata per l'articolo 10. quì di sopra.

Art. XXVIII. Saranno stabiliti dei Burò per la Registratura degli atti, e delle dichiarazioni, per la percezione dei diritti, che ne risultano in tutte le Comuni, in cui vi è Capo-Luogo d'Amministrazione Centrale, o Tribunale di Censura, ed inoltre nei Cantoni, ove per opinione delle Amministrazioni Dipartimentali saranno giudicati necessarj, senza che il Circondario di alcuno di questi Burò possa estendersi sopra alcuna Comune, che non fosse dello stesso Cantone.

Le funzioni dei Preposti all' esercizio dei diritti della registratura sono incompatibili con le altre funzioni pubbliche qualunque sieno.

Li Ricevitori, ed altri Impiegati, stabiliti che sieno, saranno tenuti di prestare al Tribunale Civile del Dipartimento, nella di cui giurisdizione si troverà posto il Burò, il giuramento prescritto dalla Costituzione; questa prestazione avrà luogo senza altre spese, che quella del Bollo della spedizione che ne sarà rilasciata, e del diritto di registratura del Processo Verbale.

Art. XXIX. Li Preposti alla percezzione dei diritti sopra gli Atti faranno la ricevuta delle ammende di appello, come anche di quelle, che hanno luogo, o che potrebbero essere re-

Digitized by Google

golate nei casi di Cassazione, Reintegrazione, Declinatoria, Evacuazione, *inscrizione in falso*, *terza opposizione*, ricusazione di Giudici, ed istanza Civile.

Saranno parimenti incaricati del ricuperamento delle ammende, elemosine, e di ogn' altra pena pecuniaria, pronunciata in forma di condanna per misfatti, e delitti, fatti di polizia, contravenzioni alli regolamenti delle manifatture, ed altre, con l' obbligo di dare alle parti interessate la parte, che le concerne senza spesa alcuna.

TITOLO V.

Del Pagamento dei diritti, e di quelli che devono sodisfarli.

Art. XXX. Li Diritti degli Atti, e quelli delle traslazioni per morte, saranno pagati avanti la registratura secondo le tasse, e quote regolate per la presente.

Non potrà alcuno diminuirle, nè differirne il pagamento sotto pretesto di disputa sulla quota, nè per qualunque altro motivo che siavi, salvo la riserva o la restituzione, se ha luogo.

Art. XXXI. Li diritti degli Atti da registrarsi saranno sodisfatti, Cioè:

Dai Notari *per li Atti rogati avanti alli medesimi.*

Dalli Cursori, ed altri che hanno facoltà di fare Atti, e Processi Verbali *per quelli del loro Officio.*

Dagli Scribi *per li Atti, e giudizj, (salvo il caso preveduto nell' Articolo 39. qui appresso) che devono essere registrati sulle minute nei termini dell' Articolo 6. della presente, e quelli passati, e ricevuti in Cfficio, e per li estratti, copie, e spedizioni delle Sentenze che essi rilasciano, e che non sono sottoposte alla registratura sopra le minute.*

Dalli Secretarj delle Amministrazioni Centrali, e Municipali, *per li Atti di queste Amministrazioni sottoposti alla formalità della registratura, salvo parimenti il caso preveduto nell' Articolo 39.*

Dalle parti, *per li Atti sotto segnatura privata, e quelli passati in paesi stranieri, che le medesime dovranno far registrare, per li ordini sopra istanze o memorie, e li attestati, che sono loro immediatamente rilasciati dai Giudici, e per gli Atti, e decisioni che esse ottengono dagli Arbitri, qualora questi non li abbiano fatti registrare.*

E dalli Eredi Legatarj, e Donatarj, loro Tutori, e Curato-

Digitized by Google

ri, e Esecutori Testamentarj, *per li Testamenti, ed altri Atti di liberalità a causa di morte*.

Art. XXXII. Gli Officiali pubblici, i quali secondo i termini delle disposizioni precedenti avranno fatto per le parti lo sborso del diritto di registratura, potranno prendere un Mandato Esecutivo dal Pretore del loro Cantone per il loro rimborso; L'opposizione, che si formerà contro un tal Mandato Esecutivo, come ancora tutte le contestazioni, che insorgeranno su tal proposito, saranno giudicate secondo le disposizioni stabilite nell'Articolo 68. della presente, relativo alle istanze proseguite a nome della Nazione.

Art. XXXIII. Li diritti degli Atti Civili, e giudiziarj recanti obbligo, liberazione, traslazione di proprietà, o di usufrutto di mobili, o immobili, saranno sopportati dai Debitori, e dai nuovi Possessori, e quegli di tutti gli altri, lo saranno dalle parti, alle quali li Atti saranno di profitto, allorchè in questi diversi casi non sarà stata stipolata disposizione alcuna in contrario negli Atti stessi.

Art. XXXIV. Li diritti delle dichiarazioni delle traslazioni per morte, saranno pagati dagli Eredi, Donatarj, o Legatarj.

Li Coeredi saranno obligati in Solido.

La Nazione avrà azione sulle rendite dei beni da dichiararsi in qualunque mano si trovino per il pagamento dei diritti, di cui farà duopo procurare la ricupera.

TITOLO VI.

Delle pene per mancanza di registratura negli Atti, e dichiarazioni nelli termini, e di quelle prescritte relativamente alle omissioni, alle false stime, ed alle contrapoche.

Art XXXV. Li Notari, che non averanno fatto registrare i loro Atti nei termini prescritti, pagheranno personalmente a titolo di ammenda, e per ciascuna contravenzione, una somma di dieci scudi, se si tratta di un atto soggetto al diritto fisso, o una somma eguale alla tangente del diritto, se si tratta di un atto soggetto al diritto proporzionale, senza che in quest' ultimo caso la pena possa esser al di sotto di scudi 10.

Saranno inoltre tenuti del pagamento dei diritti, salvo il loro ricorso contro le parti per questi diritti soltanto.

Art. XXXVI. La pena contro un *Cursore*, o altri che abbia facoltà di fare Atti o Processi Verbali, è per un Atto, o

Digitized by Google

Processo Verbale non presentato alla registratura nel termine, di una somma di cinque scudi, e di più, una somma equivalente al montante del diritto dell'atto non registrato. L'Atto o Processo Verbale, non registrato nel termine, è dichiarato nullo, ed il contraveniente responsabile di questa nullità verso la parte.

Queste disposizioni relativamente alli Atti, è Processi Verbali, non si estendono ai Processi Verbali di Vendita di Mobili, ed altri oggetti Mobiliarj, nè ad ogni altro Atto di Officio de'Cursori soggetto al diritto proporzionale. La pena per questi sarà di una somma eguale alla tangente del diritto, senza che essa possa essere al di sotto di scudi dieci. Il contraveniente pagherà inoltre il diritto dovuto per l'Atto, salvo il suo ricorso contro la parte per questo diritto soltanto.

Art. XXXVII. Gli Scribi, che avranno trascurato di sottoporre alla registratura nel termine fissato, gli Atti che sono tenuti di presentare ad una tale formalità, pagheranno personalmente a titolo di ammenda, e per ciascuna contravenzione, una somma eguale alla tangente del diritto.

Sodisferanno nel tempo stesso il diritto, salvo il loro ricorso per questo diritto soltanto contro la parte.

Art. XXXVIII. Le disposizioni dell'Articolo precedente si applicano egualmente ai Segretarj delle Amministrazioni Centrali, e Municipali per ciascun Atto, che è ad essi prescritto di far registrare, se non lo hanno sottoposto alla registratura nel termine fissato.

Art. XXXIX. Si devono nulladimeno eccettuare dalla disposizione de'due Articoli precedenti le Sentenze rese all'Udienza, che devono essere registrate sù le minute, e gli Atti aggiudicatorj passati in Seduta pubblica delle Amministrazioni, allorchè le parti non avranno consegnato nelle mani dei Scribi, e dei Segretarj, nel termine prescritto per la registratura, la tangente dei diritti fissati dalla Legge; in questo caso ne sarà sollecitato dai Ricevitori il ricuperamento contro le parti, e le medesime sopporteranno inoltre la pena del diritto addizionale.

Per quest'effetto li Scribi, e gli Segretarj daranno alli Ricevitori della registratura nella Decade, che seguirà la spirazione del termine delli estratti da essi certificati degli Atti, e Senten-

ze, i di cui diritti non saranno stati loro rimessi dalle parti, sotto pena di un ammenda di due scudi per ciascuna Decade di ritardo, e per ciascun Atto, e Sentenza, e di essere inoltre personalmente costretti al pagamento de' doppj diritti.

Art. XL. Li Atti per segnatura privata, e quelli stipolati in paesi stranieri enunciati nell'Articolo 21., che non saranno stati registrati nei termini prescritti, saranno sottoposti al diritto di doppia registratura.

Lo stesso seguirà per i Testamenti non registrati nel termine prescritto.

Art. XLI. Li Atti registrati nel termine prescritto conseguiranno la loro Ipoteca dal giorno della loro data, e soltanto dal giorno della registratura, quando non saranno registrati, che dopo i termini

In mancanza di registratura nei termini fissati per la presente, qualunque Atto passato avanti Notaro, o Scriba, Segretario, o altro Officiale, o Funzionario pubblico, non potrà valere, che come un Atto per segnatura privata: L' Officiale sarà responsabile verso le parti delli danni, che potranno risultare dalla omissione, ed inoltre costretto al pagamento delle pene, e ammende imposte per la presente ne'casi ivi menzionati.

Ciò non ostante ricevuto che abbia l'atto la formalità omessa, acquisterà la fissazione della data, e l'ipoteca dal giorno della registratura.

In queste disposizioni non sono punto compresi li atti, e processi verbali de' Cursori ed altri, che hanno facoltà di fare simili atti menzionati nella prima parte dell' Articolo 36. qui di sopra, che importano nullità in mancanza della formalità nei termini.

Art. XLII. Li Eredi, Donatarj, o Legatarj, che non averanno fatto nei termini prescritti le dichiarazioni de' beni ad essi trasmessi per morte, pagheranno a titolo di ammenda un mezzo diritto addizionale al diritto, che sarà dovuto per la traslazione.

La pena per le omissioni che saranno riconosciute essere state fatte nelle dichiarazioni, sarà di un diritto addizionale a quello, che si troverà dovuto per gli oggetti omessi, lo stesso sarà per le insufficienze provate nelle stime de' beni dichiarati.

Se l'insufficienza è fondata sull' esposizione d'un Perito, li ncotravenienti pagheranno inoltre le spese di perizia.

Digitized by Google

Li Tutori, e Curatori soggiaceranno personalmente alle stesse pene, allorchè avranno trascurato di fare le dichiarazioni nei termini prescritti, o commesse delle omissioni, o stime insufficienti.

Art. XLIII. Qualunque Contro apoca per segnatura privata, che avesse per oggetto un aumento di prezzo stipolato in un atto pubblico, o in un atto per segnatura privata preventivamente registrato, è dichiarata nulla, e di niun valore.

Nulladimeno, provata che ne sia l'esistenza, vi sarà luogo di esiggere a titolo di ammenda una somma triplicata del diritto, che averebbe avuto luogo sopra le somme, e valute così stipolate.

TITOLO VII.

Degli Obblighi de' Notarj, Cursori, Scribj, Segretarj, Giudici, Arbitri, Amministratori, ed altri Officiali o Funzionarj pubblici, delle Parti, e dei Ricevitori, indipendentemente da quelli imposti sotto i titoli precedenti.

Art. XLIV. Li Notari, Cursori, Scribi, e li Segretarj delle Amministrazioni Centrali e Municipali, non potranno rilasciare in brevetto, copia, o spedizione, alcun atto sottoposto alla registratura sopra la minuta, o l'originale, nè fare alcun altro atto in conseguenza, prima che sia stato registrato, quando anche il termine per la registratura non fosse ancora spirato, sotto pena di scudi dieci di ammenda oltre il pagamento del diritto.

Sono eccettuati tutti gli atti di questa specie, che vengono significati a parte, o per avvisi pubblici, e Proclami, e le carte commerciabili comprese sotto l'Articolo 71. §. II. numero 6. della presente.

Riguardo alle Sentenze non soggette alla registratura che sopra le spedizioni, è proibito ai Scribi, sotto le stesse pene di rilasciarne alcuna, anche per semplice nota, o estratto, alle parti, o ad altri interessati, senza averla fatta registrare.

Art. XLV. Alcun Notaro, Cursore, Scriba, Segretario, o altro Officiale pubblico non potrà fare, o formare un atto, in virtù di un atto per Segnatura privata, o stipolato in Paese straniero, unirlo alle sue minute, nè riceverlo in deposito, nè rilasciarne estratto, copia, o spedizione, se non è stato preventivamente registrato sotto pena di scudi dieci di ammenda, e di essere personalmente responsabile del diritto, salvo l'eccezzione menzionata nell'Articolo precedente.

Digitized by Google

Art. XLVI. Viene proibito egualmente sotto la stessa pena di scudi dieci di ammenda, a qualunque Notaro, o Scriba di ricevere alcun atto in deposito senza formarne l'atto di deposito.

Sono eccettuati li Testamenti consegnati alli Notari dalli Testatori.

Art. XLVII. In tutte le spedizioni degli atti pubblici civili o giudiziarj, che devono essere registrati sulle minute, sarà fatta menzione della quietanza dei diritti per una trascrizione letterale, ed intiera di questa istessa quietanza.

Egual menzione sarà fatta nelle minute degli atti pubblici, civili, giudiziarj, o estragiudiziarj, che si faranno in virtù degli atti per segnatura privata, o stipolati in paese straniero, e che sono per la presente sottoposti alla registratura. Ciascuna contravenzione sarà punita con un' ammenda di scudi due.

Art. XLVIII. Gli Scribi, che rilasceranno delle Seconde, e susseguenti spedizioni delli atti, e Sentenze soggette al diritto proporzionale, ma che non sono nel caso di essere registrate sulle minute, saranno tenuti di far menzione in ciascuna di queste spedizioni, della quietanza del diritto pagato per la prima spedizione, per mezzo di una trascrizione letterale di questa stessa quietanza.

Essi faranno egualmente menzione sulla minuta di ciascuna spedizione rilasciata, della data della registratura, e del diritto pagato

Qualunque contravenzione a queste disposizioni, sarà punita con un ammenda di scudi due.

Art. XLIX. Nel caso di falsa menzione di registratura, sia in una minuta, sia in una spedizione, sarà dalla parte pubblica proceduto contro il delinquente sulla denunzia del Preposto alla percezzione dei diritti di registratura, e condannato alle pene enunziate per le falsità.

Art. L. E' proibito ai Giudici, ed Arbitri, di pronunciare alcuna Sentenza, ed alle Amministrazioni Centrali, e Municipali, di prendere alcuna deliberazione in favore di particolari sopra atti non registrati, sotto pena della personale responsabilità dei diritti.

Art. LI. Tutte le volte che una condanna sarà pronunziata, o che una deliberazione sarà presa sopra un atto registrato, il giudizio, la sentenza arbitrale, e la deliberazione ne farà menzione, ed enuncierà il montare del dritto pagato, la data del pagamento, ed il nome del Burò dove sarà seguito. In caso

Digitized by Google

d' omissione il Ricevitore esigerà il diritto, se l' atto non è stato registrato nel suo Burò, salva la restituzione nel termine prescritto, se sarà in appresso giustificata la registratura dell'atto, sul quale sarà stato reso il giudizio, o presa la deliberazione.

Art. LII. Li Notari, Cursori, Scribi, e li Segretarj delle Amministrazioni Centrali, e Municipali, terranno dei repertorj a colonne, sopra i quali essi trascriveranno giorno per giorno senza spazio bianco, nè interlineamento, e per ordine di numeri, Cioè:

1. Li Notari tutti gli atti, e Contratti, che essi riceveranno, medesimamente quelli che saranno stati fatti in *brevetto*, sotto pena di due scudi di ammenda per ciascuna ommissione.

2. Li Cursori tutti gli atti del loro Officio sotto pena di un ammenda, per ciascuna omissione, di uno scudo.

3. Li Scribi tutti gli atti, e sentenze che nei termini della presente devono essere registrati sulle minute sotto pena di un ammenda di due scudi per ciascuna omissione.

4. Li Segretarj tutti gli atti delle Amministrazioni, che devono essere egualmente registrati sulle minute sotto pena di un ammenda di due scudi per ciascuna ommissione.

Art. LIII. Ciascun articolo del Reportorio conterrà 1. il suo numero. 2. La data dell' atto, 3. la sua natura, 4. i nomi, e pronomi delle parti, e loro domicilj, 5. l' indicazione de' Beni, la loro situazione, e il prezzo, allorchè si tratterrà di atti, che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, ed il godimento de' Beni Fondi, 6. la relazione della registratura.

Art. LIV. Li Notari, Cursori, Scribi, e li Segretarj delle Amministrazioni Centrali, e Municipali, esibiranno ogni trimestre i loro Repertorj alli Ricevitori della registratura della loro residenza, che vi apporranno *il Visa*, ed enunceranno in questo il numero degli atti trascritti. Una tale esibizione avrà luogo ciascun Anno nella prima decade di ciascuno de' Mesi di Nevoso, Germile, Messifero, e Vendemmiale, sotto pena di due Scudi per ciascuna decade di ritardo.

Art. LV. Indipendentemente dall' esibizione ordinata nell' articolo precedente, li Notari, *Cursori*, Scribi e Segretarj saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro Repertorj alli Preposti della Registratura, che si presenteranno ad essi per verificarli, sotto pena di un ammenda di due Scudi in caso di rifiuto.

Il Preposto in questo caso, richiederà l' assistenza dell' Edi-

Digitized by Google

le della Comune del Luogo, per formare in sua presenza processo-verbale del rifiuto, che gli sarà stato fatto.

Art. LVI. Li Repertorj saranno notati, e controsegnati, cioè quelli degli Notari, Cursori, Scribi della Pretura, dal Pretore del loro Domicilio; quelli dei Scribi de' Tribunali dal loro Presidente; e quelli de' Segretarj delle Amministrazioni dal Presidente delle Amministrazioni.

Art. LVII. I Depositarj de' registri dello stato Civile, quelli de' Rolli delle Contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli Archivj, e depositi di Titoli Pubblici, saranno tenuti ad ogni richiesta di comunicarli senza muoverli dal luogo ai Prepositi della registratura, e di lasciarne prender loro senza spesa le note, estratti, Copie, che saranno ad essi necessarie per l' interessi della Repubblica sotto pena di Scudi Dieci di ammenda per rifiuto comprovato per processo verbale del Preposto, il quale si farà accompagnare, come si è prescritto nell' articolo 55. quì di sopra, presso i detentori, e depositarj, che avranno rifiutato.

Queste disposizioni si applicano ancora alli Notari, Cursori, Scribi, e Segretarj delle Amministrazioni Centrali, e Municipali, e per li atti di cui essi sono depositarj.

Sono eccettuati i Testamenti, ed altri atti di liberalità per causa di morte durante la vita dei Testatori.

Non potranno esigersi nei giorni di Decadi, e di Feste Nazionali le comunicazioni quì di sopra; e le Sedute in ciascun altro giorno non potranno durare per parte dei Preposti più di 4 ore nei depositi ove essi faranno le loro ricerche.

Art. LVIII. Le notizie degli atti di morte dovranno essere rimesse in ciascuna Decade al Capo-luogo del Cantone, da quelli che sono incaricati della redazzione e del deposito di questa sorta di Atti in ciascuna Comune, e saranno trascritti sopra un registro particolare tenuto dai Segretarj delle Amministrazioni Municipali.

Li Segretarj daranno per Trimestre ai Ricevitori della Registratura del Circondario li estratti da essi approvati dei detti atti di morte; questi atti saranno rilasciati in carta non bollata, e rimessi ne' Mesi di Nevoso, Germile, Messifero, e Vendemmiale, sotto pena di un ammenda di sei scudi per ciascun mese di ritardo. Li detti Segretarj ne ritireranno ricevuta in carta parimenti non bollata.

Digitized by Google

Art. LIX. I Ricevitori della registratura non potranno sotto alcun pretesto, ancorchè vi fosse luogo alla perizia, differire il registro degli atti, e traslazioni, i di cui diritti saranno stati regolati, e pagati in conformità delle Tasse per la presente.

Non potranno essi nemmeno sospendere, o trattenere il corso di qualunque azione giudiciaria, ritenendone atti, o altro ad essa spettanti. Ciò non ostante se un atto, di cui vi è la minuta o altro, contiene de' schiarimenti la di cui traccia possa esser utile alla scoperta dei diritti dovuti, il Ricevitore avrà la facoltà di prenderne copia, e di farla approvare conforme all' originale dall' Officiale, che l'avrà esibita; In caso di rifiuto potrà guardare l'atto durante 24 ore solamente per procurarsene una collazione in forma, salvo a ripetere il rimborso, se vi ha luogo.

Questa disposizione è applicabile agli atti per segnatura privata da esibirsi alla registratura, ma non lo è punto nel caso, in cui fosse esibito un atto, che richiamasse titoli, o qualificazioni abolite dalla Costituzione. Allora dovranno i Ricevitori, sotto pena di privazione di officio, trattenere questa sorte d'atti, e rimetterli col Processo verbale, che recheranno di questa contravenzione, al Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile per agire come di ragione.

Art. LX. La quietanza della registratura sarà posta sull' atto registrato, o sull' estratto della dichiarazione del nuovo Possessore. Il Ricevitore vi esprimerà letteralmente la data della registratura, il foglio del registro, ed il numero e la somma dei diritti percetti.

Allorchè l' atto racchiuderà molte disposizioni, ciascuna delle quali produrrà un diritto particolare, il Ricevitore le indicherà sommariamente nella sua quietanza, e vi enuncierà distintamente la quota di ciascun diritto percetto, sotto pena di un ammenda di due scudi per ciascuna omissione.

Art. LXI. Li Ricevitori della Registratura non potranno rilasciare alcun estratto de' loro registri, che sopra un Ordine del Pretore; allorchè questi estratti non saranno richiesti da qualcuna delle Parti contraenti, o rappresentanti.

Sarà ad essi pagato venti bajocchi per ricerca di ciascu anno indicato, e baiocchi dieci per ciascun estratto oltre la Carta bollata, e nulla di più potranno esiggere per questo effetto.

Digitized by Google

Art. LXII. Niuna Autorità Pubblica, nè li Preposti della Registratura possono accordare rilascio alcuno, o moderazione dei diritti stabiliti per la presente, e delle pene incorse, nè sospenderne o farne sospendere il ricuperamento senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO VIII.

Dei Diritti acquisiti, e delle Prescrizioni.

Art. LXIII. Qualunque diritto di registratura percetto regolarmente in conformità della presente non potrà essere restituito, qualunque siano gli avvenimenti ulteriori, salvo i casi preveduti per la presente.

Art. LXIV. Evvi prescrizione per la dimanda dei diritti cioè

1. Dopo due Anni a contare dal giorno della registratura, se si tratta di un diritto non percetto sopra una disposizione particolare in un atto, o di un supplemento di percezione fatta insufficientemente, o di una falsa stima in una dichiarazione, e per comprovarla per via di perizia.

Le parti non saranno egualmente ammesse dopo lo stesso termine per qualunque dimanda di restituzione di diritti percetti.

2. Dopo 3 Anni a contare egualmente dal giorno della registratura se si tratta di un omissione di Beni, in una dichiarazione fatta dopo morte.

3. Dopo 5 Anni a contare dal giorno della morte per le successioni non dichiarate. Le prescrizioni quì di sopra stabilite resteranno sospese dalle dimande significate, e registrate avanti la spirazione de' termini, ma bensì acquisteranno irrevocabilmente forza e vigore, se le istanze incominciate saranno interrotte durante un Anno, senza che vi sia nuova istanza avanti i Giudici competenti, quando anche il primo termine per la prescrizione non fosse ancora spirato.

Art. LXV. La data degli atti per segnatura privata non potrà essere tuttavia di opposizione alcuna alla Repubblica per la prescrizzione dei diritti, e pene incorse, qualora questi atti non abbiano acquistata una data certa per la morte di una delle parti, o altrimenti.

TITOLO IX.

Delle Processure, ed Istanze.

Art. LXVI. La soluzione delle difficoltà, che potranno in-

Digitized by Google

sorgere relativamente alla percezzione dei diritti di registratura avanti l'introduzione delle istanze spetterà all' autorità, che sarà incaricata della loro amministrazione.

Art. LXVII. Il primo atto di processura per il ricuperamento dei diritti di registratura, ed il pagamento delle pene, e ammende pronunziate per la presente sarà di coazione; questa decretata dal Ricevitore, o Preposto della Registratura sarà munita del Visa, e dichiarata eseguibile dal Pretore del Cantone, ove trovasi il Burò, e sarà intimata.

L'Esecuzione di una tal pena non potrà essere interrotta che da una opposizione formata dal debitore, e motivata con citazione a giorno fisso avanti il Tribunale Civile del Dipartimento; in questo caso l'opponente sarà tenuto di eleggere il domicilio nella Comune ove siede il Tribunale.

Art. LXVIII. L'introduzione, e l'istruzione dell'istanza avranno luogo avanti i Tribunali Civili del Dipartimento. A qualunque altra Autorità Costituita, o Amministrativa ne viene interdetta la cognizione, e la decisione.

L' istruzione si farà per semplici memorie rispettivamente communicate. Per la parte, che soccomberà, non vi saranno altre spese a sopportare, che quelle della carta bollata, delle intimazioni, e del diritto di registratura delle sentenze.

Li Tribunali accorderanno sia alle parti, sia ai Preposti della registratura, che proseguiranno le istanze, la dilazione, che eglino chiederanno per produrre le loro difese, quali dilazioni non potranno estendersi più di tre decadi.

Saranno resi li giudizj nel termine di 3 mesi al più tardi a contare dalla introduzione delle istanze sulla relazione di un Giudice fatta in pubblica udienza, e sulle Conclusioni del Prefetto Consolare. Saranno senza appello, e non potranno essere attaccate che per via di Cassazione.

TITOLO X.

Della Fissazione dei Diritti.

Art. LXIX. Li diritti da percepirsi per la registratura degli atti sono, e rimangono fissati alle tasse, e quote ridotte a Tariffe negli Articoli 70. 71. seguenti.

Diritti Fissi.

Art. LXX. Li atti compresi sotto questo articolo saranno registrati, e li diritti pagati come siegue cioè

§. I. *Atti soggetti a un diritto fisso di* 20. *bajocchi*.

1. Le astenzioni, ripudie, e rinunzie di successioni, legati, *communicazioni di beni*, allorchè sono pure, e semplici, e non fatte in giudizio.

E' dovuto un diritto per ciascun rinunziante, o per ciascuna successione alla quale si rinunzia.

2. Le accettazioni di suceessioni, legati, o *communicazioni di beni* egualmente allorchè sono pure, e semplici.

E dovuto un diritto per ciascun' accettante, e per ciascuna successione.

3. Le accettazioni di trasferimenti, o delegazioni di crediti a termini fatte per atti separati allorchè il diritto proporzionale è stato soddisfatto per il trasferimento, o la delegazione.

E quelle che si fanno nelli atti medesimi di delegazione di crediti egualmente a termini.

4. Le acquiescenze pure, e semplici, quando non sono fatte in giudizio.

5. Li atti di notorietà pubblica.

6. Li atti, che non contengono che l'esecuzione, il compimento, e la consumazione di atti anteriori registrati.

7. Li atti rifatti per causa di nullità, o altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni, e al loro valore.

8. Le aggiudicazioni di secondo incanto a danno del primo aggiudicatario allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione, se è stata registrata.

9. Le adozioni.

10. Gli attestati puri e semplici.

11. Li consigli di parenti, eccettuato quelli che contengono nomina di Tutori, e Curatori.

12. Le autorizzazioni pure, e semplici.

13. Li Bilanci.

14. Li *Brevetti* o siano contratti per insegnamento di mestieri, che non contengono nè obbligo di somme, e valori mobiliarj, nè quietanza.

15. Le cauzioni di persona a presentarsi in giudizio.

16. Gli attestati di cauzioni e di sicurezze.

17. Li certificati puri, e semplici, quelli di vita per ciascun individuo, e quelli di residenza.

Digitized by Google

18. Le Collazioni di atti, e documenti, o estratti dei medesimi, che siano fatti da qualche officiale pubblico,

Il diritto sarà pagato per ogni atto, documento ò estratto collazionato.

19. Li compromessi che non contengono alcun obbligo di somma, e valori, e che danno luogo al diritto proporzionale.

20. Le Polize, e contropolize di carichi per mare, e per terra.

E' dovuto un diritto per ciascuna persona al quale son fatte le spedizioni.

21. Li consensi puri, e semplici.

22. Le quietanze egualmente pure, e semplici, e le ricevute di Documenti.

23. Le dichiarazioni similmente pure, e semplici in materia civile.

24. Le dichiarazioni, o le elezioni di persona nominanda, allorchè la facoltà di eleggere e di nominare è stata riservata nell' atto di aggiudicazione, o contratto di vendita, e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico, e notificato nelle ventiquattr'ore dell'aggiudicazione, o del contratto se si tratta di Vendita fra particolari; ed in sei mesi se si tratta di aggiudicazione di Beni Nazionali.

25. Le consegne de' Legati pure, e semplici.

26. Li depositi d' atti, e documenti presso gli officiali pubblici.

27. Li depositi, e consegne di somme ed effetti mobiliarj presso li officiali pubblici, allorchè non producono la liberazione dei deponenti, e li discarichi, che ne danno i deponenti o loro eredi, quando è ad essi fatta la consegna degli oggetti depositati.

28. Le desistenze pure, e semplici.

29. Li piani presentati di Opere ed intraprese, che non contengono alcun obbligo di somma, e valore, nè quietanza.

30. Gli atti de' *Cursori*, le dichiarazioni, quelle delle Schedole dei Pretori, li commandi, dimande, notificazioni, citazioni, offerte non formanti titolo al Creditore, e non accettate, opposizioni, intimazioni, processi verbali, assegnazioni, protesti, intervenzioni a protesti, proteste, pubblicazioni, ed avvisi pubblici, sequestri di qualunque specie, libera-

zioni di sequestri, e generalmente qualunque atto estragiudiziale dei *Cursori*, o di loro officio, che non può dar luogo al diritto proporzionale, salvo l'eccezioni menzionate nella presente.

Ed ancora gli atti de' Cursori, dichiarazioni, e tutti altri atti estragiudiziali fatti per ricuperamento delle contribuzioni dirette, o indirette, e di qualunque altra somma dovuta alla Nazione eziandio delle contribuzioni locali, ma soltanto quando la somma principale eccede i cinque Scudi.

Sarà dovuto un diritto per ciascun Attore, o Reo convenuto per quanti essi siano nello stesso atto, eccettuati li comproprietarj, o coeredi, li parenti riuniti, gli cointeressati, li debitori, o creditori associati, o solidali, gli depositarj de' sequestri, li Periti, e gli Testimonj, li quali non saranno contati che per una sola, e medesima persona, sia agendo, sia difendendosi nello stesso atto originale, espresse che vi siano le loro qualità.

31. Le lettere missive, che non contengono nè obbligo, nè quietanza, nè alcun' altra convenzione, che dia luogo al diritto proporzionale.

32. La nomina di periti, o arbitri.

33. Li possessi in vigore di atti registrati.

34. Le stime de mobili.

35. Li processi Verbali, e rapporti d' impiegati, Custodi, Commissarj depositarj de' sequestri, periti agrimensori, e guardiani de' Boschi, e di Campagna.

36. Le procure, e facoltà per agire non contenenti veruna disposizione nè clausola, che dia luogo al diritto proporzionale.

37. Le promesse d' indennità indeterminate e non suscettibili di stima.

38. Le rattifiche pure e semplici di atti in forma.

39. Le ricognizioni egualmente pure, e semplici non contenenti alcun obbligo nè quietanza.

40. Le cassazioni pure e semplici fatte per atti autentici nelle 24. ore degli atti cassati.

41. Le ritrattazioni, e revocazioni.

42. Le riunioni dell' usufrutto alla proprietà, allorquando la riunione si effettua per atto di cessione, e che non è fatta per un prezzo superiore a quello, su di cui è stato percetto il diritto in tempo dell' alienazione della proprietà.

Digitized by Google

43. Gli Atti di sottomissione all' incanto, eccettuati quelli fatti in Giudizio sopra oggetti messi, o da mettersi in aggiudicazione, o in vendita, o sopra contratti da stipolarsi allorquando sono fatti per Atti separati dall' aggiudicazione.

44. Li nuovi titoli, o ricognizioni di rendite li di cui contratti sono giustificati in forma.

45. Le transazioni in qualunque siasi materia, che non contengono alcuna stipolazione di somma, e valore, nè disposizioni soggette per la presente ad un maggior diritto di registrarura.

46. Li Atti (eccettuato le schedole), e Giudizj preparatorj, interlocutorj, o di istruzione de' Pretori, attestati d'individualità, Processi Verbali di Consigli di Parenti, *Visa* di documenti, e processure preventive all' esercizio della coazione corporale, le opposizioni ad apertura de'Sigilli per rappresentanza personale nel Processo Verbale, li ordini, e mandati di citare li opponenti a Sigilli, qualunque altro atto dei Pretori non classificato nei paragrafi, ed articoli seguenti, e loro Giudizj definitivi portanti condanna di somma, il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe a baj. 20.

47. Tutti i Processi Verbali dei Burò di Conciliazione, dalli quali non risulta alcuna disposizione, che dia luogo al diritto proporzionale, e il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe a baj. 20.

48. Li Atti, e Sentenze della Polizia ordinaria, e dei Tribunali di Censura, e Criminali, sia fra le parti, sia sulla processura del Ministero pubblico con parte Civile, allorchè non vi è condanna di somme, e valori, o il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe a baj. 20., e li depositi, o quietanze agli offici dei detti Tribunali nelli stessi casi, in cui vi è parte Civile.

49. Li Giudizj, che saranno resi in materia di Contribuzioni siano dirette, o indirette, e per altre somme dovute alla Nazione, o per Contribuzioni locali, qualunque sia il montante della condanna, e da qualunque Autorità o Tribunale, che siano i Giudizj emanati.

50. Li Processi Verbali di delitti, e contravenzioni ai regolamenti generali di Polizia o d'imposizioni.

51. E generalmente qualunque atto Civile giudiziale, o

Digitized by Google

estragiudiziale, che si trovi nominato in alcuno dei paragrafi seguenti, nè in alcun altro articolo della presente, e che non può dar luogo al diritto proporzionale.

§. II. *Atti soggetti a un diritto fisso di 40. Bajocchi.*

1. L'inventarj de'mobili, oggetti mobiliarj, titoli, e carte. *E' dovuto un diritto per ciascuna sessione.*

2. Le chiusure dell'inventarj.

3. I Processi Verbali di apposizione, di ricognizione, e di apertura di Sigilli. *E' dovuto un diritto per ciascuna sessione.*

4. I Processi Verbali di nomina di Tutori, e Curatori.

5. Le Sentenze de' Pretori portanti trasmissioni, o discarico di dimanda, rigettamento di opposizione, validità di congedo, espulsione, condanna per riparazione d'ingiurie personali, e generalmente tutte quelle che contenendo disposizioni difinitive non danno luogo a diritto proporzionale.

6. Gli Ordini dei Giudici *de' Tribunali Civili* resi sopra suppliche, o memorie, quelli di rapporto di compulsoria, ed ingiunzione; quelli recanti permissione di sequestrare per pegno, rivendicare, o vendere, e quelli dei Prefetti Consolari, nei casi dalla Legge autorizzati a venderli.

Li Atti, e Giudizj preparatorj, o d'istruzione di questi Tribunali, e degli Arbitri.

E gli altri fatti, o stipolati negli Officj di questi stessi Tribunali recanti acquiescenza, deposito, discarico, negazione, esclusione di Tribunali, affermazione di viaggio, opposizione a consegna di documenti, incanto, offerta maggiore all'incanto, rinunzia a communicazione di beni, successione, o legati, (*è dovuto un diritto per ciascun rinunziante*) riassunzione d'istanza, comunicazione di documenti senza remozione dal loro luogo, affermazione, e verificazione di Credito, opposizione a rilascio di Sentenza.

7. I Decreti sopra suppliche, o memorie, quelli di nuova citazione, e qualunque atto, e giudizio preparatorio, o d'istruzione *de' Tribunali di Commercio*.

E gli Atti stipolati alli Offizi dei medesimi Tribunali recanti deposito di bilancio, e registri, opposizione a pubblicazione di separazione, deposito di somme, e documenti, e qualunque altro atto conservatorio, e di formalità.

Digitized by Google

8. Le spedizioni dei decreti, e Processi Verbali degli Officiali pubblici dello Stato Civile, contenenti indicazione del giorno, o proroga del termine per la celebrazione delle Assemblee preliminari al matrimonio o al divorzio.

§. III. Atti soggetti a un diritto fisso di 60. Bajocchi.

1. Li contratti di Matrimonio, che non contengono altre disposizioni, che le dichiarazioni per parte degli Sposi futuri di ciò, che essi stessi portano in Matrimonio, e si costituiscono senza alcuna stipolazione vantaggiosa fra loro.

La ricognizione ivi enunciata per parte del futuro Sposo di aver ricevuto la dote recata dalla futura Sposa non dà luogo ad un diritto particolare.

Se le future Spose sono dotate dai loro ascendenti, o se sono fatte loro delle donazioni dai Collaterali, o altre persone estranee nel Contratto Nuziale i diritti in questi casi sono percetti secondo la qualità dei beni conforme sono regolati nei paragrafi IV. VI., e VIII. dall' articolo seguente.

2. Le divisioni di beni mobili, ed immobili fra comproprietarj a qualunque titolo che siasi, purchè sia giustificato.

Se vi è rifezione in denari per eguagliare le parti il diritto sopra ciò, che ne formerà l' oggetto sarà percetto secondo le tasse regolate per le vendite.

3. Le prestazioni di giuramento dei Scribi, e *Cursori*, dei Pretori, dei Custodi delle Dogane, dei Guarda-Boschi, e guarda-Campi per entrare in funzione di officio.

4. Li atti di società, che non portano nè obbligo, nè liberazione, nè trasmissione di beni mobili, o immobili frà gli Associati, o altre persone. E li atti di dissoluzione di società, che sono nello stesso caso.

5. Li Testamenti, e qualunque altro atto di liberalità, che non contenga se non disposizioni soggette all' eventualità della morte, e le disposizioni di egual natura, che sono fatte per contratto di Matrimonio tra i futuri Sposi, o altre Persone.

Il diritto per queste disposizioni per atto di matrimonio, sarà percetto indipendentemente da quello del contratto.

6. Li Concorsi dei Creditori.

Se portano obligo di somme determinate per li cointeressati verso uno, o più di essi fra loro, o altri incaricati di agire per il concorso sarà percetto un diritto particolare come per le obbligazioni.

Digitized by Google

7. Le spedizioni delle sentenze delli Tribunali Civili rese in prima istanza, e in grado d' appellazione recanti acquiescenza, atso di affermazione di appello, di conversione di opposizione in sequestro, rigettamento di opposizione, discarico, e rinvio d' istanza, decadenza d' appello, perenzione d' istanza, declinatoria, interinamento di Processi Verbali, e rapporti, omologazione di atti di unione e proroga, ingiunzione di procedere a inventario, licitazione, partaggio, o vendita, levamento di opposizione, o di sequestro, nullità di procedura, manutenzione in possesso, risoluzione di contratto, o di Clausola di contratto per causa di nullità radicale, ricognizioni di scrittura, nomina di Commissarj, Direttori, e depositarj di sequestri, pubblicazione giudiciaria di donazione, benefizio d' inventario, rescissione, obbligo, ed esecuzione di giudizio.

E generalmente qualunque giudicato di questi Tribunali, e *di quelli di commercio. e di arbitri* contenente disposizioni definitive, che non possono dar luogo al diritto proporzionale, o il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe a baj. 60., e che non sono classificate negli altri paragrafi del presente articolo.

§. IV. *Atti soggetti ad un diritto fisso di* 80. *Bajocchi*.

1. Cessione di beni sia volontaria, sia forzata per essere venduti dal concorso de' Creditori.

2. Li atti di emancipazione.

Il diritto è dovuto per ciascun emancipato..

3. Le dichiarazioni, e intimazioni d' appello dai Giudizj dei Pretori alli Tribunali Civili.

Atti soggetti ad un diritto fisso di uno scudo.

Le dichiarazioni, e significazioni d'appello de' giudicati dai Tribunali Civili, di Commercio, e di Arbitri.

§. VI. *Atti soggetti ad un diritto fisso di due scudi*.

1. Li Atti di Divorzio.

2. Li Giudicati de' Tribunali Civili recanti interdetto, e quelli di separazione de' Beni tra Marito, e Moglie, quando non portano condanna di somma, e valori, o quando il diritto proporzionale non ascenderebbe a due scudi.

3. Il primo atto di ricorso al Tribunale dell' Alta Pretura sia per supplica, memoria, o dichiarazione in materia Civile, di Polizia o Censura.

Digitized by Google

4. Le prestazioni di giuramento de' Notari, Scribi, e Cursori dei Tribunali Civili, Criminali, di Censura, e di commercio, e di qualunque impiegato solamente della Repubblica, fuori di quelli compresi sotto il §. III. qui di sopra num. 3. per entrare in funzioni.

§. VII. *Atti soggetti a un diritto fisso di tre scudi.*

Ciascuna spedizione di Giudizio del Tribunale dell' Alta Pretura rilasciata a parte.

Diritti Proporzionali.

Art. LXXI. Li atti, e trasferimenti compresi sotto questo articolo, saranno registrati, e li diritti pagati secondo le quote quì appresso cioè.

§. I. 25. *baj. per cento scudi.*

1. Li affitti di pascolo; e d' alimento d' animali.

Il diritto sarà percetto sul prezzo cumulato degli anni dell' Affitto, cioè a ragione di 25. baj. per cento scudi nei due primi anni, e della metà del diritto nelli anni seguenti.

2. Le Soccite, e ricognizioni di bestiami.

Il diritto sarà percetto, sul prezzo espresso nell' atto, o in mancanza d' appresso alla stima, che sarà fatta del Bestiame.

3. Le traslazioni, che si effettueranno per morte in proprietà o usufrutto di *beni mobili* in linea diretta.

§. II. 50. *baj. per cento scudi*

1. Li assegnamenti, ossiano abbandoni per causa di assicurazione, o straordinaria eventualità.

Il diritto è percetto sul valore dei beni abbandonati.

In tempo di guerra non è dovuto che la metà.

2. Li atti e contratti di assicurazione.

Il diritto è dovuto sul valore del premio.

In tempo di guerra non vi è luogo che alla metà del diritto.

3. Le aggiudicazioni al miglior offerente, gli contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvisionamenti, e fornitura, il di cui prezzo deve esser pagato dal tesoro Nazionale, o dalle Amministrazioni Centrali, e Municipali, o dalli Stabilimenti pubblici.

Il diritto è dovuto sulla totalità del prezzo.

E quelle al miglior offerente nell' esazione delle contribuzioni dirette.

Digitized by Google

Il diritto è posto sulla somma alla, quale ascende la corrisposta del percettore in seguito del montante del ruolo.

4. Le proroghe fra Debitori, e Creditori.

Il diritto è percetto sulle somme, che il debitore si obbliga di pagare.

5. Li contratti, o convenzioni per alimento di persona, allorchè li anni sono limitati.

Il diritto dovuto sul prezzo cumulato degli anni del contratto, o della convenzione, ma se la durata è illimitata, l' atto sarà soggetto al diritto regolato nel paragrafo V. numero 2. qui appresso.

Se si tratta di contratti di alimento per Minori non sarà percetto che la metà del diritto, o 25. baj. per ogni 100. scudi sull' ammontare degli anni riuniti,

6. Li Biglietti pagabili a ordine, le cessioni di azioni, e polize di azioni mobiliarie delle Compagnie, e società de' Azionarj, e tutti gli altri effetti ossiano carte negoziabili di particolari, o di compagnia, a riserva delle lettere di cambio tratte di piazza in piazza.

Li effetti negoziabili di questa specie non potranno essere esibiti alla registratura che con li protesti, che ne saranno stati fatti.

7. Li brevetti di insegnamento di mestieri, allorchè non conterranno stipolazione di somme, e valori mobiliarj pagati, o non pagati.

8. Le sicurezze di somme, e oggetti mobiliarj, le garangie mobili, e le indennità di egual specie.

Il diritto sarà percetto indipendentemente da quello della disposizione, che averà per oggetto la sicurtà, la garanzia, o l' indennità. ma senza poterlo eccedere.

Non sarà percetto che la metà del diritto per le sicurtà dei Contabili verso la Repubblica.

9. Le spedizioni delli Giudizj contradittorj, o contumaciali dei Pretori de' Tribunali Civili, di commercio, e di Arbitri, della polizia ordinaria, di Censura, e de' Tribunali Criminali recanti condanna, collocazione, o liquidazione di somme, e valori mobili, interessi, e spese fra particolari, eccettuato i danni, ed interessi, il di cui diritto proporzionale è fissato a 100. baj. per 100. scudi sotto il paragrafo V. num. 8. quì appresso.

In verun caso, e per niuno di questi giudizj, il diritto pro-

Digitized by Google

porzionale non potrà essere al di sotto del diritto fisso tal quale è regolato nell' articolo precedente per li giudizj di diversi Tribunali.

Allorchè il diritto proporzionale sarà stato sodisfatto sopra un giudizio reso in contumacia, la percezione sul giudizio contradetto, che potrà sopravenire, non avrà luogo che sul supplemento della condanna; lo stesso seguirà per i giudizj resi in grado di appellazione e per le sentenze esecutorie.

Se non vi è supplemento di condanna, la spedizione sarà registrata per il diritto fisso, che sarà sempre il minor diritto a percepire: allorchè una condanna sarà pronunciata sopra una domanda non stabilita da un titolo registrato, e suscettibile di esserlo, il diritto, a cui l' oggetto della dimanda avrebbe dato luogo, se fosse stato convenuto per atto pubblico, sarà percetto, indipendentemente dal diritto dovuto per l'atto, o giudizio che avrà pronunciata la condanna.

10. Li obblighi per qualunque eventualità, o per ritorno di viaggio.

11. Le quietanze, rimborsi, o redenzioni di rendite e redditi di qualunque specie. Le azioni esercitate in virtù di *regresso* per atti pubblici nei termini stipolari, o fatti per scrittura privata, ed esibiti alla registratura innanzi la spirazione di questi termini, e qualunque altro atto, e scritto portante liberazione di somme, e valori mobili.

§. III. 75. baj. per cento scudi.

1. Le aggiudicazioni al miglior offerente, e i contratti, eccetto quelli compresi nel paragrafo precedente per costruzioni, riparazioni, e manutenzioni, e qualunque altro oggetto mobiliario suscettibile di stima, fatti fra particolari, che non conterranno nè vendita, nè promessa di consegnare mercanzie, derrate, o altri oggetti mobili.

2. Li contratti ad affitto, o a locazione di un solo anno.

Quelli fatti per due anni.

Il diritto sara percetto sul prezzo cumulato dei due anni.

Quelli di un più lungo tempo, purchè la durata sia limitata.

Il diritto sarà egualmente percetto sul prezzo cumulato, cioè per li due primi anni a raggione di 75. baj. per cento scudi, e per li anni a venire sul piede di baj. 25. per cento scudi.

E li subbafitti, surrogazioni, cessioni, e retrocessioni di affitti.

Digitized by Google

Il diritto sarà liquidato, e percetto sulli anni a decorrere come è stabilito per li affitti, cioè a raggione di 75. baj. per 100. scudi sulli due primi anni restanti a decorrere, e di 25. baj. per 100. scudi per gli altri anni.

Saranno considerati per la liquidazione, ed il pagamento del diritto, come li affitti di nove anni, quelli fatti per 3., 6. o 9. anni.

Li Affitti di beni Nazionali sono a ssoggettati ai medesimi diritti.

I i contratti, transazioni, obblighi di pagamenti, saldo di conti, pagherò, mandati, li trasporti, cessioni, e delegazioni di crediti a termine, le delegazioni di prezzi stipolati in un contratto per sodisfare dei crediti a termine verso un terzo, senza enunciativa di titolo registrato, salvo per questo caso la restituzione nel termine prescritto, giustificato che sia da un titolo precedentemente registsato, le ricognizioni, quelle di deposito di somme presso de particolari, e qualunque altro atto, o scritto che conterrà obligo di somme senza liberalità, e senza che l'obligo sia il prezzo di una trasmissione di mobili, o immobili non registrata.

4. Li trasferimenti di *beni immobili* in proprietà o usufrutto, che avranno luogo in linea diretta.

§. IV. 80. *baj. per cento scudi*.

1. Le donazioni fra vivi in proprietà, o usufrutto di *beni immobili* in linea diretta.

Non sarà percetto che la metà del diritto, se son fatte per contratto matrimoniale tra i futuri Sposi.

2. Li trasferimenti in proprietà o usufrutto di *beni mobili*, che si effettuano per morte fra collaterali, ed altre persone non parenti, sia per successione, sia per testamento, o altro atto di liberalità per causa di morte.

Non sarà dovuto che la metà del diritto per quelle che averanno luogo fra Conjugi.

§. V. *Scudo uno per cento scudi*.

1. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, contratti, trattati, e qualunque altro atto sia civile, sia giudiziario, traslativo di dominio a titolo oneroso, di mobili, raccolte dell'anno, frutto pendente, taglio di macchie cedue, e di alberi di alto fusto, e di altri ogetti mobili gene-

Digitized by Google

ralmente qualunque, eziandio le vendite di beni di questa specie fatte dalla Nazione.

Le aggiudicazioni di secondo incanto a danno del primo aggiudicatario di beni mobili, sono assoggettate al medesimo diritto, ma solamente su ciò che eccede il prezzo della precedente aggiudicazione, se di questo ne è stato sodisfatto il diritto.

2. Le costituzioni di rendite, siano perpetue, siano vitalizie, e di penzioni a titolo oneroso; le cessioni, trasporti, e delegazioni che ne sono fatte sotto lo stesso titolo, e li affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato.

3. Le permute di beni immobili.

Il diritto sarà percetto sul valore di una delle parti, allorchè non vi è eccedenza. Se vi è eccedenza di valuta, il diritto sarà pagato a ragione di uno scudo per cento sc. sulla minor porzione, e come per vendita sull' eccedenza della porzione più valutata.

4. Le elezioni, o dichiarazioni di persona nominanda per aggiudicazione, o contratto di vendita di beni mobili, allorchè la nomina è fatta dopo le 24. ore, o senza che la facoltà di eleggere la persona da nominarsi sia stata riservata nell' atto di aggiudicazione, o contratto di vendita.

5. Li pegni di beni immobili.

6. Le parti, o porzioni acquistate per vendita ed offerta all' incanto di beni mobili indivisi.

7. I ritorni di partaggi di beni mobili.

8. Li danni e interessi pronunziati dai Tribunali Criminali, di Censura, e di Polizia.

§. VI. *Uno scudo, e 50. baj. per ogni 100. scudi.*

1. Le donazioni fra vivi in proprietà, o usufrutto di beni mobili tra collaterali, ed altre persone estranee.

Non sarà percetto se non la metà del diritto, se sono fatte per contratto matrimoniale ai futuri Sposi.

2. Le donazioni fra vivi in proprietà, o usufrutto di *beni mobili* in linea diretta.

Non sarà percetto se non che la metà del diritto, se son fatte per contratto matrimoniale ai futuri Sposi.

3. Le trasmissioni di proprietà, e di usufrutto di *beni immobili*, che si effettuano per morte fra i Conjugi.

§. VII. *Due scudi per 100. scudi.*

Digitized by Google

1. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni e retrocessioni, e qualunque altro atto civile, o giudiziario traslativo di dominio, o di usufrutto di *beni immobili* a titolo oneroso.

Le aggiudicazioni di secondo incanto di beni di egual natura a danno del primo aggiudicatario sono assoggettate allo stesso diritto, ma soltanto su ciò che eccede il prezzo della precedente aggiudicazione, se ne è stato sodisfatto il diritto.

La quota del diritto di registratura delle aggiudicazioni di dominj nazionali sarà la stessa che quella regolata dal num. 1. antecedente.

2. Li affitti a rendite perpetue de' *beni immobili*, quelli a vita, e quelli la di cui durata è illimitata.

3. Le dichiarazioni, o elezioni di persona da nominarsi in seguito di aggiudicazione, o contratto di vendita *di beni immobili*, se la dichiarazione è fatta dopo le 24. ore dell' aggiudicazione, o del contratto, se si tratta di vendita fra particolari; *e variante*, e dopo li nei sei mesi, se si tratta di aggiudicazione di Beni Nazionali, o allorchè non è stata riservata la facoltà di eleggere la persona da nominarsi.

4. Le parti e porzioni indivise *di beni immobili* acquistate per subasta.

5. Le eccedenze delle permute, e delle divisioni dei beni immobili.

6. Le azioni esercitate dopo la spirazione dei termini convenuti per li contratti di vendita, con facoltà di riscatto.

§. VIII. *Due scudi, e 50. baj. per 100 scudi.*

1. Le donazioni fra vivi di beni immobili in proprietà, o usufrutto tra Collaterali, ed altre persone estranee.

Non sarà percetto che la metà del diritto se sono fatte per contratto matrimoniale ai futuri sposi.

2. Le traslazioni *di beni immobili* in proprietà, o usufrutto, che si effettuano per morte fra collaterali, o persone estranee, sia per successione, sia per Testamento, o altro atto di liberalità per causa di morte.

Per tutti gli atti, e traslazioni assoggettate al diritto proporzionale, la di cui somma, e valori non eccederanno 50. scudi, non sarà percetto che la metà del diritto fissato per cento scudi in ciascun paragrafo del presente articolo.

Digitized by Google

TITOLO XI.

Degli Atti, che devono essere registrati in debito, o gratis, e di quelli, che sono esenti da questa Formalità.

Art. LXXII. Saranno sottoposti alla formalità della registratura, e registrati in debito, o gratis, o esenti da questa formalità li atti seguenti cioè.

§. I. *A registrare in debito.*

1. Li Atti, e Processi Verbali di Pretori per fatti di Polizia.

2. Quelli fatti alla richiesta de' Prefetti Consolari presso li Tribunali.

3. Quelli de' Commissarj di Polizia.

4. Quelli delle Guardie stabilite dall' Autorità Pubblica per delitti rurali, e di foreste.

5. Li atti, e giudizj che intervengono sopra questi atti, e Processi Verbali.

Vi sarà luogo a proseguire l'incasso de' diritti di registratura di questi atti, Processi Verbali, e Giudicati contro le parti condannate in seguito degli Estratti delle Sentenze che saranno date dai Scribi ai Preposti della registratura.

§. II. *A Registrare gratis.*

1. Li acquisti e permute fatte dalla Repubblica, li partaggi di beni fra la medesima ed i particolari, e qualunque altro atto fatto a tal oggetto.

2. Li Atti de' *Cursori*, i Comandi, Significazioni, Citazioni, stabilimenti di guarnigione, sequestri, decreti, ed altri atti tanto in azione, che in difesa, che abbiano per oggetto il ricuperamento delle Contribuzioni dirette, e indirette, e di qualunque altra somma dovuta alla Repubblica a qualunque titolo, e per qualunque oggetto eziandio delle contribuzioni locali, allorchè si tratta di tassa di 5. scudi, e al di sotto, e de' diritti, e crediti non eccedenti in totale la somma di 5. scudi.

3. Li atti de' Cursori, e Gendarmi ne' casi espressi nel paragrafo seguente Num. 9.

§. III. *Esenti dalla formalità della registratura.*

1. Li Atti dei Consigli Legislativi, e del Consolato.

2. Li atti di Amministrazione Pubblica non compresi negli articoli precedenti.

3. Le inscrizioni sul Libro-Mastro del debito pubblico,

Digitized by Google

loro trasporti, e mutazioni, le quietanze degl' interessi, che ne sono pagati, e qualunque effetto del debito pubblico inscritto, o da inscriversi definitivamente.

4. Le rescrizioni, mandati, ed ordini di pagamento sulle Casse Nazionali, loro girate, e quietanze.

5. Le quietanze di contribuzioni, diritti, crediti, e rendite pagate alla Nazione, quelle per i pesi locali, e quelle dei Funzionarj, ed Impiegati salariati dalla Repubblica, concernenti i loro trattamenti.

6. Li ordini di discarico, o di riduzione, rilascio, o moderazione d' imposizioni, le quietanze relative a questi oggetti, i Ruoli, ed estratti dei medesimi.

7. Le ricevute date ai collettori, ai ricevitori di denari pubblici, e di contribuzioni locali, e li conti di riscossione, o amministrazione pubblica.

8. Li Atti di Nascite, Sepolture, e Matrimonj ricevuti dagli Officiali dello stato civile, e li estratti che ne sono dati.

9. Tutti li atti, e Processi Verbali, eccettuati quelli dei Cursori, e de' Gendarmi, che devono essere registrati, come è detto al paragrafo precedente N. 3., i giudizj concernenti la Polizia Generale, e di sicurezza, e la vendetta pubblica.

10. Le Schedole per appellare al Burò di Conciliazione, salvo il diritto della intimazione.

11. Le Legalità di segnatura di Officiali pubblici.

12. Le ricognizioni di mano de' Processi Verbali degli Impiegati, Custodi, ed Agenti salariati dalla Repubblica fatti nell' esercizio di loro funzioni.

13. Li Obblighi, Arruolamenti, Congedi, Attestati, le così dette Cartuccie, Passaporti, Quietanze per prestito, e fornitura, Biglietti di viveri, e foraggi di sussistenze, e di alloggio tanto per il servizio di Terra, che per il servizio di Mare, e qualunque altro atto dell' una, e dell' altra Amministrazione non compreso nelli articoli precedenti.

Sono egualmente eccettuati dalla Formalità della registratura li rolli d'equipaggio, e li obblighi de' marinari, e gente di mare della marina commerciante, e delli armamenti in corso.

14. Li passaporti dati dall' Amministrazione pubblica.

15. Le lettere di Cambio tratte di Piazza in Piazza, quel-

Digitized by Google

le provenienti dall' Estero, le girate, e quietanze di questi effetti, le girate, e quietanze de' biglietti pagabili ad ordine, ed altri effetti negoziabili, li estratti de' Libri de' Mercanti concernenti il loro commercio, e le memorie di sborsi, e spese degli Officiali di giustizia, allorchè non conterranno alcun obbligo.

16. Li atti stipolati in forma autentica inanzi l'epoca dell' Esecuzione della presente Legge, e le traslazioni seguite per morte avanti la detta Epoca.

TITOLO XII.

Dell' Esecuzione della presente.

Art. LXXIII. Sarà provveduto per una Legge particolare alla forma di Amministrazione del diritto di Registratura.

Art. LXXIV. Li Repertorj de' Notari, *Cursori*, Scribi, ed altri Officiali pubblici, e ministeriali saranno nei tre giorni dalla pubblicazione della presente Legge muniti del *Visa*, e chiusi dai Pretori di loro residenza. Questo *Visa* sarà apposto sul repertorio dell' Anno corrente, ed esprimerà il numero degli atti, che vi sono riferiti.

Il Pretore formerà Processo Verbale di questa operazione sopra Carta non bollata, e lo dirigerà nello stesso termine di tre giorni all' Amministrazione Centrale del Dipartimento.

Art. LXXV. La presente sarà eseguita dal giorno della sua pubblicazione.

Roma 9. Fiorile Anno 7. dell' Era Repubblicana.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Belair.

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 9. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Digitized by Google

Num. 213.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE (*)

Sulla Organizzazione dell' Amministrazione della Registratura, del Bollo, e del Dominio Nazionale

Il General Comandante le Truppe Francesi sul Territorio della Repubblica Romana

CONsiderando, che l'ordine, e l'economia sono le prime basi di una buona Amministrazione, e che la riunione di diversi Rami di Finanze, che si somministrano scambievolmente degli ajuti, deve necessariamente mirare ad un fine così desiderato.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione, Decreta.

TITOLO I.

Della Organizzazione dell' Amministrazione.

Art. I. L' Amministrazione dei Beni Nazionali di qualsivoglia natura, la esazione delle loro rendite, e dei Capitali provenienti dalle vendite, o redenzioni secondo le diverse forme determinate dalle Leggi, la percezione dei diritti di registratura e di Bollo, come altresì quella del prodotto, quella delle Ammende di qualunque specie, saranno affidate ad una sola Amministrazione sotto l'immediata ispezione del Ministro delle Finanze.

Art. II. Questa Amministrazione corrisponderà direttamente colle Amministrazioni dei Dipartimenti, le quali dovranno conformarsi alle istruzioni da essa ricevute per ragione dell' influenza, che in conformità delle leggi le Amministrazioni Dipartimentali debbono avere nelle operazioni relative alla vendita de' Dominj Nazionali.

Art. III. Nel caso, in cui una Amministrazione Dipartimentale trascurasse di ubbidire alle istruzioni dell' Amministrazione della Registratura, ne verrà tosto da questa informato il Ministro delle Finanze, il quale dovrà far uso di tutta l' autorità concessagli dalla Costituzione sopra le Amministrazioni Dipartimentali, per far rispettare, e osservare le istruzioni dell' Amministrazione.

Art. IV. Gli Amministratori saranno in numero di tre. Saranno obbligati di risiedere in Roma. Si aduneranno ogni giorno per la spedizione degli affari, e terranno Registro delle lo-

(*) *Affissa, e pubblicata in Roma li 9. Pratile an. 7. Rep.*

Digitized by Google

ro deliberazioni, le quali dovranno essere sottoscritte dai Membri presenti.

Art. V. Tutti gl' Impiegati necessarj per l' esazione dei diritti di registratura, e di Bollo, o per l'Amministrazione dei dominj Nazionali saranno sotto gli ordini degli Amministratori.

Art. VI. Sarà stabilito un Direttore in ogni Capo-luogo di Dipartimento.

Art. VII. Ci saranno in ogni direzione sotto la vigilanza, e gli ordini del Direttore un Ispettore, ed un Verificatore.

Art. VIII. Vi saranno dei Ricevitori particolari in tutti i Capi-luoghi dei Tribunali di Censura, e anche nei Capi-luoghi di Cantone, qualora il bisogno lo richiederà.

Art. IX. Nella direzione del Dipartimento del Tevere sarà stabilito un Guarda-Magazzino Registratore del Bollo, un Ricevitore del Bollo straordinario, due Bollatori, e due Volta-fogli. Potrà essere accresciuto il numero di questi ultimi, se nell' avvenire il bisogno lo esigerà.

Al Burrò generale del Bollo stabilito in Roma spetterà di provedere i Direttori di tutti i Dipartimenti della Repubblica delle Carte bollate necessarie per il servizio della loro direzione. Essi faranno in questo le funzioni di Depositarj del Bollo.

Art. X. Saranno formati presso l' Amministrazione Centrale due Burò per la corrispondenza coi Dipartimenti. Sarà stabilito di più un Burò per la formazione degli Stati, compilazione delle Istruzioni generali, apertura, e distribuzione dei pieghi, e per tutto quel che ha rapporto alle esazioni, e spese, e alla Contabilità.

Art. XI. I Burò di Corrispondenza, e quello di Ordine, e di Contabilità saranno composti come siegue, cioè:

I primi, ognuno d' un Direttore, d' un primo Commesso, e di tre Commessi per le Scritture, o Spedizionieri.

Il terzo Burò, il quale sarà diviso in due Sezioni, una per la formazione degli Stati, e delle Istruzioni generali, e per l' apertura, e distribuzioni dei pieghi, l'altra per l'ispezione della Contabilità, sarà regolato da un Direttore, il quale avrà sotto i suoi ordini in ciascuna delle due Sezioni un primo Commesso con due Spedizionieri, e di più nella Sezione della Contabilità un Verificatore dei conti.

Digitized by Google

TITOLO II.

Del Circondario dei Burò.

Art. XII. Le Amministrazioni Dipartimentali di concerto cogli Amministratori della Registratura determineranno i Capoluoghi di tutti i Burò, e i loro rispettivi Circondarj.

Faranno in maniera, che la parte di quei Circondarj la più lontana dal Burò non lo sia più di 17., 844. a 21., 8344. metri (12. a 15 miglia Romane.), avendo riguardo nella formazione di quei Circondarj alla popolazione, alla ricchezza territoriale, e commerciale, alla divisione più o meno grande delle proprietà, e moltiplicando i Burò in proporzione di questi contrasegni di pubblica prosperità.

TITOLO III.

Della Sicurtà.

Art. XIII. Quegli tra gl' Impiegati, che avranno maneggio di danari, o qualche manutenzione, presenteranno nei tre primi Mesi, che seguiranno la loro istallazione, le seguenti Sicurtà in immobili quì appresso dettagliate, cioè:

I Direttori di Dipartimento, una di ... 2, 000. scudi.

Gl' Ispettori, una di ..... 4, 000.

I Verificatori, una di .... 1, 000.

Ogni Ricevitore particolare una Sicurtà del sesto del prodotto presunto della sua esazione annuale, non potendo però essere mai obligato di esibirne una, che superi 10, 000. scudi.

Il Guarda-Magazzino, e il Ricevitore del Bollo straordinario, ognuno una Sicurtà di 3, 000. scudi.

TITOLO IV.

Delle funzioni degl' Impiegati dell' Amministrazione.

Art. XIV. Saranno stabiliti dei Ricevitori, i quali faranno l' esazione dei diritti di Registratura, e del Bollo, e dei Beni Nazionali.

Uno stesso Ricevitore sarà incaricato della esazione di quegli oggetti, i quali non saranno divisi che nei luoghi, in cui la soverchia fatica lo richiedesse.

Art. XV. I Ricevitori saranno assidui nei loro Burò alle ore più comode per il Pubblico, le quali saranno da essi fissate di concerto coi Corpi Amministrativi. Registreranno le esazioni di qualunque specie a misura, e nel medesimo ordine, che saranno loro presentate, chiudendo ogni giorno colla

Digitized by Google

massima esattezza tutti i Registri, sopra i quali saranno trascritti gli atti, o dichiarazioni sottomesse ad una ultima dilazione Essi faranno le verificazioni autorizate dall'Articolo 57. della Legge relativa al diritto di Registratura, ed esibiranno i Processi Verbali di tutte le contravenzioni, che potranno rimarcarsi riguardo ai diversi oggetti, la di cui Amministrazione è a loro affidata. Saranno esatti nel far colare ogni 5. o 10. giorni, secondo l'importanza dei Burò, nelle mani degli Ispettori, o nelle Casse dei Questori dei Dipartimenti, tutto il danaro, che avranno in Cassa, e renderanno conto ogni Trimestre all'Ispettore di tutte le loro esazioni, dedotti i loro emolumenti.

Art. XVI. I Verificatori faranno tutte le verificazioni, e ricerche spettanti alla conservazione dei diritti affidati all'Amministrazione. A tal fine si trasporteranno nei Burò a norma degli ordini a loro dati dal Direttore, o dagli Amministratori; Noteranno le riscossioni viziose, per ripetere nel tempo opportuno i supplementi de' diritti esigibili, o per far restituire quel che sarà stato indebitamente percepito; Si faranno esibire i conti saldati dagl'Ispettori, e li confronteranno coi Registri, per accertarsi dell'esattezza degli uni, e degli altri; si Prenderanno dei Transunti degli atti Civili, e Giudiziarj, per assicurarsi, paragonandoli colle Registrature, della fedeltà dei Ricevitori; Prenderanno cognizione delle Successioni, dirette e Collaterali, e a questo fine niun Depositario o Uffiziale pubblico potrà ricusare di esibir loro i Registri, minute, o fedi di Sepolture; Potranno parimenti, e senza rimuoverle dal luogo, farsi dalle Amministrazioni comunicare tutte le Scritture, le quali saranno loro necessarie. In una parola, procureranno con tutti i mezzi possibili l'esazione di tutti i diritti, e riscossioni esigibili, sia che dipendano dai Dominj Nazionali, ovvero dalla Registratura, e dal Bollo. Verificheranno l'Amministrazione dei Ricevitori in tutte le sue parti, e invigileranno diligentemente, perchè non si ritengano mai danari in Cassa.

Art. XVII. Gl'Ispettori faranno dei giri, il numero, e la durata dei quali saranno determinati dagli Amministratori, per fissare il montante delle elezioni in tutti i Burò, e per tutti gli altri oggetti dell'Amministrazione. Formeranno i Conti, una copia originale dei quali rimarrà al Ricevitore, e l'altra sarà

Digitized by Google

consegnata al Direttore coi conti di spesa. Terranno dei Giornali di esazione, e di spesa per l'ordine della contabilità numerati, e cifrati da un Giudice del Tribunale del Dipartimento. Verificheranno l'Amministrazione, e la condotta dei Ricevitori riguardo alla contabilità, e il loro contegno in tutte le loro funzioni; Faranno colare ogni Decade, o più spesso, se sarà necessario, nelle Casse della Gran Questura tutti i danari, che avranno potuto percepire; faranno tutte le verificazioni autorizzate presso i Notari, ed altri Uffiziali pubblici; Faranno fare tutte le istanze necessarie per la riscossione dei diritti esigibili; invigileranno all' istruzione dei Ricevitori; renderanno conto ai Direttori di quelli, che saranno in debito, li costringeranno subito coi mezzi di diritto, e provvisoriamente loro legheranno le mani; In una parola, useranno una continua vigilanza sopra tutti i Burò sottomessi alla loro ispezione.

Art. XVIII. I Direttori, nell' estensione di ogni Dipartimento, daranno a tutti gli Impiegati gli ordini, e le istruzioni, che richiederà l'interesse dell' Amministrazione; invigileranno, e faranno invigilare, acciocchè l' esazione delle tasse sia fatta in conformità delle Leggi, e perchè gli Impiegati siano assidui alle loro funzioni, e le adempiano con esattezza; Faranno fare dagli Ispettori, e in caso di malattia o di vacanza dell' impiego, dai Verificatori, i giri per le riscossioni o altri oggetti; chiuderanno e salderanno i conti degli Ispettori; Non approveranno altre spese fuori di quelle, che saranno autorizzate, e appoggiate a documenti in debita forma; stabiliranno delle coazioni, e faranno tutte le istanze opportune contro i Preposti rimasti in debito; Informeranno, e difenderanno nelle istanze, che saranno portate ai Tribunali; Renderanno conto agli Amministratori delle trasgressioni degli ordini generali, e particolari di Amministrazione; faranno dare, e rinnovare, quando sarà d' uopo, le Sicurtà, e ne avvereranno la solidità; Si faranno dare dai Ricevitori gli Stati dei proventi di ciascun mese; Invigileranno, acciocchè non serbino i danari nelle loro Casse al di là del termine prescritto; Useranno per questo punto la medesima vigilanza sopra gl' Ispettori, e i Verificatori; Procureranno con tutti i mezzi la riscossione dei danari Nazionali.

Manderanno esattamente all'Amministrazione in fine di ogni

Trimestre il loro Conto generale dei proventi, e quello di spesa delle Stampe, e Registri del Trimestre antecedente, appoggiati a tutti i documenti di esazione, e di spesa, sotto pena di perdere per ogni mese di ritardo, una duodecima parte dei loro emolumenti.

Invieranno ai diversi Ricevitori della loro direzione le Carte Bollate, che loro saranno richieste. Terranno un Registro di simili dispense, e dei ricevimenti delle Carte Bollate, che saranno state inviate dal Magazzino Generale.

Finalmente, stendendosi le funzioni d'un Direttore a tutto quello, che interessa il servizio dell' Amministrazione nel suo Dipartimento, egli dovrà mantenere una corrispondenza esatta, e periodica cogli Amministratori, invigilare per l' esecuzione degli ordini dell' Amministrazione, e alla osservanza delle regole della Riscossione, procurare con attività di ultimare gli affari contenziosi, e litigiosi, e tener l'occhio il più severo sopra tutte le parti della Contabilità.

Art. XIX. Il Guarda-Magazzino Generale del Bollo, riceverà dai Provveditori, le Carte in bianco destinate ad essere Bollate.

Egli esaminerà le forniture, paragonandole colle mostre; Egli rigetterà quelle, le quali non saranno della qualità prescritta. Il Fornitore non sarà pagato delle sue somministrazioni, che mediante il di lui attestato.

Egli invierà ai diversi Depositarj le Carte Bollate, che verranno da loro richieste. Terrà registro dei diversi ricevimenti, e dispense di Carte in bianco, e Bollate.

I Bolli saranno depositati nel Magazzino del Bollo in una Cassa a tre Chiavi, delle quali una sarà nelle mani del Direttore dell' Amministrazione in Roma, una in quelle del Ricevitore del Bollo straordinario, e la terza, nelle mani del Guarda-Magazzino generale. Quest' ultimo prenderà i Bolli per il servizio della bollatura, la quale non potrà esser fatta, che alla di lui presenza, e li riporrà di nuovo, finita la Bollatura, nel luogo, ove debbono essere custoditi.

Egli invigilerà sopra il lavoro, e l'esattezza dei Bollatori.

Tutte le Carte da esser Bollate alla straordinaria saranno presentate al Ricevitore del Bollo straordinario, il quale stabilirà a norma della Tariffa il diritto di Bollatura, e darà una facoltà di bollare, in cui verranno dichiarati il nome della per-

Digitized by Google

sona, la specie delle Carte da Bollarsi, e quali siano stati i diritti percepiti.

Questo Bollettino sarà portato al Guarda-Magazzino, il quale lo registrerà parimenti, e farà apporre il Bollo.

Art. XX. I Bollatori apporranno i bolli di diverse specie alle Carte destinate allo spaccio ordinario, e a quelle che verranno presentate dal pubblico per il Bollo straordinario.

I Bollatori saranno subordinati al Guarda-Magazzino, e rimarranno sotto la di lui immediata ispezione.

Ogni Volta-foglio ajuterà assiduamente i Bollatori nelle loro funzioni, e sarà egualmente sotto l'ispezione del Guarda-Magazzino.

Art. XXI. Gli Amministratori invigileranno con una somma attività sopra tutti gli Impiegati dell'Amministrazione, dirigeranno i loro movimenti, e le loro operazioni. Eglino avranno il diritto di fare tutti i Regolamenti di disciplina interiore, che giudicheranno opportuni. Daranno rigorosamente di mano, acciocchè gl'Impiegati obbligati a render conto facciano i loro versamenti nei termini prescritti; nomineranno a tutti gl'impieghi, uniformandosi alle regole di avanzamento quì sotto prescritte. Ordineranno i cangiamenti d'Impiegati da un Dipartimento all'altro; faranno scendere a un grado inferiore quelli, i quali saranno trovati non avere i talenti necessarj per esercitare l'impiego loro affidato; deporranno gl'impiegati, i quali si saranno allontanati dai loro doveri, o non avranno adempiti i loro obblighi con fedeltà ed esattezza, cosa però che non potranno fare senza una deliberazione, in cui saranno spiegati i motivi; faranno perseguitare i Contabili rimasti debitori di qualche somma, per tutti i mezzi di diritto; Ordineranno il pagamento delle compre fatte per conto dell'Amministrazione; daranno in ogni Trimestre al Ministro delle Finanze un borderò ossia nota delle esazioni, e delle spese; verificheranno, chiuderanno, e salderanno i Conti di tutti i Direttori; presenteranno ogni anno nel corso del mese di Fiorile, il loro Conto generale dell'anno precedente, con tutti i documenti provanti le esazioni o spese, e mancando di farlo nel termine prescritto, perderanno per ciascun mese di ritardo il duodecimo del loro onorario, qual Conto sarà consegnato ai Consigli Legislativi, al Consolato, al Ministro delle Finanze, e una quarta copia ne sarà depositata alla Contabilità Nazionale.

Digitized by Google

TITOLO V.

Dell' Ammissione agl' Impieghi per questa prima Organizzazione.

Art. XXII. La nomina agli impieghi creati dalla presente Legge sarà fatta in conformità dell' Articolo 368. della Costituzione.

TITOLO VI.

Dell' Ammissione agli Impieghi, e delle regole di avanzamento in avvenire.

Art. XXIII. Principiando dal primo Vendemmiale anno 10. in poi saranno osservate nella nomina agli impieghi le seguenti Regole, a misura che troveranno la loro applicazione, e arrivato il tempo, in cui potranno tutte riceverle, saranno osservate invariabilmente. Ma aspettando quest' ultima, epoca dovranno sempre esser tenute di mira per avvicinarsene più che sarà possibile.

Art. XXIV. Niuno potrà arrivare agli impieghi dell'Amministrazione, se non sarà stato sopranumerario, e per ottenere una commissione di sopranumerario bisognerà avere almeno 18. anni compiti, e aver lavorato un' anno presso un Notaro, o presso un Uomo di Legge. I Sopranumerarj saranno collocati nei Burò, che loro verranno indicati dagli Amministratori.

Art. XXV. Niuno potrà essere nominato Ricevitore in un Burò di quarta Classe, se non si sarà impiegato almeno un' anno in un Burò in qualità di Sopranumerario, e se non avrà 20. anni compiti.

Art. XXVI. Niuno potrà essere nominato Ricevitore in un Burò di terza Classe, se non sarà stato almeno un' anno in un Burò di quarta Classe.

Art. XXVII. Niuno potrà essere nominato Ricevitore in un Burò di seconda Classe, se non sarà stato Ricevitore almeno due anni in un Burò di terza Classe, o se non sarà stato Verificatore.

Art. XXVIII. Niuno potrà essere nominato Ricevitore in un Burò di prima Classe, se non sarà stato Ricevitore almeno tre anni in un Burò di seconda Classe, o se non sarà stato Ispettore.

Art. XXIX. Niuno potrà essere Verificatore, se non sarà stato almeno due anni Ricevitore in un Burò di terza Classe.

Art. XXX. Niuno potrà essere nominato Ispettore, se non

sarà stato Verificatore almeno due anni , o Ricevitore duranti due anni in un Burò di prima Classe .

Art. XXXI. Niuno potrà essere nominato Direttore di Dipartimento , se non sarà stato Direttore di Corrispondenza , o Ispettore almeno 4. anni , o Ricevitore duranti 4. anni in un Burò di prima Classe , e Ispettore duranti 2. anni .

Art. XXXII. Gli Amministratori sono alla nomina del Consolato , ma non possono esser scelti , che tra i Direttori di corrispondenza , o di Dipartimento , i quali avranno almeno 4. anni di esercizio in quella qualità .

Tutti gli altri Impieghi sono alla nomina degli Amministratori .

Art. XXXIII. Il grado di Direttore di corrispondenza risponde per l' avvanzamento a quello di Direttore di Dipartimento .

Quello di primo Commesso corrisponde a quello d' Ispettore .

Quello di Verificatore dei Conti corrisponde a quello di Verificatore nei Dipartimenti .

Art. XXXIV. Gl' Impieghi di Guarda-Magazzino, Ricevitore del Bollo straordinario , e Spedizionieri non potranno esser ~~dati , che a degli antichi Ricevitori~~ di Burò di terza , e quarta classe .

Art. XXXV. Per quegli di Bollatori , e Voltafogli saranno preferiti gl' Invalidi dell' Armata .

Art. XXXVI. I Direttori renderanno conto ogni Trimestre dell' assiduità , dei talenti , e dei servizj di ciascuno degli Impiegati della loro direzione .

Gli Amministratori renderanno conto al Ministro dei talenti , e dei servizj di ciascun Direttore . Sarà tenuto Registro di quei rapporti nell' Amministrazione , e nel Burò del Ministro .

Art. XXXVII. L' anzianità dei servizj sarà un titolo di preferenza per i posti vacanti , ma solamente riguardo a quelli dei quali saranno sempre stati dati i riscontri i più vantagiosi .

TITOLO VII.

Emolumenti degli Impiegati .

Art. XXXVIII. L' Emolumento dei diversi Ricevitori particolari consisterà in ritenzione sopra tutte le loro esazioni nella seguente proporzione .

Cioè

Per i Burò, le di cui esazioni saranno di Baj.

3000 Scudi e al disotto			$3\frac{18}{24}$
da 3000 . . a . . .	5000	. . . . .	$3\frac{8}{24}$
da 5000 . . a . . .	8000	. . . . .	$2\frac{22}{24}$
da 8000 . . a . . .	12000	. . . . .	$2\frac{13}{24}$
da 12000 . . a . . .	20000	. . . . .	$2\frac{3}{24}$
da 20000 . . a . . .	30000	. . . . .	$1\frac{21}{24}$
da 30000 . . a . . .	40000	. . . . .	$1\frac{16}{24}$
da 40000 . . a . . .	60000	. . . . .	$1\frac{6}{24}$
al disopra di 60000 Scudi	indefinitamente	. .	$1\frac{1}{24}$

Per Scudo di Rimessa

Di modo che, se una esazione ascenderà al disopra di 3000. Scudi, sarà accordato al Ricevitore, primo una ritenzione di baj. $3\frac{8}{24}$ per Scudo sopra 3000. Scudi, e poi una ritenzione di baj. $3\frac{8}{24}$ per Scudo, sopra il soprapiù. Se l'esazione sarà maggiore di 5000. Scudi, sarà primo accordata al Ricevitore una ritenzione di 3. baj. $\frac{8}{24}$ per Scudo sopra 5000: Scudi, e poi una Rimessa di 2. Baj. $\frac{22}{24}$ sopra il sovrappiù, e così successivamente.

Art. XXXIX. L' Emolumento d'un Ricevitore non potrà mai essere minore di cento scudi, e sarà dato un supplemento a quegli, le di cui ritenzioni non arriveranno a quella somma.

Non potrà ancora il detto emolumento esser maggiore di mille scudi a qualunque somma possano arrivare le esazioni.

Art. XL. L'Emolumento degli Amministratori, e di tutti gli altri Impiegati sarà fisso. Esso sarà a loro pagato in conformità del quadro annesso alla presente Legge, e di mese in mese dai Ricevitori dell' Amministrazione mediante le loro quietanze rispettive.

Art. XLI. Gl' Impiegati perdono il loro Salario per tutto il

Digitized by Google

tempo di assenza, o di Cessazione di servizio non accordata dagli Amministratori, o non necessitata da malattia. Allora gli Emolumenti sono in profitto di quegli, i quali hanno fatte le loro funzioni. Lo stesso viene osservato in caso di vacanza d'un impiego.

TITOLO VIII.

Delle altre spese dell' Amministrazione.

Art. XLII. Sarà posta ogni anno alla disposizione degli Amministratori una somma di due mila scudi per Salarj di Garzoni di Burò, fornimento di Carte, lume e legna da Camino per i Burò dell' Amministrazione generale, Pigione, e mantenimento della Casa dell' Amministrazione, e altre spese degli Amministratori, e dei loro Burò in Roma.

Gli Amministratori dovranno giustificare l' impiego di questa somma al Ministro delle Finanze per mezzo d'un conto appoggiato a' documenti giustificativi, che renderanno ogni anno nel decorso del mese di Brumale.

Se accadesse, che alcune spese straordinarie, o altri avvenimenti non previsti rendessero necessario un accrescimento nella spesa quì sopra fissata, il Consolato potrebbe provisoriamente autorizzarla in conseguenza della domanda fattane dagli Amministratori, fino alla concorrenza di due mila scudi.

Art. XLIII. Le Compre di Carta destinata ad essere bollate, saranno pagate dall' Amministrazione ai Provveditori in conformità dei contratti fatti con loro, e mediante la dichiarazione fatta dal Guarda-magazzino generale, che le dette Carte si sono da lui ricevute.

TITOLO XIX.

Disposizione di Disciplina generale.

Art. XLIV. Non potrà essere accordata dai Preposti all' Amministrazione, e neppure dagli Amministratori stessi, alcuna esenzione o moderazione di diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. XLV. Non potrà parimenti alcun Corpo Amministrativo, nè alcun Tribunale concedere simili esenzioni o moderazioni, sotto pena di nullità delle Sentenze. I Prefetti Consolari presso i Tribunali dovranno invigilare all' esecuzione, della presente disposizione, e denunziare al Ministro della Giustizia, e a quello delle Finanze tutte le contravvenzioni, che potranno su di questo accadere.

Digitized by Google

Art. XLVI. Gl' Ispettori, e Verificatori i quali avranno provate per via di Processi Verbali 1. delle partite non poste fuor di linea dai Ricevitori particolari. 2. degli errori di calcolo in pregiudizio dell' Amministrazione; 3. dei diritti lasciati in sospeso; 4. delle ommissioni di esazioni nei Ristretti di conto fissati tra gl' Ispettori, ed i Ricevitori, goderanno la ritenzione, alla quale avrebbero avuto dritto i Ricevitori, che ne saranno privati.

Art. XLVII. Mediante gli Emolumenti quì sopra accordati ai Preposti dell' Amministrazione, non sarà loro bonificato nel conto veruna spesa per pigione di Casa, Burò, e Magazzini, stipendio di Commessi, Carta, lume, o qualunque altra cosa; niuna spesa di Processure, per la rifazione delle quali i Preposti non potranno ricorrere, che contro i debitori, salvo il caso quì sotto preveduto nell' Art. 48.

Art. XLVIII. Nel caso di mutazione d' impiego, destituzione o morte de' Preposti, i quali avranno principiate delle processure, sarà tenuto conto ad essi, o ai loro Eredi del montante delle spese di processure, che saranno state avvanzate su degli articoli di diritti valevoli alla riscossione, e il rimborso ne sarà fatto dal Successore nell' impiego sul piè della liquidazione all' amichevole, che sarà fatta sopra lo stato duplicato delle dette processure, e se vi sarà contestazione, secondo la tassa, che ne sarà fatta.

Art. XLIX. Le spese di processure pagate dagli Impiegati per Articoli caduti in non valore per ragione d' insolvibilità riconosciuta delle parti condannate, saranno a loro rimborsate secondo lo Stato, che ne presenteranno in prova dei loro conti. Lo Stato sarà tassato, senza spese, dal Tribunale Civile del Dipartimento, e appoggiato alle scritture giustificative.

Art. L. Niun Impiegato potrà assentarsi senza un congedo in iscritto degli Amministratori; il qual congedo non sarà mai accordato che con la condizione espressa, che l' Impiegato, a cui sarà dato, perderà dopo quindici giorni di assenza, il suo Salario, a proporzione del tempo, in cui non avrà fatto il suo servizio.

Art. LI. l' Amministrazione sarà obbligata di bollare i suoi pieghi con un bollo particolare, e le spese pel trasporto di Carta, porto di lettere, e di pieghi non saranno passate in con-

Digitized by Google

to agl'impiegati, che mediante la nota, che ne terranno giorno per giorno, e in quanto giustificheranno che sono per oggetti relativi al servizio dell'Amministrazione.

Art. LII. I Contratti per gli approvigionamenti di Carte destinate ad essere bollate, saranno fatti a Cottimo in seguito di Affissi, e Notificazioni, ed in presenza del Ministro delle Finanze. Saranno depositate nel Segretariato generale del Ministro le mostre delle carte, che l'Aggiudicatario si sarà obbligato di somministrare, e una copia duplicata del contratto. Il prezzo delle carte sarà passato in conto, sopra le quietanze dei Provveditori in conformità dei Contratti, e delle dichiarazioni di Ricezione del Guarda-magazzino generale, come è stato detto nell'articolo 43. quì avanti,

Art. LIII. I Contratti per forniture di Carte, Registri, Libri mastri, Tavole Alfabetiche, Stati, Conti, e altre Stampe necessarie per il servizio saranno fatti nella medesima maniera, e il prezzo sarà messo in conto a misura che saranno consegnate dai Provveditori, in conformità dei contratti.

E per conoscere in ogni tempo il consumo, e quel che rimarrà ancora in natura dei sopradetti oggetti, i Direttori terranno un Registro di ricevimento per tutto quello, che sarà stato a loro somministrato, e di dispensa giorno per giorno nella distribuzione, che ne sarà fatta per renderne conto; in prova del qual conto esibiranno le ricevute delle spedizioni che ne avranno fatte.

TITOLO X.

Disposizioni particolari.

Art. LIV. L'Amministrazione attuale dei Dominj Nazionali resta soppressa. Ella continuerà però le sue funzioni sinattantochè sia emanata una Legge, la quale regoli il modo di Amministrazione di quei dominj, e finchè l'Amministrazione della Registratura ne abbia preso il possesso.

Digitized by Google

Emolumenti degli Impiegati dell' Amministrazione della Registratura, e del Dominio Nazionale.

Numero degli Impiegati	Grado degli Impiegati	Proporzione degli Emolumenti fissi individuali, e della ritenzione accordata fatta ad ogni Ricevitore, con un prodotto presunto da sc. 600. 000.	Somma degli Emolumenti fissi individuali e della Rimessa fatta ad ogni impiegato	Totale per ciascun grado
3 —	Amministratori		scudi 1200	scudi 3600
3 —	Direttori di Corrispondenza		600	1880
4 —	Primi Commessi		400	1600
1 —	Verificatore dei Conti		400	400
10 —	Spedizionierj		200	2000
8 —	Direttori di Dipartimento		900 e 100 scudi di più per quello di Roma	7300
8 —	Ispettori	baj. 6. 2. $\frac{5}{12}$	500	4000
8 —	Verificatori		400	3200
54 —	Ricevitori		222. 22. 1.	12000
1 —	Ricevitore del bollo straordinario		300	300
1 —	Guarda Magazzino generale del bollo		300	300
2 —	Bollatorj		100	200
2 —	Voltafogli		100	200
Spese dei Burò dell' Amministrazione.				2000
Totali		baj. 6. 2. $\frac{5}{12}$		38 900

Roma 9. Fiorile anno 7. dell' Era Repubblicana

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana. Belair

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta dei 9. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

Digitized by Google

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno sopradetto.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*.

Pel Consolato il Seg. = *G. Bernard*

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia. *Bassi*

Num. 214

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E *

Sopra il Diritto di Bollo.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che nella scelta delle Contribuzioni, quella ch' è la più divisa, e la di cui percezione è la più insensibile e la meno gravosa, dev' esser sempre preferita, Decreta.

In virtù dell' Art. 369. della Costituzione Decreta

T I T O L O P R I M O

Dello stabilimento, e della fissazione dei Diritti.

Art. I. A contare dal giorno della pubblicazione della presente Legge sarà stabilito nell' estenzione della Repubblica Romana un diritto di Bollo su tutte le Carte destinate agli Atti Civili, e Giudiciarj, ed alle Scritture, che possono essere prodotte e far fede in Giudizio. Non vi sono altre eccezioni, che le nominatamente espresse nella presente.

Art. II. La Contribuzione del Bollo è di due sorti.

La prima è il diritto del Bollo imposto, e regolato in ragione della dimensione della Carta, di cui si fa uso.

La seconda è il diritto del Bollo creato per gli effetti, ossiano Carte negoziabili, e di Commercio, e graduato in ragione delle Somme da esprimervisi, senz' aver riguardo alla dimensione della Carta.

Art. III. Le Carte destinate al Bollo saranno distribuite dalli Preposti alla Registratura.

Saranno le dette Carte fabbricate nelle dimensioni determinate a seconda dello Specchio seguente.

Digitized by Google

Denominazioni	Dimensioni (in parti dimetro) del foglio spiegato (supposto tagliato)					
	Antica Misura	Nuova Misura	Antica Misura	Nuova Misura	Antica Misura	Nuova Misura
	Altezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Superficie	Superficie
Gran Registro	18830	4204	26633	5946	50149	2500
Gran Carta	15838	3536	22396	5000	35470	1768
Mezza Carta (metà del Gran Registro)	13316	2973	18830	4204	25074	1250
Piccola Carta (metà della Gran Carta)	11198	2500	15838	3536	17735	884
Mezzo Foglio (metà della piccola Carta)	11198	2500	7919	1768	8867	441
Carta Commerciabile (metà del mezzo Foglio della piccola Carta tagliata in lungo)	3959	884	11198	2500	4434	221

Esse avranno una filagrana particolare impressa nella stessa pasta alla fabbrica.

Art. IV. Vi saranno dei Bolli particolari per le diverse sorte di Carte.

I Bolli per il diritto stabilito sulla dimensione, saranno incisi per essere apposti *in nero*.

Quelli per il diritto graduato in ragione delle Somme, saranno incisi per essere improntati *a secco*. Ciascun Bollo porterà distintamente il suo prezzo, ed avrà per legenda le parole = *Repubblica Romana*. =

Art. V. L' impronta da apporsi alle Carte, che fornirà la Repubblica, sarà adattata in alto della parte sinistra del foglio (non spiegato), del mezzo foglio, e della Carta per le Cambiali ec.

Art. VI. I Cittadini, che vorranno servirsi di Carte diverse da quelle della Repubblica, o di Cartapecora, saranno ammessi a farle bollare prima di farne uso.

S' impiegheranno a tal' ogetto i Bolli relativi, ma l' impronta sarà posta in alto della parte destra del foglio.

Se le Carte, o la Cartapecora si trovino essere di dimensioni diverse da quelle delle Carte della Repubblica, il Bollo,

quanto al diritto stabilito in ragione della dimensione, sarà pagato al prezzo della forma immediatamente maggiore.

Art. VII. Il prezzo delle Carte bollate fornite dalla Repubblica, ed i diritti del Bollo delle Carte che li Cittadini faranno bollare, sono fissati come appresso, cioè,

1. Diritto del Bollo in ragione della dimensione della Carta.

	sc.	baj.
Il foglio del Gran Registro, ...	00	30
Quello della Gran Carta, ...	00	20
Quello della mezza Carta, ...	00	15
Quello della piccola Carta, ...	00	10
Ed il mezzo foglio di questa piccola Carta, . . .	00	5

Non vi sarà alcun diritto di Bollo superiore a 30. bajocchi, nè inferiore a 5 bajocchi, qualunque sia la dimensione della Carta, o maggiore del Gran Registro, o minore del mezzo foglio della piccola Carta.

2. Diritto del Bollo graduato in ragione delle somme.

Questo diritto è regolato in ragione delle somme, e non può montare al di sopra di 3. sc., nè essere inferiore di 5. baj., qualunque sia il valore degli effetti o sia carte.

Art. VIII. Vi saranno cinque Bolli per il diritto stabilito in ragione della dimensione della Carta.

Il numero de' Bolli per Carte Commerciabili, ed altre comprese nell' Articolo XII. seguente, sarà di dieci, cioè

	sc.	baj.
Il primo di cinque bajocchi, ...	00	5
Il secondo di dieci, ...	00	10
Il terzo di quindici, ...	00	15
Il quarto di venti, ...	00	20
Il quinto di quaranta, ...	00	40
Il sesto di sessanta, ...	00	60
Il settimo di ottanta, ...	00	80
L' ottavo di uno scudo, ...	01	00
Il nono di due scudi, ...	02	00
Il decimo di tre scudi, ...	03	00

Art. IX. Le Carte per valute di 50. scudi e di minor valore saranno bollate coll' impronta di . . .	sc. 00	baj. 05
Quelle per valute di 50. fino ai 100. scudi, con quella di	00	10

Digitized by Google

Quelle per valute di 100. fino ai 200. scudi, con quella di . . . . . 00 15.

Quelle per valute di 200. fino ai 300. scudi, coll'impronta di 00 20

Quelle per valute di 300. fino ai 500. con quella di 00 40

Quelle per valuta di 500. fino ai 1000. con quella di 00 60

Quelle per valute di 1000. fino ai 1500. con quella di 00 80

Quelle per valute di 1500. fino ai 2500. con quella di 01 00

Quelle per valute di 2500. fino ai 3000. inclusivamente con quella di 02 00

Quelle per valute di 3000. e al di sopra indefinitamente con quella di 03 00

Indipendentemente dai Bolli, sarà apposta all' estremità della parte della Carta opposta al Bollo, un' impronta in nero, che indicherà la somma per la quale la Carta di Commercio può esser posta in giro.

TITOLO II.

Dell' applicazione del Diritto.

Art. X. Sono soggettate al diritto del Bollo stabilito in ragione della dimensione, tutte le Carte da adoprarsi per gli Atti e Scritture siano pubbliche, o private, cioè,

1. Gli Atti, dei Notari, e gli Estratti, copie e spedizioni, che ne vengono rilasciate;

Quelli dei Cursori, e le copie, e spedizioni, ch' essi ne rilasciano;

Gli Atti e li Processi Verbali dei Custodi, e di tutti gli altri Impiegati, o Agenti, che hanno facoltà di formare detti Processi Verbali, e le copie che ne sono rilasciate;

Gli Atti, Decreti, e Sentenze della Pretura, dei Burò di Conciliazione, della Polizia ordinaria, dei Tribunali, e degli Arbitri, e gli estratti, copie e spedizioni, che ne sono rilascinte;

Gli Atti particolari dei Pretori, e dei loro Scribi, quelli degli altri Giudici, e dei Prefetti Consolari, e quelli ricevuti

Digitized by Google

negli Officj, o dagli Scribi non meno che gli estratti, copie e spedizioni, che se ne silasciano;

Gli Atti degli Avvocati o Difensori presso i Tribunali; e le copie o spedizioni, che ne sono fatte, o indicate;

Le Consultazioni, memorie, osservazioni e Ristretti segnati da Legali e Difensori;

Gli Atti delle Autorità Costituite Amministrative, che sono soggetti alla Registratura, o che si rilasciano ai Cittadini, e tutte le spedizioni ed estratti degli Atti, Decreti e deliberazioni delle Autorità suddette, che sono rilasciati ai Cittadini;

Le petizioni e memorie, anche in forma di lettera, presentate al Consolato, ai Ministri, a tutte le Autorità Costituite, ai Gran Questori, ai Commissarj della Contabilità Nazionale, ai Direttori della Liquidazione generale; ed alle Amministrazioni, o Stabilimenti pubblici;

Gli Atti fra particolari sotto privata Segnatura, e il duplicato dei conti dell' esazione, o Amministrazione particolare;

E generalmente tutti gli Atti, e Scritture, estratti, copie, e spedizioni, siano pubbliche, o private, che devono o che possono formare un titolo, o esser prodotte per obbligazione, discarico, giustificazione, dimanda, o difesa.

2. Li Registri dell' Autorità Giudiziaria, ove si scrivono gli Atti soggetti alla Registratura sulle minute, ed i repertorj degli Scribi;

Quelli delle Amministrazioni Centrali e Municipali tenuti per oggetti ad esse particolari, e che non hanno alcun rapporto coll' Amministrazione generale, e li Repertorj dei loro Segretarj;

Quelli dei Notari, Cursori ed altri Officiali pubblici e ministeriali, ed i loro Repertorj;

Quelli dei Ricevitori dei diritti, e delle Rendite delle Communi, e degli Stabilimenti pubblici;

Quelli degli Affittuarj delle Poste.

Quelli delle Compagnie, e Società di Azionarj;

Quelli de' stabilimenti particolari d' educazione;

Quelli degli Agenti d' affari Direttori, Rettori, Sindici di creditori, ed Imprenditori di travagli, e forniture;

Quelli dei Banchieri, Negozianti, Armatori, Mercanti, Fabricatori, Commissionarj, Agenti di cambio, Sensali, Lavoranti, e Artigiani;

Digitized by Google

Quelli degli Albergatori, e Locandieri, allorchè devono scrivere i nomi delle Person,ech' essi alloggiano, ed in generale tutti i Libri, Registri, e Copia-lettere, che hanno di lor natura ad esser prodotti in giudizio e sono nel caso di farvi fede, non meno che gli estratti, copie e spedizioni, che sono rilasciate dei detti Libri,e Registri;

Le persone, Corpi e Communità, i Registri delle quali sono soggetti al Bollo per la presente Legge, saranno tenuti nelli tre mesi, che ne seguiranno la pubblicazione, di far bollare straordinariamente, o marcare d' un *visa* tutti i fogli, che all'epoca di questa pubblicazione, non avranno servito.

Art. XI. Qualunque Atto fatto in Paese straniero, sarà sottoposto al Bollo prima che se ne possa far uso nella Repubblica Romana sia in un' atto pubblico, sia in una qualunque dichiarazione, sia innanzi un' Autorità Giudiziaria, o Amministrativa.

Art. XII. Sono sottoposti al diritto del Bollo in ragione delle somme e valori, i Biglietti a ordine, o pagabili all' Esibitore, le Tratte, i Mandati, ed altre qualsivogliano Carte Commerciabili, comprese le Lettere di Cambio tratte per la seconda, terza e dupplicato, e tutte queste Carte anche quando siano fatte nella Repubblica Romana, e pagabili nell' estero.

Art. XIII. Le medesime Carte Commerciabili venende dall' estero, prima che possano essere negoziate, accettate o pagate nella Repubblica Romana saranno sottoposte al Bollo straordinario, o al *visa* per Bollo, e questo diritto sarà pagato a seconda della quota fissata dall' Articolo 8. della presente.

La formalità del *visa* per Bollo non potrà essere eseguita che dai Ricevitori della Registratura,che saranno stabiliti presso i Tribunali di Censura, e la medesima sarà ristretta ai soli Atti, Documenti, e Scritture nominatamente espresse negli Articoli 11., e 13. della presente Legge.

Tutti gli altri Atti, Documenti e Scritture sogette alla formalità del Bollo dovranno essere bollate straordinariamente, allorchè non si sarà fatto uso della Carta della Repubblica.

TITOLO III.

Degli Atti e Registri non soggetti alla formalità del Bollo.

Art. XIV. Sono eccettuati dal diritto, e dalla formalità del Bollo.

Digitized by Google

1. Gli Atti dei Consigli Legislativi, e quelli del Consolato;

Le minute di tutti gli atti, Decreti Decisioni, e deliberazioni dell' Amministrazione pubblica in generale, e di tutti gli Stabilimenti pubblici, in tutti li casi, ne' quali alcuno di questi atti non è soggetto alla registratura sulla minuta, e gli estratti, copie, e spedizioni, che si spediscono, o che si rilasciano da un Amministrazione, o da un pubblico Funzionario ad un' altra Amministrazione pubblica, o ad un Funzionario pubblico, allorchè vi è fatta menzione di tale destinazione;

Le iscrizioni sul gran Libro del debito Nazionale, e gli effetti pubblici;

Tutti li conti resi dai pubblici Contabili;

I duplicati, diversi da quello del Contabile, di ciascun conto di esenzione o amministrazione particolare, e privata;

Le quietanze dei trattamenti ed emolumenti dei Funzionarj ed Impiegati salariati dalla Repubblica;

Le quietanze o Ricevute rilasciate ai Collettori e Ricevitori dei denari pubblici, quelle che li Collettori di Contribuzioni dirette possono rilasciare ai Contribuenti, quelle delle Contribuzioni indirette che si spediscono su' fogli particolari, e che non superano la somma di due scudi;

Le quietanze dei soccorsi somministrati agl' Indigenti, e delle indennizzazioni per incendj, inondazioni, epizootie, ed altri casi fortuiti;

Tutte le altre quietanze, anche quelle fra particolari, per crediti in somme non eccedenti due scudi, allorchè non si tratta di un' acconto, o di una quietanza finale sù di una somma più forte.

Gl' Ingaggj, Arrollamenti, Congedi, Certificati, le così dette *Cartuccie*, Passaporti, Quietanze per prestito in forniture, Biglietti di tappa, di sussistenza e di alloggio, ed altri documenti, o Scritture risguardanti i militari, tanto per il servizio di terra che per quello di mare.

Le petizioni presentate ai Consigli Legislativi, quelle che hanno per oggetto delle dimande di congedi assoluti o limitati, e di soccorsi;

I Certificati d' Indigenza;

Le liste che vengono fornite per l' appello delle Cause;

Gli atti di Polizia generale, e di vendetta pubblica, e quelli

Digitized by Google

dei Prefetti Consolari non soggetti alla formalità della Registratura; e le copie dei Documenti di Processura Criminale che devono esser rilasciate gratis;

2. Li Registri di tutte le Amministrazioni pubbliche, e dei stabilimenti pubblici per ordine e amministrazione generale;

Quelli dei Tribunali, e dei Prefetti Consolari, nei quali non si trascrive alcuna minuta d' atti sogetti alla formalità della Registratura;

Quelli dei Ricevitori delle Contribuzioni pubbliche, e di altri publici Preposti.

TITOLO IV.

Delle obbligazioni rispettive dei Notari, Cursori, Scribi, Segretarj delle Amministrazioni, Arbitri, e Periti, delle diverse Autorità pubbliche, dei Preposti alla Registratura, e dei Cittadini, e delle pene pronunciate contro i Contraventori.

Art. XV. Li Notari, Cursori, Scribi, Segretarj delle Amministrazioni Centrali e Municipali, ed altri Officiali, e Funzionarj pubblici, gli Arbitri, e gli Avvocati, o Difensori presso i Tribunali, non potranno impiegare, per gli atti, ch' essi compileranno, e per le loro copie e spedizioni, altra Carta che quella che sarà fornita dalla Repubblica.

Art. XVI. La facoltà accordata dall' Articolo 6. della presente ai Cittadini che vorranno impiegare altra Carta, che quella fornita dalla Repubblica, facendola bollare prima di farne uso, è interdetta agl' individui nominati quì sopra.

Le Amministrazioni pubbliche solamente conserveranno una tal facoltà.

Li Notari, ed altri pubblici Officiali potranno, ciò non ostante, far bollare straordinariamente della Cartapecora, allorchè saranno essi in caso di farne uso.

Art. XVII. Li Notari, Scribi, Arbitri, e Segretarj delle Amministrazioni, non potranno impiegare, per le spedizioni ch' essi rilascieranno degli atti ritenuti in minuta, e di quelli consegnati o annessi, Carta bollata di una forma inferiore a quella chiamata *mezza Carta*, e il di cui prezzo è fissato a 15. bajocchi dall' Articolo 7. della presente. Questo prezzo sarà ancora quello del Bollo della Cartapecora, che si vorrà impiegare per spedizione, senz' aver riguardo alla dimensione, se essa è minore di quella di questa Carta.

Digitized by Google

Li Cursori, ed altri Officiali pubblici, e ministeriali non potranno impiegare Carta bollata di una dimensione inferiore a quella della *mezza Carta*, per le spedizioni dei Processi Verbali di vendite di mobili.

Art. XVIII. Le Carte impiegate per spedizioni non potranno contenere, compensando un foglio con l'altro;

Più di venticinque Righe per pagina della *mezza Carta*;

Più di trenta Righe per pagina della *Gran Carta*;

E più di trentacinque Righe per pagina del *Gran Registro*.

Art. XIX. L'impronta del Bollo non potrà esser coperta da scrittura, nè alterata.

Art. XX. La Carta, bollata che sarà stata per un' atto qualunque, non potrà più servire per un' altro atto, anche quando il primo non fosse stato finito.

Art. XXI. Non si potranno fare nè spedire due atti uno dopo l' altro sullo stesso foglio di Carta bollata, non ostante qualunque uso o regola in contrario.

Sono eccettuate le ratifiche degli atti fatti in assenza delle parti, le quietanze del prezzo delle vendite, e quelle del rimborso di contratti di costituzione o obbligazione, gl' Inventarj, Processi Verbali, ed altri Atti che non possono esser consumati in uno stesso giorno e nella stessa vacazione, i Processi Verbali di ricognizione, e le remozioni di sigilli che si potranno fare in seguito del Processo Verbale d' apposizione, e le significazioni dei Cursori, che possono ugualmente essere scritte in seguito delle Sentenze, ed altri documenti de' quali si dà copia.

Si potranno dare ancora molte quietanze su di uno stesso foglio di Carta bollata, per a conto di un solo ed isttesso credito, o di un sol termine di affitto o pigione.

Tutte le altre quietanze, che saranno date su di uno stesso foglio di Carta bollata non avranno un maggior vigore, che se fossero su di una Carta non bollata.

Art. XXII. Si proibisce ai Notari, Cursori, Scribi, Arbitri e Periti di agire; Ai Giudici di pronunziare alcun Giudizio; ed alle Amministrazioni pubbliche di prendere alcuna deliberazione su di un' Atto, Registro o Carta commerciabile non scritta su Carta bollata col Bollo prescritto, o non munita del *Visa* per Bollo.

Digitized by Google

Alcun Giudice, o Officiale pubblico non potrà numerare, e marcare un Registro soggetto al Bollo, se li fogli non sono bollati.

Art. XXIII. Si proibisce ugualmente a qualunque Ricevitore della Registratura.

1. Di registrare alcun' atto, che non sia su Carta bollata col Bollo prescritto, o che non sia munita *del Visa per Bollo*.

2. Di ammettere alla formalità della Registratura protesti di Cambiali, o altre Carte Commerciabili senza farsele presentare in buona forma.

Art. XXIV. Viene stabilita colla presente una multa, cioè

1. Di due scudi, per contravenzione fatta da' particolari alle disposizioni dell' Articolo 19.;

2. Di 3. scudi per contravenzione agli Articoli 18. e 19., fatta dagli Ufficiali, e Funzionarj pubblici;

3. Di quattro scudi per ciascun Atto o Scritto sotto privata Segnatura, fatto in Carta non bollata, o in contravenzione agli Articoli 20. e 21.

4. Di cinque scudi per contravenzione all' Articolo 17. per la parte degli Officiali, e Funzionarj pubblici ivi menzionati, ed all' Articolo 23., per la parte dei Proposti alla Registratura;

5. Di dieci scudi per ciascun Atto pubblico, o Spedizione, scritta su Carta non bollata, e per contravenzione agli Articoli 15, 16, 20, 21, e 22. fatta dagli Officiali, e Funzionarj pubblici;

6. E del ventesimo della Somma espressa in una Carta Commerciabile, se è scritta su di una Carta non bollata, o su di una Carta bollata con bollo inferiore a quello, che avrebbe dovuto essere adoprato secondo i termini della presente, e per contravenzione agli Articoli 20. e 21.

La multa sarà di 4. scudi negli stessi casi, per le Carte Commerciabili al di sotto di 50. scudi.

Li Contraventori, in tutti i casi enunciati, pagheranno inoltre i dritti del Bollo.

Art. XXV. Niuno potrà vendere, o distribuire della Carta bollata, che in virtù di una Commissione, sotto pena di una multa di dieci scudi per la prima volta, e di 30. scudi in caso di recidiva.

La Carta, che sarà trovata presso di quelli, che si arbitre-

ranno farne in questa guisa il Commercio, sarà confiscata a profitto della Repubblica.

Art. XXVI. La pena contro quelli, che abusassero dei Bolli per bollare e vendere fraudolentemente della Carta bollata, sarà la stessa che quella, che verrà determinata da una Legge particolare contro i Controfattori dei Bolli.

Art. XXVII. Il Bollo delle quietanze fornite alla Repubblica, o rilasciate in suo nome, è a carico dei particolari, che le danno, o che le ricevono.

Lo stesso si è per tutti gli altri fra la Repubblica, ed i Cittadini.

Art. XXVIII. Le Scritture private, che fossero state fatte su Carta non bollata, senza contravenzione alle Leggi del Bollo, sebbene non comprese nominatamente nell' eccezioni non potranno esser prodotte in Giudizio senza che siano state sottoposte al Bollo straordinario, o al *Visa per Bollo*, sotto pena di una multa di quattro scudi, oltre il diritto del Bollo.

Art. XXIX. Li Preposti alla Registratura sono autorizzati a trattenere gli Atti, Registri, o Carte in contravenzione alla Legge del Bollo, che loro saranno presentati, per unirli ai Processi Verbali, ch' essi ne formeranno, a meno che i contraventori non acconsentino di firmare li detti Processi Verbali, o a pagare al momento la multa incorsa e il diritto del Bollo.

Art. XXX. In caso di renuenza, per la parte de' contraventori, di soddisfare alle disposizioni dell' Articolo precedente, li Preposti alla Registratura faranno loro significare, nelli tre giorni, s'essi risiedono nell' estensione del Dipartimento, e nei 15. giorni, se dimorano fuori del Dipartimento, li Processi Verbali, ch' essi avranno formati, colla destinazione innanzi il Tribunale Civile del Dipartimento.

L'instruzione si farà in seguito su di semplici memorie rispettivamente comunicate.

Le Sentenze definitive, che interverranno, saranno senz'appellazione.

TITOLO V.

Disposizioni particolari.

Art. XXXI. Apparterrà alla diligenza dei Preposti alla Registratura di consegnare nelle Cancellarie dei Tribunali Civili e di Commercio, ed in quelle dei Tribunali di Censura, delle

Digitized by Google

impronte dei Bolli, che saranno stati incisi. Queste impronte saranno apposte sulla Carta alla filagrana, che sarà stata adottata.

Art. XXXII. Saranno quanto prima stabilite per mezzo di una Legge particolare le pene da infligersi ai controfattori dei Bolli e Carte, ed a quei, che facessero Commercio di Carta bollata senza esserne stati autorizati.

Roma 9. Fiorile Anno 7. dell' Era Repubblicana.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana = Belair

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 9. Fiorile Anno VII. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì ed anno sopradetto.

Il Presidente del Consolato = Calisti.

Pel Consolato il Segretario = G.Bernard.

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Num. 215.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E (*)

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

IN virtù dell' Articolo 369. della Costituzione: Decreta

Art. 1. I diritti di registratura, e di bollo, creati dalla Legge de' 9. Fiorile Anno 7., saranno pagati in moneta fina, o in moneta grossa, secondo le distinzioni, che saranno stabilite quì appresso.

Art. 2. I diritti fissati di registratura, tariffati ne' paragrafi 1. 2. 3., e 4. dell' Articolo 70. della suddetta Legge, potranno esser pagati in moneta grossa, ma quelli tariffati nei paragrafi 5. 6. 7. del suddetto Articolo saranno interamente pagati in moneta fina.

Art. 3. I diritti proporzionali di registratura fissati dall'Articolo 71. della medesima Legge, saranno pagati nelle medesime specie, e valori, che le somme stipolate negli Atti, Con-

(*) *Affissa, e pubblicata in Roma li 9. Pratile an. 7. Rep.*

Digitized by Google

venzioni, e sentenze esprimeranno. In mancanza delle parti contraenti, o degli Uffiziali pubblici di specificare i valori negli atti, si giudicherà, ch' essi siano stati stipolati in moneta fina, nella quale in conseguenza saranno pagati i diritti.

Art. 4. Le dichiarazioni, che faranno gli Eredi, i Donatarj, e i Legatarj de' beni mobili, e immobili, che loro saranno toccati in proprietà, o in usufrutto, porteranno con esso loro la stima del valore dei beni, sia in moneta fina, sia in moneta grossa, ed il diritto sarà esatto nell' una, o nell'altra di queste monete, secondo la natura de' valori dichiarati. In mancanza di questa distinzione, il diritto sarà esatto in moneta fina.

Art. 5. I diritti di bollo da pagarsi sulle carte di dimensione, di 5. 10. 15. bajocchi, potranno esser pagati in moneta grossa. Questa disposizione è applicabile alle carte di quella natura, che potrebbero esser presentate al *visa* in vece del bollo, nei casi, in cui questo *visa* è autorizzato.

Art. 6. Tutte le altre carte o di *dimensione*, o di *proporzione* per effetti di commercio, non potranno esser pagati, che in moneta fina, la formalità del *visa* in vece di bollo di queste carte nei casi, in cui è autorizzata, non potrà essere eseguita, che col far pagare i diritti nei medesimi valori.

Art. 7. Le multe pronunziate dalle Leggi della registratura, e del bollo per la trasgressione di queste medesime Leggi, saranno pagate in moneta fina.

Art. 8. Le multe di condanna pronunziate dai Tribunali, o dalle Amministrazioni, saranno pagate nei valori qui appresso enunciati; cioè

Le multe *fissate*, che saranno di uno scudo, e al disotto, in moneta grossa, e le multe fissate, che saranno al disopra di uno scudo, in moneta fina.

Le multe, che saranno in vigor delle Leggi fissate dai Giudici, saranno pagate nelle medesime specie, e valori, che le sentenze di condanna esprimeranno.

Art. 9. I ricevitori dell' Amministrazione della registratura verseranno nel tesoro pubblico la somma totale dei diritti esatti nelle medesime specie, e valori, che saranno stati pagati. Essi apporranno in conseguenza sopra i loro registri una ricevuta distinta dei diritti pagati in moneta fina, e di quelli pagati in moneta grossa.

Digitized by Google

Fatto in Roma li 23. Fiorile Anno 7. Repubblicano.
GARNIER

In nome &c. Il Consolato ordina, &c. il giorno, ed anno sopradetto. *Il Presidente del Consolato = Calisti*

Pel Consolato Il Segretario = G. Bernard

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi

LIBERTA' Num. 216. EGUAGLIANZA

L E G G E (*)

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

IN esecuzione delle leggi, che han creato l' Amministrazione del Bollo, della Registratura, e dei diritti, che vi sono annessi.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Decreta.

Sono nominati Amministratori, e Impiegati dell' Amministrazione del Registro, del Bollo, e dei diritti, che vi sono annessi.

Amministratori Bartolucci, Nicolai, De Romanis.
Direttori di Corrispondenza Mariotti, Venti, Recalcati Notaro.
Primi Commessi Folcari, Berardi, Capogrossi, Colapietro Avv.
Verificatore de' Conti Gazzani.
Ricevitore del Bollo straordinario Michelangelo Rossi.
Guarda Magazzino Palombi Tommaso.
Spedizionieri Prence, Contini, Bruner figlio del Tribuno, Fidanza figlio, Giordani Filippo, Pasqualoni figlio, Cinotti Carlo, Gerardini, Santucci, Neri.
Ricevitore degli atti Giudiziali Ferrini.
Ricevitore degli atti Civili Cortini.
Bollatori Petrini, Napoli.
Due volta fogli Arnò, Bonanni.
Direttore del Dipartimento del Tevere Gambini Agostino.
Ispettore del med. Dipartimento Vincenzo Degregorj.
Verificatore del med. Dipartimento Antonini.
Direttore del Trasimeno Giori Alessandro.
del Cimino Ciofi Av. de' Poveri.
del Musone Riccardi Antonio.
del Tronto Armaroli.

(*) *Affissa, e pubblicata in Roma li 9. Pratile an. 7. Rep.*

Digitized by Google

del Metauro Bonavia.
del Circeo Martinelli
del Clitunno Benoffi.

Roma 29. Fiorile Anno VII.

firmato GARNIER

Il Consolato ordina, ec. il di ed Anno suddetto.

(Seguono l' altre firme come sopra)

LIBERTA' Num. 217. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

Visto il Messaggio del Consolato sulla petizione del Cittadino Basilio Salvi, che dimanda la cessazione dell' Affitto della Polvere, e Salnitro, del quale egli gode in virtù di un Subaffitto stipolato co' Cittadini Acquaroni, e Vaccari: quale messaggio è in data degli 11. del corrente,

Considerando, che la fabbrica della polvere, e salnitro, essendo del massimo interesse per la Nazione, non conviene di affidarla a particolari.

Considerando, che le circostanze attuali non permettono, che la detta Fabbrica soffra il menomo interrompimento, e che è egualmente dell' interesse pubblico l'attivarla al possibile.

Considerando, che secondo il piano dimostrativo presentato dal Ministro della Guerra, risulterebbe un vantaggio alla Nazione dalla cessazione dell' affitto attuale, e dal rimpiazzo di un Amministrazione economica a conto del Governo.

In virtù dell' articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Art. 1. Cominciando dai 15. del corrente Pratile la fabbrica, e la vendita della polvere, e salnitro saranno eseguite dalla Repubblica, e per suo conto.

Art. 2. Niuno potrà fabbricare a suo conto polvere, o salnitro sotto pena di una ammenda del valore il doppio di quello della polvere, o salnitro in tal modo da esso fabbricato.

Art. 3. La Repubblica avrà la prelazione nella compra delle prime materie necessarie alla Fabbrica della polvere, e salnitro.

Art. 4. La fabbrica della polvere, e salnitro sarà affidata ad un' Amministrazione composta di cinque membri da nominar-

Digitized by Google

si dal Consolato, due dei quali saranno scelti fra le persone istruite nelle scienze fisiche, e soprattutto nella chimica.

Art. 5. La detta Amministrazione sarà sottoposta all' ispezione del Ministro delle Finanze.

Art. 6. I fondi necessarj per le spese della stessa Amministrazione si desumeranno dal ritratto della fabbrica, e vendita della polvere, e salnitro.

Art. 7. In conseguenza dell' articolo primo, è rescisso l'affitto della polvere, e salnitro, che gode presentemente la compagnia Acquaroni, e Vaccari, e per essa il Cittadino Basilio Salvi riguardo alle fabbriche di polvere, e salnitro di Roma, Tivoli, e sue dipendenze, e il Cittadino Gregorio Crescenzi riguardo alle fabriche di Fabriano, e sue dipendenze. Il detto affitto cesserà di avere effetto all' epoca fissata nell' art. primo.

Art. 8. In conseguenza dell' articolo precedente si riassumerà negli Archivj la minuta dell' affitto per verificare, se gli obblighi contratti dagli Affittuarj sono stati esattamente adempiti: si farà al tempo stesso un estratto di tutto ciò, che il Governo ha somministrato agli Affittuarj, per farne ai medesimi render conto.

Art. 9. La Nazione comprerà tutti i Capitali di costruzione, e di utensilj, come le materie di Nitro, zolfo, e carbone, che saranno giudicate di pertinenza dell' affittuario. A quest' effetto si deputeranno i Periti necessarj incaricati dell' interesse della Nazione, e si darà all' affittuario la facoltà di sceglierne a suo piacere un egual numero.

Art. 10. I suddetti Capitali saranno pagati in Beni Nazionali.

Art. 11. Per accrescere quanto è possibile la fabbrica del salnitro nella salina di Roma, l' impresa del trasporto delle immondezze delle strade, e l' affitto dello spurgo cesseranno nella persona del Cittadino Salvi, e passeranno nell' Amministrazione economica stabilita dalla presente Legge.

Art. 12. A conformità delle disposizioni enunciate nell' articolo precedente, non potrà avere effetto l' appalto Generale della polvere, e salnitro stipolato dall' antico Governo a favore del Cittadino Salvi per gli atti del Salvatori in data de' 18. Agosto 1795. (v. s.) e che dovrebbe cominciare nel 1800.

Art. 13. Il Consolato è autorizzato a stipolare il contratto

Digitized by Google

indicato nell' articolo 9., ed a cedere a quest' effetto la quantità necessaria de' Beni Nazionali.

E' autorizzato egualmente a formare tutti i regolamenti necessarj per l' esecuzione della presente Legge.

Roma 6. Pratile Anno 7.

Il General Comandante le truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana. *Garnier*

In nome ec. Il Consolato ordina ec. il dì ed anno soprad.

(Seguono le firme come sopra)

LIBERTA' Num. 218. EGUAGLIANZA

L E G G E

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Nella Seduta dei 26. Fiorile Anno 7. Repubblicano.

IL Senato adottando i motivi qui sotto espressi dal Tribunato, riconosce l' urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta dei 19. Fiorile Anno 7.

Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato col Messaggio degli 11. Fiorile Anno 7. di emanare colla forma di urgenza una Legge per accordare una pensione annua permanente alla Vedova, e Figlj del Cittadino Corsiglia Membro del Tribunato ucciso dagl' Insorgenti, mentre accorreva al Campo Francese sotto Civitavecchia per rendersi utile alla causa della Libertà:

Considerando, che i servigj prestati dai Cittadini alla Patria esigono la riconoscenza Nazionale:

Considerando, che il Tribuno Corsiglia, oltre ai servigj prestati, ha sacrificato la propria vita in tempo dell' assedio di Civitavecchia, e dell' insurrezione della Tolfa;

Considerando, che la sua morte quanto è stata vantaggiosa al trionfo della Libertà, e all' eccitamento del patriottismo, altrettanto ha contribuito alla desolazione, e alla miseria della sua Famiglia:

Considerando, che la medesima è perciò bisognosa di pronto soccorso per provvedere al proprio sostentamento:

Dichiara, che vi è luogo all' urgenza, e dichiarata l' urgenza, Risolve.

Art. 1. Saranno pagati alla Vedova Corsiglia, e ai tre suoi Figlj, loro vita naturale durante, Scudi cento annui per ciascuno, la rata parte de' quali sarà loro pagata anticipatamente in ogni mese.

Digitized by Google

Art. 2. Gli Ordini per i respettivi pagamenti di ciascuno si spediranno previa l' esibizione del Certificato della loro vita.

Art. 3. Finchè i Figli della medesima Famiglia resteranno sotto la tutela e cura della loro Madre, o di altro Tutore, e Curatore, gli Ordini dovranno trarsi a favore, e a nome di legittima persona.

Art. 4. Tanto i Maschi, quanto le Femmine usciti appena di minorità potranno ricevere, e disporre di pieno dritto delle loro pensioni, e la Madre continuerà a percepire la sua, ancorchè passasse ad altre Nozze.

Art. 5. Nessuno dei Figli, come neppure la Madre potrà percepire la pensione, quante volte trasportassero il loro domicilio fuori del Territorio della Repubblica.

Art. 6. E' posta a disposizione del Ministro dell' Interno sopra il prodotto della Contribuzione imposta colla Legge de' 13. Vendemmiale la Somma di Scudi quattro cento per erogarla nel pagamento prescritto all' Articolo 1.

Art. 7. La disposizione della presente Legge comincerà ad avere effetto il dì primo Pratile Anno 7., nella qual' epoca cesserà alla Famiglia Corsiglia qualunque gratificazione provvisoria, che le fosse stata accordata.

Angeloni Presid. = Taurelli, e Paolucci Segr.

Il Senato approva = Coboli Presid. Battisti Segr.

Vista, ed approvata in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana. Roma li 6. Pratile Anno 7. Repub.

Il Generale di Divisione Comandante in Capo l' Armata di Roma
GARNIER

In nome ec. Il Consolato ordina, ec. il dì, ed Anno sud.

(Seguono l' altre firme come sopra.)

LIBERTA' Num. 219. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che i mezzi più efficaci per mantenere l'ordine, e la tranquillità pubolica sono l' organizzazione di una Forza, che reprima i Malevoli, ed i Sediziosi,

Considerando, che i desiderj de' Cittadini della Comune di Roma chiamano l' organizzazione di una tal Forza in questa Comune, e che non aspettano, che la voce di una Legge per

concorrere ad una misura, la quale debba garantire i loro più cari interessi, la sicurezza delle persone, e delle proprietà,

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana

Decreta la Legge seguente

Art. 1. Tutti i Cittadini dell' età di 18. a 50. anni domiciliati in Roma da più di un anno, saranno iscritti nel Ruolo della Guardia Nazionale di questa Comune, e saranno tenuti a prestare il servizio.

Art. 2. Gl' Individui indicati nell' Articolo precedente si presenteranno dentro lo spazio delle 24. ore dopo la pubblicazione della presente Legge al Commissario di Polizia della loro Sezione per essere notati, e registrati; la detta Nota conterrà l' indicazione de' Nomi, Pronomi, Professione, e Casa di Residenza.

Art. 3. In ciascuna Sezione sarà formato un Battaglione di nove Compagnie, una delle quali sarà di Granatieri scelti fra i più belli Uomini della Sezione.

Ciascuna Compagnia sarà composta di cento Uomini, cioè di

Capitano	1.
Tenente	1.
Sotto Tenente	1.
Sergente Maggiore	1.
Foriere	1.
Sergenti	4.
Caporali	8.
Tamburri	2.
Fucilieri	81.
Totale	100

L' ordine di battaglia tra le otto Compagnie di Fucilieri sarà regolato dalla sorte, traendo dal numero primo sino al numero 8.

Art. 4. I quattro Battaglioni delle quattro Sezioni di ciascun Circondario formeranno due mezze Brigate.

I Battaglioni estrarranno a sorte l' ordine di Battaglia dal numero primo sino al numero 4.

I Battaglioni Num. 1. e 4. formeranno la prima mezza Brigata del Circondario, ed i Battaglioni numero 2., e 3. formeranno la seconda mezza Brigata.

Digitized by Google

Art. 5. Le due mezze Brigate del primo Circondario porteranno il nome di prima, e seconda mezza Brigata; quelle del secondo Circondario porteranno il nome di terza, e quarta mezza Brigata, e quelle del terzo Circondario porteranno il nome di quinta, e sesta mezza Brigata.

Art. 6. I Cittadini indicati nell' Articolo primo, si riuniranno in ciascuna Sezione nel giorno, e luoghi indicati dalla Municipalità, ed in presenza di uno de' suoi Membri per la divisione in Compagnie, e Plutoni di 100. Uomini, che sarà stata fatta dalla Municipalità secondo l' ordine delle Sezioni, e delle Strade a tenore della Lista data dal Commissario di Polizia in conformità dell' Articolo secondo.

Art. 7. A ciascuna Compagnia presiederà il più anziano, il quale avrà due Segretarj, e annunzierà, che ciascuno deve procedere per la via di Scrutinio alle seguenti elezioni, cioè

Un Capitano, un Tenente, un Sotto Tenente, un Sergente Maggiore, un Foriere, quattro Sergenti, e otto Caporali.

Art. 8. La scelta non potrà cadere, che sopra Individui nella medesima Compagnia.

Art. 9. Nelle elezioni da farsi, e scrutinio, se il primo, ed il secondo giro di scrutinio non danno la maggioranza de' Voti assoluta, si farà un terzo giro di Scrutinio, nel quale non si potranno dare i Voti che ai due individui, i quali avranno ottenuto più voti nel giro del secondo Scrutinio.

Art. 10. Gli Ufficiali di ciascun Battaglione si aduneranno in un luogo separato, e procederanno per la via di Scrutinio alla nomina di un Capo di Battaglione preso nel grado di Capitano, e di due Ajutanti Maggiori presi nel grado di Tenente.

Art. 11. Il rimpiazzo di questi Ufficiali nelle Compagnie avrà luogo nella seguente maniera. Il Tenente rimpiazzerà il Capitano, il Sotto Tenente diventerà Tenente, il Sergente Maggiore Sotto Tenente, il Sergente più antico Sergente Maggiore; il più antico Caporale, compresovi il Foriere, diverrà Sergente, ed i Fucilieri nomineranno tra loro il Caporale, o Foriere.

Art. 12. I Capitani di ciascuna mezza Brigata si aduneranno, e procederanno alla nomina del Capo di mezza Briga-

ta, che sarà preso fra i quattro Capi di Battaglione del Circondario.

Art. 13. Gli Ufficiali del Battaglione, in cui il posto di Capo Battaglione sarà vacante, procederanno al suo rimpiazzo nella maniera indicata all' Articolo 10.

Art. 14. Formate le sei mezze Brigate, i dodici Capi di Battaglione si aduneranno, e procederanno alla formazione di una lista di tre Capi di mezza Brigata, la quale sarà trasmessa al General Francese Comandante in Capo in Roma, il quale sceglierà fra i tre Candidati quello, che sarà Generale della detta Guardia Nazionale.

Art. 15. Il rimpiazzo del Capo di mezza Brigata eletto Generale avrà luogo in conformità dell' Art. 12.

Art. 16. I dodici Capi di Battaglione procederanno ancora alla nomina di tre Ajutanti Generali, uno per Circondario. Gli Ajutanti saranno presi fra i Capi di Battaglione, i quali saranno rimpiazzati a tenore dell' Articolo 10.

Art. 17. I tre Ajutanti Generali riceveranno direttamente gli ordini dal Generale della Guardia Nazionale, e li trasmetteranno ai capi di Brigata del loro Circondario.

Art. 18. Il rimpiazzo dei bassi Ufficiali, e degli Ufficiali si farà secondo gli Articoli precedenti fin dopo la formazione definitiva delle mezze Brigate. Dopo questa formazione il rimpiazzo si farà nel modo seguente.

Il Generale nominerà i Capi di Brigata fra i Capi di Battaglione: I Capi di Brigata nomineranno i Capi di Battaglione fra i Capitani della mezza Brigata. I Capi di Battaglione nomineranno i Capitani fra i Tenenti del Battaglione; I Capitani nomineranno i Tenenti fra i sotto Tenenti; I sotto Tenenti fra i Sergenti Maggiori, e Sergenti; il Sergente Maggiore fra i Sergenti; i Sergenti fra i Caporali, e il Foriere fra i Caporali; I Caporali saranno nominati dalla Compagnia.

Art. 19. Gli Ufficiali, e bassi Ufficiali della Guardia Nazionale saranno rinnovati in ogni anno in conformità degli Articoli 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16., e 17.

Quelli, che saranno stati Ufficiali, o bassi Ufficiali, potranno esser nuovamente eletti.

Art. 20. Niuno potrà essere promosso ad alcun grado, se non sa leggere, e scrivere.

Digitized by Google

Art. 21. Niun Cittadino scritto nel Ruolo della Guardia Nazionale potrà dispensarsi di montar la Guardia, quando sarà stato comandato, eccetto però il caso di una infermità, la quale dovrà essere verificata da due Ufficiali di Sanità nominati dal Generale della Guardia Nazionale in ciascun Circondario.

Art. 22. I Cittadini potranno essere rimpiazzati da un altro del medesimo Battaglione.

Art. 23. I Funzionarj pubblici sono esenti dal Servizio personale della Guardia, supplendo al rimpiazzo col pagamento di tre paoli tutte le volte, che saranno comandati al servizio.

Art. 24. Quello, che non si porterà al Posto, che gli sarà stato assegnato, sarà condannato per la prima volta a una ammenda, che non potrà esser minore di tre paoli, nè maggiore di cinque scudi. I fondi provenienti da queste ammende saranno distribuiti per ordine del Generale ai più bisognosi del Battaglione.

Art. 25. I Cittadini, che fanno parte degli Squadroni di Usseri, che attualmente si formano, non saranno compresi nella presente Organizzazione.

Art. 26. Ciascun Battaglione avrà una Bandiera a colori Nazionali con fascia sovraposta di tre colori Bleu, Bianco, e Rosso.

Ogni Bandiera porterà una iscrizione, che indicherà il numero del Battaglione, e della mezza Brigata, di cui il Battaglione fa parte.

Art. 27. Ogni Battaglione avrà un Consiglio di Disciplina, il quale sarà organizzato secondo un regolamento particolare fatto a quest'effetto dal Generale della Guardia Nazionale, ed approvato dal General Francese Comandante in Capo sul Territorio Romano.

Art. 28. La Guardia Nazionale di Roma sarà sotto gli ordini, ed alla disposizione del General Francese Comandante sul Territorio Romano per conservare la sicurezza, e la tranquillità pubblica.

Roma 6. Pratile anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante in Capo a Roma = Garnier

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 6. Pratile anno 7. Repubblicano.

Digitized by Google

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario = *G. Bernard*

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = *Bassi*.

LIBERTA' Num. 220. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che l' Armata Romana non ha un numero sufficiente di Ufficiali di grado, richiesto dalla Legge, per la formazione de' Consigli di Guerra, e di Revisione, il che impedisce l' attività della Giustizia Militare.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana Decreta quanto siegue.

Art. 1. Ai Consigli di Guerra potrà presiedere un Capo di Battaglione, o di Squadrone.

Art. 2. Ai Consigli di Revisione potrà presiedere un Capo di Brigata.

Art. 3. Vien derogato a tutte le disposizioni di Leggi contrarie alla presente.

Roma 7 Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante in Capo in Roma = GARNIER

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del dì 7. Pratile Anno VII. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario = *G. Bernard.*

Per Copia Conforme *Il Ministro della Giustizia e Polizia* = *Bassi*.

LIBERTA' Num. 221. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 10. Pratile Anno 7.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

AD oggetto di togliere l' affollamento alle Case de' Questori, e per facilitare a tutti i Cittadini il pagamento della Contribuzione sopra le Porte, i Portoni, e le Botteghe stabi-

Digitized by Google

lita colla Legge dei 4. Pratile, si fa sapere, che sono stati destinati alcuni Cittadini a farne la esigenza con girare per i tre Circondarj di Roma. Questi sono i Cittadini Caselli, Nelli, de Carolis incaricati con Autorizzazione in iscritto dei Questori. Perciò tutti quelli che non vorranno avere l' incomodo di portarsi dal loro respettivo Questore, potranno pagare nelle mani dei suddetti Cittadini, dai quali riceveranno la corrispondente ricevuta sottoscritta dal Questore. BREISLAK

LIBERTA' Num. 222. EGUAGLIANZA

Notificazione. Repub. Francese. Roma 10. *Fratile an.* 7. *della Repub. Francese una e indivisibile.*

Il Commissario Civile del Direttorio Esecutivo della Repub. Francese presso l'Armata di Napoli

COnsiderando, che importa di assicurar la sorte de' Creditori della Repubblica Francese per ragione de' dritti ipotecati sopra i beni stabili situati nell'estensione del Territorio Romano, che sono stati, o sono posseduti dalla Repubblica Francese a titolo di conquista, di confisca, di permuta, o altrimenti.

Che non è meno urgente di estinguere i crediti chirografarj degl'Individui, o stabilimenti, ne' dritti de' quali la Repubblica Francese è sostituita;

Considerando ancora, che se diverse circostanze hanno fino a questo giorno impedito di realizzare l' intenzione manifestata dal Governo Francese di soddisfare li Creditori, i titoli de' quali saranno riconosciuti legittimi, conviene di fissare in una maniera positiva il modo addattato ad ottenere l'esecuzione d'una operazione di questa natura, e di provare ai Creditori, che la Repubblica Francese non ha punto lesi i loro dritti con le alienazioni, che si sono fatte franche da ogni ipoteca, giacchè la massa de' Beni esistenti in sue mani forma un pegno più che equivalente al valore de' fondi già alienati; Decreta ciò che siegue

ART. I Qualunque ipoteca speciale, o privilegiata inerente per qualunque sia titolo a' Beni stabili venduti fino al presente come franchi, e liberi, si dichiara essere trasferita, e imposta generalmente sopra tutti i Beni stabili appartenenti alla Repubblica Francese nell' estensione del Territorio Romano.

Con questo mezzo i Compratori de' Beni antecedentemente alienati conserveranno la libera disposizione di detti Beni, e i Contratti, che sono stati loro passati, riceveranno la loro

esecuzione sotto la garanzia, e protezione della Rep. Francese.

ART. II. Si procederà, secondo il modo fissato qui appresso, alla liquidazione de' crediti da pagarsi dalla Repub. Francese, e il montante de' crediti liquidati sarà pagato in Beni stabili. Il Burò stabilito in Roma per decreto dell'Agente del Commissario Civile in data del 1. Piovoso An. 7. continuerà ad occuparsi del lavoro di detta liquidazione sotto l'ispezione dell' Agente del Commissario Civile.

ART. III. Quantunque dopo le Notificazioni precedentemente fatte li Creditori debbano aver già rimessi, o fatti rimettere i titoli, e documenti de' loro dritti, è lôro accordato un nuovo termine di un mese da cominciare alli 15. Pratile, passato il qual termine li detti Creditori non saranno più ammessi ad esibire i loro titoli, e saranno riguardati come se avessero volontariamente rinunziato alle loro pretensioni.

ART. IV. Ad ogni Creditore liquidato sarà contro sua ricevuta di saldo della somma da lui pretesa consegnato un *Bono* ammissibile in pagamento di Beni Nazionali.

ART. V. Li detti *Boni* saranno ammissibili in totalità per il prezzo delle Case, e per li tre quarti solamente in pagamento del prezzo de' Beni Rurali; l'altro quarto sarà pagato in moneta fina. Questi Boni saranno annullati a misura che saranno dati in pagamento de' Beni.

ART. VI. Subito che mediante la liquidazione si sarà rilasciato ai Creditori una certa quantità di Boni, saranno per il loro impiego posti successivamente in vendita dei Beni Stabili, li quali saranno franchi, e liberi da ogni ipoteca come quelli anteriormente venduti. Si publicheranno delle Note indicative della quantità, natura, e situazione de' detti Beni.

ART. VII. Nel caso, che un Esibitore di Boni non avesse impiegato in pagamento d'un Fondo da lui comprato se non una parte della somma portata nel detto Bono, gli sarà consegnato un *Resto* per il di più della somma non impiegata, nel quale si farà menzione del primo impiego, richiamerà la data del *Bono*, e sarà parimenti ammissibile in pagamento di un altro Fondo.

ART. VIII. Quelli *Boni*, che non saranno stati impiegati nel termine di 4. mesi dalla loro data, non avranno più valore.

ART. IX. Le Vendite si faranno in pubblico incanto in se-

Digitized by Google

guito di publici avvisi affissi dieci giorni avanti. Non sarà ricevuta offerta minore del montante della stima. Le spese delle Vendite sono a carico de' Compratori, e restano fissate al 2. per cento del Capitale della Vendita.

ART. X. Tutte le Vendite, che saranno eseguite nel modo indicato qui sopra, non avranno bisogno per esser convalidate della ratifica del Commissario Civile. Li Compratori saranno messi in possesso, e godimento de' Beni loro venduti subito che ne avranno pagato il prezzo.

ART. XI. Sarà provveduto con un Decreto a parte quanto alle somme riclamate dagli antichi domestici, Salariati conosciuti sotto la denominazione di Famigliari, o altri Individui indicati nel Decreto fatto il 1. Termidor an. 6. dalla Commissione del Direttorio Esecutivo in Roma.

Sottoscritto FELICE BODARD

Per Copia conf. Il Commissario Civile FELICE BODARD

Per Copia Conf. l'Agente del Commissario Civile CARRE

LIBERTA' N.° 223. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 11. Pratile Anno VII. Repubblicano.

IL Consolato inteso il rapporto del Ministro delle Finanze sulla questione insorta circa l'intelligenza dell'Art. 24. della Legge dei 4. Pratile:

Considerando, che i Boni prescritti dalla Legge del dì 18. Fiorile per pagamento degl' Impiegati, e Funzionarj pubblici rappresentano moneta reale fina corrispondente al real valore intrinseco de' Beni Nazionali: ordina come siegue.

I Boni, che verranno pagati per metà della Contribuzione ordinata dalla Legge del dì 4. Pratile corrente sopra i Beni fidecommissarj divenuti liberi saranno valutati come moneta fina reale in conformità della Legge del dì 18. Fiorile, e ricevuti in Cambio corrente contro Moneta erosa ordinata in pagamento di detta Contribuzione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Ministro delle Finanze* Breislak

LIBERTA' Num. 224. EGUAGLIANZA

LEGGE. Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che lo stato, in cui si ritrova l' Ospedale di S. Spirito della Comune di Roma, esige i più pronti, ed efficaci soccorsi,

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Art. 1. Gl' interessi de' Capitali prestati dal Banco di S. Spirito a dei particolari Cittadini, scaduti, o da scadere, fino al dì 11. del prossimo Nevoso saranno riscossi, e percepiti dagli Amministratori dell' Ospedale di S. Spirito della Comune di Roma, e versati nella Cassa dell' istesso Ospedale per esser impiegati ne' suoi bisogni.

Art. 2. Il Consolato è incaricato di proporre delle misure, onde portare le rendite di detto Ospedale a livello delle sue spese, e liquidare, e saldare i suoi debiti.

Fatto in Roma li 11. Pratile Anno 7. Rep. GARNIER

In nome ec. Il Consolato ordina ec. il dì, ed Anno sud.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato Il Segretario G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi.*

LIBERTA' Num. 225. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 11. Pratile anno 7. Repub.

Il Commissario Civile del Direttorio Esecutivo presso l'Armata di Napoli.

DEsiderando di provvedere definitivamente sulle pretensioni, e domande de' domestici, salariati conosciuti sotto la denominazione di Famigliari, e di qualunque pensionario abbia de' dritti da far valere sopra i Beni acquistati alla Repubblica;

Considerando, che i soccorsi, gratificazioni, e pensioni essendo state accordate da pagarsi parte in assegnati, parte in assegnamenti sopra i LL. di MM., questo modo di pagamento non si può effettuare al presente; Decreta come siegue.

ART. I. I dritti degl' Individui indicati nel Decreto del 1. Thermidor an. 6. saranno liquidati in conformità delle disposizioni prescritte dal detto Decreto.

Questa operazione sarà fatta dal Burò di liquidazione stabilito in Roma sotto l' ispezione dell' Agente del Commissario Civile.

Digitized by Google

ART. II. Gl' Individui, che abbiano dritto ad una gratificazione, o indennità, saranno pagati in moneta di Rame per la somma, che sarà loro accordata, se questa somma non eccederà li 30. Scudi.

Le prime rendite provenienti da' prodotti, o affitti dei Beni rurali, e da pigioni di Case, sono destinate al sudetto pagamento.

ART. III. Gl' Individui, che abbiano dritto a una gratificazione, la di cui somma sorpassi li 30. scudi, e quelli, ai quali si sarebbe dovuto accordare una pensione o rendita vitalizia, saranno pagati in Beni Stabili.

A tal effetto sarà rilasciato agl' Individui non pensionati un *Bono* per la somma, per la quale saranno stati liquidati.

Sarà parimenti rilasciato agl' Individui, che abbiano dritto a una pensione un *Bono*, la di cui somma sarà composta, 1. del Capitale della rendita o pensione calcolata sulla Scala di proporzione, che è fissata, ed in uso nella Repubblica Romana; 2. del totale degli arretrati della detta pensione scaduti dall'ultima epoca del pagamento fino al giorno della liquidazione.

ART. IV. Li detti Boni saranno ammissibili in pagamento della totalità del prezzo de' Beni Nazionali di qualunque natura.

Saranno pure ricevuti per il loro valor nominale in pagamento del quarto, che in conformità dell' art. 5. del Decreto in data di jeri deve esser pagato a contante in moneta fina. Per facilitarne l' impiego i proprietarj potranno unirsi ad effetto di comprare le porzioni di Beni, che saranno poste in vendita, o cedere, e trasferire i detti Boni agli aggiudicatarj de' Beni rurali menzionati nel precitato articolo.

ART. V. Questi Boni resteranno annullati a misura, che saranno dati in pagamento de' Beni.

Sottoscritto FELICE BODARD

Per Copia Conf. il Commissario Civile FELICE BODARD

Per Copia Conf. l'Agente del Commissario Civile CARRE.

LIBERTA' Num. 226. EGUAGLIANZA

Ministero delle Finanze. Estratto dai Registri delle Deliberazioni del Direttorio Esecutivo de' 7. Frimajo an. 7. della Rep. Franc. (*)

IL Direttorio Esecutivo dopo aver sentito il Rapporto del Ministro delle Finanze sulle vendite de' Beni Nazionali approvata in Italia, e visto il di lui Decreto de' 5. di questo mese

(*) *Affissa, e pubblicata in Roma li 12. Fratile anno 7. Repub.*

Digitized by Google

che porta lo stabilimento d'un Commissario Civile presso le armate, che sono fuori del Territorio della Repubblica Decreta.

Art. 1. Le vendite de' Beni Nazionali approvate in Italia dagli Agenti della Repubblica sono confermate, e ratificate, perchè ottengano il loro pieno, e intiero effetto.

Art. 2. Li commissarj Civili presso le armate fuori del Territorio della Repubblica potranno far procedere all' alienazione de' Beni acquistati alla Repubblica ne' paesi nemici, e conquistati, o alleati, ne fisseranno il modo, e potranno delegare a qualunque Incaricato essi troveranno a proposito la facoltà di passare gli atti della vendita, li ratificheranno; e allora i contratti ne saranno eseguiti secondo la lor forma, e tenore.

Art. 3. Li Commissarj Civili faranno formare lo stato di tutte queste vendite già effettuate, e di quelle, ch' essi siano per approvare in avvenire, e lo trasmetteranno al Ministro delle Finanze.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Per Sped. Conf. Il Presid. del D.E. *I.M. REVELLIERE LEPAUX*
Per il Direttorio Esecutivo il Segret. Generale *LAGARDE.*
Per Copia Conf. Il Ministro delle Finanze *DFRAMEL.*
Per Copia Conf. il Commissario Civile *BODARD.*
Per Copia Conf. l'Agente del Commiss. Civile *CARRE'.*

LIBERTA' Num. 227. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Roma li 12. *Pratile an.* 7. *de la Repub. Franc.*

Il Commissario Civile del Direttorio Esecutivo presso l'Armata di Napoli

INformato, che molti Compratori de' Beni Nazionali venduti dalla Repubblica Francese non hanno ancora pagato il prezzo de' loro acquisti;

Considerando, che se la Repubblica si è impegnata a mantenere nelle loro proprietà i Cittadini, ai quali Ella ha venduto, ciò non può essere, che in quanto essi soddisfacciano al loro impegno verso di lei;

Desiderando dall' altra parte di togliere tutte le difficoltà, che hanno potuto cagionare ai Compratori il ritardo del pagamento Decreta ciò che siegue

ART. I. Tutti li Compratori de' Beni Nazionali venduti

Digitized by Google

dalla Repubblica Francese sono obbligati di pagare il montante de' loro acquisti secondo che viene specificato nelli loro contratti ratificati dalli Commissarj del Direttorio Esecutivo, o dal Commissario Civile. Li Cittadini, che non avranno soddisfatto nello spazio di tre mesi da principiare ai 20. di questo mese, sarà giudicato, che abbiano rinunziato ai benefizj de' loro contratti di acquisto, e li Beni a essi venduti saranno rivenduti all' incanto a fuoco, e fiamma a loro rischio, pericolo, e fortuna.

ART. II. Per facilitare ai Compratori i mezzi di pagar la rata del prezzo de' loro acquisti non pagabile in moneta, eglino sono autorizzati a dare in pagamento in luogo, e vece degli Ordini stipolati ne' loro Contratti degli Ordini del servizio corrente rivestiti delle forme legali, oppure dei *Boni* di liquidazione rilasciati in virtù dei decreti del 10. e 11. di questo Mese.

ART. III. Il Ricevitor Cassiere incaricato dal Decreto del Direttorio esecutivo di riscuoter il valore di tutti gli acquisti fatti dalla Repubblica Francese, riceverà quello, che gli sarà pagato in esecuzione de' due articoli precedenti, e ne farà ricevuta.

Per prevenire ogni abuso, o duplicazione, egli fornirà subito al Pagatore Generale dell' Armata copia degli ordini del servizio corrente quali egli avesse ricevuto in seguito dell'art. 2. del presente decreto.

ART. IV. Copia del presente Decreto sarà inviata al Ricevitor Cassiere, e al Pagator Generale dell'Armata.

ART. V. Il presente Decreto sarà stampato, e publicato nella Repubblica Romana dall'agente del Commissario Civile, che resta incaricato di sorvegliarne l' esecuzione.

Felice Bodard.

Per Copia Conf. il Commissario Civile *Felice Bodard.*

Per Copia Conf. l'Agente del Commiss. Civile *Carrè.*

LIBERTA' Num. 228 EGUAGLIANZA

Li 12. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Messaggio dell' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana al Consolato Romano.

CIttadini Consoli ho l' onore di annunziarvi officialmente, che la Flotta Francese equipaggiata a Brest, e comandata dall' Ammiraglio Brueyx ha passato lo stretto di Gibilterra, ha attraversato il Mediterraneo, ed è felicemente arrivata a Tolo-

Digitized by Google

ne con quindici mila Uomini da Sbarco. Il Vessillo tricolore e il quale sventola sù i Mari, che bagnano l'Italia rende ognora più sicura la Libertà delle sue nuove Repubbliche.

Salute, e Fratellanza BERTOLIO

Per Copia Conforme *Il Segretario del Consolato G. Bernard.*

LIBERTA' Num. 229. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. 12. Pratile Anno 7. dell' Era Repubblicana.

Notificazione. Il Ministro della Giustizia, e Polizia.

VOlendo in conformità delle Leggi sull' Organizzazione dei Tribunali Articolo 136. provvedere con una misura pronta, e generale alla prosecuzione, e disbrigo di tutte le Liti derivate in grado di ricorso, o di appellazione dai Tribunali del passato Governo, che la cessazione del Tribunal Temporaneo d' appellazione fa rimaner sospese, decreta, e notifica quanto siegue.

Art. 1. In tutte le Liti, e Cause di qualunque specie, e somma derivate per via di ricorso, o di appellazione dai Tribunali del passato Governo, che in forza dell' Articolo 132. delle Leggi suddette appartenevano al Tribunal Temporaneo d' appellazione, e che da questo o non sono state riassunte, o non sono state terminate con una piena esecuzione di Giudicato, intenderassi destinato dal Ministro della Giustizia a norma del citato Articolo 136. quel Tribunale Civile di Dipartimento, nel quale le Parti litiganti potrebbero convenire di comune espresso consenso dei Litiganti medesimi.

Art. 2. Il Consenso quantunque espresso non potrà cadere sopra il Tribunale d' un Pretore, il quale non è mai chiamato a decider le Cause in grado di appellazione. Esso però potrà scegliersi in qualità di Arbitro.

Art. 3. Non convenendo le Parti nella scelta del Tribunale, se l' interesse della Causa non eccede li scudi 1200., si destina il Tribunal Civile del Dipartimento, in cui si trova il domicilio stabile del Reo convenuto.

Art. 4. Se l' interesse della Causa eccede il valore di scudi 1200. si lascia all' Appellante l' ozione di uno dei 3. Tribunali Civili Dipartimentali, che le citate leggi Organiche all'Articolo 35. destinano in caso di appellazione dal Giudicato d' un Tribunal Civile. La regola dell' ozione si prenderà dal Dipartimento, in cui si trova il domicilio stabile del Reo convenuto.

Digitized by Google

Art. 5. Quando una delle Parti litiganti nei casi degli Articoli 3. e 4. credesse di avere una ragione fondata sulle Leggi per rifiutare il Tribunale come sopra destinato, potrà aver ricorso all' alta Pretura, e dalla medesima attendere la destinazione di un altro Tribunale in conformità dello stesso Art. 136.

Il Ministro della Giustizia prende occasione di presentare ai Tribunali della Repubblica due importanti avvertimenti. Primo, che la Giustizia non corrisponde all' idea, ed allo spirito delle Leggi Repubblicane, se non è amministrata con una prontezza libera da tutte quelle inutili formalità, che l' abuso, e l' imbecillità del passato Governo sapeva tollerare, benchè la rendessero estremamente gravosa. Secondo, che la maniera di esaminar le Cause deve sempre avere un riguardo alla condizione dei Litiganti, ed all' oggetto litigioso. Però raccomanda ai Tribunali, cui in forza della presente Notificazione saranno portate le piccole Cause derivate in grado di ricorso dal passato Governo, di esaminarle, e deciderle nella maniera meno dispendiosa, e più semplice che sia possibile, non permettendo, che le spese della Lite vadano ad assorbire, ed anche a superare l' interesse della medesima. In questi casi una semplice memoria di fatto portata al Tribunale per mezzo di un Giudice Relatore, basta ordinariamente a determinare il Giudizio.

BASSI

LIBERTA' Num. 230. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 13. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

NEl dì 5. Pratile corrente in seguela, ed a norma della Legge dei 22. dello scorso Germile mediante la stipolazione di un publico Istrumento, essendo stato aggiudicato a favore del Cittadino Antonio Ingami l' Appalto di esigere la Gabella del Macinato di baj. 40. per ogni Rubbio di Grano, baj. 15. per ogni Rubbio di Granturco in tutto il Dipartimento del Tevere, si fa noto a chiunque, che rimangono nel loro pieno vigore i passati Bandi Generali, e perciò vengono invitate tutte le Autorità Civili, e Militari del mentovato Dipartimento a prestarsi prontamente ad ogni richiesta dell' Appaltatore, o di lui Rappresentante per la sollecita, e piena esecuzione di tutto ciò, che nei predetti Bandi è prescritto.

BREISLAK

Digitized by Google

LIBERTA' Num. 231. EGUAGLIANZA

Messaggio del Cittadino Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana al Consolato Romano.

Li 14. Pratile Anno 7. Repubblicano.

CIttadini Consoli le comunicazioni colla Francia, intercettate momentaneamente, cominciano a ristabilirsi. Io ho ricevuto delle nuove fino ai 24. Fiorile scorso. Esse sono fortunatamente molto differenti da quelle, che i nostri comuni nemici si compiacciono di pubblicare in questo Paese, dove le fazioni Austriaca, Inglese, Papale, Napoletana, ed Anarchica chiamano ad alta voce la disorganizzazione, e tutti i flagelli, che la sieguono.

Questi crudeli nemici non vi riusciranno, ed i loro nuovi sforzi saranno tanto infruttuosi, quanto lo sono stati quelli che hanno tentato fino ad ora.

Io ne dò per garante l' unione, che continua a regnare fra tutte le Autorità Costituite della Repubblica Francese, unione più forte, e più intima, che giammai vi sia stata. Vi si può aggiungere l' indignazione contro la Casa d' Austria, sentimento imperioso, che riunisce tutti i Francesi in un corpo solo per trarre vendetta dell' infame assassinio dei nostri Plenipotenziarj a Rastadt.

Il bussolo, che deve far sortire costituzionalmente in ciascun anno uno dei Membri del Direttorio, ha avuto luogo in conformità delle Leggi dei 20. Fiorile scorso; la sorte è caduta sul Cittadino REWBELL, che passa al Consiglio degli Anziani, essendovi stato chiamato dal voto de' suoi Concittadini. Il giorno 22., e seguenti il Consiglio de' 500. ha proceduto alla Lista decupla, nella quale il Consiglio degli Anziani deve scegliere il nuovo Direttore. Quei che hanno ricevuto la maggiorità de' suffragj nel Consiglio de' 500., sono i Cittadini LEFEVRE, SYEYES, DUVAL, CARLO LACROIX, LAMBRECHTS, GOHIER. Non sono a mia notizia i nomi degli altri, come neppure le operazioni del Consiglio degli Anziani. Ne sarò probabilmente istruito col prossimo Corriere, come ancora della nomina del nuovo Direttore.

Mentre le Armate Francesi di Napoli, e dell' Italia preservano queste belle contrade dall' invasione degli Austriaci, e dei Russi, le altre Armate Francesi sul Reno, e nell' Elvezia gli

Digitized by Google

fanno provare gli effetti del loro indomabile coraggio. Ne' differenti combattimenti, che sono stati dati agli Austriaci dalle Truppe sotto gli ordini del General LECOURBE, dai 16. Ventoso fino ai 3. Fiorile, la perdita dei nemici è stata di diciotto mila ottocento sei Uomini, dei quali quattrocento quarantasette morti, tremila settecento settantotto feriti, e quattordici mila cinquecento ottantuno prigionieri, di trenta pezzi di Cannone, un' Obizzo, cinquantadue Cassoni, e duecento novantaquattro Cavalli.

Io passo sotto silenzio molti altri dettagli quantunque interessantissimi; mi affretto a parteciparvi questi per smentire tutti i falsi rumori, che si spargono sulla situazione della Francia, per premunir Voi insieme con tutti i veri Patriotti contro gli errori pericolosi, ne' quali si vorrebbe farvi cadere, e per assicurarvi che io non ho nè l' intenzione, nè l'ordine di abbandonare Roma. Salute e Fratellanza BERTOLIO

LIBERTA' Num. 232. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Gen. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

VOlendo facilitare il pagamento delle Contribuzioni stabilite colla Legge de' 4. Pratile.

In virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana Decreta.

Si accorda una Decade di dilazione per i pagamenti della Contribuzione stabilita colla Legge de' 4. Pratile Anno 7.

Fatto in Roma li 14. Pratile anno 7. Repubbl.

Il Gen. di Divisione Comandante in Capo in Roma = Garnier.

Il Presid. del Consolato *Calisti.* Pel Cons. il Segr *G. Bernard.*

Per copia conforme il Min. della Giustizia, e Polizia = Bassi.

Num. 233.

Repubblica Romana. Roma 15. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

DOmani vanno a terminare le tre Decadi prefisse nella Notificazione dei 16. Fiorile Anno corrente per l' Affitto della Lotteria. Si fa noto pertanto, che il giorno 21. del presente Mese, alle ore undici della mattina si apriranno le Offerte, e si procederà alla delibera dell' Affitto a favore del maggiore, e migliore Offerente in conformità, e con le condizioni prescritte nella anzidetta Notificazione dei 16. Fiorile. BREISLAK

LIBERTA' Num. 234. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 15. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

IL termine prefissó nella Notificazione d' Invito per l' Affitto della Gabella di tre quattrini a Libra imposta sul Sale Estero dalla Legge delli 15. Germile, e dell'Appalto insieme delle Saline di Ostia va a scadere nel dì 17. del corrente Pratile.

Resta di ciò prevenuto di nuovo il Pubblico a scanzo di qualunque Equivoco, mentre nel Giorno 18. si aggiudicheranno gli Appalti sudetti senza ulteriore proroga al migliore obblatore nel Burò del Ministro delle Finanze alle ore undici della mattina.

BREISLAK

LIBERTA' Num. 235. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Proclama ai Cittadini Romani.

Al Quartier Generale di Roma li 15. Pratile an. 7. dell' Era Repub. PIETRO GARNIER General di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

I Nemici dell' ordine, e della pubblica tranquillità si approfittano di tutte le occasioni per allarmare i buoni Cittadini. Essi hanno sparso, che la Guardia Nazionale Sedentaria di Roma con l' Art. 28. della Legge dei 6. Pratile corrente viene ridotta alla condizione di Truppa di linea. Essi cercano con questo mezzo di allontanarne i pacifici Abitanti di questa Città, i quali temono di essere scostati dalle loro case, e di essere assoggettati ai pericoli, e disagj della Guerra.

Io protesto, Cittadini, che queste voci non meno calunniose, che assurde sono totalmente contrarie allo spirito della Legge, ed alle mie determinazioni. La Natura della Guardia Nazionale, l'oggetto assegnatoli dalla Costituzione, la denominazione istessa, che da questa le vien data di *Sedentaria*, tutto indica che essa è diretta al solo mantenimento dell' interna tranquillità. Io ho voluto sistemare questa Istituzione non distruggerla. Nell' Art. 28. della Legge dei 6. Pratile io ho ordinato che *la Guardia Nazionale fosse sotto gli ordini, e alla disposizione del General Francese Comandante le Truppe Stazionate sul Territorio Romano PER CONSERVARE LA SICUREZZA, E TRANQUILLITA' PUBBLICA*. Con queste parole ho dichiarato abbastanza, che la Guardia Nazionale di Roma non veniva a cambiare la sua Natura, e la sua destinazione.

Digitized by Google

Che siano dunque tranquilli i buoni Cittadini. Essi non saranno impiegati che nel servizio Militare della Comune. Io lo prometto sulla mia parola; e Voi, buoni Cittadini, prestatevi con sicurezza ad un servizio così utile al mantenimento del buon' ordine, e disprezzate eternamente l' impotenti voci dei perfidi allarmisti, dei nemici della Repubblica, e della vostra felicità.

GARNIER

LIBERTA' Num 236. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Dal Quartier Generale di Roma li 15. Pratile Anno 7. dell' Era Repubblicana.

Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana alle Autorità Civili delle Comuni della Repubblica Romana.

CIttadini, in un tempo le circostanze hanno obbligato i miei Predecessori d' ordinare il disarmamento generale di tutti gli Abitanti delle vostre Comuni, misura, che è stata eseguita anche con qualche rigore, allora necessario per conoscere quali fossero quei Cittadini, che colla loro ubbidienza mostrassero maggior attaccamento alla Repubblica, e distinguere nel medesimo tempo quelli, che ne fossero alieni. L' ubbidienza degli uni, e la cattiva volontà degli altri deve avervi messi a portata di fondare le vostre opinioni sopra quegli individui delle vostre Comuni, che l' amor della Patria porterebbe a secondarvi in caso di bisogno per respingere quelle orde d' insorgenti, che devastano le Comuni frontiere dello Stato Napoletano.

Di presente le circostanze esiggono altre misure; e perchè esse abbiano un pieno successo, bisogna, Cittadini, che facciate una lista degli abitanti della vostra comune, che sono in istato di portar le Armi, e secondo la Legge del dì 6. Pratile Anno 7. Voi formiate la vostra Guardia Nazionale in conformità di quella di Roma; che voi obblighiate gli abitanti comodi, e scelti nel ruolo a provvedersi di un arme da fuoco, assicurandone ad essi la garanzia, purchè alcun di loro non esca armato dalla Città senza esserne stato autorizzato da voi secondo l'ordine del Generale.

Ogni Comune potrà per questo mezzo, senza sortire dal suo Territorio difendere le sue proprietà unendosi a quelle Truppe destinate a far la Guerra a quella massa di Briganti, che senza pietà uccidono tutti quei che portano il nome di *Cittadini*.

Digitized by Google

Affinchè poi questa disposizione non porti seco degli abusi, e perchè il malvagio non possa sotto il velo di Patriottismo andar armato per le strade per commettervi degli orrori, io v'invito, Cittadini, a far arrestare, e tradurre a Roma quello, che fuor del suo Cantone sarà trovato armato sulla strada senza autorizzazione firmata dalle principali Autorità della sua Comune. GARNIER

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Bassi.

LIBERTA' Num. 237. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. 15. Pratile Anno 7. dell' Era Repubblicana.

Il Ministro della Giustizia e Polizia. Notificazione.

L'Esatto adempimento delle Leggi è affidato dalla Costituzione, alla vigilanza del Potere esecutivo.

Quando il tempo, o le circostanze facciano introdurre nell' esecuzione abusi, o dimenticanza, egli è un sacro dovere del Governo di richiamarle alla loro primiera istituzione.

La Legge, che ordina ai Forastieri domiciliati nelle Comuni della Repubblica Romana, di dover prendere la carta di sicurezza, s'ella è una delle più importanti per mantenere l'interna Polizia; non si scorge però essere la più osservata, ed eseguita.

Un' immenso numero di Forastieri, che infestano specialmente la Comune di Roma, isfuggendo di farsi conoscere dalla Polizia, seguitano, contro il divieto delle leggi a soggiornare in una Patria non sua. Il di loro rifiuto non può, che accrescere i gravi sospetti contro dei medesimi.

L'Articolo 3. della Legge dei 16. Termifero Anno 6, da cui ha origine l'ordine Consolare dei 27. dello stesso mese, espressamente comanda l'allontanamento di tutti quei Forestieri dalli Stati della Repubblica, i quali non abbiano riportato la carta di sicurezza dalla respettiva Municipalità, e che non sia stata in appresso definitivamente approvata dal Governo per mezzo del Ministero della Giustizia, e Polizia.

In coerenza dunque de' succennati decreti si rende noto a tutt' i Forastieri di presentare dentro il termine di tre giorni le respettive carte di sicurezza al Burò del Ministero della Giustizia, e Polizia per essere esaminate, e visate dal Ministro.

S' ingiunge inoltre a tutti i Forastieri che fossero privi della

Digitized by Google

carta di sicurezza di provvedersene dentro il periodo di giorni tre dalle loro respettive Municipalità nei termini indicati dal mentovato Ordine Consolare dei 27. Termifero anno 6.

Quei Forastieri, che saranno contraventori a tale disposizione, spirato il surriferito termine di tre giorni, saranno giudicati secondo la pena stabilita nell' Articolo 1. della Legge dei 16. Termifero.

LIBERTA' Num. 238. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Dal Quartier Generale di Roma 17. Pratile Anno 7. della Repubblica Francese una e indivisibile. Il Capo dello Stato Maggiore. Ordine del giorno dei 12. Pratile.

L'Armata è prevenuta, che ai 7. del corrente il General di Brigata *Clausel*, che comanda la Vanguardia della Divisione del Generale *Montrichard* a Bologna, istruito, che l'Armata nemica investiva, e cominciava dei lavori per attaccare Forte Urbano, vi si portò con rapidità, lo attaccò impetuosamente, benchè fosse superiore di forze, lo sconfisse, lo cacciò dai trinceramenti, lo inseguì fino alla metà della strada di Modena, e gli fece duecento Prigionieri.

Nel giorno 8., e 9. la Divisione del General Dombrovvski ha attaccato il nemico in tre Colonne. La prima comandata dal Cittadino Brun è marciata sopra *Centocroce* per la strada di *Borghetto*, *e Ranzo*; Dopo una debole resistenza egli è rimasto padrone di queste posizioni, ed ha fatto alcuni Prigionieri.

Nel giorno dei 9. esso ha continuato la sua marcia sopra il *Borgo di Vattaro*, ed ha ottenuto lo stesso vantaggio, benchè l' inimico abbia fatto una più viva resistenza.

La seconda Colonna comandata dal Cittadino Granzin ha attaccato *Zeri*. Il nemico, vi si trovava sostenuto da quattro mila Paesani, ma questo non ha impedito, che il villaggio fosse preso; i rivoltati vi sono stati trattati come meritavano.

La terza Colonna comandata dal Cittadino Levra è partito da *Sassalbo*, e con una marcia rapida è arrivata ad unirsi colla Vanguardia ad *Ulla*, e *Villlafranca*. Il nemico aveva già evacuati questi differenti posti, come ancora *Pontremoli*. La Colonna si è portata in seguito verso la gola della *Cisa*, e *Monclungo*. Il risultato di questi fatti consiste nella presa di circa cento cinquanta Prigionieri.

Digitized by Google

Le Truppe hanno mostrato in questi differenti combattimenti, il coraggio, e l' intrepidità, che non han mai cessato di avere. Questo ci annunzia dei grandi successi, subitochè l' Armata riprenderà l' offensiva. *Leopoldo Berthier*

Per Copia Conforme Auynay

Per Copia Conforme *il Segretario del Consolato G. Bernard*

LIBERTA' Num. 239. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Gli Amministratori Generali de' Beni Enfiteutici. Notificazione.

ALli 8., ed 11. del prossimo Messifero, che corrispondono alli 26. e 29. Giugno (v. s.) venendo in scadenza il pagamento di molti Canoni de Beni Enfiteutici a favore della Nazione, sono invitati i Cittadini Debitori de' medesimi a puntualmente versargli nella Cassa dell' Amministrazione di detti Beni posta nel secondo Piano del Palazzo di Monte Citorio, altrimenti passati i predetti termini si procederà alla di loro esazione, adoperando tutti i mezzi legali fino alla Esecuzione Militare, e si accetterà anche la Devoluzione in quei casi, ne quali potrà aver luogo a forma de' patti convenuti negl' Istromenti di concessione.

Lazzari, Crespi Amministratori.

Jannarelli Segretario

LIBERTA' Num. 240. EGUAGLIANZA

Repub. Rom. 18. Pratile Anno 7. Repub.

Il Ministro della Giustizia e Polizia ai Cittadini Romani.

CIttadini, con avviso del Cit. Comandante la Piazza, e Forte S. Angelo è stato partecipato al Governo, che domani alle ore 10 di Francia della mattina si spareranno nel divisato Forte i pezzi di Artiglieria ivi collocati. Il buon' ordine esige, che ne siate prevenuti, acciò un' operazione di semplice esercizio Militare non abbia a farvi alcuna impressione. *Bassi.*

LIBERTA' Num. 241. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Roma 18. Pratile Anno 7. dell' Era Repub.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana.

ATteti i Decreti del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese del dì 21. Fruttifero Anno Sesto, e 15. Glaciale Anno 7.

Digitized by Google

Attesi i Decreti della Commissione del Direttorio esecutivo, e l'ordine del giorno dell' Armata di Napoli del dì 21. Glaciale Anno 7.

Considerando, che i diversi decreti sono per così dire caduti nell' obblio, e che è del dovere di quelli, che il Direttorio ha incaricato della loro esecuzione di rimetterli in vigore.

Decreta.

Art. 1. Ogni Francese non impiegato nell'Armata, o nelle Amministrazioni Romane, il quale non sarà munito d' un certificato di non emigrazione nei termini del Decreto del Direttorio esecutivo dei 21 Fruttifero scorso, sarà obbligato di abbandonare Roma dentro 24. ore e di uscire dal Territorio Romano nel termine di otto giorni.

Art. 2. Ogni Francese non impiegato come si è detto di sopra, che in oltre il certificato di non emigrazione, non avrà il permesso di restare in Roma, e nel Territorio Romano sotto scritto sia dal General in Capo, o dal General della Divisione di Roma, o del Commissario Civile della Commissione Francese in Roma, o dell' Ambasciadore, conforme all' ordine del giorno dell' Armata dei 21. Glaciale, dovrà uscire da Roma nelle 24. ore, e dal Territorio Romano nel termine di otto giorni.

Art. 3. Ogni Francese impiegato nelle Amministrazioni dell' Armata sarà obbligato dentro le 24. ore di presentare la sua Commissione al Comandante della Piazza, che dopo di averla fatta registrare sommariamente, vi porrà il suo visa, e darà il permesso di restare in Roma; la Commissione di cui si tratta dovrà esser accompagnata del certificato di non emigrazione e del permesso di restare, che nei termini dell' ordine del giorno dell' Armata dei 21. Glac. avrà dovuto esserli consegnato.

Art. 4. Ogni Francese che avrà di già ottenuto il permesso di restare sia definitivo, sia provvisorio, sottoscritto dai Commissarj, o dall' Ambasciadore di Francia in Roma, sarà tenuto di presentarlo al Segretariato d' Ambasciata per farlo continuare, se vi sarà luogo.

Art. 5. Ogni Francese che avrà il permesso di restare, del General in Capo, o di qualunque altra Autorità Militare, sarà tenuto di presentarlo al Comandante della Piazza, per continuarlo se vi sarà luogo.

Digitized by Google

Art. 6. Sarà inviato dal Segretariato d' Ambasciata, al Comandante della Piazza uno stato de' permessi di restare dati dall' Ambasciatore.

*Art.*7. Ogni Francese che resterà in Roma, o nel Territorio Romano, senza di aver adempite le formalità dette di sopra, sarà arrestato, e tradotto in un Consiglio di Guerra come Spione.

Art. 8. Ogni Cittadino Romano, che alloggierà, sia per biglietto di alloggio. sia in virtù di una locazione particolare, o di qualunque altra maniera un Francese il quale non avrà adempito le formalità di sopra enunziate sarà condannato ad una multa di mille Scudi. Il Consolato pronuncierà la pena sopra il semplice rapporto del Ministro della Giustizia, che farà eseguire Militarmente contro il Condannato. Metà della multa sarà per l' accusatore, e l' altra metà sarà versata nella grande Questura.

Art. 9. Ogni Casa Religiosa, che terrà occulto un Francese che non avrà adempito le formalità di sopra, o si trovasse compreso nella requisizione, e la Coscrizzione Militare, sarà soppressa, ed i Religiosi, e Religiose saranno deportati conforme alla Legge esistente a quest' oggetto.

Art. 10. Il General Comandante le truppe Francesi nello stato Romano è invitato di impiegare tutti i mezzi, che sono in suo potere per far eseguire le disposizioni del presente Decreto.

BERTOLIO

Per Copia Conforme *Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi*

LIBERTA' Num. 242. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Il Consolato Al Popolo Romano. Proclama.

CIttadini, la nuova del gran delitto, che è stato commesso nella persona dei Ministri Plenipotenziarj della Repubblica Francese al Congresso di Rastadt, ha eccitato l' esecrazione di tutte le genti contro la politica atroce della Casa di Austria. Tutti i popoli civilizzati, tutti gli uomini che conservano ne' loro petti un principio di umanità, di giustizia, di onore, non hanno potuto sentire senza indignazione, che i Ministri della gran Nazione, i Messaggieri di pace, siano stati assassinati a sangue freddo con una perfidia che fa orrore, e con una crudeltà che non ha esempio nella Storia.

Romani! Voi che per debito di gratitudine, per l'unifor-

Digitized by Google

mità del governo, per tanti titoli, siete attaccati indissolubilmente al destino della Repubblica Francese, voi non tarderete ad unirvi al voto generale di tutti i popoli. Leggete il Messaggio del Cittadino Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese, ed il Manifesto che il Direttorio Esecutivo di Francia indirizza a tutti i Popoli, ed a tutti i Governi. Inorridite al racconto delle circostanze atroci, che accompagnano il misfatto ordinato dal Tiranno dell' Austria: Armatevi di un giusto sdegno contro il vile autore di tanta scelleraggine; Fate voti per la più pronta punizione di un tanto delitto; Gridate ancor voi, *Vendetta*, *Vendetta*, e rinnuovate il giuramento terribile ai Despoti della terra, DI VIVER LIBERI, O DI MORIRE, piuttosto che cadere sotto il giogo di un Inimico barbaro, e disprezzatore di tutti i diritti delle Genti. Viva la Repubblica!

Dal Palazzo Consolare li 18. Pratile an. 7. dell' Era Repub.

Il Presidente del Consolato Calisti.

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repub. Franc. Roma 15 Pratile an. 7. Repub. L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repub. Rom. al Consolato Romano.

Cittadini Consoli. La Francia meritamente irritata per l' attentato commesso su i suoi Ministri Plenipotenziarj al Congresso di Rastadt, si è levata in massa per farne una vendetta. Questo è tutto. Ma un Governo Repubblicano non si contenta solamente d' usare della forza; vuole ancora convincere tutte le Nazioni civilizzate della Giustizia delle sue azioni. Questo ha determinato il Direttorio Esecutivo d' indirizzare a tutti i Popoli, ed a tutti i Governi il manifesto, del quale ho l' onore d' inviarvene una copia in suo nome.

Voi certamente lo pubblicherete, e non vi sarà un Cittadino Romano, che nel leggerlo non si confermi nel suo odio contro la politica della Casa d' Austria, e che non si unisca co' suoi voti, e co' suoi sforzi a tutti i Francesi per affrettare la caduta di un Governo, i di cui mezzi sono stati da lungo tempo, e lo sono sempre più in oggi la morte, l' assassinio, la strage, e la devastazione, e che ha avuta la temerità di formare il progetto di stabilire sulle rovine delle Repubbliche nascenti il suo odioso dispotismo dalle rive del Danubio fino alle sponde del Tevere.

Salute e Fratellanza *Bertolio*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese a tutti i Popoli, ed a tutti i Governi. Parigi 18. Fiorile Anno 7.

LA nuova di un grande attentato ha di già risuonato in Europa, e si sentono da ogni parte con orrore i dettagli di un misfatto il più inudito, di cui l'Istoria delle colte Nazioni abbia macchiato mai le sue Carte.

Alle Porte di Rastadt, sul Territorio di un Principe indipendente, e neutrale, a vista di tutti i membri del Congresso, ritenuti violentemente in quella Città, e condannati ad essere spettatori non meno impotenti, che adirati di un delitto, che li minaccia tutti, ad onta di un Carattere Sagro, ad onta delle Sicurezze date, ad onta in fine di tutto ciò, che è umanità, giustizia, ed onore, i Plenipotenziarj della Repubblica, vittime per sempre rispettabili della missione di Pace, che era stata loro confidata, e del Sacrificio senza limiti, ond' essi hanno adempito le intenzioni del Governo, e sostenuta la dignità Nazionale, sono stati uccisi a sangue freddo da un Distaccamento di Truppa Austriaca. Le circostanze di questo Assassinio quanto lo rendono ancora più odioso!

Di già nei primi giorni di Fiorile le comunicazioni della Legazione Francese colla Repubblica erano state interrotte: Uno de' suoi Corrieri era stato sorpreso, ed i vivi reclami del Congresso non avevano ottenuto, che una insolente dichiarazione, la quale rendeva necessaria la sua separazione.

Il dì 9. Fiorile all'ore 7. della Sera il Colonnello del Reggimento Zeklers fa dichiarare da un Capitano al Barone d'Albini Ministro Direttoriale, che la Legazione Francese potrebbe lasciare Rastadt con sicurezza. Il medesimo Capitano si porta quindi in Casa dei Ministri Francesi, e notifica ad esso loro l'ordine di lasciar la Città di Rastadt nel termine di 24. ore. Alle otto ore essi montano in vettura; sono arrestati alle Porte della Città. Non si era certamente pensato, che la loro partenza fosse sì pronta, e l'Assassinio non era del tutto concertato. Si aveva bisogno ancora di un'ora. All'ore nove si leva la consegna *solamente* per la Legazione Francese. Ella domanda una scorta, e il Comandante la nega, e risponde in questi termini. *Voi sarete egualmente sicuri sulla Strada, che nell'istesse vostre Camere.* Ma appena la Legazione ebbe fatto 50. passi,

Digitized by Google

che si vidde circondata da un numeroso Distaccamento del medesimo Corpo, per cui il Comandante aveva promesso tutta la sicurezza. Si arrestano le vetture, si fa discendere il Citt. Giovanni Debry, che era nella prima, gli si domanda se Egli è Giovanni Debry: egli risponde Sì, io sono Giovanni Debry Ministro di Francia, e cade all' istante trafitto da colpi. I Cittadini Bonnier, e Roberyot sono in egual guisa arrestati, ed interrogati del loro nome, e sono uccisi. Roberyot è massacrato in braccio alla sua Sposa. Consumato il delitto, furono rapite le Carte della Legazione, e portate al Comandante Austriaco. A questi fedeli dettagli, chi può mai non conoscere la premeditazione di questo Assassinio, e del suo primo Autore?

Senza dubbio un sì fatto Sacrilegio non raccoglierà che l'infamia, e l' esecrazione, e in mancanza ancora di altro castigo, l' Istoria riserva un Supplizio a coloro, che se ne sono resi colpevoli. La Corte di Vienna cercherebbe in vano di sgravare il peso terribile di questa accusa; tutta la sua condotta anteriore depone al presente contro di Lei. Ciascun si ricorda, ch' Ella cominciò la Guerra per mezzo di un attentato del medesimo genere, facendo arrestare sul Territorio delle Leghe due Ambasciatori Francesi trasportati poi nelle Carceri di Mantova. Tutti rammentano, che le Prigioni di Olmutz riceverono egualmente, e tennero rinchiusi per tre Anni de' Rappresentanti del Popolo, e un Ministro, che il tradimento aveva dati nelle loro mani. Si rammenta, che l' Austria non fu straniera agli Assassinj commessi in Roma sopra i Francesi; che Ella ne accolse, e protesse i principali Autori. Si rammenta in fine, che il primo Ambasciatore della Repubblica a Vienna non vi trovò che oltraggi: ed è manifesto, che l' Assassinio commesso a Rastadt non è che la conseguenza, ed il terribile compimento di questa serie di atrocità, onde l' Austria ha sorpreso l' Europa da che Carlo V. gli diè l' esempio di farsi superiore a tutte le Leggi Sociali nel far massacrare gli Ambasciatori, che Francesco Primo inviava a Venezia, ed a Costantinopoli.

Ciò che l' Istoria attesta dell' indignazione, che fecero scoppiare a quest' Epoca a tutte le Potenze Europee, non permette di dubitare, che un attentato ancor più esecrabile non ecciti altresì maggiore orrore, ed odio.

E quando al lato de' delitti dell' Austria verrà posta la moderazione costante, la generosità illimitata della Repubblica Francese, quando si sarà considerato, che anche in mezzo alle più violenti tempeste della rivoluzione il diritto delle Genti non ha ricevuto in Francia l' urto il più leggiero: che due volte l' Inviato del Governo Britannico è entrato sul Territorio Francese, e ne è sortito libero, e rispettato, quantunque giustamente sospettato di esservi venuto piuttosto per seminarvi dei torbidi, che per negoziarvi la pace; che il Ministro di Napoli otteneva di ritornare pacificamente presso il suo Signore, e riceveva dal Comandante dell' Armata Francese, che aveva rispinto vittoriosamente le Armate Napoletane, il permesso di continuare il suo Viaggio, e terminarlo con sicurezza nel momento istesso, in cui il General Francese era informato, che eransi negati all' Ambasciatore della Repubblica de' Passaporti per ritirarsi per la via di Terra, e che era stato forzato ad imbarcarsi a Napoli nella certezza, che questo era lo stesso, che abbandonarlo alle Potenze di Affrica; Che i trattamenti crudeli, di cui i Francesi sono rimasti Vittime negli Stati del Gran Signore per quanto vivo, e legittimo ne fosse il risentimento, non hanno dato luogo ad alcuna reciprocazione: quando si sarà paragonato il Congresso di Rastadt pacifico, e rispettato sì lungo tempo, finchè le Armate Francesi si trovarono in quelle vicinanze al Congresso turbato, e disciolto per l' avvicinamento degli Austriaci, la partenza volontaria dei Signori di Lerbach, e Metternich, assicurata ancora con dei Passaporti Francesi, al massacro premeditato de' Ministri della Repubblica, queste diverse comparazioni di già sì odiose diverranno ancora più disonoranti per l' Austria col doppio avvicinamento, che si mancherà di fare de' suoi Satellitì, la di cui vile ferocia sorprende ancora i Popoli del Nord chiamati a combatter con loro, e degli Agenti del Governo dell' Europa il più essenzialmente nemico del Governo Francese, il più accanito a nuocergli, i quali vengono non ostante di dichiarare a Costantinopoli, che Essi conoscevano il dritto delle Nazioni, e che avevano in pregio di impedire, che non fosse apertamente violato, sarà egli possibile allora, che verun Popolo, verun Governo, che non avrà abjurato ogni principio di civilizzazione, e di onore possa esitare un momento a dichiararsi in favore della moderazione sostenuta contro l' ambizio-

Digitized by Google

ne smascherata in favore della confidenza ingannata contro il delitto atroce, e riflettuto.

Colla giusta speranza dunque di essere inteso, e di ottenere per l' illustri Vittime immolate a Rastadt un rincrescimento sensibile per la Repubblica Francese, un suffragio onorevole, e contro l' Austria una unanimità di esecrazione, che il Direttorio Esecutivo indirizza al presente questa provoca solenne alla coscienza, e all' onore di tutti i Governi, accettando già come garante della determinazione generosa, che sarà presa da loro, lo sdegno particolare, che è stato sì energicamente espresso a Rastadt da tutti i Membri del Congresso, ed a Parigi dagl' Ambasciatori, e Ministri delle Potenze amiche, o neutrali.

Il Direttorio Esecutivo decreta, che il Manifesto suddetto sarà trasmesso dal Ministro delle Relazioni Estere a tutti i Governi, che sarà stampato nel bollettino delle Leggi, solennemente letto, pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica, e messo all' ordine di tutte le Armate.

Barras *Presid.* Lagard *Segr. Gen. Per Copia conf.* Bertolio.

Per Copia conforme il Segretario del Consolato G. Bernard.

LIBERTA' Num. 243. EGUAGLIANZA

Rep. Rom. Roma 19. Pratile an. 7. Rep.

L' *Amministrazione dipartimentale del Tevere. Notificazione.*

IN sequela dell' Art. 7. della Legge de' 4. Germile per la Lotteria all' oggetto di ritirare gli Assegnati, e del Piano a questo fine approvato dal Consolato, e pubblicato con Notificazione del Cittadino Ministro delle Finanze il dì 29, dello stesso Mese, si espone quì sotto l' Elenco (*) delle Azioni per la prima Estrazione, coi nomi di quelli, che le hanno acquistate, e si previene il pubblico, che nel Terzodì dell' entrante Decade de' 23. corrente Pratile nel Salone di Monte Citorio si effettuerà questa prima Estrazione coll' assistenza degli Amministratori Dipartimentali, e del loro Prefetto Consolare, del Questore del Dipartimento, ed altresì del Prefetto Consolare, Presidente, e Questore della Municipalità del Secondo Circondario, incominciandosi l'imbussolamento due ore avanti mezzo giorno.

Petrucci Presid., *Salvatori* Segretario.

(*) *L' Elenco si tralascia di riportare non contenendo che i nomi di quei che hanno preso le 500. Azioni.*

Digitized by Google

LIBERTA' Num 244. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 20. Pratile Anno 7.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

LA Legge dei 15. Pratile accordando una Decade di dilazione per il pagamento delle contribuzioni stabilite dalla Legge dei 4. Pratile, deve animare tutti i buoni Cittadini a corrispondere con esattezza dentro il prescritto termine agli ordini del Governo. Molti dandosi carico degli imperiosi bisogni della Repubblica lo hanno già fatto, ed in nome della Patria li ringrazio, ma vi sono ancora di quelli che, come se sperassero tirare qualche partito dalla pubblica miseria, non vogliono contribuire a sollevarla. Affinchè a tutti sia nota l' energia colla quale il Governo si è prefisso di agire in questa importante operazione resa necessaria dalle circostanze si fà sapere

Primo. Spirata la Decade stabilita dalla Legge de' 15. Pratile i Questori faranno la esecuzione militare a quelli che non avranno pagata la contribuzione sopra le Porte, i Portoni, e le Botteghe a tenore dell' Art. 15. della Legge de' 4. Pratile.

Nello spazio di cinque giorni trascorsa la suddetta Decade i Questori Dipartimentali stamperanno le assegne date dai Cittadini de' loro domestici, cavalli e beni fidecommissarj divenuti liberi in vigore della Legge de' 10. Germile Anno 6. e di ciò che ciascuno avrà pagato. Chiunque rileverà che qualche Cittadino abbia trascurato di dare l'assegna, o che l' abbia data alterata, o che abbia trascurato di pagare ciò che doveva, potrà farne passare notizia al Ministro delle Finanze, e reclamare la esecuzione degli Articoli X. e XXI. della Legge de' 4. Pratile. *Breislak*

LIBERTA' Num. 245. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Reg. del Consolato nella Seduta dei 14. Pratile (*) *an. 7.*

IL Consolato Considerando, che l'Articolo in data di Roma 16. Pratile inserito nel Monitore di Roma Num. XXIII. ed il Dialogo inserito nel fine di detto foglio sono calunniosi.

In virtù dell'Art. 344. della Costituzione, della Legge dei 2. Fiorile passato, e del Decreto Consolare dei 3. del corrente Pratile: Decreta, come siegue.

Il suddetto Giornale intitolato il Monitore di Roma resta

(*) *Così la stampa originale affissa, e pubblicata li 20. detto.*

Digitized by Google

soppresso in avvenire, e li Stampatori di esso restano inabilitati a pubblicarlo.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Presid. del Consolato Calisti.

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conf. il Min. della Giustizia, e Polizia Bassi

LIBERTA' Num. 246. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 22. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

IN forza della Legge dei 19. Fruttifero Anno 6. rimane sospesa l' abolizione dell' Enfiteusi del passato Governo, ch'erasi prescritta nell' Articolo 28. della Legge dei 10. Germile del detto anno. Continuando perciò gli Enfiteuti, e Concessionarj a godere del possesso dei Beni, e dell' uso delle Concessioni, è giusto, che paghino i Canoni, e le Risposte solite corrispondersi ai 28., e 29. Giugno (v. s.)

Sono perciò invitati tutti gli Enfiteuti, e Concessionarj a pagare in quest' anno, non più tardi dei 9., ed 11. del venturo Messifero (27., e 29. detto Giugno) nella Cassa della Gran Questura i sudetti Censi, Canoni, ed altre Risposte nelle somme, e specie stabilite negl' Istromenti, abilitandosi soltanto i Debitori di Risposta in Zuccaro, Cera, e Pepe a pagare in luogo del genere la valuta a prezzi correnti.

In caso di mancanza di tali pagamenti gli Enfiteuti, e Concessionarj incorreranno nelle pene stabilite negl' Istromenti, e portate dalle Leggi del passato Governo, colle quali si regolano i loro Contratti.

Si dichiara in fine, che col sudetto pagamento non s' intende indotta alcuna innovazione sulla Legge sudetta dei 19. Fruttifero Anno VI. *Breislak*

LIBERTA' Num. 447. EGUAGLIANZA

L E G G E

Addizionale a quella dei 9. Fiorile anno 7. Relativa ai Diritti di Registro, e di Bollo.

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana Decreta

Art. 1. Le Consultazioni, le Memorie, li Ristretti, le Os-

Digitized by Google

servazioni degli Avvocati, Curiali, e Difensori officiosi espresse nell' Art. 10. della Legge dei 9. Fiorile relativa al Bollo, non sono soggette alla formalità, e al diritto di Bollo, che sulla minuta Originale, che ne vien fatta, la quale i suddetti Avvocati, Curiali, e Difensori officiosi saranno tenuti a depositare o nel Burò de' Tribunali, o nella Cancellaria. Tutte le Copie stampate, o manoscritte di dette memorie, Consultazioni, Osservazioni, e Ristretti sono esentate dalla formalità, e dal diritto di Bollo.

Art. 2. Tutte le Citazioni avanti ai Pretori per istanze, che non eccedono il valore di trenta scudi saranno registrate *gratis*. Le Citazioni avanti ai medesimi Giudici, che hanno per oggetto istanze al di sopra di Trenta scudi, saranno sottoposte solamente al diritto fisso di registro di cinque bajocchi, moneta grossa: derogando quanto a ciò alle disposizioni del paragrafo primo dell' Articolo 70. della Legge dei 9. Fiorile prossimo passato relativa al diritto di Registro.

Roma li 9. Pratile (*) Anno 7. Repubblicano.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe stazionate sul Territorio della Repubblica Romana. *Garnier*

In nome &c. Il Consolato ordina &c. il dì ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = *Calisti*

Pel Consolato il Segretario G. Bernard.

Per Copia Conf. *il Ministro della Giustizia, e Polizia* Bassi.

LIBERTA' Num. 248. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, considerando, che il buon ordine, e la sicurezza pubblica esigono il più rigido adempimento delle Leggi emanate, per assicurar l' uno e l' altra,

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione, decreta.

Art. 1. Le Leggi degli 11. Termifero an. VI. (**); e de' 2. Brumale an. 7. (***) saranno eseguite secondo la loro forma, e tenore. In conseguenza le pene in esse comminate saranno severamente applicate a tutti gli Allarmisti.

Art. 2. Saranno giudicati Allarmisti tutti coloro, che nei Caffè, e ne' Luoghi pubblici, ne' Circoli, o Unioni di più in-

(*) *Affissa e pubblicata in Roma li* 22. *detto.*

(**) *Nella nostra Collezione T. II. p.* 343. (***) *ivi T. III. p.* 143.

Digitized by Google

dividui spargeranno delle nuove, le quali tendessero a dar credito ai successi dei nemici della Libertà, ed al rovescio dei Governi Repubblicani, o tenessero discorsi diretti ad avvilire le Autorità Costituite, gli Agenti del Governo, e le Leggi, che sono in vigore.

Art. 3. Ogni Individuo, il quale cospirasse per distruggere lo stato attuale delle cose, e per eccitare il Popolo alla rivolta, e alla sedizione, sia contro le Autorità Francesi, sia contro le Autorità Romane, sarà punito con la pena di morte.

Art. 4. La delazione delle Armi continua ad essere proibita a tutti gl' Individui non militari, e che non sieno in attività di servigio, e a chiunque non faccia parte attiva della Guardia Nazionale, o non vi sia legalmente autorizzato.

Art. 5. Ogni Individuo, che sarà arrestato avente in dosso uno Stilo, un Coltello, un Pugnale, un Bastone con lo Stocco, un Bastone armato di ferro, delle Pistole, e ogni altra sorte di armi segrete, ed offensive, sarà punito, se è arrestato di giorno, con la pena di dieci anni di ferri, e se è arrestato di notte, con la pena di morte.

Art. 6. I Ladri con qualità di sfascio, e notturni saranno puniti con dieci anni di ferri, e se saranno armati, con la pena di morte.

Art. 7. Qualunque incolpato di uno dei delitti accennati negli articoli precedenti sarà giudicato nello spazio di 24. ore da una Commissione Militare deputata a quest' effetto dal General Comandante le Truppe Francesi nello Stato Romano. Il Generale rinnoverà questa Commissione, o prorogherà alla stessa le facoltà per ogni delitto, che debba giudicarsi, secondo che crederà conveniente.

Art. 8. La Legge de' 15. Vendemmiale an. 7., la quale autorizza il Consolato a deportare gli Ecclesiastici Secolari, o Regolari, de' quali i discorsi, le opinioni, o le azioni minacciassero la sicurezza, e la quiete pubblica, è estesa agli Autori, Stampatori, e Spacciatori di tutte le Opere, Memorie, Libelli, Giornali, tendenti a turbare l' ordine attuale delle cose, ad avvilire il Governo, e ad eccitare alla rivolta, e alla sedizione contro le Autorità Francesi, e Romane.

Gli Autori, Stampatori, e Spacciatori di questa sorte di Opere saranno puniti con la pena di morte, quando sieno convin-

ti di avere una parte attiva in qualche cospirazione tramata dai nemici della Repubblica Francese, e delle Repubbliche sue alleate.

Art. 9. Le Leggi dei 27. Termifero (*), e 18. Fruttifero an. 6. (**), le quali rendono le Comuni, e gli Ecclesiastici responsabili dei delitti, de' quali si è fatta menzione, saranno di nuovo stampate, e pubblicate.

Roma 22. Pratile an. 7. Rep. (affissa, e pub. in Roma li 23. d.)

Il General di Div. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Rom. Garnier

(Seguono le altre firme come sopra p. 456.)

LIBERTA' Num. 249. EGUAGLIANZA

Messaggio del Cittadino Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana al Consolato Romano li 23. Pratile Anno 7. Repubblicano

CIttadini Consoli, ho l' onore di indirizzarvi l' estratto di una lettera del General Monnier Comandante in Ancona al General Garnier in Roma. Voi vedrete ivi, che il Dipartimento del Tronto, è intieramente purgato dai Ribelli, che Ancona è in uno stato di difesa rispettabile, e che tutto promette i più grandi successi alla Causa della Libertà. Io vi priego di pubblicare codeste nuove, che debbono incoraggire i Patriotti.

Salute, e Fratellanza Bertolio

Ancona 20. Pratile Anno 7. Estratto di una lettera del General Monnier Comandante in Ancona al General Garnier Comandante la Divisione di Roma.

IL Dipartimento del Tronto era quasi invaso allorchè io giunsi a Fermo, il Musone minacciato. Io fui attaccato dopo Ripa Transone. Questo luogo formidabile per la situazione fu superato a viva forza. Il loro Generale in Capo Donatini fu debitore della sua salvezza alla fuga. Ricuperata Ripa Transone marciai sopra Offida, che trovai evacuata. I Briganti si erano ripiegati sopra Ascoli, che eglino occupavano al numero di 1200, o 1500.

Io attaccai il dì 16 cotesta Piazza fortificata dall' arte, e dalla natura, difesa dal furore. Cinque pezzi di Artiglieria; le Porte erano chiuse, e barricate. I Ribelli riuniti alla maggior parte degli Abitanti guarnivano le mura da essi difese con

(*) *Nella nostra Collezione T. II. p.* 380. (**) *ivi T.II.p.*478.

accanimento. Il fuoco de' fucili durò per due ore, egli diveniva mortale allorchè io ordinai l' assalto. In un solo istante la vittoria si decise, ed Ascoli ribelle esperimentò per la terza volta le nostre vittoriose braccia. Il mio Ajutante di Campo Gerard fu de' primi a dare la scalata alla Città. L' Ajutante di Campo Demoli, che si era esteso lungo il Tronto attaccò vigorosamente la Porta Maggiore, che forzò a colpi di Cannone. Vinta la resistenza, l' audacia del nostro attacco atterrì talmente i Briganti, che eglino evacuarono la Cittadella, e si salvarono nel più gran disordine a traverso delle Montagne. La loro perdita fu considerabilissima; tutti quelli, che furono trovati con le Armi alla mano, furono passati a fil di spada. Noi abbiam presi cinque cannoni, tre Bandiere, che io ho fatto brugiare pubblicamente in Ancona. Le nostra perdita si ristringe a pochi de' bravi nostri Fratelli d' Armi.

Le Truppe Romane, e Cisalpine si sono disputate la gloria con la seconda Divisione della valorosa 16 ma

Il Tronto era pressochè invaso nel dì 14. Nel dì 16. egli era totalmente purgato dalle orde di assassini, che lo infestavano. Non vi sono orrori, che costoro non abbiano commessi. Ripugnerebbe al mio cuore il doverveli descrivere. Vi basti per formarne una idea, che dei Preti dirigevano i loro Colpi.

La Piazza di Ancona è in uno stato di difesa rispettabile. Io poco temo i sforzi dei nemici, e saprò difenderla fino all' esaurimento totale di tutti i miei mezzi.

Sottoscritto *Monnier*. Per Copia Conf. Sottoscr. *Bertolio*.

Per Copia Conf. il Segr. del Consolato *Bernard*.

LIBERTA' Num. 250. EGUAGLIANZA

L E G G E

Concernente l' Iscrizione Marittima.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana. In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione decreta la seguente legge.

S E Z I O N E P R I M A

Dell' Iscrizione della Marina.

Articolo primo. Vi sarà un' Iscrizione particolare dei Cittadini della Repubblica Romana, che si destineranno alla Navigazione.

Art. 2. Sono compresi nell' Iscrizione Marittima;

Digitized by Google

I. La Gente di Mare di ogni grado, e di ogni professione. che naviga negli Armamenti, o sù i Bastimenti Mercantili.

II. Quelli che fanno la Navigazione, o la pesca di mare sulle spiagge; o nei fiumi fino al luogo, in cui i Bastimenti di mare possono rimontare;

III. Quelli, che navigano sulle Corriere, Allegi, Battelli, e Schifi nelle rade, e nei fiumi fino ai limiti di sopra indicati.

Art. 3. Ogni Cittadino, che principia a navigare, non potrà imbarcarsi, ne essere impiegato sù i Ruoli di Equipaggio di un Bastimento della Repubblica, o Mercantile, che sotto la denominazione di *Mozzo* dall' età di dieci anni fino ai quindici anni compiti, e sotto quella di *Novizio* al di sopra di questa ultima età. Nondimeno ogni *Mozzo*, o *Novizio*, il quale avendo navigato per sei mesi in una di queste due qualità, avrà inoltre sodisfatto all' esame prescritto, sarà impiegato sotto la denominazione di Aspirante dell' ultima classe.

Art. 4. Si darà cognizione delle diverse disposizioni della presente legge ad ogni Cittadino, che principia a navigare, e sarà iscritto sopra un ruolo particolare.

Art. 5. Sarà compreso nella Iscrizione marittima ogni Cittadino dell' Età di diciotto anni compiti, il quale, avendo adempito una delle condizioni seguenti, vorrà continuare la Navigazione, o la Pesca;

I. Di aver fatto due viaggi a lungo corso;

II. Di aver navigato per diciotti mesi;

III. Di aver esercitata la pesca per due anni;

IV. Di aver servito per due anni in qualità di Apprendista Marittimo.

A questo effetto si presenterà accompagnato dal Padre, o da due dei Parenti più prossimi, al Burò dell' Iscrizione del suo Quartiere, in cui gli sarà data cognizione delle Leggi, e Regolamenti, che determinano gli obblighi, e i diritti dei Marittimi iscritti.

Art. 6. Quello, il quale essendo pervenuto all' età, ed adempita una delle condizioni esatte dall' Articolo precedente, continua la navigazione, o la pesca senza farsi iscrivere al Burò del suo Quartiere, conforme è stato prescritto, sarà compreso

Digitized by Google

nell' iscrizione marittima, essendo considerato di averci acconsentito col solo fatto, che continua a navigare.

Art. 7. Ogni Cittadino della Repubblica Romana compreso nella Iscrizione Marittima è dispensato da ogni servizio pubblico oltre quelli dell' armamento di mare, degli Arsenali di Marina, e della Guardia Nazionale nel Circondario del suo Quartiere.

SEZIONE SECONDA

Dei Circondarj, Quartieri, e Sindacati Marittimi al servizio pubblico.

Art. 8. Ciascuno dei principali Porti della Repubblica avrà un Circondario Marittimo, che sarà diviso in Quartieri composti di Sindacati, e questi di Comuni.

Art. 9. Nei Quartieri Marittimi l' Iscrizione della gente di Mare sarà confidata ai Commissarj delle Classi, o siano Amministratori della Marina: Questi avranno sotto i loro ordini dei Sindaci scelti dal Governo, e di preferenza fra i marittimi anziani.

Gli uni, e gli altri saranno subordinati all' Ordinatore di Marina.

Ogni Sindaco terrà per il suo Sindacato un estratto della Matricola del Commissario delle classi del Quartiere, sul quale eseguirà i movimenti della gente di mare.

Art. 10. Ogni Marittimo iscritto sarà obbligato di servire sù i Bastimenti, e negli Arsenali della Repubblica tutte le volte, che sarà richiesto.

Art. 11. I Marittimi, che si presenteranno volontariamente per servire negli Armamenti saranno notati sopra un Registro particolare, ed avanzati a preferenza.

Art. 12. Ogni Marinaro, ed anche ogni Novizio avendo già navigato, che si presenterà volontariamente per servire su i Bastimenti della Repubblica, riceverà a titolo di gratificazione un mese di soldo. La stessa gratificazione sarà accordata agli Ufficiali Marinari, che si sottometteranno a servire colla paga di Marinaro della prima Classe.

Art. 13. Se il numero dei Marittimi registrati volontariamente in un Quartiere eccede la quantità del bisogno, quelli, che si saranno presentati i primi al Burò dell' Iscrizione Marittima, saranno impiegati a preferenza.

Digitized by Google

Art. 14. Se in un Quartiere, il numero dei Marittimi registrati di buona volontà è minore della parte fissata per questo Quartiere, vi sarà luogo ad una leva.

Art. 15. In ogni Quartiere marittimo i Marittimi sono distribuiti in quattro classi;

La prima comprende i Celibatarj.

La seconda i Vedovi senza figli:

La terza gli Uomini ammogliati, che non hanno figli:

E la quarta è composta dei Padri di Famiglia.

Art. 16. La seconda classe non sarà messa in requisizione, che quando la prima, essendo esaurita, non sarà stata sufficiente al bisogno del servizio.

E così si praticherà riguardo alla terza, e quarta classe.

Art. 17. In ogni Quartiere il Marittimo, che avrà il minor servizio su i Bastimenti da Guerra, sarà richiesto il primo, ed essendoci eguaglianza di servizio, il più antico disbarcato tanto dai Bastimenti della Repubblica, che da quelli Mercantili sarà tenuto di marciare, senza che possa pretendere la gratificazione accordata a quello, che si sarà volontariamente presentato per fare il servizio pubblico.

Art. 18. Gli Ufficiali Marinari, che si saranno presentati i primi al Registro volontario, saranno ammessi a servire nella proporzione di un decimo del numero dei Marinari del loro Quartiere chiamati al servizio dell' Armamento marittimo.

Art. 19. I Commissarj delle classi, avendo ricevuto l' ordine di comandare dei Marittimi per il servizio pubblico, faranno la ripartizione fra i differenti Sindicati del numero della gente di Mare, che devono fornire i loro rispettivi Quartieri.

Art. 20. Eglino rimetteranno ai Sindaci gli estratti dello stato di ripartizione, e questi formeranno le liste nominative per ogni Comune del loro Sindacato.

Art. 21. Se il Marittimo destinato per marciare ha dei reclami da fare s' indirizzerà all' Amministrazione Municipale del suo Cantone, la quale gli renderà giustizia dopo avere inteso il Sindaco; e nel caso, che il Reclamante avesse dei motivi legittimi per non marciare, quello che dovrà rimpiazzarlo, sarà destinato nel medesimo istante.

Art. 22. Non sarà ricevuto alcun nuovo reclamo quattro giorni franchi dopo la pubblicazione delle liste.

Digitized by Google

Art. 23. In caso di ripulsa, o di ritardo all' esecuzione dell' ordine del Commissario delle Classi del Quartiere per parte dei Marittimi comandati per il servizio, l' Amministrazione Municipale del Cantone sarà obbligata sotto la sua responsabilità di prestare mano forte alla prima requisizione del Sindaco.

SEZIONE TERZA

Dei Vantaggi attaccati allo stato dei Marittimi iscritti.

Art. 24. Ogni marittimo, che sarà giunto all' età di cinquant' anni compiti, sarà di diritto esente dalla requisizione per il servizio dei Bastimenti da Guerra, ed Arsenali della Repubblica senza nondimeno la facoltà di continuare la pesca, o la navigazione ancora sù i Bastimenti dello stato.

Art. 25. Ogni marittimo, qualunque siasi l' età, che voglia rinunciare alla navigazione, ed alla pesca, sarà cancellato dall' iscrizione marittima per il solo fatto della sua dichiarazione, e rinuncia, e fin d' allora non goderà più di veruno dei vantaggi risultanti da questa iscrizione. Queste dichiarazioni, e rinuncie non saranno ammesse in tempo di guerra, e resteranno ancora senza effetto, se la guerra ha luogo prima dello spirare di un anno a contare dal giorno, in cui queste saranno state fatte.

Art. 26. Se dopo essersi fatto cancellare dalla iscrizione un marittimo si determinerà a riprendere la navigazione, o la pesca, sarà riscritto nel grado, e colla paga, che aveva, allorchè si cassò.

Art. 27. Ogni marittimo, che non sarà attualmente comandato per il servizio, potrà liberamente imbarcarsi sù i Bastimenti mercantili, o Barche da pesca, o andare nei differenti Porti della Repubblica per lavorare, o imbarcarsi con il solo peso di far registrare la sua mossa sul Ruolo della gente di mare del suo Quartiere, e di quello in cui si porterà.

Art. 28. Saranno accordate ai Marittimi iscritti delle pensioni secondo il loro grado, età, e ferite, o infermità. Quette pensioni saranno regolate sulla durata dei loro servigj a bordo dei Bastimenti, e nell' Arsenale della Repubblica, e sopra i legni mercantili.

Art. 29. Il servigio su i Bastimenti della Repubblica conterà in tempo di pace diciotto mesi per un anno; in tempo di guerra un anno per due anni, e negli Arsenali anno per

Digitized by Google

anno. Il servizio su i Bastimenti mercantili sarà computato in tempo di pace sei mesi per un anno, ed in tempo di guerra anno per anno. Sopra i Corsari l'anno sarà contato doppio, come per i Bastimenti della Repubblica.

Art. 30. Le Vedove, e Figli dei Marittimi hanno diritto ai soccorsi, e pensioni accordate alle Vedove, e Figli dei Difensori della Patria.

Art. 31. Sarà accordato un soccorso mensuale ad ognuno dei Figli d'ambi i sessi di minore età di anni dieci di ogni Marittimo in attività di servizio su i Bastimenti, o su i Porti della Repubblica.

Art. 32. I Figli dei Marittimi saranno imbarcati a preferenza in qualità di *Mozzi* sopra i Bastimenti della Repubblica, e sopra quelli mercantili.

Art. 33. Ogni Marittimo chiamato a servire sù i Bastimenti, e negli Arsenali della Repubblica riceverà una *Condotta* per portarsi al Porto del suo destino, e se è ritenuto in sua casa per ordine del Burò dell'iscrizione marittima, il suo soldo gli sarà pagato tutto il tempo, che la sua partenza è ritardata.

Art. 34. Ogni Marittimo al servizio della Repubblica potrà delegare per pagarsi alla sua famiglia nel corso della durata della sua campagna fino al terzo de' suoi salarj decorsi, fatta la deduzione delle anticipazioni.

Art. 35. In caso di naufragio di un Bastimento della Repubblica, e di perdita contestata degli effetti di un Marittimo, gli sarà fatto buono il suo soldo fino al momento del naufragio, la valuta degli effetti gli sarà rimborsata dietro il regolamento, e gli sarà pagata una *Condotta*.

Art. 36. Il netto ritratto delle prede fatte dai Bastimenti della Repubblica apparterrà agli equipaggi, che le prenderanno, e sarà diviso a forma dei regolamenti.

Art. 37. I differenti gradi della gente di mare sono *Mozzi*. *Novizi*, *Marinari*, *Capi di guardia*, *Guardiani di stiva*, *Secondi Nocchieri*, *Primi Nocchieri*, *Ajutanti*, *Sotto Capi*, *e Capi Cannonieri*, *Timonieri*, *Maestri di Ascia*, *Calafati*, *Maestri di vele*, *Piloti*, *e Costieri*.

Art. 38. Gli avanzamenti dei Marittimi sono regolati in conformità della durata dei loro servigj sù i Bastimenti dello Stato. Le azioni di strepito, o di merito distinto accelereranno i loro avanzamenti.

Digitized by Google

Art. 39. Gli Ufficiali Marinarj pervenuti alla prima classe della professione potranno esser costantemente al soldo: Il numero di questi sarà determinato dietro ai bisogni del servizio.

Art. 40. Il terzo dei posti di Alfiere potrà darsi ai primi Nocchieri al soldo, ai Cannonieri, e Timonieri.

SEZIONE QUARTA

Degli Apprendisti Marittimi.

Art. 41. La Repubblica manterrà annualmente al suo servizio venti Apprendisti Marittimi.

Art. 42. Gli Apprendisti Marittimi saranno arrolati volontariamente, e serviranno per due anni sopra i Bastimenti, o nei Porti militarj.

Art. 43. Saranno rimpiazzati tutti gli anni per metà. Il loro soldo, ed il loro vestiario saranno fissati dal regolamento.

SEZIONE QUINTA

Della chiamata degli Operaj adatti ai lavori dei Porti

Art. 44. I Mastri di Ascia dei Bastimenti, Calafati, Maestri di vele, Bozzellari, Barilari, Cordari, e Segatori di lungo esercitando la loro professione nei Porti, e luoghi marittimi, e non iscritti come marittimi saranno chiamati nei Porti militari in caso di guerra, di preparativi di guerra, o di travagli straordinarj, e considerabili. Ne sarà tenuto un registro particolare nel Burò dell' Iscrizione. e saranno dispensati da ogni altra requisizione alla riserva di quelle relative al servizio della Marina.

Art. 45. Gli Operaj descritti nel precedente Articolo saranno chiamati nei Porti secondo le regole prescritte dagli Articoli 14., 15., e 16. della presente Legge. Quei della terza, e quarta classe avranno un quarto di più del salario giornaliero, al quale saranno stati tassati a forma della loro capacità. Questo supplemento di salario sarà pagato alle loro Mogli nel luogo del loro domicilio.

Art. 46. Indipendentemente dal quarto di più sarà pagato ad ogni Figlio, e Figlia di quelli della quarta classe, che non avranno passata l'età di anni dieci, un soccorso mensuale, la di cui quantità sarà determinata dal regolamento. Nella durata dei loro servigj nei Porti della Repubblica goderanno di tutti i vantaggi attribuiti agli Operaj, che vi sono impiegati costantemente.

Digitized by Google

SEZIONE SESTA

Del ricevimento dei Capitani di Bastimenti Mercantili, Padroni del piccolo Cabotaggio, Piloti, Costieri, e Piloti dei Porti.

Capitani dei Bastimenti Mercantili per il lungo corso, ed il gran Cabotaggio.

Art. 47. Ogni Navigante dell' età di anni 24. compiti, ed avente sessanta mesi di navigazione, fra quali una campagna sopra un Bastimento della Repubblica, sarà suscettibile di esser ricevuto per Capitano dei Bastimenti mercantili; qualora abbia risposto in una maniera soddisfacente ad un esame sopra la teoria, e pratica della navigazione, sopra tutte le parti dei Cordami, Velami ec., e sopra le manovre.

Art. 48. Il Ministro della Marina in vista dei Processi Verbali di esame, e di ricevimento invierà ai Naviganti ammessi Capitani una *lettera di Comando*.

Art. 49. Qualunque Capitano di Bastimento Mercantile chiamato al servizio della Repubblica sarà imbarcato in qualità di Alfiere. Se ha comandato durante tre campagne di lungo corso, e se ha l' età di anni 30. compiti sarà imbarcato in qualità di Tenente.

Padroni del piccolo Cabotaggio, e Piloti Costieri.

Art. 50. Nessuno potrà esser fatto padrone per il piccolo Cabotaggio, se non ha sessanta mesi di Navigazione, e 24. anni di età, se non ha sodisfatto ad un esame sulla manovra, sulli scandagli, cognizione dei Fondi, situazione delle Coste, e Scogli, Correnti, sopra della Bussola, e della Carta, e sopra la cognizione dell' ingresso nei principali Porti della Repubblica.

Art. 51. Nessuno sarà imbarcato come Piloto di Costa sopra i Bastimenti della Repubblica, se non ha comandato durante tre anni almeno in qualità di Padrone del piccolo Cabotaggio.

Piloti dei Porti.

Art. 53. Nessuno potrà essere ammesso per Piloto del Porto, se non ha l' età di 24. anni, e se non ha sodisfatto ad un esame sulla cognizione dei bassi Fondi, Correnti, Scogli, ed altri impedimenti che possono render difficile l' ingresso, e la sortita dei Porti, e Fiumi del luogo del suo stabilimento.

Digitized by Google

Art. 53. Il Ministro della Marina rilascerà una lettera di Ammissione ad ognuno dei Padroni di piccolo Cabotaggio, Piloti di Costa, e Piloti dei Porti, ammessi, che saranno dall' Esaminatore.

Art. 54. Il modo, i luoghi, e l'epoche degli esami, e dei concorsi prescritti dagli Articoli precedenti saranno determinati da un regolamento. L'organizzazione delle Scuole sarà similmente regolata da una Legge particolare.

Art. 55. Il Consolato è incaricato di fare i regolamenti dettagliati per tutti gli oggetti menzionati nella presente legge.

Fatto in Roma li 9. Pratile (*) anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante in Capo a Roma; Garnier

In nome &c. Il Consolato ordina &c. Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato; *Calisti*

Pel Consolato il Segretario; *G. Bernard*

Per copia conf. il Min. della Giust., e Polizia: *Bassi*

LIBERTA' Num. 251. EGUAGLIANZA

L E G G E

Sullo stabilimento delle Truppe di Artiglieria di Marina, loro organizzazione per i diversi servigj, ai quali sono addette.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in virtù dell'Art. 369. della Costituzione decreta la seguente Legge.

T I T O L O P R I M O

Formazione del Corpo delle Truppe di Artiglieria in servizio della Marina

Sarà mantenuto per il servizio della Marina, per quello dell'Artiglieria nelle Torri, i Forti Marittimi, e per le guarnigioni dei Bastimenti armati della Repubblica Romana sotto la denominazione di Truppe di Artiglieria della Marina un Corpo di 288. Uomini compiti, e sei Ufficiali.

Questa forza sarà divisa in due compagnie, ciascuna delle quali sarà armata di numero 3. Ufficiali, e numero 144. Individui, cioè nella prima

Num. 1. Capitano Comandante
1. Primo Tenente
1. Secondo Tenente
Num. 3. Ufficiali

(*) *Affisso, e pubblicata li 23. detto.*

Digitized by Google

Num. 1. Sergente Maggiore
4. Sergenti
1. Caporale Foriere
8. Caporali
32. Cannonieri di prima classe) Dei quali
32 Detti di seconda classe) 4. Ingenieri,
64. Cannonieri Aspiranti) o Fuocaroli
2. Tamburi

Num. 144

Ogni compagnia è divisa in due divisioni, del Comando, e del Dettaglio, di ognuna delle quali è specialmente incaricato uno dei Tenenti sotto l'autorità dal Capitano, cui spettano il Comando, i dettagli d'Istruzione, e Disciplina, e la Contabilità della sua Compagnia.

Ogni Divisione è composta di
Num. 1. Primo, o Secondo Tenente
2. Sergenti
4. Caporali
16. Cannonieri di prima classe
32. Detti Aspiranti

Num. 71.

Ogni Divisione è ripartita in due Sezioni composta ognuna di
Num. 1. Sergente
2. Caporali
8. Cannonieri di prima classe
8. Detti di seconda classe
16. Detti Aspiranti

Num. 35.

Ogni Sezione è ripartita in due Squadre composta ognuna di
Num. 1. Caporale
4. Cannonieri di prima classe
4. Detti di seconda classe
8. Detti Aspiranti.

Num. 17.

Digitized by Google

Questo Corpo sebbene del tutto appartenente al Dipartimento di marina, nondimeno per la disciplina sarà sotto gli ordini di quel Capo, al quale sono soggette le Truppe della Repubblica Romana. L'Amministrazione spetterà ai Commissarj di Marina, i quali per questa parte adempiranno in ogni Porto, in cui si troveranno le Truppe di Artiglieria di marina, le medesime funzioni dei Commissarj di guerra presso le Truppe di terra; saranno a loro simili a questo riguardo, ed avranno lo stesso Potere. I soldi restano stabiliti in conformità della Tariffa posta a piedi della presente Legge.

TITOLO SECONDO

Abbigliamento, Armamento, ed Equipaggiamento delle Truppe di Artiglieria della Marina.

L'Abbigliamento delle Truppe di Artiglieria della marina sarà

Abito di Panno Bleù foderato dello stesso colore, e filettato bianco, mostre, e paramani di Velluto nero, Petti dello stesso panno bleù: Sottoveste rossa, una striscia rossa in lungo sul mostrino della manica, e diciotto linee il Passamano. Il Paramano sarà tagliato, ed attaccato da tre piccoli bottoni. I Calzoni saranno di Maglia Bleù; i bottoni gialli ornati di due cannoni a traverso con un'Ancora trasversale, ed il tutto circondato dalle parole Repubblica Romana.

I Caporali, e Cannonieri riceveranno oltre l'abbigliamento un *Surtout* di panno Bleù, ed un Pantalone di Tela, con cui si copriranno per i lavori di forza, e per tutte le manovre di Artiglieria, e d'Infanteria.

Gli Ufficiali, bassi Ufficiali, e Cannonieri porteranno le medesime spalline, e distinzioni degli Ufficiali, e Cannonieri dell'Artiglieria di terra a piedi.

Quei sotto Ufficiali, e Cannonieri, che acquisteranno in mare il merito di Maestro Cannoniere, porteranno per marca distintiva intorno al colletto dell'Abito un Gallone di oro largo tre linee. Quelli, che non otterranno, che il merito di secondi Maestri Cannonieri, porteranno egualmente intorno al colletto dell'Abito un Gallone largo di tre linee, ma sarà di Lana.

Digitized by Google

TITOLO TERZO

Servizio delle Truppe d' Artiglieria tanto in terra, che in mare. Servizio nei Porti, e sulle Spiagge.

Le Truppe di Artiglieria della Marina saranno impiegate in tutti i movimenti, e lavori di Artiglieria tanto negli Arsenali, che sopra le Batterie, nei Magazzini di polvere, ed altri stabilimenti, che a questi appartengono; alla confezione degli artificj, mitraglie, e direzione del Cannone; all' imbarco, e disbarco, ed ammagazzinamento delle Armi, Munizioni, ed attrezzi, ed in generale in tutto ciò, che concerne il servizio dell' Artiglieria della Marina.

Queste saranno ancora impiegate alla polizia, custodia, e sicurezza dei Magazzini, e Fabbriche civili dipendenti dalla Marina, come ancora all' armamento, disarmo, e movimento dei Bastimenti da Guerra, ed altre manovre, e lavori dei Porti, quando i bisogni di servizio l' esigeranno. Esse saranno altresì impiegate a difesa dei Porti, e delle Spiagge, al Servizio delle batterie armate per la Marina, alla custodia della pubblica salute, ed all' esecuzione degli ordini delle Finanze.

TITOLO QUARTO

Servizio in Mare.

Le Truppe di Artiglieria della Marina saranno impiegate a bordo dei Bastimenti della Repubblica al Servizio dell' Artiglieria cumulativamente, per quanto sarà possibile, con i Cannonieri Marittimi.

Esse saranno imbarcate come Guarnigione. Quei Sergenti Maggiori, Sergenti, Caporali, o Cannonieri delle Truppe di Artiglieria della Marina, che saranno imbarcati a bordo dei Bastimenti della Repubblica, e che vi adempieranno le funzioni di Maestri Cannonieri, secondi Maestri Cannonieri, o Cannonieri riceveranno un supplemento di soldo tale, che formi con il loro soldo di terra quello dei Cannonieri marittimi, dei quali adempiono le funzioni.

Il merito di Maestro Cannoniere, secondo Maestro, o Cannoniere si acquisterà in mare. Sarà conferito dietro le stesse regole osservate per l' avanzamento della gente di mare. Gli Ufficiali saranno imbarcati sopra i Bastimenti della Repubblica tanto per l' Artiglieria, che per la Guarnigione in ragione della forza dei Distaccamenti.

Digitized by Google

TITOLO QUINTO

Istruzione

Le Truppe di Artiglieria della Marina saranno istruite, ed esercitate in tutte le manovre, ed esercizj di Artiglieria tanto di terra, che di mare; Alla costruzione delle Batterie, ed al tiro dei Cannoni, e Mortari. A questo effetto saranno stabilite in alcuni Porti delle Batterie di Scuola per servire alla loro istruzione.

TITOLO SESTO

Disposizioni Generali.

Le Truppe di Artiglieria della Marina saranno sotto la direzione del Ministro di marina: Sarà messo a questo effetto a sua disposizione il fondo necessario per il pagamento delle truppe; Egli prenderà ancora i mezzi i più pronti per completarle senza dilazione.

Le Truppe di Artiglieria della Marina saranno accasermate nei Porti, in cui queste sono di Guarnigioni: Il Ministro della Marina darà a questo effetto le disposizioni necessarie.

Le Guarnigioni delle Truppe della Marina non resteranno sempre fisse allo stesso luogo. Queste Truppe alterneranno fra di loro per i Porti di Civitavecchia, di Anzio, Ancona, e per i posti armati sulle Spiagge dei due mari.

Le leggi, e regolamenti sull'Amministrazione, Ingaggi, Viaggi, Avvanzamenti, Ricompense militari, Polizia, e Disciplina delle Truppe d'Infanteria della Repubblica saranno applicabili alle Truppe di Artiglieria della Marina secondo la natura del loro servigio per tutto quello, che non è previsto nella presente Legge.

Digitized by Google

TARIFFA

Per il soldo dei Militari di tutti i Gradi delle Truppe di Artiglieria della Marina in Servizio della Repubblica Romana

Numero degl'Individui	GRADI	Soldo mensuale pagabile a ciascun Individuo indipendentemente dalle razioni dei commestibili	Totale di un mese di ogni Classe	Razioni de' commestibili accordate a ciascun Individuo	Razioni de' Foraggi assegnati a ciascun Grado
2	Capitani	sc. 39. 58.	sc. 79. 16	2.	3.
2	Primi Tenenti	23. 75.	47. 50	2.	2.
2	Secondi Tenenti	17. 42.	34. 84	2.	2.
2	Sargenti Maggiori	8. 22.	16. 44	1.	
2	Caporali Forieri	5. 60. $\frac{1}{2}$	11. 21	1.	
8	Sargenti	5. 60. $\frac{1}{2}$	44. 84	1.	
16	Caporali	4. 04.	64. 64	1.	
64	Artiglieri di 1.clas.	3.	192	1.	
64	Detti di 2.	2. 61. $\frac{1}{2}$	167. 36	1.	
128	Aspiranti	2. 09.	267. 52	1.	
4	Tamburri	2. 60.	10. 40	1.	
294	Ogni Mese	Somma	sc. 935.91		

Fatto in Roma li 9. Pratile (*) anno 7. Repubblicano.
Il General di Divisione Camandante in Capo a Roma Garnier
In nome &c. Il Consolato ordina &c. Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato *Calisti*
Pel Consolato il Segr. *C. Bernard*

Per copia conforme il Minis. della Giust., e Polizia *Bassi*

LIBERTA' Num. 252. EGUAGLIANZA

L E G G E

Concernente l' Amministrazione dei Posti, ed Arsenali della Marina Romana.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta la seguente Legge.

(*) *Affissa, e pubblicata li 23. detto.*

Digitized by Google

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali.

Articolo 1. L'Amministrazione dei Porti, ed Arsenali di Marina sarà diretta sotto l'autorità immediata del Ministro della Marina.

Art. 2. I Porti militari della Repubblica sono divisi in Primarj, e Secondarj.

Art. 3. Vi sarà un unico Amministratore sotto il titolo di *Ordinatore di Marina*. Questi sarà incaricato degli Approvvigionamenti, dei Lavori, dei Movimenti, dell'Artiglieria, della Contabilità, della Pulizia delle Ciurme, degli Ospedali di Marina, e di quella relativa alla gente di Mare della Repubblica.

Art. 4. L'Ordinatore avrà solo la corrispondenza di Officio con il Ministro della Marina per tutte le parti di Amministrazione dei Viveri della Marina, e gli Ufficiali di Sanità saranno ad esso subordinati.

Art. 5. Vi è l'incompatibilità fra le funzioni dei diversi Agenti dell'Amministrazione dei Porti, ed ogni funzione militare.

TITOLO SECONDO

Dipartizione degli Attributi dei, diversi rami dell' Amministrazione dei Porti.

Art. 6. L'Amministrazione dei Porti è ripartita in quattro rami principali, cioè

L'Amministrazione, e la Contabilità:

La Direzione delle Costruzioni, e dei lavori alle medesime relative:

La Direzione dei Movimenti:

La Direzione dell'Artiglieria.

SEZIONE PRIMA

Amministrazione, e Contabilità.

Art. 7. L'Amministrazione comprenderà gli Approvvigionamenti, la riscossione, la custodia, e la spesa delle materie, e munizioni qualunque, la sopraintendenza dell'impiego delle materie, e del tempo degli Operaj addetti ai lavori dei Porti, la rassegna, ed il pagamento degli Ufficiali di Marina, ed altri stipendiati, degli Equipaggi, dei Bastimenti Armati, e finalmente di tutti gl'Individui impiegati al servizio della Marina.

La Polizia, ed Amministrazione degli Ospedali, e Darsene;

Il Servizio relativo alla gente di Mare:

La leva dei Marittimi, e degli Operaj, e la loro ripartizione generale nei Cantieri, e sopra i Bastimenti della Repubblica:

Il congedo dei Marittimi, e degli Operaj:

L'Ispezione dei Viveri:

La Contabilità delle materie, e dei Fondi nei Porti, ed in Mare.

Art. 8. Nei Porti, nei quali il servizio lo permetterà, i diversi dettagli potranno esser retti da un solo, e stesso Commissario, o Commesso di Marina.

Art. 9. Il servizio relativo alla gente di Mare sarà confidato in Civitavecchia, ed Ancona al respettivo Commissario delle Classi, e negli altri luoghi ai Sindaci delle Classi, i quali saranno soggetti all' Ordinatore.

SEZIONE SECONDA

Direzione delle Costruzioni Navali, e dei lavori alle medesime relativi.

Art. 10. Le Costruzioni, ed i lavori ad esse relativi saranno diretti da un Ingegnere Costruttore.

Art. 11. La direzione delle Costruzioni Navali abbraccerà la costruzione, e la riforma, il riparo, e la manutenzione di tutti i Bastimenti flottanti, e di tutte le macchine per il loro uso, e per quello dell' interno del Porto.

Il trasporto sopra i Cantieri dei Legnami, Ferri, ed altre materie da lavoro.

I lavori da eseguirsi nei diversi Arsenali, Cantieri, ed altri luoghi, eccettuati quelli dell' Artiglieria, delle Fabbriche civili, e guarnimento.

In fine la ricerca, ed il merco da apporsi ai Legnami da Costruzione.

SEZIONE TERZA

Direzione dei movimenti dei Porti.

Art. 12. In Civitavecchia i movimenti dei Bastimenti della Repubblica saranno confidati ad un Commissario Direttore, che avrà l'ispezione sù quelli dei Porti secondarj della Repubblica Romana.

Art. 13. Questa direzione comprenderà i Movimenti, Armeggiamenti, far la Savorra, e levarla dai Bastimenti Flottanti, la loro custodia, e la loro conservazione nei Porti:

Digitized by Google

I soccorsi di ogni specie da darsi per l'armamento, e disarmo dei Bastimenti della Repubblica: il collocamento, e manutenzione degli Attrezzi dei Bastimenti nei Magazzini destinati a questo effetto:

I travagli nei luoghi di guarnimenti:

La cura dei Porti, e Rade:

La sopraintendenza sù i Piloti locali, ed Agenti per la Polizia dei Porti:

La ispezione dei Trombatori, e la sopraintendenza sù i depositi delle Trombe per gl'incendj.

SEZIONE QUARTA

Direzione dell' Artiglieria.

Art. 14. I movimenti, e trasporti delle munizioni, e materie, ed utensilj relativi all' Artiglieria:

L'ispezione delle bocche da fuoco, polvere, bombe, palle, armi, e munizioni inserventi all' armamento dei Bastimenti:

La manutenzione, e collocamento di questi oggetti nei Magazzini, e nel Parco.

I lavori dei differenti Artefici dipendenti da questo dettaglio saranno confidati ad un Direttore, il quale avrà sotto i suoi ordini i Capi, e sotto Capi di Artiglieria, come ancora gli altri Individuj addetti a questa direzione.

SEZIONE QUINTA

Dettagli Accessorj. Viveri.

Art. 15. Ogni fornitura tanto per i Bastimenti in armamento, che per il servizio del Porto sarà fatta sotto l'ordine dell' Ordinatore,

Art. 16. Egli autorizzerà il rifiuto, o la vendita degli oggetti riconosciuti avareati, o minacciati di un deperimento prossimo.

Art. 17. In ogni Porto il Direttore dei viveri della Marina renderà decadariamente conto all' Ordinatore assente della situazione degli Approvvisionamenti di questa parte di servizio, e se sarà presente ogni giorno.

SEZIONE SESTA,

Amministrazione dei Bastimenti Armati.

Art. 18. Vi sarà sopra ogni Bastimento della Rapubblica un Agente dell' Amministrazione della Marina. Egli avrà duran-

Digitized by Google

te la campagna il titolo di Ajuto del Commissario, e sarà trattato a bordo coi medesimi riguardi degli Ufficiali dello Stato Maggiore, di cui fa parte.

Art. 19. L'Ajuto del Commissario sarà incaricato di contestare i movimenti dell'Equipaggio, e di tenere tutte le parti della Contabilità del Bastimento sì in denari, che in robe.

Art. 20. Egli non sarà tenuto di adempire verun servizio estraneo da quello di cui sarà incaricato dalla Legge. Non renderà conto, che al Capitano, e non riceverà ordine, che da lui, o dall'Ufficiale, che fa le sue veci.

Art. 21. L'Ufficiale di Sanità in Capo, l'impiegato alla distribuzione dei viveri, come ancora i Maestri incaricati di munizioni, ed effetti renderanno a lui direttamente conto dei loro consumi a forma dei regolamenti, ed istruzioni, che regolano questo servizio, e tutte le volte, che lo domanderà. Se si avvede degli eccessi di spese, o di abusi, ne preverrà il Capitano.

Art. 22. Tutte le spese, e tutte le compre, rimpiazzamenti, consegne, o versazioni saranno fatte dall'Ajuto del Commissario dietro gli ordini del Capitano.

Art. 23. In tutti i Porti della Repubblica le domande in rimpiazzamento di munizioni, o di viveri saranno fatte all'Ordinatore, o agli Agenti incaricati in Capo dell'Amministrazione della Marina. In Paesi esteri le domande di questa natura saranno dirette agli Agenti di commercio della Repubblica Romana, e se nei luoghi di rilascio non vi è Agente della Nazione, l'Ajuto del Commissario provvederà ai bisogni del Bastimento.

Art. 24. Nella medesima maniera si provvederà a tutte le riparazioni del Bastimento, come ancora alle spese di ogni specie, che potranno occorrere nel rilascio.

Art. 25. L'Ajuto del Commissario pagherà con Cambiali sopra la Tesorerìa Nazionale l'importo delle compre, ed altre spese, che avrà dovuto fare. Queste tratte saranno visate dal Capitano: se ne darà subito avviso all'Ordinatore.

Art. 26. Durante il combattimento l'Ajuto del Commissario starà sul Ponte falso per invigilare, che i feriti siano subito soccorsi, e perchè l'ordine regni in questa parte di servizio.

Art. 27. Il Consolato è incaricato di fare i regolamenti

Digitized by Google

dettagliati per tutti gli oggetti menzionati nella presente Legge.

Fatto in Roma li 9. Pratile (*) anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante in Capo in Roma *Garnier*

In nome &c. . Il Consolato ordina &c. il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato *Calisti*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia *Bassi*.

LIBERTA' Num. 253. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli divisione di Roma.

Dal Quartiere Generale di Roma li 24. Pratile Anno 7.

Pietro Garnier Generale di divisione Comandante la detta divisione.

IN virtù degl'Articoli 6., e 7. della legge del dì 6. Pratile riguardante l'organizzazione della Guardia Nazionale Sedentaria, previene tutti i Cittadini compresi nell'età specificata dall'Articolo 1. della medesima legge, che dovranno adunarsi nelle loro Sezioni respettive li 28. di questo mese alle ore nove della mattina nei luoghi indicati dalla Municipalità dei tre Circondarj di Roma, ad oggetto di procedere alla formazione delle Compagnie, ed alla nomina degli Ufficiali in conformità della legge.

Tutti i Cittadini sono invitati a trovarvisi all'ora precisa, e senza armi.

L'antica Guardia Nazionale continuerà il suo servizio fino alla perfetta organizzazione della nuova.

Il Consolato Romano è invitato a far proclamare la presente nel più breve spazio di tempo possibile, e dare le istruzioni, che crederà necessarie alle Municipalità, e ad invitare il Cittadino Lasagni Comandante della Guardia Nazionale di prevenire tutti gli Subordinati a quest'oggetto, e di fornire tutti i Roli, che gli sono stati domandati. *Garnier*

Per Copia Conf. *Il Ministro della Giustizia, e Polizia Bassi.*

LIBERTA' Num. 254. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

CONsiderando, che la Carta Monetata introdotta nella Circolazione è felicemente sparita,

Considerando, che la denominazione di questa Carta ha

(*) *Affissa, e pubblicata li 23. detto,*

fatto insorgere delle serie controversie tra i creditori, e i debitori, e che è dell' interesse comune il terminarle collo stabilire delle basi fondate sulla giustizia.

Considerando, che tutti i Crediti di qualunque natura essi siano, e specialmente le doti, le sopradoti, le donazioni, i legati di amicizia, o di riconoscenza, la di cui epoca rimonta a tempi, in cui la Carta monetata avea un corso eguale al valore della moneta metallica, sono oggetti sacri, quanto ai Capitali non ancora rimborsati,

Considerando, che i frutti decorsi, o le rendite di questi Capitali, che sono state pagate alla loro scadenza, e ricevute dai Creditori non possono più essere messe in questione senza cagionare una folla di liti dannose all' ordine sociale, e alla pace delle famiglie, e che lo stesso dev' essere di ogni rimborso consumato,

Considerando, che quei Creditori, che han ricusato di ricevere i frutti decorsi ne' termini scaduti durante la Circolazione della Carta Monetata, hanno disubbidito alle Leggi allora esistenti, e che prescrivevano il pagamento di quelle rendite o frutti in Carta Monetata, per esigere oggi dai Debitori il pagamento totale in moneta reale, sarebbe questo un violare le Leggi dell' Eguaglianza, poichè mentre i Debitori non si liberavano dal debito a cagion del rifiuto dei loro Creditori, essi erano spesso costretti a ricevere la Carta Monetata da' loro proprj debitori, o dal Governo,

Considerando, che i Depositi, che sono stati fatti in Carta Monetata, dopo essere stati autorizzati dai Tribunali, per il rimborso de' Capitali, o per il pagamento de' frutti decorsi, debbono essere a rischio totalmente de' Creditori, che li hanno ricusati, come quelli, che fossero stati depositati senza autorizzazione, o per Crediti non rimborsabili, o per frutti non decorsi, debbono essere a carico di quelli, che li hanno depositati,

Considerando, che vi è una Classe di Debitori, che la Legge dee proteggere, ed assistere, perchè essi hanno de' Crediti considerabili col Governo; ma che questa protezione, e questa assistenza non deve turbare in verun modo le operazioni del Commercio, e la circolazione delle tratte, o lettere di Cambio, che rappresentano del numerario nelle mani de' Banchieri Negozianti.

Digitized by Google

Considerando, che importa molto il prevenire tutte le controversie, che potrebbero nascere trà i proprietarj de' Beni rustici, ed urbani, e i loro appaltatori, o affittuarj, e che il tempo di togliere la sospensione dei pagamenti stabilita con la Legge de' 21. Germile prossimo passato è finalmente arrivato;

Visti i diversi Messaggi del Consolato, ed in virtù dell' art. 369. della Costituzione, Decreta.

Art. 1. La sospensione stabilita dalla Legge dei 21. Germile prossimo passato, è tolta, ed i pagamenti sospesi saranno fatti nella guisa, e secondo le riduzioni determinate dagli articoli seguenti.

Art. 2. I Capitali costituiti prima d' ogni discredito, ossia diminuzione di valore della Carta Monetata continueranno ad esser considerati come stabiliti in moneta fina, ed il rimborso forzato non potrà esser fatto, che in questa moneta: l' istesso sarà dei frutti, che fossero scaduti prima di questo discredito, e che non fossero ancora pagati. Le doti, le sopradoti, i lucri nuziali trà vivi a titolo gratuito, o rimuneratorio, i Legati, le obbligazioni, la cui data è autentica, i saldaconti di divisione tra coeredi, o socj, le cui liquidazioni fossero state fatte, o che doveano esser fatte prima di qualunque discredito di ogni carta monetata, il rimanente del valore di ogni vendita di stabili fatta prima di quest' epoca, saranno pagati, o rimborsati in moneta fina.

Le obbligazioni, e gli effetti di Commercio anteriori al discredito della Carta monetata, che fossero state rinnovate durante questo discredito saranno pagati in moneta fina, purchè la loro origine sia verificata dal titolo medesimo, o da altri titoli autentici, o dai registri de' libri, che fanno fede fra i Banchieri, e Negozianti.

Art. 3. Sarà pubblicato dal Consolato nella Decade, che seguirà la promulgazione della presente Legge, uno Specchio, che fisserà.

1. Il corso delle Cedole dal discredito del loro valore fino alla loro demonetazione.

2. Quello dei Resti fino alla pubblicazione della Legge de' 13. Vendemmiale anno settimo.

3. Degli Assegnati dalla loro creazione fino al dì 21. Germile prossimo passato. Lo Specchio sarà dato dal Ministro del-

le Finanze secondo il corso della Piazza di Roma. Egli fisserà questo corso per mezzo di due Colonne, una per la moneta fina, e l'altra per la moneta grossa, e sarà approvato dal Consolato.

Art. 4. Ogni pagamento de' Capitali, o d'interessi, eccetto quelli stabiliti nell' Articolo 2., sarà fatto in moneta sonante, o fina, o grossa, a scelta del debitore secondo il valore, che all'epoca della creazione del capitale, o della scadenza degl' interessi avevano in quelle monete le Cedole, i Resti, ovvero Assegnati a tenore dello Specchio prescritto nell' Articolo 3.

Art. 5. Ogni rimborso di Capitali, ed ogni pagamento d' interessi scaduti, che sarà stato fatto nella totalità, ed accettato dal creditore durante l'esistenza della carta monetata, sarà definitivo. Non si potranno mettere in questione i pagamenti fatti a conto, ed egualmente accettati; ma il di più, che rimane dovuto sarà solamente sottoposto alla riduzione prescritta dall' Articolo 4. Son compresi nel presente articolo, e nel precedente tutti i Crediti di qualunque natura essi sieno, che fossero stati contratti durante il decremento del valore della carta monetata, e che non fossero stati stipolati in valore reale.

Art. 6. Gli affitti de' Beni rustici scaduti parte nell' anno 6. e parte nell' anno 7. saranno pagati in conformità della Legge dei 17. Vendemmiale anno 7.; e la parte pagabile in Assegnati, sarà pagata in moneta sonante, secondo la riduzione prescritta nell' art. 4. per le rate dovute, e scadute ai 10. Fiorile prossimo passato. Per l'avvenire questi affitti saranno pagati metà in natura, la cui stima sarà fatta in piastre al corso delle derrate alla scadenza del termine, un quarto in moneta fina, ed un quarto in moneta erosa: Sarà poi in libertà dei proprietarj di rescindere i loro contratti avanti le semente dell' Anno Ottavo, indennizzando amichevolmente, o col parere de' Periti, gli Affittuarj delle spese di coltura, che fossero state già fatte; la medesima facoltà non è però accordata agli Affittuarj.

Art. 7. Le Pigioni delle Case di abitazione, e di città, che saranno scadute, e dovute al giorno della promulgazione della presente Legge, saranno pagate in moneta sonante, a tenore di ciò che è stabilito nell' art. 4. I pagamenti delle pigioni da scadere, saranno, se non vi è contratto, regolati di consenso reciproco tra i Proprietarj, ed i Locatarj. I contratti anteriori

Digitized by Google

all' anno 6. saranno mantenuti per il tempo, che essi debbono ancor durare, e saranno pagabili metà in moneta fina, e metà in moneta erosa. Quelli fatti dopo l'Anno 6. potranno rescindersi per volontà di una delle parti contraenti. La parte, che vorrà rescindere, sarà tenuta di avvertire l' altra sei mesi avanti, se si tratta di una casa intiera, e tre mesi avanti, se si tratta di una parte di casa, e la pigione stipolata nel contratto sarà pagabile, come quella dei contratti fatti prima dell' Anno sesto.

Art. 8. I Depositi volontarj fatti da particolare a particolare in carta monetata, egualmente, che quelli in moneta sonante, saranno restituibili in natura; se il depositario non può presentare la carta monetata, egli restituirà in moneta fina, purchè il deposito sia anteriore al discredito, e in moneta sonante, secondo la riduzione prescritta nell'articolo 4., se il deposito è posteriore al discredito.

Art. 9. I Depositi consegnati in carta monetata per un rimborso qualunque, e senza alcuna forma giudiziaria, saranno a rischio, e pericolo del deponente.

Art. 10. I Depositi per pagamenti, e rimborsi autorizzati da giudizio provvisorio, renduto sulla dimanda dei debitori, seguiranno la sorte del giudizio definitivo, vale a dire, che il deposito sarà a rischio, e pericolo di quello, che sarà condannato definitivamente in ultima istanza.

Art. 11. I Depositi consegnati in virtù di giudizio definitivo in ultima istanza, saranno a rischio, e pericolo di quelli, che sono stati condannati a riceverne il rimborso.

Art. 12. Tutti gli Assegnati consegnati in esecuzione de'giudizj, saranno ricevuti nelle casse pubbliche per le erogazioni fissate dalla Legge de' 4. Germile prossimo passato, ed a questo effetto i Proprietarj avranno una dilazione di tre Decadi, a contare dal giorno della pubblicazione della presente Legge; e saranno tenuti a giustificare, che questi assegnati sono stati consegnati in esecuzione di giudizj per la rappresentazione di detti giudizj in un certificato di ricevuta delle consegne.

Art. 13. Tutte le istanze giudiziarie, eccetto quelle, che avranno per oggetto di assicurare l' ipoteca, di far riconoscere i titoli, e contestare la loro autenticità, e di arrestare il corso della prescrizione, saranno sospese per sei mesi, a contare dal

giorno della pubblicazione della presente Legge, contro tutti i debitori, che giustificheranno di esser creditori del Governo per somme maggiori di quelle, delle quali è loro domandato il pagamento.

Non sono calcolati nella presente sospensione i debiti inferiori alla somma di cinquecento scudi: quelli che hanno per origine pigioni, o affitti: la totalità, o il rimanente del prezzo di stabili venduti, alimenti, vestimenti, ed altri oggetti necessarj alla vita. Le lettere di cambio di Negoziante a Negoziante, e quelle, che rappresentano il valore d' uno stabile, o che sono state date in pagamento di contribuzioni legalmente stabilite.

Roma 23. Pratile Anno 7. dell' Era Repubblicana.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repub. Rom. GARNIER

In nome ec. Il Consolato ordina ec. il dì, ed Anno sud.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conf. *Il Ministro della Giustizia, e Polizia* Bassi.

LIBERTA' Num. 255 EGUAGLIANZA

Il Consolato alli Cittadini di Roma.

CIttadini. La scarsezza dei generi necessarj alla vita, le circostanze imperiose, nelle quali si è trovato il Governo, e più di tutto le manovre de' nemici della Repubblica, sono state le sorgenti fatali de' patimenti, che avete sofferti nell' oggetto primario delle sussistenze. Voi l' avete tollerati con quella rassegnazione, e con quel coraggio, ch' è proprio di un Popolo Repubblicano, moderato, e ragionevole, degno de' vostri Maggiori, nè vi è persona, che non abbia applaudito alla vostra condotta.

Intanto la nuova ubertosa raccolta va a porre il termine alle vostre privazioni. L' abbondanza risorgerà, e con essa saranno sconcertati tutti i Piani controrivoluzionarj degli nemici. Ma ciò non basta: conviene porre un freno al monopolio, acciò non si rinnuovi anche in quest' anno; ed una carestia fittizia non s' impadronisca con audacia delle sostanze delli Cittadini. E qual sarà mai il mezzo più efficace per giungere a questo fine salutare? Il libero commercio dei Grani, e di tutte le Derrate: questo solo è quello, che può mantenervi per sempre

Digitized by Google

l' abbondanza nella Comune: questo è il solo, che può allontanare per sempre da voi la fame; questo è quello, che farà ribassare i prezzi ad onta dell' avido usurajo, che vorrebbe inalzarli all' eccesso. Voi l' avete veduto, e toccato con le mani in questi ultimi giorni. I sforzi del Governo per farvi avere del pane ai Forni sono stati in mille guise attraversati, mentre la libera circolazione de' Grani vi ha esposto in copia nelle Piazze, ed in tutti gli angoli di Roma del pane, e delle farine. Le Carni erano quasi sparite dalli Macelli, e le poche, che vi si vendevano, erano a carissimo prezzo; queste nel momento sono ricomparse da tutte le parti, e si vendono a prezzi discreti. Tutto voi dovete al libero commercio, che producendo di sua natura l' abbondanza, produce per conseguenza la bassezza dei prezzi, e dona in fine una comoda sussistenza a tutte le Classi de' Cittadini.

Voi dunque non avete che a godere del libero commercio interno dei Grani. Questi verranno a voi da tutti li Dipartimenti, come vi vengono le altre Derrate. Ciascuno speculerà sul proprio interesse. Il ricco possidente si riterrà il Grano bastante alla sua Famiglia: l' Agricoltore farà lo stesso: l' industre Cittadino, il Commerciante si provvederanno del Grano a tempo opportuno, per assicurarsi del pane a buon mercato: l'Artista ancora, e l' Operajo, che prestano le loro fatiche al possidente, vorranno esigere in conto delle loro mercedi, e delli loro lavori una parte di questa preziosa derrata. I Forni liberi ad ognuno, la vendita egualmente libera del pane, e delle farine vi produrranno tutto il comodo della vita, che desiderate. E' su questa veduta, e su l' esperienza di tutti li Stati, che và a comparire quest' oggi il nuovo sistema annonario prescritto nella seguente Legge. In essa vedrete stabilito questo libero Commercio dei Grani, che dee assicurare in tutta l' estensione la vostra sussistenza.

Ma il savio Legislatore ha fatto ancora qualche cosa di più, per non lasciarvi il minimo dubbio sulla sussistenza medesima, e per prevenire con tutti li mezzi possibili il monopolio, o una procurata carestia. Un Magazzino di riserva di 40. mila Rubbia Grano provveduto a conto del Governo ad un giusto prezzo sarà sempre sacro ai bisogni del Popolo, in specie della Classe indigente, acciò possa avere il pane a bajocco, e

Digitized by Google

ad altri prezzi a piacere, e sarà questo il Termometro, di cui si servirà il Governo medesimo per livellare i prezzi, qualora il monopolio volesse ancora alzare la testa. Non verrà tolta dal Magazzino una picciolissima parte del Grano ripostovi, che a condizione di rimpiazzarla immediatamente col suo ritratto. Così il deposito del Grano si troverà sempre nella stessa quantità di 40. mila Rubbia anche in fine della stagione, e alla nuova raccolta si aumenterà, nell' atto che il Popolo avrà avuto tutto il suo sostentamento.

L' avidità de' Fornaj sarà repressa da un giusto prezzo a Tariffa, che mentre provvederà al moderato loro guadagno, non peserà sulla classe indigente del Popolo.

L' estrazione de' Grani fuori Stato proibita del tutto alli Proprietarj del genere a tenore delle Leggi veglianti, farà crescere l' abbondanza interna di esso, e ne farà diminuire i prezzi: finalmente i contratti de' Grani che verranno in Roma, da farsi soltanto nelle piazze a quest' effetto destinate, romperà in gran parte quella catena d' *Incettatori* tanto perniciosa alla società, e farà godere ad ogni Cittadino l' effetto prezioso della libertà del Commercio.

Tutte queste cautele, tutte queste sagge provvidenze comprese nella Legge, che segue, debbono perfettamente tranquillizzarvi sulla vostra sussistenza per l' avvenire, e debbono farvi scordare per sempre qualche disagio, che per le critiche circostanze del tempo avete dovuto soffrire. Riunitevi dunque, o buoni Cittadini, in una sola volontà. Cooperate d' accordo alli sforzi del Governo. Esso vuole la vostra felicità. Voi seguitelo nelle sue vedute, e senza dubbio l' avrete.

Il Presid. del Consolato Calisti.

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, considerando, che la penuria de' Grani, e di altre derrate, dalla quale è stata afflitta fin quì la Comune di Roma, ripete principalmente la sua origine dal vizioso Sistema annonario del passato Governo, che inceppando il Commercio libero delle derrate medesime, veniva a concentrarle nelle mani di pochi, ed apriva così l' adito al Monopolio, ed alla Carestia fittizia;

Digitized by Google

Considerando, che l' esperienza ha costantemente dimostrato non esservi altro mezzo di opporre un argine a questo grande inconveniente, che quello di permettere il Commercio libero di tutte le derrate nell' interno dello Stato con alcune regole di polizia.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta quanto siegue.

Art. 1. L' antico Sistema annonario fin quì provvisoriamente conservato resta abolito ai 20. Messifero prossimo futuro.

Art. 2. In conseguenza sarà libero ad ognuno di aprir Forni, e Spacci di pane, e di farine in Roma, come vorrà.

Art. 3. Tutti quelli però, li quali vorranno aprire de' Forni, saranno tenuti di denunciarlo al Burò de' Grandi Edili, e dovranno obbligarsi di tenerli aperti tutto l' anno, cioè fino alla nuova raccolta susseguente, e di spacciarvi il pane secondo la tariffa, che in ogni trimestre sarà fatta dalli Grandi Edili; ed in caso di Contravvenzione all' obbligo assunto, si farà mantenere aperto il forno dal Governo a danno, risico, e spese del Contraventore.

Art. 4. La Tariffa sarà regolata al prezzo corrente dei Grani e delle farine, avuto riguardo alle spese della fabbricazione, e vendita del pan venale, ed all' impiego del Capitale degl' intraprenditori, di maniera che salvo un giusto utile per i medesimi, non venga d' altronde ad aggravarsi più del dovere la popolazione.

Art. 5. Tutti i Funzionarj pubblici, e tutte le Autorità costituite; e specialmente le Amministrazioni Centrali, e Municipali sono incaricate sotto la loro responsabilità personale di favorire con tutte le loro facoltà la libertà del Commercio, e della Circolazione de' grani, e delle derrate nell' interno della Repubblica.

Chiunque si opporrà a questa Libertà di commercio, e di circolazione, sarà condannato ad una multa eguale alla valuta degli oggetti arrestati, e se non può pagare questa multa, a due anni di ferri. La pena sarà doppia, se quello, che ha fatto, o ordinato l' arresto è un Funzionario pubblico.

Art. 6. Le Leggi veglianti sull' estrazione de' generi fuori Stato, resteranno in tutto il loro vigore.

Art. 7. Volendosi fare il Commercio interno de' grani, e

Digitized by Google

di altre derrate per acqua, o per mare, sarà tenuto ciascuno, che vorrà intraprendere questo Commercio, di riportare dalla Municipalità, da dove parte la derrata, e dall'altra Municipalità, nella quale viene trasportata, un certificato, che provi l'identità del Genere commerciato tanto nella sua quantità, che nella sua qualità.

Art. 8. Questo Certificato sarà fatto sul modello, che verrà spedito a tutte le Municipalità per mezzo del Ministro dell' interno, e sarà tale, che escluderà il commercio esteriore del genere medesimo. Esso verrà rilasciato gratuitamente.

Art. 9. Tutti li Certificati saranno dalle Municipalità spediti di mese in mese alle Amministrazioni Dipartimentali in Copie conformi, e le Amministrazioni li rimetteranno al Ministro dell' Interno.

Art. 10. In caso di frode, o di abuso del Commercio interiore coll' esteriore saranno soggette tanto le Municipalità, se mai la colpa procedesse da loro, quanto li Commercianti a due anni di ferri.

Art. 11. I contratti de' Grani, e di altre derrate non potranno farsi che nelle pubbliche piazze, o Mercati destinati a tal effetto, e ciò per impedire il monopolio, e per far godere al popolo l'effetto del libero Commercio.

Art. 12. Per ovviare egualmente al Monopolio, e per assicurare in tutte le maniere alla Classe indigente de' Cittadini di Roma la loro sussistenza, si formerà dal Governo un Magazzino di riserva di Rubbia quaranta mila grano, che saranno custodite ne' soliti Granaj di Termine sotto la vigilanza e responsabilità de' Grandi Edili.

Art. 13. Per formare questo Magazzino saranno quotizzati li soliti proprietarj e Mercanti di Campagna di Roma e delle così dette Provincie annonarie a proporzione del loro raccolto.

Art. 14. A tal effetto ogni Proprietario, o Mercante compreso nella quotizzazione, dovrà dare la sua assegna nel Burò de' Grandi Edili, e non trovandosi vere, o trovandosi alterate, perderanno il prezzo della quota.

Art. 15. Siccome i possidenti del Grano, e di altre derrate vengono a risentire un gran vantaggio dalla libertà del Commercio stabilito di sopra, così per la quantità del Grano,

Digitized by Google

per cui verranno quotizzati, saranno sottoposti al prezzo equitativo, che verrà loro fissato dai detti Grandi Edili.

Art. 16. Il detto prezzo sarà pagato in quattro rate eguali, una nell'atto della consegna del Grano, e le altre tre di Bimestre in Bimestre.

Art. 17. Per fondo necessario alla formazione del suddetto Magazzino di Riserva vengono assegnati li seguenti prodotti. Primo: tutto il Dazio del Macinato del Dipartimento del Tevere. Secondo: tutto il ritratto delli Dazj detti del Contratto, e Scannatura: della Rubiatella, delle Porte, e di altri simili soliti ad esigersi in Roma, e ad erogarsi nel mantenimento della Comune. Terzo: tutti li Crediti annonarj. Quarto finalmente il prodotto di una piastra al Rubbio, che dovrà esigersi da tutti quelli, li quali spianeranno il grano ne' pubblici Forni, ed a Tariffa.

Art. 18. Li Grandi Edili prenderanno le misure opportune per assicurare quest' ultimo prodotto di una piastra a Rubbio.

Art. 19. Il Grano depositato nel Magazzino di riserva non potrà essere impiegato in altri usi, che in quelli di pubblica necessità, e dovrà reintegrarsi sempre il deposito a proporzione del Grano, che secondo le circostanze verrà levato, acciò il deposito medesimo rimanga sempre nella stessa quantità di Rubbia quaranta mila.

Art. 20. Sarà presentato dalli Grandi Edili al Consolato nello spazio di una Decade dalla data della presente Legge un Piano di organizzazione, che conterrà il numero, e le diverse incombenze, ed il salario degl' Impiegati necessarj alla custodia, manutenzione, e giro del Magazzino suddetto di Riserva. Questo piano allorchè verrà approvato dal Consolato, avrà tutta la sua esecuzione.

Art. 21. Il Salario degl' Impiegati verrà pagato sulli fondi destinati alle spese della Comun di Roma, e posti alla disposizione del Ministro dell' Interno colla Legge delli 27. Ventoso anno corrente, ed a tal effetto la somma, che verrà determinata dal Consolato per il salario dell' Impiegati nel Magazzino di riserva, s' intenderà aggiunta colla presente Legge alla partita delle spese per la Comune di Roma fissate, come sopra, nella detta Legge delli 27. Ventoso.

Art. 22. Ogni altra disposizione contraria alla presente Legge viene abrogata.

Fatto in Roma li 24. Pratile Anno 7. Rep.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana Garnier

In nome ec. Il Consolato ordina &c. il dì, ed Anno sudd.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia conf. *Il Min. della Giustizia, e Polizia Bassi.*

Num. 256.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta

Art. 1. Sarà incessantemente proceduto alla liquidazione dei Crediti dell' anno 6. sopra la Repubblica.

Art. 2. Questa liquidazione sarà fatta dai Ministri, ciacuno per la parte, che lo concerne.

Art. 3. I Creditori della Repubblica saranno tenuti di presentare ai respettivi Ministri le loro dimande in liquidazione, con i loro titoli, nel mese, che seguirà la pubblicazione della presente Legge.

Art. 4. Passata la dilazione fissata nell' Articolo precedente, i Creditori saranno decaduti da tutti i loro diritti verso la Repubblica.

Art. 5. La liquidazione terminata, ed approvata dal Consolato, i Creditori saranno pagati in beni Nazionali; ed a quest' oggetto sarà messo alla disposizione del Consolato una quantità di beni Nazionali, corrispondente alla somma totale dei Crediti liquidati.

Fatto in Roma li 27. Pratile anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Garnier

Il Consolato ordina &c. Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato Calisti

Pel Segretario del Consolato G. Bernard

Per Copia Conf. il Min. della Giustizia, e Polizia Bassi

Digitized by Google

Num. 257.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

Considerando, che mentre le Armate Francesi proteggono la Repubblica Romana, preservandola dall' invasione de' Tiranni di Vienna, di Pietroburgo, e di Costantinopoli; mentre una parte di queste istesse Armate conserva la libertà de' Napoletani, alcuni Uomini gravemente scelerati, o crudelmente sedotti abbandonano le loro tranquille abitazioni per esercitare i saschegg, e gli assassinj nel Territorio Romano:

Considerando, che questi Briganti sarebbero facilmente respinti, se ogni Comune della Repubblica Romana opponesse una resistenza proporzionata alla massa de' suoi abitanti:

Considerando, che un numero ben grande di tali Comuni rimane su di questo articolo in una colpevole inerzia, e che altre hanno avuta l' infamia di unirsi ai Briganti, e a fare con loro una Causa comune per chiamare i Barbari del Nord nel cuore dell' Italia, mentre che ve ne sono di quelle, che si sono segnalate per un coraggio veramente Repubblicano:

Considerando, che è necessario l' animare le Comuni inerti, punire le colpevoli, e ricompensare quelle, che hanno dimostrato il loro attaccamento alla Repubblica.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta;

Art. 1. Tutte le Comuni della Repubblica Romana, che hanno resistito, o resisteranno agli Insorgenti, e che si sono riunite, o si riuniranno alle Colonne Repubblicane, saranno dichiarate „ Avere bene meritato della Patria „.

Art. 2. Nella piazza principale di ciascuna di queste Comuni si inalzerà a spese della Repubblica una Colonna, o un' Obelisco, su di cui sarà impresso il Decreto di avere ben meritato della Patria. Sopra queste Colonne saranno onorevolmente inscritti i nomi degli Amministratori, de' Prefetti Consolari, e degli Edili in esercizio.

Art. 3. Ogni Comune, che non avrà resistito, potendo opporre una forza, o che non si sarà riunità alle Colonne Repubblicane, sarà dichiarata „ indifferente alla patria „.

Art. 4. Ogni Comune, i di cui Abitanti avranno ricevuto

Digitized by Google

gli Insorgenti, ed avranno prese le armi con loro, sarà dichiarata „ Ribelle alla patria „ . Nella piazza principale di questa Comune si erigerà a sue spese una Colonna, o un Obelisco, nel quale s' imprimerà il Decreto, che l' avrà dichiarata Ribelle alla Patria.

Le mura, le Porte, ed in generale tutto ciò che è fortificazione, sarà demolito.

Gli Abitanti per lo spazio di dieci anni saranno privi dei diritti attivi di Cittadino. Il Consolato nominerà in questo tempo i Pretori, e gli Edili che non potranno essere Membri dell' Amministrazione Municipale del Cantone, ma ne faranno eseguire gli ordini.

Ogni Amministrazione, o Tribunale stabilito in una Comune, i di cui Abitanti saranno dichiarati Ribelli alla Patria, si trasporterà in un' altro luogo del Dipartimento, o del Cantone; i Vescovadi posti in queste Comuni saranno soppressi, i loro Beni confiscati, e riuniti ai Beni Nazionali, e le Diocesi con Decreto del Consolato saranno divise tra le Diocesi confinanti. Le Case Religiose di queste istesse Comuni saranno egualmente soppresse, ed i loro Beni riuniti alla massa de' Beni Nazionali.

I beni situati nel Territorio di una Comune, i di cui Abitanti saranno dichiarati Ribelli alla patria, per lo spazio di dieci anni saranno soggetti ad una Contribuzione annua tre volte maggiore di quella stabilita sopra altri Fondi del Territorio della Repubblica.

Art. 5. Gli Abitanti delle Comuni nominate nel precedente Articolo potranno ottenere la liberazione dalle suddette pene, eccettuata però la soppressione del Vescovado, dando delle prove segnalate del loro ritorno alla causa della Libertà, come sarebbe mantenendo per dieci anni un numero determinato di Soldati in servizio della Repubblica, o con qualche altra azione importante fatta in suo favore.

Art. 6. I Fondi situati nelle Comuni dichiarate Indifferenti alla Patria saranno per tre anni soggetti ad una Contribuzione doppia di quella posta sopra gli altri Fondi della Repubblica.

I Vescovadi, che risiedessero in queste Comuni, saranno soppressi, come quelli che sono nominati nell' Articolo 4.

Digitized by Google

Le Amministrazioni, o Tribunali, se ve ne sono, saranno trasferiti in un'altra Comune del Dipartimento, o del Cantone.

Art. 7. I due terzi delle Contribuzioni poste sopra i Fondi delle Comuni dichiarate Ribelli alla Patria, e la metà di quelle stabilite sopra le Comuni dichiarate indifferenti alla Patria, saranno applicati alle Contribuzioni fondiarie delle Comuni, che saranno state dichiarate di avere ben meritato della Patria; cosicchè la loro Contribuzione fondiaria sarà in parte supplita dalle Comuni dichiarate Ribelli, o Indifferenti alla Patria.

Art. 8. Il Consolato Romano durante la presente Guerra è autorizzato a fare i Decreti, che dichiareranno le Comuni essere nei casi nominati nella presente Legge, ed a fissare le Contribuzioni, di cui dovranno essere alleggerite le Comuni dichiarate di aver ben meritato della Patria.

Art. 9. Le Comuni di Afile, di Terracina, di Spoleto, e di Città di Castello son dichiarate, di avere ben meritato della Patria „.

Art. 10. Le Comuni di Ascoli, e di Piè di Paterno sono dichiarate „ Ribelli alla Patria „.

Art. 11. Le Comuni di Ferentino, e di Frosinone sono dichiarate „ Indifferenti alla Patria „.

Art. 12. Non si deroga colla presente Legge alle precedenti sopra gli Attruppamenti sediziosi, i Capi di ribellione, gli Allarmisti, ed i Cospiratori contro i Governi Repubblicani, le Autorità Francesi, e Romane.

Fatto in Roma li 27. Pratile anno 7.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Garnier

In nome &c. Il Consolato ordina &c.

Il Presidente del Consolato *Calisti*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia confor. il Ministro della Giustizia, e Polizia *Bassi*

Num. 258.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Notificazione. Li 27. Pratile anno 7. Repub.

Il Ministro delle Finanze.

IN esecuzione dell' Articolo 3. della Legge del 23. corrente è stato dal Consolato approvato il quì sottoposto Specchio per il corso, e raguaglio dei Resti, e degli Assegnati, dalla

loro creazione a tutto il giorno 21. Germile prossimo passato; onde mi affretto a renderlo pubblico affinchè su la norma del medesimo possano i Cittadini disimpegnare i loro interessi; nella Decade prescritta dalla Legge si pubblicherà anche lo Specchio del raguaglio delle Cedole.

Breislak

Raguaglio del corso dei Resti, e degli Assegnati in moneta fina, ed in Moneta erosa nei diversi tempi quì sotto descritti

EPOCHE DIVERSE	Valore di uno scudo di Resti, o di Assegnati in moneta fina		Valore di uno scudo di Resti, o di Assegnati in moneta erosa	
Vendemmiale	Bajoc.	Quattr.	Bajoc.	Quattr.
Nell' Anno Sesto	62	2 e mezzo	100	
An. 7. Vendemiale				
Dal 1. a tutti li 11. detto	60	3	97	
Dalli 12. a tutti li 21. detto	57	1	91	2 e mezzo
Dalli 22. a tutti li 24. detto	58	4	93	
Dalli 25. a tutto li 27. detto	55	3	89	
Brumale				
Dalli 28. Vend. a tutti li 2. d.	48	3 e mezzo	77	2 e mezzo
Dalli 3. a tutti li 11. detto	39	1	62	2 e mezzo
Dalli 12. a tutti li 15. detto	34	2	55	
Li 16. detto	50		80	
Dalli 17. a tutto li 18. detto	31	3 e mezzo	50	2 e mezzo
Li 19. detto	33		53	
Dalli 20. a tutto li 21. detto	33	1 e mezzo	53	2 e mezzo
Li 22. detto	38	2	61	2 e mezzo
Dalli 23. a tutto li 24. detto	32	3 e mezzo	52	2 e mezzo
Li 25. detto	33		53	
Glaciale				
Dalli 26. Brumale a tutto il primo Glaciale	33	1 e mezzo	53	2 e mezzo
Li 2. Glaciale	32	2 e mezzo	51	
Dalli 3. a tutto li 9. detto	34	2 e mezzo	55	
Li 10. detto	30	1 e mezzo	49	
Dalli 11. a tutto li 12. detto	33	1 e mezzo	53	2 e mezzo
Dalli 13 a tutto li 14. detto	43	2	69	2 e mezzo
Li 15. detto	40		64	

Digitized by Google

Li 16. detto	38	2		61	2 e mezzo
Dalli 17. a tutto li 19. detto	35	3	e mezzo	58	2 e mezzo
Dalli 20. a tutto li 21. detto	35			56	
Dalli 22. a tutto li 28. detto	34	2	e mezzo	55	
Dalli 29. a tutto li 30. detto	33	1	e mezzo	53	2 e mezzo
Nevoso					
Il primo Nevoso	30	1	e mezzo	49	
Dalli 2. a tutto li 5. detto	29	2		47	
Dalli 6. a tutto li 8. detto	30	1	e mezzo	49	
Dalli 9. a tutto li 12. detto	28	2		45	
Dalli 13. a tutto li 15. Nevoso	28	1		45	
Dalli 16. a tutti li 17. detto	27			43	
Li 18. detto	26	4		43	
Li 19. detto	26			41	2 e mezzo
Li 20. detto	25	3	e mezzo	41	
Li 21. detto	25			40	
Li 22. detto	24	2		39	
Dalli 23. a tutto li 26. detto	33	2	e mezzo	37	
Dalli 27. a tutto li 28. detto	26	1	e mezzo	42	
Piovoso					
Dalli 29. Nevoso a tutto il 1. Piovoso	23	2	e mezzo	37	
Li 2. Piovoso	26	1	e mezzo	42	
Dalli 3. a tutto li 10. detto	25			40	
Dalli 11. a tutto li 15. detto	28	2		45	
Dalli 16. a tutto li 23. detto	30	1	e mezzo	49	
Ventoso					
Dalli 24. Piovoso a tutto li 6. Ventoso	28	1		45	
Li 7. Ventoso	24	0	e mezzo	38	2 e mezzo
Dalli 8. a tutto li 10. detto	24	2		39	
Dalli 11. a tutto li 13. detto	24	0	e mezzo	38	2 e mezzo
Li 14. detto	23	4		38	
Dalli 15. a tutto li 16. detto	23	1		37	
Li 17. detto	25			40	
Dalli 18. a tutti li 22. detto	23	1		37	
Li 23. detto	20			32	
Li 24. detto	19			30	2 e mezzo

Digitized by Google

Germile					
Dalli 25. Ventoso a tutto li 2. Germile	19	1		30	
Dalli 3. a tutto li 8. detto	17			27	
Li 9. detto	25			40	
Dalli 10. a tutto li 15. detto	23	1		37	
Dalli 16. a tutto li 19. detto	17	4		28	2 e mezzo
Li 20. detto	18	1		29	
Li 21. detto	18	2	e mezzo	29	2 e mezzo

Num. 259.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del di 27. Pratile Anno 7. Repubblicano.

IL Consolato in esecuzione della Legge dei 12. Vendemmiale anno 7., nella quale si ordina, che per supplire alle spese, che indispensabilmente richiede la conservazione delle bonificazioni Pontine, si percepirà una imposizione di uno scudo per ciascun rubbio sulle terre comprese nella estenzione delle bonificazioni, e che in una Decade gli Affittuarj, o Agenti dei Fondi indicati pagheranno il quarto del totale della imposizione, e sul rapporto del Ministro dell'Interno il Consolato fisserà le epoche, alle quali dovranno esser pagati gli altri tre quarti.

Visto il rapporto del Ministro dell'Interno, da cui risulta la massima urgenza di dette spese Ordina come siegue

Art. 1 Le tre epoche, alle quali dovranno esser pagati i residuali tre quarti della imposizione destinata alla conservazione delle bonificazioni pontine saranno le tre Decadi del prossimo Messifero.

Art. 2. Il prodotto passerà alla Cassa del Questore Municipale di Sezze Dipartimento del Circèo; nè potrà essere convertito in altri usi diversi da quello, per cui l'imposizione fu eretta.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato *Calisti*
Pel Consolato li Segretario *G. Bernard*
Per copia confor. il Ministro dell'Interno *Franceschi*.

Digitized by Google

Num. 260.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Rep. Rom. Roma 27. Pratile an. 7 Notificazione. Il Minis. delle Finanze.

AD oggetto di rimuovere tutti gli ostacoli, che si potessero proporre per eludere sotto mendicate difficoltà la Legge dei 4. corrente Pratile, si fa noto al Pubblico, che i Contribuenti domiciliati in Roma, per i Beni una volta fideicommissarj, divenuti liberi in forza della Legge dei 10. Germile anno 6., che possiedono fuori dell'Agro Romano, ed in qualsivoglia altro Dipartimento, possono fare i respettivi pagamenti della Contribuzione da essi dovuta nella Cassa della Gran Questura, dalla quale ritireranno il loro Certificato per esibirlo come contante al Questore del Circondario, o Cantone, ove esistono i suddetti Beni. *Breislak.*

Num. 261.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 28. Pratile anno 7. Repub. I Grandi Edili. Notificazione.

L'Alterazione notabile de' Prezzi de' Generi componenti il Vetro, e l'aumento dello stipendio de' Lavorieri avevano prodotto un incaglio in questa manifattura per lo che, non potea esserne assortita, come in passato la Dogana de' Pesi, e Misure.

Per riparare i danni, che tal mancanza facea ridondare a pregiudizio del Publico nell'acquisto de' liquidi, che veniva fatto per lo più senza misure Bollate, si è fissato da noi dopo maturo Esame alle misure di Vetro un aumento proporzionato alle spese accresciute per i Generi, e per la Fabricazione.

Tale aumento ben tenue è denotato nella presente Tariffa, la quale provisoriamente sino a nuova disposizione dovrà aver luogo, come lo ha avuta fino ad ora quella pubblicata dall'Estinto Governo il dì 1. Luglio 1791. (v. s.) ed ognuno dovrà conformarvisi.

Restano poi valide, e ferme tutte quelle disposizioni date nella concessione di Appalto della Dogana de Pesi, e Misure fin sotto il precitato giorno 1. Luglio 1791. (v. s.) nell' Editto allora pubblicato tanto in rapporto all'altre misure, che in ordine agli altri patti, e convenzioni a norma delle quali dovranno regolarsi gli Appaltatori, Affittuarj, ed altri qualsivogliano, os-

servandole in tutta la loro estenzione, salvo il solo aumento de' prezzi da pagarsi nella maniera già sotto espressa.

Gerirossi, Gigli, Wan-roy. Grandi Edili.
Serpieri Segr.

Tariffa de' prezzi delle Misure di Vetro.

Misure da Vino, Fiaschi di 3. Fogliette baj. 7. e mezzo, Bocali 7. e mezzo, Mezzi 7. e mezzo, Fogliette 6. e mezzo, Mezze Fogliette 5. e mezzo, Garafe di due Fogliette 8., Di una Foglietta, e mezza 7. e mezzo, Di una Foglietta 7., Di mezza Foglietta 6.

Misure da Olio, Mezzi 26. e mezzo, Fogliette 22. e mezzo, Mezze Fogliette 18. e mezzo, Quartucci 12. e mezzo, Bolli di dette Misure 5.

Si avverte, che nessuna innovazione vien fatta ai Prezzi de' Pesi, ed altre misure, fissati il dì 1. Luglio 1791.

Num. 262.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana, agli abitanti di Roma.

Cittadini

UN pugno di briganti usciti dalle montagne di uno Stato vicino insultano impunemente il territorio Romano. In simili circostanze i vostri Maggiori non esitavano un momento. Essi esibivano i loro nomi ai loro Capi, si armavano, partivano, raggiungevano l' inimico, lo battevano, e tornavano trionfanti alle loro mura in mezzo alle acclamazioni delle loro spose, e de' loro figli.

Siate oggi i Romani degli altri tempi. Il vostro territorio è minacciato. Correte presso il Generale, che comanda in tutta la Repubblica: Dategli i vostri nomi; Egli vi organizerà; Voi avrete il soldo.

Io non parlo alla Guardia Nazionale Sedentaria; questa Guardia Civica deve restare per difendere le proprie Case, per proteggere la sicurezza, e la tranquillità di questa grande Comune. il Generale lo sa, lo ha promesso, e manterrà la sua parola. Io non domando, che Cittadini di buona volontà, Amici della Libertà, e della Repubblica, Uomini che a nome della Patria sappiano affrontar le fatiche, ed i pericoli. Non dubito, che si presenteranno più, che non bisognano per unirsi a i no-

Digitized by Google

stri Fratelli d' Armi, che sono nel Circèo; e tra pochi giorni questo interessante Dipartimento sarà liberato dai briganti, che l' infestano. Voi rientrerete ben presto in Roma, e la Patria riconoscente vi offrirà la corona civica, ch' è il premio più lusinghiero per ogni buon Repubblicano. *Bertolio.*

Per copia conforme il Ministro di Giustia, e Polizia *Bassi*

Num. 263.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome del Popolo Francese

Sentenza della Commissione Militare. Seduta del dì 28. Pratile anno 7. della Repubblica Francese una, e indivisibile.

LA Commissione Militare stabilita in Roma in virtù della Legge dei 14. Fiorile anno 7. composta dei Cittadini

Lafond, Capo di Battaglione alla 11. di Battaglia Presidente

Granier, Capitano nel medesimo Corpo

Santou, Tenente nella 30. e mezza Brigata di Battaglia

Grivet, Sargente Maggiore nella 62. e mezza Brigata di Battaglia

Picard, Soldato di Cavalleria nell' 11. Reggimento

Il Cittadino Lachaussè Capitano nella 62., e mezza Brigata di Battaglia esercitando l'ufficio di Relatore, tutti nominati dal General di Divisione Garnier Comandante la Divisione di Roma, assistito dal Cittadino Ricard Cancelliere nominato dal Presidente.

Si è adunata in Casa Ruspoli &c.

Essendo stata aperta la Seduta il Capitano Relatore ha letto il processo Verbale d' informazione, e tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa de' prevenuti &c.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione:

Giovanni Pinci, Carlo Zura, Giuseppe Richard presenti, e Domenico nativo di Palestrina contumace, tutti quattro accusati d' attruppamenti con arma, e di aver commessi varj assassinj nel Circondario della Comune di Palestrina sulla strada di Torre Nova, i quali sono stati arrestati colle armi alla mano dai Contadini con una pistola, due pugnali ancora insanguinati, delle munizioni d' arme, e di piombo, e polvere con una maschera per nascondere i loro misfatti sono essi rei?

Digitized by Google

La Commissione Militare ha dichiarato a pieni voti li quattro sopranominati rei, in conseguenza li condanna tutti alla pena di morte, in forza degli Articoli IX. e XII. della Legge dei 14. Fiorile anno 6.

Fatto. e pronunciato in publica Seduta in Roma il giorno, mese, ed anno suddetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la presente Sentenza.

Per copia conforme Lachaussè Capitano Relatore

Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia *Bassi*

LIBERTA' Num. 264. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 29. Pratile Anno 7. Repubblicano.

I Grandi Edili. Notificazione.

CON altra Notificazione da Noi pubblicata li 11. Termifero anno sesto Repubblicano si providde al serio inconveniente, che cagionavasi dall' inobedienza de' Carrettieri, e Barrozzari, che in vece di scaricare nei siti stabiliti li *Calcinacci*, *Terra*, *ed altre materie*, che vengono da Essi caricate, si arbitravano di scaricarle nelle pubbliche strade, ed altri luoghi ove è espressamente proibito.

Questa nostra providenza per altro vediamo, che viene tutt' ora non curata dai nominati Carrettieri, e Barrozzari perchè seguono a farsi lecito di fare gli scarichi, ove ad essi più piace, ed accommoda, lo che arreca grave danno alle strade, incommodo al Pubblico, e pregiudizio notabile agli Abitanti; ne viene in oltre, che quei siti, i quali avrebbero bisogno di esser riempiti, vanno sempre più a deteriorarsi, e la maggior parte de' Carrettieri per potere impunemente trasgredire gl' ordini sù di ciò in altro tempo emanati si sono di più arbitrati di maliziosamente cassare i *numeri*, coi quali erano contradistinte le respettive loro Carrette.

Contro gl' Inobedienti, dovrebbe ora procedersi con tutto il rigor delle Leggi; pur tuttavia volendosi abbondare d' indulgenza, e connivenza torniamo a notificare, che le leggi in passato emanate per il presente oggetto de' scarichi, e numerazione di Carrette, sono tutt' ora nel pienissimo loro vigore, e che a seconda di esse si procederà irremissibilmente, perlochè si fa noto a qualunque Carrettiero, o Barrozzaro.

Primo, che da quì innanzi non potranno scaricarsi Calci-

Digitized by Google

nacci in altri siti, se non che in quelli, che verranno di tempo in tempo indicati per mezzo di nostra stampata Notificazione.

Secondo, che il Sito, ove da questo giorno debbonsi diriggere tutti i scarichi, è *l'Anima di Piazza, avanti la Porta di S. Lorenzo*.

Terzo, che i Calcinacci scaricati nel sopraindicato sito o in altri, che come sopra si determineranno in appresso, debbano spianarsi affinchè non restino ammontati.

Quarto, che niuno de' Carrettieri, e Barrozzari potrà esercitare, o far esercitare la Carretta, o Carrette, Barrozza, o Barrozze a cassa senza il numero, che dovrà imprimersi non solo nelle parti laterali della Cassa, ma anche nel mezzo dello Sportello, quale se venisse a rinovarsi dovrà farsi in esso nuovamente imprimere lo stesso numero.

Quinto, che tutte quelle Carrette, o Barrozze, che si trovano al presente numerate, si considerano come non numerate, che però dovranno numerarsi di nuovo senza alcuna spesa nella maniera, che nel seguente articolo si dirà.

Sesto, che dentro il termine di giorni sei dalla data della presente tutti, e singoli Carrettieri, e Barrozzari Proprietarj delle Carrette, e Barrozze tanto numerate, che non numerate debbano portarsi dall'Appaltatore della Tassa della Ferratura residente sotto il Palazzo nuovo a Pasquino, e con biglietto dello stesso Appaltatore saranno indirizzati al Chiavaro sotto il Palazzo Caraffa all' Orso, quale senza alcuna loro spesa imprimerà il numero prescritto, che non dovrà mai cassarsi, ne artificiosamente ricoprirsi dovendo sempre essere a tutti visibile.

Settimo, *che nel termine poi di altri consecutivi giorni sei, o sia di giorni dodici dalla stessa presente data tutti li Carrettieri, e Barrozzari debbano aver adempito a quanto si è detto nel precedente Articolo*.

Ottavo finalmente, che qualunque Carrettiere, o Barrozzaro trasgredirà alle cose sopra espresse, incorrerà nelle pene dalle sopradette Leggi tutt' ora veglianti comminate, ed alla loro esecuzione procederassi irremissibilmente.

Gorirossi, Gigli, Wan-roy Grandi Edili.
Publio Serpieri Segr.

Num. 265.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

L E G G E

Nella Seduta dei 19. Pratile Anno 7.

Il Senato adottando i motivi quì sotto espressi dal Tribunato riconosce l' urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta dei 17. Pratile Anno 7.

IL Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo Messaggio dei 13. Pratile Anno 7. di emanare colle forme di urgenza una Legge, onde soddisfare in tanti Beni Nazionali il Cittadino Perego Salvioni Stampatore del Senato, e del Tribunato di ciò ch' egli è Creditore per tutte le stampe da lui fatte non solo per servigio dei due Consigli Legislativi, ma anche con ordine dei Ministri della Repubblica.

Considerando, che siccome le circostanze attuali del Tesoro Nazionale non permettono di disporre di alcuna somma di danaro: così convien ricorrere ad altri mezzi, onde provvedere speditamente ai giusti reclami del Cittadino Perego Salvioni, per la soddisfazione del prezzo delle Stampe da lui fatte pel Senato, e pel Tribunato, e di altre Stampe fatte per ordine dei Ministri della Repubblica.

Dichiara, che vi è urgenza, e dichiarata l' urgenza risolve.

Art. 1. Sarà soddisfatto in tanti Beni Nazionali Rustici il Cittadino Perego Salvioni di ciò, ch' egli è creditore per le Stampe da lui fatte tanto per servigio dei Consigli Legislativi, quanto per ordine dei Ministri della Repubblica.

Art. 2. La somma del prezzo delle Stampe fatte dal Salvioni pel Senato, e pel Tribunato sarà fissata dai conti liquidati dagl' Ispettori della Sala, approvati rispettivamente dall' uno, e dall' altro Consiglio, e sottoscritti dai rispettivi Presidenti, e Segretarj.

Art. 3. La somma del prezzo delle Stampe fatte dallo stesso Salvioni per ordine dei Ministri della Repubblica sarà fissata dai Conti liquidati dai Ministri istessi, ed approvati dal Consolato.

Art. 4. Il Consolato dietro la liquidazione dell' intero credito del Cittadino Perego Salvioni, gli farà aggiudicare un' equi-

valente valore di Beni Nazionali Rustici stimati secondo la Legge dei 29. Germile Anno 7.

Il Senato approva *Cipriani Presidente*
Santarelli Presid. *Vicini Segr.*
Benedetti Segr. *Conconi Segr.*
Pagnoncelli Segr.

Vista, ed approvata in virtù dell'Art. 369. della Costituzione.

Roma li 29. Pratile Anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante in Capo a Roma Garnier.

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile.

Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta dei 29. Pratile anno 7. repub.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno sud.

Il Presidente del Consolato Calisti
Pel Consolato il Segr. G. Bernard

Per Copia Conf. *Il Min. della Giustizia, e Polizia* Bassi.

FINE DEL TOMO IV.

Che contiene i Mesi

DI VENTOSO, GERMILE, FIORILE, E PRATILE

Dell'anno 7. Repubblicano

MAG 200 8173

Lo Stampatore aveva stabilito d' includere nel presente Tomo IV. tutto ciò che negli ultimi sette Mesi del corrente anno VII. Repubblicano fosse stato pubblicato, e che potesse aver luogo nella sua Collezione. La moltiplicità però delle diverse Produzioni finora stampate, e particolarmente la Pratica Criminale, e le Leggi della Registratura, e Bollo facendogli mutar consiglio, lo hanno indotto a terminarlo col mese di Pratile. Troppo voluminoso, ed incomodo sarebbe questo riuscito, protraendolo fino agli ultimi giorni Complimentarj. Per maggior comodo perciò de' Cittadini Associati, proseguirà egli la stampa dell'anzidetta Collezione del ~~suddetto~~ anno VII. nel seguente Tomo V. Questo comprenderà non solo tutto quello, che uscirà alla luce ne' mesi di Messifero, Termifero, Fruttifero, e giorni Complimentarj, ma i due Indici ancora, uno Cronologico, e l' altro delle Materie contenute in ambidue i Tomi IV. e V., quale sarà in tutte le sue parti perfetto, ed esattissimo.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google